CORTE DEI CONTI

RECHNUNGSHOF

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | VEREINIGTE SEKTIONEN FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Allegato alla decisione n. 2/2022/PARI

Bolzano, udienza del 27 giugno 2022

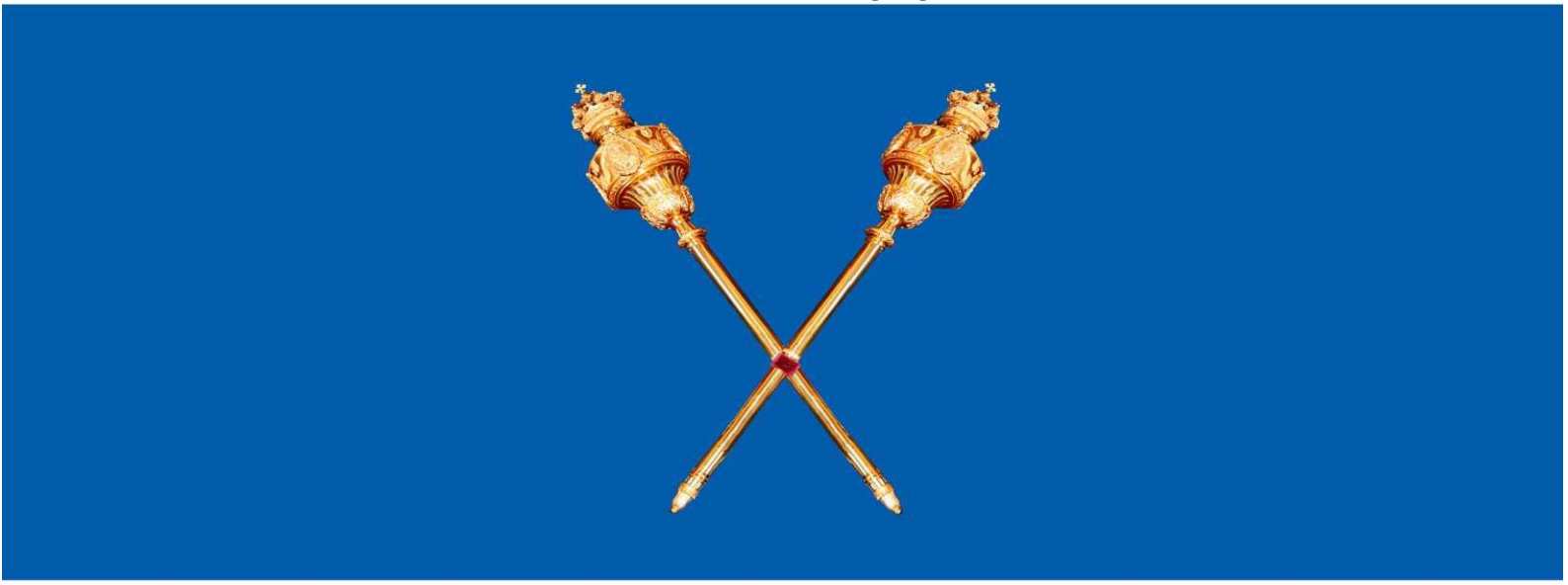

PRESIDENTE:

Irene THOMASETH

MAGISTRATI RELATORI:

Consigliere Alessandro PALLAORO

Consigliere Amedeo BIANCHI

MAGISTRATI ISTRUTTORI:

Presidente di Sezione Irene THOMASETH

Consigliere Alessandro PALLAORO

Consigliere Amedeo BIANCHI

FUNZIONARI REVISORI:

Paolo CATTARUZZA DORIGO

Cinzia ELMISI ILARI

Johanna ERARDI

Georg FUGA

Ugo MAGAGNA

Marta TACCHINARDI

Ulrike TASCHLER

EDITING:

Johanna ERARDI

Ugo MAGAGNA

INDICE Pag.

1. SINTESI E CONCLUSIONI 8
2. INTRODUZIONE 46
2.1 Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano 46
2.2 Il contraddittorio con l'Amministrazione 50
3. IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 53
3.1 L'ordinamento contabile provinciale 53
3.2 Gli strumenti della programmazione finanziaria 55
3.2.1 Il documento di economia e finanza provinciale 56
3.2.2 Il bilancio di previsione 2021-2023 58
3.2.3 La legge di stabilità provinciale per l'anno 2021 72
3.2.4 L'assestamento e le variazioni al bilancio 2021-2023 73
3.2.5 Il bilancio di previsione 2022-2024 84
3.2.6 Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 92
4. IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2021 95
4.1 Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021 95
4.2 Gli equilibri di bilancio ed il risultato della gestione di competenza 97
4.3 Il risultato della gestione di cassa 101
4.4 La gestione dei residui 106
4.4.1 I residui attivi 109
4.4.2 I residui passivi 115
4.5 Il risultato di amministrazione e la sua composizione 119
4.5.1 I fondi accantonati 122
4.5.2 Il fondo crediti di dubbia esigibilità 123
4.5.3 Il fondo contenzioso per spese legali 125
4.5.4 Il fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e altri accantonamenti 128
4.5.5 I fondi vincolati 130
4.6 Le gestioni fuori bilancio 136
5. LE ENTRATE 138
5.1 Le entrate accertate e riscosse nel 2021 138
5.2 Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 144
5.3 Le altre entrate 152
6. LE SPESE 158
6.1 Le direttive e le misure di contenimento della spesa 159
6.2 Le spese impegnate e pagate nel 2021 162
7. LE RISORSE UMANE 180
7.1 La spesa del personale 180
7.2 Le collaborazioni esterne 205

8. LA TUTELA DELLA SALUTE 215
8.1 Disciplina contabile e normativa 215
8.2 Le risorse destinate alla tutela della salute 220
8.2.1 Le risorse provinciali 222
8.2.2 La spesa sanitaria corrente 232
8.2.3 La spesa sanitaria in conto capitale 233
8.2.4 La spesa sanitaria in relazione all'emergenza Covid-19 235
8.3 L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige 238
8.4 I dati economici consolidati (Provincia e Azienda) 243
9. L'INDEBITAMENTO 251
9.1 I vincoli all'indebitamento 251
9.2 L'indebitamento della Provincia autonoma di Bolzano 255
9.2.1 L'indebitamento complessivo 255
9.2.2 Le concessioni di credito dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 260
9.3 Le garanzie prestate a favore di terzi 267
9.4 I debiti fuori bilancio 269
10. IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE 274
10.1 Il conto economico 274
10.2 Lo stato patrimoniale 277
11. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO) 284
11.1 Il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica 284
11.2 Il Coordinamento della finanza locale nell'ambito del sistema territoriale integrato di competenza della Provincia 292
11.2.1 Gli enti ed altri organismi nei confronti dei quali la Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica provinciale 292
11.2.2 Gli enti locali 294
11.3 Il Rendiconto del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 2020 302
11.4 Il Rendiconto e il bilancio consolidato 309
11.4.1 Il Rendiconto generale consolidato per l'esercizio 2020 309
11.4.2 Il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2020 310
12 L'ATTIVITÀ NORMATIVA E PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA 315
13 I FONDI EUROPEI 332
13.1 I fondi europei 332
13.2 La gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- PNRR 341
13.3 Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale" Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" 349
14. I CONTROLLI INTERNI 351
14.1 La relazione annuale sui controlli interni 351
14.1.1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 351
14.1.2 Il controllo di gestione 354
14.1.3 Il controllo strategico, il ciclo della performance e la valutazione del personale con incarico dirigenziale 356
14.2 Il controllo dell'Organismo di valutazione (OIV) della Provincia autonoma di Bolzano e dell'Unità A*udit* dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 359
14.3 La trasparenza e la prevenzione della corruzione 366
14.4 Le agenzie di *rating* 369

15. LE SOCIETA' E GLI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI 372
15.1 Il quadro normativo di riferimento 372
15.2 La gestione delle partecipazioni 374
15.3 Il riordino delle partecipazioni 387
16. LA VERIFICA DI AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE (DAS) 394

OSSERVAZIONI FINALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DEL 10 GIUGNO 2022 414

1. Sintesi e conclusioni

La Giunta della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito PAB) ha approvato il disegno di legge provinciale recante "*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021*" con la deliberazione n. 267 del 26 aprile 2022.

In data 10 maggio 2022 è stato formalmente inviato alla Sezione di controllo di Bolzano, in funzione del giudizio di parificazione di cui all'art. 10, c. 1, del d.P.R. n. 305/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano), il rendiconto, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, unitamente ai relativi allegati obbligatori.

L'allegato verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2021 reca le firme digitali apposte in data 20 aprile 2022 dalla Responsabile dei servizi di *Back Office* dell'istituto di credito tesoriere e dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ed evidenzia una giacenza finale di cassa di euro 2.106.897.176,14.

Tra gli allegati obbligatori al rendiconto risulta emessa, in data 19 aprile 2022 (verbale n. 16/2022), la relazione/parere dell'Organo di revisione della PAB (Collegio dei revisori dei conti), di natura obbligatoria e non vincolante ai sensi dell'art. 65-*sexies* della l.p. n. 1/2002 e dell'art. 20, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 123/2011, richiamato dall'art. 72, c. 2 del d.lgs. n. 118/2011.

Nel parere favorevole si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rispetto alle autorizzazioni previste per il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 2021-2023. L'Organo di revisione, in un'ottica collaborativa e al fine di consentire il completamento delle attività istruttorie, ha trasmesso, in modalità cartacea, alla Sezione di controllo di Bolzano in data 10 giugno 2022, parte dell'apposito questionario/relazione sul rendiconto 2021 (approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella adunanza del 25 maggio 2022 secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e seguenti, della l. n. 266/2005) e che dovrà essere compilato, altresì, in versione *on-line* sull'apposita piattaforma informatica della Corte (la Sezione di controllo di Bolzano si riserva approfondimenti nel quadro di specifici controlli).

A conclusione dell'attività istruttoria, la PAB ha trasmesso, con nota del 10 giugno 2022, alla Sezione di controllo di Bolzano, e per conoscenza alla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano, le proprie osservazioni finali (allegate in calce alla relazione unita alla decisione di parifica).

Con la deliberazione n. 5 del 14 giugno 2022, la Sezione di controllo di Bolzano ha approvato gli esiti istruttori della condotta attività di verifica; la deliberazione è stata trasmessa, in pari data, alle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, alla PAB e alla Procura regionale ai fini del giudizio di parificazione.

Infine, in data 16 giugno 2022 si è tenuta, innanzi alle Sezioni riunite, la riunione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione, il Collegio dei revisori e il Procuratore regionale, delle cui risultanze dà conto la relazione, redatta ai sensi dell'art. 10, c. 2, d.P.R. n. 305/1988 e unita alla decisione di parificazione del rendiconto.

-L'attività normativa-

Nel corso del 2021 sono state approvate dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 nuove leggi provinciali (nel 2020: n. 17), di cui n. 10 hanno carattere meramente finanziario (approvazione del bilancio, di variazioni al medesimo e di assestamento, emanazione della legge di stabilità provinciale, del rendiconto generale e consolidato) e n. 2 di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Già in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, con riferimento al profilo della copertura finanziaria delle leggi di spesa, i rappresentanti della Provincia avevano condiviso "*la necessità rappresentata dalla Procuratrice regionale di Bolzano della Corte dei conti che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano modifichi il proprio regolamento interno prevedendo che anche per gli emendamenti proposti dai Consiglieri provinciali in commissione legislativa e in aula consiliare vi sia un puntuale controllo di copertura finanziaria delle relative proposte di legge a salvaguardia della piena e certa copertura delle leggi di spesa e delle variazioni di bilancio in particolare, in linea con il dettato costituzione (artt. 81 e 97 Cost.)*", facendo presente, altresì, che "*la mancanza di relazioni tecnico-finanziarie a corredo degli emendamenti introdotti in Consiglio provinciale rappresenta un problema noto anche all'Amministrazione provinciale, in quanto compete alla medesima rispondere ad eventuali rilevi del Mef. Allo stato non sussiste alcun momento di verifica successivo alla presentazione di un disegno di legge di iniziativa giuntale (in questo caso la relazione tecnica sussiste sempre) … I rappresentanti della PAB si impegnano ad insistere presso i vertici istituzionali per trovare una soluzione efficace, vera e concreta alla problematica*".

In base all'art. 17 della l. n. 196/2009, per ogni disegno di legge di iniziativa giuntale, che comporti conseguenze finanziarie, deve essere redatta una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti (dette relazioni non risultano reperibili sul sito internet istituzionale della Provincia). Si consideri che, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 5, della legge di cui sopra, la citata disposizione si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nel richiamare il principio generale dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, ha affermato che "la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (Corte cost., sent. n. 274 del 2017). Tale pronuncia si pone nel solco di quanto già in precedenza affermato con sentenza n. 92 del 1981, in cui il Giudice delle leggi, nel rimproverare la violazione del "principio generale dell'obbligo di copertura che la Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge statale "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico".

Nell'ambito dell'attività istruttoria sul rendiconto della PAB per l'esercizio 2021, il Presidente della Sezione di controllo di Bolzano, con nota del 6 aprile 2022, ha rivolto al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano richiesta tesa a conoscere notizie aggiornate sulle iniziative intraprese in merito alla modifica del regolamento interno di cui sopra.

Il Segretario generale del Consiglio, con nota di risposta del 27 aprile 2022, ha fatto presente, tra l'altro, che "*il tema in passato è stato trattato diverse volte sia nella riunione dei capigruppo del Consiglio provinciale, che nelle riunioni della commissione del regolamento interno, come già comunicato in occasioni scorsi[e] e con gli esiti a Voi noti*", assicurando che sottoporrà "*la questione nuovamente nella prossima riunione o in una della riunioni seguenti, a seconda delle possibilità*" e specificando, altresì, che procedendosi per articoli "*la copertura finanziaria andrebbe inserita verso la fine del regolamento*".

Si ribadisce la necessità che il Consiglio provinciale dia piena attuazione all'art. 81, c. 3, della Costituzione, assicurando un puntuale e documentato controllo sulla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi (ivi inclusi i relativi emendamenti).

A tal fine, si rileva che, secondo quanto previsto dall'ordinamento (cfr. art. 6, c. 2, della l.p. n. 1/2002 e artt. 45 e 101 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale), a corredo di ogni disegno di legge di iniziativa della Giunta, deve essere posta una relazione tecnica esplicativa della copertura finanziaria. Per i disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare, il relativo parere viene – secondo quanto previsto dagli articoli citati – richiesto dalla competente Commissione legislativa all'Assessore/Ripartizione delle finanze.

Si sottolinea, altresì, la necessità di adottare ogni misura volta a rendere pubbliche le relazioni tecniche, al fine di assicurare agli organi preposti alla gestione e al controllo della spesa pubblica, nonché alla cittadinanza intera, la conoscenza e gli effetti delle decisioni aventi riflessi finanziari.

Nella riunione in contradditorio del 16 giugno 2022 i rappresentanti della PAB hanno fatto presente

che la problematica, da porsi in relazione alla necessaria verifica della copertura finanziaria degli emendamenti alle leggi provinciali proposti dai Consiglieri in sede di Commissione legislativa e in Assemblea, è nota ai vertici della Provincia; che in data 30 maggio 2022 si è tenuta una riunione dell'apposita Commissione presso il Consiglio provinciale e che sono in corso approfondimenti al fine di addivenire ad una soluzione.

-Il bilancio di previsione 2021/2023-

Il disegno di legge provinciale "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2021, 2022 e 2023" è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 27 ottobre 2020 (delibera n. 820/2020) e successivamente dal Consiglio con la l.p. 22 dicembre 2020, n. 17.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio evidenzia, relativamente all'esercizio 2021, un totale complessivo delle spese pari a 6.508,5 ml, importo che trova corrispondenza nel totale complessivo delle entrate, che comprendono anche il fondo pluriennale vincolato pari a 87,4 ml; il fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è indicato in 1.500 ml.

Si rileva una differenza negativa tra le entrate finali e le spese finali per 308,5 ml (in ordine ai vincoli di finanza pubblica di cui agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e al conseguente obbligo del pareggio di bilancio verificato a livello di comparto regionale e nazionale dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) si rinvia alla circolare del MEF n. 8 del 15 marzo 2021).

Si segnala la necessità che il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. L al bilancio) dia puntualmente conto anche della parte vincolata e di quella destinata agli investimenti, al fine di una corretta previsione dei fondi che compongono il risultato di amministrazione e di una veritiera rappresentazione contabile.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge illustra, fra l'altro, che "*la Provincia ha avviato con l'esercizio 2020 un piano straordinario di finanziamento degli investimenti. Tale piano consiste nel finanziamento di nuovi interventi mediante il DANC (debito autorizzato e non contratto) il quale prevede la copertura di spese di investimento con un debito da contrarre solo in caso di effettive necessità di cassa...Le risorse complessivamente messe a disposizione sul triennio 2020 – 2022 per questo piano straordinario assommano a oltre 650 milioni di euro*".

A tal proposto appare utile ricordare che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 3/2022, ha approvato le linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'art. 1, cc. 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, che sarà oggetto di inserimento, nel corso del corrente esercizio, nel sistema informativo di contabilità territoriale della Corte dei conti (Con.Te).

-L'assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023-

La PAB, nel corso dell'esercizio 2021, oltre che con la legge di assestamento (l.p. n. 8/2021) ha apportato modifiche al bilancio di previsione 2021-2023 con tre leggi provinciali (n. 3 del 17 marzo 2021, n. 11 del 12 ottobre 2021 e n. 12 del 16 novembre 2021). In particolare, l'art. 2 della citata legge provinciale n. 12/2021, che apporta variazioni al bilancio, risulta introdotto durante i lavori consiliari e non sussiste una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri, che dia conto della relativa puntuale copertura finanziaria.

In merito all'utilizzo del risultato di amministrazione 2020, disposto in sede di assestamento, la nota integrativa, allegata alla legge, evidenzia che la quota libera (380,7 ml) è stata applicata al bilancio "*per le finalità di cui alla lettera b) del comma 6 dell'art. 42 del D. lgs. 118/2011, ovvero a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente al fine di bilanciare le potenziali minori entrate derivanti dal mancato riconoscimento delle posizioni debitorie statali nei confronti della Provincia e il successivo contenzioso costituzionale*".

A norma dell'art. 65-*sexies,* della l.p. n. 1/2002 il Collegio dei revisori è chiamato ad esprimere, oltre ad un parere obbligatorio sul bilancio e sul rendiconto, un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa in ordine alle proposte di legge di assestamento e di variazione del bilancio di previsione.

I relativi pareri positivi (verbali nn. 2, 24, 32/2021) non sempre sono puntualmente indicati nelle delibere della Giunta provinciale che approvano i disegni di legge (delibere nn. 36, 507, 714 e 859/2021); non risulta espresso parere con riguardo alla variazione (non prevista nell'originario disegno di legge approvato dalla Giunta) disposta con legge provinciale n. 12/2021.

Analogamente agli esercizi passati, gli importi approvati a seguito di emendamenti in sede di Commissione legislativa e/o Assemblea consiliare si discostano anche considerevolmente da quelli sui quali l'Organo di controllo economico-finanziario si era precedentemente espresso. In ordine a detto profilo, in occasione della precedente parificazione, la PAB aveva fatto presente che "*il collegio dei revisori si esprime sul disegno di legge così come predisposto in sede di Giunta provinciale. Ogni variazione effettuata dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta sarà quindi discostante*".

Numerose sono state anche nel 2021 le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 disposte in via amministrativa ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 23 della l.p. n. 1/2002. Risultano, in particolare, adottati n. 367 decreti di variazione (nel 2020 n. 420), oltre al riaccertamento dei residui approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 184/2022. Il totale delle variazioni intercorse nel 2021 ammonta a 2.357,2 ml (nel 2020: 1.949,1 ml).

Ammontano a n. 27 i provvedimenti adottati dopo il termine del 30 novembre 2021, variazioni che

ai sensi dell'art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 sono consentite solo in alcuni casi eccezionali tassativamente indicati dalla legge.

Infine, sono stati effettuati n. 46 prelevamenti (con 46 decreti) dal fondo di riserva per spese impreviste per complessivi 568,6 ml (nel 2020: n. 35 decreti per complessivi 195 ml).

Si prende atto che la Ripartizione finanze, già con nota del 30 marzo 2021, aveva fatto presente, per gli aspetti di propria competenza, di aver adottato misure volte ad assicurare un "*maggior dettaglio nella parte motiva dei provvedimenti*"; con detta nota era stato, inoltre, fatto presente che "*...non si profilano espliciti margini o limiti nell'ordinamento in relazione ai margini di discrezionalità o all'entità dei prelevamenti dai fondi. Si informa inoltre che, data la situazione di emergenza pandemica, i prelevamenti dai fondi si sono dimostrati efficiente ausilio di flessibilità di bilancio per fare fronte alla stessa*".

Alla luce del riscontrato notevole incremento dei prelevamenti dai fondi di riserva, si sottolinea l'esigenza di un puntuale monitoraggio dei relativi presupposti, al fine di ridurre al minimo il ricorso ad essi, ferma restando la dovuta attenzione all'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio ed in particolar modo ai prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste. Questi devono, infatti, per loro natura, essere finalizzati unicamente ad una maggiore dotazione dei capitoli di spesa in relazione ad eventi straordinari ed imprevedibili.

In questo quadro si segnala anche la raccomandazione formulata dall'Organo di revisione della PAB in ordine all'esigenza di una "*maggiore attenzione alla programmazione ed al monitoraggio in itinere, anche in relazione alle proprie capacità di realizzazione delle attività assegnate, e ad avvalersi degli strumenti di flessibilità adottati dalle strutture di raccordo finanziario al fine di ottimizzare la spesa complessiva dell'ente ed evitare le notevoli economie che si registrano ogni anno a fine esercizio*".

-Il risultato di amministrazione-

Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 è pari a 883,6 ml (nel 2020: 743,9 ml). La parte accantonata dello stesso è stata destinata al fondo crediti di dubbia esigibilità (111,1 ml), al fondo contenzioso (55,2 ml), al fondo perdite società partecipate (17,3 ml) e ad altri accantonamenti (160,3 ml). Tra questi ultimi, 150,1 ml sono da ricondurre alle maggiori assegnazioni di risorse da parte dello Stato, stimate in misura maggiore rispetto alle minori entrate dovute all'emergenza COVID-19, che saranno oggetto di definitiva quantificazione con lo Stato in base alle disposizioni vigenti.

Secondo quanto illustrato dall'Organo di revisione della PAB, i restanti 10 ml circa, sono destinati alla "*copertura delle garanzie concesse sui debiti degli enti e delle società partecipate*". Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha rappresentato che "*l'importo di euro 10 ml circa si riferisce alle garanzie concesse a favore dell'IPES per euro 7.220.750,00 e a favore della società Alperia per euro*

3.185.101,62".

Nella riunione in contradditorio del 16 giugno 2022 i rappresentanti della PAB hanno chiarito che la garanzia a favore dell'IPES è stata deliberata nel 2021 e rilasciata nel 2022; l'accantonamento riguardante la prestata garanzia a favore della società Alperia s.p.a., concernente la quota annuale del rischio (debito residuo complessivo al 31 dicembre 2021 pari a euro 17,4 ml come da allegato prospetto n. 3 alla nota integrativa), è stato disposto a scopo precauzionale.

Con particolare riguardo al fondo perdite società partecipate, l'Organo di revisione rende noto che "*l'ulteriore accantonamento al sopraccitato Fondo perdite per i risultati negativi di esercizio registrati dalle società partecipate nel 2020 (ultimi bilanci disponibili) è stato disposto per un importo di complessivi euro 2.904.988,08 (per le società: Areale Bolzano SpA euro 16.882,50; Fiera di Bolzano SpA euro 812.745,91; Terme Merano SpA euro 2.075.359,67)*". In ordine al notevole incremento del fondo rispetto all'esercizio precedente (da 6,3 ml a 17,3 ml), nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fatto presente che: "*L'accantonamento operato a valere del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è pari alla somma algebrica degli importi accantonati nei rendiconti degli esercizi precedenti e del fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021, al netto degli importi resisi disponibili ai sensi degli ultimi periodi del medesimo art. 21 (euro 7.629.853,66 nel 2018, euro 407.977,10 nel 2019, euro 6.347.183,47 nel 2020 e 2.904.988,08 nel 2021)*".

Quanto all'accantonamento al fondo contenzioso ("*stock di contenzioso per il quale si stima sia possibile la soccombenza*"), che diminuisce rispetto al 2020 (da 86,5 ml nel 2020 a 55,2 ml nel 2021), l'Organo di revisione riferisce che la quantificazione della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso è stata effettuata dalle strutture dell'Avvocatura provinciale in base agli esiti dei relativi giudizi calcolati con metodo statistico.

Non è stato disposto alcun accantonamento a fronte di residui perenti (ultimo accantonamento nel 2019 per 34,9 ml), avendo l'Amministrazione proceduto, nel 2020, alla loro definitiva cancellazione.

Con nota del 10 giugno 2022, i Revisori hanno trasmesso formale attestazione di congruità dei fondi.

La parte vincolata del risultato di amministrazione ammonta complessivamente a 136 ml e quella disponibile (avanzo libero) a 403,9 ml.

L'applicazione parziale (per 125 ml) della quota vincolata al primo esercizio del bilancio di previsione 2022-2024 è stata, da ultimo, disposta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 313 del 10 maggio 2022, che richiama, nelle premesse, i commi 8 e 11 dell'art. 42, del d.lgs. n. 118/2011, al fine di "*consentire l'utilizzo delle stesse* [quote vincolate n.d.r.] *in tempi congrui alla programmazione delle attività da parte delle strutture competenti.*

-Le entrate dell'esercizio-

Il totale complessivo delle entrate (8.528,2 ml) è costituito dalle entrate accertate nell'esercizio (6.987,7 ml), dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (463,9 ml) e dal fondo pluriennale vincolato (di seguito fpv) per complessivi 1.076,6 ml, a fronte di una previsione iniziale complessiva delle entrate di 6.508,5 ml e di una previsione definitiva di competenza di 8.865,8 ml.

L'indicatore sintetico concernente la percentuale di riscossione complessiva (riscossioni in conto competenza e in conto residui/accertamenti e residui definitivi iniziali) si attesta al 79,9 per cento (nel 2020: 78,8 per cento).

Riferisce la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che il tasso di incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive ammonta al 95,5 per cento (nel 2020: 92 per cento) e che i primi tre titoli delle entrate (entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) incidono sul totale delle previsioni definitive delle entrate per il 102,4 per cento (nel 2020: 98,2 per cento).

Sul totale delle entrate accertate, quasi tre quarti riguardano entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa. Il 66,2 per cento degli accertamenti si riferisce a tributi devoluti dallo Stato (4.628,8 ml), mentre il 6,2 per cento si riferisce a tributi propri (432 ml). Puntualizza al riguardo la relazione allegata al rendiconto, che l'effettiva spettanza provinciale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef), oggetto di devoluzione secondo le norme dello Statuto, è determinata nell'anno n+2 e, di conseguenza, in tale anno è determinato ed accertato anche il saldo da devolvere alla PAB (saldo costituito dalla differenza tra quanto spettante e l'acconto riconosciuto). Al fine di evitare un saldo negativo, che comporterebbe la restituzione allo Stato di quella parte dell'acconto che supera la spettanza, la PAB fa presente che, quando ricorre tale circostanza, richiede la riduzione dell'acconto nell'anno di competenza.

Nel 2021, anche per effetto delle assegnazioni dello Stato per fronteggiare l'emergenza COVID-19, i trasferimenti correnti rappresentano il 10,3 per cento (nel 2020: 11,9 per cento) delle entrate accertate. Tutte le restanti tipologie di entrate rappresentano quote inferiori al 10 per cento (entrate extratributarie il 3,1 per cento, entrate in conto capitale il 2,5 per cento, entrate da riduzioni di attività finanziarie il 3,7 per cento, entrate da accensione di prestiti l'1,5 per cento ed entrate per conto terzi e partite di giro il 6,4 per cento).

Nel corso dell'attività istruttoria sono state oggetto di approfondimento le misure adottate in conseguenza dell'emergenza COVID-19, nonché il relativo impatto, sul bilancio provinciale, sia sul fronte delle minori entrate che delle maggiori spese. A tal riguardo, con nota del 1° aprile 2022, la Ripartizione finanze ha illustrato che "*con riferimento alle minori entrate da tributi devoluti, si fa riferimento alle diverse disposizioni legislative che hanno determinato l'entità dei ristori da corrispondersi alle*

regioni e province a statuto speciale per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente 370 milioni e 44,08 milioni). Inoltre, è stato disposto che la determinazione definitiva delle minori entrate è effettuata sulla base delle minori entrate delle spettanze quantificate negli anni 2020 e 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-19. Sulla base dei dati attualmente disponibili, la differenza tra spettanza 2020 e 2021 e media triennale 2017-2019 risulta essere -264,6 milioni per l'anno 2020 e +36,4 milioni per l'anno 2021. Una volta determinati gli importi definitivi sarà quindi necessario restituire allo Stato gli importi ristorati in eccesso (105,8 mio. relativi al 2020 e 44,08 mio. relativi al 2021). Tali importi saranno accantonati a valere sul risultato di amministrazione 2021. Gli stessi derivano da precedenti accantonamenti effettuati in sede di rendiconto 2020 nonché da specifiche poste sterilizzate in competenza 2021 a garanzia degli equilibri di bilancio".

-Le spese dell'esercizio-

Nell'esercizio 2021 il totale degli impegni (al netto del fpv) si attesta a 6.833,8 ml, a fronte di previsioni definitive di competenza per 8.865,8 ml e gli utilizzi di risorse (impegni e fpv) ammontano complessivamente a 7.971,7 ml.

L'analisi degli scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa (bilancio di previsione) e quelle finali (rendiconto) evidenzia differenze significative nelle seguenti missioni in cui si articola il rendiconto: servizi istituzionali, generali e di gestione (+104,9 per cento); turismo (+1174,2 per cento); assetto del territorio ed edilizia abitativa (+72,7 per cento); sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (+94,4 per cento); trasporti e diritto alla mobilità (+90,6 per cento); soccorso civile (+96,7 per cento); sviluppo economico e competitività (+332,7 per cento); agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (+68,7 per cento); energie e diversificazioni delle fonti energetiche (+224,5 per cento) e relazioni internazionali (+117,6 per cento). La PAB ha illustrato, nel corso dell'attività istruttoria, le relative ragioni.

In ordine ai rilevanti incrementi delle spese per interessi di mora per ritardato pagamento (da euro 8.341,25 nel 2020 a euro 89.437,07 nel 2021) e per risarcimento danni (da euro 126.468,85 nel 2020 a euro 726.314,14 nel 2021), nella riunione in contradditorio del 16 giugno 2022 i rappresentanti della PAB hanno comunicato che i medesimi sono da porsi in relazione ai provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio (sentenze esecutive di condanna), già oggetto di trasmissione alla Corte dei conti. È stata prodotta, altresì, apposita circolare del Segretario generale di data 23 settembre 2021, la quale contiene, fra l'altro, l'esortazione ai dirigenti provinciali di porre "*particolare attenzione alle modalità di copertura finanziaria dei provvedimenti amministrativi e sia quindi scongiurato il formarsi di questi debiti* ".

Il fpv (voce del rendiconto in aumento), finalizzato a garantire gli equilibri di bilancio nel periodo

intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego, è pari a 1.137,9 ml, di cui 258,7 ml per spese correnti, 867,6 ml per spese in conto capitale e 11,6 ml per spese relative ad incrementi di attività finanziarie.

Il grado di utilizzo delle risorse (impegni e fpv), non considerando le partite di giro, raggiunge l'89,7 per cento (nel 2020: 86 per cento).

In particolare, gli impegni dell'esercizio riferiti alle spese correnti di cui al titolo 1 del rendiconto sono pari a 5.112,2 ml (nel 2020: 4.448,90 ml) e corrispondono al 74,8 per cento degli impegni complessivi (nel 2020: 73,23).

Gli impegni delle spese in conto capitale, di cui al titolo 2 del rendiconto, registrano una diminuzione e sono pari a 1.003,2 ml (nel 2020: 1.115,4 ml), rappresentando il 14,7 per cento (nel 2020: 18,36 per cento) degli impegni complessivi.

Diminuiscono gli impegni di spesa concernenti il rimborso prestiti (titolo 4 del rendiconto), che passano da 24,1 ml del 2020 a 17,7 ml nel 2021 e crescono quelli concernenti le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 del rendiconto), che passano da 49,2 ml a 253,4 ml. Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha illustrato, al riguardo, quanto segue: "*In relazione alla diminuzione degli impegni di spesa a titolo 4 del rendiconto (spese per il rimborso prestiti) si rappresenta che nel 2020 si è proceduta all'estinzione anticipata per 7,7 mio. di una tranche del mutuo contratto con pool bancario per lavori su immobili dello Stato e la costruzione del polo bibliotecario, andando ad aumentare, per tale singolo esercizio, gli impegni a titolo 3. L'incremento di spesa a titolo 3 è riferibile a operazioni di conferimento di capitale a organismi partecipati*".

In relazione all'aumento della spesa corrente e alle misure di contenimento previste dall'art. 21/*bis*, c. 3, della l.p. n. 1/2002, la PAB ha rappresentato che "*le misure di contenimento della spesa pubblica sono state quindi esplicitamente sospese per l'anno 2020 e implicitamente per gli anni 2021-2023, definendo che da quel momento in poi al fine di rendere le misure compatibili con il quadro economico queste sarebbero state definite nel DEFP. Tutte le risorse disponibili sono state utilizzate per fronteggiare la crisi e pertanto l'Amministrazione non è stata in condizione di porre in essere misure di contenimento. Si rappresenta inoltre che tali misure sono state altresì momentaneamente sospese per il periodo 2022-2024. La situazione di stato di emergenza pandemico/sanitario – e di conseguenza anche economico – ha imposto all'Amministrazione una revisione del proprio piano di azione in termini di razionalizzazione. È ferma volontà della Amministrazione provinciale proseguire sulla strada tracciata nel corso degli ultimi anni della razionalizzazione della spesa, ma ciò, al momento non può che prescindere da un lavoro – in corso di svolgimento – per rendere le misure intraprese o da intraprendersi compatibili con l'andamento economico-finanziario*".

Gli indicatori sintetici del piano degli indicatori di bilancio, elaborati e comunicati dall'Amministrazione, evidenziano una incidenza delle spese rigide (spese del personale e debito)

sulle entrate correnti del 19,8 per cento (nel 2020: 20,3 per cento), una incidenza degli investimenti sul totale della spesa del 16,4 per cento (nel 2020: 20 per cento) e una incidenza della spesa del personale sulle spese correnti del 23 per cento (nel 2020: 24,6 per cento), con una spesa del personale *pro capite* che passa da euro 2.048,78 nel 2020 a euro 2.188,70 nel 2021.

La percentuale complessiva dei pagamenti (totale missioni senza fpv) rapportata agli impegni è pari al 75,4 per cento, percentuale migliorata rispetto all'anno precedente (2020: 72,3 per cento). Una bassa percentuale di pagamenti si riscontra nelle seguenti missioni: servizi istituzionali, generali e di gestione (59,6 per cento), politiche giovanili, sport e tempo libero (56,1 per cento), assetto del territorio ed edilizia abitativa (57,9 per cento), trasporti e diritto alla mobilità (51,4 per cento), energia e diversificazione delle fonti energetiche (32,6 per cento) e relazioni internazionali (34,7 per cento).

-La gestione di competenza e gli equilibri di bilancio-

Il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio (all. 10G al rendiconto) evidenzia un risultato di competenza, un equilibrio di bilancio ed un equilibrio complessivo tutti di segno positivo.

Al risultato di gestione 2021 hanno contribuito entrate di carattere eccezionale e non ripetitivo per 722,5 ml (tra le quali quelle per trasferimenti correnti sono pari a 289,4 ml) e spese correnti di analoga natura per 626,5 ml.

In particolare, il risultato di competenza ammonta a 556,5 ml e rappresenta la differenza in termini di competenza fra tutte le entrate di bilancio, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fpv in entrata, e le spese di bilancio.

L'equilibrio di bilancio, invece, dato dalla somma algebrica dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (794 ml) e dell'equilibrio di bilancio in c/capitale (-443 ml) ammonta a 351 ml.

Infine, l'equilibrio complessivo (357,8 ml) risulta dalla somma algebrica dell'equilibrio di bilancio di cui sopra e delle variazioni di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

-La gestione di cassa-

La PAB ha fatto fronte ai pagamenti complessivi (6.746,5 ml) con la giacenza di cassa risultante dal conto consuntivo 2020 (1.966,1 ml) e con le riscossioni dell'esercizio (6.887,3 ml). La giacenza di cassa, al 31 dicembre 2021, è pari a 2.106,9 ml.

Circa la concordanza dei dati evidenziati nel rendiconto della PAB con quelli del rendiconto del Tesoriere (allegati Q1-entrate e Q2-spese al rendiconto provinciale) e con quelli presenti nel Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti, istituito in collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT in attuazione dall'art. 28, della l. n. 289/2002 e disciplinato dall'art. 14, commi dal

6 all'11, della l. n. 196/2009), il Tesoriere ha comunicato che non sussistono disallineamenti.
La PAB non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha pagato interessi passivi né incassato interessi attivi di tesoreria.

-I residui attivi-

L'ammontare totale dei residui attivi (somme accertate, non ancora riscosse e versate al termine dell'esercizio) è determinato in 1.732,8 ml (2020: 1.637,3 ml), con un aumento rispetto all'anno precedente del 5,8 per cento. In particolare, i residui attivi provenienti dagli anni antecedenti al 2021 ammontano a 1.296 ml e quelli derivanti dalla competenza 2021 a 436,9 ml, mentre i residui attivi antecedenti al 2017 ammontano a 679,9 ml di euro che corrispondono al 39,24 per cento sul totale dei residui finali. Illustra l'allegato N al rendiconto che "*Non risultano crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione*".
L'indicatore che misura lo smaltimento del complesso dei residui attivi registra un peggioramento, passando dal 24,4 per cento del 2020 al 20,6 per cento del 2021; l'accumulazione dei residui cresce dall'1,7 per cento del 2020 al 5,8 per cento del 2021.
Tra i residui attivi, quelli da riportare, relativi alla tipologia 103 (tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) del titolo 1 del rendiconto e alla tipologia 101 (trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) del titolo 2 del rendiconto sono pari, rispettivamente, a 829,8 ml (dei quali 690 ml provenienti dagli esercizi anteriori al 2021) e a 564,9 ml (456,5 ml provenienti dagli esercizi anteriori al 2021). Entrambe le voci risultano in aumento rispetto al 2020 (rispettivamente, a 785,4 ml e a 562,5 ml).
Nel quadro delle verifiche volte ad assicurare la concordanza tra le voci attive del rendiconto provinciale e le corrispondenti voci passive nel rendiconto dello Stato, la PAB ha chiesto, anche in questo esercizio, notizie al MEF. Nella relativa nota di risposta del 6 maggio 2022, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia che i residui passivi riguardanti la devoluzione dei tributi erariali, iscritti nel bilancio dello Stato a fronte delle somme da erogare alla PAB, sono pari a circa 287,5 ml, oltre a circa 503 ml in perenzione amministrativa (al netto delle economie dell'esercizio 2021, in fase di consuntivazione, pari, complessivamente, a 120 ml), somma, quest'ultima, iscritta nel conto del patrimonio e subordinata alla disponibilità nell'apposito fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha precisato che "*gli importi più cospicui, relativi all'Accordo di Milano (residui attivi per un importo di 688,7 milioni di euro) e alle funzioni delegate (550 milioni di euro), sono stati conservati a residuo ai sensi della LP n. 1/2002, art. 21/bis, comma 5 ed art. 66/bis.*

Va inoltre precisato, che i conguagli dei tributi erariali per spettanze arretrate risultano essere contabilizzati nel bilancio dello Stato nell'anno di devoluzione alle Province e pertanto non configurano nei residui passivi del bilancio stesso".

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con nota del 6 giugno 2022 (nel quadro della parificazione del Rendiconto generale dello Stato del 24 giugno 2022), hanno comunicato che, al 31 dicembre 2021, il capitolo di spesa 2790 (devoluzione alle Regioni a Statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile) all'articolo 04 (devoluzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa) evidenzia residui finali, cumulativamente per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per euro 447.543.847,03.

Permane la assoluta necessità di monitorare l'andamento dei residui e di accelerare le relative procedure di incasso, come evidenziato anche dal Collegio dei revisori, con particolare riguardo a quelli anteriori al 2017, proseguendo le trattative con il Ministero dell'economia e delle finanze, volte al perfezionamento delle intese di cui all'art. 79, c. 1, lett. c) dello Statuto e, di conseguenza, del rimborso degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni statali delegate.

Si invita, altresì, ad approfondire i riflessi di ordine contabile delle disposizioni di legge provinciale (cfr. artt. 21/*bis* e 66/*bis* della l.p. n. 1/2002) alla luce dei principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, nonché a voler superare ogni disallineamento tra i dati della Provincia e quelli dello Stato, così come indicati nei rendiconti, definendo le spettanze pregresse.

-I residui passivi-

L'ammontare totale dei residui passivi (somme impegnate, liquidate o liquidabili e non pagate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 60, c. 2, d.lgs. n. 118/2011) passa da 1.783 ml nel 2020 a 1.818,2 ml nel 2021, con un aumento in termini assoluti di 35,2 ml.

Gli indicatori che misurano le dinamiche dello smaltimento e della accumulazione del complesso dei residui passivi evidenziano un miglioramento, passando, rispettivamente, dal 39,7 al 41,4 per cento il primo e dal 18,6 al 2 per cento il secondo.

Con nota del 1° aprile 2022 la Ripartizione finanze ha fatto presente che "*nel 2021 si osserva un lieve aumento (+1,98%) dei residui passivi rispetto all'anno precedente, con un importo totale pari a 1.818.242.754,95 €. Questo è dovuto sostanzialmente alle maggiori spese correnti per 75,1 milioni € (+9%), mentre si registrano inferiori spese in conto capitale per 18,9 milioni (-2%), così come minori spese per le attività finanziarie per 19 milioni (-75%) e inferiori spese per partite di giro nell'ordine di 1,9 milioni (-3%)*".

Si concorda con la necessità, espressa anche dall'Organo di revisione, di monitorare attentamente le ragioni del mantenimento di detti residui, nelle scritture contabili, soprattutto di quelli anteriori al

2016.

Già con nota del 30 marzo 2021, la Ripartizione finanze aveva fatto presente che "*il combinato disposto delle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e della legge di contabilità provinciale L.P. 1/2002 determina l'assenza di residui perenti*".

-Il conto economico e lo stato patrimoniale-

Il conto economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo quanto rilevato dalla contabilità economico-patrimoniale, espone una differenza tra i componenti negativi e positivi della gestione pari a –5,3 ml (nel 2020: -9,8 ml) e un risultato dell'esercizio, che tiene conto anche dei proventi e degli oneri straordinari, di 51,6 ml (nel 2020: 49,4 ml). Tra i componenti negativi della gestione, la svalutazione dei crediti è pari a 33,2 ml (nel 2020: 18 ml), ciò che determina, secondo quanto indicato nella nota integrativa, un fondo svalutazione crediti a fine esercizio pari a 111,1 ml.
Lo stato patrimoniale (attivo e passivo), di cui si compone il rendiconto, evidenzia, alla chiusura dell'esercizio, un patrimonio netto di 13.974,8 ml (nel 2020: 13.868,9 ml), comprensivo del fondo di dotazione pari a 1.265,4 ml (invariato rispetto all'esercizio precedente).
Nel corso delle precedenti parificazioni, la PAB ha riferito di aver concluso l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, con conseguente determinazione del suo valore secondo i criteri di cui al punto 9.3 dell'all. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011. I beni demaniali sono indicati per 3.426,3 ml e comprendono i terreni per 192,1 ml, i fabbricati per 74 ml e le infrastrutture per 3.160,2 ml.
La consistenza patrimoniale delle partecipazioni, sulla base della quota di patrimonio netto posseduta, ammonta complessivamente a 2.531 ml, di cui 974,3 ml a titolo di partecipazioni in imprese controllate e partecipate e 1.556,7 ml in altri soggetti. Tra le immobilizzazioni finanziarie la voce "altri titoli" ammonta ad euro 1.472.308,00, importo invariato rispetto all'esercizio precedente.
Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha rappresentato al riguardo che a detta voce "*risultano iscritte, per un valore di euro 1.472.308,00, le quote del fondo FEI AlpGIP già detenute dalla società Alto Adige Finance spa e acquisite al patrimonio provinciale a seguito dell'operazione di razionalizzazione che ha interessato la medesima società. A partire dall'esercizio 2019 la gestione delle quote provinciali del predetto fondo è stata affidata, nell'ambito del contratto di servizio, alla società in house Euregio Plus SGR spa*".
Si sottolinea la particolare attenzione che i competenti uffici della PAB e degli organismi strumentali e partecipati dovranno riservare al costante monitoraggio della natura degli investimenti finanziari detenuti, anche tramite società incaricate della gestione di fondi pubblici, al fine di evitare un grado di rischio dei medesimi tale da compromettere l'integrità del patrimonio pubblico.
L'Organo di revisione ha attestato il rispetto della regola aurea, posta dall'art. 119, c. 6, della Cost., che vieta il ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle per investimento, nonché

l'osservanza dei limiti di indebitamento di cui all'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011.

Nel corso del 2021 la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 602/2021, un nuovo contratto di servizio con Euregio Plus SGR s.p.a., che ai punti 2.3 e 2.4 prevede, rispettivamente, la "*Valorizzazione immobiliare pubblica con particolare riferimento alla promozione di un fondo immobiliare nel quale apportare ex areali militari ed aree sulle quali realizzare contenitori pubblici come università*" e la "*Riqualificazione energetica degli edifici privati e degli immobili della Provincia Autonoma di Bolzano*". Nell'ambito di quest'ultimo compito la società presta il proprio supporto per l'attuazione del progetto "*Building Renovation* +", che riguarda la riqualificazione energetica di circa 27 compendi pubblici.

-Il rendiconto e il bilancio consolidato-

Ai sensi dell'art. 11, cc. 8 e 9, del d.lgs. n. 118/2011, le amministrazioni "articolate in organismi strumentali … approvano, contestualmente al rendiconto della gestione … anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale".

Con delibera n. 508 del 15 giugno 2021, la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge provinciale concernente il rendiconto generale consolidato 2020. Il Consiglio provinciale ha successivamente approvato il rendiconto con la l.p. 3 agosto 2021, n. 7 (il rendiconto consolidato relativo all'esercizio 2021 sarà approvato nel corso del corrente esercizio). Dal quadro riassuntivo (all. 10F) risulta un totale di entrate (accertamenti, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e il fpv) per complessivi 7.760 ml, di cui 6.131,5 ml entrate dell'esercizio, un totale di spese (impegni) per 7.154 ml, un avanzo di competenza pari a 605,9 ml e un fondo di cassa di 1.971,2 ml. Il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio (all. 10G) evidenzia quanto segue: un risultato di competenza positivo per 605,9 ml, un equilibrio di bilancio positivo per 520,9 ml e un equilibrio complessivo positivo per 359,9 ml.

Il conto economico (all. 11H al rendiconto) riporta un risultato di esercizio positivo di 49,6 ml (2019: 163,7 ml) e lo stato patrimoniale (all. 11L al rendiconto) un patrimonio netto di 13.874,9 ml (2019: 13.998,2 ml). Infine, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all. A al rendiconto) si evince un risultato consolidato della gestione 2020 di 747,9 ml, di cui 743,9 ml saldo della PAB e 4 ml saldo del Consiglio provinciale (2019: 619,4 ml, di cui 615,7 ml saldo della PAB e 3,7 ml saldo del Consiglio provinciale). Il relativo parere (favorevole) del Collegio dei revisori risulta acquisito con verbale n. 22 del 9 giugno 2021.

Ai sensi dell'art. 11-*bis* e dell'allegato 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato), del d.lgs. n. 118/2011, le amministrazioni devono redigere, entro il 30 settembre di ogni

anno (termine differito per il 2020 e il 2021 al 30 novembre), il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. Il documento è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, da una relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del Collegio dei revisori. Nel corso del 2021 detto bilancio consolidato è stato approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 dell'11 novembre 2021, ai sensi dell'art. 64-*bis*, della l.p. n. 1/2002 e risulta pubblicato sul sito istituzionale della PAB.

In particolare, il totale del patrimonio netto del gruppo è indicato in 14.104,6 ml, i debiti ammontano a 2.749 ml ed il risultato di esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi che nel 2020 è pari a –0,2 ml a fronte del dato positivo dell'anno precedente) è pari a 145,5 ml. Fra i debiti complessivi si collocano i debiti per trasferimenti e contributi per 1.433,9 ml (nel 2019: 1.147,2 ml), i debiti di finanziamento per 746 ml (nel 2019: 1.141,2 ml) e i debiti verso banche e tesoriere per 178 ml (nel 2019: 155 ml). Il Collegio dei revisori, con verbale n. 42 del 26 ottobre 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio, confermando che l'area di consolidamento dei bilanci è stata correttamente determinata e che la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile di cui all'all. 4/4, del d.lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici, nonché a quelli emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC).

Ai fini della redazione di detto bilancio, nel corso del 2020 la Giunta provinciale aveva, con deliberazione n. 920 del 24 novembre 2020, definito il gruppo amministrazione pubblica (GAP) della PAB, nonché il gruppo bilancio consolidato (GBC). In particolare, il GAP, oltre alla capogruppo (PAB), evidenzia n. 175 enti/società, tra i quali il Consiglio provinciale, gli enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB, le scuole a carattere statale della PAB, le scuole a carattere provinciale e le società controllate e partecipate della Provincia. Il GBC, invece, oltre alla PAB, comprende il Consiglio provinciale, 13 enti strumentali controllati e partecipati, 110 scuole a carattere statale della PAB, 22 scuole a carattere provinciale e 12 società controllate e partecipate della Provincia medesima (complessivamente 159 enti).

Si rileva che con la inclusione nel GAP, a decorrere dal 2021 (cfr. deliberazione della Giunta n. 1014/2021) anche della Libera Università di Bolzano (LUB), la PAB ha dato seguito all'invito formulato in tal senso dal Collegio delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol della Corte dei conti in occasione delle precedenti parificazioni.

Per quanto concerne, infine, il Rendiconto generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021, l'Organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole sul relativo schema in data 9 maggio 2022 (il termine di legge per la relativa approvazione da parte dell'Assemblea consiliare è il 30 giugno 2022), raccomandando, fra l'altro, di monitorare

attentamente l'andamento della spesa del personale (che passa dai 4,2 ml nel 2017 ai 4,9 ml nel 2021). Tale esigenza è condivisa, posto che i principi di coordinamento della finanza pubblica ne prevedono un tendenziale contenimento e che, ai sensi dell'art. 79, c. 4, dello Statuto d'Autonomia, la Provincia provvede alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, mediante proprie misure di razionalizzazione e contenimento della spesa.

-La tutela della salute-

La PAB provvede, in via generale, al finanziamento del servizio sanitario nazionale nel proprio territorio ai sensi degli articoli 34, c. 3, della l. n. 724/1994 e 32, c. 16, della l. n. 449/1997, con risorse individuate all'interno del proprio bilancio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Il settore continua ad essere interessato da un rilevante processo di riforma al fine anche di assicurarne la sostenibilità finanziaria in presenza di un *trend* di crescita dei programmi.

In ordine all'integrazione dei conti del perimetro sanitario di cui al titolo II del d.lgs. n. 118/2011 con il bilancio provinciale, si prende atto che, nel corso del 2021, l'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, istituito presso il MEF, si è riunito unicamente in data 1° dicembre 2021 e, nel restare in attesa del relativo verbale che dovrà essere trasmesso non appena disponibile, si rinnova l'invito alla PAB all'adozione di iniziative idonee a superare le criticità precedentemente evidenziate dal Tavolo medesimo circa una corretta rappresentazione dei conti.

Anche nell'esercizio 2021, la missione di spesa n. 13 del rendiconto ("Tutela della salute"), che finanzia il servizio sanitario provinciale e prevede l'assegnazione delle risorse alla Azienda sanitaria dell'Alto Adige, continua a rappresentare l'aggregato di spesa più rilevante del bilancio (impegni per 1.529,3 ml e pagamenti complessivi per 1.421,8 ml). Gli impegni complessivi registrano un notevole aumento (39,3 ml), rispetto al 2020 (1.490 ml).

Il fpv passa da 11,6 ml, a fine 2020, a 2,4 ml a fine 2021. Le risorse complessivamente utilizzate (impegni e fpv) sono pari a 1.531,7 ml (nel 2020: 1.501,7 ml), con un'incidenza sul totale delle spese del rendiconto del 20,4 per cento.

L'incidenza degli impegni di parte corrente (2021: 1.454,6 ml) rispetto a quelli complessivi dell'intera missione n. 13 del rendiconto è pari al 95,1 per cento (nel 2020: 94,7 per cento).

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fornito chiarimenti in ordine alla discordanza tra il "*totale delle assegnazioni per spesa corrente*" all'Azienda sanitaria, comunicato dalla Ripartizione salute con nota del 14 aprile 2022 (stanziamenti per 1.448,3 ml e impegni per 1.447,8 ml), con quanto evidenzia la deliberazione della Giunta provinciale n. 222/2022 "Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2021 dell'Azienda

sanitaria"(1.426,3 ml). In particolare, ha rappresentato che le discordanze "*sono principalmente da ricondurre al fatto che, mentre il rendiconto della Provincia è basato essenzialmente sulla competenza finanziaria delle entrate e spese provinciali, la delibera 222/2022 riguarda le indicazioni all'Azienda sanitaria per la redazione del bilancio d'esercizio 2021 che dev'essere redatto sulla base della contabilità economico-patrimoniale...*".

A fronte del costante aumento della spesa, anche in relazione agli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, persiste la necessità di un'attenta valutazione della stessa in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di incidenza della medesima sui volumi di bilancio a medio termine.

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fornito chiarimenti in ordine ai contributi statali per fronteggiare la pandemia (complessivamente 26,3 ml, come da comunicazione della competente Ripartizione), alla luce di quanto evidenziato dalla citata deliberazione n. 222/2022 (fondi Covid statali per complessivi euro 26.671.086,86 ricompresi nelle assegnazioni all'Azienda sanitaria), facendo presente che "*tale discordanza è dovuta a un importo relativo all'esercizio 2020, incassato dalla Provincia autonoma di Bolzano solamente nell'esercizio 2021, che non era stato contabilizzato dall'Azienda sanitaria nel bilancio d'esercizio 2020. Pertanto, tale importo pari a 340.569 € (Art.1, c.413 L. 178/2020) dovrà essere contabilizzato dall'Azienda sanitaria nel bilancio d'esercizio 2021 tra le sopravvenienze attive, come evidenziato nella deliberazione n. 222/2022*".

Per quanto riguarda gli investimenti nel settore sanitario provinciale, gli impegni complessivi ammontano a 74,7 ml, al netto del fpv per un totale di 2 ml. Rispetto alle previsioni definitive di competenza (77,3 ml), si registra conseguentemente una capacità d'impegno del 96,6 per cento ed economie di bilancio per 0,6 ml. I pagamenti eseguiti in conto competenza ammontano a 3,1 ml (nel 2020: 3,2 ml), con un tasso di realizzazione (rapporto pagamenti/impegni) del 4,1 per cento (nel 2020: 4 per cento). La capacità di spesa totale sulla massa spendibile (pagamenti totali/previsioni definitive di competenza + residui passivi iniziali) aumenta e passa dall'8,1 per cento nel 2020 al 15,6 per cento nel 2021. Rimane ridotta, seppur in miglioramento, la velocità di cassa (pagamenti totali/ impegni + residui passivi iniziali) che passa dall'8,5 per cento nel 2020 al 15,8 per cento nel 2021. Il permanere di una bassa capacità di spesa in conto capitale è sintomatico del perdurare di difficoltà gestorie, più volte evidenziate, che influiscono sulla tempestiva realizzazione degli investimenti. Già in occasione della precedente parificazione, la PAB aveva, al riguardo, rappresentato diverse circostanze, tra le quali: difficoltà di programmazione da porsi in relazione alla "*poca flessibilità dello strumento del cronoprogramma*"; passaggio degli investimenti relativi alla costruzione dell'ospedale di Bolzano direttamente all'Azienda sanitaria; diffondersi, a partire dalla primavera del 2020, della pandemia COVID-19, che ha ulteriormente rallentato le attività.

Si invita a voler superare dette problematiche, assicurando una tempestiva realizzazione degli

investimenti, nel rispetto dei cronoprogrammi.

Permane in vigore il piano sanitario 2016-2020, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1331 del 29 novembre 2016.

Il DEFP 2021-2023 (deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 30 giugno 2020) evidenzia, quali obiettivi strategici del sistema sanitario provinciale: informatizzazione, pronto soccorso, riduzione dei tempi di attesa, prevenzione, integrazione sociosanitaria. Vengono, inoltre, considerate priorità l'introduzione di "*misure per attrarre personale sanitario in provincia*" e la "*valorizzazione dell'assistenza primaria nel territorio*". Nel quadro degli obiettivi strategici, il documento rende, altresì, noto che "*Gli strumenti di programmazione e controllo necessari …sono l'attuazione del piano provinciale per il governo delle liste di attesa, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani di settore (riabilitazione, cure intermedie, chronic care e piano della prevenzione)*" e che è prevista l'introduzione di un sistema informativo statistico per la *governance* del personale del sistema sanitario provinciale (SI.GO.PE.S), per il relativo monitoraggio e controllo ai fini di un impiego ottimale delle risorse in rapporto ai servizi e alle prestazioni sanitarie offerte. La PAB ha confermato tali obiettivi nel DEFP 2022-2024 (deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 22 giugno 2021); trattasi, in particolare, dell'aggiornamento e dell'attuazione dei piani di settore (riabilitazione, cure intermedie, *chronic care* e piano della prevenzione) e dell'attuazione del percorso unificato di assistenza per la gestazione e il parto.

A fronte del costante aumento della spesa sanitaria, si rinnova l'invito ad una razionalizzazione della medesima, nel rispetto dei principi di coordinamento finanziario dello Stato, anche tramite verifiche sistematiche, al fine di salvaguardare la finalità del sistema sanitario nazionale che, come espresso dalla Corte costituzionale, è quello di "assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e quantitative" (cfr., *ex plurimis,* Corte cost., sent. n. 157/2020).

-I fondi europei-

I dati trasmessi in merito all'utilizzo dei fondi comunitari del periodo di programmazione 2014-2020 evidenziano, al 31 dicembre 2021, un certo ritardo nella realizzazione dei programmi, sintomatico del permanere di carenze nella programmazione e nell'utilizzo dei fondi.

In particolare, relativamente al programma FESR, i pagamenti complessivi ammontano a 89,4 ml, pari al 61,72 per cento del valore programmato, con un incremento del 17,04 per cento rispetto al precedente esercizio (44,68 per cento). In ordine al programma FSE, invece, i pagamenti effettuati ammontano a 89,8 ml, e rappresentano il 69,93 per cento del valore programmato, con un incremento del 30,37 per cento rispetto al 31 dicembre 2020 (39,56 per cento).

Si ricorda nuovamente che la relativa disciplina fissa al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per

presentare i pertinenti rendiconti all'Unione europea; ove entro questa data non sia stata utilizzata una parte dell'importo per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi, o non siano state presentate richieste di rimborso, la Commissione "procede al disimpegno" (art. 136, c. 1. del reg. n. 1303/2013/UE). Analogamente, il comma 2 del medesimo art. 136 dispone che "*La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti*". In argomento, si richiama ancora la pronuncia della Corte costituzionale riguardante altra regione ad autonomia differenziata, con la quale il giudice delle leggi ha ribadito "la primazia dell'interesse ad assicurare l'effettiva utilizzazione, da parte della Regione, nell'arco temporale previsto dal regolamento, delle descritte fonti di finanziamento, che costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea" (sent. n. 62/2020).

Relativamente al periodo di programmazione 2021-2027, la competente Ripartizione riferisce che le attività svolte nel corso della gestione 2021 hanno riguardato principalmente la fase della programmazione e di definizione delle priorità e dei previsti indicatori.

-La gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/PNRR -

Come noto, gli Stati membri della U.E. hanno elaborato, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021, piani nazionali di ripresa e resilienza che "definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento (…) comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati".

Con riguardo all'attività svolta dalla istituita Cabina di regia della PAB – che risulta essersi riunita 4 volte nel corso del 2021 – la PAB ha fatto presente che nella seconda riunione si è sottolineata "*l'insoddisfazione circa la governance a forte centralizzazione dell'attuazione*" e nella quarta riunione la Cabina si è espressa sulla "*necessità di avere le informazioni aggiornate sui bandi aperti per poter attivare a cascata i diversi soggetti; la CdR concorda di individuare per le singole procedure di attivazione dei referenti a livello amministrativo*". A detto organismo si affianca l'istituzione di una "*Task force*" dedicata.

Secondo quanto comunicato dalla *Task force* della PAB, relativamente al rendiconto in esame rileva una unica scrittura contabile, ovvero l'accertamento e l'incasso sul capitolo di entrata E04200.1710 di euro 1.806.893,14 in relazione all'approvazione, da parte della Giunta provinciale con la deliberazione n. 943 del 9 novembre 2021, dei "*Requisiti e criteri per la predisposizione del bando per l'individuazione delle proposte di interventi da finanziare con le risorse a valere sul programma "Sicuro, verde e sociale" riguardante la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica (Fondo complementare al Piano*

nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento" (risorse finanziarie di derivazione statale: 1,8 ml per l'anno 2021, 3,6 ml per il 2022 e 3,2 ml dal 2023 al 2026).

Al 30 aprile 2022, gli importi formalmente ripartiti dallo Stato, ammontano, in favore della PAB - secondo quanto comunicato dall'Amministrazione - a 611 ml, a fronte dei quali i progetti approvati e in essere presso la Provincia e i comuni dell'Alto Adige sono pari a 160,3 ml.

Con riguardo alla ricognizione dei progetti di cui sopra, corre l'obbligo di far presente che la PAB, nella nota del 1° aprile 2022, ha rappresentato quanto segue: "*Visto che il sistema nazionale di monitoraggio dei progetti PNRR, Regis, a tutt'oggi non è disponibile per la consultazione da parte della Provincia, non si dispone di dati completi e strutturati di tutti i progetti presentati dai diversi attori, soprattutto al di fuori dell'amministrazione provinciale*".

Si invita la PAB, alla luce della affermata incompletezza dei dati disponibili in ordine ai progetti approvati dagli enti della provincia, a dotarsi di strumenti di rilevazione e di monitoraggio degli investimenti attivati dai diversi enti, che diano conto, semestralmente e per tutto il periodo di vigenza del piano (2022-2026), dei previsti traguardi/*milestone* (che definiscono, sotto il profilo qualitativo, le fasi di natura amministrativa e procedurale di ciascun intervento), degli obiettivi/*target* (che esprimono il risultato quantitativo che la misura deve raggiungere ad una certa data) e delle eventuali relative difficoltà operative.

È stata fornita, nel corso dell'attività istruttoria, copia della nota del Ragioniere Generale dello Stato del 6 aprile 2022, nella quale si sottolinea, tra l'altro, che le norme di attuazione in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. 162/2017) attribuiscono alla Provincia la competenza legislativa in materia di procedure di aggiudicazione e contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando l'obbligo di garantire la rispondenza della legislazione provinciale alla normativa dell'Unione europea e alle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale.

-Le risorse umane e la spesa del personale-

La spesa del personale permane una delle componenti più rilevanti del bilancio provinciale e risulta in ascesa. In particolare, nel rendiconto 2021, il totale del macroaggregato di spesa 101 (redditi da lavoro dipendente), che comprende i capitoli riguardanti le spese per le retribuzioni del personale provinciale, i contributi sociali e l'IRAP, evidenzia impegni per euro 1.105.265.038,74 (nel 2020: euro 1.024.843.811,20) e pagamenti per euro 1.020.471.332,98 (nel 2020: euro 945.531.231,11).

Il Collegio dei revisori, con il proprio parere sul rendiconto, fa presente che il totale del pagato di

cui al citato macroaggregato è cresciuto di circa il 3,6 per cento e che la voce "redditi da lavoro dipendente" rappresenta circa il 22 per cento delle spese correnti; la PAB viene invitata a monitorare *"le cause ed i conseguenti andamenti previsionali della spesa del personale, per la quale si registra una costante crescita"*. Anche in ragione della difficile comprimibilità di tale spesa, il Collegio dei revisori raccomanda *"una maggiore attenzione e prudenza nella programmazione del fabbisogno di personale, allo scopo di valutarne il futuro andamento e la compatibilità con le entrate previsionali dell'Ente e con gli obiettivi di servizio e di economicità del servizio che l'Ente intende conseguire"*.

Il piano degli indicatori di bilancio relativi al rendiconto in esame, evidenzia un'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente complessiva pari, nel 2021, al 22,97 per cento, mentre l'incidenza al netto della spesa per la tutela della salute è pari al 31,99 per cento.

La PAB ha fatto presente, in termini generali, che l'aumento della spesa del personale è dovuta principalmente all'applicazione di cinque contratti collettivi sottoscritti, fermo restando che *"... la riduzione del 3% del personale stipendiato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, prevista nell'art. 13 comma 6 lett. a) della legge provinciale n. 15/2010 è stata pienamente realizzata per il personale amministrativo. La rispettiva riduzione è stata compiuta nel 2016, come si evince dall'art. 5 della legge provinciale n. 18/2015 ("Le misure di riduzione del personale previste dalla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15 (…)"*.

Particolare attenzione va rivolta al tema dei controlli sull'autorizzazione alla stipula dei contratti collettivi di lavoro; corre, infatti, l'obbligo di ricordare che l'art. 2, c. 1, lett. b), della l. n. 421/1992 prevede che "…la legittimità e la compatibilità economica […] siano sottoposte al controllo della Corte dei conti". Il comma 2 del citato articolo puntualizza che "(…). I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".

A tal proposito appare utile ricordare che la Corte costituzionale, ha ribadito che "(…) non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario (cfr. sentenza n. 182 del 1997). I procedimenti di controllo contabile si debbono quindi svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con l'ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale (…), alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)" (cfr. Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 171).

Ai sensi dell'art. 5, c. 5, della l.p. n. 6/2015, come sostituito dall'art. 5, c. 1, della l.p. 5/2021 - che disciplina il procedimento della contrattazione collettiva a livello locale - "Una volta sottoscritta, l'ipotesi di contratto collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale. Unitamente all'ipotesi di contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi anche: a) la relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi; b) il parere motivato espresso dall'organismo di valutazione sull'ipotesi di contratto collettivo, attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge; c) il parere motivato espresso dal Collegio dei revisori dei conti sull'ipotesi di contratto collettivo, attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio".

Per meglio inquadrare la problematica sulla quale il Collegio ritiene di soffermarsi, è bene ricordare che la disciplina nazionale prevede, attualmente, che l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) trasmetta l'atto con il quale si provvede alla quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; successivamente alla certificazione è possibile sottoscrivere il contratto collettivo.

In merito al controllo della Corte dei conti sull'autorizzazione governativa alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, pare opportuno, per maggior chiarezza, riassumere l'evoluzione normativa che ha interessato il procedimento.

Sempre a livello nazionale, l'art. 2, c. 1, lett. b), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, ha delegato il Governo a disciplinare la verifica della "legittimità e compatibilità economica dell'autorizzazione governativa" alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, mediante preventivo controllo della Corte dei conti.

In attuazione della legge delega, l'art. 51, c. 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 18 novembre 1993 n. 470, ha previsto il controllo del Giudice contabile sulla legittimità e sulla compatibilità economica dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 n. 59, l'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997 n. 396 – sostanzialmente, poi, confermato dall'art. 47, c. 4, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (il Testo unico che ha assorbito il d.lgs, n. 29) - ha modificato il predetto art. 51, c. 2, con l'eliminazione di ogni riferimento al previsto controllo di legittimità, stabilendo, invece, che la «quantificazione dei costi contrattuali» relativi all'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti «ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio».

L'art. 9 dello stesso decreto, inoltre, ha eliminato dall'elenco degli atti sottoposti a controllo

preventivo di legittimità proprio le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi.

Con riguardo all'ordinamento locale, la Provincia di Bolzano - così come quella di Trento e così come è per la Regione Trentino Alto Adige - ha competenza normativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, dalla quale discende l'esclusiva attribuzione a normare in ordine allo stato giuridico ed economico del relativo personale, da esercitare nel rispetto della Costituzione e dei princìpi dell'ordinamento giuridico e in conformità agli obblighi internazionali e agli interessi nazionali, nonché alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In coerenza con la disciplina inizialmente prevista dalla normativa nazionale sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la l.p. 10 agosto 1995 n. 16, all'art. 7, c. 1, sottoponeva l'autorizzazione giuntale alla sottoscrizione dei contratti collettivi al controllo preventivo di legittimità e della compatibilità economica della Corte dei conti, ai sensi della vigente normativa statale.

Con la l.p. 14 agosto 2001 n. 9, il secondo periodo dell'art. 7, c. 1 sopra citato è stato abrogato, poiché tale norma rinviava al controllo di cui all'art. 51, c. 2 del d. lgs. n. 29 del 1993; tipologia di controllo non più prevista dalla legislazione nazionale.

Orbene, tutto ciò premesso, è bene tener presente che la certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva del personale del pubblico impiego, rientrando nell'ambito della normativa di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica", esige un unitario e generalizzato monitoraggio, finalizzato alla tenuta degli equilibri dei bilanci pubblici, considerata la rilevanza dei costi del personale rispetto al totale della spesa pubblica.

Tale diverso controllo, comunque inteso ad assicurare - in ragione della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica - la sana gestione finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi di governo concordati in sede europea, è affidato alla Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013).

La Consulta, tra l'altro, ha affermato che la norma di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266/1992) non determina effetti preclusivi rispetto all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione economico finanziaria, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, 119 e 120 Cost.; controlli esterni da tenere distinti rispetto a quelli interni e dai poteri di vigilanza svolti dalla Provincia, in quanto gli stessi si pongono su piani diversi e, come tali, tra di loro non sono incompatibili (Corte cost. n. 60 del 2013).

Conclusivamente, affermata la competenza della Corte dei conti a certificare la compatibilità

economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro, poiché riconducibile alla tutela dei medesimi interessi costituzionalmente tutelati, appare indubbio che il potere di adeguamento, in capo alla Provincia, della disciplina prevista dall'art. 47, c. 5, del d.lgs. 165 del 2001 vada ricondotto nell'àmbito della normativa di dettaglio e, quindi, sia riferito alle modalità procedimentali finalizzate ad assicurare un percorso strutturato tra Provincia e Corte dei conti, idoneo ad attenuare la rigidità del modello principio-dettaglio, individuato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio, rispetto a successivi interventi del legislatore.

Tra l'altro, in ordine alla mancata nomina dei componenti dell'Agenzia per le relazioni sindacali della Provincia di Bolzano, struttura operativa istituita presso la Direzione generale ai sensi dell'art. 4/*bis*, della l.p. n. 6/2015, nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha dedotto quanto di seguito riportato: "*Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 4bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, i componenti della nuova istituenda Agenzia Provinciale per le relazioni sindacali, sono scelti da un elenco istituito presso la Direzione generale della Provincia. La Giunta provinciale ha ritenuto opportuno procedere alla scelta dei componenti ivi menzionati tra persone che manifestano il proprio interesse all'iscrizione nell'elenco ed ha reputato opportuno approvare un bando di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse al fine della formazione dell'elenco di candidati ai sensi del comma 3 dell'articolo 4bis della legge provinciale n. 6/2015. Il bando per l'espletamento della manifestazione di interesse con relativi allegati è stato approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 17/09/2019 con deliberazione n. 770. Lo stesso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 settembre 2019, nonché sulla pagina intranet istituzionale dell'Amministrazione provinciale e con comunicato stampa. Il 4 novembre 2019, si è radunata la commissione, nominata con la sopracitata deliberazione n. 770/2019 per procedere alla verifica dei requisiti e alla disanima delle domande presentate e della documentazione necessaria inoltrata dalle candidate e dai candidati che hanno manifestato interesse all'iscrizione nel citato Elenco. La commissione esaminatrice conclude la valutazione ritenendo che "Nessuna/nessun richiedente dispone di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei candidati per la nomina di componenti della Agenzia Provinciale per le Relazioni Sindacali della Provincia autonoma di Bolzano". Nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'avvio di un nuovo iter per la selezione, iscrizione e nomina dei componenti citati, il Direttore Generale, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4/bis della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6 ha continuato e continua, fino alla nomina dei membri dell'Agenzia, a gestire la contrattazione collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione e autorizzate alla firma. Al riguardo il Direttore Generale ha rilasciato procura, fino a revoca della stessa per l'ambito della contrattazione collettiva delle scuole a carattere statale e per l'ambito sanitario. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della vigente legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6 la contrattazione collettiva è gestita nell'ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla giunta provinciale, di concerto con il direttore/la direttrice Generale della Provincia, e che pertanto occorre procedere con le trattative sulla base*

alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale. Per quanto concerne lo svolgimento operativo delle attività di negoziazione dei contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 4/bis, comma 7 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 e s.m., il presidente dell'Agenzia deve riferire al Direttore generale, motivo per cui una relazione corrispondente è preparata dal presidente delegato della delegazione pubblica. Per il 2020 era programmato und ulteriore bando e la documentazione prevista a tale scopo era già stata predisposta e redatta, ma l'emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19 ha ritardato le attività annunciate. Il fatto che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4bis della legge provinciale n. 6/2015, il Direttore generale abbia conferito adeguate procure ha garantito la continuità delle trattative contrattuali. Tutti gli altri tavoli negoziali sono stati e sono attualmente presieduti dallo stesso Direttore generale. Va precisato che il Direttore generale e i presidenti delegati svolgono tale attività nell'ambito delle loro attività istituzionali e non ricevono alcun compenso aggiuntivo, neanche sotto forma di gettoni di presenza. Entro i prossimi 12 mesi è comunque previsto concludere questa soluzione ponte e trovare le professionalità giuste e definitive per l'agenzia".

La PAB, per le vie brevi, ha comunicato, fra l'altro, che sono in corso le valutazioni volte a rivedere i requisiti di accesso alla nuova procedura concorsuale, al fine di poter disporre di un congruo numero di candidature; il Collegio conferma la necessità di una conclusione del procedimento entro la fine del corrente esercizio.

Il Collegio, inoltre, rinnova l'invito ad un incisivo monitoraggio della spesa del personale, al fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione della stessa, in funzione di un tendenziale contenimento di una delle voci più importanti della spesa corrente, nel rispetto dei principi di coordinamento finanziario dello Stato (cfr. art. 1, commi 557 e 557-*quater,* della l. n. 296/2006).

In particolare, secondo quanto riportato dalla PAB sul sito *web* istituzionale, alla data del 31 dicembre 2021, il personale dell'Amministrazione provinciale ammontava a 10.356,5 ULA - unità di lavoro equivalenti a tempo pieno - (nel 2020 ammontava a 10.302,9 unità), così suddivisi: 2.458,9 ULA nell'Amministrazione provinciale in senso stretto; 653,8 ULA negli enti strumentali ed in altri organismi; 263,7 ULA nel Corpo forestale provinciale; 464 ULA nel servizio strade; 6.516,1 ULA nel Settore istruzione (suddivisi questi ultimi in 1.909,9 ULA nelle scuole dell'infanzia; 1.160,1 ULA nelle scuole professionali; 227,6 ULA nella formazione professionale agricolo-forestale; 421,6 ULA nelle scuole di musica; 455,7 ULA nell'assistenza di persone con disabilità; 2.341,2 ULA quale personale amministrativo del Settore istruzione della Provincia). Con riferimento al personale delle scuole a carattere statale l'Amministrazione rende noto che il medesimo ammonta, alla data del 31 dicembre 2021, a 8.145,3 ULA (nel 2020 erano 8.122,1), di cui 3.624,2 ULA docenti nelle scuole primarie; 2025 ULA docenti nelle scuole secondarie di I° grado; 2.393,1 ULA docenti nelle scuole secondarie di II° grado; 103 ULA quali dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda la dirigenza, al 31 dicembre 2021 gli incarichi risultavano in essere: n. 229 di cui

n. 7 affidati ad esterni all'amministrazione (nel 2020 ammontavano a 222 di cui 7 ad esterni) e n. 22 incarichi a titolo di reggenza (nel 2020 ammontavano a 44); n. 601 incarichi di coordinamento (nel 2020 erano 597) e n. 5 incarichi speciali (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 516/2019 di approvazione del regolamento sul conferimento di incarichi speciali ai sensi della legge provinciale n. 10/1992, art. 17/*bis*).

Con particolare riguardo agli esiti dell'*audit* condotto dall'OIV, concernente la selezione e lo sviluppo professionale dei dirigenti, si invita la PAB a voler addivenire ad una nuova disciplina della dirigenza provinciale, in linea con il principio costituzionale di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera. Si dà atto che, con delibera della Giunta provinciale n. 358 del 24 maggio 2022, è stato approvato il disegno di legge avente ad oggetto "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'amministrazione provinciale", che prevede, tra l'altro, all'art. 2, l'istituzione del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, articolato in prima e seconda fascia.

La spesa pagata per collaboratori esterni e incaricati di consulenze ammonta, per le persone fisiche a euro 4.848.225,31 (nel 2020 ammontava a euro 4.863.559,19) e per le persone giuridiche a euro 13.878.289,36 (nel 2020 a euro 16.290.458,88). La voce di spesa dovrà essere attentamente monitorata e contenuta.

La spesa per il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa è stata pari a euro 173.155,89 (nel 2020 ammontava a euro 113.182,09). Alla luce del divieto di cui all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001, la cui entrata in vigore è stata ripetutamente prorogata sino al 1° luglio 2019, la Provincia, già nella memoria del 30 marzo 2021, aveva fatto presente che "*l'Amministrazione provinciale è consapevole dei divieti sanciti dall'ordinamento alla stipulazione di tali tipologie contrattuali di lavoro in assenza dei presupposti prescritti dalla normativa applicabile*". La Provincia ha espressamente confermato il rispetto dei presupposti di legge, che consentono, solo in via di eccezione, il ricorso a dette tipologie contrattuali e ha inoltre rappresentato che negli anni il relativo importo, in valore assoluto, è complessivamente calato e che trattasi, in ogni caso, di prestazioni di lavoro autonomo cui si è costretti a ricorrere.

In occasione delle precedenti parifiche la Corte dei conti ha riferito circa l'operata graduale trasformazione, da parte della PAB, di una quota dell'indennità di funzione e di coordinamento, riconosciuta ai funzionari provinciali, con e senza incarico di direzione e di coordinamento di uffici, in assegno personale pensionabile, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione fondamentale sulla base dei contratti collettivi al tempo vigenti, di intercomparto e comparto, stipulati a livello locale.

Come noto, ad esito dei controlli condotti sui pagamenti derivanti dalla richiamata graduale

trasformazione di tale indennità in favore dei funzionari privi di incarico dirigenziale e di coordinamento, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti non avevano parificato, relativamente agli esercizi dal 2014 al 2019 le poste contabili presenti nei relativi rendiconti.

Come riportato nella relazione unita alla decisione delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti n. 2/2021, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 138/2019 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale delle leggi provinciali che disciplinavano le predette indennità, la PAB ne aveva disposto, con determina della Ripartizione personale n. 11378 del 26 giugno 2019, la cessazione. Nel corso della riunione camerale del 17 giugno 2021, come rappresentato dal Direttore generale della PAB, l'importo effettivamente già recuperato nei confronti del personale della PAB e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige era pari a ca. 10,9 ml, che sale, se si considerano tutti gli enti destinatari del contratto collettivo intercompartimentale, a ca. 15 ml. Quanto al recupero nei confronti dei pensionati (185 *ex* dipendenti), l'Amministrazione, aveva confermato il proprio impegno a proseguire le interlocuzioni con l'INPS, aveva reso noto di aver provveduto alla rideterminazione del trattamento economico del personale prossimo al pensionamento ed aveva riferito che, sulla base delle comunicazioni effettuate dalla PAB all'ente previdenziale, alcuni pensionati avevano già provveduto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Nel prendere atto di ciò, il Collegio delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, nell'udienza del 28 giugno 2021, aveva richiamato l'attenzione della PAB sulla necessità di intensificare gli sforzi, con tutte le misure volte al recupero degli importi illegittimamente corrisposti, anche nei confronti dei dipendenti non più in servizio (spettanze previdenziali, di fine rapporto e pensionistiche), come peraltro evidenziato nella decisione di queste Sezioni riunite n. 2/2019.

Notizie aggiornate in ordine alle misure intraprese dalla PAB sono state chieste nuovamente nell'ambito dell'attività istruttoria inerente il rendiconto in esame. Con nota di data 31 marzo 2022, la Provincia ha fatto presente, in aggiunta a quanto già in precedenza rappresentato, che *"è stata avviata una procedura condivisa tra Procura della Repubblica* [*rectius* Procura Regionale] *presso la Corte dei Conti, INPS e enti locali interessati in merito ai provvedimenti da intraprendere nei confronti dei dipendenti in quiescenza, beneficiari delle indennità di cui si tratta. Nello specifico l'INPS con nota del 5 ottobre 2021 ha definito le procedure da intraprendere per la corretta applicazione della sentenza n. 138/2019 della Corte Costituzionale, specificando il dovere di rettificare, da parte degli enti interessati, le denunce contributive del personale interessato a far data dal 6 luglio 2017, con l'espressa eliminazione degli importi inerenti agli assegni personali previsti dall'art. 1, comma 1, terzo periodo della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9. In ottemperanza a quanto indicato da parte dell'INPS la Ripartizione Personale nei mesi di febbraio e*

marzo 2022 ha rielaborato e inviato nuovamente all'INPS le denunce mensili analitiche (DMA); ha, inoltre, trasmesso all'INPS la lista dei cessati con diritto a pensione per il periodo di interesse per i quali è stato corretto l'"ultimo miglio".

Oggetto di specifica istruttoria, condotta a campione, sono stati, anche nel 2021, gli impegni e i pagamenti riguardanti i rimborsi, effettuati dalla PAB, di spese legali, peritali e di giustizia a soggetti aventi diritto, coinvolti per fatti o cause di servizio in procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, come disciplinati dalla normativa in materia (cfr. l.p. n. 16/2001; art. 2 l.p. n. 1/2021; art. 18 d.l. n. 67/1997 conv. in l. n. 135/1997 e art. 31 d.lgs. n. 174/2016).

Si ricorda che, con le sentenze n. 189 e n. 267 del 2020, la Corte costituzionale ha chiarito che il rimborso delle spese sostenute per attività difensive (nella fattispecie considerata dalla sentenza n. 189/2020 si trattava di spese sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per difese di propri dipendenti, anche nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili e in procedimenti conclusisi con provvedimenti di archiviazione) attiene "non al rapporto di impiego – e quindi alla competenza statale in materia di «ordinamento civile» -, bensì al rapporto di servizio e si inserisce nel quadro di un complesso apparato normativo volto ad evitare che il dipendente pubblico possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità".

L'Avvocatura della PAB, con note del 1° e del 27 aprile 2022, ha fornito l'elencazione analitica dei rimborsi di spese legali effettuati nel 2021, facendo nuovamente presente che "*gli stessi sono stati disposti sulla base del disposto dell'art. 6 l.p. 16/2001, come di recente modificato e che, comunque, non sono stati disposti rimborsi a seguito di provvedimenti di condono o prescrizione o simili*". In particolare, sono stati liquidati rimborsi per spese legali per complessivi euro 49.732,58.

Infine, giova ricordare che con il d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 (come già più volte ricordato, oggi d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) avviene il definitivo superamento della natura soggettivamente pubblica del rapporto di lavoro e, conseguentemente, la differenziazione tra organizzazione amministrativa strettamente intesa (soggetta al regime pubblicistico) e regolamentazione e gestione dei rapporti di lavoro personale (soggetta, invece, alla regolamentazione civilistica per gli aspetti generali, e alla contrattazione collettiva per la negoziazione con le organizzazioni sindacali). Da qui in poi, si è manifestata l'esigenza di coordinamento tra le diverse disposizioni legislative che ha, dunque, portato alla l. 15 luglio 2002 n. 145 e alla conseguente assimilazione, pressoché completa, del pubblico impiego al lavoro privato. Ulteriore importante nodo di svolta si è avuto con il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che ha concluso il procedimento di attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con l. 4 marzo 2009 n. 15. Con questa ultima riforma si è voluto dare una

migliore organizzazione al lavoro, una diversificazione degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, nonché il riconoscimento di meriti e demeriti con conseguente incentivo della qualità della prestazione lavorativa e, infine, si è puntato sulla selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera.

Tutto ciò premesso, si invita l'Amministrazione a proseguire nella attuazione dei principi di cui sopra e a organizzare i propri uffici e servizi in maniera tale da consentire che i rapporti di lavoro siano gestiti secondo i principi della regolamentazione civilistica invece che secondo le norme pubblicistiche.

-L'indebitamento-

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 evidenzia tra i debiti complessivi pari a 2.066,8 ml (nel 2020 erano pari a 1.951,5 ml), i debiti da finanziamento per 242,6 ml (nel 2020 pari a 158,3 ml). Detti debiti comprendono quelli verso altri finanziatori, ed in particolare l'esposizione dei residui debiti dei mutui contratti dalla PAB con la Cassa Depositi e Prestiti e gli istituti di credito ordinario per complessivi 117,8 ml (nel 2020 erano 24,7 ml), nonché il residuo debito al 31 dicembre 2021 per concessioni di credito ottenute dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (complessivamente 124,8 ml) ai sensi delle leggi regionali n. 8/2012, n. 6/2014 e n. 22/2015, per lo sviluppo del territorio e per finanziamenti all'economia locale.

Nel 2021 la PAB ha stipulato, con la Cassa Depositi e Prestiti, un nuovo contratto di mutuo, deliberato dalla Giunta provinciale con atto n. 877 del 12 ottobre 2021, per un importo pari a 102 ml.

Si richiama la circolare MEF – Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2019 in ordine al venir meno, a decorrere dal 2019, delle disposizioni attuative dell'art. 10 della legge n. 243/2012, "che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione".

La nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale acclusa al rendiconto reca, all'allegato 6, l'elenco degli impegni e dei pagamenti (rispettivamente per complessivi 146,8 ml e 116 ml) per spese di investimento di competenza dell'esercizio, finanziate dalla PAB con il ricorso a debito autorizzato e non contratto (DANC). Con particolare riferimento a specifici impieghi oggetto di istruttoria (cfr. gli impieghi finanziari concernenti contributi agli investimenti ad amministrazioni locali, spese per la manutenzione straordinaria delle strade statali/manutenzione straordinaria su

beni di terzi, contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali e spese per la progettazione e realizzazione di lavori di costruzione, comprese spese tecniche e relativi acquisti ed espropri di terreni ed immobili/manutenzione straordinaria su beni di terzi) e alla luce della nozione di "spesa di investimento" (cfr. art. 119, c. 6, della Cost., art. 10 della l. n. 243/2012, art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003, art. 40, c. 2*bis,* del d.lgs. n. 118/2011 e punto 5.3.4-*bis* dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), la PAB, già in occasione del precedente giudizio di parificazione, aveva fatto presente che "*gli investimenti attuati aumentano il patrimonio pubblico di enti afferenti al medesimo sistema territoriale integrato rendendo gli stessi finanziabili con debito*". La Provincia aveva, inoltre, rappresentato che alcuni degli interventi incrementano il patrimonio dei comuni – in quanto enti facenti parte del sistema territoriale integrato regionale ai sensi dell'art. 79 dello Statuto - mentre gli interventi sulle strade statali incrementano il patrimonio della PAB medesima.

Nel corso dell'attività istruttoria, la PAB ha fornito chiarimenti in ordine alla presenza, nell'elenco degli investimenti finanziati con ricorso al DANC, della spesa di cui al capitolo U12032.0040 "Contributi ad enti pubblici per la costruzione, il riadattamento e la manutenzione, nonché per le attrezzature tecnologiche e gli arredi destinati al servizio per l'assistenza agli anziani – Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private". In particolare, con nota del 10 giugno 2022, è stato fatto presente che le aziende pubbliche di servizi alla persona "*sono parte integrante del sistema pubblico provinciale degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione sociale e sociosanitaria. Non va inoltre trascurato che siffatte Aziende sono governate da Consigli di amministrazione i cui componenti sono nominati dalla Giunta provinciale, che esercita un controllo preventivo di legittimità sugli atti (vedi articolo 8/ter della LP 30 aprile 1991, n. 13 e artt. 19 ss. della menzionata L.R. n. 7/2005). Ebbene, l'art. 3, comma 18, lett. g) della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che, ai fini dell'art. 119, comma 6, Cost. costituiscono spesa di investimento i contributi agli investimenti in favore di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni. In definitiva, l'erogazione di contributi agli investimenti in argomento, finanziati mediante debito autorizzato e non contratto, appare legittimo, in quanto tali aziende sono a tutti gli effetti qualificabili come organismi di diritto pubblico*".

In ordine alla mancata inclusione nell'elenco degli investimenti finanziati con ricorso al DANC, dell'impegno di contributi pluriennali di cui al decreto n. 10032/2020 e della relativa reimputazione, nella riunione in contradditorio del 16 giugno 2022 i rappresentanti della PAB hanno fatto presente che in sede di accertamento ordinario dei residui l'impegno è stato reimputato all'esercizio finanziario 2022.

Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza contabile è costante nel ritenere quale spesa di investimento, finanziabile con ricorso all'indebitamento, quella da cui deriva all'ente "un aumento

di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare" (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo del. n. 25/2011, Sezione delle autonomie del. n. 30/2015/QMIG, Sezione regionale di controllo per la Puglia par. n. 83/2019, nonché Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol decisione n. 4/2020 in sede di parifica del rendiconto 2019).

Il debito residuo garantito dalla PAB al 31 dicembre 2021, ammonta complessivamente a 173,4 ml per garanzie prestate nell'interesse della ASSE (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, per 136 ml), della società partecipata Alperia s.p.a. (per 17,4 ml) e della società *in house* NOI s.p.a. (per 20 ml). Posto che il rilascio di garanzie equivale ad indebitamento - in considerazione del rischio di escussione da parte del creditore in caso di inadempimento del debitore - e che lo stesso è consentito solo per progetti di investimento (cfr. art. 119, c. 6, della Cost. e art. 3, commi 16 e ss., della l. n. 350/2003), si rappresenta la necessità di una attenta valutazione delle finalità per le quali i prestiti da garantire sono concessi.

Con particolare riguardo all'attività svolta dalla citata Agenzia in relazione al subentro della medesima nelle attività in precedenza svolte dalla società partecipata Alto Adige Finance s.p.a. con le concessioni di credito ottenute dalla Regione (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 1297/2018), si rappresenta che tra le attività di ASSE è ricompresa anche la titolarità delle quote del Fondo Strategico Trentino–Alto Adige (Comparto Bolzano) di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2012, quote il cui andamento necessita di continuo monitoraggio da parte dei competenti uffici.

-I debiti fuori bilancio-

La problematica dei debiti fuori bilancio investe la patologia delle fasi del procedimento di spesa: sono da ritenersi debiti fuori bilancio, infatti, le spese che sono state attivate irregolarmente, senza assunzione preventiva dell'impegno, o comunque in maniera difforme dalle regole stabilite dal d. lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili.

Per quanto riguarda le Regioni, i debiti fuori bilancio sono disciplinati dall'art. 73, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale spetta all'organo consiliare riconoscere la legittimità di quelli derivanti da: sentenze esecutive; copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione/provincia autonoma, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società; procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Con le leggi provinciali nn. 2 e 10 del 2021 il Consiglio provinciale ha provveduto a riconoscere i debiti fuori bilancio per complessivi 2,1 ml.

La PAB (con nota del 1° aprile 2022) ha rappresentato, tra l'altro, che "*sta applicando la procedura di*

riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche alle prestazioni rese in mancanza di un formale rapporto contrattuale…". A tal riguardo corre l'obbligo di precisare che se il rapporto tra l'ente e il terzo sussiste, ma non presenta tutte le caratteristiche formali richieste ai fini della sua validità, qualora l'ente stesso abbia tratto un vantaggio dal rapporto costituitosi può comunque fare proprio tale rapporto. L'ente, quindi, per poter assumere in capo a sé il debito deve creare un vincolo giuridico con il professionista o con il fornitore. Pertanto, per il riconoscimento di fatto dell'utilità del servizio o del lavoro svolto (piuttosto che del bene acquisito), occorre che a monte del riconoscimento vi sia un atto formale con il quale l'ente ne prenda atto e giustifichi l'esistenza del debito costituendo, seppur "in sanatoria", il rapporto. Ciò con l'ulteriore conseguenza che anche tale atto di costituzione formale dell'obbligazione va trasmesso alla Procura della Corte dei conti completo dell'impegno di spesa e, quindi, della relativa attestazione della copertura finanziaria. Resta inteso che per consentire alla Corte di valutare con attenzione e puntualità ogni singola fattispecie e di confermare la legittimità del riconoscimento, la Provincia è tenuta ad allegare, per ogni spesa priva di impegno – oltre a tale provvedimento di costituzione del rapporto "in sanatoria" – anche una scheda di sintesi che contenga tutte le informazioni necessarie all'analisi, completa delle motivazioni che sono all'origine del debito.

Appare utile ricordare, altresì, che la formulazione dell'art. 73, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 - così come modificato dal comma 1 dell'art. 38-*ter*, del d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019 - introduce, solo per i debiti derivanti da sentenze esecutive, la possibilità che il riconoscimento venga effettuato anche da parte della Giunta, oltre che dall'Organo consiliare. Nel 2021 la Giunta ha adottato, infatti, dieci deliberazioni per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna. Tutte le deliberazioni danno atto, in parte dispositiva, che ai sensi dell'art. 23, c. 5 della l. n. 289/2002, una copia di ciascuna deliberazione è trasmessa "*agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti*".

Infine - ribadito che i debiti fuori bilancio si concretizzano quando si verificano dei meri discostamenti dai principi contabili, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e che, quindi, rappresentano una patologia del sistema – si richiama l'attenzione della Provincia Autonoma di Bolzano affinché intervenga, anche con gli strumenti della programmazione e della pianificazione strategica a disposizione, impegnando a monte le spese prevedibili, per evitare il proliferarsi di debiti fuori bilancio che, quantomeno nella maggior parte dei casi, sono conseguenza e dimostrazione di una gestione poco efficiente.

- I vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio-

Ai sensi dell'art. 79, c. 1, dello Statuto, il sistema territoriale regionale integrato concorre, nel rispetto

dell'equilibrio dei relativi bilanci di cui alla l. n. 243/2012, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Con riguardo al conseguimento degli obiettivi, il Collegio dei revisori, nel proprio parere sul rendiconto, ha attestato che "*i vincoli di finanza pubblica dati dagli equilibri di bilancio sono stati ampiamenti rispettati*".

Si rileva che il rendiconto in esame evidenzia un totale delle spese finali pari a euro 7.506.738.359,09 (impegni), a fronte di un totale delle entrate finali per euro 6.438.473.900,76 (accertamenti), con una differenza pari ad euro –1.068.264.458,33.

Come evidenziato dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolari n. 5/2020, n. 8/2021 e n. 15/2022), la verifica del rispetto delle regole di finanza pubblica di cui agli artt. 9 e 10, della l. n. 243/2012 è svolta dalla Ragioneria medesima (Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni) a livello di comparto regionale e nazionale e l'obiettivo di saldo di finanza pubblica è valutato sulla base delle informazioni finanziarie che gli enti devono trasmettere alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

La PAB ha dedotto, in argomento, quanto segue: "*i commi 819, 820 e 824 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, la quale, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Con l'attuazione di tale legge sono cessati gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823) nonché la disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti. In merito alle comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato si rimanda alla circolare MEF - RGS n. 15 del 15/03/2022 avente ad oggetto "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*".

La Ripartizione enti locali e sport, dal canto suo, ha fatto presente che:

a) "*Il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei dati desunti dai bilanci di previsione 2021, ha, come del resto negli anni precedenti, ampiamente raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Non rispettano il pareggio i Comuni di Appiano s. S. d. V., Caldaro s. S. d. V., Lagundo, Ora e Renon, proprio perché hanno previsto, nel titolo VI° dell'entrata dei rispettivi bilanci di previsione, dei nuovi debiti con degli importi superiori ai rispettivi saldi consentiti. La Ripartizione provinciale*

Enti locali e Sport nell'anno 2020, non ha inviato comunicazioni, circolari ecc. al Ministero dell'Economia e Finanze risp. alla Ragioneria Generale dello Stato, in merito al pareggio di bilancio" (cfr. nota del 30 marzo 2021);

b) "*sulla base dei rendiconti 2020 solamente il Comune di Tubre non ha raggiunto il pareggio di bilancio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. […]. Tutti gli altri enti hanno conseguito un esito positivo. Da ciò consegue che l'obiettivo collettivo del pareggio di bilancio, relativamente al comparto di tutti i comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, è stato ampiamente raggiunto*" (cfr. nota del 25 ottobre 2021);

c) **"***Il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei dati desunti dai bilanci di previsione 2022, ha, come del resto negli anni precedenti, ampiamente raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*" (cfr. nota del 6 aprile 2022).

La PAB, con nota del 10 giugno 2022, ha confermato che il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei dati desunti dai bilanci di previsione 2021 (saldo complessivo +6.860,000,00) e dai rendiconti 2020 (saldo complessivo +164.646.000,00) approvati dai rispettivi consigli comunali, ha raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della l. n. 243/2012. Ha, altresì, specificato che, ai fini del calcolo (come da modello ufficiale), le spese sono state indicate (relativamente ai bilanci di previsione), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo contenzioso e degli altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, mentre, per quanto concerne i rendiconti, è stato sottolineato che "*la mancata considerazione del fondo pluriennale vincolato in entrata implica anche la detrazione del fondo pluriennale vincolato in spesa delle spese totali di cui ai titoli I, II e III...*".

In ordine agli accordi intervenuti tra Stato e Regione per la quantificazione e la ripartizione del concorso finanziario della PAB agli obiettivi di finanza pubblica generale riferiti all'anno 2021, la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, riferisce che, a seguito degli accordi sottoscritti dalle autonomie speciali con il Governo nel 2020 (concernenti il ristoro della perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021) sono stati previsti i seguenti ristori in termini di riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica: euro 14.200.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 805, della l. n. 178/2020 – legge di bilancio dello Stato 2021-2023 ed euro 29.880.000,00, ai sensi dell'art. 57, del d.l. n. 73/2021, conv. dalla l. n. 106/2021.

Come illustrato, a tali riduzioni (per complessivi 44,1 ml.) va aggiunta la citata quota di contributo versata dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (151,8 ml.) e, pertanto, la quota residua a favore dello Stato ammonta a euro 316.532.125,83 (a cui è da aggiungersi il concorso per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio per 2,7 ml.).

Con delibera n. 985 del 15 dicembre 2020, la Giunta provinciale ha individuato gli enti e gli altri

organismi nei confronti dei quali la PAB provvede al coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia. Detta elencazione è, secondo la citata deliberazione, è oggetto di aggiornamento con cadenza almeno biennale.

-I controlli interni-

Ai sensi dell'art. 24, c. 1, lett. a) della l.p. n. 10/1992, all'Organismo di valutazione della Provincia (OIV) è affidato il compito di monitorare il funzionamento del sistema dei controlli interni alla PAB, funzione da svolgersi, secondo l'ordinamento, in raccordo con il controllo esterno della Corte dei conti, a garanzia, quest'ultimo, dell'ordinamento economico-finanziario complessivo e in adempimento di precisi obblighi comunitari.

Occorre sottolineare nuovamente la necessità di addivenire quanto prima alla completa implementazione di un efficace ed efficiente sistema di controllo di gestione, tramite un sistema di contabilità analitica economico-patrimoniale in grado di elaborare indicatori riguardanti l'utilizzo delle risorse pubbliche che consenta di valutare i costi, i ricavi, la correttezza e la economicità delle singole gestioni in cui si articola l'organizzazione amministrativa. È già stato ricordato in occasione della precedente parifica, che solo un controllo in relazione ai singoli servizi/centri di costo permette di disporre di un adeguato cruscotto direzionale e cognitivo, il cui corretto funzionamento consente una concreta e oggettiva misurazione del conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura burocratica, restando evidenti, in assenza di detti strumenti, anche le difficoltà nell'erogazione di retribuzioni di risultato e di salario accessorio legato alla produttività.

A tale riguardo la Ripartizione finanze della PAB, con nota del 1° aprile 2022, fa presente che "*Fra le riforme annunciate dal PNRR vi è l'obiettivo di dotare l'intera PA di un sistema di contabilità economico-patrimoniale di tipo accrual, basato sul criterio di competenza economica. A tal fine la contabilità economico patrimoniale diventerà centrale e non sarà più adottata a soli fini conoscitivi. Si dovrebbe sviluppare anche la contabilità analitica economica per centri di costo e di ricavo. Tutto ciò in un quadro di riforma nazionale*".

Infine, in tema di appalti pubblici, si formula l'invito alle stazioni appaltanti della provincia a voler dar seguito alle raccomandazioni espresse dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), ponendo, in ogni caso, la massima attenzione al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché al rispetto del criterio di rotazione per gli incarichi sottosoglia.

-Le società e gli altri organismi partecipati dalla PAB-

Le società direttamente partecipate dalla PAB, a fine 2021, erano 19, di cui 3 controllate al 100 per cento (Fr. Eccel s.r.l., NOI s.p.a. e STA Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.) e 6 partecipate con quote

pari o superiori al 50 per cento (Areale Bolzano s.p.a., Terme Merano s.p.a., Infranet s.p.a., Fiera di Bolzano s.p.a., Alto Adige Riscossioni s.p.a. e Informatica Alto Adige s.p.a.); nelle restanti 10 la partecipazione è inferiore al 50 per cento.

Al 31 dicembre 2020 (ultimi bilanci pubblicati), 7 società registravano perdite: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. (12,5 ml), Alto Adige Riscossioni s.p.a. (euro 22.914,00), Areale Bolzano – ABZ s.p.a. (33.765,00), Fiera di Bolzano s.p.a. (0,9 ml), Informatica Alto Adige s.p.a. (0,5 ml), Pensplan Centrum s.p.a. (1,6 ml), Terme Merano s.p.a. (2,1 ml).

Dei complessivi 22 enti vigilati e controllati dalla PAB, sempre al 31 dicembre 2020, registravano perdite il Centro di sperimentazione agrario e forestale Laimburg (euro 87.281,86) e l'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano (0,1 ml).

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fornito notizie aggiornate, rendendo noto "*...per ciascuna società oggetto di richiesta istruttoria, i risultati registrati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. (-10,8 ml euro), Alto Adige Riscossioni s.p.a. (+121.968 euro), Areale Bolzano – ABZ s.p.a. (-24.778 euro), Fiera di Bolzano s.p.a. (+200.037 euro), Informatica Alto Adige s.p.a. (+1,28 ml), Pensplan Centrum s.p.a. (+1,9 ml euro), Terme Merano s.p.a. (+162.568 euro).*

Con riferimento al Centro di sperimentazione agrario e forestale Laimburg, il quale nel 2020 aveva registrato una perdita d'esercizio per euro 87.281,86, si segnala che l'Ente al 31 dicembre 2021 ha registrato un risultato di esercizio positivo pari ad euro 520.139,09.

L'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, al 31 dicembre 2021 fa registrare un avanzo di amministrazione pari a euro 9.606,56 e un utile d'esercizio di euro 14.759,74. Le riserve di utili di anni precedenti, invece, ammontano a euro 101.448,15. Si ricorda, che al 31 dicembre 2020, l'avanzo di amministrazione era pari a euro 94.642,48, mentre il risultato d'esercizio era negativo, facendo evidenziare una perdita di euro 115.698,62".

L'allegato 5 alla nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale, unita al rendiconto dell'esercizio, dà dimostrazione degli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci mediante specifica informativa, nella quale sono evidenziate eventuali discordanze (che dovranno essere superate nel corso dell'esercizio), unitamente alle relative motivazioni. La prevista doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di revisione è stata documentata dalla PAB anche con successive note rese in sede istruttoria. Sul punto, l'Organo di revisione della PAB, nella relazione sul disegno di legge provinciale di approvazione del rendiconto generale, rende noto di aver verificato complessivamente 41 società ed enti, puntualizzando che "*Gli scostamenti rilevati sono dovuti soprattutto al fatto che la Provincia adotta la contabilità finanziaria mentre le società contabilizzano con il sistema economico-patrimoniale*".

Ai sensi dell'art. 1, c. 5/*bis* della l.p. n. 12/2007, con deliberazione n. 1077/2021 la Giunta provinciale ha approvato, in data 14 dicembre 2021, una nuova ricognizione periodica delle partecipazioni societarie (direttamente e indirettamente controllate), alla data del 31 dicembre 2020. Fermi restando ulteriori approfondimenti che la Sezione di controllo di Bolzano si riserva di effettuare nel quadro di specifici controlli, si prende atto che le società interessate da interventi di razionalizzazione sono le seguenti: Areale Bolzano s.p.a., Fr. Eccel s.p.a. e Tipworld s.r.l..

Si rileva che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 86 del 23 febbraio 2022, ha osservato che gli artt. 3, c. 1 e 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 e ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), che individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali è ammessa la partecipazione e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione, costituiscono parametri interposti con riferimento agli artt. 97, c. 2 e 117, c. 2, lett. l) e c. 3 della Costituzione.

***

Con memoria conclusionale, depositata il 24 giugno 2022, la Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti ha chiesto "alle Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol di voler parificare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021".

2. INTRODUZIONE

2.1 Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della PAB si svolge annualmente in adunanza pubblica, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Amministrazione provinciale e l'intervento del Procuratore regionale, davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti della Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e dell'art. 10, c. 1, del d.P.R. n. 305/1988 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto).

Negli ultimi anni il giudizio si è evoluto da un antico modello di controllo meramente formale dei documenti e delle scritture contabili a un nuovo tipo di controllo di carattere sostanziale, finalizzato a verificare l'intero ciclo di bilancio onde evidenziare gli equilibri di bilancio, la corretta determinazione del risultato di amministrazione e della gestione annuale, nonché lo stato dell'indebitamento (cfr. sent. Corte costituzionale n. 115/2020); la verifica, che va conseguentemente oltre il dato meramente contabile e finanziario, realizza una valutazione obiettiva e trasparente dell'operato degli organi di governo in termini di responsabilità politica degli eletti verso gli elettori.

Come è noto, la "legalità finanziaria" e la "sana e corretta gestione dei bilanci pubblici" trovano fondamento, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale, in una serie di principi costituzionali (cfr. artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione) ovvero nel rapporto di "fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori" che conduce a qualificare "lo stesso principio di rendicontazione presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo" (cfr. sent. Corte costituzionale n. 49/2018, n. 18/2019 e n. 4/2020).

Ai sensi delle succitate disposizioni di legge, alla decisione della Corte di parificazione del rendiconto è allegata una relazione, nella quale la magistratura contabile formula le proprie osservazioni circa il modo in cui l'Amministrazione si è conformata alle leggi, evidenziando variazioni e riforme ritenute opportune, in una ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'utilizzo delle pubbliche risorse (la decisione e la relazione – come già riferito in occasione dei precedenti giudizi - "…si diversificano per natura giuridica (la prima è un atto di controllo anche se assunto dalla Corte con la formalità della giurisdizione contenziosa; la seconda è un atto di

giudizio finalizzato all'informativa) e per funzione (la parifica acclara la veridicità e la regolarità della gestione; mentre la relazione deve fornire all'Organo legislativo i risultati del controllo eseguito sull'attività amministrativa e la gestione finanziaria globalmente considerata ...)"[1].

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno anche recentemente ricordato che "la constatata e dichiarata regolarità della gestione finanziaria non implica giudizio sulla regolarità delle gestioni individuali; il sindacato sul rendiconto riguarda la gestione complessiva della gestione nel suo contenuto oggettivo e non ha per oggetto il comportamento soggettivo di coloro che li hanno posti in essere" (cfr. n. 5/SSRRCO/QMIG/2022).

Ulteriore profilo da ricordare in questa sede è la configurazione del giudizio di parificazione quale sede per l'attivazione del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale nel caso di violazione, ad opera della legislazione regionale (provinciale), della Costituzione e dei principi ad essa riferibili.

Sulla scia di una giurisprudenza formatasi sulla parificazione dei bilanci dello Stato e delle autonomie speciali risalente agli anni '60 e '70, la Corte costituzionale ammette innanzitutto pacificamente che un simile potere deve essere riconosciuto alle sezioni regionali della Corte dei conti con riguardo a tutte le norme di rango legislativo delle quali le medesime siano chiamate a fare concreta applicazione in siffatta sede, ossia "avverso disposizioni di legge che determinano, nella articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria" (cfr. *ex multis* sent. n. 181/2015, n. 89/2017 e n. 244/2020).

In secondo luogo, il Giudice delle leggi ritiene che la Corte dei conti in sede di parificazione dei rendiconti possa fare riferimento non solo ai parametri costituzionali posti a diretta tutela degli equilibri economico-finanziari (cfr. artt. 81, 97 e 119 della Costituzione), ma altresì ai principi sul riparto delle competenze Stato/Regioni (Province autonome) di cui all'art. 117 Costituzione. È stato di recente puntualizzato che "Tale legittimazione ricorre anche nei casi in cui la lesione dei precetti finanziari sia la conseguenza della violazione di parametri attinenti al riparto delle competenze, allorquando la suddetta invasione sia funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., per avere determinato un incremento delle poste passive del bilancio..." (cfr., *ex plurimis*, sent. Corte cost. n. 247 del 23 novembre 2021).

Resta fermo che tale legittimazione si aggiunge in ogni caso alla potestà del Consiglio dei ministri di proporre ricorso principale avverso le leggi delle regioni e delle province autonome (art. 127

[1] Cfr. SS.RR. della Corte dei conti, in speciale composizione sent. n. 38/2014.
Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno puntualizzato che "L'oggetto del giudizio di parificazione è la legalità del rendiconto generale dell'esercizio e, quindi, del correlato risultato di amministrazione che ne rappresenta, in sintesi, l'epilogo." (cfr. sent. n. 7 del 2 febbraio 2022).

Cost.).

***

L'attività istruttoria di verifica del rendiconto, propedeutica a quella di parifica, ai sensi dell'art. 2, c. 2, d.P.R. n. 305/1988 è stata svolta, anche con riguardo all'esercizio finanziario 2021, dalla Sezione di controllo di Bolzano nel rispetto delle linee di orientamento adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. del. n. 9/SEZAUT/2013/INPR)[2].

A tal proposito corre l'obbligo di rappresentare che la Sezione non dispone ancora dell'accesso diretto alle scritture contabili della PAB e che, pertanto, le verifiche sono state condotte principalmente sulla base delle informazioni finanziarie trasmesse dall'ente.

Giova ricordare che, come previsto dalle disposizioni di legge in vigore, il giudizio di parificazione del rendiconto si svolge dopo l'approvazione del disegno di legge del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'esecutivo provinciale e prima dell'adozione della relativa legge di approvazione da parte del legislatore provinciale. Prevede, al riguardo, il comma 3-*bis* dell'art. 50 d.lgs. n. 118/2011 che "nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione (…)".

Si fa presente, infine, che anche per l'esercizio 2021 la Sezione, al fine di verificare l'affidabilità e l'attendibilità delle poste contabili, ha espletato gli accertamenti sulla base di campioni, scelti con criteri di casualità e sulla base di un giudizio professionale, che ha avuto ad oggetto, analogamente agli esercizi passati, una serie di atti aventi riflessi in materia di bilancio (es. delibere giuntali di variazione di bilancio e di accertamento dei residui attive e passivi, provvedimenti che accertano entrate e impegnano spese, reversali di incasso e mandati di pagamento), attività di cui la presente relazione dà conto.

***

Il rendiconto generale della PAB riferito all'esercizio finanziario 2020 era stato parificato, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, dalle Sezioni

[2] In detta pronuncia si evidenzia, tra l'altro, che le sezioni regionali possono verificare la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l'entrata che per la spesa, con quelli presenti nelle scritture del servizio finanziario di ogni ente, nonché con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, che confluiscono nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) presso il MEF e che la riconciliazione con le scritture contabili del tesoriere/servizio di ragioneria è essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio.

riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti in data 28 giugno 2021 (cfr. decisione n. 2/2021/PARI). Nella unita relazione la Corte dei conti aveva formulato una serie di osservazioni e di raccomandazioni, relativamente alle quali la Ripartizione finanze della PAB, con nota del 1° aprile 2022, si è limitata a far presente di aver "*provveduto a conformarsi adeguando, ove necessario, i procedimenti di natura contabile*".

Si rappresenta, infine, che permane sospeso il giudizio su una posta contabile, in esito alla parificazione del rendiconto della Provincia dell'esercizio 2019 (cfr. decisione n. 4/2020/PARI).

Le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano, infatti, sospeso il giudizio, trasmettendo gli atti, per i profili di competenza, alla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano, in ordine ad una posta contabile che riguardava il rimborso, da parte della Avvocatura della Provincia, di spese legali ai propri dipendenti (cfr. decreto n. 8362/2019 e ordini di liquidazione nn. 3190024389/2019, 3190024395/2019, 3190024379/2019, 3190024389/2019, 3190024362/2019, concernenti spese impegnate e pagate sul capitolo di spesa del rendiconto n. U01111.0335 per complessivi euro 92.206,48); trattavasi, nello specifico, di un giudizio di responsabilità amministrativa definito con sentenza di assoluzione della Sezione giurisdizionale di Bolzano n. 11/2015, che prevedeva la compensazione delle spese legali, sentenza confermata dalla Seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti con sent. n. 85/2019.

La relativa udienza presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano della Corte dei conti è fissata per il 16 settembre 2022.

2.2 Il contraddittorio con l'Amministrazione

La Sezione di controllo di Bolzano ha svolto la propedeutica attività di verifica del rendiconto, nel periodo dal marzo al giugno 2022, tramite richieste istruttorie (aventi ad oggetto notizie, dati e documenti), che sono state rivolte alle ripartizioni provinciali competenti per materia, al Collegio dei revisori dei conti, al Segretario generale, al Direttore generale, all'Organismo di valutazione della PAB e alla Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti, nonché audizioni con i vertici dell'Amministrazione.

Nel rispetto del pieno e completo contraddittorio, le risposte pervenute dall'Amministrazione sono state trasmesse alla Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti e le audizioni sono state oggetto di verbalizzazione.

Il Direttore della Ripartizione finanze della PAB ha trasmesso, in data 10 maggio 2022, il disegno di legge provinciale recante "*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021*", con i relativi allegati obbligatori. La deliberazione di approvazione del medesimo da parte della Giunta provinciale (deliberazione n. 267 del 26 aprile 2022) è stata successivamente trasmessa dalla Ripartizione in data 13 maggio 2022.

L'allegato verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2021 reca le firme digitali apposte in data 20 aprile 2022 dalla Responsabile dei servizi di *Back Office* dell'istituto di credito tesoriere e dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano.

Il Collegio dei revisori della PAB ha inviato, anche durante il passato esercizio, alla Sezione di controllo di Bolzano, ai sensi dell'art. 72, c. 5, d.lgs. n. 118/2001 "*copia dei verbali delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate*".

Si riportano di seguito i principali atti istruttori che hanno caratterizzato il controllo:

- questionario/relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 21 luglio 2021 con deliberazione n. 12/2021, secondo le procedure di cui all'art. 1, c. 6, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con mod., dalla l. n. 213/2012, caricato nell'applicativo Con.Te in data 13 ottobre 2021;
- questionario/relazione sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 31 marzo 2021 (deliberazione n. 4/2020), secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della l. n. 266/2005, caricato nell'applicativo Con.Te in data 15 ottobre 2021;
- questionario/relazione aggiornato sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2020, in attuazione dall'art. 1, commi 3 e 4, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con mod. dalla l.

n. 213/2012, e dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, caricato nell'applicativo Con.Te in data 11 febbraio 2022, sulla base di quanto approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 7 ottobre 2020 (deliberazione n. 16/2020);

- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 indirizzata al Segretario generale, al Direttore generale, alla Ripartizione finanze, alla Cabina di regia e alla *Task Force* per l'attuazione del PNRR e al Collegio dei revisori dei conti della PAB, riscontrata, rispettivamente, in data 8 marzo 2022, 1° e 21 aprile 2022, 13, 19, 20, 30 e 31 maggio 2022, 15 e 16 giugno 2022;
- richieste istruttorie (campionamento) del 15 marzo 2022 e del 4 aprile 2022 indirizzate alla Ripartizione finanze, riscontrate in data 8 e 24 marzo 2022 e 11 aprile 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 alla Ripartizione personale, al Segretario generale e al Direttore generale, riscontrata in data 1° e 5 aprile 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 alla Ripartizione avvocatura, riscontrata in data 1° e 28 aprile 2022;
- richiesta istruttoria all'Organismo di valutazione della Provincia autonoma di Bolzano del 28 febbraio 2022, riscontrata in data 17 marzo 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 alla Ripartizione europa e all'Area autorità di *audit* per i finanziamenti comunitari, riscontrata in data 22, 24 e 28 marzo 2022 e 7 giugno 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 alla Ripartizione salute, riscontrata in data 5 e 14 aprile 2022;
- richiesta istruttoria del 6 aprile 2022 al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, riscontrata in data 27 aprile 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 all'Istituto bancario tesoriere della Provincia, riscontrata in data 30 marzo 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 alla Sezione giurisdizionale di Bolzano della Corte dei conti, riscontrata in data 20 maggio 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 alla Ripartizione enti locali e sport e alla Ripartizione Finanze, riscontrata in data 6 aprile 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ACP, riscontrata in data 16 marzo 2022;
- parte del questionario/relazione sul rendiconto 2021 (approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella adunanza del 25 maggio 2022 secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e seguenti, della l. n. 266/2005), trasmesso in modalità cartacea in data 10 giugno 2022;
- richiesta istruttoria del 28 febbraio 2022 alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bolzano, riscontrata in data 1° aprile 2022.

In data 30 maggio 2022 (prot. 403/2022), il Presidente della Sezione di controllo di Bolzano ha trasmesso gli esiti provvisori, esposti in forma sintetica, dell'attività istruttoria svolta dalla Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al Segretario generale, al Direttore generale, al Direttore della Ripartizione finanze, al Collegio dei revisori della PAB e alla Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti, concedendo termine fino al 10 giugno 2022 per eventuali controdeduzioni.

Le osservazioni finali del Presidente della Provincia sono pervenute in data 10 giugno 2022.

Successivamente, la Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti ha approvato, con deliberazione n. 5 del 14 giugno 2022, gli esiti istruttori dell'attività di verifica sul rendiconto della PAB; gli atti sono stati, quindi, trasmessi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Infine, in data 16 giugno 2022 si è tenuta, innanzi alle Sezioni riunite, la riunione camerale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione, il Collegio dei revisori e il Procuratore regionale, delle cui risultanze dà conto la relazione che, redatta ai sensi dell'art. 10, c. 2, d.P.R. n. 305/1988 è unita alla decisione di parificazione del rendiconto.

3 IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

3.1 L'ordinamento contabile provinciale

Secondo quanto previsto dal comma 4-*octies* dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, aggiunto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno recepito mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011 in via legislativa, nei rispettivi ordinamenti contabili e dei propri enti e organismi strumentali, nonché in quello degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Da tale data cessano di avere efficacia disposizioni legislative regionali/provinciali incompatibili con il citato decreto legislativo (cfr. art. 1, c. 1 del d.lgs. 118/2011).

In particolare, l'art. 23 (armonizzazione dei sistemi contabili) della l.p. n. 11/2014 prescrive che "Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto ordinario". Successivamente, l'art. 26 della l.p. n. 8/2019, che ha inserito l'art. 23, c. 4/*bis* nella l.p. n. 11/2014, ha puntualizzato che "Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresì alle assegnazioni all'Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui".

Permangono in vigore in provincia, altresì, ulteriori peculiari disposizioni a carattere contabile che riguardano, fra l'altro, la copertura finanziaria delle leggi provinciali (art. 6, della l.p. n. 1/2002 e) i termini per le procedure di spesa (art. 9), il bilancio di previsione gestionale (art. 12), il documento di economia e finanza provinciale DEFP (art. 12/*bis*), il fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale (art. 19), la legge di stabilità provinciale e la legge collegata (art. 22/*bis*), le variazioni di bilancio (art. 23), le garanzie (art. 28/*bis*), la disciplina delle fasi di svolgimento delle entrate (artt. 36 e 37) e delle spese (artt. 47, 48, 49 e 50).

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2017, aveva osservato, con riferimento alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2015 (successivamente abrogata dalla l.p. 12 dicembre 2016, n. 25) concernente l'ordinamento finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali del territorio, che:

- "... l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato che non può

subire deroghe territoriali neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite";

- "... l'omogeneità dell'espressione finanziaria e contabile deve ricomprendere non solo gli schemi e i modelli aggreganti ma anche la rappresentazione uniforme dei fenomeni giuridici ed economici sottesi alla struttura matematica dei bilanci. Così, ad esempio, deve essere uniforme la disciplina dei residui attivi e passivi perché i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche devono possedere lo stesso comun denominatore a bilancio, la cui "tipicità" è connotato essenziale per l'inclusione nelle scritture contabili degli enti territoriali";
- "la mancata fedele trasposizione della norma statale nella legislazione provinciale non può comportare la sostanziale disapplicazione della prima nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano".

***

Sono in vigore, altresì, alcuni regolamenti in materia contabile, approvati dapprima con decreto del Presidente della Giunta provinciale (d.P.G.P.) e successivamente con decreto del Presidente della Provincia (d.P.P.), fra i quali si segnalano:

- d.P.G.P. 23 gennaio 1998, n. 3 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano);
- d.P.G.P. 13 settembre 1999, n. 49 (Regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia);
- d.P.P. 5 luglio 2001, n. 41 (Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici), abrogato dall'art. 4, c. 1, del d.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48 "nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative";
- d.P.P. 16 dicembre 2002, n. 49 (Regolamento in materia di controllo e di rendicontazione di fondi fuori bilancio);
- d.P.P. 5 novembre 2007, n. 57 (Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche);
- d.P.P. 14 aprile 2015, n. 8 (Modifiche del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia);
- d.P.P. 19 aprile 2017, n. 16 (Regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano);
- d.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38 (Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano);
- d.P.P. 16 dicembre 2021, n. 38 (Regolamento di esecuzione concernente le procedure di controllo amministrativo e di verifica contabile sui conti giudiziali resi dagli incaricati dei servizi di cassa e di economato della Provincia autonoma di Bolzano).

3.2 Gli strumenti della programmazione finanziaria

Gli strumenti obbligatori della programmazione finanziaria delle province autonome, previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), sono i seguenti:

- il documento di economia e finanza provinciale (DEFP), che la Giunta presenta al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni;
- la nota di aggiornamento del DEFP, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio (31 dicembre);
- il disegno di legge di stabilità provinciale, che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;
- il piano degli indicatori di bilancio, che la Giunta approva entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione rispettivamente del rendiconto, comunicandolo al Consiglio;
- il disegno di legge di assestamento del bilancio, che la Giunta presenta al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
- gli eventuali disegni di legge di variazione del bilancio;
- il rendiconto della gestione, che la Giunta approva entro il 30 aprile e il Consiglio, con legge, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce;
- il rendiconto consolidato della Provincia, che comprende anche i risultati della gestione del Consiglio provinciale e degli organismi strumentali, approvato nei medesimi termini di cui al punto precedente;
- il bilancio consolidato della Provincia con i propri enti ed organismi strumentali, le aziende, le società controllate e partecipate, che il Consiglio approva entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

I singoli strumenti sono oggetto di approfondimento nel prosieguo della relazione.

3.2.1 Il documento di economia e finanza provinciale

Le regioni e le province autonome ispirano la propria gestione al principio della programmazione e, a tal fine, predispongono, ai sensi dell'art. 36, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e provinciale (DEFP).

A livello provinciale l'art. 12-*bis*, della l.p. n. 1/2002, prevede che, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio dei Comuni, la Giunta provinciale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti al Consiglio della PAB un documento di economia e finanza (DEFP). Con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione, in particolare, tale documento individua "…gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi".

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 22 giugno 2021 è stato approvato il DEFP relativamente al periodo 2022-2024, successivamente aggiornato con la deliberazione n. 896 del 26 ottobre 2021, quest'ultima trasmessa al Consiglio provinciale ai sensi del punto 6 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il documento, che evidenzia gli obiettivi strategici e le priorità di sviluppo affidate alla gestione delle 20 missioni che costituiscono il bilancio di previsione provinciale, funge da base delle decisioni sui programmi da realizzare, sui contenuti delle missioni di bilancio, nonché sull'attività di programmazione e sul controllo strategico per il relativo periodo di gestione.

Nel dettaglio risulta strutturato in tre parti: a) il contesto economico e finanziario di riferimento e le strategie articolate per unità amministrativa; b) l'analisi della situazione finanziaria (quadro di finanza pubblica, manovra correttiva, obiettivi pluriennali di riduzione del debito pubblico, indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate e misure di contenimento); c) le opere pubbliche.

Rivolgendosi ad un territorio di contatto e di interscambio culturale economico tra l'Europa centrale e meridionale, la Giunta continua a considerare di particolare importanza gli investimenti, la piena occupazione e la presenza di infrastrutture (dall'infrastruttura viaria fino alla banda larga). Con riferimento alla programmazione di bilancio, si legge nel DEFP che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'elaborazione è avvenuta "*in un clima di incertezza economica generale senza precedenti nella storia recente*" e si fa presente che "*è opportuno tener presente che la pandemia rappresenta una netta cesura tra i dati economici previsti in precedenza, e quelli che si ipotizzano attualmente. … (…) … il PIL italiano 2020 ha subito una contrazione dell'8,9%, mentre per il 2021 viene stimato dal Governo un recupero del 4,1%. Il FMI prevede invece per l'Italia un aumento del 4,2%… (…) ... Secondo le prime stime Istat, il 1°*

trimestre 2021 segna un calo del 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% rispetto al 1° trimestre 2020". Con riferimento all'economia locale, la Giunta richiama la stima pubblicata dall'Istituto provinciale di statistica - ASTAT il 23 aprile 2021, che, dopo aver evidenziato un calo del prodotto interno lordo (PIL) dell'11,3 per cento nel 2020, fa presente che nel 2021 il PIL dovrebbe segnare una variazione positiva tra il 2,7 per cento (scenario prudente) e il 5,6 per cento (scenario favorevole), sottolineando che l'economia altoatesina dipende in misura significativa dal turismo e dalle esportazioni. Per quanto concerne il tasso di disoccupazione, la Giunta riferisce che in Alto Adige questo è del 3,8 per cento, mentre a livello nazionale ammonta al 9,3 per cento e nella UE-27 (Unione europea – 27 paesi) all'8,2 per cento. Inoltre, la Giunta sottolinea che la politica fiscale della PAB *"da anni improntata a minimizzare l'impatto su cittadini e imprese locali, già nei periodi precedenti aveva introdotto manovre anticicliche, volte a favorire lo sviluppo dell'economia e la crescita di ogni comparto economico"* e che *"per affrontare l'attuale emergenza la Provincia nel 2020 aveva varato un primo pacchetto di misure anticrisi per economia, famiglie e sociale. A marzo 2021 la Giunta Provinciale ha deliberato un ulteriore insieme di aiuti da oltre 500 milioni di euro*".

Nella nota di aggiornamento al DEFP 2022-2024 (NADEFP), approvata con la deliberazione di Giunta n. 896/2021, si riferisce che "*è uscita ad ottobre una stima dell'ASTAT con previsioni aggiornate sull'andamento del PIL per il triennio 2020-22. Queste stime danno prime indicazioni sull'andamento delle grandezze macroeconomiche. Per stime più precise sarà necessario attendere i prossimi sviluppi, in quanto i dati saranno oggetto di revisione man mano che si renderanno disponibili ulteriori fonti informative. Le previsioni sono realizzate facendo riferimento a due possibili scenari, con o senza nuove misure restrittive a seconda dello sviluppo della pandemia. Nell'ipotesi migliore nel 2020 il calo del PIL è stimato in 9,5%, mentre la versione più pessimistica indica un calo dell'11,3%. Nel 2021 il Pil è previsto in aumento entro un range di 4-5% nella stima ottimistica e di 6-7% nello scenario pessimistico. In assenza di nuove restrizioni si ipotizza una crescita reale del PIL nel 2022 attorno al 5%*".

Nel documento aggiornato si evidenzia, tra l'altro, quanto segue: "*Per quanto riguarda i tributi di propria competenza va ricordato che negli anni passati la Giunta provinciale aveva introdotto diverse manovre a riduzione della pressione fiscale. Ci si appresta ora, a rivedere alcune agevolazioni, allo scopo di garantire il volume di bilancio, che altrimenti, causa la riduzione del gettito tributario post-pandemico e di alcuni arretrati, tende a ridursi. Si intende quindi fare leva sull'IRAP, aumentando l'aliquota ordinaria dall'attuale 2,68% al 3,9%. La stessa aliquota è in vigore anche a livello nazionale. L'aumento di aliquota dovrebbe portare nella casse della Provincia un ulteriore gettito di 66 milioni di euro. In prospettiva viene considerata anche l'ipotesi di introdurre manovre con effetti finanziari sul 2023. Si valuta di effettuare una revisione della progressività dell'addizionale regionale sull'IRPEF e di una riduzione della no-tax-area (attualmente collocata a 35.000 euro). In tema di sostenibilità si valutano inoltre alcune manovre fiscali nel settore auto ed agevolazioni IRAP*

per investimenti che favoriscano la riduzione di CO2".

3.2.2 Il bilancio di previsione 2021-2023

Il bilancio triennale, con funzione autorizzatoria, è costituito dalla previsione delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Il disegno di legge provinciale (n. 66/2020) "*Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023*" è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 27 ottobre 2020 (delibera n. 820/2020) ed è stato presentato al Consiglio in pari data (cfr. punto 4.1, all. 4/1, del d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale è strumento di programmazione "il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato").

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Presidente della Provincia rappresenta, tra l'altro, che il volume complessivo previsto per il 2021 si assesta sui 6,12 md di euro, in calo rispetto al *trend* in crescita registrato negli ultimi anni, in quanto "*gli eventi che hanno segnato l'esercizio 2020 si ripercuotono, infatti, sulle previsioni degli esercizi futuri...A ciò va aggiunto una contrazione delle entrate dovuta ad un calo nelle previsioni di gettito prodotte dal territorio*".

Si legge in relazione, altresì, che "*la Provincia ha avviato con l'esercizio 2020 un piano straordinario di finanziamento degli investimenti. Tale piano consiste nel finanziamento di nuovi interventi mediante il DANC (debito autorizzato e non contratto) il quale prevede la copertura di spese di investimento con un debito da contrarre solo in caso di effettive necessità di cassa...Le risorse complessivamente messe a disposizione sul triennio 2020 – 2022 per questo piano straordinario assommano a oltre 650 milioni di euro*"[3].

In particolare, il capitolo E06300.0120 (debito autorizzato e non contratto 2020-2022, l.p. n. 16/2019, art. 1, c. 4) del bilancio espone previsioni dell'anno 2021 per euro 236.246.529,87 e per il 2022 euro 233.319.938,36 (in merito a detto finanziamento si rinvia alle osservazioni nel capitolo 9.2.1 della presente relazione).

Illustra, altresì, la citata relazione del Presidente, che la PAB conferma le varie agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte (IRAP al 2,68 per cento e una *no-tax-area* dell'addizionale regionale all'IRPEF di 35.000,00 euro), evidenziando un significativo calo del gettito della tassa automobilistica

[3] L'art. 1, c. 4 della l.p. n. 16/2021 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024) ha successivamente previsto quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate ulteriori spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, nella misura di 75.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2022. Tale importo è destinato al finanziamento dell'investimento della Circonvallazione di Perca. Corrispondentemente viene ridotta l'autorizzazione al ricorso al debito prevista all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, e successive modifiche".

provinciale e facendo presente che "*Quanto alle previsioni per l'anno 2021, non si è potuto prescindere da quanto avvenuto in conseguenza dell'avvento dell'epidemia COVID-19, i cui effetti si sono pesantemente ripercossi sul 2020, e hanno costretto a rivedere al ribasso le previsioni delle entrate tributarie, che risultano in gran parte fortemente e direttamente influenzate dall'andamento dell'economia. In sede di Bilancio di assestamento 2020, dunque, si è reso necessario ridurre gli stanziamenti sia dei tributi propri (circa -90 milioni di euro rispetto al Bilancio approvato a dicembre dell'anno precedente) che di quelli devoluti (-350 milioni di euro, al netto degli arretrati)*".

Il relativo parere favorevole dell'Organo di revisione sullo schema di bilancio, non formalmente richiamato nella deliberazione giuntale n. 820, è stato formulato in data 22 ottobre 2020 (cfr. verbale n. 37), evidenzia, fra l'altro, che:

- il documento contabile è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo, nel rispetto della coerenza interna ed esterna, della congruità e dell'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- il bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale;
- il fpv, iscritto nel titolo secondo del bilancio, è coerente con i cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno;
- la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi cinque esercizi. Il fondo iniziale di cassa previsto ammonta a 1.500 ml (interamente non vincolato);
- le previsioni di spesa sono congrue e quelle di entrata attendibili;
- sussiste la previsione di un fondo a copertura di perdite delle società partecipate pari ad euro 1 ml per ciascun anno, preventivato "*prudenzialmente, anche in considerazione del buon andamento dei risultati degli ultimi esercizi*", con la puntualizzazione che nessuna società a partecipazione maggioritaria della PAB ha registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo;
- riguardo alle previsioni per investimenti si dà atto della conformità della previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti; si sottolinea che la previsione del DANC mantiene costanti le risorse da destinare agli investimenti fino all'esercizio 2022 e garantisce la copertura anche degli investimenti degli enti locali del territorio;
- la spesa del personale, indicata nel 17,94 per cento (nel bilancio 2020 – 2022: 17,04 per cento) sul totale del bilancio preventivo relativo all'anno 2021, è da tenere sotto osservazione;

- la spesa sanitaria sconta gli effetti della pandemia COVID-19 (maggiori stanziamenti sia da parte della PAB che da parte dello Stato) e gli stanziamenti a favore dell'Azienda sanitaria risultano in aumento annuale per circa il 1,5-2 per cento;
- va rispettato il termine per l'invio dei dati del bilancio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del MEF.

Il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio con la l.p. 22 dicembre 2020, n. 17, legge successivamente impugnata dal Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 22 gennaio 2021, innanzi alla Corte costituzionale per presunta violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione (ricorso n. 13/2021).

Al riguardo la Corte dei conti aveva già evidenziato, in occasione della precedente parifica, che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni aveva rilevato, nell'ambito dei propri controlli sulla legge, che lo stanziamento previsto in bilancio (cfr. missione 18, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, capitolo U18011.0270) "non garantisce il concorso alla finanza pubblica previsto a carico della Provincia autonoma di Bolzano dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e determinato in circa 514,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" e ciò "in contrasto con il principio di leale collaborazione e in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione e con l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670".

Sul punto la PAB, con nota dell'8 febbraio, trasmessa anche alla Sezione di controllo di Bolzano in data 11 marzo 2021, aveva fornito al Dipartimento controdeduzioni riguardo alle ll. pp. nn. 16 e 17 2021, facendo presente:

- che la modalità di copertura degli oneri attuata mediante riduzione della spesa obbligatoria di cui alla l.p. n. 16/2020 è anche "*ravvisabile in precedenti disposizioni normative della Provincia autonoma senza che ne scaturisse una proposta di impugnativa*";
- che, nel caso di mancato o insufficiente versamento del contributo al risanamento della finanza pubblica da parte della Regione e delle Province autonome, lo Stato è in ogni caso garantito da qualsiasi potenziale squilibrio finanziario (cfr. art. 79, comma 4/*sexies* dello Statuto);
- che costituirebbe quindi "*una spesa la cui mancata copertura non comporta rischio e che genererebbe, al massimo, un minore risultato di amministrazione per l'esercizio successivo*";
- che trattasi di spesa obbligatoria soggetta ad "*alta aleatorietà*" alla luce della possibilità di riparametrazione del contributo fra la Regione e le Province autonome ai sensi dello Statuto.

La PAB aveva fatto presente, altresì, che "*per l'esercizio 2020, al fine di salvaguardare gli equilibri generali di bilancio, per permettere lo svolgimento delle proprie funzioni e per consentire efficaci risposte rispetto agli effetti della pandemia è stato trovato un accordo con lo Stato che ha, nei fatti, portato al quasi azzeramento del*

contributo. Similmente è avvenuto per l'esercizio 2021, per il quale viene fin da subito garantita l'invarianza di gettito rispetto a determinati parametri, permettendo di garantire i servizi essenziali. Per l'esercizio 2022 e successivi ciò non è ancora avvenuto, pur essendo in corso intense trattative. Risulta del tutto evidente che, in assenza di correttivi, il calo di gettito ad oggi previsto sugli esercizi futuri non potrà consentire alla Provincia autonoma il compiuto svolgimento delle competenze assegnate".

Infine, aveva ritenuto "*necessario rappresentare come le stime inerenti al volume generale delle entrate siano state effettuate in termini di assoluta prudenza da parte della Provincia autonoma di Bolzano, rendendo l'esposizione del quadro generale di bilancio realistica ed aderente a tutti i principi contabili*".

In questo quadro le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, in sede della precedente parificazione, avevano evidenziato il pregiudizio finanziario al bilancio provinciale in relazione alla prevista mancata integrale copertura del concorso alla finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in un contesto nel quale, in caso di mancato versamento, da parte della PAB allo Stato, delle somme a titolo di concorso finanziario, il medesimo, come puntualizzato anche dal MEF, "sarà comunque recuperato dallo Stato negli importi previsti dalla normativa vigente" (decisione n. 2/2021).

Corre l'obbligo di segnalare che, nella seduta del 30 giugno 2021, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di rinunciare all'impugnativa della legge in oggetto a seguito delle intervenute modifiche legislative a livello provinciale che hanno consentito al Governo di ritenere superate le censure rilevate (vedasi, in particolare, le variazioni allo stato di previsione delle spese disposte con l'art. 2 della l.p. n. 3/2021).

Infine, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 670 del 10 agosto 2021, ha deliberato di accettare la rinuncia al ricorso in questione.

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato G al bilancio) evidenzia un totale complessivo delle entrate e delle spese (competenza anno 2021) pari ad euro 6.508.540.535,37, un totale delle entrate finali pari ad euro 5.745.644.321,60 (competenza anno 2021) e un totale delle spese finali di euro 6.054.143.770,71 (competenza anno 2021). Si rileva una differenza negativa tra le entrate finali e le spese finali per 308,5 ml (in ordine ai vincoli di finanza pubblica di cui agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e al conseguente obbligo del pareggio di bilancio verificato a livello di comparto regionale e nazionale dal MEF si rinvia alla circolare del MEF n. 8 del 15 marzo 2021).

Di seguito, il riepilogo generale delle entrate, distinto per Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (all. D del bilancio di previsione).

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO							
				Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria			previsione di competenza	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			previsione di competenza	192.537.729,11	9.261.658,16	472,08	172,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			previsione di competenza	912.241.750,29	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
Utilizzo avanzo di amministrazione			previsione di competenza	496.964.636,89	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all' 1/1/ esercizio di riferimento			previsione di cassa	1.635.525.750,01	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	845.317.767,67	previsione di competenza	4.327.589.487,34	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
			previsione di cassa	4.325.474.348,25	5.289.693.387,05	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	573.992.077,73	previsione di competenza	1.068.125.170,20	453.579.181,37	441.079.118,78	431.245.255,98
			previsione di cassa	990.887.638,46	453.579.181,37	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	81.048.988,61	previsione di competenza	177.907.657,83	163.900.283,21	191.212.700,00	191.212.700,00
			previsione di cassa	176.369.924,94	163.889.700,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	111.102.384,88	previsione di competenza	301.595.166,61	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
			previsione di cassa	201.371.935,32	89.562.310,36	0,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.175.955,61	previsione di competenza	82.743.167,67	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
			previsione di cassa	82.743.167,67	208.909.159,61	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	-	previsione di competenza	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.977.834,43	previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
			previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PER TITOLI	**1.651.615.008,93**	**previsione di competenza**	**6.608.803.720,45**	**6.421.140.851,47**	**5.954.434.676,93**	**5.831.754.874,08**
			previsione di cassa	**6.230.072.708,23**	**6.644.883.738,39**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**previsione di competenza**	**8.232.745.433,22**	**6.508.540.535,37**	**5.996.953.279,55**	**5.859.003.036,77**
			previsione di cassa	**7.865.598.458,24**	**8.144.883.738,39**	**0,00**	**0,00**

Fonte: bilancio previsione PAB 2021-2023, All. D

A seguire il riepilogo generale delle spese, distinto per Titoli (all. F del bilancio di previsione 2021-2023):

	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsione definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Spese correnti	1.073.778.268,92	previsione di competenza	5.388.746.644,18	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
		- di cui impegnato	0,00	1.661.657.928,73	276.500.295,04	149.990.158,23
		- di cui fondo pluriennale vincolato	9.261.658,16	472,08	172,08	-
		previsione di cassa	5.342.414.096,18	5.397.770.459,76	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.603.067.572,98	previsione di competenza	2.296.503.214,69	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	812.800.270,20
		- di cui impegnato	0,00	391.666.226,71	207.879.796,88	127.928.485,70
		- di cui fondo pluriennale vincolato	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61	12.898.207,64
		previsione di cassa	1.944.753.356,60	2.240.992.764,89	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	29.058.397,36	previsione di competenza	70.148.436,30	23.700.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00
		- di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	101.083.867,41	45.472.848,83	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso prestiti	8.342.552,91	previsione di competenza	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
		- di cui impegnato	0,00	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
		- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	24.121.444,46	21.397.664,91	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	63.611.547,09	previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
		- di cui impegnato	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
Totale titoli	**2.777.858.339,26**	**previsione di competenza**	**8.232.745.433,22**	**6.508.540.535,37**	**5.996.953.279,55**	**5.859.003.036,77**
		- di cui impegnato	**0,00**	**2.070.270.920,10**	**498.840.917,85**	**297.101.823,16**
		- di cui fondo pluriennale vincolato	**87.399.683,90**	**42.518.602,62**	**27.248.162,69**	**12.898.207,64**
		previsione di cassa	**7.865.598.458,24**	**8.144.883.738,39**	**0,00**	**0,00**
Totale generale delle spese	**2.777.858.339,26**	**previsione di competenza**	**8.232.745.433,22**	**6.508.540.535,37**	**5.996.953.279,55**	**5.859.003.036,77**
		- di cui impegnato	**0,00**	**2.070.270.920,10**	**498.840.917,85**	**297.101.823,16**
		- di cui fondo pluriennale vincolato	**87.399.683,90**	**42.518.602,62**	**27.248.162,69**	**12.898.207,64**
		previsione di cassa	**7.865.598.458,24**	**8.144.883.738,39**	**0,00**	**0,00**

Fonte: bilancio previsione PAB 2021-2023, All. F

Per quanto concerne gli accantonamenti a favore del fondo crediti di dubbia esigibilità (parte corrente e capitale), come previsto dalle disposizioni in tema di armonizzazione, la nota integrativa al bilancio (all. P) illustra che la relativa determinazione è stata effettuata distinguendo tre fasi:

- la individuazione delle entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: si fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il "prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio (escludendo i crediti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa);
- l'analisi dell'andamento negli esercizi 2015-2019 dei crediti di dubbia esazione: si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza per l'anno 2015, nonché anche le riscossioni dell'esercizio successivo in c/residui di competenza dell'anno per il periodo 2016-2019;
- il calcolo delle percentuali da accantonare: "*si è scelta la metodologia più prudenziale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del*

metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 0,10 in ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati".

Conseguentemente, sono state determinate le percentuali di accantonamento come segue:

- 0,01 per cento (titolo 2, tipologia 103 trasferimenti correnti da imprese);
- 56,65 per cento (titolo 2, tipologia 104, trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private);
- 0,96 per cento (titolo 3, tipologia 100, vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni);
- 50,89 per cento (titolo 3, tipologia 200, proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
- 21,62 per cento (titolo 3, tipologia 300, interessi attivi);
- 8,90 per cento (titolo 3, tipologia 500, rimborsi e altre entrate correnti);
- 1,83 per cento (titolo 4, tipologia 400, entrate da alienazione di beni materiali e immateriali);
- 2,58 per cento (titolo 4, tipologia 500, altre entrate in conto capitale).

L'Organo di revisione ha attestato nel proprio parere la congruità del fondo.

L'allegato L al bilancio (Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione) evidenzia una previsione dello stesso, al 31 dicembre 2020, pari ad euro 286.356.985,77 (risultato effettivamente conseguito nel 2020: euro 743.854.634,91). Detto importo comprende la parte accantonata pari ad euro 115.207.929,55.

Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del D.LGS 118/11)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020**	**615.649.040,68**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020**	**1.126.977.075,88**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	5.690.469.244,67
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	7.089.466.023,29
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	2.814.301,56
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	5.390.683,72
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021**	**346.205.720,10**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	424.641.315,58
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	384.904.667,57
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	12.185.698,44
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	87.399.683,90
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020**	**286.356.985,77**
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		**0,00**
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	78.513.540,13
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	6.347.183,47
(+)	Fondo contenzioso	30.347.205,95
(+)	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	**115.207.929,55**
Parte vincolata		**0,00**
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	**0,00**
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
(+)	**E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**	**171.149.056,22**
(+)	**3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020**	
Utilizzo quota vincolata		**0,00**
(+)	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

Fonte: bilancio previsione PAB 2021-2023, All. L

Si rileva l'assenza di indicazioni circa la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria concernente il bilancio in esame è stato chiesto, altresì, alla competente ripartizione della PAB, di voler rendere note le ragioni dell'assenza, in nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2021-2023, dei seguenti elementi previsti dell'art. 11, c. 5 del d.lgs. n. 118/2011: quote vincolate del risultato di amministrazione presunto (lett. b del citato comma 5), utilizzo delle quote vincolate (lett. c), nonché cause che non hanno reso eventualmente possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi (lett. e).

Con nota del 1° aprile 2022 la Ripartizione finanze ha fatto presente quanto segue:

"- lett. b): le quote accantonate sono esposte analiticamente nell'allegato L/1, mentre, dato che il bilancio di

previsione viene predisposto prima della conclusione dell'esercizio finanziario, non è di norma possibile quantificare in maniera puntuale le singole quote vincolate che andranno a formare l'avanzo di amministrazione;

- lett. c): nessuna quota del risultato di amministrazione presunto è stata applicata in sede di redazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;

- lett. e): gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato non comprendono investimenti ancora in corso di definizione".

La Corte dei conti ribadisce l'esigenza che il prospetto allegato L al bilancio dia conto anche della parte vincolata e di quella destinata agli investimenti, al fine di una corretta previsione dei fondi che compongono il risultato di amministrazione e di una veritiera rappresentazione contabile.

L'allegato H al bilancio dà dimostrazione dell'equilibrio finale di bilancio, di parte corrente con saldo positivo e di parte capitale con segno negativo.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRI DI BILANCIO		**2021**	**2022**	**2023**
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	9.261.658,16	472,08	172,08
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.447.172.851,63	5.136.201.818,78	5.190.358.955,98
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
- di cui fondo pluriennale vincolato		472,08	172,08	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		**510.558.100,65**	**710.005.549,56**	**640.444.711,06**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
Spese in conto capitale	(-)	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	812.800.270,20
- di cui fondo pluriennale vincolato		42.518.130,54	27.247.990,61	12.898.207,64
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	202.909.159,61	30.500.876,01	96.501.149,32
B) Equilibrio di parte capitale		**-510.558.100,65**	**-710.005.549,56**	**-640.444.711,06**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	23.700.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		**202.909.159,61**	**30.500.876,01**	**96.501.149,32**
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente	(+)	510.558.100,65	710.005.549,56	640.444.711,06
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**510.558.100,65**	**710.005.549,56**	**640.444.711,06**

Fonte: bilancio previsione PAB 2021-2023, All. H

L'allegato O al bilancio illustra il rispetto dei vincoli di indebitamento dell'Ente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.lgs. 118/2011		**Competenza anno 2021**	**Competenza anno 2022**	**Competenza anno 2023**
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	0,00	0,00	0,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A-B)		**4.829.693.387,05**	**4.503.910.000,00**	**4.567.901.000,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	**965.938.677,41**	**900.782.000,00**	**913.580.200,00**
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente	(-)	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	24.631.939,14	22.177.102,54	18.684.977,67
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con Legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M=D-E-F-G-H+I+L)		**925.369.817,23**	**863.566.155,79**	**875.327.714,27**
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente	(+)	144.369.225,78	129.908.399,85	110.725.220,62
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		**380.615.755,65**	**363.228.338,21**	**110.725.220,62**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40
di cui, garanzie per le quali è costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		**166.935.639,52**	**153.423.816,25**	**139.545.874,40**

Fonte: bilancio previsione PAB 2021-2023, All. O

Da detto allegato risultano anche le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla PAB a favore di enti o altri soggetti, che sono indicate per l'anno 2021 in 166,9 ml, in diminuzione nei due esercizi successivi. La somma del debito della PAB (euro 380.615.755,65) e delle garanzie che concorrono al limite d'indebitamento (euro 166.935.639,52) ammonta ad euro 547.551.395,17.

***

Si ricorda che, nell'ambito dell'attività istruttoria concernente il giudizio di parificazione sul rendiconto 2020, la Sezione di controllo di Bolzano aveva chiesto alla PAB elementi informativi e documentali in ordine ai seguenti aspetti, da considerarsi rilevanti anche con riguardo al bilancio di previsione 2021-2023:

1) discordanze tra i dati (es. totale entrate, spese, accantonamenti) dichiarati congrui nel parere dell'Organo di revisione e quelli esposti nel bilancio di previsione successivamente approvato dal Consiglio provinciale;

2) disallineamento del "debito autorizzato dalla legge in esame" indicato nell'allegato O alle leggi di variazione e di assestamento al bilancio a quanto esposto nel bilancio medesimo al Titolo 6 delle entrate;

3) rispetto dell'equilibrio tendenziale di bilancio in relazione al ricorso da parte della Provincia a debito autorizzato e non contratto (DANC), alla luce anche della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sent. n. 274/2017) e di quanto osservato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019;

4) osservanza dei requisiti previsti dall'art. 1, c. 937, della l. n. 145/2018 che ha introdotto il comma 2-*bis* all'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011[4], tenendo conto di quanto osservato dalla Corte costituzionale in merito al "problematico rapporto con il principio dell'equilibrio del bilancio…" e dell'andamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti della Provincia (l'andamento dell'indicatore annuale dei pagamenti è il seguente: nel 2018 -5,95 giorni, nel 2019 +1,64, nel 2020 –10 giorni e nel 2021 –5,26). Le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2020 (n. 2/2021/PARI) hanno preso atto di quanto esposto dall'Amministrazione in ordine ai punti di cui sopra e che di seguito si riportano per completezza:

Ad 1) il parere viene fornito dal Collegio dei revisori sulla proposta di disegno di legge da parte della Giunta provinciale e "*le successive fasi legislative possono apportare modifiche alle previsioni di bilancio, mutando quindi anche il quadro economico-finanziario di riferimento*";

Ad 2) in relazione all'allegato O, il quale reca la dimostrazione del non superamento dei limiti di indebitamento, l'ente ha precisato che "c*ompila lo stesso nei termini più prudenziali possibili. Viene quindi sommata al debito autorizzato nell'anno anche la quota dell'anno precedente ancora residuante (tale quota non è invece rinvenibile al titolo 6 del bilancio). Chiaramente ciò non viene fatto per le quote di debito autorizzato che non si prevede di contrarre (DANC). Non si tratta dunque di un disallineamento, ma bensì di prospetti che muovono da logiche differenti (debito totale dell'ente finalizzato alla verifica dei limiti dell'indebitamento stesso e entrata da mutuo autorizzata ed iscritta in termini finanziari)*";

Ad 3) era stato comunicato che *"l'equilibrio finanziario complessivo di competenza dell'ente, di cui (anche) al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", viene dimostrato in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto dell'equilibrio viene certificato dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Rispetto al pareggio di bilancio, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", si richiamano, in particolare, i commi 819, 820 e 824 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, la quale, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni*

4 "Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa".

a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Con l'attuazione di tale legge sono cessati gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823) nonché la disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti. In merito alle comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato si rimanda alla circolare MEF - RGS - Prot. 36737 del 09/03/2020 relativa alla tematica: Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243";

Ad 4) era stato evidenziato che "*l'autorizzazione a coprire spese di investimento con forme di indebitamento è possibile solo qualora l'indice di tempestività dei pagamenti abbia registrato valori rispettosi dei termini di pagamento. La norma dispone che tali valori debbano essere "calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014" (...) "nell'ultimo anno". Il debito autorizzato e non contratto previsto dalla legge di bilancio provinciale è stato autorizzato dal Consiglio provinciale in corso del 2019. In tale data l'ultimo dato relativo all'indice di tempestività dei pagamenti, come correttamente riportato dalla nota istruttoria, era quello relativo all'esercizio 2018, pari a -5,95 giorni. Il rispetto degli equilibri di bilancio viene attestato, fra le altre cose, dall'omonimo prospetto contabile allegato al bilancio di previsione; verificata la corretta compilazione dello stesso si può desumere il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Oltre a ciò, viene verificata, in merito alle quote di spesa di investimento finanziate da DANC, l'apposita informativa a rendiconto*".

Si rappresenta, infine, che dall'esame della relazione/questionario del Collegio dei revisori sul bilancio in esame, redatto ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e ss. della l. n. 266/2005 e trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano in data 15 ottobre 2021, emerge, fra l'altro, quanto di seguito riportato e attestato dai controllori interni:

- in ordine agli accantonamenti delle risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 48, c. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che "*La Provincia autonoma di Bolzano ha correttamente accantonato le risorse destinate al finanziamento degli oneri previsti per la contrattazione collettiva provinciale, che non è integrativa di quella nazionale, ma autonoma...*";
- la congruità delle quote accantonate al fondo per passività potenziali per 49,3 ml e al fondo perdite società partecipate per 3,4 ml;
- la presenza di ulteriori accantonamenti al fondo contenzioso per 26,2 ml, al fondo di garanzia per debiti commerciali per 22,1 ml e al fondo perdite reiterate nelle società e negli organismi partecipati per 1 ml;

- la vigenza di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, con la quale sono state affidate all'Agenzia le attività di controllo e prevenzione delle violazioni tributarie;
- l'integrale destinazione delle entrate in conto capitale alla copertura di spese di investimento;
- la previsione di finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati in conseguenza della pandemia COV-2 per le seguenti società: Terme di Merano S.p.a. per euro 100.000,00, unitamente ad una integrazione del contratto di servizio per euro 855.000,00 e Fiera di Bolzano S.p.a. per euro 100.000,00;
- una articolazione in capitoli del bilancio, ai sensi dell'art. 20, c.1, del d.lgs. n. 118/2011 che non presenta nella sezione delle entrate una separata evidenza del finanziamento sanitario ordinario corrente, di quello aggiuntivo e per investimenti, in considerazione del fatto che "*il d.lgs. n. 118/2011 che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili non incide sull'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, che trova fondamento principalmente nello Statuto speciale di autonomia (DPR 31.8.72, n. 670) e nelle relative norme di attuazione. Pertanto, per le entrate accertate sui capitoli nel bilancio finanziario gestionale non vi é vincolo di destinazione*";
- il finanziamento del servizio sanitario provinciale senza alcun apporto dal bilancio dello Stato (fondo sanitario provinciale pari ad euro 1.338.619.986,42);
- la programmazione per il 2021 di acquisti di prestazioni sanitarie da enti privati accreditati/autorizzati per l'emergenza pandemica, in deroga ai limiti di spesa vigenti ("*L'Azienda sanitaria ha previsto un incremento nell'acquisto di prestazioni per il 2021 presso enti privati accreditati nella misura di 16,5 milioni -situazione rilevata ad agosto 2021- tra specialistica ambulatoriale e ricoveri per acuti e post-acuti rispetto al valore consuntivato nel 2020. L'incremento è giustificato dall'Azienda sanitaria con la necessità di recuperare l'attività non garantita durante il lock down e di far fronte alle liste d'attesa, garantendo la copertura attraverso i fondi già destinati in indistinta e i fondi nazionali Covid ad hoc*");
- l'avvenuta estinzione dei debiti verso fornitori del servizio sanitario provinciale al 31 dicembre 2020 (75,3 ml), in un quadro nel quale la Provincia dichiara di avere, negli ultimi anni, sempre rispettato il limite dei tempi di pagamento previsti dalla normativa in vigore.

3.2.3 La legge di stabilità provinciale per l'anno 2021

Ai sensi dell'art. 36, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 22/*bis* della legge generale di contabilità della PAB (l.p. n. 1/2002), la Giunta provinciale presenta al Consiglio, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, il disegno di legge di stabilità provinciale e l'eventuale disegno di legge collegato.

In particolare, in relazione alle competenze statutarie della Provincia, la legge di stabilità contiene disposizioni in materia di:

- finanza locale ed enti collegati, nonché istituzione o modifica della disciplina dei tributi locali;
- personale provinciale ed insegnante della scuola con la determinazione della relativa spesa e della copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l'istituzione di nuovi tributi di competenza provinciale.

Sempre ai sensi del citato articolo 22/*bis* della legge provinciale è riservata, invece, ad una eventuale legge collegata l'introduzione di disposizioni per attuare il DEFP aventi riflessi sul bilancio, nonché di ulteriori disposizioni volte al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, di equità e di sviluppo in connessione alla manovra finanziaria della PAB, anche al fine di adeguare la normativa provinciale agli obblighi derivanti dalle leggi dello Stato, nonché l'abrogazione di disposizioni desuete.

Per l'anno 2021, la legge di stabilità provinciale è stata adottata con la legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, successivamente modificata con l.p. n. 3/2021, che contiene:

- all'articolo 1, una serie di autorizzazioni di spesa per l'anno 2021, ai sensi delle lettere b (rifinanziamento delle leggi di spesa), c (riduzione di autorizzazioni legislative precedenti) e d (rimodulazione delle spese pluriennali) del punto 7 del principio contabile applicato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;
- all'articolo 2, ulteriori autorizzazioni in materia di contrattazione collettiva a livello intercompartimentale (Amministrazione provinciale e Azienda sanitaria dell'Alto Adige), in ambito sanitario, per il personale docente delle scuole a carattere statale, per il personale dirigenziale, per la stipula di accordi integrativi per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e le farmacie;
- all'articolo 3, la dotazione dei fondi per la finanza locale;
- all'articolo 4, modifiche ad una precedente legge provinciale;
- all'articolo 5, norme in materia di misure per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2;
- all'articolo 6, la prevista copertura finanziaria della legge.

Corre l'obbligo di segnalare che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2021, la legge provinciale è stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale per presunta violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione, in quanto priva di adeguata copertura finanziaria (ricorso n. 14/2021).

In proposito il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, aveva rilevato, in particolare, nell'ambito dei propri controlli sulla legge, con specifico riguardo all'art. 6 della legge n. 16/2020, che il medesimo "Rinvia alla tabella E per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della legge in oggetto, prevedendo che la stessa sia attuata, tra l'altro, attraverso la riduzione della spesa obbligatoria per un importo di circa 108,1 milioni di euro per l'anno 2022. Tale previsione, in assenza di specifica relazione tecnica e in assenza di esplicita riduzione di autorizzazioni di spesa, si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione".

Si rileva che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 giugno 2021, a seguito di intervenute modifiche legislative che hanno ripristinato la copertura della spesa, ha deciso di rinunciare all'impugnativa della legge in oggetto, ritenendo superate le censure rilevate. Trattasi, in particolare, delle modifiche apportate allo stato di previsione delle spese con l'art. 2, della l.p. n. 3/2021 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni); si rinvia, in argomento, al capitolo 12 della presente relazione.

3.2.4 L'assestamento e le variazioni al bilancio 2021-2023

Con decisione n. 2/2021/PARI del 28 giugno 2021 le Sezioni riunite per la Regione di Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti hanno parificato il rendiconto generale della PAB per l'esercizio finanziario 2020 nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.

A tal proposito si rileva che il disegno di legge provinciale n. 86/21-XVI "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020" è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 364 in data 27 aprile 2021 e successivamente inoltrato al Consiglio provinciale, dove veniva assegnato alla competente III[a] commissione consiliare in data 29 giugno 2021. Ad esito dei relativi lavori la Commissione ha prodotto apposita relazione in data 8 luglio 2021. Detta relazione dà conto dell'intervento del Presidente della Provincia che ha illustrato, fra l'altro, il rendiconto generale e il rendiconto generale consolidato, contenuti rispettivamente nel disegno di legge provinciale n. 86/21 e n. 87/21 "*osservando che il relativo parere della Corte dei Conti non contiene obiezioni di alcun tipo*".

Il rendiconto è stato successivamente approvato dall'Assemblea consiliare in data 30 luglio 2021,

entro i termini di legge di cui all'art. 66, del d.lgs. n. 118/2011 (31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce) e la rispettiva legge provinciale (n. 6/2021) è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol in data 5 agosto 2021.

Contemporaneamente al rendiconto generale della PAB per l'esercizio 2020 il Consiglio ha, altresì, approvato il rendiconto generale consolidato per il medesimo esercizio (l.p. n. 7 del 3 agosto 2021), documento relativamente al quale si rinvia al capitolo 11.4.1 della presente relazione.

Premesso quanto sopra, durante l'esercizio 2021 il disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione della PAB per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 507 del 15 giugno 2021.

Il Collegio dei revisori, con verbale n. 24 del 10 giugno 2021, ha espresso il proprio parere favorevole (non espressamente richiamato in delibera) alla relativa proposta di deliberazione, attestando che le variazioni alle previsioni di entrata e di spesa, adottate anche al fine di consentire la destinazione del risultato dell'esercizio 2020, non alterano gli equilibri generali di bilancio e che il fondo crediti di dubbia esigibilità viene integrato e risulta congruo. Nel parere si fa presente:

- che viene applicata all'esercizio "*la quota libera del risultato di amministrazione di euro 380.675.572,74. Tale quota libera viene destinata all'assorbimento delle potenziali minori entrate derivanti dal contenzioso costituzionale in atto sulla L.P. n. 3/2021. L'avanzo viene, quindi, applicato per le finalità di cui alla lettera b) del comma 6 dell'art. 42 del D. Lgs. n. 118/2011, ovvero a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente*";
- relativamente alla quota accantonata per euro 31.086.133,20, disposta con il rendiconto 2020 a garanzia di quanto previsto al comma 2-*quater* dell'art. 41 del d.l. n. 194/2020, che "*a seguito delle nuove stime assestate, non è più necessario nella sua interezza*".

Gli importi di cui sopra trovano riscontro nell'apposito allegato A ("*Previsione delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio*") della legge di assestamento, successivamente approvata dal Consiglio; nell'allegato 10A ("*Conto del bilancio, Gestione delle Entrate*") del rendiconto in esame si evidenzia un utilizzo dell'avanzo di amministrazione riferito al 2020 per complessivi euro 463.899.789,90.

Il relativo disegno di legge (n. 88/2021) è stato presentato al Consiglio provinciale entro i termini previsti dal d.lgs. n. 118/2011 (30 giugno di ogni anno) ed è stato oggetto di esame da parte della III[a] Commissione legislativa.

L'art. 50, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione della legge di assestamento del bilancio entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, fermi restando i vincoli dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo.

L'approvazione è avvenuta in Consiglio provinciale in data 30 luglio 2021 e la relativa legge provinciale è stata promulgata in data 3 agosto 2021 (l.p. n. 8/2021). La legge dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 50, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011 (cfr. art. 6) e, in nota integrativa, della disposta verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenziando, altresì, che il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (743,8 ml) si compone delle seguenti quote: 311 ml (totale parte accantonata), 52,1 ml (quote vincolate) e 380,7 ml (quota libera, che con la manovra di assestamento viene applicata al bilancio di previsione "*a seguito dell'impugnativa della lp 3/2021*" e, nello specifico, come si evince dalla nota integrativa allegata alla legge, "*per le finalità di cui alla lettera b) del comma 6 dell'art. 42 del D. lgs. 118/2011, ovvero a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente al fine di bilanciare le potenziali minori entrate derivanti dal mancato riconoscimento delle posizioni debitorie statali nei confronti della Provincia e il successivo contenzioso costituzionale*").

Le quote vincolate si riferiscono principalmente a spese previste e non impegnate inerenti ai fondi statali per fronteggiare l'emergenza Covid-19, all'attuazione dei programmi comunitari FESR e FSE, alle risorse destinate ad investimenti specifici e a fondi regionali.

Di seguito, in sintesi, il disposto utilizzo dell'avanzo, come comunicato dalla PAB:

Applicazione dell'avanzo nel 2021	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Avanzo per fondo di amm.to	Fondo svalutaz. Crediti	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	0,40					0,40
Spesa corrente a carattere non ripetitivo	45.154.664,87				31.086.133,20	76.240.798,07
Debiti fuori bilancio						-
Estinzione anticipata di prestiti						-
Spesa in c/capitale	6.983.418,69				380.675.572,74	387.658.991,43
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento						-
altro						-
Totale avanzo utilizzato	52.138.083,96	-	-	-	411.761.705,94	463.899.789,90

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

Relativamente all'utilizzo dell'avanzo vincolato per spesa corrente (euro 0,40), il Direttore dell'Ufficio bilancio e programmazione della PAB aveva rappresentato già nel corso della precedente istruttoria che "*rispetto ai 40 centesimi è da rilevarsi che si tratta di una quota residuale di avanzo vincolato di parte corrente. Nello specifico spese per il personale per il TAR (premi)*".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 42, cc. 6 e 7, del d.lgs. n. 118/2011, l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione è consentito, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

"a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce".

Da segnalare che l'art. 109 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che "In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso".

Il riepilogo generale delle spese (allegato F alla legge di assestamento) evidenzia variazioni per l'esercizio 2021 nelle previsioni di competenza per euro 329.998.155,79 (nel 2020: 234.929.107,68) e in quelle di cassa per euro 384.314.233,87 (nel 2020: 323.490.220,80).

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato G alla legge di assestamento) riporta totali complessivi delle entrate e delle spese nel 2021 per euro 9.055.225.936,99 - competenza 2021 (2020: 8.167.975.201,46) e per euro 9.392.158.123,50 - cassa 2021 (nel 2020: 7.794.840.637,06).

***

L'allegato H dà dimostrazione degli equilibri di bilancio (parte corrente e parte capitale). In particolare, gli equilibri finali (pari a zero) considerano gli equilibri di parte corrente con segno positivo in ognuno dei tre anni considerati e gli equilibri di parte capitale, di pari importo, con segno negativo nel medesimo periodo.

EQUILIBRI DI BILANCIO		2021	2022	2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	76.240.798,47	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	245.887.555,64	40.787,09	1.537,26
Entrate titoli 1-2-3	(+)	6.075.937.412,71	5.144.617.631,07	5.193.759.406,88
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	20.923.187,99	3.720.972,00	3.720.972,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	5.692.699.509,56	4.536.092.457,25	4.629.011.118,67
- di cui fondo pluriennale vincolato		40.787,09	1.537,26	172,08
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	15.682.999,09	182.622,43	182.622,43
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	17.696.764,66	23.310.825,93	28.033.179,23
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		692.909.681,50	588.793.484,55	540.254.995,81
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	387.658.991,43	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	820.591.481,70	42.553.376,59	27.247.990,61
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	286.530.258,89	72.162.043,78	69.644.768,78
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	441.177.496,87	308.319.938,36	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	20.923.187,99	3.720.972,00	3.720.972,00
Spese in conto capitale	(-)	2.669.666.471,22	1.041.970.448,00	726.107.102,96
- di cui fondo pluriennale vincolato		42.553.376,59	27.247.990,61	12.898.207,64
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	15.682.999,09	182.622,43	182.622,43
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	206.977.485,95	17.500.000,00	17.500.000,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	253.016.235,68	51.179.954,29	109.997.697,33
B) Equilibrio di parte capitale		-692.909.681,50	-588.793.484,55	-540.254.995,81
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	10.098.965,02	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	260.061.985,68	73.500.876,01	132.501.149,32
Spese titolo 3.00- Incremento attività finanziarie	(-)	224.122.200,97	39.820.921,72	40.003.451,99
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	206.977.485,95	17.500.000,00	17.500.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		253.016.235,68	51.179.954,29	109.997.697,33
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente	(+)	692.909.681,50	588.793.484,55	540.254.995,81
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	76.240.798,47	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		616.668.883,03	588.793.484,55	540.254.995,81

Fonte: assestamento di bilancio, All. H – l.p. n. 8/2021

Dall'allegato O (rispetto dei vincoli di indebitamento) emerge un ammontare disponibile per nuove

rate di ammortamento (competenza 2021) per euro 1.012.410.724,11, a fronte di un debito per euro 480.065.755,65 e un debito potenziale (garanzie che concorrono al limite di indebitamento) per euro 166.935.639,52.

***

Per quanto concerne, invece, le intervenute variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 corre l'obbligo di ricordare, in primo luogo, che le medesime rappresentano strumenti di flessibilità per poter fronteggiare le esigenze derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie e sono consentite nei limiti previsti dall'art. 51, del d.lgs. n. 118/2011.

La disciplina a livello provinciale è contenuta nell'art. 23, della l.p. n. 1/2002[5], che in merito alle competenze riservate ai diversi organi, ne demanda l'adozione, in presenza dei relativi presupposti, alla Giunta provinciale, al Presidente della Provincia, all'Assessore provinciale alle Finanze, al Direttore della Ripartizione finanze, al Direttore della Ripartizione personale e ai titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa, cui è assegnata la gestione di capitoli di spesa.

La PAB, nel corso dell'esercizio 2021, oltre che con la legge di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 (l.p. n. 8/2021), ha apportato modifiche al bilancio medesimo con le disposizioni di legge di seguito indicate;

- l.p. 17 marzo 2021, n. 3 (il relativo disegno di legge è stato approvato dalla Giunta provinciale con

[5] "Art. 23 (Variazioni del bilancio):
(1) Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o entrate possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.
(2) Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta provinciale può: apportare le altre variazioni previste dall'articolo 46, comma 3, e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; effettuare modifiche agli elenchi di cui all'articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.
(3) L'Assessore provinciale alle Finanze è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per un importo corrispondente nonché variazioni ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio stesso. (4) Il direttore della Ripartizione Finanze può: effettuare le variazioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; effettuare i prelievi dai fondi di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; effettuare storni di cassa fra i capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato, effettuare le variazioni necessarie per consentire l'utilizzo del fondo rischi spese legali.
(4/bis) I titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa, cui è assegnata la gestione di capitoli di spesa, possono effettuare le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato affidati alla gestione del medesimo centro di responsabilità amministrativa, dandone comunicazione, anche mediante sistemi telematici all'uopo predisposti, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze.
(4/ter) Il direttore della Ripartizione personale può effettuare le variazioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(5) La Giunta provinciale può delegare il Presidente della Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(6) Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.
(7) A seguito dell'entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, le variazioni di bilancio anche occorrenti per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze".

deliberazione n. 36 del 26 gennaio 2021);

- l.p. 12 ottobre 2021, n. 11 (il relativo disegno di legge è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 714 del 24 agosto 2021);

- art. 2 (Variazioni di bilancio a seguito degli accordi con il Governo in materia di finanza pubblica)[6] della l.p. 16 novembre 2021, n. 12 (Modifiche alla l.p. n. 3/2014, recante "Istituzione dell'imposta municipale immobiliare IMI" e altre disposizioni). Il relativo disegno di legge è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 859 del 5 ottobre 2021.

Le riportate deliberazioni n. 36 e 714, pur richiamando, nelle premesse, i rilasciati pareri positivi del Collegio dei revisori dei conti, non ne indicano gli estremi (dai verbali n. 2 del 18 gennaio 2021 e n. 32 del 20 agosto 2021 risulta per ciascuno dei due disegni di legge di variazione del bilancio un parere positivo[7]).

Per quanto concerne, invece, la variazione introdotta in sede di approvazione della legge n. 12/2021 in Consiglio, oltre alla mancanza del parere del Collegio di revisori (non obbligatorio), non è dato rinvenire alcuna relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri, che dia conto della relativa puntuale copertura finanziaria[8].

---

[6] "(1) Per l'esercizio 2021 vengono ridotte le previsioni di entrata al titolo 1 tipologia 103 di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relative al gettito arretrato derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferente agli anni fino al 2021 nonché alla devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione, per complessivi 418.220.667,61 euro. Corrispettivamente viene ridotta la previsione di spesa alla missione 20, programma 03, titolo 2, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relativa al fondo rischi a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente. (2) Vengono allegati al presente articolo il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H), la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5), le variazioni d'interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1), nonché, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A) e il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B). (3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio".

[7] A norma dell'art. 65-*sexies*, l.p. n. 1/2002 il collegio dei revisori è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio, consistente in un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa non solo in ordine alle proposte di assestamento, bensì anche a quelle di variazione del bilancio.

[8] L'art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi) della l. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede:

" (…)

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento

Si rileva che, anche riguardo alle restanti variazioni disposte nel corso del 2021, analogamente a quanto evidenziato dalla Corte dei conti nelle precedenti gestioni, gli importi evidenziati nei disegni di legge e sui quali l'Organo di revisione si è espresso, si discostano da quelli successivamente approvati, in esito ad emendamenti, in sede di Commissione legislativa e/o Assemblea consiliare. Giova al riguardo ricordare che i rappresentanti della PAB, in occasione delle osservazioni finali dell'11 giugno 2020 (parifica del rendiconto 2019), avevano fatto presente che *"il collegio dei revisori si esprime sul disegno di legge così come predisposto in sede di Giunta provinciale. Ogni variazione effettuata dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta sarà quindi discostante"*.

Per quanto concerne, invece, i provvedimenti di variazione al bilancio disposti in via amministrativa, si rileva che gli stessi sono stati pubblicati, unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021- 2023, sul sito web della Ripartizione finanze della PAB[9].

In particolare, dai dati pubblicati risulta che sono stati adottati, oltre alla delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 (delibera della Giunta provinciale n. 238/2021), complessivamente n. 367 decreti di variazione (di cui n. 214 decreti di variazione del Presidente della Provincia, n. 120 del Direttore della Ripartizione finanze, n. 31 dell'Assessore alle finanze, n. 2 del Direttore generale). Ammontano a n. 27 i provvedimenti adottati dopo il termine del 30 novembre 2021, variazioni che, ai sensi dell'art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011, sono consentite solo in alcuni casi eccezionali tassativamente indicati dalla legge[10].

---

netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6-*bis*. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. (…) ".

[9] http://www.provincia.bz.it/amministrazione/finanze/bilancio-rendiconto/bilancio-2021-2023.asp data di riferimento: 5 maggio 2022.

[10] Art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 prevede quanto segue: "6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili; e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; g) le variazioni

La relazione sulla gestione (allegata al rendiconto 2021) riporta il totale delle variazioni intercorse nell'anno finanziario 2021 come di seguito esposte:

Spese			
Missione	**Budget iniziale 2021**	**Variazioni 2021**	**Budget finale 2021**
1	604.152.032,19	633.762.176,43	1.237.914.208,62
4	990.663.211,05	71.638.657,52	1.062.301.868,57
5	62.954.349,58	26.500.067,90	89.454.417,48
6	39.565.689,59	18.232.887,78	57.798.577,37
7	25.160.960,26	295.440.848,61	320.601.808,87
8	94.074.575,04	68.389.399,52	162.463.974,56
9	99.283.988,80	93.745.132,76	193.029.121,56
10	482.660.232,70	437.165.811,86	919.826.044,56
11	43.075.274,06	41.669.820,86	84.745.094,92
12	716.851.238,01	116.199.209,27	833.050.447,28
13	1.416.227.721,28	116.228.847,72	1.532.456.569,00
14	97.146.480,52	323.173.793,58	420.320.274,10
15	150.181.220,13	4.591.409,74	154.772.629,87
16	66.022.652,33	45.333.676,82	111.356.329,15
17	12.228.361,29	27.453.250,46	39.681.611,75
18	989.827.925,71	53.399.029,81	1.043.226.955,52
19	3.411.206,35	4.011.514,33	7.422.720,68
20	159.866.495,44	-61.970.260,57	97.896.234,87
50	15.936.921,04	3.570.000,00	19.506.921,04
99	439.250.000,00	38.683.872,14	477.933.872,14
Totale	**6.508.540.535,37**	**2.357.219.146,54**	**8.865.759.681,91**

Fonte: relazione sulla gestione del rendiconto 2021

Entrate			
Missione	**Budget iniziale 2021**	**Variazioni 2021**	**Budget finale 2021**
	87.399.683,90	1.453.078.108,36	1.540.477.792,26
01	4.829.693.387,05	34.833.866,80	4.864.527.253,85
02	453.579.181,37	330.301.714,98	783.880.896,35
03	163.900.283,21	43.936.998,00	207.837.281,21
04	89.562.310,36	200.300.793,19	289.863.103,55
05	208.909.159,61	51.152.826,07	260.061.985,68
06	236.246.529,87	204.930.967,00	441.177.496,87
09	439.250.000,00	38.683.872,14	477.933.872,14
Totale	**6.508.540.535,37**	**2.357.219.146,54**	**8.865.759.681,91**

delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d); h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente".

Fonte: relazione sulla gestione del rendiconto 2021

La Corte dei conti ricorda che un eccessivo ricorso agli strumenti di variazioni e flessibilità del bilancio, fermo restando le contemplate eccezioni, è visto dal legislatore con sfavore, potendo lo stesso inficiare l'attendibilità del processo di programmazione.

In questo quadro si segnala la raccomandazione formulata dall'Organo di revisione della PAB in ordine all'esigenza di una "*maggiore attenzione alla programmazione ed al monitoraggio in itinere, anche in relazione alle proprie capacità di realizzazione delle attività assegnate, e ad avvalersi degli strumenti di flessibilità adottati dalle strutture di raccordo finanziario al fine di ottimizzare la spesa complessiva dell'ente ed evitare le notevoli economie che si registrano ogni anno a fine esercizio*".

***

L'art. 48, del d.lgs. n. 118/2011[11] prevede l'iscrizione nel bilancio di un fondo di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste. Gli allegati Q ed R al bilancio di previsione 2021-2023 (l.p. n. 17/2020) evidenziano, rispettivamente, l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie e l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste[12].

Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi di riserva, nel corso del 2021 sono stati emanati n. 13 decreti, con i quali sono stati disposti prelevamenti per spese obbligatorie per complessivi 7,5 ml (nel 2020:

[11] L'art. 48, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che. "1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa; b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità; c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3. 2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale".

[12] In particolare, secondo l'allegato R sono spese impreviste: "1. spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità, nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5; 2. spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali; 3. spese per interventi di emergenza per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali; 4. spese per interventi di emergenza per l'assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria; 5. spese per l'organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali; 6. spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.; 7. spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico; 8. spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali; 9. spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2-*bis*; 10. spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d'esercizio; 11. spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l'acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali; 12. fondo di garanzia per danni da eventi straordinari; 13. spese per quote associative della Provincia; 14. altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici".

n. 8 decreti, per complessivi 3,6 ml).

Il capitolo "Fondo di riserva per spese obbligatorie" (U20011.0000) evidenzia, nel bilancio finanziario gestionale 2021-2023, una previsione per euro 8.998.955,17 (2021) ed euro 8.560.000,00 (2022 e 2023); detto capitolo non è indicato nel rendiconto articolato per capitoli dell'esercizio in esame. Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fatto presente che "*ll capitolo "Fondo di riserva per spese obbligatorie" (U20011.0000) non è indicato nel rendiconto articolato per capitoli dell'esercizio in esame poiché, essendo lo stanziamento dello stesso a fine esercizio pari a euro 0,00 e non essendovi prenotazioni o impegni di spesa, il capitolo (come tutti i capitoli "non utilizzati") non compare nell'allegato*".

Inoltre, nel 2021 sono stati effettuati n. 46 prelevamenti (con 46 decreti) dal "Fondo di riserva per spese impreviste" (U20011.0060)[13] per complessivi 568,6 ml (nel 2020: n. 35 decreti per complessivi 195 ml). Con particolare riguardo ai prelevamenti di cui ai decreti nn. 818/2021, 3239/2021, 17426/2021, 22363, 2021 e 25031/2021, oggetto di campionamento, la PAB ha fornito, con nota del 10 giugno 2022, elementi istruttori in ordine al requisito della "*indifferibilità per il funzionamento degli uffici nonché dei servizi dell'Amministrazione provinciale*", previsto dal punto 14 dell'allegato R al bilancio di previsione 2021-2023.

Con riguardo ai citati decreti, la PAB ha, in particolare specificato quanto segue:

"1) n. 818/2021 di euro 45.000,00 "al fine di poter effettuare spese per l'acquisto di hardware" e di euro 77.922,16 "al fine di poter coprire la quota PAB necessaria per una iscrizione in via amministrativa per l'avviso PO FSE 2014-2020 Asse III 10.4" come da specifica richiesta da parte del Presidente della Provincia;

2) n. 3239/2021 di euro 314.606,00 "al fine di poter effettuare spese per progetti in corso con scadenze predefinite" – operazione di anticipo in attesa di legge di variazione come da specifica richiesta da parte del Direttore della Ripartizione Presidenza;

3) n. 17426/2021 di euro 8.113,00 "al fine di poter permettere l'impegno per l'acquisto di software" come da comunicazione del Direttore della Ripartizione Finanze;

4) n. 22363/2021 di euro 17.938.060,02 "al fine di poter effettuare spese per opere da avviare nel 2021" come da verbale della seduta della Giunta provinciale del 16 novembre 2021;

5) 25031/2021 di euro 32,7 ml "al fine di poter effettuare spese per provvedimenti necessari per la conciliazione delle reciproche partite creditorie e debitorie" tra la PAB e l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE. Relativamente a tale decreto, si rileva che l'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 prevede che nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano siano illustrati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che in caso di eventuali discordanze la Provincia assuma, non oltre il termine dell'esercizio

[13] Il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 evidenzia una previsione per euro 21.409.947,37 (2021), euro 17.822.076,87 (2022) ed euro 26.956.987,04 (2023).

finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Entro il termine dell'esercizio 2021 la Provincia ha adottato un provvedimento di regolarizzazione contabile al fine di assicurare la necessaria corrispondenza tra le reciproche poste debitorie e creditorie con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE. In particolare, con la predetta regolarizzazione contabile si è provveduto a riclassificare l'incremento del fondo di dotazione disposto dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 754/2019 tra le partecipazioni finanziarie della Provincia, in base al metodo del patrimonio netto previsto dal par. 6.1.3, lett. b), del principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011. Il disposto prelevamento disposto si è, dunque, reso necessario per dotare il pertinente capitolo di spesa al fine di poter disporre sullo stesso, entro il termine dell'esercizio, il necessario impegno di spesa con commutazione all'entrata del bilancio provinciale".

Si prende atto che la Ripartizione finanze, già con nota del 30 marzo 2021, aveva fatto presente, per gli aspetti di propria competenza, di aver adottato misure volte ad assicurare un "*maggior dettaglio nella parte motiva dei provvedimenti*"; con detta nota era stato, inoltre, fatto presente che "*...non si profilano espliciti margini o limiti nell'ordinamento in relazione ai margini di discrezionalità o all'entità dei prelevamenti dai fondi. Si informa inoltre che, data la situazione di emergenza pandemica, i prelevamenti dai fondi si sono dimostrati efficiente ausilio di flessibilità di bilancio per fare fronte alla stessa*".

Alla luce del riscontrato notevole incremento dei prelevamenti dai fondi di riserva, si sottolinea l'esigenza di un puntuale monitoraggio dei relativi presupposti, al fine di ridurne al minimo il ricorso, ferma restando la dovuta attenzione all'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio e, in particolar modo, ai prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste. Questi devono, infatti, per loro natura, essere finalizzati unicamente ad una maggiore dotazione dei capitoli di spesa in relazione ad eventi straordinari ed imprevedibili.

3.2.5 Il bilancio di previsione 2022-2024

Il disegno di legge provinciale "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024" è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 26 ottobre 2021 (delibera n. 898/2021).

Nella relazione del Presidente della Provincia, allegata alla delibera, è evidenziato, fra l'altro, che il volume complessivo previsto per il 2022 si assesta sui 6,43 md e che si tratta di "*un bilancio di ripresa, volto a ripristinare un volume e degli stanziamenti in linea con una gestione non eccezionale*".

Nella relazione si sottolinea anche che "*la Provincia ha avviato con l'esercizio 2020 un piano straordinario di finanziamento degli investimenti. Tale piano consiste nel finanziamento di nuovi interventi mediante il DANC (debito autorizzato e non contratto), il quale prevede la copertura di spese di investimento con un debito da contrarre solo in caso di effettive necessità di cassa... Le risorse complessivamente messe a disposizione sul triennio 2020 – 2022 per questo piano straordinario assommano a oltre 650 milioni di euro*".

Si rileva al riguardo che il bilancio evidenzia al capitolo di entrata E06300.0120 ("*debito autorizzato e non contratto 2020-2022 l.p. n. 16/2019, art. 1, c. 4")*, previsioni per l'anno 2022 per euro 233.319.938,36 e al capitolo E06300.0180 ("*debito autorizzato e non contratto 2022 l.p. n. 16/2019, art. 1, c. 4*")[14], previsioni per l'anno 2022 per euro 75.000.000,00.

Illustra, altresì, la citata relazione che "*per il 2022 è necessario rivedere alcune agevolazioni allo scopo di garantire il volume di bilancio, che altrimenti, a causa gli effetti della pandemia Covid e la riduzione degli arretrati, tende a diminuire. Si intende quindi fare leva sull'IRAP, aumentando l'aliquota ordinario dall'attuale 2,68% al 3,9%. La stessa aliquota è in vigore anche a livello nazionale. L'aumento di aliquota dovrebbe portare nelle casse della Provincia un ulteriore gettito di oltre 60 milioni di euro*". Il calo del gettito della tassa automobilistica provinciale è stato parzialmente recuperato nell'anno 2021 e "*Per l'anno 2022 si auspica un ulteriore recupero del gettito a livelli pre-Covid ...*".

Il parere favorevole dell'Organo di revisione sullo schema di bilancio, non formalmente richiamato nella deliberazione giuntale n. 898, è stato formulato in data 19 ottobre 2021 (cfr. verbale n. 40/2021) ed evidenzia, fra l'altro, che:

- il documento contabile risulta redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del d.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto d.lgs., nel rispetto della coerenza interna ed esterna, della congruità e dell'attendibilità contabile delle relative previsioni;
- il bilancio di previsione è presentato nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale;
- il fpv, iscritto nel titolo secondo, è coerente con i cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno;
- la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi esercizi. Il fondo iniziale di cassa previsto ammonta a 1,5 md. (interamente non vincolato);
- le previsioni di spesa sono congrue e quelle di entrata attendibili;
- sussiste la previsione di un fondo a copertura di perdite delle società partecipate pari ad euro 1 ml. per ciascun anno, preventivato "*prudenzialmente, anche in considerazione del buon andamento dei risultati degli ultimi esercizi*", con la puntualizzazione che nessuna società a partecipazione maggioritaria della PAB ha registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo;
- riguardo alle previsioni per investimenti si dà conto della conformità della previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti; le previsioni di spesa per investimenti restano costanti, sorrette dalla previsione del citato DANC;

[14] Cfr. anche l'art. 1, c. 4, della l.p. 23 dicembre 2021, n. 16.

- le spese del personale, indicate nel 18,05 per cento (nel bilancio 2021 – 2023: 17,94 per cento) sul totale del bilancio preventivo relativo all'anno 2022, continuano a crescere in ragione di quasi il 3 per cento e sono da tenere sotto osservazione;
- la spese sanitaria indicata nel bilancio di previsione è in tendenziale diminuzione;
- vanno rispettati i termini (30 giorni dall'approvazione) per l'invio dei dati del bilancio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del MEF[15].

Si rileva che il capitolo di spesa U18011.0270 ("*Fondo straordinario di risanamento della finanza pubblica – trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali*"), nell'ambito della missione 18 del bilancio (programma 01, titolo 1, macroaggregato 04) evidenzia, per il 2022, una previsione di 351,9 ml e per il 2023 e il 2024 di 414,2 ml.

Come previsto dal punto 4.1 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale il disegno di legge di bilancio va presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato, il provvedimento (disegno di legge n. 101/2021) è stato presentato al Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano in data 8 novembre 2021, nei termini previsti.

Ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 118/2011, detto bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio con la l.p. 23 dicembre 2021, n. 16; nella nota integrativa al bilancio (allegati 1 - 3), la PAB illustra i criteri di valutazione adottati per la formulazione degli stanziamenti riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato G al bilancio) evidenzia un totale complessivo delle entrate e delle spese (competenza anno 2022) pari ad euro 6.597.591.477,86, un totale delle entrate finali pari ad euro 5.783.200.165,34 (competenza anno 2022) e un totale delle spese finali di euro 6.136.780.651,93 (competenza anno 2022). Si rileva una differenza negativa tra le entrate finali e le spese finali per euro 353,6 ml (in ordine ai vincoli di finanza pubblica di cui agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e al conseguente obbligo del pareggio di bilancio verificato a livello di comparto regionale e nazionale dal MEF si rinvia alla circolare del MEF n. 15 del 15 marzo 2022).

Di seguito, si riporta il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (all. D del bilancio di previsione).

[15] Come già riferito in occasione dei precedenti giudizi di parifica, nel caso di mancato rispetto di tali termini, ai sensi dell'art. 9, c. 1-*quinquies*, d.l. n. 113/2016, conv. con mod. dalla l. n. 160/2016, non è possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si sia provveduto all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO							
				Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria			previsione di competenza	10.098.965,02	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			previsione di competenza	245.887.555,64	12.333.254,25	1.537,26	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			previsione di competenza	820.591.481,70	52.488.119,91	33.471.947,61	16.699.910,64
Utilizzo avanzo di amministrazione			previsione di competenza	463.899.789,90	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all' 1/1/ esercizio di riferimento			previsione di cassa	1.966.077.784,02	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Titolo Tipologia	**DENOMINAZIONE**	**Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio**		**Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio**	**Previsioni dell'anno 2022**	**Previsioni dell'anno 2023**	**Previsioni dell'anno 2024**
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	895.342.696,59	previsione di competenza	4.864.527.253,85	4.908.290.213,95	4.847.596.995,00	4.955.385.415,89
			previsione di cassa	5.324.527.253,85	5.368.290.213,95	0,00	0,00
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**	579.587.000,00	previsione di competenza	783.880.896,35	460.768.829,01	443.080.210,09	437.977.534,50
			previsione di cassa	710.289.948,62	460.768.829,01	0,00	0,00
Titolo 3	**Entrate extratributarie**	93.867.000,00	previsione di competenza	207.837.281,21	198.363.551,35	193.940.028,14	192.532.056,52
			previsione di cassa	203.853.761,15	198.363.551,35	0,00	0,00
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**	67.301.000,00	previsione di competenza	289.863.103,55	95.464.858,06	113.862.762,84	85.610.859,78
			previsione di cassa	157.947.262,96	95.464.858,06	0,00	0,00
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	8.916.000,00	previsione di competenza	260.061.985,68	120.312.712,97	71.436.310,64	82.165.885,30
			previsione di cassa	260.061.985,68	120.312.712,97	0,00	0,00
Titolo 6	**Accensione prestiti**	0,00	previsione di competenza	441.177.496,87	308.319.938,36	0,00	0,00
			previsione di cassa	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	28.791.128,66	previsione di competenza	471.126.988,91	441.250.000,00	441.250.000,00	441.250.000,00
			previsione di cassa	471.126.988,91	441.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PER TITOLI	**1.673.804.825,25**	**previsione di competenza**	**7.318.475.006,42**	**6.532.770.103,70**	**6.111.166.306,71**	**6.194.921.751,99**
			previsione di cassa	**7.229.807.201,17**	**6.684.450.165,34**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**previsione di competenza**	**8.858.952.798,68**	**6.597.591.477,86**	**6.144.639.791,58**	**6.211.621.662,63**
			previsione di cassa	**9.195.884.985,19**	**8.184.450.165,34**	**0,00**	**0,00**

Fonte: bilancio di previsione PAB 2022-2024, All. D – l.p. n. 16/2021

A seguire il riepilogo generale delle spese per titoli (all. F del bilancio di previsione 2022-2024).

	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsione definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Spese correnti	1.026.372.053,59	previsione di competenza	5.809.793.463,05	4.826.858.706,22	4.863.268.473,45	4.934.186.931,00
		- di cui impegnato	0,00	1.704.534.250,04	246.429.414,97	210.702.032,67
		- di cui fondo pluriennale vincolato	12.333.254,25	1.537,26	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.099.468.539,51	5.445.067.742,01	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.585.914.744,48	previsione di competenza	2.319.253.381,09	1.285.421.945,71	793.778.123,61	785.153.097,90
		- di cui impegnato	0,00	319.130.358,77	185.551.063,85	139.804.783,97
		- di cui fondo pluriennale vincolato	52.488.119,91	33.471.947,61	16.699.910,64	7.444.647,38
		previsione di cassa	2.320.693.153,44	2.184.882.981,60	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	81.051.156,64	previsione di competenza	241.082.200,97	24.500.000,00	22.060.015,29	29.000.000,00
		- di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	218.143.288,30	93.688.615,80	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza	17.696.764,66	19.560.825,93	24.283.179,23	22.031.633,73
		- di cui impegnato	0,00	19.560.825,93	24.283.179,23	22.031.633,73
		- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.696.764,66	19.560.825,93	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	88.167.790,62	previsione di competenza	471.126.988,91	441.250.000,00	441.250.000,00	441.250.000,00
		- di cui impegnato	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	539.883.239,28	441.250.000,00	0,00	0,00
Totale titoli	**2.781.505.745,33**	**previsione di competenza**	**8.858.952.798,68**	**6.597.591.477,86**	**6.144.639.791,58**	**6.211.621.662,63**
		- di cui impegnato	**0,00**	**2.043.315.434,74**	**456.263.658,05**	**372.538.450,37**
		- di cui fondo pluriennale vincolato	**64.821.374,16**	**33.473.484,87**	**16.699.910,64**	**7.444.647,38**
		previsione di cassa	**9.195.884.985,19**	**8.184.450.165,34**	**0,00**	**0,00**
Totale generale delle spese	**2.781.505.745,33**	**previsione di competenza**	**8.858.952.798,68**	**6.597.591.477,86**	**6.144.639.791,58**	**6.211.621.662,63**
		- di cui impegnato	**0,00**	**2.043.315.434,74**	**456.263.658,05**	**372.538.450,37**
		- di cui fondo pluriennale vincolato	**64.821.374,16**	**33.473.484,87**	**16.699.910,64**	**7.444.647,38**
		previsione di cassa	**9.195.884.985,19**	**8.184.450.165,34**	**0,00**	**0,00**

Fonte: bilancio di previsione PAB 2022-2024, All. F – l.p. n. 16/2021

Per quanto concerne gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (parte corrente e capitale), in linea con quanto stabilito nei principi contabili, gli allegati 1 – 3 alla nota integrativa al bilancio illustrano che la relativa determinazione è stata effettuata distinguendo tre fasi:

1) individuazione delle entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: si fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il "prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio (escludendo i crediti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa);
2) analisi dell'andamento negli esercizi 2016-2020 dei crediti di dubbia esazione: "*si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni dell'esercizio successivo in c/ residui di competenza dell'anno*";

3) calcolo delle percentuali da accantonare: si è scelta la metodologia più prudenziale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2019 e 2020, e 0,10 in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Conseguentemente sono state determinate le percentuali di accantonamento come segue:

- 0,01 per cento (titolo 2, tipologia 103 trasferimenti correnti da imprese);
- 10,59 per cento (titolo 2, tipologia 104, trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private);
- 0,71 per cento (titolo 3, tipologia 100, vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni);
- 43,33 per cento (titolo 3, tipologia 200, proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
- 28,65 per cento (titolo 3, tipologia 300, interessi attivi);
- 5,94 per cento (titolo 3, tipologia 500, rimborsi e altre entrate correnti);
- 1,71 per cento (titolo 4, tipologia 400, entrate da alienazione di beni materiali e immateriali);
- 8,18 per cento (titolo 4, tipologia 500, altre entrate in conto capitale);
- 0,01 per cento (titolo 5, tipologia 300, riscossione crediti di medio-lungo termine).

L'Organo di revisione ha attestato nel proprio parere la congruità del fondo.

L'allegato L al bilancio (Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione) evidenzia una previsione dello stesso, al 31 dicembre 2021, pari ad euro 339.477.705,76 (risultato effettivamente conseguito nel 2021: euro 883.638.401,09). Detto importo comprende la parte accantonata pari ad euro 187.538.534,66; non viene indicata alcuna parte vincolata e destinata agli investimenti.

Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del D.LGS. 118/11)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021**	**743.854.634,91**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021**	**1.076.578.002,36**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	5.911.051.840,75
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	7.837.475.165,74
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	2.560.426,07
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	4.037.827,10
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022**	**-104.513.286,69**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	801.028.860,94
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	279.776.920,40
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	12.439.573,93
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	64.821.374,16
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021**	**339.477.705,76**
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Parte accantonata		**0,00**
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	94.497.657,26
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	6.500.000,00
(+)	Fondo contenzioso	86.540.877,40
(+)	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	**187.538.534,66**
Parte vincolata		**0,00**
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	**0,00**
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
(+)	**E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**	**151.939.171,10**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		**0,00**
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Utilizzo quota vincolata		**0,00**
(+)	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

Fonte: bilancio di previsione PAB 2022-2024, All. L – l.p. n. 16/2021

La Corte dei conti rinnova l'invito a dar conto, nel prospetto di cui sopra, anche della parte vincolata e di quella destinata agli investimenti, al fine di una corretta ricostruzione dei fondi che compongono il risultato di amministrazione e di una veritiera rappresentazione contabile (cfr. risposta alla nota istruttoria Ripartizione finanze).

***

L'allegato H al bilancio dà dimostrazione dell'equilibrio finale di bilancio, di parte corrente con saldo positivo e di parte capitale con segno negativo.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRI DI BILANCIO		**2022**	**2023**	**2024**
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	12.333.254,25	1.537,26	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.567.422.594,31	5.484.617.233,23	5.585.895.006,91
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.725.000,00	5.776.903,06	2.725.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.826.858.706,22	4.863.268.473,45	4.934.186.931,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		1.537,26	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	19.560.825,93	24.283.179,23	22.031.633,73
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		**735.878.693,98**	**602.661.398,44**	**632.218.819,75**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	52.488.119,91	33.471.947,61	16.699.910,64
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	95.464.858,06	113.862.762,84	85.610.859,78
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	308.319.938,36	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	2.725.000,00	5.776.903,06	2.725.000,00
Spese in conto capitale	(-)	1.285.421.945,71	793.778.123,61	785.153.097,90
- di cui fondo pluriennale vincolato		33.471.947,61	16.699.910,64	7.444.647,38
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	113.312.712,97	66.876.295,35	70.665.885,30
B) Equilibrio di parte capitale		**-735.878.693,98**	**-602.661.398,44**	**-632.218.819,75**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	120.312.712,97	71.436.310,64	82.165.885,30
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	24.500.000,00	22.060.015,29	29.000.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		**113.312.712,97**	**66.876.295,35**	**70.665.885,30**
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente	(+)	735.878.693,98	602.661.398,44	632.218.819,75
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**735.878.693,98**	**602.661.398,44**	**632.218.819,75**

Fonte: bilancio di previsione PAB 2022-2024, All. H – l.p. n. 16/2021

***

Infine, l'allegato O al bilancio illustra il rispetto dei vincoli di indebitamento dell'Ente.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.lgs. 118/2011		**Competenza anno 2022**	**Competenza anno 2023**	**Competenza anno 2024**
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.908.290.213,95	4.847.596.995,00	4.955.385.415,89
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	0,00	0,00	0,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A-B)		**4.908.290.213,95**	**4.847.596.995,00**	**4.955.385.415,89**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	**981.658.042,79**	**969.519.399,00**	**991.077.083,18**
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente	(-)	15.038.741,67	19.567.508,06	17.142.896,95
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	6.223.122,00	6.164.778,00	6.106.434,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	29.397.852,54	26.938.382,63	25.806.862,79
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con Legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M=D-E-F-G-H+I+L)		**930.998.326,58**	**916.848.730,31**	**942.020.889,44**
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente	(+)	127.356.482,29	107.788.974,23	90.646.077,28
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	327.669.938,36	89.250.000,00	84.150.000,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	75.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		**530.026.420,65**	**197.038.974,23**	**174.796.077,28**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		317.838.816,25	296.740.124,40	274.124.112,94
di cui, garanzie per le quali è costituito accantonamento		10.405.851,62	10.405.851,62	10.405.851,62
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		**307.432.964,63**	**286.334.272,78**	**263.718.261,32**

Fonte: bilancio di previsione PAB 2022-2024, All. O – l.p. n. 16/2021

Da detto allegato risultano anche le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia a favore di enti o altri soggetti, che sono indicate per l'anno 2022 in 307,4 ml, in diminuzione nei due esercizi successivi. La somma del debito della Provincia (euro 530.026.420,65) e delle garanzie che concorrono al limite d'indebitamento (euro 307.432.964,63) ammonta ad euro 837.459.385,28.

***

A tal proposito appare utile ricordare che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 3/2022, ha approvato le linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'art. 1, cc. 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, che sarà oggetto di inserimento, nel corso del corrente esercizio, nel sistema informativo di contabilità territoriale della Corte dei conti (Con.Te).

3.2.6 Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'art. 18-*bis*, del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che le regioni e le province autonome, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori (denominato "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio") semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio e costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Detto sistema comune di indicatori è stato disciplinato con decreto del MEF del 9 dicembre 2015 e

viene pubblicato sul sito internet istituzionale di ogni ente nell'apposita sezione riservata alla trasparenza[16].

Il citato piano, costituente parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, è elaborato dagli enti entro 30 giorni dall'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del rendiconto, e fornisce un utile strumento di lettura delle potenzialità e delle criticità della gestione di competenza delle entrate e delle spese, nonché di cassa.

Risultano approvate le seguenti delibere di Giunta:

- n. 17 del 19 gennaio 2021 "Approvazione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2021, 2022 e 2023";
- n. 451 del 25 maggio 2021 "Approvazione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2020";
- n. 31 del 25 gennaio 2022 "Approvazione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2022, 2023 e 2024";
- n. 375 del 31 maggio 2022 "Approvazione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2021".

Dai piani riferiti ai bilanci di previsione emergono, fra l'altro, gli andamenti relativi ai seguenti indicatori:

- incidenza delle spese rigide (disavanzo, personale e debito) sulle entrate correnti pari nel 2021 a 21,97 per cento (nel 2020: 22,48 per cento; nel 2022: 21,98 per cento) - indicatore del piano n. 1.1;
- realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti pari nel 2021 al 100,47 per cento (nel 2020: 102,11 per cento; nel 2022: 97,94 per cento) - indicatore n. 2.1;
- incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario) pari nel 2021 al 23,97 per cento (nel 2020: 25,14 per cento; nel 2022: 24,97 per cento) - indicatore n. 3.1;
- esternalizzazione dei servizi pari nel 2021 al 3,52 per cento (nel 2020: 3,53 per cento; nel 2022: 5,70 per cento) - indicatore n. 4.1;
- incidenza degli investimenti sulla spesa corrente e in conto capitale pari nel 2021 al 17,36 per cento (nel 2020: 19,56 per cento; nel 2022: 18,03 per cento) - indicatore n. 6.1;
- incidenza della quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto pari nel 2021 al 59,77 per cento (nel 2020: 51,45 per cento; nel 2022: 44,76 per cento) - indicatore n. 9.1;

[16] Tutti gli indicatori riferiti alla gestione provinciale sono visionabili sul sito web della PAB al seguente link: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/piano-indicatori-risultati-bilancio.asp.

- utilizzo del FPV pari nel 2021 al 51,35 per cento (nel 2020: 48,32 per cento; nel 2022: 48,36 per cento) - indicatore n. 11.1.

Dai piani riferiti, invece, ai rendiconti degli ultimi tre anni emergono, fra l'altro, gli andamenti relativi ai seguenti indicatori:

- incidenza delle spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) sulle entrate correnti pari nel 2021 al 19,82 per cento (nel 2020: 20,3 per cento; nel 2019: 20,62 per cento) - indicatore n. 1.1;
- incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente pari nel 2021 al 110,14 per cento (nel 2020: 104,11 per cento; nel 2019: 108,2 per cento) - indicatore n. 2.1;
- incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente pari nel 2021 al 100,70 per cento (nel 2020: 104,23 per cento; nel 2019: 112,31 per cento) - indicatore n. 2.5;
- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente pari nel 2021 al 22,97 per cento (nel 2020: 24,61 per cento; nel 2019: 25,36 per cento) - indicatore n. 4.1;
- spesa del personale pro-capite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) pari nel 2021 a 2.188,70 euro (nel 2020: 2.048,78 euro; nel 2019: 2.100,31 euro) - indicatore n. 4.4;
- indicatore di esternalizzazione dei servizi pari nel 2021 al 2,96 per cento (nel 2020: 3,01 per cento; nel 2019: 3,11 per cento) - indicatore n. 5.1;
- investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale pari nel 2021 a 16,4 per cento (nel 2020: 20,02 per cento; nel 2019: 21,53 per cento) - indicatore n. 7.1;
- investimenti complessivi pro-capite (in valore assoluto) pari nel 2021 a 1.874,74 euro (nel 2020: 2.088,04 euro; nel 2019: 2.290,90 euro) - indicatore n. 7.4;
- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al c. 1, dell'art. 9, DCPM del 22 settembre 2014, pari nel 2021 a -5,26 giorni (nel 2020: -10 giorni; nel 2019: 1,64 giorni) - indicatore n. 9.5;
- indebitamento pro capite (in valore assoluto) pari nel 2021 a 453,60 (nel 2020 a 296,81 euro; nel 2019: 345,61 euro) - indicatore n. 10.4;
- incidenza della quota libera di parte corrente nell'avanzo pari nel 2021 al 45,70 (nel 2020 al 51,18 per cento; nel 2019: 76,37 per cento) - indicatore n. 11.1;
- utilizzo del FPV pari nel 2021 al 96,04 (nel 2020 al 93,63 per cento; nel 2019: 95,05 per cento) - indicatore n. 14.1.

4. IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2021

4.1 Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021

Ai sensi dell'art. 18, del d.lgs. n. 118/2011 i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome approvano entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento il rendiconto, previamente deliberato, entro il 30 aprile, dalle rispettive Giunte.

Compongono il rendiconto, ai sensi dell'art. 63 del citato decreto legislativo, il conto del bilancio (che dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione), il conto economico (che espone le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale) e lo stato patrimoniale (finalizzato a rappresentare la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio), i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri.

Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale davanti alla Corte dei conti si svolge nel periodo intercorrente tra la deliberazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto da parte della Giunta (e la presentazione alla Corte dei conti dei documenti contabili) e la successiva approvazione, con apposita legge, da parte della Assemblea elettiva.

Il disegno di legge provinciale recante "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021" è stato approvato dalla Giunta della Provincia di Bolzano con deliberazione n. 267 del 26 aprile 2022, munita dei visti di responsabilità tecnica, amministrativa e contabile rilasciati dal direttore dell'Ufficio bilancio e programmazione, dal direttore della Ripartizione finanze, dal direttore (sostituto) dell'Ufficio spese e dal direttore dell'Ufficio entrate, ai sensi dell'art. 13, c. 2, della l.p. n. 17/1993[17]. La deliberazione è stata pubblicata sul sito internet della PAB in data 27 aprile 2022.

Il rendiconto, con i relativi allegati obbligatori, è stato successivamente formalmente inviato alla Sezione di controllo di Bolzano in data 10 maggio 2022. L'allegato verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2021 reca le firme digitali apposte in data 20 aprile 2022 dalla Responsabile dei servizi di

[17] Art. 13, commi e 1 e 2, l.p. n. 17/1993: (1) "Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell'assessore provinciale competente, deve essere vistato: a) per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l'elaborazione finale dell'atto; b) per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze; c) per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente. (2) Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)".

Back Office dell'istituto di credito tesoriere e dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano.

Tra gli allegati obbligatori al rendiconto risulta emessa, in data 19 aprile 2022 (verbale n. 16/2022), la relazione/parere dell'Organo di revisione della PAB (Collegio dei revisori dei conti), di natura obbligatoria e non vincolante ai sensi dell'art. 65-*sexies* della l.p. n. 1/2002 e dell'art. 20, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 123/2011, richiamato dall'art. 72, c. 2 del d.lgs. n. 118/2011.

Nel parere favorevole si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rispetto alle autorizzazioni previste per il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 2021-2023.

Nelle proprie conclusioni i revisori invitano la PAB a monitorare: a) le ragioni del mantenimento nelle scritture contabili dei residui attivi e passivi, soprattutto quelli anteriori al 2016; b) la spesa per collaborazioni esterne ed incarichi; c) le cause ed i conseguenti andamenti previsionali della spesa del personale, per la quale si registra una costante crescita; tenuto conto della difficile comprimibilità di tale spesa, si raccomanda una maggiore attenzione e prudenza nella programmazione del fabbisogno di personale (allo scopo di valutarne il futuro andamento e la compatibilità con le entrate previsionali dell'Ente), con gli obiettivi prefissati, nonché con l'economicità del servizio che l'ente intende conseguire; d) l'andamento del saldo di cassa, il quale a fine anno registra un costante aumento della giacenza; e) le situazioni che possono portare alla formazione di debiti fuori bilancio, che naturalmente dovrebbero essere limitati a casi eccezionali; f) i riflessi della crisi internazionale in corso sull'aumento dei costi riferiti all'approvvigionamento energetico e all'acquisto di materie prime; g) le economie da stanziamento in competenza. Con riguardo a quest'ultimo profilo, i revisori invitano le strutture provinciali a prestare una maggiore attenzione alla programmazione ed al monitoraggio *in itinere*, anche in relazione alle proprie capacità di realizzazione delle attività assegnate, e ad avvalersi degli strumenti di flessibilità adottati dalle strutture di raccordo finanziario al fine di ottimizzare la spesa complessiva dell'ente ed evitare le notevoli economie che si registrano ogni anno a fine esercizio.

La PAB ha inviato, in data 13 maggio 2022, il dettaglio della gestione delle spese articolato per capitoli e, successivamente (in data 30 maggio 2022), il dettaglio della gestione delle entrate parimenti articolato per capitoli, elementi informativi rilevanti ai fini del giudizio di parifica ai sensi degli artt. 4 e 14, del d.lgs. n. 118/2011; tali disposizioni prevedono una articolazione minima, ai fini della gestione e della conseguente rendicontazione, a livello di capitolo (quarto livello di classificazione del piano dei conti integrato).

In data 10 giugno 2022, il Collegio dei revisori dei conti ha, inoltre, trasmesso in formato cartaceo parte dell'apposito questionario/relazione sul rendiconto 2021 di cui all'art. 1, cc. 166 e seguenti, l. n. 266/2005, che dovrà essere oggetto, altresì, di inserimento nel sistema informativo di contabilità

territoriale della Corte dei conti (Con.Te). Nel documento si attesta che l'Organo di revisione non ha rilevato irregolarità contabili tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2021 e non si sono, quindi, rese necessarie misure correttive nel corso della gestione.

La PAB ha, come previsto dalla legge, predisposto e allegato al rendiconto una relazione sulla gestione illustrativa dei criteri di valutazione adottati, dei risultati dell'esercizio e dell'andamento delle entrate e delle spese, nonché una nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale, documenti dei cui contenuti la presente relazione dà conto.

4.2 Gli equilibri di bilancio ed il risultato della gestione di competenza

Il quadro generale riassuntivo, allegato al rendiconto 2021 della PAB, evidenzia le seguenti entrate e spese dell'esercizio:

Entrate	Accertamenti	Incassi
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.966.077.784,02
Utilizzo avanzo di Amministrazione	463.899.789,90	
- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	245.887.555,64	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	820.591.481,70	
- di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	-	
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	10.098.965,02	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.060.731.346,23	5.013.671.133,89
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	720.859.014,35	720.324.364,82
Titolo 3 – Entrate extratributarie	217.901.842,66	214.474.814,43
Titolo 4 –Entrate in conto capitale	177.727.553,91	125.380.579,01
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	261.254.143,61	262.642.170,25
Totale entrate finali	**6.438.473.900,76**	**6.336.493.062,40**
Titolo 6 – Accensione di prestiti	102.000.000,00	102.000.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	447.253.092,78	448.802.415,25
Totale entrate dell'esercizio	**6.987.726.993,54**	**6.887.295.477,65**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**8.528.204.785,80**	**8.853.373.261,67**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**0,00**	
- di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	**8.528.204.785,80**	**8.853.373.261,67**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10F

Il totale delle entrate dell'esercizio (accertamenti) è pari a 6.987,7 ml (2020: 6.130,2 ml), in aumento di 857,5 ml rispetto all'anno precedente.

A dette entrate si aggiungono, altresì, il fpv per spese in conto corrente di 245,9 ml (2020: 192,5 ml),

il fpv per spese in conto capitale di 820,6 ml (2020: 912,2 ml), il fpv per incremento di attività finanziaria di 10 ml (2020: 22,2 ml) e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 di 463,9 ml, profilo per il quale si rinvia al capitolo 3.2.4 della presente relazione.

Il totale complessivo delle entrate è conseguentemente pari a 8.528,2 ml (2020: 7.754,1 ml).

Spese	Impegni	Pagamenti
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Titolo 1 – Spese correnti	5.112.252.258,07	4.990.930.653,87
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	258.652.516,02	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.003.246.447,47	1.016.704.336,61
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	867.625.694,16	
- di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	253.385.817,16	272.044.646,06
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	11.575.626,21	
Totale spese finali	**7.506.738.359,09**	**6.279.679.636,54**
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	17.696.764,66	17.696.764,66
Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	447.253.092,78	449.099.684,33
Totale spese dell'esercizio	**7.971.688.216,53**	**6.746.476.085,53**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**7.971.688.216,53**	**6.746.476.085,53**
AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	**556.516.569,27**	**2.106.897.176,14**
TOTALE A PAREGGIO	**8.528.204.785,80**	**8.853.373.261,67**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10F

Le spese in termini di impegni ammontano complessivamente a 7.971,7 ml (2020: 7.152,2 ml).

L'avanzo di competenza è pari a 556,5 ml (2020: 601,9 ml).

Il fpv incide sulle spese per 1.137,9 ml, di cui 258,7 ml fpv di parte corrente, 867,6 ml fpv in conto capitale e 11,6 ml fpv per attività finanziarie (2020: 1.076,6 ml, di cui 245,9 ml fpv di parte corrente, 820,6 ml fpv in conto capitale e 10,1 ml fpv per attività finanziarie).

L'entità dell'avanzo di competenza di cui sopra trova riscontro nel risultato di competenza (rigo D/1) evidenziato nell'apposito allegato 10G (equilibri di bilancio) del rendiconto.

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio - EQUILIBRIO DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e rimborso di prestiti	(+)	76.240.798,47
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	245.887.555,64
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.999.492.203,24
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate titolo 4.03 - altri trasferimenti in conto capitale	(+)	16.247.120,66
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche diposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	5.112.252.258,07
di cui spese non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		76.240.798,07
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	258.652.516,02
Spese titolo 2.04 - altri trasferimenti in conto capitale	(-)	427.110,75
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	17.696.764,66
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		**948.839.028,51**
-Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	**(-)**	41.653.432,55
-Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	**(-)**	113.263.590,85
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**793.922.005,11**
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	**(-)**	-14.286.374,40
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**808.208.379,51**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	387.658.991,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	820.591.481,70
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	177.727.553,91
Entrate titolo 5.01.01 - alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	102.000.000,00
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche diposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate titolo 4.03 - altri trasferimenti in conto capitale	(-)	16.247.120,66
Spese in conto capitale	(-)	1.003.246.447,47
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	867.625.694,16
Spese titolo 3.01.01 - acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	223.446.250,20
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese titolo 2.04 - altri trasferimenti in conto capitale	(+)	427.110,75
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto rinpianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)	(+)	229.837.915,46
B1) Risultato di competenza in c/capitale		**-392.322.459,24**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	28.912.103,30
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	21.680.307,60
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-442.914.870,14**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	7.589.676,26
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-450.504.546,40**
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		**0,00**

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	10.098.965,02
Entrate titolo 5.00 - riduzioni attività finanziarie	(+)	261.254.143,61
Spese titolo 3.00 - incremento attività finanziarie	(-)	253.385.817,16
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	11.575.626,21
Entrate titolo 5.01.01 - alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese titolo 3.01.01 - acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	223.446.250,20
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**229.837.915,46**
-Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**229.837.915,46**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		**229.837.915,46**
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		**556.516.569,27**
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		**351.007.134,97**
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		**357.703.833,11**
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		**948.839.028,51**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,40
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	112.370.340,77
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	41.653.432,55
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-14.286.374,40
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	113.263.590,85
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		**695.838.038,34**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10G

La tabella di cui sopra evidenzia un risultato di competenza, un equilibrio di bilancio e un equilibrio complessivo tutti con segno positivo.

In particolare, il risultato di competenza (rigo D/1) è pari a 556,5 ml (nel 2020: 601,9 ml) e rappresenta la differenza in termini di competenza fra tutte le entrate di bilancio, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fpv in entrata, e le spese di bilancio.

L'equilibrio di bilancio, che tiene conto anche delle risorse accantonate e di quelle vincolate (rigo D/2), invece, ammonta a 351 ml (nel 2020: 517 ml) ed è dato dalla somma algebrica dell'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a 793,9 ml (nel 2020: 929,7 ml) e dell'equilibrio di bilancio in c/capitale pari a –442,9 ml (nel 2020: -412,7 ml).

Infine, l'equilibrio complessivo (rigo D/3) è pari a 357,7ml (nel 2020: 356 ml) e risulta dalla somma

algebrica dell'equilibrio di bilancio di cui sopra e delle variazioni di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

***

Al risultato di gestione 2021 hanno contribuito entrate di carattere eccezionale e non ripetitivo per 722,5 ml (nel 2020: 514,9 ml), tra le quali quelle per trasferimenti correnti sono pari a 289,4 ml (nel 2020: 308 ml), mentre le spese correnti di analoga natura sono complessivamente pari a 626,5 ml (nel 2020: 1.644,3 ml).

Con riguardo alla fattispecie delle "spese correnti a carattere non permanente" la Corte dei conti ricorda i necessari caratteri della "estemporaneità" e della "assenza di continuità temporale", come evidenziati da costante giurisprudenza (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 83/2019).

4.3 Il risultato della gestione di cassa

Il quadro generale riassuntivo (allegato 10F al rendiconto) evidenzia la situazione di cassa sotto riportata, come confermato dal verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2021, allegato al rendiconto, che reca le firme della Responsabile dei servizi di *Back Office* dell'istituto di credito tesoriere e del Presidente della Provincia in data 20 aprile 2022.

Della correttezza del risultato di cassa dà conto anche la relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto.

SALDO DI CASSA	SALDO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			1.966.077.784,02
Riscossioni (+)	336.451.905,23	6.550.843.572,42	6.887.295.477,65
Pagamenti (-)	738.349.660,12	6.008.126.425,41	6.746.476.085,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			2.106.897.176,14

Fonte: relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto 2021 PAB

La giacenza di cassa di cui sopra risulta, altresì, indicata nel verbale della verifica trimestrale di cassa al 31 dicembre 2021, svolta dall'Organo di revisione in data 13 maggio 2022, verbale sottoscritto in pari data e trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano in data 18 maggio 2022.

La PAB ha fatto fronte ai pagamenti complessivi (6.746,5 ml) con la giacenza di cassa risultante al conto consuntivo 2020 (1.966,1 ml) e con le riscossioni dell'esercizio (6.887,3 ml), generandosi una giacenza di cassa, al 31 dicembre 2021, pari a 2.106,9 ml.

Dall'attività istruttoria è emerso che la PAB non ha fatto ricorso nell'esercizio 2021 ad anticipazioni

di tesoreria e non ha pagato interessi passivi né incassato interessi attivi di tesoreria[18].

Di seguito si rappresenta l'evoluzione del saldo di cassa al 31 dicembre dell'ultimo quinquennio:

,

La Sezione giurisdizionale di Bolzano della Corte dei conti ha comunicato che i conti giudiziali dell'istituto di credito tesoriere (Cassa di Risparmio s.p.a.) e della società Alto Adige Riscossioni s.p.a., riferiti alle gestioni 2021, alla data del 20 maggio 2022, non risultavano ancora depositati[19].

In merito agli equilibri di cassa il Collegio dei revisori illustra quanto segue:

[18] Cfr. nota della Ripartizione finanze del 4 aprile 2022.

[19] Cfr. nota della Sezione giurisdizionale di Bolzano della Corte dei conti del 20 maggio 2022, che evidenzia, altresì, l'avvenuto deposito dei conti riferiti al 2020 in data 26 luglio 2021; con detti depositi si instaura il relativo giudizio di conto (cfr. art. 140 codice giustizia contabile d.lgs. 174/2016).

EQUILIBRI DI CASSA		Anno 2021
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.948.470.313,14
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [1]	(+)	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	19.623.053,20
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [2]	(+)	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
Spese correnti	(-)	4.990.930.653,87
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.275.901,15
Variazioni di attività finanziarie (se negativo; v. saldo C)[3]	(-)	-
Rimborso prestiti	(-)	17.696.764,66
- di cui rata rimborso anticipazioni di liquidità		-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
A) Equilibrio di parte corrente		**958.190.046,66**
- di cui risorse vincolate di parte corrente nel bilancio		-
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	125.380.579,01
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	102.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [1]	(-)	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [2]	(-)	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	19.623.053,20
Spese in conto capitale	(-)	1.016.704.336,61
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	223.446.250,20
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	1.275.901,15
Variazioni di attività finanziarie (se positivo; v. saldo C)[3]	(+)	214.043.774,39
B) Equilibrio di parte capitale		**- 817.073.385,46**
- di cui risorse vincolate in conto capitale nel bilancio		-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	*(+)*	*262.642.170,25*
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	*(-)*	*272.044.646,06*
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	*(-)*	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	*(+)*	*223.446.250,20*
C) Variazioni attività finanziaria [3]		***214.043.774,39***
- di cui risorse vincolate attività finanziarie nel bilancio		-
Entrate categoria 9010400: Anticipazioni finanziamento sanità incassate nell'anno	(+)	-
Spese missione 99.02: Rimborsi anticipazione sanità pagate nell'anno	(-)	-
D) Saldo Anticipazioni/Rimborsi sanità dell'anno		**-**
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9) al netto di "Entrate categoria 9010400"	(+)	448.802.415,25
Uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7) al netto di "Spese missione 99.02"	(-)	449.099.684,33
E) Saldo conto terzi e partite di giro		- 297.269,08
Entrate titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere	(+)	-
Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere	(-)	-
F) Saldo anticipazioni/rimborsi tesoriere		-
EQUILIBRIO FINALE (G=A+B+D+E+F)		**140.819.392,12**

(1) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(2) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(3) Se negativo il saldo va computato a detrarre nell'equilibrio di parte corrente, se positivo a sommare nell'equilibrio di conto capitale

Fonte: questionario/relazione sul rendiconto generale 2021 della PAB dell'Organo dei revisori del 10 giugno 2022

Circa la concordanza dei dati evidenziati nel rendiconto della PAB con quelli del rendiconto del Tesoriere (allegati Q1-entrate e Q2-spese al rendiconto provinciale) e con quelli presenti nel Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti istituito in collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'art. 28, della l. n. 289/2002 e disciplinato dall'art. 14, commi dal 6 all'11, della l. n. 196/2009), il Tesoriere ha comunicato che non sussistono disallineamenti e ha

fornito le seguenti tabelle:

Gestione di cassa – Riscossioni (competenza + residui)				
Descrizione	**A**	**B**	**C**	**D**
	Dal rendiconto della PAB	**Dal conto del tesoriere**	**Dai dati presenti SIOPE**	**Differenze (A-C)**
Titolo I	5.013.671.133,89 €	5.013.671.133,89 €	5.013.671.133,89 €	€ 0,00
Titolo II	720.324.364,82 €	720.324.364,82 €	720.324.364,82 €	€ 0,00
Titolo III	214.474.814,43 €	214.474.814,43 €	214.474.814,43 €	€ 0,00
Titolo IV	125.380.579,01 €	125.380.579,01 €	125.380.579,01 €	€ 0,00
Titolo V	262.642.170,25 €	262.642.170,25 €	262.642.170,25 €	€ 0,00
Titolo VI	102.000.000,00 €	102.000.000,00 €	102.000.000,00 €	€ 0,00
Titolo IX	448.802.415,25 €	448.802.415,25 €	448.802.415,25 €	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	**6.887.295.477,65 €**	**6.887.295.477,65 €**	**6.887.295.477,65 €**	**0,00 €**

Fonte: Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano, allegato trasmesso con nota del 30 marzo 2022

Gestione di cassa - Pagamenti (competenza + residui)				
Descrizione	**A**	**B**	**C**	**D**
	Dal rendiconto della PAB	**Dal conto del tesoriere**	**Dai dati presenti SIOPE**	**Differenze (A-C)**
Titolo I	4.990.930.653,87	4.990.930.653,87 €	4.990.930.653,87 €	0,00 €
Titolo II	1.016.704.336,61	1.016.704.336,61 €	1.016.704.336,61 €	0,00 €
Titolo III	272.044.646,06	272.044.646,06 €	272.044.646,06 €	0,00 €
Titolo IV	17.696.764,66	17.696.764,66 €	17.696.764,66 €	0,00 €
Titolo VII	449.099.684,33	449.099.684,33 €	449.099.684,33 €	0,00 €
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.746.476.085,53**	**6.746.476.085,53 €**	**6.746.476.085,53 €**	**0,00 €**

Fonte: Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano, allegato trasmesso con nota del 30 marzo 2022

Si ricorda che, con deliberazione n. 1109 del 17 dicembre 2019, la Giunta provinciale aveva autorizzato il Presidente della PAB a sottoscrivere la convenzione per il servizio di tesoreria, di cassa e di trasporto di valori, con un raggruppamento temporaneo di imprese tra la Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. e la Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. per il periodo 2020-2023. Il costo complessivo per l'intera durata del contratto di quattro anni è pari a euro 0,9 ml, incluso il 22 per cento di IVA.

La Corte dei conti ha già riferito, in occasione della parifica relativa al rendiconto 2019, che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1110 del 17 dicembre 2019, aveva, altresì, approvato lo schema di contratto di servizio per gli anni 2020 – 2021 – 2022 tra la PAB e la società Alto Adige Riscossioni s.p.a.[20]. La società svolge le attività previste dall'art. 44-*bis*, c. 1, della l.p. n. 1/2002, anche in favore

[20] La società opera con personale proprio, provinciale e di amministrazioni locali ed è tenuta a mettere a disposizione della

delle agenzie e degli enti strumentali e degli organismi *in house* della Provincia interessati, previa sottoscrizione di apposito contratto di servizio, secondo le linee guida definite dal Comitato di indirizzo della società (in tali casi il controllo analogo è esercitato per il tramite della PAB). Il corrispettivo annuo è stato previsto fino ad un massimo di 3 ml, oltre IVA, per gli anni 2020 e 2021 ed un massimo annuo di 3,02 ml, oltre IVA, per l'esercizio 2022. A carico della società è stabilito il rimborso delle spese per la messa a disposizione di beni, servizi e personale da parte della PAB. In particolare, la società svolge le seguenti attività:

- l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate della PAB;
- la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività connesse e complementari, secondo il contratto di servizio;
- il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici;
- le attività amministrative connesse con le violazioni amministrative ed, in particolare, con la riscossione in fase precoattiva delle sanzioni del codice della strada, per conto dei comandi di polizia locale del territorio aderenti;
- l'attività di supporto e di consulenza, risposte a quesiti ed altri atti necessari all'esercizio della potestà della PAB in materia tributaria (su specifica richiesta della PAB).

Con riguardo alle modalità di riscossione si puntualizza che il pagamento del debito può essere effettuato secondo le modalità proposte dalla società (come indicate anche sul sito *web* della stessa), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 e delle altre disposizioni statali in materia. Circa la rateazione delle ingiunzioni di pagamento in fase coattiva, si legge sul sito istituzionale della società quanto segue: "*Se ci si trova in condizione di temporanea difficoltà economica e non si riesce a pagare gli importi delle ingiunzioni di pagamento in un'unica soluzione, si può presentare domanda di rateazione. È rateizzabile il debito in essere verso l'ente creditore. Da tale importo sono esclusi gli importi relativi ad interessi e spese derivanti dalle procedure di riscossione coattiva, i quali saranno calcolati in aggiunta alla prima rata*"[21].

Il contratto di servizio di cui sopra è stato modificato e integrato, dapprima con deliberazione della Giunta provinciale n. 443 del 23 giugno 2020, in adeguamento alle sopravvenute modifiche in materia di riscossione coattiva delle entrate, disposte dalla legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre

PAB, entro fine febbraio dell'anno successivo, il rendiconto annuale, idoneo alla verifica della corrispondenza tra le somme riscosse e le somme riversate alla PAB, evidenziando in particolare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, distinte per tipologia d'entrata e mese di riversamento. Inoltre, la medesima mette a disposizione della PAB, tramite il portale dedicato, in tempo reale, il dettaglio della situazione (di cassa e di competenza) relativa alle procedure di accertamento e riscossione coattiva attivate.

[21] Cfr.: https://www.altoadigeriscossioni.it/it/1064.asp (data di riferimento 12 aprile 2021) dove, fra l'altro, è previsto che per le rateazioni di importi fino ad euro 60 mila è sufficiente la compilazione di apposito modulo, mentre per quella per importi superiori è necessario documentare lo stato di temporanea difficoltà economica.

2019 ed, infine, con deliberazione n. 941 del 9 novembre 2021 in relazione a quanto di seguito evidenziato: "*A) corrispettivo aggiuntivo per l'anno 2021 per l'attività di supporto endoprocedimentale per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui all'art.4 c. 3 DL. 19/2020 "Sanzioni Covid"; B) corrispettivo aggiuntivo per l'anno 2021 per lo sviluppo di un sistema di interconnessione alla piattaforma IO per le comunicazioni digitali e supporto operativo ai Comuni per l'adesione al "fondo innovazione"; C) corrispettivo "una tantum" per l'anno 2021 per compensare la riduzione dei ricavi variabili della riscossione coattiva*".

4.4 La gestione dei residui

Nel quadro delle disposizioni di contabilità armonizzata, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011, si collocano le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (attivi e passivi), propedeutiche alla formazione del rendiconto generale, svolte dai singoli centri di responsabilità amministrativa tenuti ad una puntuale verifica delle ragioni del mantenimento degli stessi, alla loro eventuale cancellazione e alla conseguente reimputazione di entrate già accertate e spese già impegnate, non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.

Con decreto n. 2826/2022 del Direttore della Ripartizione finanze della PAB risulta effettuato, con riguardo all'esercizio finanziario 2021, un primo "*Riaccertamento parziale dei residui ai sensi del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs.118/2011*", in ordine al quale il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole in data 24 febbraio 2022 (verbale n. 8/2022). Il decreto evidenzia la necessità, da parte dell'Ente, di provvedere alla cancellazione e alla conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, da pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario dei residui, per complessivi 48 ml (spese correnti 32,6 ml e spese in conto capitale 15,4 ml). Il Collegio dei revisori, nel proprio parere, dà conto di aver svolto un controllo a campione "*su n. 20 atti, selezionati secondo il criterio della posizione di maggior importo ogni pagina*" e che, dalle proprie verifiche "*non sono emerse irregolarità di alcun genere*".

Con successiva deliberazione giuntale n. 184 del 22 marzo 2022 è stato approvato il "*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs n. 118/2011 e riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 1 c.5 del decreto direttoriale del MEF 14.07.2021*".

La delibera dà conto dell'avvenuta *"acquisizione da parte della Ripartizione finanze degli elenchi delle spese A/2, B/2, F/1 e F/2 con nota sottoscritta dai responsabili delle strutture ..."* e, specificamente, di quanto di seguito riportato:

- entrate accertate non esigibili al 31 dicembre 2021 per euro 183.792.975,82, oggetto di

reimputazione agli esercizi in cui risultano esigibili;

- obbligazioni non esigibili al 31 dicembre 2021 per euro 1.295.282.083,40, oggetto di reimputazione agli esercizi in cui risultano esigibili;
- residui attivi al 31 dicembre 2021 derivanti da esercizi antecedenti al 2021 per euro 1.295.954.395,17;
- residui attivi al 31 dicembre 2021 derivanti dalla competenza 2021 per euro 436.883.421,12 (di cui euro 597.692,75 per partite di giro);
- residui passivi al 31 dicembre 2021 derivanti da esercizi antecedenti al 2021 per euro 992.534.800,22;
- residui passivi al 31 dicembre 2021 derivanti dalla competenza 2021 per euro 825.707.954,73 (di cui euro 50.974.208,16 per partite di giro);
- spese prenotate sulla base di gare per l'affidamento di lavori formalmente indette ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per euro 126.693.605,92;
- minori entrate da residui al 31 dicembre 2021 per l'importo complessivo di euro 3.846.626,45 e minori entrate di competenza al 31 dicembre 2021 registrate in sede riaccertamento ordinario dei residui per l'importo complessivo di euro 36.286.023,90;
- economie da residui al 31 dicembre 2021 per l'importo complessivo di euro 52.077.868,81 ed economie di competenza al 31 dicembre 2021 per l'importo complessivo di euro 97.234.070,52;
- inesistenza di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili (cfr. anche l'allegato N al rendiconto).

Il Collegio dei revisori aveva precedentemente espresso, con verbale n. 12 del 15 marzo 2022, il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera, evidenziando che non sono emerse irregolarità in esito all'effettuato controllo a campione su n. 23 atti rappresentativi dei residui attivi, n. 41 atti dei residui passivi e n. 1 atto delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui afferenti alle quote annullate ai sensi dell'art. 4, c. 4 del d.l. n. 41/2021, conv. in l. n. 69/2021. Ai sensi del citato articolo "Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.....delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro" e, secondo il decreto del MEF del 14 luglio 2021, "ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre

2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021...".

Illustra, in sintesi, la citata deliberazione n. 184/2022, che le risultanze di cui sopra derivano dalle verifiche effettuate dai singoli centri di responsabilità amministrativa in ordine alle ragioni del mantenimento dei residui medesimi (tramite apposite note acquisite agli atti dalla Ripartizione finanze che ha proceduto alla compilazione dei prospetti allegati alla deliberazione medesima) e dall'effettuato riaccertamento straordinario dei residui concernenti le quote annullate ai sensi dell'art. 4, c. 4, del d.l. n. 41/2021, conv. dalla l. n. 69/2021 per l'importo complessivo di euro 1.064.255,55.

L'andamento della gestione dei residui attivi è illustrato nella seguente tabella:

Residui attivi al 01/01/2021	Riscossioni in c/residui	Riaccertamento residui	Residui attivi da esercizi precedenti	Residui attivi da esercizio di competenza	Residui attivi al 31/12/2021
1.637.317.182,40	336.451.905,23	-4.910.882,00	1.295.954.395,17	436.883.421,12	1.732.837.816,29

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10B

L'andamento della gestione dei residui passivi è di seguito illustrato:

Residui passivi al 01/01/2021	Pagamenti in c/residui	Riaccertamento residui	Residui passivi da esercizi precedenti	Residui passivi da esercizio di competenza	Residui passivi al 31/12/2021
1.782.962.329,15	738.349.660,12	-52.077.868,81	992.534.800,22	825.707.954,73	1.818.242.754,95

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10C

Si rileva un generale incremento dei residui, sia attivi che passivi, in un contesto nel quale si registra una differenza complessiva tra le due componenti pari a –85,4 ml.

***

Sono considerati residui passivi, altresì quelli perenti, ovvero i residui passivi che non sono stati pagati entro il periodo previsto dalla legge, a partire dall'esercizio a cui si riferiscono e che sono stati eliminati dal conto del bilancio, ai sensi delle disposizioni di legge, con contestuale iscrizione nello stato patrimoniale. Come noto, la perenzione dei residui non incide in alcun modo sulla sottostante obbligazione giuridica, che resta valida ed efficace sino all'eventuale compimento della prescrizione civilistica (artt. 2934 e ss. c.c.) o di qualsiasi altra causa di estinzione.

In ordine all'obbligo di copertura di detti residui, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 118/2011, il Collegio dei revisori, nella relazione/questionario sul bilancio di previsione della Provincia 2021-2023, ha fatto presente che "*il combinato disposto del D.lgs. 118/2011 e della legge di contabilità provinciale (LP 1/2002) determina la cancellazione degli impegni di spesa soggetti all'istituto della perenzione amministrativa dopo 5 anni nonché l'impossibilità, a partire dall'esercizio 2016, della formazione di nuovi impegni di spesa perenti. Eventuali richieste di riammissione saranno trattate come specificato al comma 2*

dell'articolo 19/bis della citata normativa provinciale"[22].

4.4.1 I residui attivi

Con delibera n. 184 del 22 marzo 2022 la Giunta provinciale ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (somme accertate e non riscosse e/o versate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 60, c. 1, d.lgs. n. 118/2011), ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d.lgs n. 118/2011 e al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1 c. 5 del decreto direttoriale del MEF 14 luglio 2021.

Nelle premesse della citata delibera si richiama, fra l'altro, l'art. 4 della l.p. n. 20/2015, che fissa in euro 150,00 il limite entro il quale la Giunta - in sede di delibera annuale di riaccertamento ordinario - dispone la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, ai sensi dell'art. 45, c. 1, della l.p. n. 1/2002, qualora il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'entità della medesima entrata. Si dà atto, inoltre, di quanto previsto all'art. 4, c. 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", il quale prevede l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Con la citata delibera la PAB ha provveduto, ai sensi del decreto del MEF del 14 luglio 2021, anche al riaccertamento straordinario dei residui attivi afferenti ai predetti crediti (ai fini della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali), contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021.

L'ammontare totale dei residui attivi è determinato in 1.732,8 ml (2020: 1.637,3 ml; 2019: 1.610,2 ml), con un aumento rispetto all'anno precedente del 5,8 per cento. In particolare, i residui attivi provenienti dagli anni antecedenti al 2021 ammontano a 1.296 ml e quelli derivanti dalla competenza 2021 a 436,9 ml, mentre i residui attivi antecedenti al 2017 ammontano a 679,9 ml di euro che corrispondono al 39,24 per cento sul totale dei residui finali.

[22] Il comma 2 dell'art. 19/*bis* della l.p. n. 1/2002 prevede che "Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1 verranno riammesse al pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie".

Illustra l'allegato N al rendiconto quanto segue: "*Non risultano crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione, come si evince dal punto 12) della deliberazione della Giunta provinciale n. 184 di data 22 marzo 2022, avente ad oggetto il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d.lgs n. 118/2011 e riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2021, ai sensi del dall'art. 1 c. 5 del decreto direttoriale del MEF 14.07.2021".*

Di seguito l'andamento dei residui attivi:

Residui attivi al 01/01/2021	Riscossioni in c/residui	Riaccertamento residui	Residui attivi da esercizi precedenti	Residui attivi da esercizio di competenza	Residui attivi al 31/12/2021
1.637.317.182,40	336.451.905,23	-4.910.882,00	1.295.954.395,17	436.883.421,12	1.732.837.816,29

Fonte: rendiconto PAB, All. 10B

Secondo quanto riportato nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, "*nel 2021 l'incidenza dei nuovi residui attivi (di competenza dell'esercizio 2021) sullo stock di residui è pari al 25,2%. Lo stesso indicatore calcolato sui residui di parte corrente ammonta al 22,4%, quello sui residui in c/capitale al 65,1%*".

La sottostante tabella evidenzia la composizione e l'entità dei residui attivi al 31 dicembre 2021 suddivisi per titolo.

Residui attivi	Prima del 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	315.481.293,73	72.881.171,73	91.369.656,71	108.000.562,36	102.295.678,44	213.895.626,51	903.923.989,48
Titolo 2	300.946.211,62	50.971.743,97	289.852,12	1.831.181,44	106.659.215,31	118.383.578,36	579.081.782,82
Titolo 3	33.207.501,13	5.298.800,54	21.949.452,43	5.498.720,90	6.543.251,31	21.307.219,44	93.804.945,75
Titolo 4	2.142.769,31	23.815,16	1.692.801,89	9.772.276,33	29.241.928,54	76.607.911,49	119.481.502,72
Titolo 5	0,00	0,00	40,00	1.409.781,26	28.254,73	6.091.392,57	7.529.468,56
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	28.138.563,98	4.281,64	268.843,37	3.922,62	2.822,60	597.692,75	29.016.126,96
Totale	**679.916.339,77**	**129.179.813,04**	**115.570.646,52**	**126.516.444,91**	**244.771.150,93**	**436.883.421,12**	**1.732.837.816,29**

Fonte: Rip. finanze - Allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

A seguire la composizione dei residui attivi in termini percentuali (partite di giro escluse).

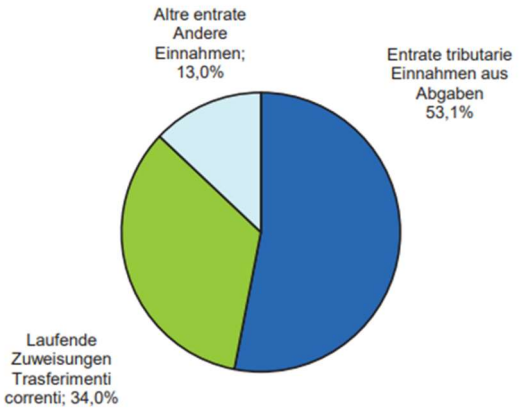

Fonte: relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021

La maggior parte dei residui risulta allocata nel titolo 1 (53,1 per cento) e 2 (34 per cento) del

rendiconto.

L'indicatore che misura lo smaltimento del complesso dei residui attivi registra un peggioramento, passando dal 24,4 per cento del 2020 al 20,6 per cento del 2021; l'accumulazione dei residui cresce dall'1,7 per cento del 2020 al 5,8 per cento del 2021.

	2019 %	2020 %	2021 %
Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	35,0	24,4	20,6
Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	-8,1	1,7	5,8

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della PAB

Di seguito gli indicatori calcolati distintamente per titoli di entrata in cui si articola il rendiconto:

TITOLO		2019 - %	2020 - %	2021 - %
1	Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	43,6	28,1	19,5
	Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	-10,5	-2,7	5,5
2	Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	18,3	19,7	20,3
	Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	1,2	1,1	-0,1
3	Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	35,7	11,1	19,0
	Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	-28,9	11,7	-0,1
4	Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	53,8	43,4	36,0
	Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	23,2	106,4	77,5
5	Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	84,2	80,4	83,9
	Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	70,6	23,9	-15,6
6	Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	100,0	n.d.	n.d.
	Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	-100,0	n.d.	n.d.
9	Smaltimento dei residui attivi (riscossioni in conto residui/residui al 1° gennaio)	6,6	7,6	7,0
	Accumulazione dei residui (residui attivi finali - residui attivi iniziali/residui attivi iniziali)	-5,7	-6,8	-5,3

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della PAB

In merito alle dinamiche concernenti lo smaltimento e l'accumulo dei residui, la PAB, con nota del 1° aprile 2022, ha illustrato che *"Nel corso del 2021 sono stati smaltiti residui per un ammontare di euro 341.362.787,23 su un totale di residui iniziali di euro 1.637.317.182,40 (tasso di smaltimento: 20,85%). I residui attivi provenienti da esercizi antecedenti il 2017 ammontano ad euro 679.916.339,77, pari al 39,24% sul totale dei residui finali. Con particolare riferimento al Titolo 1, i residui risultano pari ad euro*

903.923.989,48, in aumento di euro 47.060.212,34 rispetto all'anno precedente. L'elevato importo di residui a Titolo 1, riguarda in gran parte la Tipologia 103 e deriva dall'applicazione del paragrafo 3.7 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al D.lgs 118/2011. Il 30,4% dei residui proviene da esercizi antecedenti il 2017. I residui attivi a Titolo 2, si attestano a euro 579.081.782,82 e sono riconducibili soprattutto all'art.2, comma 113 della legge 191/.2009 ed all'art. 66/bis della legge provinciale 1/2002. A Titolo 3 i residui attivi passano da euro 93.926.138,84 al 31/12/2020 ad euro 93.804.945,75 al 31/12/2021. La percentuale dei residui vetusti si attesta al 35,4%. A Titolo 4 si registrano residui per euro 119.481.502,72 (con un aumento rispetto all'esercizio precedente di 52.155.379,29). Tale aumento è dovuto principalmente alle assegnazioni per interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, alle assegnazioni dal FSC 2014-2020, alle entrate da permute, cessioni gratuite ed alienazioni di beni immobili ed al rimborso di anticipazioni e di contributi concessi agli enti locali. Il Titolo 5 si attesta ad euro 7.529.468,56, mentre il Titolo 6 non presenta residui attivi".

***

Tra i residui attivi, quelli da riportare relativi alla tipologia 103 (tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) del titolo 1 del rendiconto e alla tipologia 101 (trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) del titolo 2 del rendiconto sono pari, rispettivamente, a 829,8 ml (dei quali 690 ml provenienti dagli esercizi precedenti e 139,8 ml dalla competenza) e a 564,9 ml (456,5 ml provenienti da esercizi anteriori al 2021 e 108,4 ml da competenza). Entrambe le voci risultano in aumento (nel 2020 erano pari, rispettivamente, a 785,4 ml e a 562,5 ml).

Si ricorda che, già in occasione delle precedenti parificazioni, era emersa la non corrispondenza tra le voci attive esposte nel rendiconto della PAB (residui attivi v/Stato) e quelle passive (residui passivi v/Province autonome) indicate nel rendiconto generale dello Stato, come annualmente riportato nelle relazioni allegate alle decisioni di parifica delle Sezioni riunite per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti[23].

[23] Giova, per completezza, ricordare che il direttore dell'Ufficio entrate della PAB, già con le note dell'11 e 15 maggio 2020, aveva, in particolare, rappresentato che:
-la gestione dell'accordo finanziario in essere con lo Stato (c.d. Accordo di Milano), recepito con la l. n. 191/2009, prevede l'assunzione di oneri per 100 ml annui da parte delle due province relativamente all'esercizio di funzioni statali anche delegate e concordate col Mef, tra le quali anche il finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti extra provinciali (40 milioni annui);
-la PAB impegna annualmente l'importo di 100 ml, trattenuti annualmente dal Mef dai tributi di competenza da devolvere alla Provincia medesima (di norma dall'Iva all'importazione);
- quando la PAB effettua le spese per funzioni delegate, fa richiesta di rimborso della somma spesa allo Stato e quest'ultimo rimborsa alla PAB la parte corrispondente di Iva all'importazione trattenuta (l'Iva trattenuta dallo Stato e non ancora rimborsata alla PAB confluisce a fine anno nei residui passivi dello Stato);
- la differenza tra i residui passivi dello Stato e i residui attivi della PAB è dovuta al fatto che i residui passivi dello Stato dopo un certo periodo vanno in perenzione amministrativa e confluiscono nel conto del patrimonio, mentre i residui attivi della PAB sono conservati a residuo ai sensi degli artt. 21/*bis*, c. 5 ed 66/*bis*, l.p. n. 1/2002; i residui attivi della PAB, riferiti

Nel quadro delle verifiche volte ad assicurare la concordanza tra le voci attive del rendiconto provinciale e le corrispondenti voci passive nel rendiconto dello Stato, la PAB ha chiesto, anche in questo esercizio, notizie al MEF, ottenendo risposta in data 6 maggio 2022[24].

Nella citata nota, il MEF evidenzia quanto di seguito riportato:

"Alla data del 31 dicembre 2021 gli impegni assunti dallo Stato a favore di codesta Provincia e non ancora estinti risultano pari, in conto residui, a circa 287,5 milioni di euro sul capitolo n. 2790, piano di gestione 4, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, a favore di codesta Provincia autonoma, alla stessa data, risulta in perenzione amministrativa e, pertanto, inserita nel conto del patrimonio, la complessiva somma di euro 502.994.143,60, di cui euro 300.394.143,60 relativi ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6 (provenienza anno 2009) ed euro 202.600.000,00 relativa ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 4 (40.000.000,00 milioni di euro di provenienza per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 41.300.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018).

Per completezza di informazione si rappresenta che le citate consistenze in perenzione amministrativa sono da ritenersi al netto delle economie effettuate nell'esercizio finanziario 2021 (attualmente in fase di consuntivazione), pari a 100 milioni di euro quali somme perenti di provenienza 2009, relative ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6, in quanto riferite a spettanze che saranno attribuite nell'anno in corso e a 20 milioni di euro, provenienza anno 2013, relativi ad impegni a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 4, in quanto riferite a spettanze già erogate nell'anno 2021.

Si rappresenta, in ogni caso, che la reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione e iscritte nel conto del patrimonio non potrà che essere subordinata alla disponibilità del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica"[25].

---

all'Accordo di Milano, trovano, pertanto, un equilibrio nei residui passivi della PAB medesima, in relazione alle spese per funzioni delegate già impegnate, ma non ancora liquidate e per le quali, di conseguenza, non si è proceduto a richiedere il rimborso da parte dello Stato;

-in merito al concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica di cui all'art. 79, c. 3, Statuto di Autonomia, la PAB, in applicazione dell'art. 21/*bis*, c. 5, l.p. n. 1/2002 e s.m.i, si avvale della possibilità di conservare a residuo le somme iscritte a bilancio.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, in considerazione delle richiamate peculiarità della normativa provinciale, avevano preso atto nelle precedenti parifiche dell'intendimento della PAB, per ragioni di trasparenza, di continuare a dare separata evidenza nei rendiconti, nei residui attivi e passivi, rispettivamente degli accertamenti e degli impegni di risorse a titolo di concorso alla finanza pubblica generale per interventi non ancora definiti con le Autorità statali.

[24] Cfr. nota MEF-RGS-prot. 97402 del 6 maggio 2022.

[25] Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con nota del 6 giugno 2022 (nel quadro della parificazione del Rendiconto generale dello Stato del 24 giugno 2022), hanno comunicato che, al 31 dicembre 2021, il capitolo di spesa 2790 (devoluzione alle Regioni a Statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile)

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha puntualizzato quanto segue:

"…Nel dettaglio risultano essere in perenzione 200 milioni relativi al Fondo Comuni Confinanti (periodo 2014-2018) nonché 2,6 milioni relativi al rimborso spese TAR 2017-2018.

In ordine al capitolo 2790, piano di gestione 6 risulta essere in perenzione amministrativa un importo di 300,4 milioni relativo all'anno 2009.

Le citate consistenze in perenzione amministrativa sono al netto delle economie effettuate nell'esercizio 2021, pari a 100 milioni relative al piano di gestione 6 e a 20 milioni (provenienza 2013) relative al piano di gestione 4, in quanto erogate nel 2021.

Il raffronto tra i residui attivi al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) del rendiconto della Provincia autonoma di Bolzano e le voci passive del bilancio dello Stato è il seguente:

	Pab (residui attivi)	***Stato (residui passivi)***
Tributi erariali	*829,9*	*489,0* *
Funzioni delegate	*550,0*	*300,4*
Totale	*1.379,9*	*789,4*

* rectius 490,1

Si precisa che gli importi più cospicui, relativi all'Accordo di Milano (residui attivi per un importo di 688,7 milioni di euro) e alle funzioni delegate (550 milioni di euro), sono stati conservati a residuo ai sensi della LP n. 1/2002, art. 21/bis, comma 5 ed art. 66/bis.

Va inoltre precisato, che i conguagli dei tributi erariali per spettanze arretrate risultano essere contabilizzati nel bilancio dello Stato nell'anno di devoluzione alle Province e pertanto non configurano nei residui passivi del bilancio stesso".

Già nelle osservazioni finali dell'11 giugno 2021 (parificazione del Rendiconto 2020), la PAB aveva fatto presente che "*La motivazione dell'aumento dei residui attivi risiede nella dinamica intrinseca dell'Accordo di Milano, che prevede un "concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui". Considerato che, allo stato attuale, nonostante gli sforzi profusi dalla Provincia, l'assunzione di oneri da parte della Provincia copre parzialmente l'importo di 100 milioni di euro (ca. 70 milioni, di cui 40 per i comuni confinanti), la parte restante va inevitabilmente ad aumentare annualmente lo stock dei residui (sia attivi che passivi). A questo aspetto si aggiunge il fatto che la richiesta di rilascio degli importi al MEF avviene in seguito alla liquidazione a favore dei destinatari dei diversi progetti concordati, con un conseguente sfasamento temporale sulle riscossioni*".

Permane l'assoluta necessità di monitorare l'andamento dei residui e di accelerare le relative

all'articolo 04 (devoluzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa) evidenzia residui finali, cumulativamente per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per euro 447.543.847,03 (nel 2020: 437.071.596,69).

procedure di incasso, come evidenziato anche dal Collegio dei revisori, con particolare riguardo a quelli anteriori al 2017, proseguendo le interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine del perfezionamento delle intese di cui all'art. 79, c. 1, lett. c) dello Statuto e conseguentemente del rimborso degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni statali delegate. Si invita, altresì, ad approfondire i riflessi di ordine contabile delle disposizioni di legge provinciale (cfr. artt. 21/*bis* e 66/*bis* della l.p. n. 1/2002) alla luce dei principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, al voler superare ogni disallineamento tra i dati della Provincia e quelle dello Stato così come indicato nei rendiconti, definendo le spettanze pregresse.

4.4.2 I residui passivi

La deliberazione della giunta provinciale n. 184/2022 prende atto, recependone gli effetti, del decreto del direttore della Ripartizione finanze n. 2826/2022 con il quale sono stati disposti riaccertamenti parziali dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e dà conto delle note acquisite dai singoli centri di responsabilità amministrativa in ordine all'avvenuto riaccertamento dei residui passivi, sulla base della verifica delle ragioni del loro mantenimento.

L'ammontare totale dei residui passivi (somme impegnate, liquidate o liquidabili e non pagate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011) passano da 1.783 ml a 1.818,2 ml, con un aumento in termini assoluti di 35,2 ml. Contestualmente alla determinazione dei residui, la Giunta ha approvato, altresì, l'elenco delle spese prenotate sulla base delle gare per l'affidamento dei lavori, formalmente indette ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'importo complessivo di 126,7 ml.

Residui passivi al 01/01/2021	Pagamenti in c/residui	Riaccertamento residui	Residui passivi da esercizi precedenti	Residui passivi da esercizio di competenza	Residui passivi al 31/12/2021
1.782.962.329,15	738.349.660,12	-52.077.868,81	992.534.800,22	825.707.954,73	1.818.242.754,95

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10E

Con riferimento all'entità e all'andamento di cui sopra e con particolare riguardo a quelli provenienti da esercizi antecedenti il 2017 la PAB, con nota del 1° aprile 2022, ha precisato che "*Nell'anno 2016 l'importo totale dei residui passivi è stato di Euro 1.297.888.737,61, in forte diminuzione (-70,16%) rispetto all'anno precedente: tale diminuzione va evidentemente ascritta all'entrata a regime delle novità legislative sull'armonizzazione dei sistemi contabili. L'importo è così suddiviso: parte corrente per Euro 360.784.624,58 con un calo di 248,3 milioni (-40,76%), parte in conto capitale per Euro 626.403.966,90 con una diminuzione di 3.029 milioni (-82,86%), incremento di attività finanziarie per Euro 253.108.860,32 e partite di giro per Euro 57.591.285,81 con una diminuzione di 26,98 milioni (-31,90 %). Per il 2017 si è in presenza di un aumento (+40,34%) dei residui passivi rispetto all'anno precedente. L'importo complessivo a fine 2017*

corrisponde ad Euro 1.821.505.519,73. La parte corrente è aumentata di 190,6 milioni (+52,83%), determinata in particolar modo dai maggiori residui relativi all'assegnazione all'Azienda Sanitaria di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta (+48 milioni), dal Concorso al riequilibrio della finanza pubblica (+23 milioni), dagli assegni fissi e competenze accessorie al personale (+15,6 mln) e dai contributi di parte corrente all'Università di Bolzano (+11,2 mln). La parte in conto capitale è aumentata di 150,5 milioni (+24,03%), dovuta principalmente ai maggiori residui passivi relativi ai finanziamenti per il programma dello sviluppo rurale 2014-2020 (+31,4 mln), alle spese per l'acquisto di immobili e terreni destinati a servizi istituzionali della Provincia (+24,5 mln), al contributo ai Comuni per spese di investimento (+16,4 mln) e al fondo finanziamento edilizia agevolata (+15,2 mln). Anche l'incremento di attività finanziarie è aumentato di 171,3 milioni (+67,68%), determinato dai maggiori residui passivi relativi alla spesa per la costituzione di fondi di rotazione per concessione crediti a breve periodo a tasso agevolato e dalle acquisizioni di partecipazioni e conferimenti in altre imprese. Le partite di giro sono aumentate di 11,2 milioni (+19,46 %). Per il 2018 si è in presenza di una diminuzione (-27,30%) dei residui passivi rispetto all'anno precedente con un importo complessivo di Euro 1.324.272.758,81. Tale diminuzione si concretizza per la parte corrente in 16,4 milioni (-2,97%), per la parte in conto capitale in 180,1 milioni (-23,19%), per l'incremento di attività finanziarie in 293.541.301,94 milioni (-69,17%) e per le partite di giro in 7,2 milioni (-10,45%). Per l'anno 2019, si è in presenza di un aumento (+13,51%) dei residui passivi rispetto al 2018 con un importo complessivo di Euro 1.503.120.998,83. Tale aumento si manifesta per la parte corrente in 90,4 milioni (+16,91%), per la parte in conto capitale in 176,1 milioni (+29,51%), per la diminuzione di attività finanziarie in 87,4 milioni (-66,83%) e per le partite di giro in 0,3 milioni (-0,48 %). Nell'anno 2020 si è registrato un ulteriore aumento (+18,62%) dei residui passivi rispetto all'anno precedente, per un importo totale di 1.782.962.329,15 €. Nello specifico, l'incremento deriva da maggiori spese correnti per 170,5 milioni (+27%), più spese in conto capitale per 119,8 milioni (+16%) e maggiori partite di giro per 7,4 milioni (+12%), a fronte di un decremento delle attività finanziarie per 18 milioni (-42%).

Nel 2021 si osserva un lieve aumento (+1,98%) dei residui passivi rispetto all'anno precedente, con un importo totale pari a 1.818.242.754,95 €. Questo è dovuto sostanzialmente alle maggiori spese correnti per 75,1 milioni € (+9%), mentre si registrano inferiori spese in conto capitale per 18,9 milioni (-2%), così come minori spese per le attività finanziarie per 19 milioni (-75%) e inferiori spese per partite di giro nell'ordine di 1,9 milioni (-3%).

I residui passivi antecedenti al 2017 sono quantificati in Euro 309.772.499,60 e si riferiscono per la quasi totalità al concorso al riequilibrio della finanza pubblica ai sensi della legge provinciale 1/2002 art. 21/bis, il cui comma 5 consente di mantenere a residuo tale importo (25,6 milioni per il 2011, 41,5 milioni per il 2012, 20 milioni per il 2013, 71,6 milioni per il 2014 e 72,1 milioni per il 2015 e 73,1 milioni per il 2016)".

La sottostante tabella evidenzia la composizione e l'entità dei residui passivi al 31 dicembre 2021 suddivisi per titolo.

Residui passivi	Prima del 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	33.506.246,27	32.671.311,27	29.878.788,51	47.160.029,26	191.056.628,16	536.978.337,98	871.251.341,45
Titolo 2	270.954.552,61	40.983.886,61	45.620.360,57	157.274.080,13	125.974.563,63	233.025.490,02	873.832.933,57
Titolo 3	0,00	0,00	350.000,00	771.206,90	500.000,00	4.729.918,57	6.351.125,47
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	5.311.700,72	8.458.370,24	732.084,49	646.412,11	684.578,74	50.974.208,16	66.807.354,46
Totale	309.772.499,60	82.113.568,12	76.581.233,57	205.851.728,40	318.215.770,53	825.707.954,73	1.818.242.754,95

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

I residui più datati (precedenti alla gestione 2016 compresa) rappresentano circa il 17 per cento del totale complessivo per un valore assoluto di circa 309,8 ml e si riferiscono prevalentemente, come sopra riportato, alla spesa in conto capitale da porre in relazione soprattutto al concorso al riequilibrio della finanza pubblica ai sensi della legge provinciale 1/2002, art. 21/*bis*[26], il cui comma 5 consente di mantenere a residuo tale importo (25,6 milioni per il 2011, 41,5 milioni per il 2012, 20 milioni per il 2013, 71,6 milioni per il 2014, 72,1 milioni per il 2015 e 73,1 milioni per il 2016). La norma sopracitata consente la conservazione a residuo delle somme iscritte a bilancio per la realizzazione degli interventi attuativi dell'art. 2, cc. 107 e 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato.

Escludendo i residui passivi generati dalle partite di giro, si rileva che il 49,75 per cento del volume globale va imputato alle spese correnti, il 49,89 per cento alle spese in conto capitale ed il restante 0,36 per cento alle spese per incremento di attività finanziarie.

Di seguito la composizione dei residui passivi (partite di giro escluse) in termini percentuali ed assoluti:

[26] L'art. 21-*bis* (concorso al riequilibrio della finanza pubblica), prevede che:
"(1) Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono stanziati i mezzi finanziari definiti all'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, quale concorso finanziario della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica da attuarsi nelle forme ivi stabilite.
(2) Nello stato di previsione di cui al comma 1 è iscritto altresì un fondo vincolato al concorso della Provincia alle misure straordinarie di risanamento della finanza pubblica. In relazione alle predette misure disposte dallo Stato, l'assessore alle finanze, su indicazione della Giunta provinciale, adotta le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo. La disponibilità risultante al termine dell'esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle suddette misure di risanamento ovvero al raggiungimento di intese circa l'utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa.
(…)
(5) Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, commi 107 e 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini".

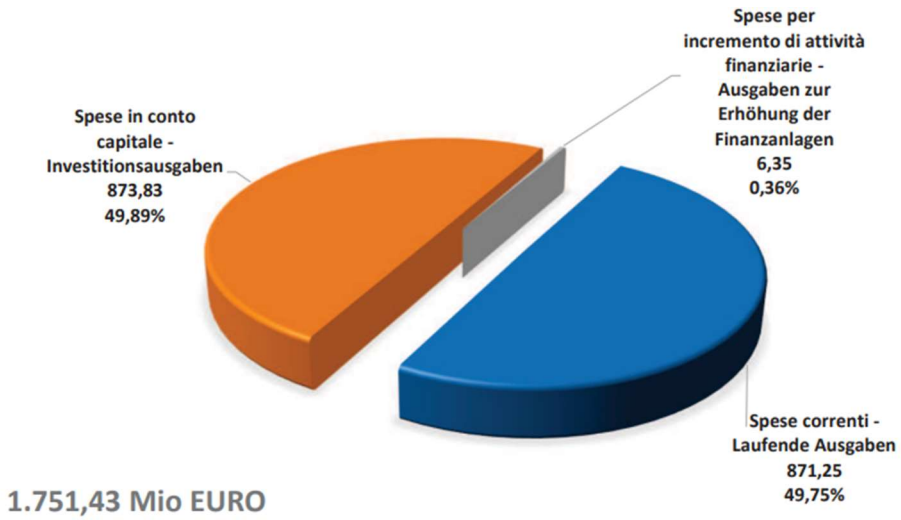

Fonte: relazione rendiconto PAB

L'aumento dei residui a fine 2021 rispetto al 2020 (2,0 per cento, pari a +35,3 ml) si rileva per la parte corrente (+75,2 ml, pari a +9,4 per cento), mentre per la parte in conto capitale si rileva una diminuzione (-18,9 ml, pari a -2,1 per cento)[27].

I seguenti indicatori di gestione evidenziano, in particolare, la dinamica dello smaltimento e della accumulazione del complesso dei residui passivi.

	2019 %	2020 %	2021 %
Smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui/residui al 1° gennaio)	49,1	39,7	41,4
Accumulazione dei residui (residui passivi finali - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	13,5	18,6	2,0

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati del rendiconto generale della PAB

Di seguito si riportano alcuni significativi indicatori finanziari distintamente per i soli primi tre titoli del rendiconto.

Titolo		2019 %	2020 %	2021 %
1	Smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui/residui al 1° gennaio)	59,6	52,5	52,2
	Accumulazione dei residui (residui passivi finali - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	16,9	27,3	9,4
2	Smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui/residui al 1° gennaio)	26,3	23,4	27,6
	Accumulazione dei residui (residui passivi finali - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	29,5	15,5	-2,1
3	Smaltimento dei residui passivi (pagamenti in conto residui/residui al 1° gennaio)	99,3	97,0	92,2
	Accumulazione dei residui (residui passivi finali - residui passivi iniziali)/residui passivi iniziali	-66,8	-41,6	-75,0

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati del rendiconto generale della PAB

[27] Rendiconti PAB anni 2020 e 2021.

I residui passivi derivanti dagli esercizi passati, come evidenziato dalla relazione del Collegio dei revisori, sono stati pagati, nell'anno 2021, per una percentuale pari circa al 41 per cento e a fine anno rappresentano circa il 55 per cento dei totali dei residui passivi.
La Corte dei conti condivide la raccomandazione espressa dal Collegio dei revisori di monitorare con particolare attenzione le ragioni del mantenimento nelle scritture contabili dei residui passivi, soprattutto quelli anteriori al 2016.

4.5 Il risultato di amministrazione e la sua composizione

Ai sensi dell'art. 42, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011, il risultato di amministrazione, alla chiusura dell'esercizio, è oggetto di accertamento in sede di approvazione del rendiconto della gestione ed è pari al fondo cassa a fine esercizio, aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi (tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio).
La tabella che segue (cfr. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che costituisce l'allegato A al rendiconto 2021) evidenzia un fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2021 pari a 1.966,1 ml, riscossioni e pagamenti complessivi dell'esercizio (in conto residui ed in conto competenza), pari, rispettivamente, a 6.887,3 ml e a 6.746,5 ml ed un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2021 di 2.106,9 ml.
L'esercizio 2021 chiude con un risultato di amministrazione pari a 883,6 ml (nel 2020: 743,9 ml; 2019: 615,6 ml).

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione				
		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio	(+)			1.966.077.784,02
Riscossioni	(+)	336.451.905,23	6.550.843.572,42	6.887.295.477,65
Pagamenti	(-)	738.349.660,12	6.008.126.425,41	6.746.476.085,53
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			2.106.897.176,14
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			2.106.897.176,14
Residui attivi	(+)	1.295.954.395,17	436.883.421,12	1.732.837.816,29
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
Residui passivi	(-)	992.534.800,22	825.707.954,73	1.818.242.754,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			258.652.516,02
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			879.201.320,37
A) Risultato di amministrazione	**(=)**			**883.638.401,09**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. A (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione)

Sempre secondo il citato art. 42, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati. Inoltre, norme specifiche circa le diverse tipologie di fondi sono previste nell'allegato n. 4/2 dello stesso decreto, riguardante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 9.2 (risultato di amministrazione).

La composizione del risultato di amministrazione (883,6 ml) è la seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	111.064.530,64
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	-
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo contenzioso	55.183.298,15
Fondo perdite società partecipate	17.290.002,31
Altri accantonamenti	160.285.851,62
B) Totale parte accantonata	**343.823.682,72**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	135.952.471,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**135.952.471,46**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**403.862.246,91**
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	**0,00**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. A (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione)

Da segnalare, in una ottica più generale, le previsioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 109 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), conv. con mod., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo i quali:

"1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

1-bis Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale".

4.5.1 I fondi accantonati

L'art. 42, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria all'allegato n. 4/2, punto 9.2, prevedono l'accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione, di fondi utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati disposti. Qualora si accertasse che la spesa potenziale non può più verificarsi, le corrispondenti quote sono liberate dal vincolo.

Tali fondi sono, per espressa previsione di legge, il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per residui perenti (fino al loro smaltimento) e gli accantonamenti per passività potenziali.

Inoltre, l'art. 46, c. 3, attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stanziare nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e accantonamenti", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

La PAB, sulla base della predetta previsione normativa, al 31 dicembre 2021 ha costituito i seguenti accantonamenti:

- fondo crediti di dubbia esigibilità (capitolo 4.5.2 della presente relazione) per euro 111.064.530,64;
- fondo contenzioso (capitolo 4.5.3 della presente relazione) per euro 55.183.298,15;
- fondo perdite società partecipate (capitolo 4.5.4 della presente relazione) per euro 17.290.002,31;
- altri accantonamenti (capitolo 4.5.4 della presente relazione) per euro 160.285.851,62.

Complessivamente, le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 ammontano ad euro 343.823.682,72.

Come nell'esercizio passato non risulta disposto un accantonamento per residui perenti (cfr. capitolo 4.4 della presente relazione); secondo quanto riferito dall'Organo di revisione della PAB nel proprio parere sul rendiconto, detto accantonamento non è presente, essendo stati i medesimi definitivamente cancellati.

Con nota del 10 giugno 2022, i Revisori hanno trasmesso formale attestazione di congruità dei fondi.

4.5.2 Il fondo crediti di dubbia esigibilità

L'art. 46, del d.lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 (punto 3.3 ed esempio n. 5 appendice tecnica) contengono la disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare, il citato articolo prevede, al c. 1, che "nella missione 'Fondi e Accantonamenti' del bilancio di previsione, all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al presente decreto". Non sono in ogni caso oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è indicato in 11,7 ml (anno 2021) e in 11,5 ml (ciascuno degli anni 2022 e 2023).

Rileva la Corte dei conti che il Collegio dei revisori, nel proprio parere, si è espresso in termini di congruità per un importo inferiore (cfr. verbale n. 37/2020 da cui risulta un accantonamento obbligatorio ed effettivo al fondo per il 2021 di 10,8 ml, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 11,1 ml).

Si ricorda che, in merito alla non coincidenza tra quanto indicato nel parere dei Revisori e nei documenti contabili, la Ripartizione finanze della PAB, con nota del 30 marzo 2021, aveva puntualizzato che "*come noto il parere viene fornito dal Collegio dei revisori alla proposta di disegno di legge da parte della Giunta provinciale. Le successive fasi legislative possono apportare modifiche alle previsioni di bilancio, mutando quindi anche il quadro economico-finanziario di riferimento*".

Si rappresenta, infine, che il profilo della non coincidenza emerge, altresì, con riguardo al bilancio di previsione 2022-2024, nel quale l'accantonamento al fondo è indicato per 9,4 ml - anno 2022 (parte corrente 7,7 e capitale 1,7 ml), per 9,1 ml - anno 2023 (parte corrente 7,5 ml e capitale 1,6 ml) e per 9 ml – anno 2024 (parte corrente 7,4 ml e capitale 1,6 ml); dal verbale n. 40/2021 del Collegio dei revisori risulta che il medesimo si è espresso in termini di congruità sui seguenti importi: complessivamente 9 ml per il 2022, 9 ml per il 2023 e di 9 ml per il 2024.

***

In ordine ai criteri e alle modalità di determinazione degli accantonamenti disposti in sede di rendiconto (cfr. all. A del rendiconto "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione"), espone la relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto che "*l'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come*

richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4/2. Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2021, con il metodo ordinario, è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2017-2021 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. Le percentuali di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sono state calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio 2020-2021 e 0,10 in ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi".

Le percentuali di accantonamento sono esposte analiticamente nella relazione del Collegio dei revisori dei conti allegata al rendiconto e sono di seguito riportate:

TITOLO	TIPOLOGIA	% di accantonamento
Titolo 1	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	99,87%
Titolo 1	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00%
Titolo 2	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00%
Titolo 2	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%
Titolo 2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,82%
Titolo 2	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	79,89%
Titolo 2	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00%
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	57,66%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	97,86%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	85,68%
Titolo 3	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	80,92%
Titolo 4	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%
Titolo 4	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00%
Titolo 4	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00%
Titolo 4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	87,07%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	53,32%
Titolo 5	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%
Titolo 5	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%
Titolo 5	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%
Titolo 5	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%

Fonte: relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del 19 aprile 2022

La richiamata relazione dà conto dell'effettuata verifica di congruità del fondo derivante dall'applicazione delle suddette percentuali che ammonta complessivamente a euro 111.064.530,64 (nel 2020: 79,8 ml), di cui euro 76.930.904,71 di parte corrente (nel 2020: 71,2 ml) ed euro 34.133.625,93 (nel 2020: 8,6 ml) in c/capitale.

4.5.3 Il fondo contenzioso per spese legali

L'allegato n. 4/2, al d.lgs. n. 118/2011 prevede, al punto 5.2, lettera h) che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi".

Nel bilancio finanziario gestionale 2021-2023 il fondo contenzioso per spese legali (capitolo di bilancio U20031.0300) è quantificato in 26,2 ml per l'anno 2021 e in 6 ml sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023, mentre nel bilancio finanziario gestionale 2022-2024 in 6 ml per ciascuno dei tre anni considerati.

Si ricorda che, oltre al "fondo contenzioso per spese legali", è presente nei bilanci finanziari gestionali anche il "fondo rischi per ulteriori passività potenziali" (capitolo di bilancio U20031.0330), come previsto, in via facoltativa, dall'art. 46, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011, peraltro senza indicazioni di stanziamenti nei citati bilanci.

Nella parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, il fondo contenzioso per spese legali è indicato in euro 55.183.298,15 (nel 2020: euro 86.540.877,40; nel 2019: euro 21.595.847,21), importo che diminuisce di euro 31.357.579,25 rispetto all'esercizio precedente. Puntualizza l'Amministrazione che, mentre "*la previsione iniziale può modificarsi anche al ribasso nel corso dell'anno. L'accantonamento a rendiconto invece riprende il quantum dell'intero stock di contenzioso per il quale si stima sia possibile la soccombenza*".

In ordine alla determinazione del fondo, l'Organo di revisione riferisce che la quantificazione della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso è stata effettuata dalle strutture dell'Avvocatura provinciale in base agli esiti dei relativi giudizi calcolati con metodo statistico.

L'Avvocatura della PAB, con nota del 1° aprile 2022, ha specificato quanto segue: "*per quanto riguarda gli accantonamenti per il contenzioso in essere, ai sensi del paragrafo 5.2. lett. h) dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 che nel rendiconto 2021, la determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali è stata effettuata sulla base di una stima all'esito della ricognizione del contenzioso a carico dell'ente sulla base delle probabilità di soccombenza calcolate con metodi statistici.*

L'Avvocatura della Provincia ha comunque cercato di giungere ad una corretta quantificazione del fondo rischi, tenendo presente che le passività potenziali per la Provincia possono essere distinte tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege, per effetto della art. 1, comma 714-bis legge n. 218/2015;

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51% (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è da considerarsi quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è da considerarsi quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Si è quindi proceduto ad una ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per individuare gli accantonamenti necessari. (…) Inoltre, è da tenere presente che la previsione iniziale può modificarsi anche a ribasso nel corso dell'anno. L'accantonamento a rendiconto invece riprende il quantum dell'intero stock di contenzioso per il quale si stima sia possibile la soccombenza".

Sempre nella citata nota l'Avvocatura rappresenta che l'attività di stima e di valutazione del grado di rischio è stata effettuata in considerazione dello stato dei vari procedimenti e tenendo conto dei risultati nei vari gradi di giudizio, nonché dell'esito dell'eventuale istruttoria probatoria e consultiva già espletata nel corso dei vari giudizi sottolineando, che *"l'andamento è via via più prudenziale"*.

Di seguito l'andamento dell'accantonamento al fondo nell'ultimo triennio:

	2019		**2020**		**2021**	
	bilancio finanziario gestionale	rendiconto	bilancio finanziario gestionale	rendiconto	bilancio finanziario gestionale	rendiconto
Importo	1.000.000,00	21.595.847,21	18.121.523,57	86.540.877,40	26.164.312,85	55.183.298,15

Fonte: Bilanci finanziari gestionali e rendiconti PAB 2019 – 2020 - 2021

L'Avvocatura della PAB, con nota del 27 aprile 2022, puntualizza che nel 2021 sono state instaurate n. 611 nuove cause (nel 2020: 451).

Il contenzioso è riassunto nella seguente tabella:

	Contenzioso pendente		Nuovo contenzioso		Contenzioso pendente		Contenzioso definito	
	al 31/12/2020	di cui affidato a terzi	instaurato nel 2021	di cui affidato a terzi	al 31/12/2021	di cui affidato a terzi	nel corso del 2021	di cui affidato a terzi
Corte Costituzionale	4		6		5		1	
Corte di Cassazione	68		17		76		9	
Consiglio di Stato	190		37		192		35	
Tribunale Superiore delle Acque pubbliche	29		8		25		12	
Tribunale regionale delle Acque pubbliche	2		-		-		2	
Corte d'Appello	60		28		65		23	
Tribunale amministrativo regionale	362	1	223		495		90	
Tribunale	196	1	92		190		98	
Commissioni tributarie - Giudice tributario	16		13		27		2	
Giudice di Pace	50		181		196		35	
Corte dei conti	4				-		4	
Mediazione - negoziazione assistita	18		4		20		2	
Presidente della Repubblica	7		1		7		1	
Commissione centrale professioni sanitarie	1				1			
(CGUE - EUIPO)			1		1			
Totali	1.007	2	611	-	1.300	-	314	-

Fonte: Avvocatura provinciale - allegato alla nota del 27 aprile 2022 PAB

Nella predetta nota (inviata per conoscenza alla Procura regionale di Bolzano alla Corte dei conti), l'Avvocatura ha, inoltre, succintamente illustrato lo stato del contenzioso in essere, al 31 dicembre 2021, facendo tra l'altro presente che:

- nel 2021 si è registrato un "*notevolissimo aumento*" del contenzioso pendente presso gli Uffici dei Giudici di pace relativo all'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione emesse dalla Segreteria generale della Provincia per violazione delle misure disposte dalle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia che disciplinavano la prevenzione e gestione dell'emergenza pandemica;
- in relazione al contenzioso amministrativo si è rilevata la persistenza anche nel 2021 di un consistente contenzioso nell'ambito del trasporto pubblico locale e scolastico tra gli operatori economici e la PAB; si tratta, in particolare, dell'impugnazione di quasi tutti i provvedimenti emessi in occasione della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale con autobus, per il periodo dal 12 dicembre 2021 al 13 dicembre 2031, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 828/2020. Con il citato atto l'organo esecutivo provinciale ha affidato una parte del servizio di trasporto pubblico alla società *in-house* SASA s.p.a., mentre la restante parte è stata suddivisa in 10 lotti. In relazione a questi ultimi lotti nel corso del 2021 si sono svolte le singole gare e alla fine di novembre 2021 i medesimi sono risultati aggiudicati. Sul punto l'Avvocatura provinciale ha evidenziato che la quasi totalità dei provvedimenti conclusivi della procedura di gara sono stati impugnati avanti al TRGA - Sezione autonoma di Bolzano e la quasi totalità dei contenziosi sono stati decisi da quest'ultimo organo giudiziario, fermo restando che alcuni sono pendenti presso il Consiglio di Stato. Per quanto riguarda, invece, il settore del trasporto scolastico, la Giunta provinciale aveva

autorizzato con deliberazione n. 627/2019, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, la relativa gara. In esito all'espletamento di detta procedura e alle proposte di aggiudicazione, si rendeva necessario provvedere all'esclusione degli aggiudicatari per mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ciò che ha implicato l'impugnazione dei relativi provvedimenti avanti al TRGA - Sezione autonoma di Bolzano, organo giurisdizionale presso il quale i giudizi sono allo stato pendenti.

L'Avvocatura segnala il permanere di vertenze relative alla materia delle sale da gioco e informa della pendenza di numerosi giudizi amministrativi promossi da aziende farmaceutiche nei confronti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), i cui atti introduttivi sono stati notificati anche alle Regioni e Province autonome (la PAB non si è costituita e, pertanto, detto contenzioso non figura in apposito elenco tabellare allegato alla nota);

- con riguardo al contenzioso tributario, trattasi principalmente di vertenze relative al pagamento della tassa automobilistica;
- per quanto concerne il contenzioso penale, la PAB fa presente di essere solitamente parte lesa e di costituirsi "*nei rispettivi giudizi, salvo che l'Avvocatura abbia già notizia dell'azione promossa per gli stessi fatti dalla Corte dei conti*", mentre in altri casi, la PAB, previa deliberazione della Giunta provinciale "*ritiene opportuno attendere l'esito del giudizio penale*" con riserva di poter agire, se del caso, separatamente in sede civile;
- con riferimento al contenzioso civile che "*nei casi di richieste di risarcimento danni per incidenti scolastici, per difetti nella manutenzione stradale, ghiaccio, frana o cadute sassi e attraversamento di selvaggina, avendo la Provincia stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile, la difesa viene assunta dall'assicurazione stessa con la franchigia, a partire ormai dall'anno 2020, di 5.000,00 euro a carico della Provincia.*"; si segnala, altresì, un ulteriore incremento anche in sede civile delle vertenze tra la PAB e gli operatori economici del settore del trasporto pubblico locale.

L'importo totale degli impegni di spesa relativi alle spese legali per incarichi esterni ammonta nel 2021 – secondo quanto comunicato dall'Avvocatura - ad euro 136.210,26, e "*si tratta in sostanza di incarichi di domiciliazione, laddove gli affidamenti a terzi, che avvengono unicamente in casi del tutto eccezionali, sono all'evidenza necessarie per le domiciliazioni in cause incardinate presso autorità giudiziarie fuori provincia*".

4.5.4 Il fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e altri accantonamenti

A decorrere dall'esercizio 2015 le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, c. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 (tra le quali anche le Regioni e le Province autonome) devono

provvedere alla costituzione di un accantonamento in un apposito fondo per le aziende speciali, istituzioni o società da esse partecipate che presentino risultati di esercizio negativi pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 21, del d.lgs. n. 175/2016 e art. 1, commi 550 e ss., della l. n. 147/2013).

Sia nel bilancio di previsione 2021-2023 che in quello relativo al 2022-2024, la PAB ha effettuato un accantonamento al "fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e riferimenti normativi" (capitolo di bilancio U20032.0210) per 1 ml per ciascuno dei tre anni considerati, importi sui quali il Collegio dei revisori ha espresso parere positivo (cfr. verbali n. 37/2020 e n. 40/2021).

Dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, del rendiconto 2021, si evince un accantonamento al fondo per euro 17.290.002,31 (nel 2020: 6.347.183,47; nel 2019: euro 407.977,10).

L'Organo di revisione dà atto, nel proprio parere sul rendiconto, di aver verificato la relativa congruità e rende noto che "*l'ulteriore accantonamento al sopraccitato Fondo perdite per i risultati negativi di esercizio registrati dalle società partecipate nel 2020 (ultimi bilanci disponibili) è stato disposto per un importo di complessivi euro 2.904.988,08 (per le società: Areale Bolzano SpA euro 16.882,50; Fiera di Bolzano SpA euro 812.745,91; Terme Merano SpA euro 2.075.359,67)*".

In ordine al notevole incremento del fondo rispetto all'esercizio precedente (da 6,3 ml a 17,3 ml), nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fatto presente che: "*L'accantonamento operato a valere del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è pari alla somma algebrica degli importi accantonati nei rendiconti degli esercizi precedenti e del fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021, al netto degli importi resisi disponibili ai sensi degli ultimi periodi del medesimo art. 21 (euro 7.629.853,66 nel 2018, euro 407.977,10 nel 2019, euro 6.347.183,47 nel 2020 e 2.904.988,08 nel 2021)*".

***

Parimenti, dal citato prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto, si evince che la PAB ha effettuato, alla voce "altri accantonamenti" un accantonamento per complessivi euro 160.285.851,62.

In merito a detta passività potenziale, la relazione allegata al rendiconto illustra che a fronte dei ristori riconosciuti dallo Stato per la perdita di entrate tributarie connesse all'emergenza sanitaria COVID-19 "*sulla base delle attuali stime, la Provincia dovrà restituire allo Stato 106 milioni per l'anno 2020 (differenza fra il minor gettito attualmente stimato in 264 milioni e i 370 mio. riconosciuti dallo Stato nel corso della crisi nel 2020) e 44,1 milioni per l'anno 2021 (ristoro complessivo riconosciuto nel 2021 da restituire in quanto il minor gettito non è stato registrato)*". Secondo quanto illustrato dall'Organo di revisione della PAB, i restanti 10 ml circa, sono destinati alla "*copertura delle garanzie concesse sui debiti degli enti e*

delle società partecipate".

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha rappresentato che "*l'importo di euro 10 ml circa si riferisce alle garanzie concesse a favore dell'IPES per euro 7.220.750,00 e a favore della società Alperia per euro 3.185.101,62*".

Nella riunione in contradditorio del 16 giugno 2022 i rappresentanti della PAB hanno chiarito che la garanzia a favore dell'IPES è stata deliberata nel 2021 e rilasciata nel 2022; l'accantonamento riguardante la prestata garanzia a favore della società Alperia s.p.a., concernente la quota annuale del rischio (debito residuo complessivo al 31 dicembre 2021 pari a euro 17,4 ml come da allegato prospetto n. 3 alla nota integrativa), è stato disposto a scopo precauzionale.

4.5.5 I fondi vincolati

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 9.2.8 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è pari complessivamente ad euro 135.952.471,46 (nel 2020: euro 52.138.083,96).

Il citato importo comprende, in particolare, anche i fondi statali assegnati alla PAB in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 e per la gestione del PNRR e del PNC, di cui si dà conto nelle seguenti tabelle (cfr. allegato A2 "*Risultato di amministrazione quote vincolate*" al rendiconto e allegato 7 "*Elenco analitico dei capitoli riguardanti le quote vincolate del risultato di amministrazione*" alla nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale).

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – COVID-19				
Capitolo di entrata	**Descrizione**	**Capitolo di spesa**	**Descrizione**	**Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021**
E02101.2120	Assegnazioni per interventi urgenti in materia sanitaria per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (DL 14/2020,art.17) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U13011.2370	Assegnazione all'azienda sanitaria per interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19	7.296,00
E02101.2150	Assegnazioni dello Stato da destinare ai Comuni e alle Comunità Comprensoriali per la realizzazione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (DL 18/2020, DL19/2020, OPCM 658/2020, DL 73/2021, art. 53) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U18011.0620	Assegnazioni ai Comuni ed alle Comunità Comprensoriali per la realizzazione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per fronteggiare l'emergenza COVID-19	1.999.126,34

E02101.2210	Assegnazioni dello Stato da destinare alla Provincia per il finanziamento delle spese di disinfezione e sanificazione per le spese straordinarie del personale della polizia locale nell'ambito dell'emergenza COVID -19 (artt.114 e 115 DL 18/2020) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U01041.0670	Assegnazione a Alto Adige Riscossioni SPA nell'ambito dell'emergenza COVID-19	131,68
E02101.2240	Assegnazioni dello Stato in materia di protezione civile per allestimento e gestione di strutture per la quarantena nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 (OCDPC 630/2020) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U12011.0580	Contributi ad associazioni ed enti privati per attività nei settori marginalità ed inclusione sociale e per l'assistenza sociale di base	4.246,58
E02101.2420	Trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali dal fondo statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali in relazione con l'emergenza COVID-19 (DL 34/2020, art.106) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U18011.0650	Trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali dal fondo statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali in relazione con l'emergenza COVID-19	4.811.339,05
		U07011.0067	Agevolazioni per il funzionamento delle organizzazioni turistiche private	
		U07011.0068	Agevolazioni per il funzionamento delle organizzazioni turistiche pubbliche	
		U07011.0069	Agevolazioni per il funzionamento delle organizzazioni turistiche pubbliche	
E02101.2480	Trasferimenti compensativi per minori entrate tariffarie e per servizi aggiuntivi delle aziende di trasporto pubblico nell'ambito dell'emergenza COVID-19 (DL 34/2020, art.200,c.1, DL 137/2020,art.22-ter) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U10021.0490	Spese per l'introduzione di servizi aggiuntivi delle aziende di trasporto locale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19	12.697.745,23
		U10021.0491	Contributi ordinari ed integrativi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di persone per mancati introititariffari e per l'introduzione di servizi aggiuntivi nell'ambito dell' emergenza epidemiologica COVID-19	
		U10021.0492	Corrispettivi alle imprese di trasporto pubblico di persone per l'introduzione di servizi aggiuntivi nell'ambito dell' emergenza epidemiologica COVID-19	

E02101.2540	Assegnazione dello Stato dei finanziamenti provenienti dalle sanzioniamministrative irrogate dall'AGCM, nell'ambito dell'emergenza COVID-19 (L.388/2000, art.148, DM 10/8/2020, art.2) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U14021.2180	Assegnazione dello Stato dei finanziamenti provenienti dalle sanzioniamministrative irrogate dall'AGCM, nell'ambito dell'emergenza COVID-19	0
E02101.2750	Assegnazioni dello Stato per la didattica digitale integrata nell'ambito dell'emergenza COVID-19 (DL 137/2020,art.21,c.7bis) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U04021.2600	Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per la didattica digitale integrata nell'ambito dell'emergenza COVID-19	0
		U04021.2615	Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per la didattica digitale integrata nell'ambito dell'emergenza COVID-19	
		U04021.2620	Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per la didattica digitale integrata nell'ambito dell'emergenza COVID-19	
E02101.2780	Assegnazioni dello Stato nell'ambito dell'emergenza COVID-19 destinate alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (DL 41/2021,art.2,c.2) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U14011.2032	Contributi a piccole imprese - COVID-19 (Fondo montagna)	53.490.719,36
		U14011.2033	Contributi a piccole imprese - COVID-19 (Fondo montagna)	
		U07011.1362	Contributi a piccole imprese del settore turismo - COVID-19 (Fondo montagna)	
		U07011.1363	Contributi a piccole imprese del settore turismo - COVID-19 (Fondo montagna)	
		U07011.1090	Contributi ai maestri di sci COVID-19	
E02101.2810	Trasferimenti dallo Stato a favore dei Comuni per la loro concessione di una riduzione TARI in relazione con l'emergenza sanitaria COVID-19 (DL 73/2021, art. 6,c.1) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U18011.0700	Trasferimenti dallo Stato a favore dei Comuni per la loro concessione di una riduzione TARI in relazione con l'emergenza sanitaria COVID-19	195.941,91
E02101.2900	Trasferimenti statali dal fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno inrelazione con l'emergenza COVID 19 (DL 41/2021, art.25, c.1) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U07011.1100	Contributi alle organizzazioni turistiche private COVID-19	15.927.203,05

E02101.2930	Assegnazioni dello Stato nell'ambito dell'emergenza COVID-19 destinate alla concessione di contributi in favore delle categorie economiche particolarmente colpite, ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (DL 41/2021,art.26,c.1) - Trasferimenti correnti da	nuovo	Spesa non stanziata a bilancio entro 31.12 (Principio 4.1 - punto 13.7.2)	4.573.000,00
E02101.2960	Assegnazioni dello Stato per lo sviluppodi attivita' volte a potenziare l'attività didattica e al recupero dellecompetenze e della socialità degli studenti nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19 (DL 41/2021, Art. 31 ,c.6 bis) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	U04021.2685	Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per la didattica e il recupero delle competenze nell'ambito dell'emergenza COVID-19	0,00
		U04021.2690	Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per la didattica e il recupero delle competenze nell'ambito dell'emergenza COVID-19	
		U04021.2695	Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per la didattica e il recupero delle competenze nell'ambito dell'emergenza COVID-19	
E02101.3050	Assegnazioni dello Stato per l' istituzione di un sistema di sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue (DL 73/2021, art.34,c.4, DM 30.10.2021)	U09041.0145	Spese per l'stituzione di un sistema di sorveglianza sistematica del SARS CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue	63.377,10
E04200.1620	Assegnazione per interventi urgenti in materia sanitaria per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (DL 14/2020, art. 17; DL 34/2020, artt. 1, 2, DL 18/2020, DL 104/2020, DL 137/2020) - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	U13052.0740	Assegnazione all'Azienda Sanitaria per investimenti urgenti relativi all'emergenza COVID-19	0,00

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 7

In relazione alla gestione dei fondi COVID-19 di cui sopra, previsti dallo Stato al fine di compensare le perdite di gettito delle regioni e delle province autonome per gli anni 2020 e 2021, la PAB rende noto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, di aver ottenuto ristori per complessivi 370 ml nel 2020 e 44,1 nel 2021. Prevedendo le disposizioni in vigore che nel secondo anno successivo a quello dei ristori si deve procedere al conguaglio sulla base dei dati effettivi di minore entrata

(quantificati in base al differenziale tra le spettanze definitive 2020 e 2021 rispetto alla media delle spettanze del periodo 2017-2019), la relazione illustra che "*sulla base dei dati di spettanza 2020 e 2021 attualmente disponibili, il differenziale tra le spettanze 2020 e 2021 e la media del periodo 2017-19 per la Provincia di Bolzano ammonta rispettivamente a -264 e +36 milioni di euro. Pertanto, sulla base delle attuali stime, la Provincia dovrà restituire allo Stato 106 milioni per l'anno 2020 (differenza fra il minor gettito attualmente stimato in 264 milioni e i 370 mio. riconosciuti dallo Stato nel corso della crisi nel 2020) e 44,1 milioni per l'anno 2021 (ristoro complessivo riconosciuto nel 2021 da restituire in quanto il minor gettito non è stato registrato)*".

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – PNRR e PNC				
Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
E04200.1710	PNRR - Assegnazioni dal Fondo complementare per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica Sicuro, verde e sociale (DL 59/2021, art.1,c.2, DM 15.7.2021, DPCM 15.9. 2021) - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	U08022.0200	PNRR - Assegnazioni dal Fondo complementare per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica Sicuro, verde e sociale	1.806.893,14

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 7

In ordine all'avvio delle attività per l'attuazione del PNRR e del PNC, si rinvia al capitolo 13.2 della presente relazione.

L'applicazione parziale per 125 ml della quota vincolata al primo esercizio del bilancio di previsione 2022-2024 è stata, da ultimo, disposta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 313 del 10 maggio 2022, che richiama, nelle premesse, i commi 8 e 11 dell'art. 42, d.lgs. n. 118/2011, al fine di "*consentire l'utilizzo delle stesse* [quote vincolate n.d.r.] *in tempi congrui alla programmazione delle attività da parte delle strutture competenti*". In occasione della precedente parificazione il Direttore generale della PAB, nella riunione camerale del 17 giugno 2021, aveva evidenziato che il vantaggio di siffatta procedura consiste nell'utilizzo immediato, da parte delle strutture provinciali, della quota vincolata, accelerando, di fatto, i tempi di circa due mesi.

Infine, si ricorda nuovamente, quanto segnalato dalla Corte dei conti in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, in ordine alla previsione di un vincolo a scopo di investimento anche per le concessioni di credito ottenute dalla Regione ai sensi dell'art. 2, l.r. n. 8/2012 e finalizzate alla promozione e al sostegno dello sviluppo del territorio.

4.6 Le gestioni fuori bilancio

Le gestioni fuori bilancio costituiscono eccezioni al principio di universalità del bilancio e devono, come tali, secondo la normativa in tema di armonizzazione, essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione.

Il legislatore provinciale ha previsto all'art. 23, della c. 6, l.p. 23 dicembre 2014, n. 11 che i fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2019, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda, con propria deliberazione, che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Con la deliberazione n. 1103 del 30 ottobre 2018, dopo aver premesso che "*tale operazione si colloca in un più ampio processo di razionalizzazione e riorganizzazione dell'intera Amministrazione provinciale..*" e che è "*intenzione della Provincia completare tale processo entro la fine dell'anno 2019 al fine di poter gestire tali fondi in conformità delle prescrizioni della riforma dei bilanci pubblici*", la Giunta aveva stabilito di rinviare l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011 al 1° gennaio 2020 in ordine a specifiche gestioni fuori bilancio.

Con nota della Ripartizione finanze del 1° aprile 2022 è stata confermata "*l'intervenuta soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di tutte le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge provinciale, con la sola eccezione della gestione afferente all'Organismo pagatore provinciale soggetta alla speciale disciplina recata dall'art. 15, comma 9 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 [rectius* legge 28 luglio 2016, n. 154]".

Di seguito la tabella riassuntiva fornita dall'Amministrazione:

Gestioni fuori bilancio	Legge provinciale che autorizza la legge	Uscite 2019	Uscite 2020	Uscite 2021
Fondo di rotazione a/f del commercio, agricoltura coltura, artigianato, turismo e industria, innovazione	L.P. 15/04/1991 n. 9	77.566.212,43		
Fondi dell'edilizia abitativa agevolata (sino al 31.12.2015)	L.P. 17/12/1998 n. 13	0,00		
Fondo di rotazione per la zootecnica e mecc. Agricola	L.P. 22/05/1980 n. 12	4.122.000,00		
Fondo di rotazione a a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale	L.P. 11/12/1992 n. 44	0,00		
INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013	L.P. 14/08/2001 n. 9	0,00		
INTEREG V Italia Austria 2014-2020	L.P. 14/08/2001 n. 9	10.079.958,10		
Fondo garanzia Confidi*	L.P. 19/12/1986 n. 33	0,00		
Terremoto Abruzzo	L.P. 19/03/1991 n. 5	0,00		
Fondo a/f del bilinguismo e lingue straniere	L.P. 11/04/1988 n. 18	0,00		
Fondo dep. terzi collaudi funiviari	L.P. 30/01/2006 n. 1	0,00		
Fondo L.R. 9/02/1991 n. 3	L.R. 09/02/1991 n. 3	0,00		
Fondo L.R. 28/11/1993 n. 21	L.R. 28/11/1993	0,00		
Fondo per lo sviluppo della cooperazione L.R. 28/11/1993 n. 20	L.R. 28/11/1993 n. 20	0,00		
Fondi di rotazione per investimenti per i comuni	L.P. 14/02/1992 n. 6 art. 7/bis	32.125.788,91		
Conto espropri	L.P. 15/04/1991 n. 10	0,00		
Organismo pagatore provinciale	L.P. 14/12/1998 n. 11 – d.P.P. 4/12/2006 n .72	87.117.780,54	107.268.521,73	104.251.598,98
……		0,00		
totale		211.011.739,98	107.268.521,73	104.251.598,98

Fonte: Rip. finanze - all. alla nota del 1° aprile 2022 PAB

Si rappresenta che all'Organismo pagatore provinciale sono devolute le funzioni di pagatore per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, nell'ambito dell'Amministrazione provinciale[28].

[28] Cfr. Mipaaf - Organismi pagatori (politicheagricole.it) Si legge sul sito web del Ministero che "L'Organismo pagatore ha la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi i FEAGA e FEASR. L'Organismo pagatore, a tal fine, è riconosciuto dallo Stato membro dall'autorità competente designata a livello ministeriale (D.M. 17/06/2009). L'autorità competente riconosce soltanto quegli enti la cui struttura e organizzazione amministrativa garantiscono il rispetto dei criteri definiti dalla Commissione europea (Reg. di esecuzione UE n. 908/2014). Gli Organismi pagatori sono oggetto di costante supervisione da parte dell'autorità competente che, ogni tre anni, comunica i risultati di tale monitoraggio alla Commissione europea. In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, 1 operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e l'AGEA che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive. I conti degli Organismi pagatori sono annualmente certificati da un organismo indipendente che ne attesta la completezza, la correttezza e la veridicità".

5 LE ENTRATE

5.1 Le entrate accertate e riscosse nel 2021

Ai sensi dell'art. 44, del d.lgs. n. 118/2011 le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate dall'art. 15 del medesimo decreto, in a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate e b) tipologie, definite in base alla loro natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio provinciale.

Le tipologie, ai fini della gestione, sono ulteriormente ripartite in categorie in base al loro oggetto (cfr. per le regioni l'elenco di cui all'allegato 13 del decreto), in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie evidenziano separatamente le eventuali quote di entrata non ricorrente.

La seguente tabella espone l'andamento delle entrate del rendiconto di competenza nell'ultimo triennio.

Entrate di competenza	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Stanziamenti iniziali	5.967.419.629,45	6.358.323.381,49	6.508.540.535,37	6,6	2,4
Previsioni definitive	8.196.871.385,06	8.307.462.386,44	8.865.759.681,91	1,3	6,7
Accertamenti	6.350.665.063,42	6.130.183.968,87	6.987.726.993,54	-3,5	14,0
Riscossioni c/competenza	5.860.005.450,45	5.706.900.277,49	6.550.843.572,42	-2,6	14,8
Residui	490.659.612,97	423.283.691,38	436.883.421,12	-13,7	3,2

Fonte: bilanci di previsione (All. A) e rendiconti (All. 10A) PAB 2019, 2020 e 2021

Le entrate accertate nell'esercizio 2021 (6.987,7 ml), l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (463,9 ml), il fpv per spese in conto corrente (245,9 ml), il fpv per spese in conto capitale (820,6 ml), il fpv per 10,1 ml per spese per incremento attività finanziarie, determinano un totale complessivo delle entrate pari a 8.528,2 ml[29], a fronte di una previsione iniziale complessiva delle entrate di 6.508,5 ml e di una previsione finale di 8.865,8 ml.

L'entità del fpv di cui sopra corrisponde a quanto indicato nel rendiconto al 31 dicembre 2020 tra le spese. Risulta, in tal modo, assicurata la coincidenza tra i due fondi, come sancito dal principio di cui al punto 5.4.3, all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui "*l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente*".

In particolare, le entrate accertate sono superiori di 857,5 ml rispetto all'anno precedente (+14,0 per cento) e gli accertamenti dell'esercizio, al netto delle entrate per conto terzi e delle partite di giro (447,3 ml), ammontano a 6.540,5 ml (-4,5 per cento rispetto alle previsioni definitive di competenza

[29] All. 10F al rendiconto 2021.

pari a 6.847,3 ml, al netto delle entrate per conto terzi e delle partite di giro).

Riferisce la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che il tasso di incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive ammonta al 95,5 per cento (nel 2020: 92 per cento) e che i primi tre titoli delle entrate incidono sul totale delle entrate per il 102,4 per cento (nel 2020: 98,2 per cento). Sul totale delle entrate accertate, quasi tre quarti riguardano entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa. Infatti, il 66,2 per cento degli accertamenti si riferisce a tributi devoluti dallo Stato (4.628,8 ml), mentre il 6,2 per cento si riferisce a tributi propri (432 ml). Nel 2021 i trasferimenti correnti rappresentano, per effetto delle assegnazioni dello Stato per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il 10,3 per cento (nel 2020: 11,9 per cento) delle entrate accertate, mentre tutte le altre tipologie di entrate rappresentano quote inferiori al 10 per cento, in particolare: il 3,1 per cento le entrate extratributarie, il 2,5 per cento le entrate in conto capitale, il 3,7 per cento le riduzioni di attività finanziarie, l'1,5 per cento le accensioni di prestiti ed, infine, il 6,4 per cento le entrate per conto terzi e le partite di giro. Nel 2021 è stato utilizzato l'avanzo dell'anno precedente, per un importo di 463,9 milioni di euro. Inoltre, è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato per 1.076,6 milioni di euro. Il volume complessivo di bilancio è quindi aumentato a 8.865,8, il valore più alto mai raggiunto (8.307,5 milioni di euro nel 2020).

Nel corso dell'attività istruttoria sono state oggetto di approfondimento le misure adottate in conseguenza dell'emergenza COVID-19, nonché del relativo impatto, sia sul fronte delle minori entrate che delle maggiori spese, sul bilancio provinciale. In merito, con nota del 1° aprile 2022, la Ripartizione finanze ha illustrato che "*con riferimento alle minori entrate da tributi devoluti, si fa riferimento alle diverse disposizioni legislative che hanno determinato l'entità dei ristori da corrispondersi alle regioni e province a statuto speciale per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente 370 milioni e 44,08 milioni). Inoltre è stato disposto che la determinazione definitiva delle minori entrate è effettuata sulla base delle minori entrate delle spettanze quantificate negli anni 2020 e 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-19. Sulla base dei dati attualmente disponibili, la differenza tra spettanza 2020 e 2021 e media triennale 2017-2019 risulta essere -264,6 milioni per l'anno 2020 e +36,4 milioni per l'anno 2021. Una volta determinati gli importi definitivi sarà quindi necessario restituire allo Stato gli importi ristorati in eccesso (105,8 mio. relativi al 2020 e 44,08 mio. relativi al 2021). Tali importi saranno accantonati a valere sul risultato di amministrazione 2021. Gli stessi derivano da precedenti accantonamenti effettuati in sede di rendiconto 2020 nonché da specifiche poste sterilizzate in competenza 2021 a garanzia degli equilibri di bilancio*".

In termini generali, si elencano di seguito le principali iniziative legislative segnalate dalla PAB per contrastare gli effetti della pandemia:

- l.p. n. 1/2021 ("Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021");

- l.p. n. 3/2021 ("Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni");
- l.p. n. 8/2021 ("Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023");
- l.p. n. 11/2021 ("Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni");
- l.p. n. 12/2021 ("Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante "Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)" e altre disposizioni").

Di seguito si espone il dettaglio delle entrate suddivise per titoli:

TITOLI	PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	INCIDENZA % PER TITOLO DEGLI ACCERTAMENTI SUL TOTALE	% ACCERTAMENTI/ PREV.FINALI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.864.527.253,85	5.060.731.346,23	72,4	104,0
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	783.880.896,35	720.859.014,35	10,3	92,0
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	207.837.281,21	217.901.842,66	3,1	104,8
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	289.863.103,55	177.727.553,91	2,5	61,3
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	260.061.985,68	261.254.143,61	3,7	100,5
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	441.177.496,87	102.000.000,00	1,5	23,1
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	**6.847.348.017,51**	**6.540.473.900,76**	**93,6**	**95,5**
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	477.933.872,14	447.253.092,78	6,4	93,6
TOTALI TITOLI	**7.325.281.889,65**	**6.987.726.993,54**	**100,0**	**95,4**

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati rendiconto PAB 2021, All. 10B

Si espone di seguito la composizione percentuale delle entrate accertate nel 2021 (tot. 6.987,7 ml).

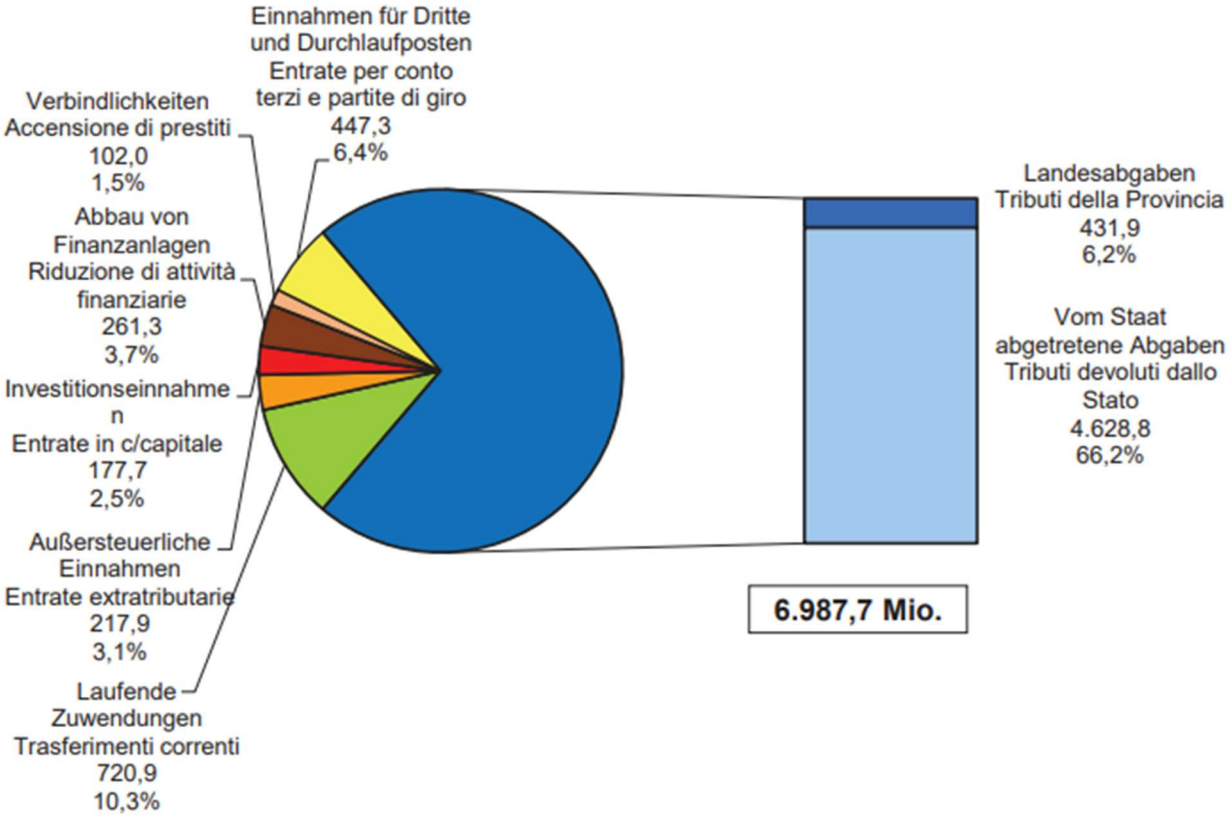

Fonte: relazione sulla gestione allegata al rendiconto PAB 2021

La seguente tabella espone l'andamento delle entrate accertate nel periodo 2017-2021.

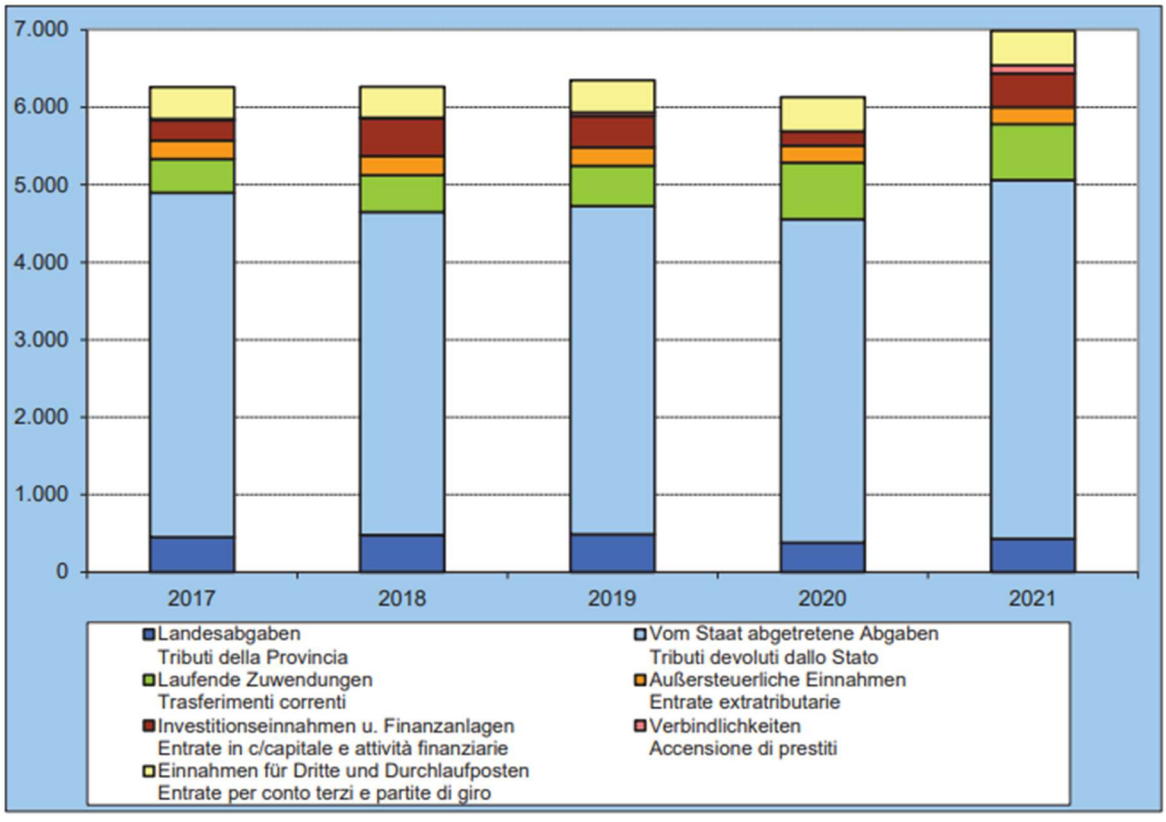

Fonte: relazione sulla gestione allegata al rendiconto PAB 2021

Di seguito il rapporto percentuale tra le riscossioni e gli accertamenti e tra i residui e gli accertamenti nei vari titoli delle entrate:

TITOLI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	% RISCOSSIONI/ ACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	% RESIDUI/ ACCERTAMENTI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.060.731.346,23	4.846.835.719,72	95,8	213.895.626,51	4,2
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	720.859.014,35	602.475.435,99	83,6	118.383.578,36	16,4
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	217.901.842,66	196.594.623,22	90,2	21.307.219,44	9,8
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	177.727.553,91	101.119.642,42	56,9	76.607.911,49	43,1
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	261.254.143,61	255.162.751,04	97,7	6.091.392,57	2,3
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	102.000.000,00	102.000.000,00	0,0	0,00	0,0
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	**6.540.473.900,76**	**6.104.188.172,39**	**93,3**	**436.285.728,37**	**6,7**
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	447.253.092,78	446.655.400,03	99,9	597.692,75	0,1
TOTALI TITOLI	**6.987.726.993,54**	**6.550.843.572,42**	**93,7**	**436.883.421,12**	**6,3**

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati rendiconto PAB 2021, All. 10B

Il rapporto percentuale complessivamente considerato tra le riscossioni e gli accertamenti migliora ulteriormente rispetto agli esercizi passati e raggiunge il 93,7 per cento (nel 2020: 93,1 per cento; nel 2019: 92,3 per cento).

Le entrate complessivamente riscosse derivanti dalla gestione di competenza e dei residui sono di seguito rappresentate, suddivise per i titoli in cui si articola il rendiconto:

Titolo	Importo totale riscosso	% sul totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.013.671.133,89	72,8
2 Trasferimenti correnti	720.324.364,82	10,5
3 Entrate extratributarie	214.474.814,43	3,1
4 Entrate in conto capitale	125.380.579,01	1,8
5 entrate da riduzione di attività finanziarie	262.642.170,25	3,8
6 Accensione prestiti	102.000.000,00	1,5
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	448.802.415,25	6,5
Totale	**6.887.295.477,65**	**100,0**

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati rendiconto PAB 2021, All. 10B

***

La seguente tabella evidenzia il raffronto tra gli stanziamenti iniziali (bilancio di previsione) e quelli definitivi (rendiconto); entrambe le previsioni sono al netto dell'avanzo di amministrazione e del fpv (per spese correnti ed in conto capitale).

Titoli	Tipologia	previsioni iniziali di competenza	previsioni definitive di competenza	differenza	Variaz. %
1	101 - Imposte tasse e proventi assimilati	419.430.000,00	402.430.000,00	-17.000.000,00	- 4,05
1	103 - tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	4.410.263.387,05	4.462.097.253,85	51.833.866,80	1,18
	Totale titolo 1	**4.829.693.387,05**	**4.864.527.253,85**	**34.833.866,80**	**0,72**
2	101 - trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	436.201.348,10	701.822.047,60	265.620.699,50	60,89
2	103 - trasferimenti correnti da imprese	4.000.000,00	4.045.750,00	45.750,00	1,14
2	104 - trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	23.500,00	23.500,00	-
2	105 - trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo	13.377.833,27	77.989.598,75	64.611.765,48	482,98
	Totale titolo 2	**453.579.181,37**	**783.880.896,35**	**330.301.714,98**	**72,82**
3	100 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.755.700,00	74.874.363,47	7.118.663,47	10,51
3	200 - proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.319.000,00	3.474.293,49	155.293,49	4,68
3	300 - interessi attivi	840.809,15	840.885,98	76,83	0,01
3	400 - altre entrate da redditi di capitale	3.000.000,00	20.994.895,00	17.994.895,00	599,83
3	500 - rimborsi e altre entrate correnti	88.984.774,06	107.652.843,27	18.668.069,21	20,98
	Totale titolo 3	**163.900.283,21**	**207.837.281,21**	**43.936.998,00**	**26,81**
4	200 - contributi agli investimenti	18.919.457,31	142.228.101,06	123.308.643,75	651,76
4	300 - altri trasferimenti in conto capitale	4.720.056,27	22.449.139,51	17.729.083,24	375,61
4	400 - entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	57.615.000,00	100.345.576,18	42.730.576,18	74,17
4	500 - altre entrate in conto capitale	8.307.796,78	24.840.286,80	16.532.490,02	199,00
	Totale titolo 4	**89.562.310,36**	**289.863.103,55**	**200.300.793,19**	**223,64**
5	300 - Riscossione crediti di medio lungo termine	208.909.159,61	260.061.985,68	51.152.826,07	24,49
	Totale titolo 5	**208.909.159,61**	**260.061.985,68**	**51.152.826,07**	**24,49**
6	300 - accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	236.246.529,87	441.177.496,87	204.930.967,00	86,74
	Totale titolo 6	**236.246.529,87**	**441.177.496,87**	**204.930.967,00**	**86,74**
9	100 - entrate per partite di giro	426.050.000,00	452.550.000,00	26.500.000,00	6,22
9	200 - entrate per conto terzi	13.200.000,00	25.383.872,14	12.183.872,14	92,30
	Totale titolo 9	**439.250.000,00**	**477.933.872,14**	**38.683.872,14**	**8,81**
	Totale titoli	**6.421.140.851,47**	**7.325.281.889,65**	**904.141.038,18**	**14,08**

Fonte: bilancio di previsione (All. A) e rendiconto (All. 10A) PAB 2021

Come si evince dalla tabella, gli scostamenti più rilevanti si rilevano nel titolo 2 (tipologie 101 e 105), nel titolo 3 (tipologia 400), nel titolo 4 (tipologie 200, 300, 400 e 500), nel titolo 6 (tipologia 300) e nel titolo 9 (tipologia 200).

***

Si espongono, infine, alcuni indicatori finanziari concernenti l'andamento complessivo delle entrate.

Indicatori	2019	2020	2021
Capacità di accertamento (accertamenti /previsioni finali di competenza al netto delle fideiussioni)	79,2%	94,1%	97,7%
Capacità di riscossione (riscossioni di competenza /previsioni finali di competenza al netto delle fideiussioni)	73,1%	87,6%	91,6%
Velocità di riscossione (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)	92,3%	93,1%	93,7%
Indice di variazione (previsioni finali di competenza al netto delle fideiussioni – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	34,3%	2,5%	9,9%
% di riscossione complessiva (riscossioni c/comp. + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui attivi al 01.01)	79,9%	78,8%	79,9%

Fonte: rielaborazione dati su rendiconto PAB 2019, 2020 e 2021

L'indicatore sintetico concernente la percentuale di riscossione complessiva (riscossioni in conto competenza e in conto residui/accertamenti e residui definitivi iniziali) si attesta al 79,9 per cento (nel 2020: 78,8 per cento e nel 2019: 79,9 per cento).

5.2 Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

La seguente tabella espone un raffronto tra i dati del titolo 1 del rendiconto nell'ultimo triennio.

Titolo 1	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Accertamenti	4.725.096.177,89	4.557.485.222,27	5.060.731.346,23	-3,5	11,0
Riscossioni in c/competenza	4.397.912.773,39	4.333.369.796,61	4.846.835.719,72	-1,5	11,8

Fonte: rendiconti PAB 2019, 2020 e 2021, All. 10B

Gli accertamenti, in aumento rispetto all'esercizio precedente (+11 per cento), costituiscono il 72,4 per cento di quelli complessivi del bilancio provinciale dell'esercizio 2021 (nel 2020: 74,3 per cento; nel 2019: 74,4 per cento).

Di seguito il dettaglio degli accertamenti (5.060,7 ml) per tipologia di entrate.

	Denominazione	Accertamenti
1010100	**Tipologia 101: imposte tasse e proventi assimilati**	**431.939.889,26**
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	22.889.496,91
1010120	Imposta regionale sullle attività produttive (IRAP) non sanità	287.260.790,67
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	16.384.177,71
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico PRA	23.338.157,01
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	646.216,94
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	81.257.541,51
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	163.508,51
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati NAC	0,00
1010300	**Tipologia 103: tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali**	**4.628.791.456,97**
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	1.986.753.342,14
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	304.915.450,09
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative	35.546.727,47
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	7.774.017,19
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	18.449.642,48
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plussvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecip.	5.250,60
1010315	Imposta erariale sugli aereomobili privati	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	33.053.524,46
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	29.394.831,55
1010321	IVA sugli scambi interni	884.285.745,85
1010322	IVA sulle importazioni	126.640.486,46
1010323	Imposte sulle assicurazioni	40.383.414,74
1010324	Accise sui tabacchi	83.372.919,05
1010325	Accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche	58.990.090,65
1010326	Accisa sull'energia elettrica	34.112.913,35
1010327	Accisa sui prodotti energetici	184.139.531,25
1010329	Accisa sul gasolio	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	26.587.865,73
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	2.979.925,77
1010333	Imposta di registro	65.042.096,20
1010334	Imposta di bollo	55.182.380,18
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	1.382.244,31
1010337	proventi da lotto, lotterie e altri giochi	19.822.371,17
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	38.645,22
1010345	Tassa sulle concessioni governative	4.430.176,94
1010358	Canone radiotelevisivo	35.338,51
1010362	Diritti catastali	6.806.508,69
1010371	Proventi dalla vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	196.890,26
1010395	Alte accise NAC	739.949,71
1010397	Altre ritenute NAC	6.448.728,97
1010398	Altre imposte sostitutive NAC	146.488.668,50
1010399	Altre ritenute NAC	464.791.779,48
1000000	**Totale Titolo**	**5.060.731.346,23**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. D

Si ricorda che, per quanto concerne la contabilizzazione delle entrate devolute dallo Stato, le disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011 hanno introdotto dal 2016 il c.d. principio di cassa[30].

La relazione sulla gestione per l'esercizio finanziario 2021, allegata al rendiconto, illustra che secondo il principio di cassa, per i maggiori tributi (Irpef, Ires, Iva interna) nell'anno di competenza viene accertato ed incassato un acconto; ciò è dovuto al fatto che per i suddetti tributi la quota spettante alla PAB ai sensi dello Statuto di autonomia non è determinata in base al gettito del tributo versato sul territorio provinciale (quindi quantificabile definitivamente nell'anno di competenza), bensì a seguito di appositi calcoli effettuati sulla base di informazioni (elaborazione dichiarazione

[30] Un tale meccanismo riguarda tutti i tributi incassati dalla PAB, con la sola eccezione dell'Iva all'importazione e sulle imposte sui giochi, per le quali l'accertamento continua a basarsi su stime.

dei redditi, andamento Pil ecc.) disponibili solamente negli anni successivi. Espone, in particolare, l'allegato al rendiconto, che le modalità di determinazione degli acconti sono definite dal d. m. 20 luglio 2011, che prevede per ogni tipologia di imposta uno specifico procedimento per la quantificazione. In generale, l'acconto è determinato applicando una percentuale al versato nazionale del tributo nell'anno di competenza (1,02 per cento per l'Iva interna, 1,04 per cento per l'Ires, 1,51 per cento per l'Irpef). Unica eccezione è costituita dall'Irpef, dove la percentuale suddetta non è applicata all'intero gettito nazionale, bensì solo alle ritenute da lavoro dipendente e da pensione.

L'effettiva spettanza provinciale è determinata nel secondo anno successivo a quello di competenza (N+2); di conseguenza, in tale anno è determinato ed accertato anche il saldo da devolvere alla PAB, dato dalla differenza tra la spettanza e l'acconto. Specifica, infine, l'Amministrazione, che onde evitare un saldo negativo, che comporterebbe la restituzione allo Stato di quella parte dell'acconto che supera la spettanza, la PAB, quando ricorre tale circostanza, richiede la riduzione dell'acconto nell'anno di competenza.

La seguente tabella evidenzia l'andamento delle fasi di entrata delle due tipologie in cui si articola il titolo 1 del bilancio provinciale (tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati e 103 -Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali).

Titolo 1	Imposte tasse e proventi assimilati	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Totale
Previsioni definitive di competenza	402.430.000,00	4.462.097.253,85	4.864.527.253,85
Accertamenti	431.939.889,26	4.628.791.456,97	5.060.731.346,23
% Acc./previsioni definitive	107,33	103,74	104,03
Riscossioni competenza	357.887.552,65	4.488.948.167,07	4.846.835.719,72
% Riscossioni comp./acc.	82,86	96,98	95,77
Riscossioni in conto residui	71.483.411,74	95.352.002,43	166.835.414,17
Residui competenza	74.052.336,61	139.843.289,90	213.895.626,51

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati All. 10A - rendiconto 2021 PAB

***

I principali tributi devoluti dallo Stato permangono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l'imposta sul reddito delle società (Ires) e l'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Riferisce la relazione sulla gestione che nel 2021 il relativo gettito ammonta rispettivamente a 1.986,8 ml (in aumento), 304,9 ml (in aumento) e 1.010,9 ml (in aumento). Il gettito dell'imposta di

fabbricazione sulla benzina, di registro, di bollo, sul consumo dei tabacchi e di fabbricazione sulla birra varia tra i 50 e i 200 ml, mentre tutti gli altri tributi hanno un gettito inferiore a 50 ml.

Il seguente grafico illustra l'andamento dei tributi devoluti dallo Stato (quota variabile esclusa) nel periodo 2017-2021 (in ml).

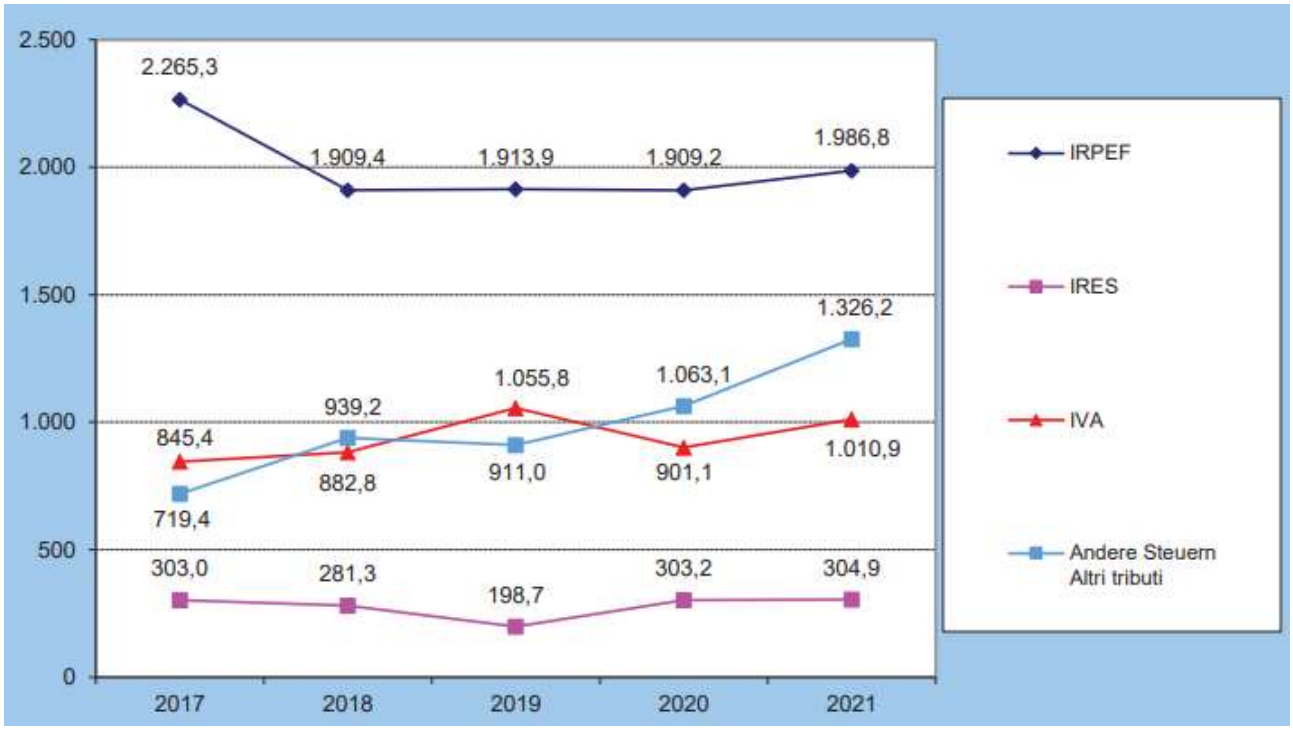

Fonte: relazione sulla gestione al rendiconto 2021 PAB

In particolare, l'Irpef registra, rispetto all'anno 2020, un aumento del 4,1 per cento (pari a 77,6 ml); si legge, al riguardo, nella relazione sulla gestione, che tale aumento è dovuto essenzialmente a due cause: "*l'incremento, rispetto al 2020, delle ritenute operate a livello nazionale del 5,6% e l'aumento dell'incidenza percentuale da 1,47% a 1,51%. L'incremento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e da pensione rispecchia la forte ripresa avvenuta nel 2021 con un aumento stimato del PIL del 6,3%. Poiché le proiezioni di spettanza Irpef (quantificata definitivamente nel 2023) indicavano l'eventualità di un saldo negativo, si era reso necessario ridurre l'acconto originario (2.086,8 milioni con un aumento di +9,3% rispetto al 2020) di 100 milioni di euro. Infatti, la spettanza Irpef è quantificata tenendo conto anche dei redditi dichiarati da professionisti e piccoli imprenditori, che hanno subito maggiormente gli effetti negativi della pandemia Covid*".

Anche l'Ires, con un gettito di 304,9 ml di euro nel 2021, è in aumento rispetto al 2020, registrando un maggior incasso di +1,7 ml (+0,6 per cento).

Tenendo conto che nell'anno 2020 l'acconto Ires era stato ridotto prudenzialmente di 20 ml, si legge, sempre nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che "*l'andamento effettivo dell'acconto segna un calo del 6% rispetto al 2020. Tale diminuzione nell'anno della ripresa economica sostenuta è dovuta soprattutto alle modalità di versamento dell'imposta stessa, dove nell'anno di competenza le imprese versano*

gli acconti determinati di norma applicando il criterio storico (Ires determinata in base del reddito dell'anno precedente). Pertanto, gli effetti della ripresa si avranno soprattutto dal 2022 in poi".

L'andamento dell'acconto dell'Iva interna, accertato nel 2021, è di 884,3 ml, in forte aumento rispetto al 2020 (+100,8 ml corrispondenti a +12,9 per cento).

Al netto delle riduzioni prudentemente effettuate sugli acconti (40 ml nel 2020 e 100 ml nel 2021), l'aumento 2021 rispetto al 2020, sarebbe risultato nettamente superiore (+19,6 per cento). Dalla citata relazione sulla gestione si evince che "*tale andamento evidenzia in modo chiaro che l'Iva segue e amplifica il trend congiunturale, recuperando così ampiamente il calo nel 2020 dovuto alle chiusure Covid. L'Iva all'importazione spettante alla Provincia nell'anno 2021 è stata accertata per un importo pari a 126,6 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto al 2020. Tale incremento è dovuto alla ripresa del commercio internazionale ed all'aumento del prezzo del petrolio, il quale costituisce una parte importante delle importazioni dell'Italia".*

Gli altri tributi devoluti dallo Stato sono pari a 1.326,2 ml di euro (+263,1 ml rispetto al 2020); l'aumento è "*dovuto soprattutto a maggiori accertamenti relativi ad arretrati e conguagli a saldo dei tributi maggiori (+96 milioni), alla restituzione da parte dello Stato di tre annualità (per un totale di 60 milioni) delle riserve all'Erario trattenute nel periodo 2014- 2018, nonché ad un maggior gettito dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sulla rivalutazione dei beni dell'impresa (+76 milioni)".*

Da un raffronto degli andamenti con quelli dell'esercizio 2019 (dati pre-covid) emerge che l'importo accertato per i tributi devoluti nel 2021 è stato pari a 4.629 ml (nel 2020: 4.177 ml; nel 2019: 4.235 ml); gli accertamenti del 2021 hanno superato gli accertamenti del 2019 di quasi 400 ml di euro (+9,3 per cento) e, se si considerano anche gli arretrati e i conguagli degli anni precedenti, l'incremento è pari a 296 ml di euro (+7,5 per cento).

Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto si legge, altresì, che tale andamento positivo è dovuto a diversi fattori. In particolare "*l'ancoraggio dell'acconto Irpef alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e pensione ha avuto l'effetto di evitare un calo nell'anno 2020 ed ha portato nel 2021 ad un aumento del 3,8% (+74 milioni) rispetto al 2019. Le modalità di versamento dell'Ires hanno consentito nell'anno 2020 e 2021 un aumento di oltre 100 milioni rispetto al 2019. Anche l'acconto dell'Iva interna 2021, dopo il forte calo subito nel 2020, ha superato il dato dell'anno 2019. Come ultimo, l'imposta sostitutiva dell'Irpef sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, introdotta dalla legge di bilancio 2020, ha garantito un gettito di 78 milioni nel 2021 (rispetto a 2 milioni nel 2019). Il fatto di aver contabilizzato acconti Irpef ed Ires molto elevati comporterà, all'atto della determinazione del saldo/conguaglio nell'anno N+2, un calo di quest'ultimo, visto che la spettanza, soprattutto dell'Irpef, non registra tale incremento. Al fine di assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali delle regioni e province autonome in conseguenza della perdita di entrate tributarie devolute connesse all'emergenza Covid, lo Stato aveva previsto mezzi finanziari al fine di*

compensare le perdite di gettito per gli anni 2020 e 2021. A tal fine sono stati disposti ristori per la Provincia di Bolzano di 370 milioni per l'anno 2020 e 44,1 milioni per l'anno 2021. Inoltre era previsto che nel secondo anno successivo a quello di ristoro si doveva procedere al conguaglio sulla base dei dati effettivi di minore entrata quantificate in base al differenziale tra le spettanze definitive 2020 e 2021 rispetto alla media delle spettanze del periodo 2017-2019. Sulla base dei dati di spettanza 2020 e 2021 attualmente disponibili, il differenziale tra le spettanze 2020 e 2021 e la media del periodo 2017-19 per la Provincia di Bolzano ammonta rispettivamente a -264 e +36 milioni di euro. Pertanto, sulla base delle attuali stime, la Provincia dovrà restituire allo Stato 106 milioni per l'anno 2020 (differenza fra il minor gettito attualmente stimato in 264 milioni e i 370 mio. riconosciuti dallo Stato nel corso della crisi nel 2020) e 44,1 milioni per l'anno 2021 (ristoro complessivo riconosciuto nel 2021 da restituire in quanto il minor gettito non è stato registrato)".

***

Il grafico sottostante propone l'andamento dei principali tributi propri della PAB, tributi previsti dallo Statuto di autonomia.

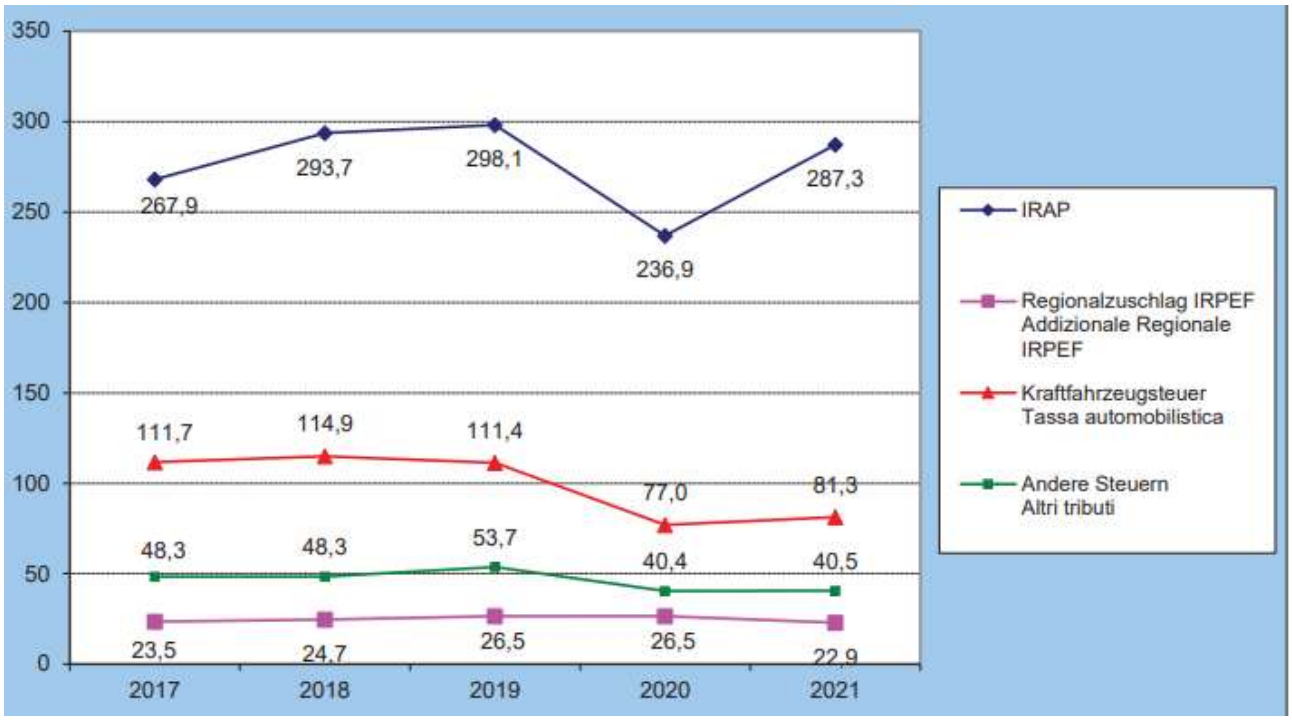

Fonte: relazione sulla gestione al rendiconto 2021 PAB

Tra i tributi propri, particolare importanza rivestono l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'addizionale regionale all'Irpef e la tassa automobilistica provinciale.

Nel 2021 gli importi accertati ammontano, rispettivamente, a 287,3 ml (in aumento rispetto all'anno precedente di 50,4 ml), 22,9 ml (in diminuzione rispetto al 2020) e 81,3 ml (in aumento rispetto al 2020 di 4,3 ml).

Gli altri tributi propri (imposta sulle assicurazioni, imposta provinciale di trascrizione, ecc.), sono

rimasti sostanzialmente invariati e sono pari a 40,5 ml (2020: 40,4 ml).

Per quanto concerne, in particolare, il gettito dell'Irap l'Amministrazione riferisce che "*il gettito dell'Irap accertato nell'anno 2021 è risultato pari a 287,3 milioni di euro, valore che resta al di sotto dei livelli prepandemia (-3,6% rispetto al 2019) ed è in linea con quanto accertato nel 2020, se in tale anno, per omogeneità, si tiene conto dell'importo di 49,4 milioni di euro versato dallo Stato quale "ristoro" a parziale compensazione del mancato gettito come disposto all'art. 24 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio). Il gettito accertato Irap 2021 è composto per 163,3 milioni di euro dall'Irap pubblica, in aumento del 2,2% rispetto al 2020 (159,7 milioni di euro), mentre i restanti 124 milioni di euro che residuano si riferiscono all'Irap privata, che ha subito una riduzione del 2% rispetto al dato, sempre al lordo della quota ristori, del 2020 (126,6 milioni di euro)*".

Con riguardo all'addizionale regionale all'Irpef si registrano accertamenti nel 2021 per 22,9 ml (-3,6 ml rispetto al 2020 pari a -13,6 per cento). La causa di tale diminuzione è ricondotta dalla PAB all'emergenza dovuta alla pandemia, che ha portato a lunghi periodi di *lockdown* nel 2020, con la conseguenza di effetti negativi sul mercato del lavoro. Si ricorda che "*nell'anno 2021 si producono gli effetti finanziari della manovra di ridistribuzione del carico fiscale con introduzione di una progressività dell'imposta, approvata con la legge provinciale di stabilità 2020, che ha portato una riduzione di gettito per il bilancio provinciale dei ceti medi (aumento della deduzione da 28.000,00 euro a 35.000,00 euro) e contemporaneamente un aumento del gettito dai redditi più alti (aliquota maggiorata +0,5% per i redditi oltre 75.000,00 euro). Tale manovra nel suo complesso non dovrebbe aver portato uno scostamento in termini complessivi del gettito rispetto all'anno precedente*".

In merito al gettito dei tributi legati al settore automobilistico, il Presidente della Provincia, nella relazione sulla gestione, evidenzia "*una leggera ripresa*" degli accertamenti, con un aumento da 77 ml del 2020 a 81,3 ml del 2021, da ricondursi "*alla parziale ripresa delle immatricolazioni da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente e dell'attività di riscossione coattiva*".

Permane il contenzioso legato alla tassa automobilistica relativamente al quale si rinvia al capitolo 4.5.3 della relazione allegata alla decisione di parificazione del Rendiconto 2020.

Si rappresenta di seguito l'andamento del gettito non riscosso della tassa automobilistica regionale, secondo quanto comunicato dal Collegio dei revisori.

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (2019-2021)	2019	2020	2021
Gettito lordo teorico al 31/12 sulla base dell'effettivo parco circolante (A)	112.000.000,00	93.700.000,00	93.700.000,00
Esenzioni/riduzioni (B) riconosciute sui veicoli indicati in nota[3]	1.185.162,00	1.428.413,00	3.785.183,00
Gettito netto teorico (A-B)	**110.814.838,00**	**92.271.587,00**	**89.914.817,00**
Pagamenti spontanei nei termini	101.508.645,00	70.198.251,00	56.610.643,00
Ravvedimenti spontanei[1]:	5.690.269,00	3.842.935,00	12.772.747,00
- di cui tributi	4.741.979,00	3.679.199,00	12.582.474,00
Pagamenti su avvisi bonari[1][2]:	3.009.496,00		
- di cui tributi	2.868.094,00		
Atti di accertamento (emessi) o ingiunzioni ex r.d. n. 639/1910 non precedute da atto di accertamento[1]:			
- di cui tributi			
Riscossioni su atti di accertamento o ingiunzioni ex r.d. n. 639/1910 non precedute da atto di accertamento[1]:			
- di cui tributi			
Riscossione coattiva atti di accertamento, sia diretta, sia affidata a terzi[1]:			
- di cui tributi			
Accertamenti con diretta iscrizione a ruolo al netto degli sgravi[1]:			
- di cui tributi			
Riscossioni a seguito di diretta iscrizione a ruolo[1]:			
- di cui tributi			
Gettito non riscosso	**1.696.120,00**	**18.394.137,00**	**20.721.700,00**

[1] *Importo complessivo, comprensivo di tributi, sanzioni e interessi.*
[2] *Da compilarsi nel caso in cui l'amministrazione abbia emesso avvisi bonari.*
[3] *Esenzioni/riduzioni.*

Fonte: cfr. quesito 3.31 questionario/relazione trasmesso dal Collegio dei revisori in data 10 giugno 2022

Il direttore dell'Ufficio entrate della PAB ha fatto presente, con note del 15 e del 16 giugno 2022, che l'andamento del gettito è da ricondursi:

a) alla "*modifica normativa a livello statale intervenuta nel 2020, in base alla quale, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine (ovvero per un periodo superiore a 12 mesi), la tassa non è più dovuta alla Regione o Provincia autonoma, nella quale il veicolo è iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), bensì a quella in cui si trovano la residenza (se persona fisica) o la sede (se persona giuridica) dell'utilizzatore del veicolo*";

b) agli "*effetti della pandemia da Covid-19 che ha determinato un calo delle nuove immatricolazioni e, in generale, una contrazione dello sviluppo economico, di cui ha risentito anche il settore automobilistico*";

c) all'aumento "*del numero di esenzioni concesse a veicoli dotati di alimentazione c.d. ecosostenibile, legato alla crescente diffusione dei veicoli con motorizzazione ibrida termico-elettrica, esentati, fino al 2021, dal pagamento del tributo per un periodo di tre o cinque anni*".

Nelle citate note è stato, parimenti, rappresentato che:

a) "*I ravvedimenti spontanei riguardano per la maggior parte pagamenti eseguiti con un ritardo molto contenuto, tale da determinare il pagamento ulteriore di importi minimali a titolo di sanzione ovvero interessi (molti di pochi centesimi, derivanti da ritardo di pochi giorni). La differenza rispetto al passato potrebbe derivare da casi nei quali soggetti proprietari di un numero ingente di veicoli abbiano pagato tardivamente nonché dall'errata convinzione, maturata da una parte dei contribuenti, che la Provincia autonoma di Bolzano avesse disposto, come nel 2020, anche nel 2021, analogamente da quanto effettuato*

da altre amministrazioni, la possibilità di corrispondere il tributo dopo la scadenza del termine di pagamento senza l'applicazione di sanzioni né interessi;

b) *"L'incremento del gettito non riscosso è riconducibile alle tempistiche della campagna di recupero bonario (non si tratta di avvisi bonari in senso proprio, bensì, in conseguenza della riforma del ravvedimento operoso, di una comunicazione di mancato pagamento, estratta secondo procedure automatizzate, la quale prevede l'applicazione della sanzione in misura ridotta). La campagna di recupero per l'anno 2020 è stata infatti avviata a fine 2021 ed è tutt'ora in atto, pertanto, appare ragionevole che una parte del gettito verrà recuperata nei prossimi mesi. In ogni caso, gli importi non riscossi in forma spontanea verranno successivamente iscritti a ruolo coattivo".*

L'andamento del gettito richiede un attento monitoraggio.

5.3 Le altre entrate

Trasferimenti correnti

La seguente tabella espone un raffronto tra i dati del titolo 2 (trasferimenti correnti) del rendiconto nell'ultimo triennio.

Titolo 2	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Accertamenti	521.906.013,90	731.343.462,52	720.859.014,35	40,1	-1,4
Riscossioni in c/competenza	405.597.686,90	611.794.070,05	602.475.435,99	50,8	-1,5

Fonte: rendiconti 2019, 2020 e 2021 PAB, All. 10B

Gli accertamenti, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, costituiscono il 10,3 per cento di quelli complessivi dell'esercizio.

La seguente tabella evidenzia l'andamento delle fasi di entrata delle quattro tipologie in cui si articola il titolo 2 del bilancio provinciale.

Titolo 2 - trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da imprese	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo	Totale
Previsioni definitive	701.822.047,60	4.045.750,00	23.500,00	77.989.598,75	783.880.896,35
Accertamenti	676.437.153,15	16.963.249,34	2.500,00	27.456.111,86	720.859.014,35
% Acc./previsioni definitive	96,38	419,29	10,64	35,20	91,96
Riscossioni competenza	567.987.725,88	16.644.901,61	2.500,00	17.840.308,50	602.475.435,99
% Riscossioni comp./acc.	83,97	98,12	100,00	64,98	83,58
Riscossioni in conto residui	105.724.295,64	137.702,68	0,00	11.986.930,51	117.848.928,83
Residui competenza	108.449.427,27	318.347,73	0,00	9.615.803,36	118.383.578,36

Fonte: rendiconto 2021 PAB, All. 10A

In base alle vigenti norme finanziarie gli accertamenti del titolo 2, che ammontano per l'anno 2021 a 720,9 ml di euro comprendono, in particolare, i rimborsi dallo Stato della funzione scuola (250 ml) ed ai relativi arretrati (100 ml), nonché le funzioni delegate in materia di viabilità statale,

motorizzazione civile, lavoro, catasto e opere idrauliche (50 ml). Dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto si evince che "*per i trasferimenti statali sono stati inoltre accertati 252,9 milioni di euro, per le assegnazioni da amministrazioni locali 23,4 milioni di euro, per quelle da imprese ed istituzioni sociali private 17 milioni di euro e per le entrate UE di parte corrente sono stati accertati 27,5 milioni di euro. Nell'ambito delle assegnazioni statali si tratta in gran parte (219,2 milioni di euro su un totale di 252,9) di entrate destinate a fronteggiare l'emergenza Covid. Nel corso dell'esercizio 2020 i trasferimenti complessivi allo stesso scopo avevano raggiunto importi simili (222,3 milioni di euro). Nel dettaglio, lo Stato per fronteggiare la pandemia, nel 2021, ha messo a disposizione 40,3 milioni per gli Enti locali, 111,2 milioni per ristori ad attività di impresa, 48 milioni per sanità e protezione civile, 17,4 milioni per il trasporto pubblico locale, 2,2 milioni per l'istruzione. Infine, si segnala che nel corso del 2021, nell'ambito dell'avvio delle attività per l'attuazione del PNRR e del PNC, è stato accertato l'importo di 1,8 milioni di euro in materia di edilizia residenziale*".

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 111, c. 2-*sexies* del d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 le risorse statali che dispongono il ristoro della perdita di gettito in relazione all'emergenza Covid-19 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "*trasferimenti correnti da Ministero*", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Il rispettivo capitolo del rendiconto (E02101.2300 - Assegnazioni dal Fondo per l'esercizio delle funzioni delle RS Regioni e delle Province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19 - DL 34/2020, art. 111) evidenzia, al 31 dicembre 2021, accertamenti e riscossioni per 0 ml.

Con riguardo a dette risorse, la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha rappresentato che "*con riferimento alle minori entrate da tributi devoluti, si fa riferimento alle diverse disposizioni legislative che hanno determinato l'entità dei ristori da corrispondersi alle regioni e province a statuto speciale per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente 370 milioni e 44,08 milioni). Inoltre, è stato disposto che la determinazione definitiva delle minori entrate è effettuata sulla base delle minori entrate delle spettanze quantificate negli anni 2020 e 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-19. Sulla base dei dati attualmente disponibili, la differenza tra spettanza 2020 e 2021 e media triennale 2017-2019 risulta essere -264,6 milioni per l'anno 2020 e +36,4 milioni per l'anno 2021. Una volta determinati gli importi definitivi sarà quindi necessario restituire allo Stato gli importi ristorati in eccesso (105,8 mio. relativi al 2020 e 44,08 mio. relativi al 2021). Tali importi saranno accantonati a valere sul risultato di amministrazione 2021. Gli stessi derivano da precedenti accantonamenti effettuati in sede di rendiconto 2020 nonché da specifiche poste sterilizzate in competenza 2021 a garanzia degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda invece le maggiori spese afferenti la Provincia, rappresentiamo che le spese di fornitura materiale COVID, composta da mascherine, guanti e prodotti igienizzanti ecc., ammonta ad euro 24.722,50. Per la disinfestazione di uffici per presenza di personale contagiato la spesa relativa al 2021 invece è stata di euro 92.198,74*".

In questo contesto, la Ripartizione ha, altresì, puntualizzato, in relazione alla corretta destinazione dei fondi vincolati (non solo dei trasferimenti legati all'emergenza Covid-19), che "*ogni entrata con vincolo di destinazione viene contabilizzata su appositi capitoli riportanti lo specifico vincolo. Tali capitoli assicurano la copertura finanziaria per corrispettivi capitoli di spesa, anch'essi vincolati a bilancio, finalizzati a dare seguito agli interventi predeterminati dall'ente che ha stanziato tali fondi. Eventuali importi non impegnati a fine anno sono destinati a confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione*".

***

Entrate extratributarie

La seguente tabella espone un raffronto tra i dati del titolo 3 (entrate extratributarie) del rendiconto nell'ultimo triennio.

Titolo 3	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Accertamenti	237.523.246,43	217.553.444,23	217.901.842,66	-8,4	0,2
Riscossioni in c/competenza	223.199.386,71	195.279.267,46	196.594.623,22	-12,5	0,7

Fonte: rendiconti 2019, 2020 e 2021 PAB - All. 10B

Gli accertamenti delle entrate extratributarie risultano sostanzialmente stabili (nel 2021: 217,9 ml di euro; nel 2020: 217,6 ml di euro). L'Amministrazione riferisce che trattasi, in gran parte, di rimborsi ed altre entrate correnti (115,1 milioni di euro) e di entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi (76,3 milioni di euro).

Nel 2021 le entrate da redditi da capitale (p.es. dividendi) ammontano a 21,1 milioni di euro.

Di seguito l'andamento per tipologie di entrata in cui si articola il titolo 3 del bilancio provinciale:

Titolo 3 - Entrate extratributarie	vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	interessi attivi	Altre entrate da redditi di capitale	rimborsi e altre entrate correnti	Totale
Previsioni definitive	74.874.363,47	3.474.293,49	840.885,98	20.994.895,00	107.652.843,27	207.837.281,21
Accertamenti	76.333.321,99	4.621.926,94	797.332,61	21.054.895,00	115.094.366,12	217.901.842,66
% Acc./previsioni definitive	101,95	133,03	94,82	100,29	106,91	104,84
Riscossioni competenza	65.274.729,38	2.701.756,64	648.172,98	21.054.895,00	106.915.069,22	196.594.623,22
% Riscossioni comp./acc.	85,51	58,46	81,29	100,00	92,89	90,22
Riscossioni in conto residui	3.996.760,40	538.549,92	384.032,21	0,00	12.960.848,68	17.880.191,21
Residui competenza	11.058.592,61	1.920.170,30	149.159,63	0,00	8.179.296,90	21.307.219,44

Fonte: rendiconto 2021 PAB, All. 10A

***

Entrate in conto capitale

La seguente tabella espone un raffronto tra i dati del titolo 4 (entrate in conto capitale) del rendiconto nell'ultimo triennio.

Titolo 4	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Accertamenti	127.948.673,57	96.201.332,18	177.727.553,91	-24,8	84,7
Riscossioni in c/competenza	101.996.608,54	46.620.877,38	101.119.642,42	-54,3	116,9

Fonte: rendiconti 2019, 2020 e 2021 PAB, All. 10B

Gli accertamenti del titolo – secondo quanto evidenziato nella relazione sulla gestione -, pari a 177,7 ml, sono notevolmente aumentati rispetto all'esercizio precedente e si riferiscono a proventi derivanti da contributi agli investimenti per 80,5 ml di euro (nel 2020: 70,3 ml di euro), da trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche, della UE e di imprese per 16,2 milioni di euro (nel 2020: 6 ml di euro), dall'alienazione di beni per 55 ml di euro (nel 2020: 8,3 ml di euro) in gran parte derivanti da permute, nonché da rimborsi, recuperi e restituzioni da amministrazioni, famiglie ed imprese per 25,2 ml di euro (nel 2020: 11,6 ml di euro).

Di seguito l'andamento per tipologie di entrata in cui si articola il titolo 4 del bilancio provinciale:

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	Altre entrate in conto capitale	Totale
Previsioni definitive	142.228.101,06	22.449.139,51	100.345.576,18	24.840.286,80	289.863.103,55
Accertamenti	80.458.756,00	16.247.120,66	55.849.785,85	25.171.891,40	177.727.553,91
% Acc./previsioni definitive	56,57	72,37	55,66	101,33	61,31
Riscossioni competenza	37.506.507,28	16.247.120,66	23.719.195,85	23.646.818,63	101.119.642,42
% Riscossioni comp./acc.	46,62	100,00	42,47	93,94	56,90
Riscossioni in conto residui	15.191.092,40	3.375.932,54	629.889,39	5.064.022,26	24.260.936,59
Residui competenza	42.952.248,72	0,00	32.130.590,00	1.525.072,77	76.607.911,49

Fonte: rendiconto 2021 PAB, All. 10A

***

Entrate da riduzione di attività finanziarie

La seguente tabella espone un raffronto tra i dati del titolo 5 (entrate da riduzione di attività finanziarie) del rendiconto nell'ultimo triennio.

Titolo 5	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Accertamenti	275.906.536,69	89.491.891,80	261.254.143,61	-67,6	191,9
Riscossioni in c/competenza	269.374.678,73	81.984.217,86	255.162.751,04	-69,6	211,2

Fonte: rendiconti 2019, 2020 e 2021 PAB, All. 10B

Il titolo si articola in una unica tipologia di entrata. Confluiscono in questo titolo le entrate per alienazioni di attività finanziarie, nonché le riscossioni dei crediti. Le medesime, che hanno registrato

nel corso del 2021 accertamenti per 261,3 ml, si riferiscono a riscossioni di crediti a medio-lungo termine e, in particolare, a rientri dai fondi di rotazione per 231,3 milioni di euro da imprese (di cui 94 milioni riguardano una regolazione contabile, mentre l'importo restante è in gran parte da ricondurre a rientri straordinari in relazione all'emergenza della pandemia), per 26,8 milioni di euro da amministrazioni pubbliche, e per 3,2 milioni di euro da famiglie.

Di seguito l'andamento per tipologie di entrata in cui si articola il titolo 5 del bilancio provinciale:

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	riscossione crediti di medio lungo termine	Totale
Previsioni definitive	260.061.985,68	260.061.985,68
Accertamenti	261.254.143,61	261.254.143,61
% Acc/previsioni definitive	100,46	100,46
Riscossioni competenza	255.162.751,04	255.162.751,04
% Riscossioni comp./acc	97,67	97,67
Riscossioni in conto residui	7.479.419,21	7.479.419,21
Residui competenza	6.091.392,57	6.091.392,57

Fonte: rendiconto 2021 PAB, All. 10A

***

Entrate da accensione prestiti

Di seguito l'andamento del titolo 6 (entrate da accensione prestiti) del bilancio provinciale:

Titolo 6	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Accertamenti	45.000.000,00	0,00	102.000.000,00	-100,0	n.d
Riscossioni in c/competenza	45.000.000,00	0,00	102.000.000,00	-100,0	n.d

Fonte: rendiconti 2019, 2020 e 2021 PAB, All. 10B

Il titolo si articola in una unica tipologia di entrata.

Titolo 6 - Accensione di prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Totale
Previsioni definitive	102.000.000,00	102.000.000,00
Accertamenti	102.000.000,00	102.000.000,00
% Acc./previsioni definitive	100,00	100,00
Riscossioni competenza	102.000.000,00	102.000.000,00
% Riscossioni comp./acc.	-	-
Riscossioni in conto residui	-	-
Residui competenza	-	-

Fonte: rendiconto 2021 PAB, All. 10A

Nel corso del 2021 è stato acceso un nuovo prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti e, pertanto, gli accertamenti sono pari a 102 ml di euro. L'Amministrazione provinciale illustra trattarsi di un prestito finalizzato all'aumento di capitale della società *in house* Noi s.p.a. e della società *Infranet*

s.p.a., aspetto relativamente al quale si rimanda al capitolo 9.2 della presente relazione.

***

Entrate per conto terzi e partite di giro

La seguente tabella espone un raffronto tra i dati del titolo 9 (entrate per conto terzi e partite di giro) del rendiconto nell'ultimo triennio.

Titolo 9	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Accertamenti	417.284.414,94	438.108.615,87	447.253.092,78	5,0	2,1
Riscossioni in c/competenza	416.924.316,18	437.852.048,13	446.655.400,03	5,0	2,0

Fonte: rendiconti 2019, 2020 e 2021 PAB, All. 10B

Rispetto all'esercizio precedente gli accertamenti crescono del 2,1 per cento.

Di seguito l'andamento dell'unica tipologia di entrata in cui si articola il titolo 9 del bilancio provinciale:

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e per partite di giro	Entrate per partite di giro	Entrate per conto terzi	Totale
Previsioni definitive	452.550.000,00	25.383.872,14	477.933.872,14
Accertamenti	426.055.397,44	21.197.695,34	447.253.092,78
% Acc./previsioni definitive	94,15	83,51	93,58
Riscossioni competenza	426.031.033,73	20.624.366,30	446.655.400,03
% Riscossioni comp./acc.	99,99	97,30	99,87
Riscossioni in conto residui	1.981.645,59	165.369,63	2.147.015,22
Residui competenza	24.363,71	573.329,04	597.692,75

Fonte: rendiconto 2021 PAB, All. 10A

I principali accertamenti sono riconducibili al titolo 9 - tipologia 100 (Entrate per partite di giro) e riguardano: 75,7 ml (*split payment* – Iva da riservare all'Erario – l. n. 190/2014, art. 1, c. 629 - ritenute per scissione contabile – capitolo E09100.0540 - nel 2020: 74,6,8 ml); 96,6 ml (ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale dipendente e assimilato e ritenute d'acconto d'imposta – capitolo E09100.0000 - nel 2020: 96 ml); 56,4 ml (ritenute sugli emolumenti al personale dipendente e assimilato per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative – l. n. 335/1995 – E09100.0090 - nel 2020: 55,1 ml); 71,2 ml (ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e delle ritenute d'acconto d'imposta – ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi – E09100.0800 – nel 2020: 69 ml); 42,5 ml (ritenute sugli emolumenti al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado per oneri previdenziali ed assistenziali – E09100.0920 - nel 2020: 40,8 ml).

6 LE SPESE

È stato oggetto di specifica richiesta istruttoria, anche con riferimento al 2021, lo stato di attuazione delle misure intraprese dalla PAB nel contesto degli obiettivi generali dell'Agenda 2030 (risoluzione ONU del 25 settembre 2015), obiettivi richiamati anche nel programma di Giunta provinciale 2018-2023[31]. Si ricorda che a tal fine l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) evidenzia, su apposita piattaforma online, i dati riferiti alla Provincia (indicatori globali degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU)[32].

Premesso quanto comunicato dalla PAB, con nota del 30 marzo 2021, ovvero che *"nel giugno 2020, il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile è stato lanciato con successo sotto la guida dell'Istituto di statistica della provincia ASTAT"*, con nota del 1° aprile 2022 la Ripartizione finanze ha fatto presente che nel 2021 è continuato il lavoro della Giunta provinciale sulla strategia globale di sostenibilità.

In particolare:

- il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in collaborazione con l'istituto di statistica ASTAT e l'elaborazione di indicatori (attualmente sono 83);
- l'ampliamento della *governance* interna per la strategia di sostenibilità nell'Amministrazione

[31] Di seguito si riportano i 17 obiettivi concordati da 193 Nazioni nel 2015:
1. sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque;
2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile;
3. buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;
4. Istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente equa e di qualità;
5. parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle ragazze;
6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari;
7. energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti;
8. buona occupazione e crescita economica: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
9. innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione;
10. ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi;
11. città e comunità sostenibili: creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi;
12. utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
13. lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze;
14. utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;
15. utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione;
16. pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile;
17. rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

[32] Cfr. SDG Tracker Alto Adige (provinz.bz.it).

provinciale;

- *workshop* interni con tutti i dipartimenti per definire gli obiettivi strategici a livello di dipartimento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (estate 2021);
- la definizione dei sette campi d'azione strategici;
- la definizione degli indicatori generali, degli obiettivi e delle misure;
- la pubblicazione della strategia di sostenibilità "*Everyday for future*" - luglio 2021;
- l'aggiornamento della „Strategia per il clima – energia Alto Adige 2050", tramite la fissazione di obiettivi per il 2030 e di nuove misure per il loro raggiungimento (nel periodo ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 è stata avviata la consultazione pubblica);
- l'istituzione di un tavolo di lavoro per sviluppare una strategia di crescita per il fotovoltaico;
- l'approvazione di un articolo di legge per contenere l'inquinamento luminoso notturno e per favorire il risparmio energetico (i relativi criteri di attuazione sono in fase di elaborazione).

6.1 Le direttive e le misure di contenimento della spesa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, c. 4, dello Statuto di autonomia, l'art. 21-*bis*, c. 3, della l.p. n. 1/2002, prevede che la Giunta provinciale, su proposta del Direttore Generale, al fine di assicurare il concorso della PAB e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, adotta misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, impartendo alle unità organizzative della Provincia e agli enti individuati al comma 3 del suddetto art. 79 "istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento". Prevede altresì l'art. 21-*bis* c. 4 della legge n. 1/2002, che "gli organi di controllo contabile devono annotare, nei processi verbali delle sedute dei rispettivi organi collegiali, il rispetto delle istruzioni di cui al comma 3 da parte delle unità organizzative della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato".

In occasione del precedente controllo, con nota del 30 marzo 2021, la Ripartizione finanze della PAB aveva rappresentato, con riguardo alle misure di contenimento della spesa riferite al 2020, quanto segue: "*la Giunta provinciale si è trovata ad operare in un quadro di inedita emergenza che ha imposto di coniugare il doveroso rispetto del criterio di efficienza con la difficile situazione contingente creatasi a causa dell'emergenza pandemica. L'improvvisa emergenza legata all'epidemia da COVID-19 nei primi mesi del 2020 ha rappresentato infatti una grave minaccia per la salute pubblica a livello globale, ma anche un enorme shock per le economie mondiali. È in tale contesto quindi che, pur ispirandosi al principio del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché perseguendo i principi cardine di economicità, efficacia e efficienza, in ragione del persistere e del riacutizzarsi della crisi, la Giunta provinciale, con delibera n. 818 di data*

27.10.2020 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2021-2023" ha statuito la sospensione - per l'esercizio 2020 - dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica. Per poter superare la crisi, si andrà a delineare una strategia di medio periodo, tenendo fermi alcuni punti di riferimento. Al fine di rendere compatibili le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica con il quadro economico finanziario del periodo di riferimento a decorrere dal 2021 tali disposizioni verranno inserite nel documento di economia e finanza provinciale (DEFP). Preme altresì sottolineare come sia intenzione dell'Amministrazione – proprio a partire dall'approvazione del prossimo Documento di economia e finanza provinciale – di valorizzare gli assessorati competenti nella supervisione e vigilanza dell'attività degli enti strumentali, prevedendo, ove necessario, misure specifiche di razionalizzazione per singoli enti. Da ultimo ed allo scopo di incentivare una fattiva collaborazione da parte degli enti strumentali interessati, si rimarca come si intenda da parte della Amministrazione provinciale farsi parte diligente nel sollecitare e sensibilizzare gli enti coinvolti, anche tramite gli assessorati competenti, affinché assolvano ai propri obblighi nei termini convenuti" (evidenzia la deliberazione di Giunta n. 818 del 27 ottobre 2020 - Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza provinciale-NADEFP, 2021-2023 - che "*al fine di rendere compatibile le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica con il quadro economico finanziario di riferimento a decorrere dal 2021 tali disposizioni verranno inserite nel documento di economia e finanza provinciale (DEFP)*").

L'Organismo di valutazione della Provincia, in esito a specifica richiesta istruttoria, con nota del 17 marzo 2022, ha fatto presente che "*La Provincia ha comunicato, riferendosi a quanto disposto dagli ultimi Documenti di economia e finanza provinciale e dalle relative Note di aggiornamento, che l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica nei confronti degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto rimane sospesa fino al 2023, in ragione del persistere della crisi*"; ulteriori puntualizzazioni sono state fornite dalla Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, secondo cui "*le misure di contenimento della spesa pubblica sono state quindi esplicitamente sospese per l'anno 2020 e implicitamente per gli anni 2021-2023, definendo che da quel momento in poi al fine di rendere le misure compatibili con il quadro economico queste sarebbero state definite nel DEFP. Tutte le risorse disponibili sono state utilizzate per fronteggiare la crisi e pertanto l'Amministrazione non è stata in condizione di porre in essere misure di contenimento. Si rappresenta inoltre che tali misure sono state altresì momentaneamente sospese per il periodo 2022-2024. La situazione di stato di emergenza pandemico/sanitario – e di conseguenza anche economico – ha imposto all'Amministrazione una revisione del proprio piano di azione in termini di razionalizzazione. È ferma volontà della Amministrazione provinciale proseguire sulla strada tracciata nel corso degli ultimi anni della razionalizzazione della spesa, ma ciò, al momento non può che prescindere da un lavoro – in corso di svolgimento – per rendere le misure intraprese o da intraprendersi compatibili con l'andamento economico-*

finanziario"[33].

La citata deliberazione n. 818/2020 ha approvato specifiche direttive di contenimento della spesa riferiti "*all'Amministrazione provinciale 2021-2023*" (cfr. lett. A) e "*agli enti elencati nella deliberazione della Giunta provinciale 2 ottobre 2018, n. 978 Allegato A, ad eccezione degli enti locali: 2021 – 2023*" (cfr. lett. B). Le prime riguardano, in particolare, il settore del personale, quello informatico e della digitalizzazione, delle autovetture, degli immobili (manutenzioni e gestione del patrimonio), dell'approvvigionamento dei beni e servizi e delle pubblicazioni. Quelle rivolte agli enti intervengono, invece, negli ambiti della programmazione e della pianificazione delle risorse, dei finanziamenti ai medesimi, del personale, degli appalti pubblici, dell'*Information Technology*, della manutenzione degli immobili, del management dei crediti, delle pubblicazioni e delle spese postali e per autovetture/mezzi di trasporto.

Permangono, al riguardo, le perplessità espresse dalla Corte dei conti nei precedenti controlli, in ordine alla genericità delle misure, in assenza di una precisa quantificazione del relativo impatto.

Si ricorda che anche l'Organismo di valutazione della Provincia aveva, in passato, formulato riserve, raccomandando all'ente di "*formulare direttive specifiche almeno per gruppi omogenei di enti, avvalendosi anche del supporto delle strutture competenti per materia, in modo da favorire un esercizio più attivo della funzione di controllo della spesa pubblica del sistema territoriale provinciale integrato*".

In questo quadro, con deliberazione n. 42 del 28 gennaio 2020, la Giunta provinciale ha approvato anche un "*Piano della Provincia autonoma di Bolzano nell'acquisto centralizzato per gli anni 2020 e 2021*", nell'ottica di addivenire alla aggregazione e centralizzazione dell'acquisto di beni e servizi. Il piano evidenzia "*convenzioni quadro attive*" (es. gas naturale, derrate alimentari), "*da attivare*" (es. banda larga, veicoli elettrici, risonanza magnetica), che "*non saranno attivate*" a seguito di specifica analisi (lavanderia, telefonia, servizio di pulizia) e "*accordi quadro da attivare nel biennio*" (es. servizio elicotteri, manutenzione automezzi). Successivamente, con deliberazione n. 1041 del 7 dicembre 2021, la Giunta ha approvato il piano per gli anni 2022-2023, che dà conto di "c*onvenzioni quadro attive*" (es. gas naturale, libri, derrate alimentari), "*da attivare*" (es. sale per strade, telecamere per raccolta dati) e "*accordi quadro da attivare nel biennio*" (es. servizio elicotteri, prodotti e materiale per le pulizie, veicoli elettrici, manutenzione automezzi, nonché materiale edile, elettrico, manutentivo).

***

Per completezza si rappresenta che, con deliberazione n. 144 dell'8 marzo 2022, nell'ambito

[33] Si veda anche la deliberazione di Giunta n. 534 del 22 giugno 2021, approvativa del documento di economia e finanza provinciale, DEFP 2022-2024, con la quale l'organo esecutivo ha deciso, nel perdurare della situazione emergenziale Covid-19, quanto di seguito riportato: "*Pur ispirandosi sempre al principio del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi perseguendo i principi cardine di economicità, efficacia ed efficienza, in ragione del persistere della crisi, la Provincia autonoma di Bolzano sospende per gli esercizi 2022-2024 l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica*".

dell'Amministrazione provinciale è istituito il progetto "*Revisione del bilancio*", il quale ha come obiettivo "*quello di rivedere sistematicamente – entro il 30/06/2023 – la spesa del bilancio provinciale in tutte le aree e i settori in termini di efficacia, effettività ed efficienza e di sviluppare proposte per la Giunta provinciale per incrementare i menzionati indicatori*". Illustra la deliberazione che obiettivo e contenuto del progetto è, inoltre, quello di "*identificare in accordo con i competenti uffici quelle spese che possono essere finanziate con fondi europei (fondi strutturali europei e PNRR) e mirare al finanziamento di queste spese in via prioritaria attraverso i menzionati fondi UE, così da determinare uno sgravio del bilancio provinciale. Inoltre, nell'ambito del progetto devono essere specificamente determinate quelle aree relative alla concessione di contributi nelle quali una rafforzata implementazione del metodo delle procedure di gara consenta una più efficace ed efficiente attribuzione di contributi, sussidi e incentivi*". L'implementazione e la struttura organizzativa del progetto seguiranno - secondo quanto approvato - il modello e il metodo della "*Joint review*" (revisione congiunta), istituendo un gruppo centrale che, su incarico della Giunta provinciale e in collaborazione con le strutture organizzative e i vari *stakeholder* interni ed esterni, elaborerà proposte.

Per la gestione organizzativa, il coordinamento complessivo del progetto medesimo, la gestione del citato gruppo centrale nonché la predisposizione della relazione finale, la Giunta provinciale ha istituito un incarico speciale strategico per il periodo dal 15 aprile 2022 al 31 luglio 2023, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del d.P.P. n. 15/2019, al cui titolare verrà affiancato il gruppo centrale, composto da esperti interni ed esterni (cfr. deliberazione di Giunta n. 145/2022); l'incarico speciale è collocato all'interno della Ripartizione finanze della PAB e tra i compiti si segnalano quelli di elaborare singoli obiettivi strategici, al fine di verificare in modo sistematico le spese dell'intero bilancio provinciale con riferimento agli indicatori di efficacia, efficienza ed effettività e di formulare concrete proposte alla Giunta per addivenire a un miglioramento dei medesimi[34] .

6.2 Le spese impegnate e pagate nel 2021

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 118/2011 le spese nel rendiconto sono classificate in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto[35].

[34] La relativa selezione si è conclusa in data 19 maggio 2022.

[35] I programmi sono raccordati alla classificazione delle funzioni di governo C.O.F.O.G. (*Classification of the Functions of Government*) che consente, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi europei, secondo le corrispondenze individuate nel glossario che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14 al citato decreto.

Ulteriore articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa, sono i macroaggregati che si raggruppano in titoli, nonché, ai fini della gestione, in capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli (ove previsti) si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del citato decreto.

La seguente tabella espone l'andamento complessivo delle spese di competenza nel triennio:

Totale spese	2019	2020	2021	Variazioni percentuali anno 2020 rispetto al 2019	Variazioni percentuali anno 2021 rispetto al 2020
Previsioni iniziali di competenza	5.967.419.629,45	6.358.323.381,49	6.508.540.535,37	6,6	2,4
Previsioni definitive	8.196.871.385,06	8.307.462.386,44	8.865.759.681,91	1,3	6,7
Impegni	6.431.734.740,69	6.075.611.173,78	6.833.834.380,14	-5,5	12,5
FPV	1.126.977.075,88	1.076.578.002,36	1.137.853.836,39	-4,5	5,7
Pagamenti in conto competenza	5.589.289.980,48	5.171.499.105,29	6.008.126.425,41	-7,5	16,2
Residui di competenza	842.444.760,21	904.112.068,49	825.707.954,73	7,3	-8,7

Fonte: bilanci di previsione (all. F) e rendiconti 2019 – 2020 - 2021 (all. 10E) PAB

Nell'esercizio 2021 il totale degli impegni (al netto del fpv) si attesta a 6.833,8 ml, a fronte di previsioni definitive di competenza per 8.865,8 ml e gli utilizzi di risorse (impegni e fpv) ammontano complessivamente a 7.971,7 ml.

Il fpv, finalizzato a garantire gli equilibri di bilancio nel periodo intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego, è pari a 1.137,9 ml, di cui 258,7 ml per spese correnti, 867,6 ml per spese in conto capitale e 11,6 ml per spese relative ad incrementi di attività finanziarie. Tale fondo, nel quale sono accantonate le risorse destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello di riferimento, sommato agli impegni (6.833,8 ml) e all'avanzo di competenza (556,5 ml), determina un totale a pareggio del rendiconto pari a 8.528,2 ml[36].

La sottostante tabella evidenzia l'andamento crescente del fpv rispetto all'anno precedente:

	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	TOTALE
RRS	0,00	867.812.519,25	0,00	867.812.519,25
2016	241.267.647,38	1.026.598.078,50	0,00	1.267.865.725,88
2017	169.975.798,98	983.120.402,85	4.400.825,00	1.157.497.026,83
2018	187.075.855,95	1.031.143.380,24	1.415.625,00	1.219.634.861,19
2019	192.537.729,11	912.241.750,29	22.197.596,48	1.126.977.075,88
2020	245.887.555,64	820.591.481,70	10.098.965,02	1.076.578.002,36
2021	258.652.516,02	867.625.694,16	11.575.626,21	1.137.853.836,39

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

[36] Cfr. all. 10F al rendiconto 2021.

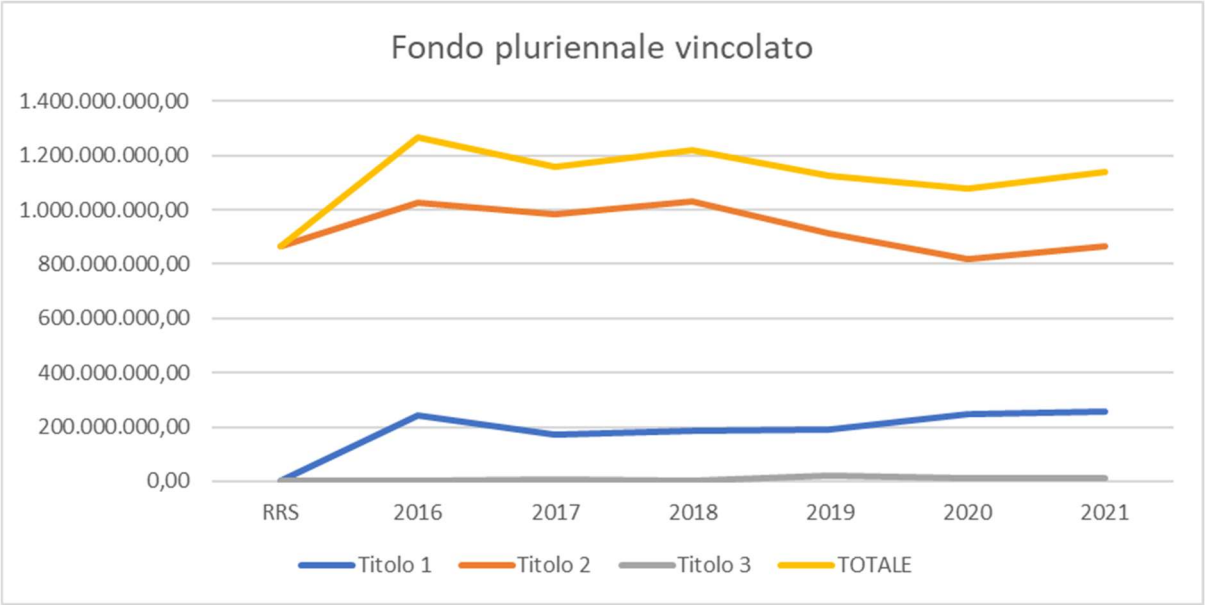

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

In merito all'andamento del fpv la PAB, con nota del 1° aprile 2022, ha fornito un'analisi prospettica dalla quale si evince l'evoluzione in aumento del fondo nelle sue tre componenti.

Si invita l'Amministrazione ad un attento monitoraggio della relativa dinamica, posto che l'incremento delle dotazioni appostate nel fondo è sintomo di criticità nella programmazione della spesa per investimenti, ovvero di difficoltà nella realizzazione dei cronoprogrammi di spesa.

Dal piano degli indicatori di bilancio, il grado di utilizzo del fpv per tutte le missioni è pari a 96,04 per cento (nel 2020: 93,63 per cento).

Il grado di utilizzo delle risorse (impegni e fpv), non considerando le partite di giro, raggiunge l'89,7 per cento (nel 2020: 86 per cento; nel 2019: 92,8 per cento).

La seguente tabella espone l'andamento delle spese nel 2021 separatamente per i titoli in cui si articola il rendiconto della PAB:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Scostamento % previsioni iniziali/definitive	IMPEGNI		INCIDENZA % PER TITOLO DEGLI IMPEGNI SUL TOTALE	% IMPEGNI/ PREV.FINALI
TITOLO 1 - Spese correnti	4.934.959.153,32	5.777.047.109,15	17,1	Impegni	5.112.252.258,07	74,8	88,5
				Fondo pluriennale vincolato	258.652.516,02	22,7	
				TOTALE TITOLO 1 CON FPV	*5.370.904.774,09*	67,4	93,0
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.095.484.617,39	2.309.253.381,09	110,8	Impegni	1.003.246.447,47	14,7	43,4
				Fondo pluriennale vincolato	867.625.694,16	76,3	
				TOTALE TITOLO 2 CON FPV	*1.870.872.141,63*	23,5	81,0
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	23.700.000,00	283.828.554,87	1.097,6	Impegni	253.385.817,16	3,7	89,3
				Fondo pluriennale vincolato	11.575.626,21	1,0	
				TOTALE TITOLO 3 CON FPV	*264.961.443,37*	3,3	93,4
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	15.146.764,66	17.696.764,66	16,8	Impegni	17.696.764,66	0,3	100,0
				Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,0	
				TOTALE TITOLO 4 CON FPV	*17.696.764,66*	0,2	100,0
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	6.069.290.535,37	*8.387.825.809,77*	38,2	Impegni	*6.386.581.287,36*	93,5	76,1
				Totale FPV	1.137.853.836,39		
				Totale importo con FPV	*7.524.435.123,75*	94,4	89,7
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	439.250.000,00	477.933.872,14	8,8	Impegni	447.253.092,78	6,5	93,6
TOTALE TITOLI	**6.508.540.535,37**	**8.865.759.681,91**	36,2	**TOTALE IMPEGNI SENZA FPV**	6.833.834.380,14		77,1
				TOTALE TITOLI con FPV	**7.971.688.216,53**		**89,9**

Fonte: dati rielaborati da bilancio di previsione (all. F) rendiconto 2021 (all. 10E) - PAB

Di seguito la rappresentazione grafica della composizione degli impegni di spesa.

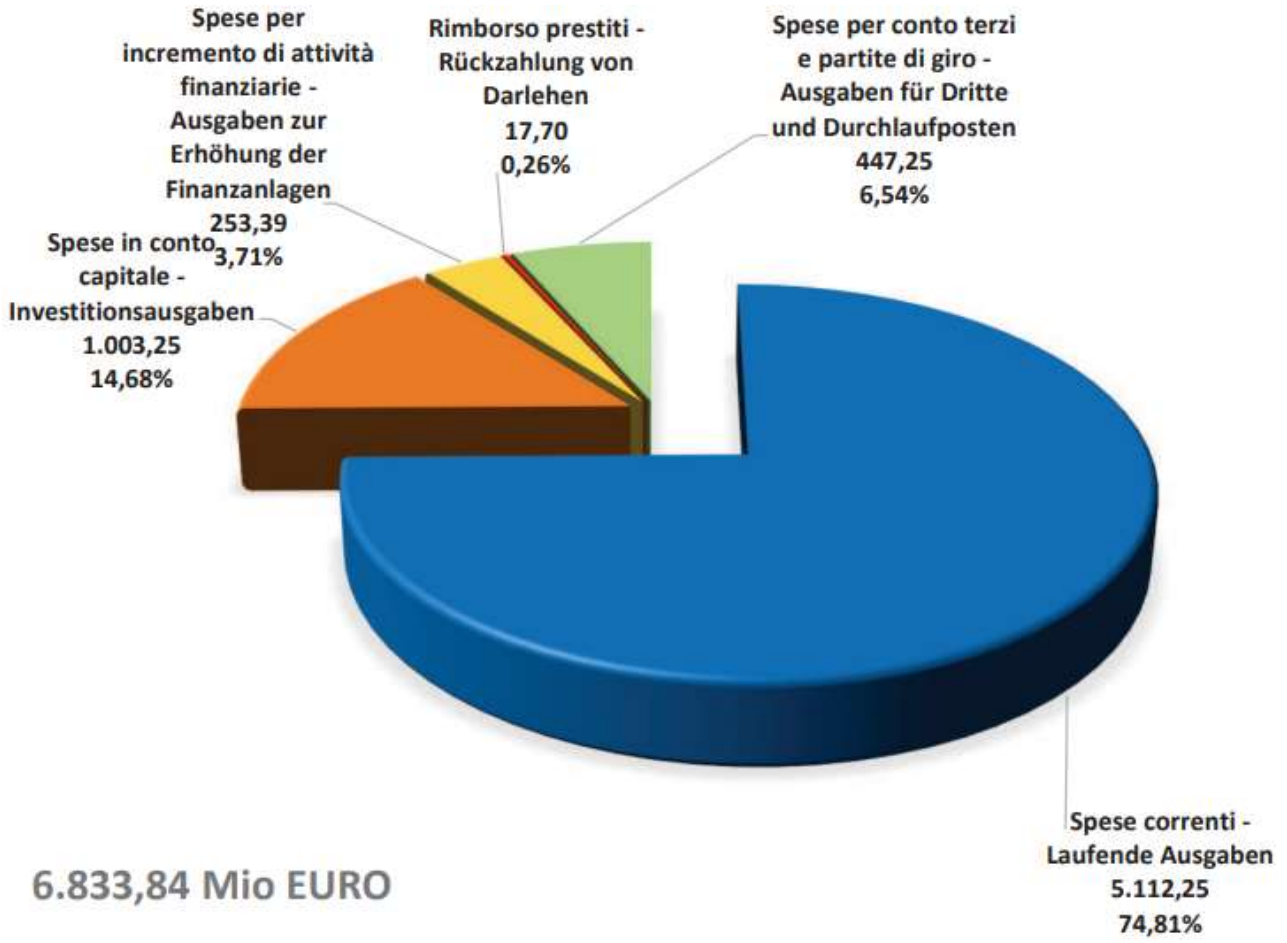

Fonte: relazione sulla gestione allegata al rendiconto PAB

In particolare, gli impegni dell'esercizio riferiti alle spese correnti di cui al titolo 1 del rendiconto, sono pari a 5.112,2 ml (nel 2020: 4.448,9 ml; nel 2019: 4.418,69 ml) e corrispondono al 74,8 per cento degli impegni complessivi (nel 2020: 73,23; nel 2019: 68,7). Il relativo fpv è pari a 258,7 ml (nel 2020: 245,9 ml; nel 2019: 192,5 ml).

Gli impegni delle spese in conto capitale, di cui al titolo 2 del rendiconto, sono pari a 1.003,2 ml (nel 2020: 1.115,4 ml; nel 2019: 1.232,5 ml) e corrispondono al 14,7 per cento (nel 2020: 18,36 per cento; nel 2019: 19,2 per cento) degli impegni complessivi. Il relativo fpv è pari a 867,6 ml (nel 2020: 820,6 ml; nel 2019: 912,2 ml).

In relazione all'andamento delle spese di investimento nel triennio 2019-2021 si allega una tabella, fornita dall'Amministrazione, illustrativa degli stanziamenti e degli impegni di competenza dei diversi esercizi finanziari per le diverse missioni di spesa previste a bilancio.

Missione		2019		2020		2021	
Nr	Descrizione IT	Stanziato	Impegnato	Stanziato	Impegnato	Stanziato	Impegnato
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	437.509.420,96	114.819.132,84	442.883.477,64	91.997.498,34	479.204.629,70	76.459.630,89
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione e diritto allo studio	22.351.672,90	15.590.781,62	24.839.937,28	18.416.919,12	30.273.828,50	20.545.925,29
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	30.511.933,37	19.404.081,28	28.684.239,17	16.017.967,10	22.260.056,18	10.030.894,51
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	54.141.466,03	29.471.673,15	46.651.650,23	26.970.128,48	33.885.264,73	16.621.348,37
07	Turismo	22.338.769,30	11.777.281,54	19.645.441,88	9.752.373,76	14.856.014,41	5.724.551,32
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	131.691.277,25	98.238.392,22	117.323.163,29	72.456.579,90	134.767.701,77	60.473.639,73
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	143.112.319,90	76.283.486,99	140.944.585,76	87.614.645,41	129.799.824,43	73.243.974,70
10	Trasporti e diritto alla mobilità	498.877.019,45	190.495.277,35	560.369.938,38	229.189.581,15	569.630.164,37	220.124.194,17
11	Soccorso civile	27.464.133,71	27.464.133,71	64.512.336,19	64.512.336,19	67.500.882,71	67.500.882,71
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.540.916,48	28.831.263,05	72.819.257,81	32.085.254,17	85.612.789,48	30.341.402,27
13	Tutela della salute	251.472.916,97	224.203.448,85	91.472.210,39	79.194.229,81	77.268.079,76	74.662.894,39
14	Sviluppo economico e competitività	226.661.044,28	84.561.045,92	229.811.956,96	90.755.442,16	203.399.301,36	99.939.867,73
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.751.489,74	5.310.244,11	817.357,71	482.846,67	753.030,48	678.454,50
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	71.104.782,26	45.633.321,46	82.769.854,88	61.031.704,65	62.581.386,40	40.440.777,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	50.555.398,32	17.250.806,09	40.205.682,46	11.213.362,06	34.206.485,55	8.541.734,51
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	337.554.342,64	241.603.664,66	316.571.834,79	222.037.517,06	301.820.808,73	196.391.038,37
19	Relazioni internazionali	5.004.621,26	1.554.819,70	5.116.250,60	1.644.389,81	5.002.786,51	1.525.237,01
20	Fondi e accantonamenti	10.553.515,87	0,00	11.064.039,27	0,00	56.430.346,02	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.387.197.040,69	1.232.492.854,54	2.296.503.214,69	1.115.372.775,84	2.309.253.381,09	1.003.246.447,47

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

La PAB ha specificato che "*tali dati tengono conto anche della dinamica legata al fondo pluriennale vincolato e delle relative reimputazioni e riaccertamenti operati in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Al fine di rendere maggiormente efficace la spesa di investimento l'ente ha autorizzato, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, spesa di investimento la cui copertura è costituita da debito autorizzato e non contratto*".

Risultano caratterizzati da un andamento crescente gli impegni nei settori delle politiche per il lavoro e la formazione professionale (+40,51 per cento), dell'istruzione e del diritto allo studio (+11,56 per cento), dello sviluppo economico e competitività (+10,12 per cento), del soccorso civile (+4,63 per cento), mentre, in particolare, sono in diminuzione gli impegni nei settori del turismo (-41,30 per cento), delle politiche giovanili, sport e tempo libero (-38,37 per cento), della tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (-37,38 per cento), nonché dell'agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (-33,74 per cento).

L'apposito indicatore del "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi dell'art. 18-*bis*, del d.lgs. n. 118/2011, che evidenzia il rapporto degli investimenti rispetto ai soli titoli 1 e 2 del rendiconto, registra nel 2021 un'incidenza del 16,4 per cento (rendiconto 2020: 20 per cento; 2019: 21,5 per cento; bilancio di previsione 2022-2024: relativamente al 2022: 18 per cento, al 2023: 13,7 per cento e al 2024: 13,5 per cento).

Diminuiscono gli impegni di spesa concernenti il rimborso prestiti (titolo 4 del rendiconto), che passano da 24,1 ml del 2020 a 17,7 ml nel 2021 e crescono quelli concernenti le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 del rendiconto), che passano da 49,2 ml a 253,4 ml. Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha illustrato, al riguardo, quanto segue: "*In relazione alla diminuzione degli impegni di spesa a titolo 4 del rendiconto (spese per il rimborso prestiti) si rappresenta che nel 2020 si è proceduta all'estinzione anticipata per 7,7 mio. di una tranche del mutuo contratto con pool bancario per lavori su immobili dello Stato e la costruzione del polo bibliotecario, andando ad aumentare, per tale singolo esercizio, gli impegni a titolo 3. L'incremento di spesa a titolo 3 è riferibile a operazioni di conferimento di capitale a organismi partecipati*".

Il grafico seguente illustra le risorse utilizzate (impegni e del fondo pluriennale vincolato in ml), distinte per singola missione (escluse le partite di giro) e la relativa percentuale di utilizzo (rapporto tra impegno e stanziamento di competenza).

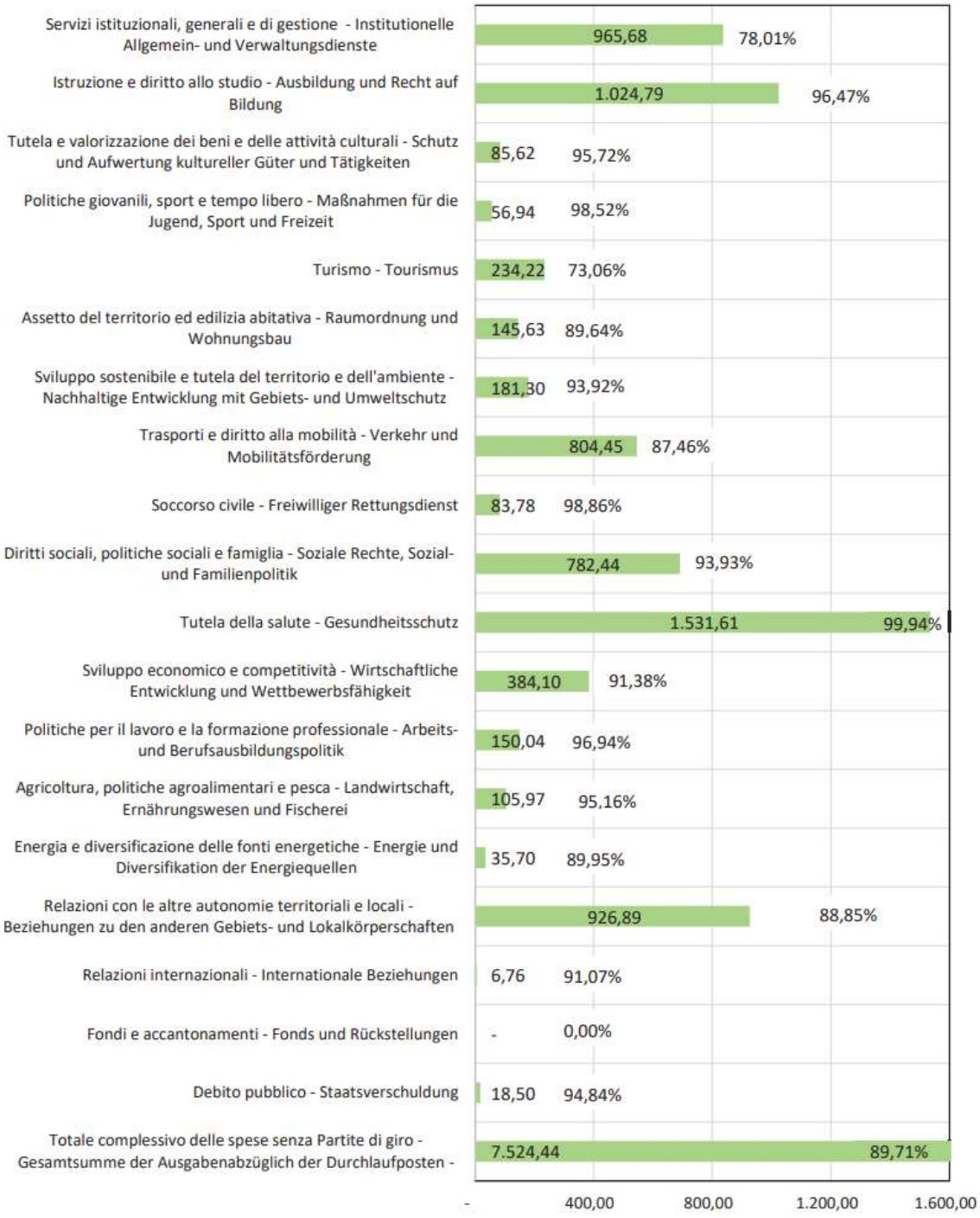

Fonte: relazione allegata al rendiconto PAB

La composizione delle spese correnti (titolo 1), in base ai macroaggregati in cui si articolano le medesime, si evince dalla tabella di seguito riportata:

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregati		2019	percentuale	2020	percentuale	2021	percentuale
1	Redditi da lavoro dipendente	1.046.807.799,60	23,69	1.024.843.811,20	23,04	1.105.265.038,74	21,62
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	69.482.660,75	1,57	65.393.385,28	1,47	75.835.633,96	1,48
3	Acquisto di beni e servizi	284.150.874,06	6,43	314.491.887,99	7,07	365.256.432,53	7,14
4	Trasferimenti correnti	2.962.032.079,12	67,03	3.028.369.514,54	68,07	3.553.430.350,63	69,51
7	Interessi passivi	1.213.017,10	0,03	911.311,72	0,02	899.576,83	0,02
8	Altre spese per redditi da capitale	5.775,00	0,00	4.862,00	0,00	-	-
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.206.841,90	0,14	1.314.331,69	0,03	2.205.062,16	0,04
10	Altre spese correnti	48.792.756,62	1,10	13.573.752,66	0,31	9.360.163,22	0,18
Totale spese correnti		**4.418.691.804,15**	**100,00**	**4.448.902.857,08**	**100,00**	**5.112.252.258,07**	**100,00**

Fonte: relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 PAB

Il macroaggregato 1 (redditi da lavoro dipendente) aumenta rispetto al 2020 di 99,6 ml (si rinvia in argomento al capitolo 7 della presente relazione); il macroaggregato 4 (trasferimenti) raggiunge il 69,51 per cento del totale delle spese correnti.

Di seguito una rappresentazione grafica delle spese correnti per macroaggregati relativamente all'esercizio in esame.

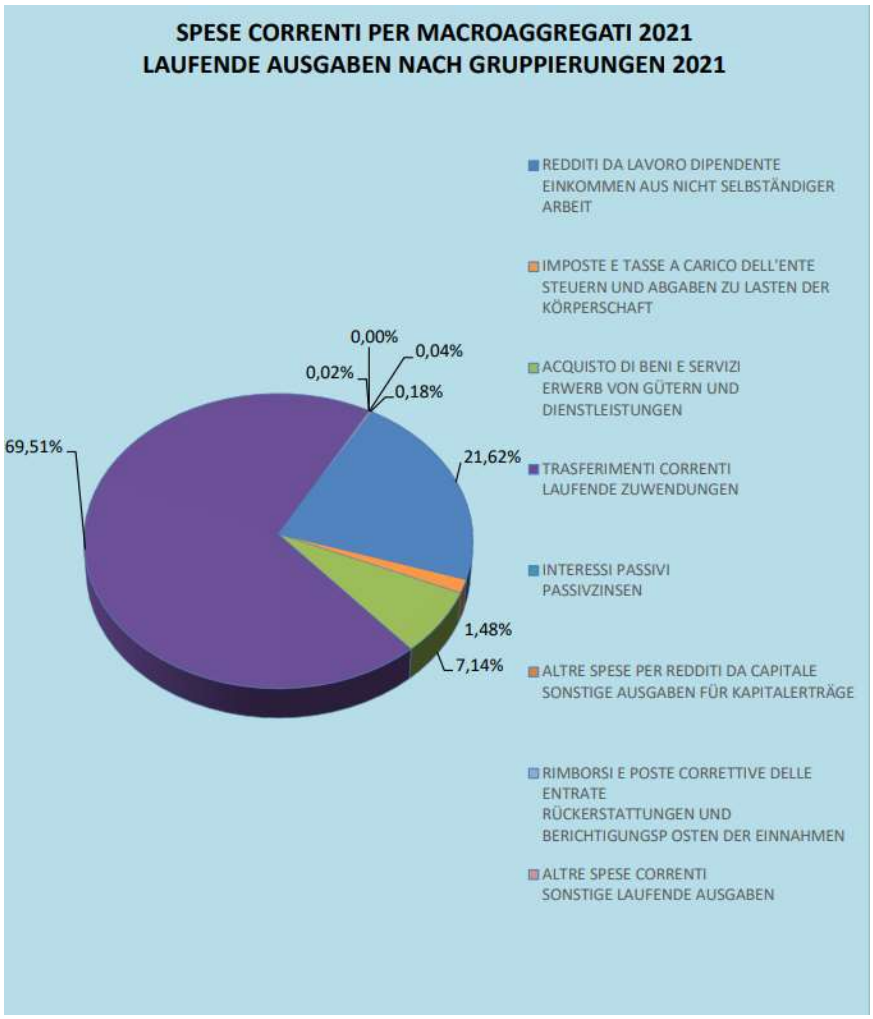

Fonte: relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 PAB

La seguente tabella illustra, per contro, gli impegni di spesa corrente, distintamente per missione,

con i relativi scostamenti rispetto all'esercizio precedente:

MISSIONE		Programmi	Totale Impegni		Scostamento	Scostamento assoluto	Totale FPV		Scostamento	Scostamento assoluto
N.	Descrizione		2020	2021	%		2020	2021	%	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	25.021.060,07	25.873.264,04	3,4	852.203,97	5.225.537,52	8.898.222,75	70,3	3.672.685,23
		2	33.661.129,40	35.501.058,96	5,5	1.839.929,56	3.943.374,73	10.204.151,59	158,8	6.260.776,86
		3	17.504.241,50	18.177.476,87	3,8	673.235,37	281.988,19	228.137,70	-19,1	-53.850,49
		4	36.655.701,81	38.007.364,68	3,7	1.351.662,87	3.449.911,17	2.258.469,30	-34,5	-1.191.441,87
		5	8.025.873,59	8.236.236,47	2,6	210.362,88	301.631,85	302.293,48	0,2	661,63
		6	36.319.994,53	39.433.293,78	8,6	3.113.299,25	11.071.434,12	10.463.818,89	-5,5	-607.615,23
		7	0,00	11.434,57	n.d.	11.434,57	6.000,00	709.841,41	11.730,7	703.841,41
		8	37.594.400,63	46.420.974,51	23,5	8.826.573,88	21.392.878,99	21.529.315,11	0,6	136.436,12
		10	80.397.818,01	83.725.180,23	4,1	3.327.362,22	14.728.984,93	9.971.310,09	-32,3	-4.757.674,84
		11	17.356.396,16	26.738.328,16	54,1	9.381.932,00	9.520.950,64	9.450.498,01	-0,7	-70.452,63
4	Istruzione e diritto allo studio	1	113.816.510,31	125.221.088,73	10,0	11.404.578,42	540.464,27	133.014,12	-75,4	-407.450,15
		2	648.354.971,50	690.951.269,92	6,6	42.596.298,42	7.320.120,56	8.952.752,99	22,3	1.632.632,43
		4	121.576.099,24	132.743.491,52	9,2	11.167.392,28	7.194.868,42	6.355.007,32	-11,7	-839.861,10
		6	21.654.414,12	25.530.650,55	17,9	3.876.236,43	1.988.789,80	776.768,27	-60,9	-1.212.021,53
		7	4.777.243,60	3.574.446,26	-25,2	-1.202.797,34	683.410,13	1.015.668,35	48,6	332.258,22
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	1	2.315.884,69	2.541.589,78	9,7	225.705,09	418.408,81	586.058,53	40,1	167.649,72
		2	55.651.797,45	55.088.815,66	-1,0	-562.981,79	6.090.113,07	7.673.498,59	26,0	1.583.385,52
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	9.433.439,14	6.929.744,87	-26,5	-2.503.694,27	950.851,57	1.454.560,00	53,0	503.708,43
		2	11.446.372,60	13.245.962,46	15,7	1.799.589,86	1.946.077,61	1.661.631,83	-14,6	-284.445,78
7	Turismo	1	79.024.922,98	220.961.745,03	179,6	141.936.822,05	1.314.386,19	849.833,18	-35,3	-464.553,01
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	3.409.534,25	3.670.669,61	7,7	261.135,36	56.538,35	20.333,00	-64,0	-36.205,35
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	5.847.637,74	6.003.701,03	2,7	156.063,29	132.028,13	33.232,80	-74,8	-98.795,33
		2	12.655.647,78	10.115.592,84	-20,1	-2.540.054,94	946.537,48	954.542,80	0,8	8.005,32
		3	824.198,94	902.084,05	9,4	77.885,11	2.604,75	0,00	n.d.	-2.604,75
		4	3.335.406,92	3.745.544,40	12,3	410.137,48	196.105,17	214.099,31	9,2	17.994,14
		5	32.848.306,30	35.543.122,30	8,2	2.694.816,00	2.214.099,26	2.151.105,76	-2,8	-62.993,50
		8	1.071.277,96	1.140.742,90	6,5	69.464,94	96.308,60	50.000,00	-48,1	-46.308,60
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	9.235.335,63	8.894.699,94	-3,7	-340.635,69	2.365.640,83	1.732.009,08	-26,8	-633.631,75
		2	177.937.011,92	173.648.046,66	-2,4	-4.288.965,26	54.888.585,77	88.155.950,75	60,6	33.267.364,98
		4	826.288,64	913.876,00	10,6	87.587,36	2.638,80	0,00	n.d.	-2.638,80
		5	57.698.816,20	66.630.206,54	15,5	8.931.390,34	4.017.303,93	3.121.291,41	-22,3	-896.012,52
11	Soccorso civile	1	27.304.972,00	16.280.353,32	-40,4	-11.024.618,68	2.751,00	472,08	-82,8	-2.278,92
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	45.168.853,30	47.607.470,53	5,4	2.438.617,23	14.521.465,11	17.459.879,48	20,2	2.938.414,37
		2	305.655.018,31	306.052.358,21	0,1	397.339,90	2.033.852,42	2.857.299,49	40,5	823.447,07
		3	5.013.020,71	4.866.963,70	-2,9	-146.057,01	1.130.643,25	1.814.531,39	60,5	683.888,14
		4	9.623.766,47	7.006.268,14	-27,2	-2.617.498,33	3.203.469,61	3.278.607,38	2,3	75.137,77
		5	148.345.646,09	188.943.811,13	27,4	40.598.165,04	2.040.963,04	2.556.570,64	25,3	515.607,60
		7	136.425.319,31	133.106.277,91	-2,4	-3.319.041,40	1.134.251,46	1.535.011,84	35,3	400.760,38
		8	5.348.244,92	5.298.290,43	-0,9	-49.954,49	1.249.275,87	1.015.002,46	-18,8	-234.273,41
13	Tutela della salute	1	1.362.501.229,06	1.422.294.746,56	4,4	59.793.517,50	45.286,62	384.981,12	750,1	339.694,50
		2	48.346.000,00	32.300.000,00	-33,2	-16.046.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	1	86.258.266,04	119.420.576,22	38,4	33.162.310,18	5.757.607,80	6.951.645,15	20,7	1.194.037,35
		2	34.147.423,99	34.143.229,00	0,0	-4.194,99	8.869.074,77	5.398.754,27	-39,1	-3.470.320,50
		3	4.889.027,84	23.058.394,07	371,6	18.169.366,23	12.477.521,78	3.533.147,55	-71,7	-8.944.374,23
		4	2.192.400,00	1.832.400,00	-16,4	-360.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	532.514,32	583.701,43	9,6	51.187,11	1.685,42	0,00	n.d.	-1.685,42
		2	123.490.153,19	133.926.770,76	8,5	10.436.617,57	2.475.107,56	2.140.531,57	-13,5	-334.575,99
		3	31.034.431,60	11.293.635,58	-63,6	-19.740.796,02	1.008.446,34	1.351.391,58	34,0	342.945,24
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	44.459.713,24	41.594.335,78	-6,4	-2.865.377,46	1.615.344,76	3.296.434,50	104,1	1.681.089,74
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	8.302.507,27	5.412.103,04	-34,8	-2.890.404,23	85.885,66	58.429,16	-32,0	-27.456,50
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	351.463.577,60	665.266.264,59	89,3	313.802.686,99	23.556.644,01	3.863.187,76	-83,6	-19.693.456,25
19	Relazioni internazionali	1	1.226.850,48	1.039.110,61	-15,3	-187.739,87	1.335.705,52	1.249.222,18	-6,5	-86.483,34
50	Debito pubblico (quota interessi)	1	896.187,73	803.493,74	-10,3	-92.693,99	0,00	0,00	0,0	0,00
			4.448.902.857,08	**5.112.252.258,07**	14,9	**663.349.400,99**	**245.833.555,64**	**258.652.516,02**	5,2	**12.818.960,38**

Fonte: dati rielaborati da rendiconto 2021 PAB (all. 10 C)

Nel complesso, gli impegni di spesa corrente aumentano rispetto all'esercizio precedente di 663,3 ml (nel 2020 rispetto al 2019: 30,2 ml). Si rileva, in particolare, un incremento superiore al 25 per cento nelle seguenti voci: missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (+54,1 per cento); missione 7 (turismo), programma 1 (+179,6 per cento); missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 5 (+27,4 per cento); missione 14 (sviluppo economico e competitività) programma 1 (+38,4 per cento) e programma 3 (+371,6 per cento) e missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (+89,3 per cento).

***

Nel complesso, la capacità d'impegno, quale indicatore del grado di realizzazione degli obiettivi fissati in sede di bilancio di previsione, e quindi di efficienza, si attesta all'89,9 per cento ed aumenta del 4,4 per cento rispetto all'esercizio precedente (nel 2020: 86,1 per cento; nel 2019: 92,8 per cento)[37].

[37] L'indicatore viene calcolato come segue: (impegni di spesa e fpv)/previsioni finali.

MISSIONE N.	MISSIONE Descrizione	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE IN C/COMPETENZA	SCOSTAMENTO PREV. INIZIALI/ DEFINITIVE	IMPEGNI		INCIDENZA PER TITOLO DEGLI IMPEGNI SUL TOTALE	IMPEGNI/ PREV.DEF. IN C/COMP.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	604.152.032,19	1.237.914.208,62	104,9%		622.030.493,36	9,1%	50,2%
					Fondo pluriennale vincolato	*343.654.102,15*	30,2%	
					Totale Missione con FPV	***965.684.595,51***	**12,1%**	**78,0%**
4	Istruzione e diritto allo studio	990.663.211,05	1.062.301.868,57	7,2%		998.566.872,27	14,6%	94,0%
					Fondo pluriennale vincolato	*26.227.820,99*	2,3%	
					Totale Missione con FPV	***1.024.794.693,26***	**12,9%**	**96,5%**
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	62.954.349,58	89.454.417,48	42,1%		*67.661.299,95*	1,0%	75,6%
					Fondo pluriennale vincolato	*17.962.158,61*	1,6%	
					Totale Missione con FPV	***85.623.458,56***	**1,1%**	**95,7%**
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	39.565.689,59	57.798.577,37	46,1%		36.797.055,70	0,5%	63,7%
					Fondo pluriennale vincolato	*20.147.488,31*	1,8%	
					Totale Missione con FPV	***56.944.544,01***	**0,7%**	**98,5%**
7	Turismo	25.160.960,26	320.601.808,87	1174,2%		226.686.296,35	3,3%	70,7%
					Fondo pluriennale vincolato	*7.538.146,65*	0,7%	
					Totale Missione con FPV	***234.224.443,00***	**2,9%**	**73,1%**
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	94.074.575,04	162.463.974,56	72,7%		*87.494.796,34*	1,3%	53,9%
					Fondo pluriennale vincolato	*58.136.605,32*	5,1%	
					Totale Missione con FPV	***145.631.401,66***	**1,8%**	**89,6%**
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99.283.988,80	193.029.121,56	94,4%		*130.694.762,22*	1,9%	67,7%
					Fondo pluriennale vincolato	*50.603.997,14*	4,4%	
					Totale Missione con FPV	***181.298.759,36***	**2,3%**	**93,9%**
10	Trasporti e diritto alla mobilità	482.660.232,70	919.826.044,56	90,6%		*470.211.023,31*	6,9%	51,1%
					Fondo pluriennale vincolato	*334.240.710,71*	29,4%	
					Totale Missione con FPV	***804.451.734,02***	**10,1%**	**87,5%**
11	Soccorso civile	43.075.274,06	84.745.094,92	96,7%		*83.781.236,03*	1,2%	98,9%
					Fondo pluriennale vincolato	472,08	0,0%	
					Totale Missione con FPV	***83.781.708,11***	**1,1%**	**98,9%**
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	716.851.238,01	833.050.447,28	16,2%		723.222.842,32	10,6%	86,8%
					Fondo pluriennale vincolato	59.221.373,14	5,2%	
					Totale Missione con FPV	***782.444.215,46***	**9,8%**	**93,9%**
13	Tutela della salute	1.416.227.721,28	1.532.456.569,00	8,2%		1.529.257.640,95	22,4%	99,8%
					Fondo pluriennale vincolato	2.354.078,89	0,2%	
					Totale Missione con FPV	***1.531.611.719,84***	**19,2%**	**99,9%**
14	Sviluppo economico e competitivita'	97.146.480,52	420.320.274,10	332,7%		278.394.467,02	4,1%	66,2%
					Fondo pluriennale vincolato	105.700.556,07	9,3%	
					Totale Missione con FPV	***384.095.023,09***	**4,8%**	**91,4%**
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	150.181.220,13	154.772.629,87	3,1%		146.482.562,27	2,1%	94,6%
					Fondo pluriennale vincolato	3.556.101,06	0,3%	
					Totale Missione con FPV	***150.038.663,33***	**1,9%**	**96,9%**
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	66.022.652,33	111.356.329,15	68,7%		82.035.112,78	1,2%	73,7%
					Fondo pluriennale vincolato	23.932.224,20	2,1%	
					Totale Missione con FPV	***105.967.336,98***	**1,3%**	**95,2%**
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12.228.361,29	39.681.611,75	224,5%		13.953.837,55	0,2%	**35,2%**
					Fondo pluriennale vincolato	21.741.284,74	1,9%	
					Totale Missione con FPV	***35.695.122,29***	**0,4%**	**90,0%**
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	989.827.925,71	1.043.226.955,52	5,4%		868.246.382,92	12,7%	83,2%
					Fondo pluriennale vincolato	58.641.300,93	5,2%	
					Totale Missione con FPV	***926.887.683,85***	**11,6%**	**88,8%**
19	Relazioni internazionali	3.411.206,35	7.422.720,68	117,6%		2.564.347,62	0,0%	34,5%
					Fondo pluriennale vincolato	4.195.415,40	0,4%	
					Totale Missione con FPV	***6.759.763,02***	**0,1%**	**91,1%**
20	Fondi e accantonamenti	159.866.495,44	97.896.234,87	-38,8%	***Totale Missione con FPV***	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
50	Debito pubblico	15.936.921,04	19.506.921,04	22,4%		18.500.258,40	0,3%	94,8%
					Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,0%	
					Totale Missione con FPV	**18.500.258,40**	**0,2%**	**94,8%**
99	Servizi per conto terzi	439.250.000,00	477.933.872,14	8,8%	***Totale Missione con FPV***	**447.253.092,78**	**6,5%**	**93,6%**
TOTALE MISSIONI		**6.508.540.535,37**	**8.865.759.681,91**	36,2%		**6.833.834.380,14**	100,0%	77,1%
					Totale Fondo pluriennale vincolato	**1.137.853.836,39**	100,0%	
					TOTALE MISSIONI con	**7.971.688.216,53**	**100,0%**	**89,9%**

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

Fonte: dati rielaborati da bilancio di previsione (all. E) rendiconto 2021 (all. 10D)

L'analisi degli scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa (bilancio di previsione) e quelle finali (rendiconto) evidenzia differenze significative nelle seguenti missioni in cui si articola il bilancio: servizi istituzionali, generali e di gestione (+104,9 per cento); turismo (+1174,2 per cento); assetto del territorio ed edilizia abitativa (+72,7 per cento); sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (+94,4 per cento); trasporti e diritto alla mobilità (+90,6 per cento); soccorso civile (+96,7 per cento); sviluppo economico e competitività (+332,7 per cento); agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (+68,7 per cento); energie e diversificazioni delle fonti energetiche (+224,5 per cento) e relazioni internazionali (+117,6 per cento).

La PAB nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022 ha fornito le spiegazioni riportate nella seguente tabella:

Missione	*Descrizione missione*	*% scostamento*	*Risposta*
01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*	*104,90%*	*La variazione rilevata è attribuibile in primo luogo alle spese a titolo terzo per la partecipazione della Provincia a società o enti aventi finalità di interesse generale nonché per il reintegro del capitale sociale finanziato con il mutuo 2021. In secondo luogo si registrano acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in enti strumentali.*
07	*Turismo*	*1174,20%*	*Il notevole incremento è attribuibile alla situazione emergenziale dovuta al COVID-19 che ha colpito particolarmente il settore del turismo e ha portato all'adozione di una serie di misure quali l'istituzione di un apposito "Fondo montagna" (finanziato dallo Stato) e la concessione di agevolazioni destinate alle piccole imprese.*
08	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*	*72,70%*	*All'interno della missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, si registra un aumento della previsione di spesa legata all'aumento dei fondi per reimputazioni, in particolare nella concessione di contributi alle famiglie per la nuova costruzione, l'acquisto, il risanamento di aree edificabili e nel finanziamento di programmi di costruzione, acquisto e manutenzione straordinaria dell'IPES. Si registra altresì un aumento della concessione di crediti all'ASSE (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico) per mutui risparmio casa e per finanziamenti sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali, a titolo terzo della spesa.*
09	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*	*94,40%*	*Nel campo dello sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare nella concessione di contributi ai Comuni e alle aziende agricole per interventi a favore della selvicoltura ,dei territori montani e dei pascoli, e nelle spese per la progettazione e la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali, l'incremento dello stanziamento di spesa è dovuto all'incremendo del fondo pluriennale vincolato.*
10	*Trasporti e diritto alla mobilità*	*90,60%*	*L'incremento delle previsioni finali di spesa è da attribuire all'aumento delle reimputazioni legate ai contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastrutture e dei contributi triennali in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle linee funiviarie. Si registrano inoltre variazioni in aumento dei fondi legati alle spese per la progettazione e realizzazione di lavori di costruzione, comprese spese tecniche e relativi acquisti ed espropri di terreni ed immobili.*
11	*Soccorso civile*	*96,70%*	*L'aumento delle previsioni finali di spesa è legato alle assegnazioni all'Agenzia per la protezione civile, in particolare alle assegnazioni per interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.*
14	*Sviluppo economico e competitività*	*332,70%*	*Nell'ambito dello sviluppo economico sono aumentati la concessione di vantaggi economici alle piccole imprese colpite dalla crisi causata dal COVID-19 e i fondi legati a contributi ad imprese per la gestione di iniziative di innovazione e alla spesa tramite l'"Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico" per la promozione di progetti di sviluppo economico.*
16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*	*68,70%*	*All'interno della missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca si registra un cospicuo numero di reimputazioni che hanno alimentato il fondo pluriennale vincolato legate ai contributi in conto capitale alle aziende agricole per l'incentivazione dell'agricoltura e contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.*
17	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*	*224,50%*	*Anche nella missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche lo scostamento tra le previsioni iniziale e definitive di spesa riguarda in particolare i contributi a imprese, persone fisiche e istituzioni private per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché contributi alle imprese che favoriscono il teleriscaldamento (anche a causa di reimputazioni di spesa).*
19	*Relazioni internazionali*	*117,6*	*Si registra un aumento dello stanziamento nell'ambito delle assegnazioni a favore di popolazioni colpite da calamità e nell'ambito di contributi a organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo attribuibile in buona sostanza a reimputazioni di spesa.*

Fonte: nota del 10 giugno 2022 della PAB

***

I pagamenti sono stati pari, complessivamente (competenza e residui), a 6.746,5 ml, dei quali 4.990,9 ml sono da riferirsi al titolo 1 (spese corrente), 1.016,7 ml al titolo 2 (spese in conto capitale), 272 ml al titolo 3 (spese per incremento per attività finanziarie), 17,7 ml al titolo 4 (rimborso prestiti) e 449,1 al titolo 7 (spese per conto terzi e partite di giro). Si rileva un generale aumento della capacità di spesa (+4,6 per cento).

La capacità di spesa complessiva, quale rapporto tra la massa teorica spendibile (previsioni di spesa di competenza più residui passivi al 1° gennaio 2021) e il totale dei pagamenti, è evidenziata nella seguente tabella:

Anno	Massa teorica spendibile	totale pagamenti	Capacità di spesa
2019	9.521.144.143,87	6.239.531.013,71	65,5%
2020	9.810.583.385,27	5.768.535.237,06	58,8%
2021	10.648.722.011,06	6.746.476.085,53	63,4%

Fonte: dati rielaborati da rendiconto 2021 (all. 10 E)

In particolare, i pagamenti della spesa in conto capitale ammontano nel 2021 complessivamente a 1.016,7 ml, a fronte dei 989,9 ml nel 2020 e dei 1.051,9 ml nel 2019. Si rappresentano di seguito i relativi scostamenti per missioni:

MISSIONE		Programmi	Totale pagamenti		Scostamento %	Scostamento assoluto
N.	Descrizione		2020	2021		
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	18.945.412,07	19.077.062,88	0,7	131.650,81
		3	593.577,30	244.206,19	-58,9	-349.371,11
		4	440.034,44	107.020,05	-75,7	-333.014,39
		6	44.268.351,45	50.660.975,37	14,4	6.392.623,92
		8	12.077.203,51	9.037.603,46	-25,2	-3.039.600,05
4	Istruzione e diritto allo studio	1	983.109,62	752.330,32	-23,5	-230.779,30
		2	3.927.570,23	4.449.613,41	13,3	522.043,18
		3	4.891.488,61	9.646.264,60	97,2	4.754.775,99
		4	7.484.020,00	7.462.544,29	-0,3	-21.475,71
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	1	5.486.312,61	4.301.896,98	-21,6	-1.184.415,63
		2	10.572.306,93	6.518.373,17	-38,3	-4.053.933,76
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	22.606.172,94	14.321.132,27	-36,6	-8.285.040,67
		2	4.037.060,31	2.468.137,77	-38,9	-1.568.922,54
7	Turismo	1	10.719.105,33	6.353.943,08	-40,7	-4.365.162,25
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	76.506.694,28	68.327.500,93	-10,7	-8.179.193,35
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	753.898,59	1.031.081,48	36,8	277.182,89
		2	1.048.295,13	2.668.667,71	154,6	1.620.372,58
		3	7.604.329,29	5.285.611,20	-30,5	-2.318.718,09
		4	13.073.506,99	18.314.058,68	40,1	5.240.551,69
		5	74.132.088,92	49.272.875,20	-33,5	-24.859.213,72
		8	10.481,02	71.977,85	586,7	61.496,83
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	7.441.498,65	2.498.172,06	-66,4	-4.943.326,59
		2	27.831.814,97	29.365.747,67	5,5	1.533.932,70
		5	189.879.138,38	170.565.301,62	-10,2	-19.313.836,76
11	Soccorso civile	1	6.822.378,57	125.190.840,33	1.735,0	118.368.461,76
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	303.915,45	253.000,88	-16,8	-50.914,57
		3	23.723.429,17	23.985.564,43	1,1	262.135,26
		4	1.356.895,97	1.630.927,57	20,2	274.031,60
		5	4.014.387,55	2.817.595,23	-29,8	-1.196.792,32
		8	0,00	14.640,00	n.d.	14.640,00
13	Tutela della salute	5	20.187.436,21	46.261.457,73	129,2	26.074.021,52
14	Sviluppo economico e competitivita'	1	39.160.879,28	37.874.783,57	-3,3	-1.286.095,71
		2	40.455,95	565.093,81	1.296,8	524.637,86
		3	34.912.261,75	47.292.594,75	35,5	12.380.333,00
		4	11.617.521,69	9.282.278,57	-20,1	-2.335.243,12
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	551.551,26	585.944,46	6,2	34.393,20
		3	69.960,07	92.510,04	32,2	22.549,97
16	Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca	1	51.751.610,34	47.600.875,19	-8,0	-4.150.735,15
17	Energia e diversificazionedelle fonti energetiche	1	11.734.391,16	9.419.411,62	-19,7	-2.314.979,54
18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali	1	236.804.836,18	179.552.724,62	-24,2	-57.252.111,56
19	Relazioni internazionali	1	1.576.715,86	1.496.635,57	-5,1	-80.080,29
		Totale	989.942.098,03	1.016.718.976,61	2,7	26.776.878,58

Fonte: dati rielaborati da rendiconto 2021 (all. 10 C)

Di seguito il rapporto tra impegni e pagamenti dell'esercizio 2021 distinto per singole missioni in cui si articola il bilancio provinciale:

MISSIONE		IMPEGNI comprensivi del FPV	PAGAMENTI (competenza)	PAGAMENTI/ IMPEGNI (%)
N.	Descrizione			
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	965.684.595,51	576.017.530,20	59,6
4	Istruzione e diritto allo studio	1.024.794.693,26	939.642.666,55	91,7
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	85.623.458,56	61.939.303,02	72,3
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	56.944.544,01	31.954.400,89	56,1
7	Turismo	234.224.443,00	223.462.348,81	95,4
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	145.631.401,66	84.293.856,15	57,9
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	181.298.759,36	116.000.775,45	64,0
10	Trasporti e diritto alla mobilità	804.451.734,02	413.086.676,26	51,4
11	Soccorso civile	83.781.708,11	83.443.307,36	99,6
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	782.444.215,46	700.454.573,14	89,5
13	Tutela della salute	1.531.611.719,84	1.237.293.623,90	80,8
14	Sviluppo economico e competitività	384.095.023,09	250.437.986,31	65,2
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	150.038.663,33	133.822.065,85	89,2
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	105.967.336,98	72.589.826,39	68,5
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	35.695.122,29	11.648.722,90	32,6
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	926.887.683,85	654.910.666,91	70,7
19	Relazioni internazionali	6.759.763,02	2.348.952,30	34,7
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	
50	Debito pubblico	18.500.258,40	18.500.258,40	100,0
99	Servizi per conto terzi	447.253.092,78	396.278.884,62	88,6
TOTALE MISSIONI senza FPV		**7.971.688.216,53**	**6.008.126.425,41**	**75,4**

Fonte: dati rielaborati da rendiconto 2021 PAB

La percentuale complessiva dei pagamenti (totali missioni senza FPV) rapportata agli impegni è pari al 75,4 per cento, percentuale migliorata rispetto all'anno precedente (2020: 72,3 per cento; 2019: 73,9 per cento). Una bassa percentuale di pagamenti si riscontra nelle seguenti missioni: servizi istituzionali, generali e di gestione (59,6 per cento), politiche giovanili, sport e tempo libero (56,1 per cento), assetto del territorio ed edilizia abitativa (57,9 per cento), trasporti e diritto alla mobilità (51,4 per cento), energia e diversificazione delle fonti energetiche (32,6 per cento) e relazioni internazionali (34,7 per cento).

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto dà conto, altresì, della verifica di copertura finanziaria degli investimenti della PAB (nell'esercizio 2021 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate ai titoli 4, 5 e 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio), riassunta nel prospetto che segue:

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI	Accertamenti/Impegni (in ml)
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	948,84
ACCERTAMENTI - ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	177,73
ACCERTAMENTI - ENTRATE TITOLO 5	261,25
ACCERTAMENTI - ENTRATE TITOLO 6	102
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	**1.489,82**
TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (*)	**1.003,25**
di cui direttamente sostenuti dall'Amministrazione Provinciale	236,9
di cui contributi agli investimenti	766,34
(*) senza FPV	

Fonte: relazione sulla gestione per l'esercizio finanziario 2021 allegata al rendiconto

***

Permane un disallineamento tra gli incassi e i pagamenti riferiti alle partite di giro (incassi per 448,8 ml e pagamenti per 449,1 ml)[38], aspetto relativamente al quale in occasione delle precedenti parificazioni l'Amministrazione si era richiamata a quanto disposto dal paragrafo 9.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/1, del d.lgs. n. 118/2011, che consente di non riscuotere e pagare le obbligazioni scadute, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto. Sul punto, il Collegio dei revisori, nella relazione sul rendiconto 2019, aveva invitato a voler porre maggiore attenzione ai controlli contabili periodici, anche automatizzati, al fine di superare la discrasia, necessità condivisa anche dalla Corte dei conti.

Si riporta, di seguito, l'entità di alcune voci di spesa, oggetto di specifica richiesta:

- interessi di mora per ritardato pagamento: euro 89.437,07 (nel 2020: euro 8.341,25; nel 2019: euro 7.356,87);
- interessi legali e rivalutazione per ritardato pagamento delle indennità di buonuscita: euro 143,71 (nel 2020: euro 299,99; nel 2019: euro 44,57);
- spese per liti e atti legali euro 909.639,96 (nel 2020 euro 739.848,61; nel 2019: euro 3.481.186,74);
- spese per risarcimento danni: euro 726.314,14 (nel 2020 euro 126.468,85; nel 2019: euro 135.461,77);
- spese di rappresentanza: euro 15.199,83 (nel 2020 euro 11.383,22; nel 2019: euro 38.715,67);
- sponsorizzazioni: euro 3.789.638,92 (nel 2020: euro 3.652.986,27; nel 2019: euro 4.472.444,31);
- spese per pubblicità: euro 520.923,49 (nel 2020: euro 647.123,23; nel 2019: euro 648.712, 98).

In ordine alle ragioni dei rilevanti incrementi delle spese per interessi di mora per ritardato pagamento (da euro 8.341,25 nel 2020 a euro 89.437,07 nel 2021) e per risarcimento danni (da euro

[38] Allegato 10F al rendiconto 2021.

126.468,85 nel 2020 a euro 726.314,14 nel 2021), nella riunione in contraddittorio del 16 giugno 2022 i rappresentanti della PAB hanno comunicato che i medesimi sono da porsi in relazione ai provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio (sentenze esecutive di condanna), già oggetto di trasmissione alla Corte dei conti. È stata prodotta, altresì, apposita circolare del Segretario generale di data 23 settembre 2021, la quale contiene, fra l'altro, l'esortazione ai dirigenti provinciali di porre "*particolare attenzione alle modalità di copertura finanziaria dei provvedimenti amministrativi e sia quindi scongiurato il formarsi di questi debiti* ".

***

Infine, si evidenziano una serie di indicatori finanziari che riassumono l'andamento complessivo della spesa.

INDICATORI	SPESA AL NETTO PARTITE DI GIRO			SPESA CORRENTE			SPESA IN CONTO CAPITALE			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Capacità di impegno (impegni /previsioni definitive di competenza)	78,1%	72,2%	76,1%	90,7%	82,4%	88,5%	51,6%	48,6%	43,4%	82,7%	53,4%	89,3%
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni finali di competenza)	65,0%	61,5%	67,2%	79,9%	75,0%	81,7%	35,3%	34,3%	34,5%	78,8%	71,9%	95,3%
Velocità di pagamento (pagamenti/impegni senza FPV)	86,8%	84,9%	87,9%	90,6%	88,3%	89,5%	72,6%	72,5%	76,8%	87,7%	51,1%	98,1%
Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	39,8%	31,9%	38,2%	7,6%	15,8%	17,1%	158,2%	88,4%	110,8%	1089,2%	280,2%	1097,6%

Fonte: dati rielaborati da rendiconti 2019, 2020 e 2021

La capacità di impegno riferita alla spesa corrente nel 2021 è pari all'88,5 per cento (nel 2020: 82,4 per cento), mentre quella della spesa in conto capitale è pari al 43,4 per cento (nel 2020: 48,6 per cento); la velocità di pagamento complessiva (al netto delle partite di giro) passa dall'84,9 per cento nel 2020 all'87,9 per cento nel 2021.

***

Si fa presente, infine, che la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la

scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, passa da -10 giorni nel 2020[39] a –5,26 giorni nel 2021.

In merito a detto andamento la relazione dell'Organo di revisione e la nota integrativa al rendiconto descrivono le misure adottate e quelle previste per garantire una tempestiva effettuazione dei pagamenti, in linea con le disposizioni di legge vigenti (l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini ammonta ad euro 68.562.921,95) [40].

[39] Cfr. d.P.C.M. 22 settembre 2014 art. 9 c. 3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento. Il risultato con segno negativo rappresenta un pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture, mentre un risultato con segno positivo evidenzia pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alle date di scadenza delle fatture.

[40] Nella relazione il collegio evidenzia, in particolare, che la PAB ha avviato già dal 2008, con l'introduzione del mandato informatico, il processo di informatizzazione della procedura di pagamento. L'avvio nel 2010 della piattaforma documentale di gestione degli atti di liquidazione ha contribuito ulteriormente a migliorare e garantire la tempestività dei pagamenti anche ai sensi del D.L. 78/2009, art. 9 nonché la trasparenza dell'iter stesso. Nel 2015 il processo di sburocratizzazione si è ulteriormente arricchito grazie alla gestione informatica dei decreti che ha semplificato e velocizzato il percorso degli atti amministrativi di spesa. Nel 2017 il processo di digitalizzazione degli atti amministrativi connessi ad impegni di spesa è stato completato con l'avvio di un applicativo che consente la gestione di decreti e delibere, successivamente alla loro emissione, registrandone variazioni di contenuto e di importi con particolare attenzione a quelli relativi alle liquidazioni. Il processo di pagamento dall'atto di impegno (competenza 2017) al mandato è stato, pertanto, totalmente digitalizzato, introducendo anche la visualizzazione in tempo reale di tutta la documentazione necessaria all'approvazione della liquidazione. Tali processi di digitalizzazione, ormai ampiamente sperimentati e perfezionati, si sono rivelati ausilio indispensabile durante il periodo pandemico e la modalità lavorativa in smart working, per consentire alla Provincia il rispetto delle tempistiche previste dal legislatore.

7. LE RISORSE UMANE

7.1 La spesa del personale

La spesa del personale rimane una delle componenti più rilevanti del bilancio provinciale.

Si espongono di seguito le strutture della PAB a fine 2021, invariate rispetto all'esercizio precedente.

situazione al	Dipartimenti (1)	Ripartizioni	Uffici	Aree funzionali
31.12.2019	14	35	173	5
31.12.2020	14	38	173	5
31.12.2021	14	38	173	5
(1) sono inclusi i 3 dipartimenti dell'istruzione, la Direzione generale e la Segreteria generale				

Fonte: nota della Rip. personale del 31 marzo 2022

In particolare, al 31 dicembre 2021, risultavano in essere: n. 229 incarichi dirigenziali, di cui n. 7 affidati ad esterni all'amministrazione[41] (nel 2020: 222 di cui 7 ad esterni) e n. 22 incarichi a titolo di reggenza (nel 2020: 44); n. 601 incarichi di coordinamento (nel 2020: 597) e n. 5 incarichi speciali (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 516/2019 di approvazione del regolamento sul conferimento di incarichi speciali - legge provinciale n. 10/1992, art. 17/*bis*).

L'Organismo di valutazione della PAB ha svolto, nel corso del 2021, in materia di "*Selezione e sviluppo professionale dei dirigenti*" un apposito *audit* (cfr. Relazione sull'attività svolta nel 2021 pubblicata sul sito internet dell'organismo e trasmessa anche alla Sezione di controllo di Bolzano), del quale si riportano di seguito gli aspetti salienti:

- la disciplina provinciale in vigore non prevede un piano di reclutamento del personale dirigenziale ovvero un atto di programmazione generale;
- è stato rilevato "*il ricorso, da parte dell'amministrazione provinciale, all'affidamento di incarichi a titolo di reggenza, talvolta anche per lunghi periodi di tempo. Tale situazione è da ricondursi all'assetto normativo provinciale in merito alla selezione del personale dirigenziale, che non presuppone di per sé la pianificazione generale del reclutamento e rimette all'iniziativa ed alla decisione dell'assessore di riferimento la copertura delle posizioni dirigenziali. Né risulta emanato il regolamento provinciale, annunciato dall'amministrazione a seguito dell'audit condotto da questo Organismo nel 2019 in ordine alla "Verifica di alcuni aspetti nell'ambito del personale provinciale", che limiti il periodo di reggenza*

[41] Cfr. nota Ripartizione personale del 31 marzo 2022, nella quale viene specificato che i dati comunicati non contengono gli incarichi dirigenziali riferiti al comparto dell'istruzione, mentre contengono quelli riferiti alle direzioni istruzione e formazione e alle connesse direzioni provinciali.

consentito";

- si sottolinea che, riguardo alle modalità di selezione dei Direttori di ripartizione previste dalle disposizioni provinciali in vigore (che prevedono la scelta dei medesimi dall'apposito albo provinciale ovvero, nella misura massima del 30 per cento delle ripartizioni, per chiamata diretta di un soggetto esterno all'Amministrazione), manca "*un ordine di priorità prestabilito o modalità prefissate per l'individuazione del dirigente dall'albo. In questo modo non sono individuate e formalmente garantite, da una parte, parità di trattamento e di opportunità, come già evidenziato nella citata Relazione di questo Organismo del 2019, e, dall'altra, la trasparenza e l'imparzialità di una procedura che individui il migliore candidato per quel determinato incarico. Ciò è significativo con riferimento alla chiamata diretta del soggetto esterno all'amministrazione, chiamata che non risulta essere limitata a situazioni eccezionali o al fabbisogno di profili di eccellenza tali che giustifichino sostanzialmente una deroga al principio costituzionale di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera*";
- si evidenzia, per quanto concerne le modalità di scelta dei Direttori di ufficio e l'affidamento degli incarichi speciali, parimenti previsti dalle disposizioni di legge provinciale in vigore, che "*Anche in tal caso non è previsto un ordine di priorità prestabilito rispetto alle due opzioni né risultano prefissate modalità procedurali*";
- in sintesi, "*considerata la rilevanza dei temi sollevati strettamente correlati all'assetto normativo provinciale, si è raccomandato pertanto di superare tali criticità nell'ambito della riforma della dirigenza attualmente in fase di elaborazione e nella prospettiva di una amministrazione efficiente*" e si è consigliato, altresì, di rivedere le norme provinciali "*finora non attuate relativamente ai crediti formativi ed alla mobilità in funzione dello sviluppo professionale dei dirigenti*".

La Corte dei conti invita a voler celermente addivenire ad una nuova disciplina, in linea con il principio costituzionale di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera. Si dà atto che, con delibera della Giunta provinciale n. 358 del 24 maggio 2022, è stato approvato il disegno di legge avente ad oggetto "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'amministrazione provinciale", che prevede, tra l'altro, all'art. 2, l'istituzione del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, articolato in prima e seconda fascia.
Nel rendiconto 2021, tra le spese, il "totale macroaggregati" delle spese 101 - Redditi da lavoro dipendente, che comprende i capitoli riguardanti le spese per le retribuzioni del personale provinciale, i contributi sociali e l'IRAP, evidenzia spese impegnate per euro 1.105.265.038,74 (nel 2020: euro 1.024.843.811,20, nel 2019: euro 1.046.807.799,60). I pagamenti complessivi passano da euro 945.531.231,11 nel 2020 ad euro 1.020.471.332,98 nel 2021.

Il conto economico, allegato 10H al rendiconto, evidenzia nel 2021, fra i componenti negativi della gestione, costi del personale per euro 1.101.913.594,65 (nel 2020: 1.021.527.249,88; nel 2019: 1.034.316.885,45); la voce comprende i costi sostenuti per il personale dipendente, ossia retribuzioni in denaro che includono le componenti retributive corrisposte ai lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, quale corrispettivo delle loro prestazioni. Rientrano nelle retribuzioni in denaro anche gli straordinari, le indennità, gli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente e altri contributi sociali. La voce non comprende, invece, i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati che sono ricompresi tra gli oneri straordinari e l'IRAP che è rilevata nella voce "Imposte" (cfr. le note integrative ai rendiconti).

Come già riferito nel capitolo 3.2.6 della presente relazione, gli indicatori di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 18-*bis*, del d.lgs. n. 118/2011 e concernenti l'incidenza della spesa del personale della PAB sulla spesa corrente complessiva (indicatore di equilibrio economico finanziario)[42], espongono i seguenti valori:

- una incidenza percentuale del 24,61 sulle spese di tutte le missioni e del 35,89 al netto della missione salute (rendiconto 2020);
- una incidenza percentuale del 23,97 sulle spese di tutte le missioni e del 32,81, al netto della missione salute (bilancio di previsione 2021-2023);
- una incidenza percentuale del 22,97 sulle spese di tutte le missioni e del 31,99, al netto della missione salute (rendiconto 2021);
- una incidenza percentuale del 24,97 sulle spese di tutte le missioni e del 34,6, al netto della missione salute (bilancio di previsione 2022-2024).

L'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente complessiva è pari al 22,97 per cento (nel 2020: 24,61 per cento), mentre quella al netto della spesa per la tutela della salute è pari al 31,99 per cento (nel 2020: 35,89 per cento).

Nel parere sul bilancio di previsione 2021-2023 l'Organo di revisione della PAB ha fatto presente che le spese del personale costituiscono il 17,94 per cento sul totale del bilancio, con l'invito a monitorare

[42] L'indicatore per il bilancio di previsione è così calcolato:
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1).
Per il rendiconto, invece, la formula è la seguente:
Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1).

costantemente il relativo andamento (nel recente parere sul bilancio di previsione 2022-2024 è stato evidenziato che "*Le spese di personale, che costituiscono il 18,05% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2022, continuano a crescere ad un ritmo vicino al 3% in prospettiva. Tale evoluzione va attenzionata in via prioritaria poiché la spesa di personale si configura come una spesa continuativa non comprimibile*").

Nel parere del Collegio dei revisori allegato al rendiconto 2021 si fa presente che il totale del pagato riguardante la spesa per il personale (macroaggregato 101) è cresciuto di circa il 3,6 per cento e che la voce "Redditi da lavoro dipendente" rappresenta circa il 22 per cento delle spese correnti, rispetto al 24 per cento dell'esercizio precedente.

L'Organo di revisione, anche relativamente alla gestione in esame, invita la PAB a voler monitorare "*le cause ed i conseguenti andamenti previsionali della spesa del personale, per la quale si registra una costante crescita. Anche in ragione della difficile comprimibilità di tale spesa, si raccomanda una maggiore attenzione e prudenza nella programmazione del fabbisogno di personale, allo scopo di valutarne il futuro andamento e la compatibilità con le entrate previsionali dell'Ente e con gli obiettivi di servizio e di economicità del servizio che l'Ente intende conseguire*".

Nel corso dell'attività istruttoria la Sezione ha chiesto notizie in merito all'andamento della spesa del personale (impegni) nel triennio 2019-2021, ai pagamenti complessivi di spesa riferiti al 2021 e alle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa del personale adottate dalla PAB nel corso del 2021, con indicazione dei relativi risparmi, avuto riguardo anche alla spesa media impegnata nel periodo 2011-2013 in applicazione del principio di coordinamento finanziario di cui all'art. 1, cc. 557 e 557-*quater*, della l. n. 296/2006.

La PAB, con nota del 31 marzo 2022, ha fatto presente quanto segue:

- dalle predisposte elencazioni degli uffici provinciali dei capitoli del rendiconto provinciale, considerati all'uopo rilevanti, emergono impegni complessivi, nel 2021, pari a 1.524,2 ml (nel 2020: 1.482,7 ml; nel 2019: 1.412 ml) e pagamenti per 1.366,8 ml (nel 2020: 1.320,4 ml; nel 2019: 1.261,3), puntualizzando nel contempo che i predetti dati, oltre ad essere comprensivi "*della spesa complessiva del settore amministrativo e del settore formazione, inclusi i ruoli speciali e i docenti delle scuole a carattere statale*", *contengono anche "spese per progetti finanziati con fondi europei che in un secondo momento vengono in parte rimborsati alla Provincia Autonoma di Bolzano da parte dell'Unione Europea e dallo Stato*";
- che, più in generale, l'aumento della spesa del personale (impegni) è dovuto principalmente all'applicazione di n. 5 contratti collettivi (vedi infra) e "*che la riduzione del 3% del personale stipendiato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, prevista nell'art. 13 comma 6 lett. a) della legge*

provinciale n. 15/2010 è stata pienamente realizzata per il personale amministrativo. La rispettiva riduzione è stata compiuta nel 2016, come si evince dall'art. 5 della legge provinciale n. 18/2015 ("Le misure di riduzione del personale previste dalla legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, per la quota pianificata restante sono attuate nel corso dell'anno 2016. Restano ferme le diverse scadenze fissate per la riduzione dei posti per specifici settori."). Per quanto riguarda il personale docente ed equiparato, la riduzione prevista all'art. 13 della legge provinciale n. 15/2010, con l'art. 17 comma 3 della legge provinciale n. 1/2020, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 ("3. Nel comma 4 dell'articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"). L'art. 13, comma 7 della legge provinciale n. 15/2010 prevede l'individuazione e l'avanzamento di proposte di misure di contenimento e razionalizzazione della spesa da parte della Commissione prevista dall'art. 1/bis della legge provinciale n. 17/1993 ("7. Ulteriori misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sono eventualmente individuate e proposte alla Giunta provinciale dalla Commissione di cui all'articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche). Tale articolo è stato abrogato con l'art. 38 comma 1 lett. b) della legge provinciale n. 18/2015. Con Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13 viene disciplinato il funzionamento del Comitato di revisione della spesa pubblica; di cui all'articolo 24/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche (norma introdotta con l'art. 14 comma 1 della Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1. Il nuovo concetto di determinazione dell'indennità libero professionale non è stato ancora implementato, anche in attesa dei risultati della fase di test e di valutazione e di eventuali nuovi riscontri in relazione alla revisione del sistema delle indennità a livello di contrattazione collettiva (vedasi deliberazione della Giunta provinciale n. 513/2021). Si rinvia, infine, alle varie delibere della Giunta provinciale di approvazione dei piani triennali del fabbisogno del personale, tra cui la delibera n. 311/2021, che contribuiscono al contenimento della spesa del personale".

Nel questionario/relazione sul rendiconto generale 2021 della PAB, trasmesso a questa Corte dal Collegio dei revisori, in modalità cartacea in data 10 giugno 2022, si fornisce risposta positiva in merito al contenimento della spesa per il personale rispetto alla spesa media impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-*quater*, l. n. 296/2006, assumendo che "*Le norme statali di contenimento delle spese nel settore del personale non trovano diretta applicazione per la Provincia Autonoma di Bolzano, la quale, in considerazione delle competenze primarie, ha adottato autonome misure di contenimento della spesa, contenute in particolare nell'art. 13 della L.P. n. 15/2010. La riduzione riguarda nello specifico i costi del personale amministrativo. Nel settore formativo/istruttivo un aumento dei costi del personale è dovuto in particolare al fatto che il personale di livelli inferiori viene progressivamente sostituito*

con personale di livello superiore, considerato l'aumento della complessità dei processi lavorativi e della relativa responsabilità. Rileva, poi, la stipula del primo e del secondo contratto stralcio del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 4 dicembre 2019 rispettivamente in data 3 dicembre 2020".

Il Collegio rinnova l'invito a un più incisivo monitoraggio della spesa del personale, al fine di ottimizzarla e razionalizzarla, in funzione di un tendenziale contenimento di una delle voci più importanti della spesa corrente, nel rispetto dei principi di coordinamento finanziario dello Stato (cfr. art. 1, commi 557 e 557-*quater* l. n. 296/2006).

***

L'ultima rideterminazione della dotazione del contingente dei posti del personale della PAB e delle scuole a carattere statale approvata dall'Ente risulta quella di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1117 del 17 dicembre 2019 ("*Dotazione organica del personale provinciale: approvazione dei contingenti dei posti. Stato: dicembre 2019*"). La deliberazione evidenziava che "*la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale*". Detta dotazione organica comprendeva il ruolo generale del personale amministrativo (4.316,57 "Equivalenti a tempo pieno", ETP), il ruolo speciale ed altri[43] (6.492,07 ETP) ed il contingente delle scuole a carattere statale ovvero il personale docente delle scuole primarie e secondarie (funzione delegata dallo Stato per 7.954,35 ETP).

Successivamente, l'art. 13, della l.p. n. 9/2020, modificando l'art. 44-*bis*, commi 1 e 3, della l.p. n. 6/2015, ha disposto un aumento di 11 nuovi posti, portando così, con decorrenza 1° settembre 2020, la dotazione organica complessiva a n. 18.774 posti.

La Provincia, con nota del 31 marzo 2022, ha fatto presente che "*dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre*

[43] La categoria "Ruolo speciale ed altri" (tot. 6.492,078 ETP) comprende il ruolo speciale del personale della formazione agricola (225,25 ETP), il ruolo speciale del corpo permanente dei vigili del fuoco (149 ETP), il ruolo speciale educativo ed assistenziale per soggetti portatori di handicap in lingua italiana 150,5 ETP), il ruolo speciale educativo ed assistenziale per soggetti portatori di handicap in lingua tedesca (260,5 ETP), il ruolo educativo de assistenziale per soggetti portatori di handicap delle località ladine (20,5 ETP), il ruolo speciale delle scuole materne in lingua italiana (478,5 ETP), il ruolo speciale delle scuole materne in lingua tedesca (1.363 ETP), il ruolo speciale delle scuole materne delle località ladine (87 ETP), il ruolo speciale dell'amministrazione scolastica in lingua italiana, tedesca e delle località ladine (2.126,988 ETP), l'area formazione professionale italiana (274,5 ETP), l'area formazione professionale tedesca 859,67 ETP), l'area formazione professionale ladina (7,17 ETP), l'area scuola di musica italiana (85,5 ETP), l'area scuole di musica tedesche e ladine (345 ETP), il ruolo speciale dei servizi veterinari (2 ETP), i giornalisti (17 ETP), disoccupati (0 ETP), il contingente dedicato all'assunzione di persone con disabilità - assunzione obbligatoria l. n. 68/99 (40 ETP).

2021 non si sono verificate variazioni della dotazione organica complessiva".

Il dato aggiornato delle "unità di lavoro equivalenti a tempo pieno – ULA" della PAB è annualmente reso noto, invece, sul sito istituzionale dell'ente ("*Amministrazione trasparente - Personale*"). In particolare, alla data del 31 dicembre 2021, secondo quanto evidenziato il personale dell'Amministrazione provinciale ammontava a 10.356,5 ULA (nel 2020: 10.302,9), così suddivisi: 2.458,9 ULA nell'Amministrazione provinciale in senso stretto, 653,8 ULA negli enti strumentali ed in altri organismi, 263,7 ULA nel Corpo forestale provinciale, 464 ULA nel servizio strade e 6.516,1 ULA nel Settore istruzione (suddivisi, questi ultimi, in 1.909,9 ULA nelle scuole dell'infanzia, 1.160,1 ULA nelle scuole professionali, 227,6 ULA nella formazione professionale agricolo-forestale, 421,6 ULA nelle scuole di musica, 455,7 ULA nell'assistenza di persone con disabilità e 2.341,2 ULA di personale amministrativo del Settore istruzione provinciale). Con riferimento al personale delle scuole a carattere statale, l'Amministrazione rende noto che il medesimo ammonta, alla data del 31 dicembre 2021, a 8.145,3 ULA (nel 2020: 8.122,1), di cui 3.624,2 ULA docenti nelle scuole primarie, 2025 ULA docenti nelle scuole secondarie di I° grado, 2.393,1 ULA docenti nelle scuole secondarie di II° grado e 103 ULA dirigenti scolastici[44].

Il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Amministrazione provinciale, riferito al periodo 2021-2023, è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 311 del 13 aprile 2021 ("*Approvazione per il triennio 2021-2023 dei Piani della Performance, del fabbisogno di personale, del lavoro agile, delle azioni positive per il personale dell'Amministrazione provinciale nonché del bilancio di genere*"). Detto piano evidenzia, in particolare, che il medesimo non comprende "*il personale docente, ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole, sia provinciali, sia a carattere statale. È stato inoltre escluso dal Piano dell'Amministrazione provinciale il personale messo a disposizione degli enti strumentali della Provincia, i quali hanno redatto un proprio Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, programmandovi al suo interno anche il fabbisogno di personale messo a disposizione dalla Provincia stessa*". La pianificazione è stata effettuata in termini di "*unità di lavoro equivalenti a tempo pieno*" e personale corrispondente, come da linee di indirizzo formulate con d.P.C.M. dell'8 maggio 2018[45].

Il piano riporta, al 31 dicembre 2020, complessivamente 10.302,9 ULA nell'Amministrazione

[44] Cfr. CO_report_1-2022_Situazione del personale al 31_12_2021 (provincia.bz.it).
La Ripartizione personale della PAB, con nota del 31 marzo 2022, ha precisato che "*non sussiste differenza di significato tra le locuzioni ULA, ETP e FTE; tutte e tre le locuzioni stanno ad indicare un'unità di lavoro equivalente a tempo pieno*". Detti termini si rinvengono nei documenti di programmazione finanziaria adottati nel corso del passato esercizio.

[45] Evidenzia il piano a pag. 11 (nota 5) che i "posti *assegnati in organico*" sono una parte dei contingenti dei posti approvati con d.P.G. n. 1117/2019; riguardano il ruolo generale dell'Amministrazione in senso stretto, al netto del personale ATA e di quello messo a disposizione degli enti strumentali della Provincia. Sono compresi i giornalisti.

provinciale, numero che comprende il personale delle scuole d'infanzia, professionali, di musica, nonché il personale amministrative del settore istruzione. Nel documento si espone, altresì, con riguardo ad ipotizzati risparmi di spesa, che "*il costo effettivo dell'anno 2020 relativamente al personale che cessa il proprio servizio nel triennio 2021-2023 è nel complesso pari a 11.543.509 €. Considerando le sostituzioni necessarie, nella stessa o in altra qualifica funzionale, il costo futuro stimato in base alle tabelle stipendiali in vigore dal 01/01/2021 per il suddetto personale è invece di 9.090.224 €: ne consegue pertanto un risparmio teorico pari a 2.453.285 €. In data 01/01/2021 risultano vacanti complessivamente 341,3 posti: la copertura ipotetica di tutti questi posti comporterebbe costi di personale pari a 9.286.665 €*".

Per quanto riguarda il personale degli enti strumentali della PAB, ricompresi nel ruolo generale, la Ripartizione personale, con nota del 31 marzo 2022, ha fornito i seguenti dati:

Enti strumentali- Personale al 31/12/2021 e costi del personale nel 2021	**Dipendenti - posti a tempo pieno**	**Costi retributivi del personale**
ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico	28,657	1.722.028,91
Agenzia Demanio provinciale	26,605	2.231.142,08
Agenzia per la protezione civile	154,711	10.215.191,09
Centro di Sperimentazione Laimburg	75,686	4.925.982,93
Azienda Musei Provinciali	67,737	5.393.180,00
Istituto ladino di cultura 'Micurà de Rü'	13,264	874.786,35
Istituto per la promozione dei lavoratori	6,526	464.891,84
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	63,395	3.256.026,63
AVE Agenzia di vigilanza sull'edilizia	4,763	266.914,43
Scuola prov.le superiore di sanitá 'Claudiana'	16,000	506.125,78
Totali	457,344	29.856.270,04

Fonte: Rip. personale - allegato alla nota del 31 marzo 2022 PAB

Trattasi, nel complesso, di 457,344 ETP per un costo retributivo complessivo pari a 29,9 ml.

Si ricorda che, con particolare riguardo a detto personale, l'Organismo di valutazione della PAB, nella propria relazione annuale del marzo 2020 (pag. 41 e segg.), ha dato atto, fra l'altro, che "*negli enti strumentali il personale per le attività istituzionali viene assunto e gestito direttamente dall'amministrazione provinciale. A questo personale si applica la legge provinciale n. 6/2015, Ordinamento del personale della Provincia. È pertanto indispensabile una stretta collaborazione tra amministrazione provinciale, ripartizioni competenti ed enti strumentali. Si sono raccomandati accordi tempestivi sugli obiettivi a breve, medio e lungo termine nell'ambito delle risorse umane. Uno strumento utile a questo fine può essere il piano triennale del fabbisogno di personale. Inoltre, potrebbe essere opportuno indicare*

separatamente la dotazione organica complessiva degli enti strumentali nella pianta organica provinciale. Ciò faciliterebbe la gestione di questo settore e ne documenterebbe lo sviluppo in modo trasparente. (…) Negli enti strumentali oltre ai dipendenti provinciali lavora anche personale operativo. Quest'ultimo è assunto secondo i relativi contratti collettivi di diritto privato, con inevitabili differenze rispetto al personale provinciale. Una sfida particolare sarà quella di trovare strumenti adeguati e opportuni per compensare eventuali differenze fra questi gruppi nei diritti lavorativi. Al riguardo, il legislatore provinciale prevede già che attraverso il contratto collettivo le retribuzioni orarie vengano gradualmente portate allo stesso livello. (…) La contrattazione collettiva attualmente in corso dovrebbe offrire l'opportunità di porre rimedio, tanto più considerando che non c'è una regolamentazione generale unitaria". L'argomento è trattato, altresì, dall'Organismo di valutazione della PAB nella relazione annuale del marzo 2022 ("*In ordine alla verifica di alcuni aspetti della gestione del personale e dell'osservanza delle norme su trasparenza e prevenzione della corruzione negli enti dipendenti dalla Provincia, si è potuto constatare che i nuovi piani triennali degli enti strumentali, conformandosi alle raccomandazioni espresse, contengono indicazioni precise in merito al fabbisogno del personale per quanto concerne le risorse umane messe a disposizione dalla Provincia. Ciò facilita la gestione del settore e ne documenta lo sviluppo in modo trasparente*").

***

Il numero dei dipendenti che sono stati autorizzati nel corso del 2021 a prestare lavoro straordinario ammonta a 1.568. La relativa spesa pagata è pari a 5,3 ml (nel 2020: 4,7 ml) di cui 3,6 ml in competenza e 1,7 ml riferiti ad esercizi precedenti.

Si ricorda che, con particolare riferimento alla spesa per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, già in occasione delle precedenti parificazioni, la PAB aveva fatto presente che "*La Provincia Autonoma di Bolzano esercita la funzione delegata in materia di ordinamento scolastico ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Dal punto di vista finanziario tale delega si traduce nel disposto dell'art. 2, comma 113 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede tra l'altro, che la nostra provincia percepisca 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per l'esercizio di tale funzione. Ulteriori spese per il personale e per il finanziamento degli istituti scolastici vengono in ogni caso finanziati attraverso fondi del bilancio provinciale*"[46].

Nell'ambito dell'istruttoria sul rendiconto 2021 la Ripartizione personale ha fornito la seguente tabella concernente i pagamenti a favore del personale insegnante distintamente per le tre Intendenze scolastiche.

[46] Cfr. nota Ripartizione personale del 22 maggio 2020.

	unità a tempo pieno al 31.12.2019	Pagamenti anno 2019	unità a tempo pieno al 31.12.2020	Pagamenti anno 2020	unità a tempo pieno al 31.12.2021	Pagamenti anno 2021
Totale intendenza scolastica tedesca	5.776,00	347.028.188,23	5.809,00	350.582.665,94	5.789,00	369.390.043,91
Totale intendenza scolastica italiana	1.856,75	111.555.503,55	1.891,75	113.353.447,05	1.871,75	119.434.412,62
Totale intendenza scolastica ladina	321,60	19.322.068,10	328,60	19.597.262,17	323,60	20.648.578,03
Complessivamente	7.954,35	477.905.759,88	8.029,35	483.533.375,16	7.984,35	509.473.034,56

Fonte: Rip. personale - allegato alla nota del 31 marzo 2022 PAB

I pagamenti effettuati dalla PAB permangono di entità superiore a quanto riconosciuto dallo Stato per l'esercizio della funzione (250 ml a decorrere dal 2010).

***

Ai sensi dell'art. 53, c. 13, del d.lgs. n. 165/2001 le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati. Con riguardo all'esercizio 2021, la Ripartizione personale, con nota del 31 marzo 2022, ha fatto presente che, con riferimento a tale obbligo, "*sta comunicando al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti da essa ai propri dipendenti. Gli incarichi autorizzati vengono pubblicati sul sito amministrazione trasparente dell'amministrazione provinciale (http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/incarichi-conferitidipendenti.asp)*".

I dati relativi agli incarichi autorizzati e conferiti dalla PAB ai propri dipendenti sono esposti nella seguente tabella:

categoria di personale	numero di dipendenti 2019	pagamenti di competenza 2019	Pagamenti (competenza 2019 + importi erogati riferiti ad anni precedenti)	numero di dipendenti 2020	pagamenti di competenza 2020	Pagamenti (competenza 2020 + importi erogati riferiti ad anni precedenti)	numero di dipendenti 2021	pagamenti di competenza 2021	Pagamenti (competenza 2021 + importi erogati riferiti ad anni precedenti)
Attività di relatori a corsi ecc. C 71	805	977.614,70	978.172,70	572	535.325,03	537.150,03	501	527.988,90	527.988,90
Indennità libero professionale C65+C66	245	1.664.656,10	2.118.595,81	243	1.684.401,07	2.155.555,48	232	1.694.455,95	2.176.116,33
Indennità per membri dei nuclei di controllo delle scuole e per cariche in enti provinciali	64	286.532,29	288.787,62	68	307.529,00	310.201,05	61	316.710,68	318.605,27
Gettoni di presenza per membri dei nuclei di controllo delle scuole e per cariche in enti provinciali	20	5.750,00	23.525,00	25	14.400,00	38.625,00	29	6.005,00	27.635,00
Dipendenti esperti di commissione edilizie C 73	7	3.259,75	12.862,00	6	3.879,25	12.419,50	2	0,00	2.566,50
Totale	1.141	2.937.812,84	3.421.943,13	914	2.545.534,35	3.053.951,06	825	2.545.160,53	3.052.912,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati trasmessi della Rip. personale

***

Nell'ordinamento provinciale i comparti di contrattazione collettiva permangono quelli individuati dalla delibera della Giunta provinciale n. 3288/1999 e sono i seguenti:

- personale dell'Amministrazione provinciale;
- personale dei comuni, delle case di riposo per anziani e delle comunità comprensoriali;
- personale del servizio sanitario provinciale;
- personale dell'Istituto per l'edilizia sociale;
- personale delle Aziende di soggiorno di Bolzano e Merano;
- personale delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado.

Ai sensi dell'art. 5 (contrattazione collettiva-procedimento) della l.p. n. 6/2015, la contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge è gestita dall'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali[47], nell'ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore generale/la Direttrice generale della Provincia (c. 1).

Puntualizza il comma 6, dell'art. 4/*bis* della citata legge che l'Agenzia "esercita in autonomia ogni attività relativa alle relazioni sindacali e alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi, ivi

[47] Tale Agenzia è stata istituita con l'art. 16, della l.p. n. 2/2019, il quale ha inserito, nella l.p. n. 6/2015 l'art. 4-*bis* il cui c. 1 prevede che "Presso la Direzione generale della Provincia autonoma di Bolzano è istituita come struttura operativa l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali. L'Agenzia ha il compito di rappresentare l'Amministrazione provinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti, o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia o ad essa delegata, in sede di contrattazione collettiva intercompartimentale, compartimentale e, qualora gli enti ne facciano richiesta, anche nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali".

compresa l'interpretazione autentica degli stessi […]".

Nel corso del passato esercizio, con l'art. 5, commi 1 e 2, della l.p. n. 5/2021, sono state modificate ed integrate le disposizioni di cui all'art. 5 della l.p. n. 6/2015, come segue:

"(5) Una volta sottoscritta, l'ipotesi di contratto collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale. Unitamente all'ipotesi di contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi anche:

a) la relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi;
b) il parere motivato espresso dall'organismo di valutazione sull'ipotesi di contratto collettivo, attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge;
c) il parere motivato espresso dal Collegio dei revisori dei conti sull'ipotesi di contratto collettivo, attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio.

(5/*bis*) In caso di parere negativo ovvero favorevole condizionato degli organi di cui al comma 5, lettere b) e c), il Direttore/la Direttrice generale invita il/la responsabile della contrattazione a riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione formale del rilievo al Direttore/alla Direttrice generale da parte dell'organo".

Il citato art. 5 della l.p. n. 6/2015 prevede inoltre che, entro i 30 giorni successivi la Giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della parte negoziale pubblica, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai sensi della vigente normativa provinciale, o impartendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione (c. 6). La contrattazione collettiva decentrata può essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli enti pubblici da essa dipendenti il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia (c. 10) e i contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati dalla competente unità organizzativa con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma appropriata al personale interessato (c. 11).

Particolare attenzione va rivolta proprio al tema di controlli sull'autorizzazione alla stipula dei contratti collettivi di lavoro, corre l'obbligo di ricordare, infatti, che l'art. 2, c. 1, lett. b), della l. n. 421/1992 prevede che "…la legittimità e la compatibilità economica […] siano sottoposte al controllo della Corte dei conti". Il comma 2 del citato articolo puntualizza che "I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le

province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".

A tal proposito appare utile ricordare che la Corte costituzionale, ha ribadito che "(…) non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario (cfr. sentenza n. 182 del 1997). I procedimenti di controllo contabile si debbono quindi svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con l'ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale (…), alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)" (cfr. Corte costituzionale, sentenza 4 maggio 2005, n. 171).

Per meglio inquadrare la problematica sulla quale il Collegio ritiene di soffermarsi, è bene ricordare che la disciplina nazionale prevede, attualmente, che l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) trasmetta l'atto con il quale si provvede alla quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; solo successivamente alla certificazione è possibile sottoscrivere il contratto collettivo.

In merito al controllo della Corte dei conti sull'autorizzazione governativa alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, pare opportuno, per maggior chiarezza, riassumere l'evoluzione normativa che ha interessato il procedimento.

Sempre a livello nazionale, l'art. 2, c. 1, lett. b), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, ha delegato il Governo a disciplinare la verifica della "legittimità e compatibilità economica dell'autorizzazione governativa" alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, mediante preventivo controllo della Corte dei conti.

In attuazione della legge delega, l'art. 51, c. 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 18 novembre 1993 n. 470, ha previsto il controllo del Giudice contabile sulla legittimità e sulla compatibilità economica dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 n. 59, l'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997 n.

396 – sostanzialmente, poi, confermato dall'art. 47, c. 4, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (il Testo unico che ha assorbito il d.lgs, n. 29) - ha modificato il predetto art. 51, c. 2, con l'eliminazione di ogni riferimento al previsto controllo di legittimità, stabilendo, invece, che la «quantificazione dei costi contrattuali» relativi all'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti «ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio».

L'art. 9 dello stesso decreto, inoltre, ha eliminato dall'elenco degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità proprio le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi.

Con riguardo all'ordinamento locale, la Provincia di Bolzano - così come quella di Trento e così come è per la Regione Trentino Alto Adige - ha competenza normativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, dalla quale discende l'esclusiva attribuzione a normare in ordine allo stato giuridico ed economico del relativo personale, da esercitare nel rispetto della Costituzione e dei princìpi dell'ordinamento giuridico e in conformità agli obblighi internazionali e agli interessi nazionali, nonché alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In coerenza con la disciplina inizialmente prevista dalla normativa nazionale sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la l.p. 10 agosto 1995 n. 16, all'art. 7, c. 1, sottoponeva l'autorizzazione giuntale alla sottoscrizione dei contratti collettivi al controllo preventivo di legittimità e della compatibilità economica della Corte dei conti, ai sensi della vigente normativa statale.

Con la l.p. 14 agosto 2001 n. 9, il secondo periodo dell'art. 7, c. 1 sopra citato è stato abrogato, poiché tale norma rinviava al controllo di cui all'art. 51, c. 2 del d. lgs. n. 29 del 1993; tipologia di controllo non più prevista dalla legislazione nazionale.

Orbene, tutto ciò premesso, è bene tener presente che la certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva del personale del pubblico impiego, rientrando nell'ambito della normativa di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica", esige un unitario e generalizzato monitoraggio, finalizzato alla tenuta degli equilibri dei bilanci pubblici, considerata la rilevanza dei costi del personale rispetto al totale della spesa pubblica.

Tale diverso controllo, comunque inteso ad assicurare - in ragione della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica - la sana gestione finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi di governo concordati in sede europea, è affidato alla Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, in quanto al

servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013).

La Consulta, tra l'altro, ha affermato che la norma di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266/1992) non determina effetti preclusivi rispetto all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione economico finanziaria, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, 119 e 120 Cost.; controlli esterni da tenere distinti rispetto a quelli interni e dai poteri di vigilanza svolti dalla Provincia, in quanto gli stessi si pongono su piani diversi e, come tali, tra di loro non sono incompatibili (Corte cost. n. 60 del 2013).

Conclusivamente, affermata la competenza della Corte dei conti a certificare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro, poiché riconducibile alla tutela dei medesimi interessi costituzionalmente tutelati, appare indubbio che il potere di adeguamento, in capo alla Provincia, della disciplina prevista dall'art. 47, c. 5, del d.lgs. 165 del 2001 vada ricondotto nell'àmbito della normativa di dettaglio e, quindi, sia riferito alle modalità procedimentali finalizzate ad assicurare un percorso strutturato tra Provincia e Corte dei conti, idoneo ad attenuare la rigidità del modello principio-dettaglio, individuato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio, rispetto a successivi interventi del legislatore.

Evidenzia la PAB sul proprio sito internet istituzionale che nel corso del 2021, non sono stati stipulati nuovi contratti collettivi a livello intercompartimentale.

Per il comparto del personale provinciale rilevano, invece, i seguenti accordi:

- il contratto di comparto del 15 ottobre 2021 concernente le distinte disposizioni per i giornalisti e le giornaliste operanti presso l'Amministrazione provinciale;
- il contratto di comparto del 21 dicembre 2021 riguardante il servizio mensa, l'orario di lavoro, la formazione del personale e l'attività di relatore.

In particolare, riguardo al primo di detti contratti il Collegio dei revisori, nell'esprimere in data 28 settembre 2021 il proprio parere positivo sulla proposta di delibera giuntale (cfr. verbale del Collegio n. 35/2021), per quanto concerne la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, ha fatto presente che "*...l'ipotesi di contratto collettivo in oggetto non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale rispetto alla spesa complessiva già sostenuta dall'Amministrazione provinciale per l'erogazione del trattamento economico ai giornalisti in servizio*". L'Organismo di valutazione, nel proprio parere, raccomanda, altresì "*che, qualora ai profili professionali individuati spettassero indennità aggiuntive eventualmente spettanti ai sensi dei contratti collettivi richiamati all'articolo 1, comma 3 dell'Ipotesi, si tenga conto del trattamento economico già previsto, inclusa l'indennità redazionale, ai fini di armonizzare le*

retribuzioni in base alle responsabilità ed ai carichi di lavoro del personale provinciale".

Per quanto concerne, invece, il secondo dei contratti di cui sopra, il parere favorevole del Collegio dei revisori è stato espresso in data 15 dicembre 2021 (cfr. verbale n. 48/2021) e per quanto concerne la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, richiama, tra l'altro, un'apposita clausola di salvaguardia contenuta nell'ipotesi di contratto di comparto, la quale prevede che l'"*esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo può essere sospesa, anche parzialmente, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa di cui alla relazione sui costi*".

L'Organismo di valutazione, nel proprio parere, raccomanda "*Con riferimento al rispetto dei vincoli contrattuali esistenti per l'erogazione del buono pasto, richiamato espressamente all'art. 6 del Contratto collettivo intercompartimentale del 03/12/2020 (…) di recepire quanto segnalato nel parere dell'Avvocatura citato in premessa, in merito alla documentazione circa l'esistenza dei presupposti ai fini dell'estensione della platea dei beneficiari del servizio e dell'ammontare del buono pasto nell'ambito del contratto di servizio in essere, qualora l'amministrazione non intenda procedere ad indire una nuova gara d'appalto per il servizio in argomento*".

Circa il personale del comparto del servizio sanitario provinciale risulta stipulato un unico accordo nel corso del 2021 (2° accordo stralcio del 3 dicembre 2021 per il rinnovo del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il triennio 2019-2021). Nel relativo parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori in data 29 novembre 2021 (cfr. verbale n. 46/2021), per quanto concerne la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, è evidenziato, fra l'altro, essere "*...importante la vigilanza sulla legittimità di utilizzo delle risorse, così come il controllo sull'applicazione dei criteri di selettività, sull'effettiva spettanza delle indennità e sulle modalità applicative della distribuzione delle risorse nel corso della gestione*". L'Organismo di valutazione, nel proprio parere, sottolinea, in una prospettiva più generale, "*pur nel rispetto della discrezionalità delle dinamiche contrattuali e di negoziazione, l'opportunità, pro futuro, di affrontare la disciplina degli istituti contrattuali nel loro complesso, in una dimensione programmatica della negoziazione, parallela ad una pianificazione pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, al fine di ottenere una definizione sistematica, significativa ed onnicomprensiva del trattamento giuridico/economico*".

Per il comparto del personale docente ed educativo della scuola la PAB evidenzia la stipula di tre accordi e contratti collettivi:

- il primo accordo stralcio per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia

di Bolzano per il triennio 2019 – 2021 dell'8 marzo 2021;

- il secondo accordo stralcio per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il triennio 2019 – 2021 del 5 agosto 2021;
- il contratto collettivo provinciale decentrato per il personale docente delle scuole primarie e secondarie concernente i permessi per motivi di studio del 5 agosto 2021.

Il Collegio dei revisori ha espresso pareri favorevoli sulle proposte di delibere giuntali di cui sopra, (cfr. verbali n. 5 dell'8 febbraio 2021, n. 23 del 9 giugno 2021 e n. 27 del 7 luglio 2021), per quanto concerne la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. Con riguardo all'ultimo contratto sopra elencato, il Collegio prende atto di quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del medesimo, secondo il quale "*L'esecuzione parziale o totale del presente Contratto collettivo provinciale decentrato può essere sospesa in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa*". Anche in questo caso, l'Organismo di valutazione, nel proprio parere, sottolinea parimenti in una prospettiva più generale, "*pur nel rispetto della discrezionalità delle dinamiche contrattuali e di negoziazione, l'opportunità, pro futuro, di affrontare la disciplina degli istituti contrattuali nel loro complesso, in una dimensione programmatica della negoziazione, parallela ad una pianificazione pluriennale delle risorse finanziarie disponibili, al fine di ottenere una definizione sistematica, significativa ed onnicomprensiva del trattamento giuridico/economico*".

***

In ordine alla mancata nomina dei componenti dell'Agenzia per le relazioni sindacali della Provincia di Bolzano, struttura operativa istituita presso la Direzione generale ai sensi dell'art. 4bis, della l.p. n. 6/2015, nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha dedotto quanto di seguito riportato: "*Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 4bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, i componenti della nuova istituenda Agenzia Provinciale per le relazioni sindacali, sono scelti da un elenco istituito presso la Direzione generale della Provincia. La Giunta provinciale ha ritenuto opportuno procedere alla scelta dei componenti ivi menzionati tra persone che manifestano il proprio interesse all'iscrizione nell'elenco ed ha reputato opportuno approvare un bando di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse al fine della formazione dell'elenco di candidati ai sensi del comma 3 dell'articolo 4bis della legge provinciale n. 6/2015. Il bando per l'espletamento della manifestazione di interesse con relativi allegati è stato approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 17/09/2019 con deliberazione n. 770. Lo stesso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 settembre 2019, nonché sulla pagina intranet istituzionale dell'Amministrazione provinciale e con comunicato stampa. Il 4 novembre 2019, si è radunata la commissione, nominata con la sopracitata deliberazione n. 770/2019 per procedere alla verifica dei requisiti e alla disanima*

delle domande presentate e della documentazione necessaria inoltrata dalle candidate e dai candidati che hanno manifestato interesse all'iscrizione nel citato Elenco. La commissione esaminatrice conclude la valutazione ritenendo che "Nessuna/nessun richiedente dispone di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei candidati per la nomina di componenti della Agenzia Provinciale per le Relazioni Sindacali della Provincia autonoma di Bolzano". Nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'avvio di un nuovo iter per la selezione, iscrizione e nomina dei componenti citati, il Direttore Generale, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 e s.m. ha continuato e continua, fino alla nomina dei membri dell'Agenzia, a gestire la contrattazione collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione e autorizzate alla firma. Al riguardo il Direttore Generale ha rilasciato procura, fino a revoca della stessa per l'ambito della contrattazione collettiva delle scuole a carattere statale e per l'ambito sanitario. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della vigente legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6 la contrattazione collettiva è gestita nell'ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla giunta provinciale, di concerto con il direttore/la direttrice Generale della Provincia, e che pertanto occorre procedere con le trattative sulla base alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale. Per quanto concerne lo svolgimento operativo delle attività di negoziazione dei contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 4/bis, comma 7 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 e s.m., il presidente dell'Agenzia deve riferire al Direttore generale, motivo per cui una relazione corrispondente è preparata dal presidente delegato della delegazione pubblica. Per il 2020 era programmato und ulteriore bando e la documentazione prevista a tale scopo era già stata predisposta e redatta, ma l'emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19 ha ritardato le attività annunciate. Il fatto che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4bis della legge provinciale n. 6/2015, il Direttore generale abbia conferito adeguate procure ha garantito la continuità delle trattative contrattuali. Tutti gli altri tavoli negoziali sono stati e sono attualmente presieduti dallo stesso Direttore generale. Va precisato che il Direttore generale e i presidenti delegati svolgono tale attività nell'ambito delle loro attività istituzionali e non ricevono alcun compenso aggiuntivo, neanche sotto forma di gettoni di presenza. Entro i prossimi 12 mesi è comunque previsto concludere questa soluzione ponte e trovare le professionalità giuste e definitive per l'agenzia".

La PAB, per le vie brevi, ha comunicato, fra l'altro, che sono in corso valutazioni volte a rivedere i requisiti di accesso alla nuova procedura concorsuale, al fine di poter disporre di un congruo numero di candidature; il Collegio conferma la necessità di una conclusione del procedimento entro la fine del corrente esercizio.

***

Sono stati oggetto di approfondimento anche nel 2021 i flussi informativi, ai sensi del Titolo V d.lgs.

n. 165/2001, riguardanti il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni tramite il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (SICO), gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare, per quanto concerne i dati trasmessi dalla PAB, la Ripartizione personale, con nota del 31 marzo 2022, ha precisato che "*per garantire una sempre più ampia e capillare comunicazione nel rispetto della trasparenza, i dati sul costo del personale sono stati raccolti, ricorrendo alla verifica dei pagamenti eseguiti per 5° livello del piano dei conti e la Riconciliazione è stata confrontata con il bilancio dell'ente sia per il kit Provincia sia per il kit Scuole. Il Conto Annuale 2020 della Provincia è stato validato dalla Ragioneria Territoriale in data 29/12/2021 e quindi sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori*".

Nell'ambito delle verifiche condotte, al fine di garantire una corretta e trasparente comunicazione dei dati, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bolzano, con nota del 1° aprile 2022, ha fatto presente, tra l'altro, quanto segue:

- "tenuto conto dei trasferimenti economici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano alle Agenzie Strumentali ed al successivo recupero, a consuntivo, delle spese sostenute per il personale, risulta essere stato scorporato il personale provinciale che presta il proprio operato presso le suddette Agenzie, dal conto annuale della Provincia, per confluire in nr. 13 (tredici) nuovi Conti Annuali e, quindi, le Agenzie considerate hanno rilevato, nelle varie tabelle del Conto Annuale, i rispettivi dipendenti loro assegnati e le relative spese";
- "con l'annualità in riferimento, la Provincia autonoma di Bolzano ha rivisto il meccanismo di trasferimenti correnti alle Agenzie";
- "per l'esercizio ora considerato le spese per il personale amministrativo e per quello del comparto scuola sono state rilevate distintamente in corso d'anno e, quindi, dichiarate separatamente";
- "in merito, nell'aggregare i valori del conto annuale concernente il personale amministrativo con quelli del comparto scuola e confrontandoli con i valori di bilancio consuntivo, risulta, a fronte di una spesa di oltre 1.099 milioni di euro, la differenza si attesta a ca. 2,2 milioni di euro, pari allo 0,2%";
- "conseguentemente, stante la peculiarità delle competenze in capo alla Provincia autonoma di Bolzano ed alcune spese comuni alle due posizioni, amministrativi e scuola, si è ritenuto corretto validare la rilevazione; per un pronto riscontro si allega il prospetto Excel di riconciliazione".

In conclusione, dopo aver evidenziato che le emerse criticità, mancanze ed imprecisioni sono state "successivamente sanate", la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bolzano sottolinea l'impegno da parte della medesima e dei relativi Uffici centrali di riferimento "a pervenire ad un costante

affinamento dei dati contenuti nel Conto Annuale e ciò sia in termini quantitativi sia qualitativi...".
Rileva la Corte dei conti, in primo luogo, che le tabelle di riconciliazione delle spese riferite all'anno 2020, trasmesse dalla Ragioneria, evidenziano che le differenze degli importi tra il dato SICO e quelli del bilancio PAB (complessivamente 13 ml) sono da ricondurre principalmente a "*difficoltà di suddividere il personale amministrativo tra comparto Provincia e comparto Scuola*", alle modalità di rilevazione dei dati del personale provinciale presso gli enti strumentali e ad una loro non precisa suddivisione nel bilancio provinciale.
In secondo luogo, si dà atto che la Ragioneria ha fornito un'elencazione delle voci non considerate nelle tabelle di riconciliazione (amministrativi e scuola) alla luce delle peculiarità dell'ordinamento provinciale, comprendente la disciplina della gestione delle mense (0,2 ml), della formazione del personale (1,7 ml), delle indennità di missione (3,3 ml) e di altre spese (10 ml), per un totale pari a 15,2 ml. Conseguentemente lo scostamento totale è stato quantificato dalla Ragioneria in euro -2.226.957,00.
La Corte dei conti conferma la necessità di continuare nell'attività volta a superare gli scostamenti tra i dati SICO e quelli di bilancio, alla luce dell'importanza di un corretto e completo adempimento; tali informazioni mirano, infatti, alla predisposizione dei documenti di finanza pubblica (documento di economia e finanza, legge di stabilità, legge di bilancio), alla quantificazione degli oneri in materia di personale, alla verifica delle relazioni tecniche riferite ai provvedimenti legislativi e sono, altresì, finalizzate all'attività dell'Istituto Nazionale di Statistica.

***

Nelle relazioni allegate alle decisioni di parificazione dei rendiconti della PAB per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 la Corte dei conti ha riferito circa l'operata graduale trasformazione da parte della PAB di una quota dell'indennità di funzione e di coordinamento, riconosciuta ai funzionari provinciali, con e senza incarico di direzione e di coordinamento di uffici, in assegno personale pensionabile, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione fondamentale sulla base dei contratti collettivi al tempo vigenti, di intercomparto e comparto, stipulati a livello locale.
Come noto, ad esito dei controlli condotti sui pagamenti derivanti dalla richiamata graduale trasformazione di tale indennità in favore dei funzionari privi di incarico dirigenziale e di coordinamento, le Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti non avevano parificato, relativamente agli esercizi dal 2014 al 2019 le poste contabili presenti nei relativi rendiconti (per le motivazioni si rinvia alle ragioni esposte nelle relazioni unite alle decisioni,

tutte pubblicate sul sito internet della Corte dei conti).

In occasione della parificazione del rendiconto della PAB per l'esercizio finanziario 2020 (cfr. relazione unita alla decisione n. 2/2021) la Corte dei conti ha relazionato in ordine alla sentenza della Corte costituzionale n. 138/2019 che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di legge provinciale che disciplinavano le predette indennità, della cui corresponsione la PAB ha disposto la cessazione con determina della Ripartizione personale n. 11378 del 26 giugno 2019.

Con nota della PAB del 7 settembre 2020 il Direttore generale aveva, in particolare, reso noto che "*…Sulla base dell'autorizzazione alla sottoscrizione contenuta nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 616 del 25/8/2020, è stato sottoscritto dai membri della delegazione pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 28/8/2020 il Contratto collettivo intercompartimentale - recupero strutturale nell'ambito ed in applicazione dell'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Nel richiamare integralmente le osservazioni e le valutazioni formulate dalla Corte dei conti in precedenza, si ricorda che, secondo quanto indicato nella relazione sui costi e sulla compatibilità economica del predetto contratto, il numero degli interessati dai recuperi ammontava a 2119 (di cui 353 in pensione) e le somme da recuperare erano state quantificate in complessivi euro 16.112.250,24; limitatamente all'Amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige la quota da recuperare, pari a euro 11.513.790,40, era da riferirsi a 1.675 posizioni, di cui 284 in pensione.

In allegato alla nota della Ripartizione personale della PAB del 1° aprile 2021 era stata inviata alla Sezione di controllo di Bolzano, altresì copia della nota inviata dal Direttore generale della PAB in data 31 marzo 2021 alla Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti, nella quale si dava atto dei singoli prelievi annuali a titolo di recupero in via strutturale, puntualizzandosi, fra l'altro, che "*le risorse finanziarie così recuperate sono tornate nella piena disponibilità della Amministrazione provinciale, allo scopo di assicurare il riequilibrio delle poste di bilancio e sono confluite senza vincoli di destinazione nel bilancio dell'Amministrazione provinciale nell'apposito capitolo di bilancio denominato "recupero strutturale". Con riferimento alle iniziative assunte nei confronti dei dipendenti in quiescenza beneficiari delle indennità di funzione e di coordinamento di cui trattasi, è attualmente in fase di valutazione da parte della competente struttura provinciale l'attribuzione ad un esperto del settore di un incarico volto a predisporre un parere sulla possibilità e modalità di intervento possibili, come specificato e annunciato in occasione della parifica del rendiconto. Da ultimo e allo scopo di favorire la più completa e aggiornata informazione possibile della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige /Südtirol anche rispetto ai recuperi in via strutturale attuati dagli altri enti (di cui al precedente quarto punto), ho predisposto anche una specifica lettera firmata in data odierna con la quale ho invitato i referenti di tali enti*

a trasmettere con modalità analoghe a quelle di cui alla presente comunicazione tutte le informazioni e i dati pertinenti".

Nella riunione camerale del 17 giugno 2021, il Direttore generale della PAB ha rappresentato, in particolare, che l'importo effettivamente già recuperato nei confronti del personale della PAB e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ammonta a ca. 10,9 ml, che sale, se si considerano tutti gli enti destinatari del contratto collettivo intercompartimentale, a ca. 15 ml. Quanto al recupero nei confronti dei pensionati (185 ex dipendenti), l'Amministrazione ha confermato il proprio impegno a proseguire le interlocuzioni con l'ente previdenziale attualmente in corso, ha reso noto di aver provveduto alla rideterminazione del trattamento economico del personale prossimo al pensionamento ed ha riferito che, sulla base delle comunicazioni effettuate dalla PAB all'INPS, alcuni pensionati hanno già provveduto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Nel prendere atto di ciò, il Collegio delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti, nell'udienza del 28 giugno 2021, aveva richiamato la PAB sulla necessità di intensificare gli sforzi, con tutte le misure volte al recupero degli importi illegittimamente corrisposti, anche nei confronti dei dipendenti non più in servizio (spettanze previdenziali, di fine rapporto e pensionistiche), come peraltro evidenziato nella decisione di queste Sezioni riunite n. 2/2019.

Notizie aggiornate in ordine alle misure intraprese dalla PAB sono state chieste nuovamente nell'ambito dell'attività istruttoria inerente al rendiconto in esame. Con nota di data 31 marzo 2022, la Ripartizione personale ha fatto presente, in aggiunta a quanto già in precedenza rappresentato, che "*è stata avviata una procedura condivisa tra Procura della Repubblica* [*rectius* Procura Regionale] *presso la Corte dei Conti, INPS e enti locali interessati in merito ai provvedimenti da intraprendere nei confronti dei dipendenti in quiescenza, beneficiari delle indennità di cui si tratta. Nello specifico l'INPS con nota del 5 ottobre 2021 ha definito le procedure da intraprendere per la corretta applicazione della sentenza n. 138/2019 della Corte Costituzionale, specificando il dovere di rettificare, da parte degli enti interessati, le denunce contributive del personale interessato a far data dal 6 luglio 2017, con l'espressa eliminazione degli importi inerenti agli assegni personali previsti dall'art. 1, comma 1, terzo periodo della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9. In ottemperanza a quanto indicato da parte dell'INPS la Ripartizione Personale nei mesi di febbraio e marzo 2022 ha rielaborato e inviato nuovamente all'INPS le denunce mensili analitiche (DMA); ha, inoltre, trasmesso all'INPS la lista dei cessati con diritto a pensione per il periodo di interesse per i quali è stato corretto l'"ultimo miglio"*.

***

Oggetto di specifica istruttoria sono stati, anche nel 2021, gli impegni e i pagamenti riguardanti i rimborsi, effettuati dalla PAB, di spese legali, peritali e di giustizia a favore dei soggetti aventi diritto, coinvolti per fatti o cause di servizio in procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, ai sensi della vigente normativa.

Si ricorda che in materia, con le sentenze nn. 189 e 267/2020, la Corte costituzionale ha chiarito che il rimborso delle spese sostenute per attività difensive (nella fattispecie considerata dalla sentenza n. 189/2020 si trattava di spese sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per difese di propri dipendenti anche nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili e in procedimenti conclusisi con provvedimenti di archiviazione) attiene "non al rapporto di impiego – e quindi alla competenza statale in materia di «ordinamento civile», bensì al rapporto di servizio e si inserisce nel quadro di un complesso apparato normativo volto ad evitare che il dipendente pubblico possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità"[48].

Con successiva sentenza n. 267/2020, la Corte costituzionale ha osservato, altresì, che il rimborso delle spese legali ha tratti peculiari nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti (cfr. art. 31, c. 2, del d.lgs. n. 174/2016) in quanto "Per questa tipologia di giudizi vige quindi un regime particolare, nel quale – come da questa Corte osservato con la sentenza n. 41 del 2020 – il diritto al rimborso, di immediata attuazione giudiziale, non è esposto al rischio di compensazione in caso di proscioglimento nel merito".

È già stato rilevato al riguardo che con l'art. 2 della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021), entrata in vigore il 15 gennaio 2021, la PAB ha modificato le disposizioni di cui alla l.p. n. 16/2001 (Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli Enti provinciali), prevedendo il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti "nel caso di conclusione del

[48] Rileva la Corte costituzionale in detta sentenza "…che – ferma restando la regolamentazione da parte del giudice contabile delle spese del relativo giudizio – deve essere distinto il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile da quello che si instaura fra l'incolpato, poi assolto o prosciolto, e l'amministrazione di appartenenza, relativamente al rimborso delle spese per la difesa. Sia la giurisprudenza ordinaria, sia quella amministrativa, infatti, hanno riconosciuto che tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 luglio 2017, n. 3779; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 14 marzo 2011, n. 5918, 24 marzo 2010, n. 6996, e 12 novembre 2003, n. 17014)".

procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione" (comma 1), delle "spese sostenute per la difesa nelle fasi preliminari" dei procedimenti (comma 2), disponendo , altresì, che i rimborsi "spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima" (comma 3).

L'Avvocatura della Provincia, con note del 1° e del 27 aprile 2022, ha fornito l'elencazione analitica dei rimborsi di spese legali effettuati nel 2021, facendo nuovamente presente che "*gli stessi sono stati disposti sulla base del disposto dell'art. 6 l.p. 16/2001, come di recente modificato e che, comunque, non sono stati disposti rimborsi a seguito di provvedimenti di condono o prescrizione o simili*".

DECISIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SULLE SPESE PROCESSUALI	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	TIPO DI GIUDIZIO (penale/civile/ amministrativo/ contabile)	DEFINITO CON (Sentenza/ decreto/.....)	MOTIVO DELLA DECISIONE
Decr. 2357/2021 - ORL 3210009646/2021 rimb.sp.parziale	40.157,90	40.157,90	Corte di Cassazione	Proc. 8331/2010 RGNR	assoluzione
Decr. 6130/2021 - ORL 3210017361/2021 rimb.sp.parziale	2.022,21	2.022,21	Trib. Pen. Bolzano	Proc. 294/17 RGNR-GIP 895/17 RG	archiviazione
Decr. 6666/2021 - ORL 3210018895/2021	2.918,24	2.918,24	Corte dei Conti	Sent. 71/2019	assoluzione
Decr. 17871/2021 - ORL 3210047617/2021	2.188,68	2.188,68	Corte dei Conti	Sent. 92/2020 sez. Giurisd. Centrale	assoluzione
Decr. 21465/2021 - ORL 3210055333/2021	1.311,23	1.311,23	Corte dei Conti	Proc. V2017/00073	archiviazione
Decr. 21874/2021 - ORL 3210056726/2021	1.134,32	1.134,32	Trib. Pen. Bolzano	Proc. 294/17 RGNR-GIP 895/17 RG	archiviazione
Decr. 22897/2021 - liquidato nel 2022	1.311,23		Corte dei Conti	Proc. V2017/00073	archiviazione
Decr. 22910/2021 - liquidato nel 2022	1.134,32		Trib. Pen. Bolzano	Proc. 294/17 RGNR-GIP 895/17 RG	archiviazione

Fonte: Avvocatura provinciale - allegato alla nota del 27 aprile 2022 PAB

Nel 2021 sono stati liquidati rimborsi per spese legali per complessivi euro 49.732,58 (nel 2020: euro 16.739,21; nel 2019: euro 123.810,53). Si rileva che trattasi, in particolare, di 4 posizioni relative a procedimenti penali e 4 relative a giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, di cui 2 conclusesi in fase istruttoria (importo impegnato euro 2.622,46, di cui liquidato euro 1.311,23) e 2 con sentenza di assoluzione (importo impegnato e liquidato euro 5.106,92).

Permane il profilo critico costituito dalla presenza di disposizioni di legge provinciale che estendono il rimborso di spese legali a carico della PAB e dell'Azienda sanitaria a favore di estranei svolgenti

funzioni istituzionali (cfr. artt. 7 e 7-*bis*, l.p. n. 16/2001)[49]. La Procura di Bolzano in occasione di precedenti parifiche (cfr. memoria del 28 giugno 2019), aveva osservato che la norma di cui all'art. 7 *"non appare in linea con il più ristretto ambito di soggetti cui la legge nazionale, l'unica che può vigere nella materia della responsabilità, riconosce il diritto al rimborso, con susseguenti maggiori oneri a detrimento delle finanze della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate"*.

***

Infine, giova ricordare che con il d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 (oggi d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) avviene il definitivo superamento della natura soggettivamente pubblica del rapporto di lavoro e, conseguentemente, la differenziazione tra organizzazione amministrativa strettamente intesa (soggetta al regime pubblicistico) e regolamentazione e gestione dei rapporti di lavoro personale (soggetta, invece, alla regolamentazione civilistica per gli aspetti generali, e alla contrattazione collettiva per la negoziazione con le organizzazioni sindacali). Da qui in poi, si è manifestata l'esigenza di coordinamento tra le diverse disposizioni legislative che ha, dunque, portato alla l. 15 luglio 2002 n. 145 e alla conseguente assimilazione, pressoché completa, del pubblico impiego al lavoro privato. Ulteriore importante nodo di svolta si è avuto con il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che ha concluso il procedimento di attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con l. 4 marzo 2009 n. 15. Con questa ultima riforma si è voluta dare una migliore organizzazione al lavoro, una diversificazione degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, nonché il riconoscimento di meriti e demeriti con conseguente incentivo della qualità della prestazione lavorativa e, infine, si è puntato sulla selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera.

Tutto ciò premesso, si invita l'Amministrazione a proseguire nella attuazione dei principi di cui sopra ed organizzare i propri uffici e servizi in maniera tale da consentire che i rapporti di lavoro siano gestiti secondo i principi della regolamentazione civilistica invece che secondo le norme pubblicistiche.

[49]Art. 7 (Estensioni agli estranei svolgenti funzioni istituzionali). (1) Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone estranee che esercitano presso gli enti di cui all'articolo 1 funzioni istituzionali in seno ad organi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali purché per legge, regolamento o contratto non debbano assumere in proprio il relativo rischio.
Art. 7/bis (Estensione alle consulenti e ai consulenti etici). (1) Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle consulenti e ai consulenti etici che non sono dipendenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

7.2 Le collaborazioni esterne

Ai sensi dell'art. 13, c. 2, l.p. n. 15/2010, che rinvia alle modalità di cui all'art. 28 della l.p. n. 17/1993, la PAB pubblica sul proprio sito internet i nominativi dei collaboratori esterni e dei titolari delle consulenze, con la data e la ragione dell'incarico, nonché il compenso lordo[50].

Di seguito si evidenziano gli importi pagati alle persone fisiche nel corso del 2021, suddivisi per unità organizzative provinciali, come comunicati dalla Ripartizione finanze con nota del 1° aprile 2022 (la denominazione delle unità organizzative è quella delle precedenti parificazioni e non considera le modifiche nel frattempo intervenute).

[50] Per incarichi a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art. 15, d.lgs. n. 33/2013.

RIPARTIZIONI PROVINCIALI E ALTRE STRUTTURE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Delta	variazione % 2020-2021	% sul totale
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti			
GS - Segreteria generale della Provincia	n.d.	107.562,64	n.d.	192.552,16	n.d.	0,00	-192.552,16	-100,00%	0,00%
GD – Direzione generale della Provincia	n.d.	307.241,88	n.d.	66.296,78	n.d.	67.178,76	881,98	1,33%	1,39%
1 – Presidenza e Relazioni estere	n.d.	74.563,04	n.d.	34.447,65	n.d.	29.450,61	-4.997,04	-14,51%	0,61%
3 - Avvocatura della Provincia	n.d.	484.392,22	n.d.	182.094,55	n.d.	282.835,50	100.740,95	55,32%	5,83%
4 – Personale	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 – Finanze	n.d.	16.272,36	n.d.	16.272,36	n.d.	25.022,41	8.750,05	53,77%	0,52%
6 – Amministrazione del patrimonio	n.d.	935.090,36	n.d.	1.002.005,22	n.d.	719.403,57	-282.601,65	-28,20%	14,84%
7 – Enti locali	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	33.833,82	33.833,82	0,00	0,70%
9 – Informatica	n.d.	0,00	n.d.	59.840,00	n.d.	47.685,00	-12.155,00	-20,31%	0,98%
10 – Infrastrutture	n.d.	72.403,00	n.d.	52.591,76	n.d.	69.665,60	17.073,84	32,46%	1,44%
11 – Edilizia e servizio tecnico	n.d.	656.903,50	n.d.	444.690,54	n.d.	605.368,85	160.678,31	36,13%	12,49%
12 – Servizio strade	n.d.	333.351,73	n.d.	339.755,89	n.d.	477.560,06	137.804,17	40,56%	9,85%
13 – Beni culturali	n.d.	55.658,89	n.d.	69.588,02	n.d.	67.568,50	-2.019,52	-2,90%	1,39%
14 – Cultura tedesca	n.d.	139.794,30	n.d.	181.718,32	n.d.	71.364,96	-110.353,36	-60,73%	1,47%
15 – Cultura italiana	n.d.	14.087,88	n.d.	52.072,73	n.d.	54.207,99	2.135,26	4,10%	1,12%
16 – Intendenza scolastica tedesca	n.d.	1.628.724,75	n.d.	1.042.113,48	n.d.	1.260.589,69	218.476,21	20,96%	26,00%
17 – Intendenza scolastica italiana	n.d.	266.222,78	n.d.	336.800,37	n.d.	241.990,07	-94.810,30	-28,15%	4,99%
18 – Cultura e Intendenza scolastica ladina	n.d.	96.345,68	n.d.	42.998,59	n.d.	73.105,75	30.107,16	70,02%	1,51%
19 – Lavoro	n.d.	30.308,84	n.d.	2.373,34	n.d.	700,90	-1.672,44	-70,47%	0,01%
20 – Area formazione professionale tedesca	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
21 – Area formazione professionale italiana	n.d.	73.363,55	n.d.	7.027,20	n.d.	0,00	-7.027,20	-100,00%	0,00%
22 – Formazione agricola, forestale, ec. domestica	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
23 – Sanità	n.d.	112.490,04	n.d.	30.580,93	n.d.	25.635,00	-4.945,93	-16,17%	0,53%
24 – Politiche sociali	n.d.	62.915,67	n.d.	60.089,43	n.d.	13.216,60	-46.872,83	-78,01%	0,27%
25 – Edilizia abitativa	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 – Protezione antincendi e civile	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 – Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	n.d.	193.391,72	n.d.	206.034,02	n.d.	197.700,69	-8.333,33	-4,04%	4,08%
29 – Agenzia provinciale per l'ambiente	n.d.	82.255,93	n.d.	75.191,65	n.d.	93.444,63	18.252,98	24,28%	1,93%
30 – Opere idrauliche	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 – Agricoltura	n.d.	17.969,99	n.d.	146,57	n.d.	0,00	-146,57	-100,00%	0,00%
32 – Foreste	n.d.	74.935,92	n.d.	128.222,90	n.d.	55.161,98	-73.060,92	-56,98%	1,14%
34 – Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperazione	n.d.	47.969,77	n.d.	47.341,92	n.d.	77.495,18	30.153,26	63,69%	1,60%
35 – Economia	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
36 - Turismo	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
38 – Mobilità	n.d.	226.131,38	n.d.	65.533,52	n.d.	189.700,43	124.166,91	189,47%	3,91%
39 – Europa	n.d.	15.350,38	n.d.	20.400,00	n.d.	980,00	-19.420,00	-95,20%	0,02%
40 – Diritto allo studio, università e ricerca scientifica	n.d.	10.903,82	n.d.	20.261,29	n.d.	26.100,97	5.839,68	28,82%	0,54%
41 – Libro fondiario, catasto fondiario e urbano	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 - Musei	n.d.	2.400,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 - Organismo pagatore provinciale	n.d.	0,00	n.d.	3.806,40	n.d.	21.829,27	18.022,87	473,49%	0,45%
44 - Agenzia di stampa e comunicazione	n.d.	0,00	n.d.	18.013,50	n.d.	12.001,20	-6.012,30	-33,38%	0,25%
R1 - Dipartimento Economia, Innovazione e Europa *	n.d.	0,00	n.d.	48.407,16	n.d.	0,00	-48.407,16	-100,00%	0,00%
R2 - Dipartimento cultura italiana, Edilizia abitativa e Edilizia e Patrimonio *	n.d.	3.172,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
R4 - Dipartimento diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione *	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00	0,00	0,00%
R5 - Dipartimento famiglia e organizzazione amministrativa *	n.d.	0,00	n.d.	3.950,00	n.d.	0,00	-3.950,00	-100,00%	0,00%
R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.	n.d.	13.507,84	n.d.	10.340,94	n.d.	7.427,32	-2.913,62	-28,18%	0,15%
Totale complessivo		**6.155.681,86**		**4.863.559,19**		**4.848.225,31**	**-15.333,88**	**-0,32%**	**100,00%**

Fonte: Rip. finanze - all. alla nota del 1° aprile 2022 PAB. - n.d. = non dichiarato

La Ripartizione finanze, nella citata nota, evidenzia "*una diminuzione di euro 15.333,88 pari allo 0,32% rispetto al 2020 e una diminuzione di euro 1.307.456,55 del 21,23% rispetto al 2019. La spesa complessiva per consulenze e incarichi è stata infatti di euro 4.848.225,31 nell'anno 2021, a fronte di euro 4.863.559,19 nell'anno precedente e di euro 6.155.681,86 nel 2019. Rispetto al totale della spesa sostenuta, rilevanti risultano gli incarichi, conferiti da parte dell'Amministrazione del Patrimonio, relativamente a progetti tecnici e direzioni lavori, anche se in diminuzione rispetto all'anno precedente, e gli incarichi conferiti da parte dell'Intendenza scolastica tedesca.*

Consistenti risultano anche i pagamenti da parte dell'Edilizia e servizio tecnico".

I richiamati pagamenti dell'Intendenza scolastica tedesca permangono di entità superiore al milione di euro (1.260,6 ml), mentre subiscono una rilevante riduzione, fra l'altro, i pagamenti delle Ripartizioni europa (-95,20 per cento), politiche sociali (-78,01 per cento), lavoro (-70,47 per cento) e cultura tedesca (-60,73 per cento). Non risultano pagamenti da parte della Segreteria generale della PAB, dell'Area formazione professionale italiana, della Ripartizione agricoltura, del Dipartimento economia, innovazione e europa, nonché di quello famiglia e organizzazione amministrativa.

La Corte dei conti ricorda nuovamente che anche gli affidamenti per patrocinio legale di cui all'art. 17 c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (cfr. art. 4 del citato decreto); si richiama sul punto la delibera ANAC 24 ottobre 2018 contenente le linee guida n. 12 recanti "Affidamento dei servizi legali" (G.U. n. 264 del 13 novembre 2018), che considerano una "buona prassi" la costituzione di elenchi specifici di Avvocati per ciascun ente[51].

***

Con riferimento agli affidamenti a persone giuridiche per l'anno 2021 si rileva, nel complesso, un decremento rispetto agli anni 2020 e 2019, come risulta dalla seguente tabella, parimenti fornita dalla Ripartizione finanze.

51 In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa. Le citate linee guida precisano, inoltre, che la scelta del professionista può avvenire sulla base "dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione", oppure sulla base "della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione" oppure, infine, sulla base "del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali". Accanto a tali previsioni, occorre anche che la stazione appaltante garantisca "l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti" e che in ogni caso "la stazione indica in modo chiaro nell'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi i criteri di selezione, il relativo procedimento e gli eventuali limiti al numero di incarichi conferibili", rimanendo auspicabile, per incarichi difensivi di minor complessità, la rotazione degli stessi; è, in particolare, possibile procedere ad affidamento diretto degli incarichi difensivi a patto che: a) gli incarichi siano fra loro consequenziali/complementari; b) gli incarichi facciano riferimento a fattispecie del tutto peculiare.

RIPARTIZIONI PROVINCIALI E ALTRE STRUTTURE		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
GS - Segreteria generale della Provincia	n.p.	5.807,20	n.p.	9.282,21	n.p.	10.246,32
GD – Direzione generale della Provincia	n.p.	27.243,68	n.p.	0,00	n.p.	0,00
1 – Presidenza e Relazioni estere	n.p.	8.013,72	n.p.	6.130,00	n.p.	10.585,22
3 - Avvocatura della Provincia	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
4 – Personale	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	36.600,00
5 – Finanze	n.p.	36.837,90	n.p.	6.032,90	n.p.	38.805,32
6 – Amministrazione del patrimonio	n.p.	375.267,48	n.p.	304.508,98	n.p.	336.484,33
7 – Enti locali	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
9 – Informatica	n.p.	9.710.148,53	n.p.	8.069.654,30	n.p.	6.930.318,43
10 – Infrastrutture	n.p.	238.430,21	n.p.	385.942,85	n.p.	276.089,23
11 – Edilizia e servizio tecnico	n.p.	729.022,28	n.p.	612.879,76	n.p.	561.084,22
12 – Servizio strade	n.p.	320.469,69	n.p.	295.417,53	n.p.	436.604,55
13 – Beni culturali	n.p.	61.294,02	n.p.	68.025,29	n.p.	69.720,53
14 – Cultura tedesca	n.p.	107.274,09	n.p.	1.158.911,45	n.p.	97.736,75
15 – Cultura italiana	n.p.	95.387,40	n.p.	184.179,28	n.p.	45.102,81
16 – Intendenza scolastica tedesca	n.p.	735.737,14	n.p.	551.988,00	n.p.	418.358,55
17 – Intendenza scolastica italiana	n.p.	611.144,91	n.p.	524.134,69	n.p.	281.668,04
18 – Cultura e Intendenza scolastica ladina	n.p.	50.215,92	n.p.	35.065,08	n.p.	39.028,97
19 – Lavoro	n.p.	10.223,90	n.p.	0,00	n.p.	1.370,55
20 – Area formazione professionale tedesca	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
21 – Area formazione professionale italiana	n.p.	146.556,70	n.p.	8.510,43	n.p.	0,00
22 – Formazione agricola, forestale, ec. domestica	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
23 – Sanità	n.p.	338.202,28	n.p.	74.506,20	n.p.	23.306,40
24 – Politiche sociali	n.p.	2.170.128,44	n.p.	1.521.453,58	n.p.	61.983,24
25 – Edilizia abitativa	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
26 – Protezione antincendi e civile	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
28 – Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	n.p.	86.028,15	n.p.	289.230,99	n.p.	139.456,14
29 – Agenzia provinciale per l'ambiente	n.p.	467.229,51	n.p.	193.541,92	n.p.	283.186,84
30 – Opere idrauliche	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
31 – Agricoltura	n.p.	11.492,40	n.p.	6.612,40	n.p.	10.815,30
32 – Foreste	n.p.	163.544,79	n.p.	212.981,66	n.p.	186.510,60
34 – Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperazione	n.p.	3.294,00	n.p.	2.928,00	n.p.	6.051,20
35 – Economia	n.p.	347.071,72	n.p.	310.023,25	n.p.	0,00
36 - Turismo	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
38 – Mobilità	n.p.	120.267,60	n.p.	2.147,20	n.p.	44.029,80
39 – Europa	n.p.	1.782.887,71	n.p.	588.758,43	n.p.	424.059,00
40 – Diritto allo studio, università e ricerca scientifica	n.p.	366,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
41 – Libro fondiario, catasto fondiario e urbano	n.p.	0,00	n.p.	12.017,15	n.p.	0,00
42 - Musei	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
43 - Organismo pagatore provinciale	n.p.	0,00	n.p.	44.143,32	n.p.	0,00
44 - Agenzia di stampa e comunicazione	n.p.	0,00	n.p.	21.115,76	n.p.	32.354,40
R1 - Dipartimento Economia, Innovazione e Europa *	n.p.	0,00	n.p.	39.650,00	n.p.	0,00
R2 - Dipartimento cultura italiana, Edilizia abitativa e Edilizia e Patrimonio *	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
R4 - Dipartimento diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione *	n.p.	15.474,48	n.p.	0,00	n.p.	0,00
R5 - Dipartimento famiglia, Anziani Sociale e Edilizia abit.	n.p.	40.577,81	n.p.	625.700,54	n.p.	2.442.253,35
R7 - Area funzionale turismo	n.p.	0,00	n.p.	124.985,73	n.p.	634.479,27
R8	n.p.	0,00	n.p.	0,00	n.p.	0,00
Totale complessivo		18.815.639,66		16.290.458,88		13.878.289,36

Fonte: Rip. finanze - all. alla nota del 1° aprile 2022 PAB. - n.p. = non pervenuto

La PAB, nella citata nota, ha fatto presente che *"Nell'esercizio 2021 si evidenziano pagamenti*

considerevoli soprattutto da parte del Dipartimento famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa a fronte di una corrispondente diminuzione di pagamenti da parte della Ripartizione Politiche sociali, in quanto la competenza relativa alla gestione del progetto DURP è stata spostata dalla Ripartizione 24 al Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale, Edilizia abitativa. Di considerevole importo, ma in diminuzione rispetto all'anno precedente, si rilevano i pagamenti da parte della ripartizione Informatica e dell'Intendenza scolastica tedesca. Per quanto riguarda gli incarichi professionali attinenti alle opere pubbliche, sul portale del SICP - Sistema informativo dei contratti pubblici della Provincia di Bolzano vengono pubblicati i bandi e gli avvisi di gara con i relativi affidamenti e aggiudicazioni, anch'essi consultabili e gestibili in formato elettronico".

Si rammenta che è principio consolidato nella giurisprudenza contabile che la pubblica amministrazione, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale ivi addetto. In particolare, per la valutazione della legittimità del conferimento degli incarichi a soggetti esterni si richiamano nuovamente i seguenti parametri:

a) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze, vale a dire essere imposto dalla necessità di risolvere problematiche di particolare complessità e specificità;
b) la motivazione deve essere idonea a dar conto della straordinarietà e della eccezionalità delle esigenze sottese al conferimento dell'incarico;
c) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità dei compiti assegnati, da determinarsi in coerenza con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione;
d) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente;
e) la delibera di conferimento deve dar puntualmente conto circa l'impossibilità di reperire, all'interno dell'amministrazione, le figure professionali idonee;
f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
g) l'incarico e le modalità di svolgimento dello stesso non devono essere generici o indeterminati[52].

La seguente tabella, trasmessa dalla Ripartizione finanze, evidenzia, infine, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ad altri contratti di lavoro autonomo:

[52] Cfr., *ex plurimis*, Sez. giur. Bolzano, sentenza n. 15 del 26 giugno 2017, confermata dalla Ia Sez.giur. centrale d'Appello n. 357 del 21 settembre 2018.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
RIPARTIZIONI PROVINCIALI E ALTRE STRUTTURE	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
GS - Segreteria generale della Provincia	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
GD – Direzione generale della Provincia	n.p.	20.500,00	n.p	10.177,41	n.p.	19.478,00
1 – Presidenza e Relazioni estere	n.p.	47.150,18	n.p	0,00	n.p.	0,00
3 - Avvocatura della Provincia	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
4 – Personale	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
5 – Finanze	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
6 – Amministrazione del patrimonio	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
7 – Enti locali	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
9 – Informatica	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
10 – Infrastrutture	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
11 – Edilizia e servizio tecnico	n.p.	1.539,65	n.p	0,00	n.p.	7.699,50
12 – Servizio strade	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
13 – Beni culturali	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
14 – Cultura tedesca	n.p.	0,00	n.p	3.500,00	n.p.	0,00
15 – Cultura italiana	n.p.	0,00	n.p	1.150,00	n.p.	2.250,00
16 – Intendenza scolastica tedesca	n.p.	99.666,83	n.p	37.387,08	n.p.	65.039,02
17 – Intendenza scolastica italiana	n.p.	35.917,91	n.p	297,00	n.p.	0,00
18 – Cultura e Intendenza scolastica ladina	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
19 – Lavoro	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
20 – Area formazione professionale tedesca	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
21 – Area formazione professionale italiana	n.p.	6.000,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
22 – Formazione professionale agricola, forestale, ec. domestica	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
23 – Sanità	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
24 – Politiche sociali	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
25 – Edilizia abitativa	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
26 – Protezione antincendi e civile	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
28 – Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	n.p.	0,00	n.p	14.669,87	n.p.	16.725,40
29 – Agenzia provinciale per l'ambiente	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
30 – Opere idrauliche	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
31 – Agricoltura	n.p.	35.660,00	n.p	33.840,00	n.p.	37.319,00
32 – Foreste	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
34 – Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperazione	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
35 – Economia	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
38 – Mobilità	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
39 – Europa	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
40 – Diritto allo studio, università e ricerca scientifica	n.p.	6.337,00	n.p	12.160,73	n.p.	24.644,97
41 – Libro fondiario, catasto fondiario e urbano	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
42 - Musei	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
R5 - Dipartimento famiglia e organizzazione amministrativa	n.p.	0,00	n.p	0,00	n.p.	0,00
Totale complessivo		252.771,57		113.182,09		173.155,89

Fonte: Rip. finanze - all. alla nota del 1° aprile 2022 PAB. - n.p. = non pervenuto

In merito a detto andamento la Ripartizione finanze ha evidenziato *"un aumento nel 2021 del 53%*

rispetto all'anno 2020 e una diminuzione del 31% rispetto all'anno 2019. La spesa complessiva per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'esercizio 2021, infatti, è stata di circa euro 173 mila, rispetto ai circa euro 113 mila dell'anno precedente e ai circa euro 252 mila dell'anno 2019".

Si rappresenta, di seguito, la disciplina in materia di contratti di collaborazione di cui all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del d.lgs. n. 165/2001:

"5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione".

Nel corso delle precedenti parificazioni la PAB aveva puntualizzato che "*...Possono comunque essere stipulati contratti di lavoro autonomo con tutti i requisiti di legge a soggetti non titolari di partita iva, che si inquadrano nell'art. 50 comma 1 lettera c-bis) del TUIR e che quindi rimangono appartenenti fiscalmente a tale categoria*"[53] e che "*l'Amministrazione provinciale è consapevole dei divieti sanciti dall'ordinamento alla stipulazione di tali tipologie contrattuali di lavoro in assenza dei presupposti prescritti dalla normativa applicabile*" (nota della Ripartizione finanze del 30 marzo 2021).

In ordine alle ragioni dell'incremento della spesa, con particolare riguardo agli importi riferiti all'Intendenza scolastica tedesca e alla Ripartizione agricoltura, con nota del 10 giugno 2022 è stato fatto presente quanto segue:

A) **"***Il motivo dell'aumento degli incarichi dei Co.co.co. nel 2021 rispetto al 2020 da parte della Direzione Istruzione e Formazione tedesca è essenzialmente da ascrivere alla situazione pandemica determinata dal Covid-19. Nel 2020, infatti, gran parte delle attività in aula non sono state svolte e, quindi, le spese sono*

[53] Di seguito si riporta il contenuto dell'art. 50, c. 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): "1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: (…) c-bis) Le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

state fortemente ridotte rispetto agli anni precedenti. Nel 2021 sono state riprese le attività e recuperate quelle non svolte: per questo motivo le spese sono aumentate rispetto all'esercizio precedente, ma comunque sono notevolmente inferiori rispetto al 2019 (-34,7 %). Si segnala inoltre che gli incarichi di collaboratori esterni nel settore scolastico è autorizzata dalle seguenti disposizioni, indipendentemente dalla tipologia contrattuale: comma 4, articolo 44 del decreto n. 129 del Ministro dell'istruzione 28 agosto 2018 e articolo 9 della legge provinciale n.12 del 29 giugno 2000. Questo presupposto è valido anche per le attività di insegnamento o di formazione continua. Si precisa che gli incarichi sono sempre limitati a un'attività con caratteristiche di non eterorganizzazione e da un periodo di tempo specifici, in cui l'autonomia dell'incaricato è garantita".

B) *"Il programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Provincia Autonoma di Bolzano prevede, oltre alle misure di sostegno destinate ai beneficiari pubblici e privati previsti dalle singole schede di misura, una misura di assistenza tecnica con la quale supportare Autorità di Gestione e Organismo Pagatore durante l'implementazione del Programma. Da Regolamento comunitario potrebbe essere destinata all'assistenza tecnica fino al 4 per cento delle risorse pubbliche previste dal PSR. In realtà la Provincia di Bolzano ha destinato solo una percentuale molto più bassa all'assistenza tecnica, per un importo di 2 milioni di euro. Si tratta dello 0,55% del totale. Le risorse pubbliche previste sono destinate al supporto dell'Autorità di Gestione del PSR soprattutto nella fase di valutazione e di approvazione delle domande di aiuto della misura 18, Leader. La dotazione finanziaria molto rilevante, il numero molto elevato di progetti presentati, la necessità di svolgere un accurato processo di valutazione della congruità delle spese presentate e la scelta provinciale di non delegare a soggetti esterni tale verifica ha determinato la necessità di avvalersi di collaborazioni continuative. I tempi tecnici per la realizzazione e la liquidazione degli aiuti hanno determinato questa necessità. Va considerato inoltre che il PSR è stato prolungato di 2 anni rispetto ai 7 inizialmente previsti con una ulteriore dotazione di risorse finanziarie comunitarie, statali e provinciali, restando ferma la deadline per la rendicontazione finale che resta il 31 dicembre 2025. La spesa effettuata in questo ambito è dunque pienamente giustificata da quanto sopra descritto. Si tenga infine conto che sulla spesa effettuata circa l'83% viene rimborsato dalla Unione europea e dall'Amministrazione centrale dello Stato e che quasi certamente le risorse stanziate dal programma per assistenza tecnica non saranno utilizzate integralmente. Anche in questo caso si precisa che gli incarichi sono sempre limitati a un'attività con caratteristiche di non eterorganizzazione e da un periodo di tempo specifici, in cui l'autonomia dell'incaricato è garantita".*

Nella riunione in contraddittorio del 16 giugno 2022, la PAB ha espressamente confermato il rispetto dei presupposti di legge, che consentono, solo in via di eccezione, il ricorso a dette tipologie

contrattuali; ha inoltre rappresentato che negli anni il relativo importo, in valore assoluto, è complessivamente calato e che trattasi, in ogni caso, di prestazioni di lavoro autonomo. Rappresenta, inoltre, che la categorizzazione di detti contratti quali co.co.co. avviene per ragioni di ordine fiscale e cita al riguardo l'art. 50, c. 1, lett. c-*bis* del. d.P.R. n 917/1986 (TUIR).

8 LA TUTELA DELLA SALUTE

8.1 La disciplina contabile e normativa

La disciplina contabile del settore sanitario, prevista al titolo II del d.lgs. n. 118/2011, ha trovato applicazione, relativamente alla PAB, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

In particolare, l'art. 23, c. 4, della l.p. n. 11/2014, ha previsto l'applicabilità del citato titolo alla sola Azienda sanitaria dell'Alto Adige (di seguito Azienda) e con l'art. 26 della l.p. n. 8/2019, la medesima è stata estesa, altresì, alla spesa del servizio sanitario provinciale (cfr. missione 13 del bilancio provinciale).

Come riferito nelle precedenti parificazioni, ai fini dell'armonizzazione e del consolidamento dei bilanci pubblici, il citato titolo II prevede, fra l'altro, l'istituzione della gestione sanitaria accentrata (GSA) per quelle regioni e province autonome che decidono di gestire direttamente una quota delle risorse destinate al settore sanitario, la figura del certificatore terzo e la riconciliazione delle risultanze della contabilità finanziaria con quella del bilancio sanitario consolidato, secondo una metodologia economico-patrimoniale. Ai sensi di legge, le regioni e le province autonome devono garantire, relativamente al finanziamento dei propri servizi sanitari, un'esatta perimetrazione delle entrale o delle spese nei documenti contabili; ciò al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale (provinciale) e le risorse indicate negli atti dello Stato di determinazione del fabbisogno sanitario regionale (provinciale) standard, l'individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni e dalle province autonome per il finanziamento del servizio sanitario regionale (provinciale).

La Corte dei conti ha evidenziato nei precedenti controlli la criticità della non completa adozione da parte della PAB di regole per l'omogenea integrazione dei conti del perimetro sanitario di cui al citato titolo II con il bilancio provinciale generale[54].

[54] Cfr. Il verbale della riunione del 13 ottobre 2020 del Tavolo tecnico avente ad oggetto "Monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito dell'armonizzazione contabile e applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011" alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, della Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Coordinamento interregionale salute – Regione Piemonte e dei rappresentanti della PAB. Nell'audizione della Corte dei conti sull'attuazione del federalismo fiscale e sulla definizione delle intese ai sensi dell'art. 116, c. 3, Costituzione, presso la relativa Commissione parlamentare in data 17 luglio 2019, la Corte aveva evidenziato, fra l'altro, con riferimento alle autonomie speciali l'esistenza di rilevanti profili di criticità correlati alle modalità di monitoraggio e di chiarezza dei risultati contabili. I diversi sistemi sanitari regionali sono comparabili tra loro solo con

Si consideri che le spese che rientrano nella missione 13 (Tutela della salute) del rendiconto devono tendenzialmente corrispondere all'ambito del perimetro sanitario delineato nell'art. 20 del citato decreto (cfr. la Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni/province autonome approvata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in data 28 marzo 2022, con deliberazione n. 6/SEZAUT/2022/FRG).

Si ricorda che nella riunione del 13 ottobre 2020, l'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fatto presente quanto di seguito riportato: "L'applicazione del Titolo II richiede, in particolare, che sia data separata evidenza nel bilancio provinciale delle risorse conferite al proprio Servizio sanitario a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extraregionale e delle ulteriori risorse che la Provincia ha eventualmente inteso conferire al proprio Servizio sanitario per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA. (…) Il Tavolo segnala, nel corso delle analisi svolte, le modalità inerenti all'esatta applicazione del citato Titolo II al fine di permettere alla Provincia, ove necessario, di adottare le opportune iniziative al fine di ricondurre le contabilizzazioni al rispetto del Titolo II, al fine di armonizzare le rilevazioni contabili del SSN" e aveva rilevato, altresì, "la necessità, nel rispetto del decreto legislativo n. 118/2011, di approvare, in ogni caso, il consolidato regionale/provinciale, anche in assenza della GSA".

Nel questionario/relazione del Collegio dei revisori dei conti della PAB sul bilancio di previsione 2021-2023, in risposta ad apposito quesito (n. 7.5 della sezione VII) i revisori hanno nuovamente fatto presente, in data 15 ottobre 2021, che il bilancio di previsione della PAB permane non articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle entrate separata evidenza del finanziamento sanitario ordinario corrente, di quello aggiuntivo corrente e di quello per investimenti (come previsto per tutte le regioni), posto che "*Il d.lgs. n. 118/2011 che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili non incide sull'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, che trova fondamento*

estrema difficoltà, soprattutto avendo riguardo ai servizi resi ed al costo degli stessi, essendo ancora non chiaro "quanto della differenza di risultato tra il fabbisogno teorico e la spesa effettiva dipenda dall'erogazione di maggiori servizi e quanto, eventualmente, sia, invece, da ricondurre ad un maggior costo dei LEA", a causa della mancanza di idonei strumenti di misurazione allo scopo. Inoltre, è stato fatto presente che "la richiesta di individuare le diverse fonti di finanziamento del servizio sanitario regionale/provinciale (finanziamento obbligatorio LEA; finanziamento aggiuntivo LEA e finanziamento per extra LEA) risulta ancora disattesa dalle Autonomie speciali".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 62/2020, ha ribadito che le poste di entrata e di spesa devono essere aggregate dalle regioni in base alla "catalogazione giuridica e finalistica "previste dall' art. 20, d.lgs. n. 118/2011, norma attuativa dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.. Particolare importanza con riferimento alla corretta determinazione e perimetrazione dei livelli essenziali di esistenza (LEA) rivestono anche le sentenze della Corte costituzionale n. 72/2020, n. 197/2019, n. 117/2018, n. 103/2018, n. 231/2017, n. 169/2017, n. 154/2017.

principalmente nello Statuto speciale di autonomia (DPR 31.8.72, n. 670) e nelle relative norme di attuazione. Pertanto per le entrate accertate sui capitoli nel bilancio finanziario gestionale non vi è vincolo di destinazione".

In questo quadro, con nota istruttoria del 28 febbraio 2022, la Sezione di controllo di Bolzano ha chiesto alla PAB, anche nel corso del presente controllo, notizie in merito al percorso volto a consentire una corretta rappresentazione contabile dell'intera spesa riferibile all'ambito sanitario e la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha rappresentato quanto segue: "*Il bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano è articolato in Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati e tiene conto dell'obbligo di separazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza, nonché delle distinzioni richieste dal titolo II del D.Lgs. 118/2011. In particolare, all'interno della Missione 13 "Tutela della Salute", il Programma 01 riguarda tutte le spese relative ai livelli essenziali di assistenza, il Programma 02 invece le spese per livelli di assistenza superiori (o aggiuntivi) ai LEA nazionali. I Titoli indicano la distinzione in spese correnti e spese per investimenti, mentre i macroaggregati la tipologia di spesa. Il Piano Finanziario gestionale è ulteriormente suddiviso in capitoli che permettono una dettagliata perimetrazione delle spese, tra cui l'individuazione delle spese a titolo di finanziamento indistinto e vincolato*".

Si prende atto che nel corso del 2021, il citato Tavolo tecnico ministeriale in materia di sanità si è riunito unicamente in data 1° dicembre 2021 e nel restare in attesa del relativo verbale che dovrà essere trasmesso non appena disponibile (non ancora pervenuto alla PAB alla data del 5 aprile 2022), si rinnova l'invito alla PAB all'adozione di iniziative idonee a superare le criticità evidenziate dal Tavolo medesimo in ordine alla corretta rappresentazione dei conti.

***

Fra le disposizioni di legge provinciale approvate nel corso del 2021 rilevano, in ambito sanitario, fra l'altro, due articoli della l.p. n. 1/2021 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021).

In particolare, l'art. 5, modificando la legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, di riordinamento del servizio sanitario provinciale, dispone il subentro dell'Azienda sanitaria in tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) inerenti agli interventi operati dalla PAB in ambito ospedaliero e autorizza l'Azienda ad incaricare, al fine del reclutamento del personale, aziende italiane e di altri Stati dell'Unione europea; l'art. 8 modifica, invece, la legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 (Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale) e contiene nuove disposizioni in punto requisiti di nomina del medico dirigente dell'unità organizzativa per il governo clinico.

Si segnala, inoltre, il capo I (Disposizioni in materia di igiene e sanità) del titolo IV della l.p. n. 5/2021, che, modificando una serie di disposizioni di legge provinciali, introduce, fra l'altro, nuove norme in materia di convenzioni con cliniche estere e incarichi di servizi propedeutiche alle procedure concorsuali (art. 28), sopprime norme concernenti l'assistenza farmaceutica (art. 29), apporta modifiche alla struttura organizzativa del sistema sanitario provinciale (art. 30) e modifica la l.p. n. 14/2002 concernente la formazione di base, specialistica e continua, nonché altre norme in ambito sanitario.

Nell'ambito delle numerose deliberazioni giuntali proposte dai competenti uffici della competente Ripartizione salute (23) e aventi riflessi sulla gestione in esame si segnalano tra le altre le seguenti:

- deliberazione n. 941 del 24 novembre 2020 avente ad oggetto "*Direttive all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e prime previsioni di finanziamento per il triennio 2021-2023*";
- deliberazione n. 304 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto "*Finanziamento del Servizio sanitario provinciale per l'anno 2020 e disposizioni per il bilancio di esercizio dell'Azienda sanitaria; Fondo sanitario provinciale 2021: impegno di aiuti COVID da Stato e UE*";
- deliberazione n. 698 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto "*Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2020 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2020 dell'Azienda sanitaria - Integrazioni e modifiche alla delibera n. 304/2021*";
- deliberazione n. 892 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto "*Programma d'acquisto dell'ASDAA per gli ospedali, distretti e servizi territoriali ed assegnazione dei fondi finanziari*", riguardante l'acquisto di strumenti non elettromedicali, impianti, arredi ed altri beni mobili, che impegna fondi per 2,5 ml, a fronte di programmi di acquisto dei singoli comprensori sanitari per 7,6 ml;
- deliberazione n. 967 del 16 novembre 2021 avente ad oggetto "*Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di dispositivi medici*", riguardante l'acquisto di apparecchiature elettromedicali che impegna fondi per complessivi 6,9 ml, a fronte di un fabbisogno complessivo dei singoli comprensori pari a 22,8 ml;
- deliberazione n. 1037 del 30 novembre 2021 avente ad oggetto "*Direttive all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il finanziamento nell'anno 2022 e prime previsioni di finanziamento per il triennio 2022-2024 - Impegno di una parte delle quote a destinazione indistinta del Fondo Sanitario Provinciale 2022*";
- deliberazione n. 1098 del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto "*Atto di programmazione per la determinazione del fabbisogno sanitario per il periodo 2021-2024*", che approva il documento che

definisce il fabbisogno sanitario, a copertura dei livelli essenziali di assistenza (LEA), anche al fine di "*permettere così all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di valutare le strutture private con cui firmare accordi contrattuali rispetto agli indirizzi programmatori*" stabilendo, altresì, che l'Azienda faccia riferimento nel proprio programma operativo annuale, nel rispetto del PNRR, all'atto programmatorio medesimo;

- deliberazione n. 1120 del 21 dicembre 2021 avente ad oggetto "*Rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR*", finalizzata a rendere gli interventi più aderenti alle effettive esigenze degli ospedali altoatesini, per complessivi 6,9 ml che "*non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio provinciale, in quanto il finanziamento sarà coperto dallo Stato, come definito nel D.L. 34/2020*";
- deliberazione n. 1121 del 21 dicembre 2021 avente ad oggetto "*Finanziamento 2021 delle spese di parte corrente dell'Azienda sanitaria*", che impegna fondi per complessivi 177,1 ml, di cui 67 ml come "*assegnazione di una parte delle quote di parte corrente a destinazione indistinta del fondo sanitario provinciale 2021*", 32,3 ml per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA e 77,8 come "*contributi statali e provinciali per l'emergenza Covid-19*";
- deliberazione n. 195 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto "*Indirizzi programmatori all'Azienda Sanitaria, basati sulla metodica della Balanced Scorecard (BSC) - anno 2022*";
- deliberazione n. 222 del 5 aprile 2022 avente ad oggetto "*Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2021 dell'Azienda sanitaria*";
- deliberazione n. 285 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto "*Approvazione dell'Intesa contenente lo schema di Decreto riguardante il "Contratto istituzionale di Sviluppo" (CIS), dell'allegato POR e i relativi finanziamenti e allegati ai sensi del PNRR Missione 6 Salute*".

Si rappresenta, infine, il contenuto del parere recentemente espresso dall'Avvocatura provinciale, su richiesta della competente ripartizione, in merito all'individuazione della competenza legislativa e la conseguente applicabilità anche in Provincia di Bolzano della disposizione di cui all'art. 1, c. 4, lett. c) della l. n. 120/2007 (in materia di attività libero-professionale intramuraria), secondo il quale "*L'Avvocatura della Provincia ritiene che la disciplina in esame (c.d. fondo Balduzzi), seppur investa nel suo complesso diverse discipline, sia da inquadrare in modo prevalente nell'ambito della "tutela della salute" come già confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371/2008. Nonostante, infatti, la disciplina riguardante le tariffe dell'attività libero-professionale intramuraria sia nel frattempo mutata, non si ritiene che tale mutamento modifichi quanto al riguardo già statuito dalla Corte costituzionale con la citata pronuncia che colloca anche tale disciplina nell'ambito della materia "tutela della salute", di competenza ripartita tra lo*

Stato e le Regioni. Stante l'inquadramento che della materia offre la Corte Costituzionale, appare non agevole inquadrare l'istituzione del fondo esclusivamente o, comunque, prevalentemente nell'ambito dell'autonomia finanziaria della Provincia, considerando sia che il fondo è esclusivamente finanziato dal gettito derivante dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (nella misura e nella modalità indicate dell'art. 1, quarto comma, lett. c) della l. n. 120/2007), sia che la destinazione del fondo è vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, al fine del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia. Sempre secondo l'Avvocatura la mancata attuazione da parte della Provincia di Bolzano dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.L. n. 158/2012 (che ha modificato la l. n. 120/2007), ovvero la mancata istituzione del fondo, non risulta essere stata impugnata dal Governo. Quanto alle disposizioni normative da applicare in caso di mancata attuazione della legge statale occorre rifarsi all'articolo 2 del D.Lgs. n. 266/1992, il quale disciplina i rapporti tra legislazione statale e legislazione provinciale nonché l'efficacia di norme statali nell'ordinamento provinciale. Il comma 6 del citato decreto precisa che "trova applicazione l'articolo 105 Statuto di Autonomia, secondo cui, in caso di inerzia del legislatore provinciale, si applicano le leggi statali in materia. Vengono così evitate lacune nell'ordinamento giuridico". Questo ha come conseguenza, che la Provincia di Bolzano e pertanto anche l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige sono tenute ad osservare la normativa statale circa la ritenuta del 5% da attività libero professionale" (cfr. nota della Ripartizione salute del 5 aprile 2022).

La PAB e l'Azienda sanitaria vorranno assicurare il rispetto della normativa.

8.2 Le risorse destinate alla tutela della salute

L'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 152/CSR - riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021), ai sensi dell'art. 115, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 112/1998, ha previsto per il 2021 per la PAB un fabbisogno sanitario nazionale standard (determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza - LEA), pari a 1.018,2 ml (nel 2020: 972,7 ml - totale indistinto ante mobilità interregionale – tabella A della citata intesa, cfr. G.U. n. 25 del 31 gennaio 2021)[55].

[55] L'art. 27, c. 6 del d.lgs. n. 68/2011 e s.m.i. stabilisce che: "I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo

Come noto, per le Regioni a statuto speciale (esclusa Regione siciliana) e le Province autonome di Trento e di Bolzano, detto fabbisogno assume un carattere puramente figurativo; la PAB provvede, infatti, al finanziamento del servizio sanitario provinciale con risorse individuate all'interno del proprio bilancio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (cfr. articoli 34, c. 3, della l. n. 724/1994 e art. 32, c. 16, della l. n. 449/1997).

In particolare, la PAB attua le finalità di cui alle intese con il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernenti il patto per la salute per gli anni 2019-2021 (n. 209 del 18 dicembre 2019), analogamente alle restanti regioni/province autonome in condizioni di equilibrio economico finanziario, ampliando l'assistenza finanziaria garantita ai propri cittadini e destinando maggiori risorse finanziarie rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA), come definiti dallo Stato. A tal fine e ai sensi dell'art. 9, c. 3, lett. c) della l.p. n. 3/2017, il piano generale triennale, nonché gli atti di programmazione annuale dell'Azienda devono essere predisposti nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale o dell'Assessora/Assessore provinciale alla salute e devono garantire i livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza, nonché il pareggio di bilancio (con particolare riguardo all'obbligo del pareggio di bilancio vedasi il disposto normativo di cui all'art. 4, c. 8 del d.lgs. n. 502/1992).

L'importo del fabbisogno sanitario nazionale standard (di cui si è detto in precedenza) è stato oggetto nel corso del 2021 di incrementi, alla luce del protrarsi della situazione pandemica che ha caratterizzato tutto l'esercizio passato e che ha reso necessario un intenso e stretto coordinamento tra gli organi di governo centrale e quelli regionali e delle province autonome, nonché l'abbandono delle logiche di contenimento della spesa sanitaria e di differenziazione territoriale[56]. Detto impegno finanziario dello Stato è stato controbilanciato dall'obbligo delle regioni e delle province autonome di redigere appositivi programmi operativi per utilizzare ed amministrare le risorse incrementali, in

standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media *pro-capite* pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento".

La tabella A allegata alla delibera evidenzia per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), relativamente alla PAB un totale indistinto ante mobilità per 1018,2 ml, e post mobilità interregionale e internazionale per 1023,8 ml. Inoltre, la tabella B allegata alla delibera (riparto tra le regioni di alcune poste a destinazione vincolata) prevede finanziamenti per euro 38.000,00 per medicina penitenziaria ai sensi del d.lgs. n. 230/1999, per euro 398.266,00 per medicina penitenziaria ai sensi della l. n. 244/2007 e per euro 482.336,00 per il superamento degli ospedali psichiatrici "importi non trasferibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009".

[56] La Corte costituzionale, con sentenza n. 37/2021, ha affermato che il legislatore regionale (anche se dotato di autonomia speciale) non può invadere con una propria disciplina l'ambito concernente la pandemia da Covid-19 in quanto il campo della "profilassi internazionale" (art. 117, c. 2, lett. q), della Cost.) è interamente devoluto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e ricomprende ogni misura atta a contrastare e a prevenire la pandemia sanitaria.

un contesto di monitoraggio congiunto da parte del Ministero della Salute e del MEF (sul punto vedasi anche la Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni/province autonome approvata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in data 28 marzo 2022, con deliberazione n. 6/SEZAUT/2022/FRG).

In questo quadro, anche nell'esercizio 2021, la missione di spesa n. 13 del rendiconto ("Tutela della salute") che finanzia il servizio sanitario provinciale e prevede l'assegnazione delle risorse alla Azienda sanitaria dell'Alto Adige, continua a rappresentare l'aggregato di spesa più rilevante del bilancio (impegni per 1.529,3 ml e pagamenti complessivi per 1.421,8 ml).

Premesso che la PAB ha comunicato che nel corso del passato esercizio non sono stati sottoscritti accordi finanziari *ad hoc* con lo Stato relativi all'ambito sanitario e che hanno trovato applicazione gli accordi concernenti gli obiettivi generali di finanza pubblica di cui all'art. 79 dello Statuto di autonomia, per quanto riguarda, in particolare, gli esiti delle verifiche relative all'attuazione degli indirizzi di spesa sanitaria e delle misure di contenimento impartite (dalla PAB all'Azienda), con nota del 5 aprile 2022 la Ripartizione salute si è limitata a fare presente che "*Con la DGP n. 941/2020 "Direttive all'Azienda sanitaria per il finanziamento del servizio sanitario provinciale" sono state individuate misure di risparmio da adottare per il conseguimento del pareggio di bilancio, sviluppate ad integrazione degli strumenti di programmazione prodotti dalla Provincia, quali il Piano sanitario provinciale e gli indirizzi programmatori annuali all'Azienda sanitaria e la delibera 818/2020. La relazione sui risultati conseguiti viene prodotta in concomitanza con la chiusura di bilancio, alla quale l'Azienda sanitaria sta lavorando*".

A tal riguardo giova ricordare che l'art. 11-*ter* del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2022, n. 25, ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione da parte delle aziende sanitarie dei relativi bilanci d'esercizio (il documento contabile sarà oggetto di separato controllo da parte della Sezione di controllo di Bolzano nel corso del presente esercizio).

8.2.1 Le risorse provinciali

Si rileva in via preliminare che il DEFP 2021-2023 (deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 30 giugno 2020) evidenzia, quali obiettivi strategici del sistema sanitario provinciale: informatizzazione, pronto soccorso, riduzione dei tempi di attesa, prevenzione, integrazione sociosanitaria. Sono, inoltre, considerate priorità l'introduzione di "*misure per attrarre personale sanitario in provincia*" e la "*valorizzazione dell'assistenza primaria nel territorio*".

Nel quadro degli obiettivi strategici il documento rende, altresì, noto che "*Gli strumenti di*

programmazione e controllo necessari …sono l'attuazione del piano provinciale per il governo delle liste di attesa, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani di settore (riabilitazione, cure intermedie, chronic care e piano della prevenzione)" e che è prevista l'introduzione di un sistema informativo statistico per la *governance* del personale del sistema sanitario provinciale (SI.GO.PE.S) per il monitoraggio e controllo del personale sanitario, ai fini di un impiego ottimale delle risorse in rapporto ai servizi e alle prestazioni sanitarie offerte.

Gli obiettivi sono confermati dalla PAB nel DEFP 2022-2024 (deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 22 giugno 2021); trattasi, in particolare, dell'aggiornamento e dell'attuazione dei piani di settore (riabilitazione, cure intermedie, *chronic care* e piano della prevenzione) e dell'attuazione del percorso unificato di assistenza per la gestazione e il parto.

In questo quadro il bilancio di previsione 2021-2023 evidenzia, alla missione 13, previsioni di spesa pari, complessivamente, a 1.416,2 ml per il 2021, 1427 ml per il 2022 e 1.451,2 ml per il 2023 (nel bilancio 2020-2022: 1.361,4 ml per il 2020, 1.397,6 ml per il 2021 e 1.417 ml per il 2022). Il *trend* in ascesa è noto anche al Collegio dei revisori della PAB, che nel proprio parere sul bilancio, riscontra come "*gli stanziamenti a favore dell'Azienda sanitaria risultano in aumento annuale per circa il 1,5-2%".*

Rispetto alle previsioni iniziali del bilancio di previsione per il 2021 di cui sopra, le previsioni definitive di competenza registrate a consuntivo nel rendiconto 2021 ammontano a 1.532,5 ml (nel 2020: 1.521,1 ml) e registrano una variazione in aumento, sia per effetto del disposto assestamento del bilancio che per gli incrementi di risorse effettuati con altre variazioni di bilancio.

Nel 2021 le risorse complessivamente impegnate sono state pari a 1.529,3 ml e registrano un aumento rispetto al 2020 (1.490 ml) di 39,3 ml. Il fpv passa da 11,6 ml a fine 2020 a 2,4 ml a fine 2021. Le risorse complessivamente utilizzate (impegni e fpv) sono pari a 1.531,7 ml (nel 2020: 1.501,6 ml), con un'incidenza sul totale delle spese del rendiconto[57] del 20,4 per cento (nel 2020: 22,4 per cento).

A fronte del costante aumento della spesa, anche in relazione agli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, persiste la necessità di un'attenta valutazione dell'incidenza della stessa in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di incidenza della medesima sui volumi di bilancio a medio termine.

In sintesi, si rappresenta che, anche nel 2021, il fabbisogno sanitario standard nazionale, come definito dallo Stato (1.018,2 ml), si discosta considerevolmente dalle risorse complessivamente destinate dalla PAB alla tutela della salute (cfr. missione 13 del rendiconto).

[57] Pari alla somma delle risorse impegnate nel 2021 (6.833,8 ml) e del fpv (1.137,9 ml), al netto degli impegni per servizi per conto terzi e delle partite di giro ammontanti a euro 447,3 ml, per un totale di 7.524,4 ml.

Per quanto concerne, in particolare, le disposte assegnazioni di risorse all'Azienda sanitaria, la PAB, con nota del 14 aprile 2022, ha illustrato che "*gli stanziamenti per assegnazioni all'Azienda sanitaria ammontano complessivamente a 1.514,0 milioni di €, mentre gli impegni ammontano a 1.513,4 milioni di €. Le assegnazioni per spesa corrente sono pari a 1.448,3 milioni di €, di questi fondi sono stati impegnati 1.447,8 milioni di €. Per quanto riguarda la parte degli investimenti, gli stanziamenti ammontano a 65,6 milioni di €, che sono stati interamente impegnati*".

Di seguito le assegnazioni, distintamente per investimenti e spese corrente (stanziamenti e impegni), con separata evidenziazione dei capitoli sui quali sono stati stanziati fondi per far fronte alla pandemia COVID-19:

Capitolo	Descrizione	Stanziamento 2021	Impegni 2021
U13052.0000	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di dispositivi medici (LP 1/1981,art.16, LP 7/2001)	5.902.094,00	5.902.094,00
U13052.0030	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili (LP 1/1981,art.16, LP 7/2001)	2.464.923,88	2.464.923,88
U13052.0090	Assegnazione all'azienda sanitaria per interventi d'investimento e per lavori la cui esecuzione è delegata all'azienda sanitaria (LP 1/1981,art.16, LP 7/2001)	24.002.662,41	24.002.662,41
U13052.0035	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'ammodernamento del sistema informatico (LP 1/1981,art.16, LP 7/2001)	7.000.000,00	7.000.000,00
U13052.0100	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per la costruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano (LP 22/2012,art.21/bis)	25.818.132,60	25.818.132,60
U13052.0740	Assegnazione all'Azienda Sanitaria per investimenti urgenti relativi all'emergenza COVID-19 (DL 14/2020,art.17, DL 34/2020,artt.1.2, DL 18/2020, DL 104/2020, DL 137/2020)	433.124,00	433.124,00
	Totale assegnazioni per spesa in conto capitale	**65.620.936,89**	**65.620.936,89**

Fonte: Rip. salute - allegato alla nota del 14 aprile 2022 PAB

Capitolo	Descrizione	Stanziamento 2021	Impegni 2021
U13011.0000	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote di parte corrente a destinazione indistinta del fondo sanitario provinciale (LP 7/2001,art.28,c.1,l.a)	1.316.463.392,61	1.316.097.392,61
U13011.0120	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002,artt.1,4)	146.000,00	128.753,47
U13011.1950	Assegnazioni all'Azienda sanitaria per la ricerca con finanziamento della Provincia (LP 14/2006,art.9, DLGS 502/1992,artt.12,12/bis)	300.000,00	150.000,00
U13011.2340	Contributi con finanziamento dello Stato all'Azienda sanitaria per il finanziamento della ricerca (DLGS 502/1992)	34.000,00	34.000,00
U13021.0050	Assegnazioni all'Azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001,art.28)	32.300.000,00	32.300.000,00
U13011.2370	Assegnazione all'azienda sanitaria per interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (LP 7/2001,art.28,c.1,l.a, DM 10.03.2020, DL 18/2020, DL 34/2020)	99.102.375,15	99.102.375,15
	Totale assegnazioni per spesa corrente	**1.448.345.767,76**	**1.447.812.521,23**

Fonte: Rip. salute - allegato alla nota del 14 aprile 2022 PAB

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fornito chiarimenti in ordine alla discordanza tra il "totale delle assegnazioni per spesa corrente" all'Azienda sanitaria di cui sopra, comunicato con nota del 14 aprile 2022 (stanziamenti per 1.448,3 ml e impegni per 1.447,8 ml) e quanto invece evidenziato (1.426,3 ml) in deliberazione della Giunta provinciale n. 222 del 5 aprile 2022 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2021 dell'Azienda sanitaria). Al riguardo, è stato fatto presente che "*Le discordanze tra i dati di rendiconto provinciale e gli importi riportati nella Delibera della GP n. 222/2022 ("Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2021 dell'Azienda sanitaria") in via generale sono principalmente da ricondurre al fatto che, mentre il rendiconto della Provincia è basato essenzialmente sulla competenza finanziaria delle entrate e spese provinciali, la delibera 222/2022 riguarda le indicazioni all'Azienda sanitaria per la redazione del bilancio d'esercizio 2021 che dev'essere redatto sulla base della contabilità economico-patrimoniale. A titolo esemplificativo si riporta il caso, per cui un importo risulta accertato e impegnato nel rendiconto provinciale dell'anno 2021, mentre, ai fini della contabilizzazione in bilancio, l'Azienda sanitaria doveva rilevarlo nel bilancio d'esercizio 2020: questo è il caso ad esempio dell'assegnazione di cui al comma 1 dell'art.24 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/2021, che prevedeva uno stanziamento di competenza PAB pari a euro 28.250.081,00. Viceversa ci possono essere dei casi in cui determinati importi che non figurano nel rendiconto provinciale del 2021 - in quanto non risultano ancora accertati ed impegnati nel bilancio provinciale al 31/12/2021 – sono invece stati riportati nella delibera GP 222/2022, in quanto, sulla base delle indicazioni statali (pervenute nel 2022), l'Azienda sanitaria è tenuta a contabilizzarli nel bilancio d'esercizio 2021 (trattasi dei fondi da*

contabilizzare dall'Azienda sul conto 710.100.12 "Contributi in c/esercizio con vincolo di destinazione – finanziamento Covid-19 da amministrazioni statali" per un importo complessivo pari a ca. 6,9 mio. di euro). Sintetizzando, i criteri e le finalità che sono alla base della redazione del rendiconto provinciale differiscono da quelli che sono alla base della redazione del bilancio d'esercizio dell'Azienda sanitaria, ed è questo il motivo per cui possono verificarsi (e si sono verificati in questo caso) degli scostamenti tra i due documenti".

L'art. 3, c. 7 del d.l. n. 35/2013, conv. in l. n. 64/2013 prevede, a decorrere dal 2015, l'erogazione, da parte delle Regioni/Province autonome al proprio SSR, entro la fine dell'anno, di almeno il 95 per cento "delle somme che la Regione/Province autonome incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN, e delle somme che la stessa Regione/Province autonome, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio SSR" e della "restante quota [...] entro il 31 marzo dell'anno successivo". Con riguardo a detto profilo, la Ripartizione salute ha evidenziato quanto di seguito riportato:

"*L'art. 3, comma 7 del D.L. n. 35 del 8.4.2013 convertito in L. n. 64/2013 prevede -a decorrere dall'anno 2015- l'erogazione, da parte della Regione al proprio SSR, entro la fine dell'anno, di almeno il 95% "delle somme che la Regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN, e delle somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio SSR" e della "restante quota [...] entro il 31 marzo dell'anno successivo". Si fa presente che tali adempimenti costituiscono, come precisa lo stesso comma 7 del D.L. n. 35/2013, un adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della L. 23 dicembre 2009, n. 191. Il fine a cui si riferisce questo articolo è quello "di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato". Considerato che la Provincia Autonoma di Bolzano provvede al finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, non sembrerebbe potersi desumere dall'art. 3, comma 7 del D.L. 35/2013, così come dall'art. 2, comma 68, lettera c) della L. 191/2009, alcun obbligo per la Provincia Autonoma di Bolzano. Tuttavia, il comma 8 del D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013 fa rientrare nell'adempimento anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome. Relativamente agli impegni di spesa corrente riguardanti la missione 13 del bilancio provinciale, la percentuale dei pagamenti effettuati nel 2021 ammonta a circa 90,0% senza considerare le assegnazioni all'Azienda sanitaria per Covid-19 (vista l'impossibilità oggettiva per l'Azienda di rendicontare i relativi costi entro il 31 dicembre 2021 e per la Provincia di provvedere alla liquidazione entro tale data). Tale percentuale risente in misura importante dei seguenti fattori:*

1. *nei primi mesi dell'anno anno 2021 si è cercato di liquidare prioritariamente gli impegni ancora aperti dell'anno 2019, anche per ottemperare alla sopra citata disposizione dell'art. 3, comma 7 del D.L. n. 35/2013*

che prevede che "la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo";

2. le assegnazioni all'Azienda sanitaria dell'anno 2021 riguardano in misura significativa contributi vincolati e finalizzati, la cui erogazione all'Azienda sanitaria avviene di norma dopo verifica, da parte della Provincia, dei costi sostenuti dalla stessa Azienda. Tale verifica difficilmente può concludersi prima della fine dell'esercizio;

3. in seguito all'introduzione – con L.P. 24 settembre 2019, n. 8, l'art. 26, comma 1 – del comma 4/bis nell'art. 23 della Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11 ("Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresì alle assegnazioni all'Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui.") le assegnazioni vincolate e finalizzate non utilizzate nell'esercizio possono essere usate negli esercizi successivi, quando il corrispondente costo si realizza e pertanto l'erogazione di tali contributi non può avvenire prima del loro utilizzo.

Questi fattori comportano inevitabilmente che una quota delle somme che la Provincia di Bolzano, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, nel rispetto delle normative contabili in materia (non da ultimo le linee guida emesse dal Ministero della Salute) non possa essere erogata nello stesso anno di concessione. Si fa presente che anche nel 2021 all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è stata garantita tutta la liquidità necessaria per far fronte ai propri adempimenti, come dimostrato dalla gestione finanziaria e dal rispetto dei tempi di pagamento. L'Azienda sanitaria comunica che al 31.12.2021 non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili maturati e non estinti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Non si è reso necessario da parte della Provincia richiedere anticipazioni di tesoreria, ovvero anticipazioni di liquidità a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 10, del D.L. n. 35/2013".

Le risorse del bilancio provinciale destinate alla tutela della salute si collocano nel quadro della vigenza del piano sanitario provinciale 2016-2020 (approvato dalla Giunta provinciale ancora con deliberazione n. 1331/2016).

Con riguardo a detto piano, nonché alle tempistiche previste per l'elaborazione di un nuovo piano sanitario provinciale per il periodo 2021-2025, la Ripartizione salute, con nota del 5 aprile 2022, ha rappresentato che "*Anche l'anno 2021 è stato caratterizzato dallo stato di emergenza e dagli adempimenti conseguenti previsti a livello centrale, che sono stati recepiti localmente. La sanità si è dedicata in maniera preponderante a misure legate al contenimento della pandemia e a quelle ad essa connesse. Le varie campagne vaccinali, la somministrazione dei test anche in ambito scolastico, i lavori di riorganizzazione in ambito*

ospedaliero, gli approvvigionamenti, il reclutamento del personale e il recupero delle prestazioni sanitarie dilazionate nel periodo di emergenza, con le conseguenti adeguamenti contrattuali, la gestione del long Covid, hanno impegnato la Ripartizione salute in stretta collaborazione con l'Azienda sanitaria. A questo si aggiungano l'elaborazione del nuovo Piano provinciale della prevenzione (in base al piano nazionale 2020-2025) e del Panflu (piano pandemico influenzale 2021-2023), l'avvio del PNRR attraverso gli adempimenti connessi. Il Piano sanitario rimane ancora in vigore e il procrastinarsi dello stato di emergenza implica che il focus rimarrà ancora sul fronte della pandemia e degli adempimenti ad essa connessi. Va sottolineato che gli obiettivi principali enunciati nella prefazione al Piano sanitario riguardanti la garanzia di un'assistenza sanitaria di alta qualità, della sostenibilità del sistema sanitario e l'ottimizzazione nell'erogazione delle prestazioni sono in tal senso confermati. Nel corso del 2021 il PNRR è diventato un ulteriore pilastro su cui lavorare intensamente. La missione 6 con le sue due componenti è coerente con l'enunciato obiettivo del Piano sanitario 2016-2020 di potenziamento dell'area sanitaria decentrata, ovvero di tutta l'assistenza territoriale. Una novità importante dal punto di vista organizzativo e gestionale è la delibera del 20/04/2021 dell'Azienda sanitaria, con cui è stato istituito il "Servizio per l'Innovazione, la ricerca e l'insegnamento (Innovation, Research and Teaching Service - IRTS)" che ha il compito di gestire e promuovere le attività nei campi dell'innovazione, ricerca e didattica".

In detta nota è stato, altresì, fatto presente che "*Attraverso la redazione del piano delle performance e della relazione alla performance la Ripartizione salute realizza le fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione dei risultati. Nel corso del 2021 la Provincia si è dotata di una nuova piattaforma per la gestione dei documenti programmatori. Ciò consente una maggiore condivisione degli strumenti da parte dei singoli uffici. La digitalizzazione della sanità e la prevenzione sono obiettivi centrali*".

Con particolare riguardo al piano della *performance* 2021-2023 (delibera della Giunta provinciale n. 311/2021), corre l'obbligo di evidenziare che il medesimo rende noto il previsto avvio, nel 2023, della certificazione dei bilanci dell'Azienda sanitaria da parte di una società di revisione, nel quadro del percorso attuativo della certificabilità (PAC); su detto percorso la Corte dei conti riferisce annualmente anche nell'ambito del controllo del bilancio della Azienda sanitaria.

Relativamente, invece, al completamento del percorso graduale di avvicinamento ai parametri ministeriali standard[58] per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, la PAB, sempre con la citata nota, ha ricordato come il piano sanitario provinciale 2016-2020 prevede che la programmazione delle strutture complesse debba ispirarsi ai criteri di rispondenza alle esigenze

[58] Cfr. Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 26 marzo 2012, nel quadro dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

epidemiologiche della popolazione, ad una gestione unificata che contribuisca a coordinare meglio l'erogazione delle prestazioni tra le varie sedi e che, in ogni caso, venga garantito il principio "un ospedale – due sedi"–così come stabilito dalla DGP n. 171 del 10 febbraio 2015, assicurando in linea di massima una funzione di coordinamento in loco. L'Ente ha illustrato, inoltre, quanto segue: "*al 31.12.2021 sono previste 135 strutture complesse, di cui 127 occupate (97 più 30 come facenti funzioni in attesa dell'espletamento della selezione pubblica) e 176 strutture semplici. Considerando le strutture complesse previste, risulta uno standard pari a 1,30 strutture semplici per struttura complessa, considerando invece le strutture complesse occupate, risulta uno standard pari a 1,39 strutture semplici per struttura complessa. La differenza nella previsione delle strutture complesse previste - rispetto a quanto comunicato l'anno scorso alla stessa Corte - si giustifica come segue: con DGP del 19/07/2016, n. 817, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è stata incaricata di istituire un'unità organizzativa per la ricerca clinica e assistenziale equiparata ad una struttura complessa. Anche se l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ne ha preso atto con propria deliberazione ancora nel 2016, questa è stata revocata nel 2021 e l'istituzione del servizio per l'innovazione, la ricerca e l'insegnamento è avvenuta nel 2021*".

In questo contesto si collocano anche i provvedimenti di accreditamento istituzionale concessi dalla PAB, previa valutazione del reale fabbisogno e della compatibilità con la programmazione sanitaria provinciale, ai soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie (cfr. delibera della Giunta provinciale n. 1544/2015 e d.M. n. 70/2015). Tali provvedimenti sono stati adottati, illustra l'Amministrazione "*previa valutazione del reale fabbisogno e compatibilità con la programmazione sanitaria provinciale (es. DGP n. 1544/2015 e Piano Sanitario Provinciale) e concessi sulla scorta della valutazione del possesso dei pertinenti requisiti, come previsto e stabilito dalla normativa provinciale, tenendo ad ogni modo conto anche dell'autonomia decisionale della Provincia di Bolzano sugli aspetti organizzativi in relazione al contenuto del DM 70/2015*".

Il Collegio dei revisori dei conti della PAB, nel questionario istruttorio sul bilancio di previsione 2021-2023, in risposta ad apposito quesito (n. 7.14) concernente la programmazione per il 2021 dell'acquisto di prestazioni sanitarie da enti privati accreditati, puntualizza "*L'Azienda sanitaria ha previsto un incremento nell'acquisto di prestazioni per il 2021 presso enti privati accreditati nella misura di 16,5 milioni (situazione rilevata ad agosto 2021) tra specialistica ambulatoriale e ricoveri per acuti e post-acuti rispetto al valore consuntivato nel 2020. L'incremento è giustificato dall'Azienda sanitaria con la necessità di recuperare l'attività non garantita durante il lock down e di far fronte alle liste d'attesa, garantendo la copertura attraverso i fondi già destinati in indistinta e i fondi nazionali Covid ad hoc*".

Di seguito alcuni ulteriori aspetti oggetto di approfondimenti istruttori:

a) circa la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui all'art. 27, d.lgs. n. 68/2011 la Ripartizione salute, con nota del 5 aprile 2022, ha comunicato che "*La Provincia di Bolzano ha garantito anche nel 2020 la fornitura degli elementi informativi necessari all'attuazione del D.Lgs. 68/2011 nel rispetto del principio di leale collaborazione al fine di rendere possibile la determinazione dei costi e del fabbisogno sanitario standard nazionale. La quota di Fondo sanitario nazionale calcolata a livello ministeriale, secondo la metodologia del D.Lgs. 68/2011, risulta essere però non effettiva per la Provincia di Bolzano in quanto, come noto, il finanziamento del Servizio sanitario provinciale avviene attraverso la propria fiscalità senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (L. n. 724 del 23/12/1994)*";

b) riguardo a quanto previsto dall'art. 11, del d.l. n. 35/2019, conv. in l. n. 60/2019, in punto spesa del personale e nomine negli enti del servizio sanitario nazionale, la Ripartizione salute, nella citata nota, si è limitata a fornire le seguenti informazioni: "*Come già comunicato negli anni precedenti, e fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., il comma 3 dell'art. 79 stabilisce che sono le Province autonome a provvedere al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti del loro territorio facenti parte del sistema territoriale regionale integrato; e che, al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione autonoma e alle Province autonome ai sensi dello stesso articolo, spetta a queste ultime definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza; che sono sempre le Province autonome a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza; e che, ai soli fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. Considerato inoltre che la Provincia Autonoma di Bolzano provvede al finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, non sembrerebbe potersi desumere l'applicazione dei limiti imposti dall'11 del D.L n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, attenendo anche l'ambito del personale a quello più ampio organizzativo e gestionale di competenza provinciale*";

c) per quanto concerne l'applicazione, in provincia, delle verifiche di cui all'art. 1, commi 524 e 535, della l. n. 208/2015 e all'art. 1, c. 394, della l. n. 232/2016, la Ripartizione ha fatto nuovamente presente che, ai sensi dell'art. 34, c. 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 la PAB provvede al finanziamento del sistema sanitario provinciale attraverso la propria fiscalità senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e che "*La giurisprudenza costituzionale, con orientamento consolidato, ha ribadito tale concetto, aggiungendo che lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta dagli enti auto-finanziati (sentenze Corte Costituzionale 125/2015, 103/2018, 133/2010, 341/2009). Secondo la Corte*

costituzionale, dunque, dalla competenza legislativa statale concorrente nelle materie "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica» sono esclusi non solo i contenuti di dettaglio concernenti l'organizzazione del sistema sanitario, ma anche le misure di generale contenimento della spesa, ove esse siano rivolte alle autonomie speciali che, come la Provincia di Bolzano, finanziano integralmente il proprio Servizio sanitario provinciale/regionale. In tali circostanze sarebbe immotivatamente lesiva dell'autonomia provinciale l'imposizione di precisi limiti di spesa da parte dello Stato in un ambito nel quale la Provincia non dipende dalle risorse del bilancio statale. Il calcolo degli scostamenti tra costi e tariffe ai sensi del DM 21.6.2016 in applicazione della L.28.12.2015 n. 208 art. 1, comma 524, applicata in una situazione di autofinanziamento e di equilibrio di bilancio come quella della Provincia di Bolzano non sembra essere legittima: infatti si potrebbe generare una situazione per cui l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, malgrado un bilancio in equilibrio economico-finanziario e la corrispondente erogazione di LEA ed extra LEA, debba affrontare un piano di rientro che si traduce in un risparmio forzato nel triennio successivo con conseguente rinuncia a una maggiore qualità dei LEA o ai LEA aggiuntivi, pur in presenza di risorse da autofinanziamento ancora disponibili da utilizzare. Paradossalmente, in tale caso, si avrebbe un decremento dell'efficienza del contenimento della spesa pubblica, considerato che per l'appunto la materia del coordinamento della finanza pubblica non è limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa pubblica, ma comprende anche quelle aventi la funzione di orientarla verso una complessiva maggiore efficienza del sistema (in tal senso sentenza CC n. 272 del 2015). Come noto i LEA rappresentano degli «standard minimi» (sentenza CC n. 115 del 2012) da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per cui «la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, in zone del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato» (sentenza CC n. 207 del 2010), «ferma comunque la possibilità delle singole Regioni, nell'ambito della loro competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti livelli di prestazioni» (sentenza CC n. 200 del 2009) come accade infatti per la Provincia di Bolzano".

Si rileva, con particolare riguardo al punto c), che il c. 391, art. 1, della l. n. 232/2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017) prevede che "le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione".

La Corte dei conti, a fronte del costante aumento della spesa sanitaria, rinnova l'invito ad una razionalizzazione della medesima, nel rispetto dei principi di coordinamento finanziario dello Stato,

anche tramite verifiche sistematiche, al fine di salvaguardare la finalità del sistema sanitario nazionale, che come espresso dalla Corte costituzionale è quello di "assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e quantitative" (cfr., *ex plurimis,* sent. n. 157/2020).

8.2.2 La spesa sanitaria corrente

Il finanziamento ordinario corrente per il servizio sanitario provinciale è esposto nel rendiconto nei seguenti programmi:

-programma 01-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA;

-programma 02- finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA.

Detta spesa corrente è indicata nel rendiconto 2021 in termini di impegni per complessivi 1.454,6 ml (nel 2020: 1.410,8 ml) con un fpv pari a euro 384.981,12 (nel 2020: euro 45.286,62).

Le previsioni definitive di competenza, nel 2020 pari a 1.429,6 ml, ammontano nel 2021 a 1.455,2 ml.

Il rapporto tra impegni e previsioni definitive di competenza (capacità di impegno) è conseguentemente pari al 99,9 per cento (nel 2020: 98,7 per cento).

Le economie di spesa nel 2020 sono pari a 0,2 ml (nel 2020: 18,7 ml).

L'incidenza degli impegni di parte corrente (2021: 1.454,6 ml) rispetto a quelli complessivi dell'intera missione n. 13 del rendiconto è pari al 95,1 per cento (nel 2020: 94,7 per cento).

Nell'esercizio 2021 si è fatto fronte a pagamenti in conto competenza per 1.234,2 ml (nel 2020: 1.183 ml). Conseguentemente il tasso di realizzazione (rapporto tra impegni e pagamenti in conto competenza) cresce e si assesta all'84,8 per cento (nel 2020: 83,6 per cento).

I residui passivi di competenza diminuiscono, passando da 231 ml nel 2020 a 220,4 ml.

La maggior parte delle risorse per le spese correnti sono state destinate al programma n. 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). In particolare, le previsioni definitive di competenza sono pari a 1.422,9 ml (nel 2020: 1.381,2 ml), gli impegni sono pari a 1.422,3 (nel 2020: 1.362,5 ml), gli accantonamenti al fpv ammontano ad euro 384.981,12 (nel 2020: euro 45.286,62), i pagamenti totali a 1.337,6 ml (nel 2020: 1.257,4 ml) e le economie di competenza a 0,2 ml (nel 2020: 18,7 ml).

La PAB rappresenta l'erogazione di prestazioni assistenziali superiori ai livelli essenziali (LEA) e pertanto migliorative rispetto a quelle standard definite a livello nazionale, facendosi carico del relativo finanziamento Il fabbisogno per livelli di assistenza superiori ai LEA è evidenziato, invece,

nel programma 02 (servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA) con previsioni definitive di competenza per 32,3 ml (nel 2020: 48,4 ml) ed impegni per 32,3 ml (nel 2020: 48,3 ml), gli accantonamenti al fpv sono pari a zero (analogamente all'anno precedente), i pagamenti totali a 38 ml (nel 2020: 21,2 ml) e le economie di competenza pari a zero (nel 2020: euro 30.000)[59].

8.2.3 La spesa sanitaria in conto capitale

In termini generali, la Ripartizione salute, con nota del 5 aprile 2022, ha richiamato, relativamente alla disposta programmazione degli investimenti e dei lavori nel corso del 2021, le seguenti delibere:

- n. 568/2021 (programma d'investimento quinquennale 2021-2025 dei distretti e servizi territoriali);
- n. 569/2021 (programma d'investimento quinquennale 2021-2025 nel settore dell'edilizia sanitaria);
- n. 570/2021 (programma d'investimento dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione nel quinquennio 2021-2025 e assegnazione dei fondi finanziari all'Azienda Sanitaria dell'Alto-Adige nel quinquennio 2021-2025);
- n. 794/2021 (programmi d'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché di programmi di base e di applicativi degli anni 2021 e 2022 e assegnazione dei relativi fondi finanziari all'Azienda Sanitaria dell'Alto-Adige per gli anni 2021 e 2022);
- n. 892/2021 (programma d'acquisto dell'anno 2021 riguardante acquisti di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili per gli ospedali, distretti e servizi territoriali e assegnazione dei fondi finanziari all'Azienda Sanitaria dell'Alto-Adige per l'anno 2021);
- n. 967/2021 (programma per l'acquisto di dispositivi medici per gli ospedali, distretti e servizi territoriali e assegnazione dei fondi finanziari all'Azienda Sanitaria dell'Alto-Adige per gli anni 2021, 2022 e 2023).

Rileva in argomento, altresì, la recente deliberazione n. 285 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto "A*pprovazione dell'Intesa contenente lo schema di Decreto riguardante il "Contratto istituzionale di*

[59] Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 18 aprile 2017 avente ad oggetto "*Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*", previa adozione dei LEA previsti dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, sono stati ridefiniti i livelli aggiuntivi di assistenza erogati in Provincia autonoma di Bolzano nel rispetto dei principi di appropriatezza e di accessibilità. Il provvedimento evidenzia altresì che alcuni dei LEA nazionali vengono già garantiti in provincia come livelli aggiuntivi di assistenza a carico del Servizio sanitario provinciale.

Sviluppo" (CIS), dell'allegato POR e i relativi finanziamenti e allegati ai sensi del PNRR Missione 6 Salute", che prevede una serie di interventi strutturali, tra i quali la realizzazione di 18 strutture che comprendono centri operativi territoriali (n. 5), case (n. 10) e ospedali di comunità (n. 3). Inoltre, la delibera prevede un rafforzamento delle cure domiciliari. Il costo complessivo degli interventi è pari a 230,6 ml, dei quali 62,2 ml sono coperti da finanziamenti del PNRR, mentre i restanti finanziamenti (168,4 ml) sono coperti per 85,9 ml da precedenti programmi di investimento della PAB, mentre 82,5 ml rappresentano il fabbisogno aggiuntivo 2022-2026.

Gli investimenti per il servizio sanitario provinciale sono esposti nel rendiconto unicamente nel programma 05-investimenti sanitari. Le previsioni definitive di competenza registrano una notevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente e sono indicate in 77,3 ml (nel 2020: 91,5 ml), gli impegni complessivi ammontano a 74,7 ml (nel 2020: 79,2 ml) ed i pagamenti in c/competenza a 3,1 ml (nel 2020: 3,2 ml).

Il rapporto tra impegni e previsioni definitive di cui sopra (capacità di impegno) è pari al 96,6 per cento (nel 2020: 86,5 per cento); le economie di bilancio sono pari a 0,6 ml (nel 2020: 0,7 ml).

I pagamenti eseguiti in conto competenza ammontano a 3,1 ml (nel 2020: 3,2 ml), con un tasso di realizzazione (rapporto pagamenti/impegni) del 4,1 per cento, sostanzialmente inalterato rispetto all'esercizio precedente.

Il totale dei residui passivi da riportare è pari, al 31 dicembre 2021, a 246,8 ml (nel 2020: 217,5 ml).

La capacità di spesa totale sulla massa spendibile (pagamenti totali/previsioni definitive di competenza + residui passivi iniziali) aumenta e passa dall'8,1 per cento nel 2020 al 15,6 per cento nel 2021. Rimane ridotta, seppur in miglioramento, la velocità di cassa (pagamenti totali/ impegni + residui passivi iniziali) che passa dall'8,5 per cento nel 2020 al 15,8 per cento nel 2021.

Il permanere di una bassa capacità di spesa in conto capitale è sintomatico del perdurare di difficoltà gestorie che influiscono sulla tempestiva realizzazione degli investimenti, come, fra l'altro, già segnalato dalla Corte dei conti in occasione delle precedenti parifiche.

Già con nota dell'11 giugno 2021 (parifica del rendiconto 2020), la Ripartizione finanze aveva fatto presente al riguardo che "*i motivi sono da ricondurre a diverse circostanze che si sono succedute negli anni. Dapprima, l'applicazione del Titolo I del D. lgs. 118/2011 a partire dal 2016 – invece che del titolo II come nel resto d'Italia – e la connessa obbligatorietà di redazione del cronoprogramma hanno comportato difficoltà di programmazione a causa della poca flessibilità dello strumento del cronoprogramma. Dopodiché – a partire dal 2017 – l'introduzione del titolo II ha comportato il permanere di corposi residui passivi a carico del Sistema sanitario provinciale, che non hanno potuto essere riaccertati in quanto il titolo II non prevede il riaccertamento*

dei residui. Infine, il passaggio degli investimenti relativi alla costruzione dell'ospedale di Bolzano direttamente gestiti dalla Provincia all'Azienda, con delega, avvenuto nel 2020, ha comportato difficoltà a causa del necessario periodo di transizione per la riorganizzazione delle mansioni e per il reclutamento di personale con adeguate competenze professionali. A tutti questi elementi, a partire dalla primavera del 2020, si deve aggiungere il diffondersi e la necessità di gestire la pandemia COVID – 19, il che ha rallentato se non fermato tutte le attività di programmazione, appalto, rendicontazione e quindi liquidazione degli importi stanziati".

Si invita a voler superare dette problematiche, assicurando una tempestiva realizzazione degli investimenti, nel rispetto dei cronoprogrammi.

8.2.4 La spesa sanitaria in relazione all'emergenza COVID-19

Si premette, innanzitutto, che il Collegio dei revisori della PAB aveva fatto presente nel corso del precedente controllo che l'ente non ha aperto uno specifico centro di costo "COV20", al fine di garantire la tenuta distinta delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza, facendo presente, nel contempo, che l'Azienda sanitaria vi ha provveduto.

La PAB risulta, peraltro, avere attivato, fin dal 2020, quattro capitoli di spesa dedicati all'emergenza COVID-19, al fine di identificare i finanziamenti in conto corrente e in conto capitale:

- U13011.2370 – (Assegnazione all'Azienda sanitaria per interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 - LP 7/2001, art. 28 c. 1, l.a, DM 10.03.2020, DL 18/2020, DL 34/2020), che evidenzia nel 2021 impegni per 99,1 ml (nel 2020: 94,3 ml) e pagamenti pari a 3,1 ml (nel 2020: zero);
- U13011.2380 – (Assegnazione all'Azienda sanitaria dei fondi statali -Protezione Civile- per strutture di quarantena per COVID-19 -OCDPC 630/2020, LP 7/2001, art. 28, l. a) e d)) che non evidenzia impegni e pagamenti nel 2021 (nel 2020: impegni per 0,2 ml);
- U13052.0730 – (Assegnazione all'Azienda sanitaria per investimenti urgenti relativi all'emergenza COVID-19 (LP 1/1981, art. 16, LP 7/2001, art. 28, LP 4/2020, art. 1, c. 3, 4, DL 18/2020, art. 4), che evidenzia pagamenti per 0,1 ml e nessun impegno nel 2021 (nel 2020: impegni per 2 ml);
- U13052.0740 (Assegnazione all'Azienda sanitaria per investimenti urgenti relativi all'emergenza COVID-19 - DL 14/2020, art. 17, DL 34/2020, artt.1.2, DL 18/2020, DL 104/2020, DL 137/2020), che evidenzia nel 2021 impegni per 0,4 ml (nel 2020: zero) e nessun pagamento, analogamente all'esercizio precedente.

La PAB ha comunicato nel corso del passato esercizio di aver trasmesso la prevista relazione in punto COVID-19 al Ministero della salute in data 30 luglio 2021. Il pervenimento della medesima, redatta ai sensi dell'art. 26, c. 4, del d.l. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021, è stato riscontrato dal Ministero, in ordine alla completezza dei dati, in data 13 agosto 2021; la relazione illustra le misure adottate dalla PAB relativamente al potenziamento e alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alle attività gestite tramite la protezione civile, alle iniziative intraprese per il recupero delle liste d'attesa e alle altre misure generali relative alla gestione dell'emergenza.

Per il potenziamento e la riorganizzazione dell'assistenza territoriale le principali misure intraprese comunicate dalla PAB hanno riguardato: il potenziamento del dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria, il potenziamento delle attività di *contact tracing* e delle attività di esecuzione dei test, l'incremento dell'assistenza domiciliare integrata o equivalenti, l'esecuzione dello *screening* di massa a livello provinciale, l'esecuzione di studi e *screening* della popolazione nonché delle categorie a rischio, la messa a disposizione ed utilizzo di beni immobili temporaneamente dedicati, il potenziamento della figura dell'infermiere di famiglia e l'attivazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) nei comprensori di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, quale servizio organizzato con visite programmate.

In questo quadro, nel corso della presente attività istruttoria, la Ripartizione salute, con nota del 5 aprile 2022, ha reso noto quanto segue:

- circa i finanziamenti aggiuntivi per far fronte alla pandemia di aver "*stanziato a favore dell'Azienda sanitaria 51,3 milioni di €, impegnando l'intero importo. I finanziamenti statali, stanziati e impegnati a favore dell'Azienda sanitaria ammontano a 47,8 milioni di €. Dei fondi statali 28 milioni di € riguardano l'anno 2020 e sono stati versati nelle casse della Provincia durante l'esercizio 2021. I restanti 19,7 milioni di € sono di competenza 2021*";
- relativamente al riordino della rete ospedaliera e assistenziale che "*nel dicembre 2021 la Giunta Provinciale ha approvato una delibera di rimodulazione della rete ospedaliera, per poter accedere a ulteriori finanziamenti resisi necessari dalle ripetute "ondate" pandemiche. Si tratta della DGP n.1120 del 21/12/2021 che è tutt'ora al vaglio del Ministero della salute per la sua approvazione. Con tale delibera il fabbisogno risulta maggiorato di 6.932.755,92 €, arrivando ad un totale di 14.111.395,12 € a fronte di uno stanziamento di 14.344.710 €. Settimanalmente e mensilmente vengono fornite informazioni al Ministero della salute sullo stato di avanzamento dei progetti*";
- in merito alla necessaria rimodulazione delle liste d'attesa, ai sensi dell'art. 1, c. 276, della l. n. 234/2021, che "*Con PEC del 24.2.2022 Prot. Nr. 0170698 è stata inviata al Ministero della Salute e al*

MEF la rimodulazione del piano operativo per il recupero delle liste di attesa, il quale verrà sottoposto quanto prima anche all'approvazione da parte della Giunta provinciale";

- circa la riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ai sensi dell'art. 15, c.13, lett. c) del d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012 e del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 che "*Per l'anno 2021 si riscontra una consistenza complessiva media di 3,5 posti letto per 1000 abitanti, di cui un 2,9 posti letto per acuti, 0,3 posti letto per 1000 abitanti per la riabilitazione post acuta (comprensiva della neuroriabilitazione) e infine uno 0,3 per 1000 abitanti per la lungodegenza. Per fronteggiare adeguatamente l'emergenza epidemica, si è reso necessario procedere ad una riorganizzazione dei presidi ospedalieri attraverso l'incremento dell'attività in regime di ricovero e dei relativi posti letto. Tale intervento ha riguardato sia il settore di terapia intensiva che le aree di assistenza ad alta intensità di cure, che quindi sono state adattate ai nuovi standard previsti dal Decreto-Legge n. 34/2020 nella misura di 0,14 posti letto per mille abitanti, portando a rendere disponibili ed attrezzati 77 posti letto di terapia intensiva (con un aumento di 40 posti letto rispetto ai 37 preesistenti), ai quali si aggiungono 37 posti letto di area semi-intensiva*".

In sintesi, con riferimento alla gestione della pandemia la competente ripartizione ha rappresentato che "*i costi totali sostenuti per la gestione della pandemia –al netto degli accantonamenti per quote di contribuiti inutilizzate-ammontano a 112.365.274,64€. Tali costi sostenuti per far fronte alla pandemia nel 2021 sono coperti da 23,3 mio. di contributi statali (al netto degli accantonamenti per quote di contributi inutilizzati pari a 3 mio.) e da 37,4 mio. di quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti. La differenza pari a circa 51 mio, al netto delle donazioni e delle sopravvenienze attive verso terzi, rappresenta il costo effettivamente sostenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano*".

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fornito chiarimenti in ordine ai contributi statali per fronteggiare la pandemia (complessivamente 26,3 ml, come da comunicazione della competente Ripartizione), alla luce di quanto evidenziato dalla citata deliberazione n. 222/2022 (fondi Covid statali per complessivi euro 26.671.086,86 ricompresi nelle assegnazioni all'Azienda sanitaria), facendo presente che "*tale discordanza è dovuta a un importo relativo all'esercizio 2020, incassato dalla Provincia autonoma di Bolzano solamente nell'esercizio 2021, che non era stato contabilizzato dall'Azienda sanitaria nel bilancio d'esercizio 2020. Pertanto, tale importo pari a 340.569 € (Art.1, c.413 L. 178/2020) dovrà essere contabilizzato dall'Azienda sanitaria nel bilancio d'esercizio 2021 tra le sopravvenienze attive, come evidenziato nella deliberazione n. 222/2022*".

In termini generali la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha puntualizzato che: "*in relazione alla corretta destinazione dei fondi vincolati (non solo dei trasferimenti legati all'emergenza Covid-19) si informa che ogni entrata con vincolo di destinazione viene contabilizzata su appositi capitoli riportanti*

lo specifico vincolo. Tali capitoli assicurano la copertura finanziaria per corrispettivi capitoli di spesa, anch'essi vincolati a bilancio, finalizzati a dare seguito agli interventi predeterminati dall'ente che ha stanziato tali fondi. Eventuali importi non impegnati a fine anno sono destinati a confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Restano ovviamente salvi tutti i controlli e le verifiche previste dall'ordinamento per gli atti di spesa ordinari".

8.3 L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

Il bilancio preventivo 2021 dell'Azienda sanitaria, approvato con deliberazione del direttore generale n. 823 del 18 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 25, del d.lgs. n. 118/2011, previo parere favorevole del Collegio dei revisori, evidenzia un totale del valore della produzione pari a 1.473,8 ml ed un totale dei costi della produzione pari a 1.435,2 ml.

Nella citata delibera si constata la previsione di un pareggio di bilancio ai sensi della normativa vigente (l. cost. n. 1/2012 e d.lgs. n. 118/2011, patto per la salute). Il Collegio dei revisori dell'Azienda nel prenderne atto nel proprio parere, fa presente che "*per l'esercizio 2021 potrà essere realizzato un risultato in pareggio, visti gli attuali finanziamenti e preventivati ricavi propri che copriranno integralmente i costi correnti. L'evoluzione della pandemia da Covid-19 ricoprirà un ruolo determinante sull'andamento del prossimo esercizio*".

La PAB, dopo aver impartito apposite direttive per il finanziamento del servizio sanitario provinciale (cfr. deliberazione giuntale n. 941/2020), risulta aver approvato (cfr. deliberazione n. 48/7.1 del 29 dicembre 2020), il citato bilancio, con l'invito "*a rispettare e a mettere in pratica le proposte, i consigli e le osservazioni espressi dal Collegio dei Revisori dei conti e dalla Ripartizione salute nei rispettivi pareri*", prendendo nuovamente atto che il bilancio costituisce, altresì, il bilancio preventivo consolidato del servizio sanitario provinciale ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 118/2011.

Si legge nel parere del Collegio dei revisori "*che risulta difficile comparare il bilancio di previsione 2021 con il preconsuntivo 2020, in quanto lo stesso risulta fortemente influenzato, sia per quanto riguarda le voci di ricavo che quelle di costo della situazione pandemica Covid-19. Risulta inoltre difficilmente prevedibile in che misura e per che periodo tale situazione di emergenza perdurerà nell'esercizio 2021. Il bilancio preventivo 2021 è stato predisposto in parte basandosi sulla proiezione dei costi contabilizzati e in parte sulle previsioni provenienti dalle diverse ripartizioni*", mentre in quello della PAB (Ripartizione salute - Ufficio economia sanitaria), citato nelle premesse della richiamata deliberazione n. 44/7.1, che "*l'Azienda sanitaria approva un bilancio preventivo 2021 in pareggio anche grazie alla possibilità di riportare nel 2021 circa euro 35.000.000,00 di finanziamenti vincolati e finalizzati 2019 e 2020 - di cui euro 28.000.000,00 a*

copertura dei costi Covid-19, euro 6.091.000,00 euro per nuove assunzioni ed euro 800.000,00 per il nuovo contratto collettivo dei pediatri di libera scelta". Inoltre, segnala la PAB, la necessità di utilizzare le riserve d'utile aziendali destinate agli investimenti fino a completa copertura del piano degli investimenti, nonché di perseguire il miglioramento del ciclo di gestione della *performance,* definendo puntualmente le misure di razionalizzazione da porre in essere, anche alla luce dell'esigenza di efficientamento del sistema.

Come già riferito, il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2021 è stato prorogato dal legislatore al 31 maggio 2022. In argomento, la Ripartizione salute, ha fatto presente che "*Non si conosce ancora il risultato di esercizio del 2021, in corso di elaborazione da parte dell'Azienda sanitaria. Dagli ultimi dati ufficiosi l'esercizio dovrebbe chiudersi in equilibrio...*".

Sempre nel corso del passato esercizio, con deliberazione del direttore generale dell'Azienda n. 989 del 23 dicembre 2021, è stato approvato il bilancio preventivo 2022, oltre i termini di legge previsti dall'art. 5 della l.p. n. 14/2001 e previo parere favorevole del Collegio sindacale espresso in data 22 dicembre 2021. Illustra il Direttore generale nella propria relazione, allegata al bilancio, che, al fine di predisporre un bilancio preventivo in pareggio, alla luce della riduzione dei finanziamenti da parte della PAB, sarà necessaria "*una diminuzione dei costi di circa 39.580.000,00 euro, che si accompagna ad una riduzione dell'offerta delle prestazioni*" nei seguenti settori: nuove assunzioni, indennità per prestazioni aggiuntive e per straordinari, acquisto di beni sanitari, riduzione delle prestazioni extra-LEA, rinvio al 2023 dell'apertura di reparti e sale operatorie nella nuova clinica a Bolzano.

La Giunta provinciale ha approvato il documento con deliberazione n. 2-B/7.1 dell'11 gennaio 2022; la Ripartizione salute, effettuati i riscontri di propria competenza, ha rilevato che il documento contabile risulta difficilmente comparabile con il bilancio di previsione e il consuntivo 2020, fortemente influenzati dalla situazione pandemica Covid-19, che permane l'impossibilità di valutare l'efficacia delle misure di razionalizzazione in assenza di quantificazione dell'impatto economico delle stesse, che l'accantonamento al fondo rischi deve tenere conto degli eventi sottesi, che vanno migliorate le modalità di compilazione del budget finanziario, che le riserve d'utile dell'Azienda vanno utilizzate ai fini della copertura degli investimenti, che va migliorato il ciclo di gestione della *performance*, che il sistema organizzativo in essere va efficientato con la definizione di puntuali misure di razionalizzazione.

In punto fabbisogno di personale dell'Azienda, la Ripartizione salute, con nota del 5 aprile 2022, ha comunicato che "*ad inizio 2019 l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha provveduto a calcolare il fabbisogno di personale seguendo una metodologia molto simile a quella della Regione Puglia. Si è riproposta di testare la*

bontà della metodologia negli anni successivi, affinando la qualità dei dati da elaborare (soprattutto i dati di output prodotti da ogni unità organizzativa). Un'ulteriore analisi aveva come finalità quella di valutare la coerenza dei coefficienti delle strutture con la complessità delle singole unità operative. La rilevazione del fabbisogno di personale è stata poi ripetuta anche per l'anno 2020, non addivenendo però all'elaborazione di un vero e proprio "Piano di fabbisogno". Nel 2021 invece, non è stata eseguita alcuna rilevazione ad hoc, in quanto l'attenzione si è concentrata sul maggiore fabbisogno di personale collegato alla pandemia (assistenza ospedaliera e territoriale, prevenzione, centri vaccinali e di test, etc.)".

Per quanto concerne la valutazione della *performance* aziendale e dell'operato del Direttore generale dell'Azienda, gli indirizzi programmatori all'Azienda per il 2020 erano stati approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 212 del 24 marzo 2020, che indicava, in particolare, gli obiettivi da conseguire da parte dell'Azienda e del Direttore generale, i relativi indicatori per la misurazione dei risultati, nonché i relativi criteri di valutazione. Gli originari obiettivi sono stati successivamente modificati con la deliberazione di Giunta n. 1104 del 29 dicembre 2020, in conseguenza del perdurare dell'emergenza Covid-19, la cui gestione "*ha impedito di svolgere l'attività istituzionale nei modi e nei tempi preventivati*". In particolare, si è deliberato di "*concentrare la valutazione del direttore generale sulla gestione della pandemia nel modo più efficace e tempestivo possibile*", nonché di attribuire un minore peso a tutti gli altri indicatori BSC in precedenza approvati, considerato che tutti gli sforzi dei servizi sanitari e degli uffici amministrativi sono stati indirizzati alla gestione della pandemia. Con nota del 6 aprile 2022, la Ripartizione salute ha fornito i seguenti elementi aggiuntivi:

"*nell'anno 2020 non sono stati concordati obiettivi personali tra Assessore alla sanità e il Direttore Generale. La valutazione della performance aziendale è stata definita pertanto dalle seguenti dimensioni fondamentali:*

-dal risultato complessivo rispetto agli obiettivi fissati mediante la BSC (30% del giudizio)

-dal risultato della valutazione dell'obiettivo legato alla gestione dell'emergenza Covid-19. (70% del giudizio)

-da ulteriori correttivi collegati al raggiungimento o meno di obiettivi particolarmente sensibili, previsti dalle normative vigenti.

Il mancato raggiungimento di questi obiettivi prevede una penalizzazione della quota premiale. L'indice di sintesi per l'anno 2020 si è attestato su una percentuale di raggiungimento degli obiettivi pari al 86%, corrispondente ad un giudizio "buono" e a una quota premiale pari all'86% della quota erogabile (quota integrativa massima del 15% rispetto al compenso annuo lordo, ai sensi della DGP n.1007 del 2.10.2018). Per quanto riguarda la valutazione della performance del 2021, essa avrà luogo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2021. Se ne darà atto appena sarà completata".

Si rileva che gli indirizzi programmatori all'Azienda per il 2022 (deliberazione della Giunta

provinciale n. 195 del 22 marzo 2022) definiscono la valutazione dell'operato del Direttore generale come segue: 90 per cento del giudizio in base al risultato complessivo conseguito rispetto agli obiettivi fissati in sede di *Balanced Scorecard,* 10 per cento in considerazione del risultato della valutazione degli accordi personali "*eventualmente sottoscritti tra l'Assessore e il Direttore generale*", con la previsione di ulteriori correttivi collegati al raggiungimento o meno di obiettivi particolarmente sensibili, previsti dalle normative vigenti.

La gestione 2021 dell'Azienda sarà oggetto di esame della Corte dei conti nell'ambito del previsto controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005.

***

Infine, per completezza, si fa presente che la Sezione di controllo di Bolzano ha approvato, con la deliberazione n. 7/2021 (disponibile sul sito internet della Corte), gli esiti dei controlli sul bilancio dell'Azienda riferito all'esercizio 2020.

In particolare, il Collegio, sulla base dell'esame del questionario compilato dal Collegio sindacale in riferimento al bilancio d'esercizio 2020, preso atto che la PAB ha riferito di aver provveduto ancora nel corso del 2019 a dismettere la quota di spesa direttamente gestita dalla medesima, attribuendo interamente all'Azienda le risorse del bilancio provinciale stanziate sul fondo sanitario provinciale, ha accertato quanto segue:

"

1. la parziale attivazione del previsto centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice univoco "COV20";
2. il permanere di un fondo di dotazione negativo (-4,8 ml), anche dopo la destinazione di una parte dell'utile conseguito nel 2020, in presenza di un patrimonio netto positivo (615, 9 ml);
3. una riparametrazione nel corso dell'esercizio del finanziamento provinciale, anche in conseguenza alla situazione pandemica Covid-19, nel quadro del permanere di scostamenti ancora notevoli tra bilancio preventivo, preconsuntivo e consuntivo;
4. la disposta sospensione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, delle misure di contenimento della spesa dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige quale ente facente parte del sistema territoriale integrato di propria competenza, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia;
5. la mancata adozione di un piano triennale di fabbisogno del personale, a fronte di un andamento crescente della spesa del personale;
6. le perduranti difficoltà nelle procedure di incasso e nel recupero dei crediti, in particolare verso

privati, con un incremento della relativa posta contabile;

7. la necessità di analitiche verifiche in ordine ai rischi in essere e all'entità dei relativi accantonamenti ai fondi rischi e oneri, in relazione all'evolversi dei contenziosi pendenti;
8. il permanere di un sistema di controllo interno e sulle società partecipate non adeguato".

Sempre nella citata deliberazione, la Corte dei conti ha invitato l'Azienda e la PAB (ente finanziatore, controllore e vigilante), per i profili di rispettiva competenza, a conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

"

1. garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, finalizzate alla compiuta rappresentazione contabile delle entrate e delle spese riferibili all'ambito sanitario, assicurando, altresì, una piena e corretta alimentazione del centro di costo COV-20 ai sensi dell'art. 18 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020;
2. destinare l'eventuale utile del corrente esercizio in via prioritaria alla copertura del fondo di dotazione (negativo), superando definitivamente la perdurante situazione di squilibrio patrimoniale, alla luce anche delle richieste in tal senso formulate dalla Corte dei conti e dal Tavolo tecnico ministeriale in materia sanitaria attivo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
3. completare la riorganizzazione della governance aziendale, al fine di una più puntuale programmazione delle risorse, di un adeguato monitoraggio e di una efficace valutazione dei risultati aventi riflesso anche sui sistemi premiali, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei termini di legge di approvazione dei documenti contabili;
4. prevedere, compatibilmente con la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, misure volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità aziendale, salvaguardando, ai sensi dell'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto di autonomia, il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, fissati dallo Stato al fine del contenimento della spesa sanitaria;
5. predisporre il previsto piano triennale di fabbisogno del personale;
6. adottare ulteriori misure volte a potenziare le procedure di incasso e di recupero dei crediti, in particolare verso privati, monitorando costantemente l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;
7. salvaguardare la congruità dei fondi rischi ed oneri in aderenza alle disposizioni di legge, ai principi contabili e alle direttive della Provincia autonoma di Bolzano;
8. proseguire nell'implementazione di un adeguato sistema di controllo interno, comprendente,

altresì, il modello organizzativo di cui alla l. n. 231/2001, nonché l'intrapreso percorso di *risk-assessment* delle società partecipate".

8.4 I dati economici consolidati (Provincia e Azienda)

Ai sensi dell'art. 9-*septies,* del d.l. n. 78/2015, conv. in l. n. 125/2015, le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare l'equilibrio dei propri bilanci sanitari con i finanziamenti erogati in via ordinaria.

A tal fine il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno approvato con il d.M. 15 giugno 2012 appositi modelli di rilevazione ("Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale").

Anche sulla base di detti dati il MEF pubblica annualmente un rapporto allo scopo di illustrare, in maniera organica, il processo di implementazione del quadro normativo e gestionale del settore sanitario, nonché gli strumenti di verifica e le risultanze dell'attività di monitoraggio. Si legge nell'ultimo rapporto disponibile (rapporto n. 8 del settembre 2021)[60] che relativamente alla spesa sanitaria corrente "la consistente crescita registrata tra il 2019 e il 2020 in Italia ha denotato una differenziazione a livello di singole regioni"; in particolare, la PAB si colloca tra le tre regioni e le province autonome che mostrano tassi di incremento superiori al 9 per cento. Anche relativamente al costo del personale del settore sanitario il rapporto evidenzia una variazione incrementale media nelle regioni italiane del 3,3 per cento (nel 2020 rispetto al 2019) e "I valori più elevati sono rinvenibili per la Valle d'Aosta (+7,3%) e per la Provincia autonoma di Bolzano (+7,1%)".

Altra analisi dei costi e dei ricavi sanitari, articolata per regioni e province autonome è stata condotta dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nel "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica", approvato con deliberazione n. N. 9/SSRRCO/RCFP/21 del 24 maggio 2021 (su dati disponibili al 15 maggio 2021)[61] .

***

La Ripartizione salute, con nota del 5 aprile 2022, ha trasmesso tabella contenente le voci relative ai costi di produzione che confronta i dati tratti dal modello ministeriale CE consuntivo consolidato dell'anno 2020 con i dati del modello ministeriale CE preventivo 2021 e del IV° trimestre 2021.

[60] cfr. il seguente link: Titolo nelle Proprietà Del documento (mef.gov.it)
[61] cfr. il seguente link: RCFP 2021 (corteconti.it)

Sono stati trasmessi e vengono esposti di seguito anche i modelli CE-Covid relativi al consuntivo 2020 e al IV° trimestre 2021, nonché un confronto dei dati al netto dei costi Covid.

CE	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	IV° trim 2021	€ IV° trim 2021 - Cons. 2020	% IV° trim 2021 - Cons. 2020	€ IV° trim 2021 - Prev. 2021	% IV° trim 2021 - Prev. 2021
B.1) Acquisti di beni	**241.577.354,20**	**233.680.561,43**	**252.219.616,36**	**10.642.262,16**	**4%**	**18.539.054,93**	**8%**
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	222.824.994,12	214.957.561,43	232.622.524,43	9.797.530,31	4%	17.664.963,00	8%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	18.752.360,08	18.723.000,00	19.597.091,93	844.731,85	5%	874.091,93	5%
B.2) Acquisti di servizi	**427.953.101,82**	**438.960.499,76**	**466.059.533,54**	**38.106.431,72**	**9%**	**27.099.033,78**	**6%**
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	358.936.656,21	366.884.995,76	385.203.739,15	26.267.082,94	7%	18.318.743,39	5%
B.2.B) Servizi non sanitari	69.016.445,61	72.075.504,00	80.855.794,39	11.839.348,78	17%	8.780.290,39	12%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	**26.053.659,24**	**25.304.000,00**	**27.397.606,56**	**1.343.947,32**	**5%**	**2.093.606,56**	**8%**
B.4) Godimento di beni di terzi	**11.332.404,66**	**10.321.000,00**	**14.548.200,19**	**3.215.795,53**	**28%**	**4.227.200,19**	**41%**
Totale Costo del personale	**675.169.008,23**	**685.945.000,00**	**712.697.673,45**	**37.528.665,22**	**6%**	**26.752.673,45**	**4%**
B.5) Personale del ruolo sanitario	528.856.472,87	537.908.000,00	554.720.982,17	25.864.509,30	5%	16.812.982,17	3%
B.6) Personale del ruolo professionale	3.347.494,22	3.745.000,00	3.654.690,36	307.196,14	9%	- 90.309,64	-2%
B.7) Personale del ruolo tecnico	86.517.765,27	85.910.000,00	89.247.519,62	2.729.754,35	3%	3.337.519,62	4%
B.8) Personale del ruolo amm.vo	56.447.275,87	58.382.000,00	65.074.481,30	8.627.205,43	15%	6.692.481,30	11%
B.9) Oneri diversi di gestione	**3.017.024,54**	**3.175.000,00**	**3.428.579,40**	**411.554,86**	**14%**	**253.579,40**	**8%**
Totale Ammortamenti	**27.189.818,58**	**27.727.000,00**	**27.421.000,00**	**231.181,42**	**1%**	**- 306.000,00**	**-1%**
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.445.009,88	11.158.000,00	11.493.000,00	47.990,12	0%	335.000,00	3%
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.744.808,70	16.569.000,00	15.928.000,00	183.191,30	1%	- 641.000,00	-4%
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**1.299.903,42**	**1.255.000,00**	**1.300.000,00**	**96,58**	**0%**	**45.000,00**	**4%**
B.13) Variazione delle rimanenze	**- 18.947.394,31**	**162.000,00**	**526.000,00**	**19.473.394,31**	**-103%**	**364.000,00**	**225%**
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	**84.722.647,93**	**8.717.000,00**	**39.879.850,61**	**- 44.842.797,32**	**-53%**	**31.162.850,61**	**357%**
Totale costi della produzione (B)	**1.479.367.528,31**	**1.435.247.061,19**	**1.545.478.060,10**	**66.110.531,79**	**4%**	**110.230.998,91**	**8%**

CE - Covid	Consuntivo 2020 CE-Covid	IV° Trim 2021 CE-Covid	€ IV° trim 2021 - Cons. 2020	% IV° trim 2021 - Cons. 2020
B.1) Acquisti di beni	**44.877.956,29**	**42.188.810,30**	**- 2.689.145,98**	**-6%**
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	43.969.163,43	41.970.232,84	- 1.998.930,60	-5%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	908.792,85	218.577,47	- 690.215,38	-76%
B.2) Acquisti di servizi	**27.826.776,86**	**45.242.581,80**	**17.415.804,94**	**63%**
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	24.139.855,04	41.306.840,01	17.166.984,97	71%
B.2.B) Servizi non sanitari	3.686.921,82	3.935.741,79	248.819,97	7%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	**325.694,12**	**211.533,22**	**- 114.160,90**	**-35%**
B.4) Godimento di beni di terzi	**181.805,41**	**475.317,62**	**293.512,21**	**161%**
Totale Costo del personale	**18.695.647,25**	**23.485.741,25**	**4.790.094,00**	**26%**
B.5) Personale del ruolo sanitario	14.665.279,42	17.013.424,25	2.348.144,83	16%
B.6) Personale del ruolo professionale	163.119,84	115.344,00	- 47.775,84	-29%
B.7) Personale del ruolo tecnico	1.981.992,05	1.473.427,00	- 508.565,05	-26%
B.8) Personale del ruolo amm.vo	1.885.255,94	4.883.546,00	2.998.290,06	159%
B.9) Oneri diversi di gestione	**-**	**457,45**	**457,45**	
Totale Ammortamenti	**-**	**-**	**-**	
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	-	
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	
B.13) Variazione delle rimanenze	**- 6.948.243,30**	**-**	**6.948.243,30**	**-100%**
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	**3.943.466,68**	**3.027.532,23**	**- 915.934,45**	**-23%**
Totale costi della produzione (B)	**88.903.103,31**	**114.631.973,87**	**25.728.870,57**	**29%**

CE - al netto dei costi Covid	Consuntivo 2020 al netto dei costi covid	IV° Trim 2021 al netto dei costi covid	€ IV° trim 2021 - Cons. 2020	% IV° trim 2021 - Cons. 2020
B.1) Acquisti di beni	**196.699.397,91**	**191.491.751,13**	**- 5.207.646,79**	**-3%**
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	178.855.830,69	172.987.328,59	- 5.868.502,09	-3%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	17.843.567,23	18.504.422,53	660.855,30	4%
B.2) Acquisti di servizi	**400.126.324,96**	**393.717.917,96**	**- 6.408.407,00**	**-2%**
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	334.796.801,17	325.578.155,75	- 9.218.645,42	-3%
B.2.B) Servizi non sanitari	65.329.523,79	68.139.762,21	2.810.238,42	4%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	**25.727.965,12**	**25.092.466,78**	**- 635.498,34**	**-2%**
B.4) Godimento di beni di terzi	**11.150.599,25**	**9.845.682,38**	**- 1.304.916,87**	**-12%**
Totale Costo del personale	**656.473.360,98**	**662.459.258,75**	**5.985.897,77**	**1%**
B.5) Personale del ruolo sanitario	514.191.193,45	520.894.575,75	6.703.382,30	1%
B.6) Personale del ruolo professionale	3.184.374,38	3.629.656,00	445.281,62	14%
B.7) Personale del ruolo tecnico	84.535.773,22	84.436.573,00	- 99.200,22	0%
B.8) Personale del ruolo amm.vo	54.562.019,93	53.498.454,00	- 1.063.565,93	-2%
B.9) Oneri diversi di gestione	**3.017.024,54**	**3.174.542,55**	**157.518,01**	
Totale Ammortamenti	**27.189.818,58**	**27.727.000,00**	**537.181,42**	
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.445.009,88	11.158.000,00	- 287.009,88	-3%
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.744.808,70	16.569.000,00	824.191,30	5%
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**1.299.903,42**	**1.255.000,00**	**- 44.903,42**	
B.13) Variazione delle rimanenze	**- 11.999.151,01**	**162.000,00**	**12.161.151,01**	**-101%**
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	**80.779.181,25**	**5.689.467,77**	**- 75.089.713,48**	**-93%**
Totale costi della produzione (B)	**1.390.464.425,00**	**1.320.615.087,32**	**- 69.849.337,69**	**-5%**

Fonte: Rip. salute - nota del 5 aprile 2022

I modelli CE IV° trimestre 2021 evidenziano costi della produzione per complessivi 1.545,5 ml (di cui 114,6 ml riferiti alla gestione COVID-19).

In ordine ai previsti risultati al 31 dicembre 2021, la Ripartizione salute, dopo aver rappresentato che il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 dell'Azienda è stato prorogato dal legislatore al 31 maggio 2022, ha fatto presente che "n*on si conosce ancora il risultato di esercizio del 2021, in corso di elaborazione da parte dell'Azienda sanitaria. Dagli ultimi dati ufficiosi l'esercizio dovrebbe chiudersi in equilibrio...*".

Per quanto riguarda i macrolivelli di assistenza prestata (collettiva, distrettuale e ospedaliera) la Ripartizione salute ha inoltrato il seguente grafico "*dal quale si evince la distribuzione della spesa per singolo livello. I dati sotto riportati sono stati estrapolati dal modello ministeriale LA, che aggrega i dati per livello di assistenza. Tale modello viene elaborato solo a consuntivo, per cui i dati di cui la Ripartizione Salute dispone attualmente sono quelli relativi all'anno 2020.*

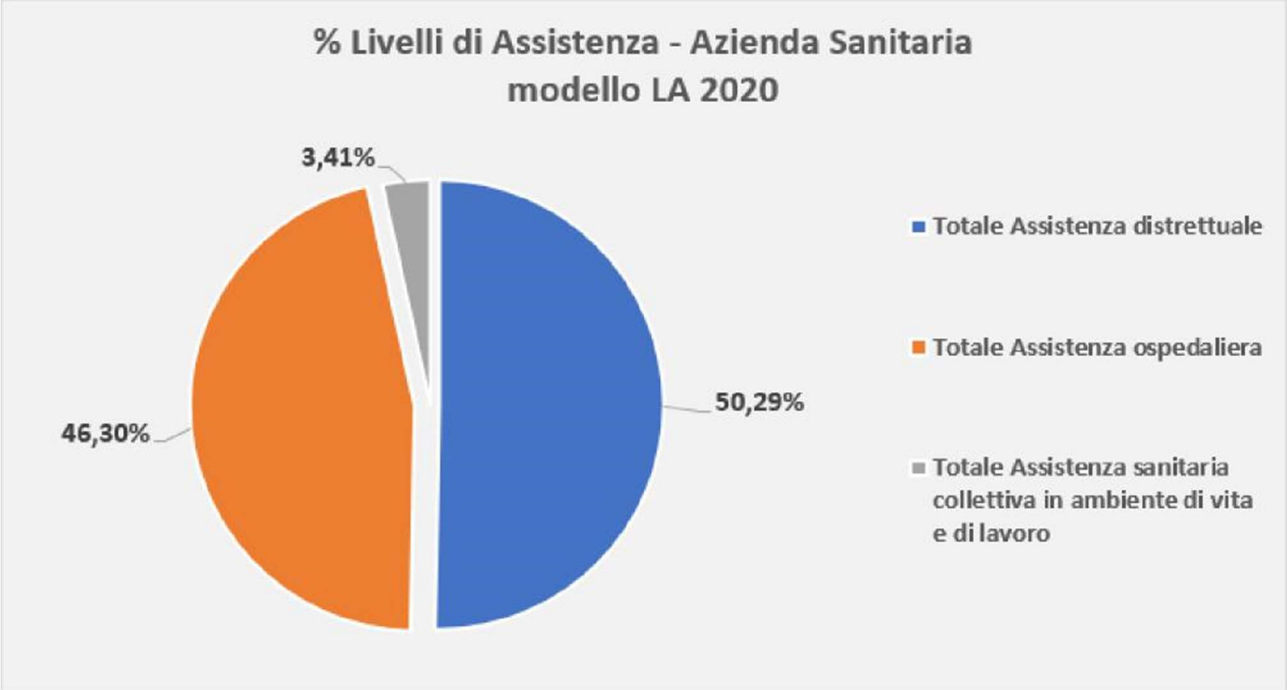

Fonte: Rip. salute - nota del 5 aprile 2022

Infine, sempre con nota del 5 aprile 2022, la Ripartizione salute ha relazionato sugli aspetti di seguito elencati (lettere da A ad E).

A) Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale - Adeguamento a quanto previsto dall'art. 11 del d.l. 35/2019 conv. in l. 60/2019.

La Ripartizione salute fa presente quanto segue: "*Come già comunicato negli anni precedenti, e fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., il comma 3 dell'art. 79 stabilisce che sono le Province autonome a provvedere al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti del loro territorio facenti parte del sistema territoriale regionale integrato; e che, al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione autonoma e alle Province autonome ai sensi dello stesso articolo, spetta a queste ultime definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza; che sono sempre le Province autonome a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza; e che, ai soli fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. Considerato inoltre che la Provincia Autonoma di Bolzano provvede al finanziamento del Servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, non sembrerebbe potersi desumere l'applicazione dei limiti imposti dall'11 del D.L n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, attenendo anche*

l'ambito del personale a quello più ampio organizzativo e gestionale di competenza provinciale".

Si rileva che, ai sensi del c. 4 del citato art. 11 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indirizzare e coordinare le proprie spese in conformità a quanto previsto dal citato decreto.

B) Rispetto dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata ospedaliera e territoriale ai sensi dell'art. 1, commi 398 e 399, della l. 232/2016.

La Ripartizione salute, con nota del 5 aprile 2022, informa che: "*Come ogni anno, non sono ancora disponibili tutti i dati necessari per calcolare i tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica. Il relativo calcolo è pertanto da ritenersi provvisorio. I dati di seguito riportati sono aggiornati a ottobre 2021.Perquanto riguarda la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata, il tetto di spesa è pari al 4,38% rispetto al valore di riferimento nazionale del 7,00%.Con riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, si evidenzia che l'incidenza della spesa sul FSN della Provincia Autonoma di Bolzano è pari all'8,66%, mentre il tetto nazionale di riferimento è pari al 7,85%.La Provincia Autonoma di Bolzano anche nel 2021 con una percentuale pari a 13,14% ha rispettato il tetto complessivo di spesa farmaceutica pari a 14,85%*".

Successivamente, il Collegio dei revisori, nell'apposito questionario/relazione sul rendiconto 2020, trasmesso in data 12 maggio 2021, ha fornito notizie aggiornate comunicando quanto segue: "*Con riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, si evidenzia che l'incidenza della spesa sul FSN della Provincia Autonoma di Bolzano è pari al 9,11%, mentre il tetto nazionale di riferimento è pari al 6,89%. La Provincia Autonoma di Bolzano anche nel 2020 con il 13,83% ha però rispettato il tetto di spesa farmaceutica complessiva di 14,85%*".

C) Rispetto del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici ai sensi dell'art. 15, c. 13, lett. f), del d.l. n. 95/2012, conv. in l. 135/2012 e dell'art. 9-*ter*, del d.l. n. 78/2015 conv. in 1. 125/2015.

La Ripartizione salute riferisce che "*Per quanto riguarda il tetto di spesa dei dispositivi medici si fa presente che la Provincia autonoma di Bolzano, a norma dell'art. 34 c. 3 della L. 724/1994, provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e quindi finanzia l'acquisto dei dispositivi medici con risorse proprie. Si evidenzia inoltre che, in relazione a quanto disposto dall'art. 79 c. 4 dello Statuto di Autonomia, modificato dalla L. 190/2014, compete alla Provincia provvedere, per sé e per gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, l'adozione di autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa. Si precisa anche che la norma sul rispetto del tetto dei dispositivi medici è da considerarsi in maniera combinata al disposto di cui all'art. 17 comma 1 lettera c) ultimo e penultimo paragrafo del D.L. 98/2011 secondo cui "...l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale*

o con altre misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale...". Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha stabilito inoltre che "il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici [viene] fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privato dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale...". In risposta all'interrogazione n. 3-02810, il 25 maggio 2016 il rappresentante del Governo ha chiarito che è in fase di stesura il testo dell'accordo Stato-Regioni per la definizione della metodologia di normalizzazione del tetto di spesa. A tutt'oggi non è disponibile il tetto di spesa normalizzato per l'anno 2021.Utilizzando la normalizzazione effettuata dal Ministero della salute per il calcolo del tetto per l'anno 2014, la Provincia autonoma di Bolzano nell'anno 2021 con l`8,29% (calcolato su un importo provvisorio) supera dell´0,99% il tetto di spesa normalizzato pari al 7,3%. Si fa presente che il calcolo comprende tutti i dispositivi medici acquistati per fronteggiare la pandemia COVID. Se e quando disponibile l'importo definitivo riferito esclusivamente a questi ultimi dispositivi verrà rifatto il calcolo".

D) Passaggio all'elaborazione elettronica dei dati, ai sensi dell'art. 4-*quinquies*, della l.p. n. 7/2001.

La Ripartizione salute comunica che, con riguardo all'invio telematico da parte dei medici dipendenti e convenzionati dei dati delle ricette farmaceutiche emesse a carico del Servizio sanitario provinciale che "*Nel mese di dicembre 2021 risulta che il 91,1% delle ricette farmaceutiche e l'83,45% delle ricette di specialistica ambulatoriale generate in Alto Adige a carico del Servizio sanitario provinciale (SSP) sono state prescritte dai medici di medicina generale/pediatri di libera scelta (MMG/PLS) e dai medici specialisti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA) in modalità de-materializzata. Nel mese di dicembre 2021 complessivamente 340 dei 351 MMG/PLS operanti in Alto Adige hanno inviato i dati delle prescrizioni farmaceutiche fatte in provincia a carico del SSP secondo il DM 2011 (ricette de-materializzate). Questo corrisponde al 96,87% dei MMG/PLS operanti in Alto Adige. Dei 2.769 medici operanti all'interno dell'ASDAA complessivamente 1032 medici hanno generato nel mese di dicembre 2021 almeno una prescrizione farmaceutica de-materializzata i cui dati sono stati inviati telematicamente al "Sistema di accoglienza provinciale" (SAP). Questo corrisponde al 37,27% dei medici specialisti operanti all'interno dell'ASDAA. Dai MMG/PLS e medici specialisti sono stati inviati telematicamente al SAP nel mese di dicembre 2021 i dati di complessivamente 260.978 prescrizioni farmaceutiche (corrispondente al 91,1% delle prescrizioni farmaceutiche fatte in provincia nel mese di dicembre 2021 a carico del SSP).Nel mese di dicembre 2021,318 dei 351 MMG/PLS operanti in Alto Adige (corrispondente al 90,60 % dei MMG/PLS operanti in Alto Adige) hanno inviato telematicamente al SAP i dati di 57.094 prescrizioni di specialistica ambulatoriale fatte in provincia a carico del SSP secondo il DM 2011 (ricette de-materializzate). Dei 2.769 medici operanti*

all'interno dell'ASDAA, 1.160 medici (41,89% dei medici specialisti operanti all'interno ASDAA) hanno inviato nel mese di dicembre 2021 telematicamente al SAP i dati di 137.840 prescrizioni di specialistica ambulatoriale. Complessivamente sono stati inviati telematicamente dai medici i dati di 194.934 prescrizioni de-materializzate di specialistica ambulatoriale al SAP. Questo corrisponde all'83,45% delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale fatte in Alto Adige a carico del SSP nel mese di dicembre 2021".

E) Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'art. 12, del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012.

Va premesso che la memoria conclusionale del 25 giugno 2020, rassegnata dal Procuratore regionale della Corte dei conti nell'ambito della parifica del rendiconto 2019, aveva evidenziato che il progetto di una cartella clinica informatizzata da parte della società mista pubblica/privata Saim srl risale ancora al 2003 con notevoli costi a carico delle casse pubbliche.

La Ripartizione salute fornisce le seguenti notizie aggiornate "*Il FSE dell'Alto Adige è stato realizzato secondo la normativa vigente in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il FSE dell'Alto Adige è pienamente interoperabile con i FSE delle altre Regioni/Province autonome. Contiene i dati anagrafici della persona interessata (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo), eventuali esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, il nome del medico di medicina generale (medico di famiglia) e documenti sanitari che sono generati digitalmente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario provinciale. Attualmente in Alto Adige vengono messe a disposizione nei FSE le prescrizioni de-materializzate di farmaci e prestazioni specialistiche ambulatoriali, i dati dell'erogazione delle prescrizioni de-materializzate, i referti di laboratorio, i referti di radiologia generati dall'Azienda Sanitaria, i verbali di Pronto Soccorso, alcuni referti di specialistica ambulatoriale, le lettere di dimissione ospedaliera e la „Certificazione verde COVID-19".All'interno del loro FSE, le persone possono gestire il consenso alla consultazione ed effettuare l'oscuramento di documenti sanitari. Inoltre è anche possibile per i cittadini effettuare all'interno del proprio FSE la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Al 04.03.2022 risultavano attivati in Alto Adige i FSE di complessivamente 523.800 persone iscritte al Servizio Sanitario Provinciale (SSP). Questo corrisponde al 98,70% delle persone che sono iscritte al SSP in data 4.03.2022 (=530.330 persone)*".

9 L'INDEBITAMENTO

9.1 I vincoli all'indebitamento

Ai sensi dell'art. 119, c. 6, Costituzione, gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione (provincia autonoma) sia rispettato l'equilibrio di bilancio. In sostanza le utilità prodotte dai beni acquisiti mediante indebitamento devono avere carattere durevole per non depauperare il patrimonio degli enti.

In ambito locale l'art. 74 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che la PAB può ricorrere all'indebitamento "…solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti", con la puntualizzazione della esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti.

Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è disciplinato, altresì, dall'art. 10, l. n. 243/2012 che attua il principio di pareggio del bilancio di cui all'art. 81, c. 6, della Costituzione e che prevede, al secondo comma, quanto segue:

"…le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti".

Il successivo terzo comma, così come modificato dall'art. 2, c. 1 lett. a) della l. n. 164/2016, dispone che "le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione"[62].

Le citate intese regionali (e delle provincie autonome) sono state disciplinate, altresì, dal d.P.C.M 21 febbraio 2017, n. 21 ("Regolamento recante criteri e modalità di attuazione del citato art. 10, comma

[62] Cfr., per la Provincia autonoma di Trento, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2079/2020, avente ad oggetto "Intesa provinciale relativa al ricorso all'indebitamento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 243/2012: assegnazione da parte dei Comuni trentini alla Provincia autonoma di Trento degli spazi finanziari relativi agli esercizi finanziari 2021-2023".

5, della legge 24 dicembre 2012, n.243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali")[63].

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per Trentino - Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento con deliberazione n. 52/2019/QMIG, con pronuncia n. 20/QMIG/2019, hanno ritenuto che: "Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento".

In merito alle intese regionali di cui sopra, volte a salvaguardare il rispetto del saldo da parte del complesso degli enti territoriali della provincia (compresa la PAB medesima), la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha fatto presente di non averne stipulate, posto che "…*le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili)*". In particolare, secondo quanto dedotto in attuazione dell'art. 1, cc. 819, 820 e 824 della l. n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), "*sono cessati gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823) nonché la disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti*".

In ordine alle eventuali comunicazioni pervenute alla PAB dalla Ragioneria generale dello Stato

[63] Cfr. anche Corte Cost., sent. n. 252/2017.

nell'ambito delle proprie verifiche a livello di comparto regionale (provinciale relativamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano), nonché nazionale, la Ripartizione ha rimandato alla circolare n. 15/2022 del MEF, che attesta di aver "esaminato i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca Dati Unitaria delle pubbliche amministrazioni) riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo".

Il Collegio richiama la circolare MEF – Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 14 febbraio 2019 in ordine al venir meno, a decorrere dal 2019, delle disposizioni attuative dell'art. 10 della citata legge n. 243/2012, "che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione".

***

Il ricorso all'indebitamento è sottoposto a limiti di carattere non solo "qualitativo", ma anche "quantitativo", in virtù del rispetto dei principi costituzionali e di coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, l'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le regioni/province autonome possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa[64].

[64] Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali è stato accantonato l'intero importo del debito garantito. Con delibera 30/2015/QMIG del 23 ottobre 2015 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti si è occupata dell'interpretazione dell'art. 75 d.lgs. n. 118/2011 che ha modificato l'art. 3, comma 17, l. 350/2003 e, in particolare, sulla possibilità da parte degli enti territoriali di concedere garanzie a favore di società *in house*. Il principio di diritto espresso in tale delibera è quello secondo il quale i soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alle finalità degli investimenti finanziati che devono necessariamente rientrare tra le tipologie di cui all'art. 3, c. 18, l. n. 350/2003 indipendentemente dal possesso,

Inoltre, l'art. 75 del citato decreto legislativo n. 118/2011 ha adeguato la definizione di indebitamento apportando una serie di modifiche ai commi 17 e 18 dell'art. 3 della l. n. 350/2003. Il comma 17, nella sua attuale formulazione, testualmente recita: "Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di *swap* (cosiddetto *upfront*), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario (…)".

Il secondo capoverso del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 chiarisce anche che "Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio"; trattasi delle operazioni riconducibili all'istituto dell'anticipazione di cassa, caratterizzato da un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

In particolare, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile con il divieto di cui all'art. 119, sesto comma della Costituzione, nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo alternativo di copertura della spesa (cfr. Corte cost. sent. n. 188/2014).

Con il comma 789 dell'art. 1, della l. n. 178/2020, al comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003 sono stati aggiunti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i seguenti periodi: "Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell'*in house providing* o della loro inclusione nell'elenco ISTAT.

Il comma 18 del citato art. 3 della l. n. 350/2003, nel delineare la nozione di "investimento" stabilisce che "Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 l. n. 109/1994;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica, volti al recupero e alla valorizzazione del territorio."

9.2 L'indebitamento della Provincia autonoma di Bolzano

9.2.1 L'indebitamento complessivo

Si segnala in primo luogo che durante il passato esercizio è stato autorizzato il ricorso a nuovo debito. In particolare, l'art. 7 della l.p. 3 agosto 2021, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023), ha modificato l'art. 1 della l.p. 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia

autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni), prevedendo quanto di seguito testualmente riportato:

"(1) Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, è così sostituito:

2. È autorizzato per l'esercizio 2021 il ricorso al debito per finanziare spese di investimento determinate in 102.000.000,00 euro. L'importo di 62.000.000,00 euro è destinato al finanziamento della partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale della società in house "NOI S.p.A" nella forma di ulteriori azioni di capitale. È autorizzato per l'esercizio 2022 il ricorso al debito per finanziare spese di investimento determinate in 75.000.000,00 euro. Tale importo è destinato al finanziamento dell'investimento della Circonvallazione di Perca.

(2) Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, è così sostituito:

3. L'indebitamento di cui al comma 2 potrà essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di anni 20. L'onere per la restituzione delle rate potrà partire dall'esercizio 2021. L'onere annuo relativo la quota interessi, pari a 1.020.000,00 euro per l'esercizio 2021, a 3.444.750,00 euro per l'esercizio 2022 ed a 3.267.750,00 euro per l'esercizio 2023, è posto a carico del programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 e, per quanto riguarda la quota capitale, pari a 2.550.000,00 euro per l'esercizio 2021 e poi a 8.850.000,00 euro annui, è posto a carico del programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021- 2023".

L'Assessore alle Finanze, con proprio decreto n. 19242 del 14 ottobre 2021 – dopo aver premesso nel dettaglio l'impiego dell'aumento del capitale sociale di cui sopra per complessivi 62 ml (57,18 ml per un edificio di ricerca della LUB, 3,94 ml per la costruzione di due edifici per il Centro di Sperimentazione Laimburg e 0,88 ml per un risanamento) e l'impiego dell'aumento di capitale sociale in Infranet s.p.a. (40 ml) alla realizzazione di reti a banda larga - ha disposto " *di stipulare, con la Cassa Depositi e Prestiti, il contratto di mutuo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 877 del 12.10.2021 avente ad oggetto il finanziamento di euro 102.000.000,00...*". Con la citata deliberazione n. 877, la Giunta provinciale aveva preso atto che la gara aperta europea precedentemente indetta per la contrazione del mutuo non era stata aggiudicata in quanto "*lo spread pubblicato dalla Cassa Depositi e Prestiti è risultato più competitivo di quello offerto in sede di gara*".

Il piano di ammortamento del citato prestito prevede il rimborso ventennale, dal 21 ottobre 2021 al 20 giugno 2041 mediante rate semestrali ad un tasso d'interesse dell'1,144 per cento; la prima delle quaranta rate, con scadenza 31 dicembre 2021, ammonta complessivamente ad euro 2.773.652,00

(quota capitale e interessi).

Il Collegio dei revisori della PAB, nella relazione sul disegno di legge provinciale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 (verbale n. 16/2022) rende noto che l'Ente rispetta ampiamente il limite di indebitamento previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011 (per la PAB il livello massimo di spesa annuale per le rate di ammortamento, pari al 20 per cento del titolo 1 delle entrate, è pari ad euro 1.012.146.269, 25). In particolare, l'Organo di revisione ha attestato che "*il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione*", che il residuo debito in relazione a mutui passivi al 31 dicembre 2021 è pari a 117, 8 ml, che il residuo debito per altre operazioni creditizie, alla medesima data, è pari a 124,8 ml, che gli interessi passivi unitamente alle quote capitale rimborsate nell'esercizio 2021 ammontano ad euro 18.500.258,40 e che "*la prudenza nella gestione del debito caratterizza da anni le strategie finanziarie della Provincia, come più volte rilevato anche dalle Agenzie internazionali di rating*"[65].

La Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha illustrato il rispetto di tale limite fornendo la seguente tabella:

Vincoli di indebitamento	
Entrate titolo I	5.060.731.346,23
Entrate titolo I vincolate	-
Ammontare del titolo I su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)	5.060.731.346,23
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)	1.012.146.269,25
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)	43.132.197,54

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

Nel questionario/relazione sul rendiconto della PAB, trasmesso dal Collegio dei revisori in data 10 giugno 2022, è stato attestato che le somme iscritte ai titoli 4, 5 e 6 delle entrate sono state destinate dalla PAB esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

Il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 indica, in particolare, al capitolo di entrata E06300.0150 (indebitamento 2021 – l.p. 3/2021 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese):

- residui attivi al 1° gennaio 2021 (RS) 0,0 ml
- previsioni definitive di competenza (CP) 102,0 ml

[65] Ai sensi dell'art. 62 la spesa annuale per rate di ammortamento, per capitale e interessi su mutui e altre forme di debito (comprese le garanzie), non deve superare il 20 per cento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (al netto dei contributi destinati alla sanità, ambito di cui, peraltro, la Provincia si fa interamente carico alla luce delle peculiarità ordinamentali locali).

- previsioni definitive di cassa (CS) 102,0 ml
- maggiori o minori entrate di competenza 0,0 ml

Lo stato patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2021, tra i debiti complessivi pari a 2.066,8 ml (nel 2020: 1.951,5 ml), i debiti da finanziamento per 242,6 ml (nel 2020: 158,3 ml). Detta voce comprende i debiti verso altri finanziatori, ed in particolare, l'esposizione dei residui debiti dei mutui contratti dalla PAB con la Cassa Depositi e Prestiti e gli istituti di credito ordinario per complessivi 117,8 ml (nel 2020: 24,7 ml), nonché il residuo debito al 31 dicembre 2021 per concessioni di credito ottenute dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano[66] e dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (complessivamente 124,8 ml; nel 2020: 133,6 ml) ai sensi delle leggi regionali n. 8/2012, n. 6/2014 e n. 22/2015, per lo sviluppo del territorio e per finanziamenti all'economia locale.

Si ricorda che riguardo alla concessione di credito alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, la PAB, già nelle osservazioni finali dell'11 giugno 2020, aveva reso noto che *"Con decreto del direttore della Ripartizione finanze n. 26891/2019 è stata impegnata la spesa per la restituzione dell'importo messo a disposizione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano per l'incentivazione dell'economia. Nello specifico, è stato concordato con l'ente creditore la restituzione dell'importo in due rate da 5 milioni ciascuna con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024"*.

In un contesto più generale, si rileva che il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 2020 (cfr. capitolo 11.4.2 della presente relazione), approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 9 dell'11 novembre 2021, evidenzia debiti complessivi per 2.749 ml (nel 2019: 2.957,2 ml), tra i quali i debiti da finanziamento per 746,1 ml, i debiti verso fornitori per 157,2 ml, acconti per 19 ml, i debiti per trasferimenti e contributi per 1.433,9 ml e altri debiti per 392,9 ml.

***

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, alla nota integrativa del rendiconto è allegato (al n. 6), il previsto elenco degli impegni e dei pagamenti per spese di investimento di competenza

[66] Cfr. delibera della Giunta provinciale n. 185/2015 adottata allo scopo del *"…finanziamento dell'economia, e dando particolare rilievo all'incentivazione economica delle piccole imprese…"*. La convenzione stipulata tra la Provincia e la Camera di Commercio prevede che "… La Camera di commercio può richiedere in qualsiasi momento, a partire dal 1° gennaio 2016, la restituzione di tali fondi limitatamente ai rientri ed alle giacenze non utilizzate e non impegnate".

dell'esercizio, finanziati con il ricorso al debito autorizzato e non contratto (DANC) per, rispettivamente, euro 146.819.535,60 ed euro 116.624.393,49.

L'elenco comprende, in particolare, spese per beni immobili, altri beni materiali, manutenzione straordinaria su beni di terzi, mezzi di trasporto ad usi civile, di sicurezza e ordine pubblico, contributi agli investimenti ad amministrazioni locali, impianti e macchinari e contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private (quest'ultima voce senza indicazione di importi).

Con particolare riferimento a specifici impieghi oggetto di istruttoria (cfr. gli impieghi finanziari concernenti contributi agli investimenti ad amministrazioni locali, spese per la manutenzione straordinaria delle strade statali/manutenzione straordinaria su beni di terzi, contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali e spese per la progettazione e realizzazione di lavori di costruzione, comprese spese tecniche e relativi acquisti ed espropri di terreni ed immobili/manutenzione straordinaria su beni di terzi), alla luce della nozione di "spesa di investimento" (cfr. art. 119, c. 6, della Cost., art. 10, della l. n. 243/2012, art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003, art. 40, c. 2-*bis,* del d.lgs. n. 118/2011 e punto 5.3.4-*bis* dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), la PAB, già in occasione della precedente parificazione, aveva fatto presente che "*gli investimenti attuati aumentano il patrimonio pubblico di enti afferenti al medesimo sistema territoriale integrato rendendo gli stessi finanziabili con debito*" e, inoltre, che alcuni dei medesimi vanno ad incrementare il patrimonio dei comuni, enti facenti parte del sistema territoriale integrato regionale di competenza della PAB ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, e, relativamente agli interventi sulle strade statali, quello della PAB medesima.

Nel corso dell'attività istruttoria, la PAB ha fornito chiarimenti in ordine alla presenza nell'elenco degli investimenti finanziati con ricorso al DANC, della spesa di cui al capitolo U12032.0040 "Contributi ad enti pubblici per la costruzione, il riadattamento e la manutenzione, nonché per le attrezzature tecnologiche e gli arredi destinati al servizio per l'assistenza agli anziani – Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private". In particolare, con nota del 10 giugno 2022, è stato fatto presente che:

"*Sul capitolo di bilancio in questione sono stanziate risorse destinate in particolare a finanziare contributi agli investimenti a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona, come risulta dagli impegni contabili di spesa ivi iscritti e autorizzati con il Decreto n. 10032/2020. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che disciplina l'ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della regione Trentino-Alto Adige (c.d. IPAB, che ai sensi dell'art. 45, comma 1, sono riordinate in aziende*

pubbliche di servizi alla persona), tali aziende sono enti pubblici non economici, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e non perseguono fini di lucro. Queste aziende, pertanto, sono parte integrante del sistema pubblico provinciale degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione sociale e sociosanitaria. Non va inoltre trascurato che siffatte Aziende sono governate da Consigli di amministrazione i cui componenti sono nominati dalla Giunta provinciale, che esercita un controllo preventivo di legittimità sugli atti (vedi articolo 8/ter della LP 30 aprile 1991, n. 13 e artt. 19 ss. della menzionata L.R. n. 7/2005) Ebbene, l'art. 3, comma 18, lett. g) della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che, ai fini dell'art. 119, comma 6, Cost. costituiscono spesa di investimento i contributi agli investimenti in favore di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni. In definitiva, l'erogazione di contributi agli investimenti in argomento, finanziati mediante debito autorizzato e non contratto, appare legittimo, in quanto tali aziende sono a tutti gli effetti qualificabili come organismi d diritto pubblico. Occorre, inoltre, specificare che il DANC si configura come mero debito potenziale, da contrarsi solo in caso di effettive necessità di cassa, registrate nell'esercizio successivo a quello di competenza o di riferimento. Si evidenzia, infine, come anche la PAB non abbia registrato alcun disavanzo da DANC e, dunque, che i riflessi contabili di tale autorizzazione sono riscontrabili solo nel risultato di amministrazione".

La PAB ha fornito, nella riunione in contraddittorio del 16 giugno 2022, chiarimenti circa la mancata inclusione, nell'elenco degli investimenti finanziati con ricorso al DANC, dell'impegno di contributi pluriennali di cui al decreto n. 10032/2020 e della relativa reimputazione. Sul punto nella riunione in contradditorio del 16 giugno 2022 i rappresentanti della PAB hanno fatto presente che in sede di accertamento ordinario dei residui l'impegno è stato reimputato all'esercizio finanziario 2022.

Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza contabile è costante nel ritenere quale spesa di investimento, finanziabile con ricorso all'indebitamento, quella da cui deriva all'ente "un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare" (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo del. n. 25/2011, Sezione delle autonomie del. n. 30/2015/QMIG, Sezione regionale di controllo per la Puglia par. n. 83/2019, nonché Sezioni riunite per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol decisione n. 4/2020 in sede di parifica del rendiconto 2019).

9.2.2 Le concessioni di credito dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Nel corso delle precedenti parifiche la Corte dei conti ha riferito in ordine alle concessioni di credito

che la Regione può effettuare, ai sensi dell'art. 1, c. 4, della l.r. n. 8/2012[67], a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime, per la durata massima di venti anni (tali concessioni sono state oggetto di ampi approfondimenti e di osservazioni[68] con particolare riguardo ai programmi di intervento della PAB finalizzati alla

[67] "1. La Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia. 3. Per le finalità' di cui al comma 1, la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori. 4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può altresì effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima di venti anni. 5. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, assunte di intesa con le Province e previo parere delle competenti commissioni regionale e provinciale e, ove necessario, degli altri soggetti promotori di cui al comma 1, stabilisce: a) la ripartizione tra le Province dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 6 per gli interventi di cui ai commi 3 e 4; b) la tipologia delle spese ammissibili riferite ad investimenti, apporti di capitale e comunque agli impieghi coerenti con i progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione e internazionalizzazione delle imprese; c) requisiti, in particolare di sicurezza, caratteristiche delle operazioni, durata, settori di impiego con particolare riferimento a quelli considerati strategici dalla programmazione delle Province, profili di rischio/rendimento e modalità' di funzionamento dei fondi; d) condizioni, modalità, tempi ed ammontare degli apporti ai fondi; e) la modalità di gestione dei fondi; f) le modalità di rendicontazione annuale al Consiglio regionale; g) ammontare, durata, condizioni e modalità di rimborso delle concessioni di cui al comma 4; h) criteri di monitoraggio degli investimenti; i) ulteriori determinazioni per l'applicazione del presente articolo. 6. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sul bilancio 2013 è autorizzato uno stanziamento pari a euro 500 milioni (…)".
Vedasi anche l'art. 3 della l.r. n. 22/2015 che ha successivamente stabilito: "1. Per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (…) è autorizzato un ulteriore stanziamento pari a euro 110 milioni…Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito per euro 25 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e per euro 85 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano. La Giunta regionale provvede all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi (…)".

[68] Per completezza, si ricorda nuovamente, che le Sezioni Riunite della Corte dei conti avevano, in particolare, osservato in occasione dei precedenti giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Provincia che:
- difetta un'esplicita sottoscrizione di un contratto di finanziamento tra la Regione e la Provincia autonoma;
- va garantito il rispetto della c.d. regola aurea, ossia la finalizzazione a investimento delle somme prese a debito, in linea con il dettato costituzionale (art. 119, c. 6, Costituzione) e statutario (art. 74);
- è orientamento consolidato della magistratura contabile che costituiscono investimenti finanziabili con il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 119, c. 6, Cost., solo gli interventi che determinano un incremento patrimoniale

promozione e al sostegno dello sviluppo del territorio, anche con iniziative intraprese in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali).

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 12 giugno 2017, n. 167 le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a rendicontare annualmente le somme loro assegnate, fermo restando che, costituendo le concessioni di credito una forma di indebitamento per gli enti beneficiari, i medesimi devono restituire gli importi ottenuti, secondo un piano di ammortamento, da redigersi in accordo con la Regione stessa.

Con particolare riguardo all'esercizio 2021, la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha fornito notizie aggiornate rappresentando "*... che nell'esercizio 2021 non state riscosse somme né in conto residui né in conto competenza*"; nel contempo è stato precisato che "*non sono state effettuate spese in conto residui o in conto competenza in quanto tutti gli interventi sono esauriti*" ed, inoltre, che "*non essendo state effettuate nell'esercizio 2021 operazioni di accertamento/incasso o impegno/pagamento per nuovi interventi, non vi sono registrazioni contabili nel rendiconto 2021, ad eccezione di quella relativa alla quota di rimborso del debito nei confronti della Regione. Per quanto riguarda il debito residuo, le concessioni di credito sono contabilizzate nello Stato Patrimoniale 2021 alla voce "debiti da finanziamento verso altre amministrazioni pubbliche". Non essendo inoltre pervenuti nell'esercizio 2021 richiami dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, ASSE non ha richiesto importi alla Regione e pertanto non vi sono state variazioni nel bilancio della stessa*".

È già stato evidenziato, in occasione dei precedenti controlli, che il piano di rientro della PAB per la restituzione delle somme assegnate dalla Regione era stato approvato dalla Giunta provinciale con

dell'ente che assume il debito (cfr. Sez. giur. della Corte dei conti per la Regione Umbria, sent. n. 87/2008, Sez. giur. I App., sent. n. 444/2010 e Sezione delle Autonomie della Corte dei conti delibera n. 30/2015/QMIG del 23 ottobre 2015);

- ai sensi dell'art. 10, c. 2, l. n. 243/2012" … le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti";
- permane l'esigenza che nell'attività dell'ente pubblico di promozione dello sviluppo del territorio nonché di sostegno economico alle imprese operanti in regione (che comporta tra l'altro un impiego di fondi regionali e provinciali in capitale di rischio), si garantisca il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE e ai regolamenti attuativi (cfr. anche il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato). A tal proposito non risulta fornita alla Corte dei conti documentazione circa l'avvenuta comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto di cui alla l.r. n. 8/2008 e delle conseguenti delibere attuative (regionali e provinciali);
- non sono finanziabili con ricorso all'indebitamento (non costituendo investimenti) contributi agli investimenti a favore di famiglie e imprese (in forma di contributi a fondo perduto e/o fondi di rotazione);
- gli strumenti finanziari dei fondi di rotazione, del fondo risparmio casa e del fondo strategico non assicurano un meccanismo di rientro di tutti i capitali impiegati.

la deliberazione n. 622/2017 e successivamente aggiornato con le deliberazioni nn. 1014/2017, 3/2018, 954/2018 e 989/2019; nel corso del 2020 la Giunta regionale, con deliberazione n. 209/2020, aveva revocato l'attribuzione alla PAB della somma complessiva di euro 1.183.845,44,00, di cui 323.346,44 destinati al settore edilizia ed euro 860.499,00 relativi al settore edilizia sanitaria, in accoglimento di una richiesta, formulata dalla PAB, di rinuncia alla concessione di detti finanziamenti e, pertanto, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 35 del 26 gennaio 2021, il piano di rientro è stato ulteriormente rimodulato.

Il cronoprogramma in vigore, rappresentato nella seguente tabella, evidenzia somme complessivamente assegnate e dovute per 306.184.936,87 ml, con un onere restitutivo a carico:

- della PAB di complessivi 180,2 ml;
- della Alto Adige Finance s.p.a. di complessivi 18 ml per gli anni 2017 al 2019 (di cui 2 ml per 2019 e con un onere di 5,5 ml, quale differenza tra i 23,5 ml programmati e l'onere restitutivo di 18 ml, che nel 2019 è passato all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE);
- dell'ASSE di complessivi 102,5 ml.

Intervento	Destinatario/ Beneficiario delle concessioni di crediti	Debitore	Programmato	Durata piano	2017	2018	2019	2020	2021-2032	Totale
Fondo rotazione investimenti EELL banda larga	Finance	Finance	6.000.000,00	16	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	6.000.000,00
Strumenti finanziari (art. 1 c. 3)	Finance	Finance	-	2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	Finance	Finance	8.500.000,00	10	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00
Finanziamento progetto "Bausparen"	Finance	Finance	9.000.000,00	16	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00
FINANCE			**23.500.000,00**		**8.500.000,00**	**7.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
Strumenti finanziari (art. 1 c. 3)	Finance	ASSE	75.000.000,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Fondo rotazione interventi risanamento e risparmio energetico	Finance	ASSE	16.500.000,00	10	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	16.500.000,00	19.000.000,00
Finanziamento progetto "Bausparen"	Finance	ASSE	11.000.000,00	16	0,00	0,00	3.000.000,00	1.100.000,00	11.000.000,00	14.000.000,00
ASSE			**102.500.000,00**		**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**3.600.000,00**	**102.500.000,00**	**108.000.000,00**
Fondo rotazione investimenti EELL banda larga	Finance	PAB	45.000.000,00	16	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	43.000.000,00	45.000.000,00
Fondo rischi per prestazione garanzie per l'export	Finance	PAB	5.000.000,00	15	0,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	4.000.001,00	5.000.000,00
Fondo rotazione investimenti EELL banda larga	Finance	PAB	14.000.000,00	15	0,00	933.333,00	933.333,00	933.333,00	11.200.001,00	14.000.000,00
Concessione di credito per fondo di rotazione LP 9/91	Finance	PAB	15.900.000,00	15	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	12.720.000,00	15.900.000,00
Concessione di credito per fondo di rotazione LP 9/91	Finance	PAB	24.100.000,00	1	24.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00
Investimenti settore agricoltura	PAB	PAB	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Finanziamento Comuni per acquisto aree edificabili	PAB	PAB	5.000.000,00	15	0,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	4.000.001,00	5.000.000,00
Finanziamento fondo rotazione per interventi patrimonio edilizio	PAB	PAB	4.000.000,00	15	0,00	266.666,00	266.666,00	266.666,00	3.200.002,00	4.000.000,00
Finanziamento fondo rotazione incentivazione attività economiche	PAB	PAB	11.000.000,00	15	0,00	733.333,00	733.333,00	733.333,00	8.800.001,00	11.000.000,00
Strade statali	PAB	PAB	26.380.782,31	15	0,00	1.758.718,00	1.758.718,00	1.758.718,00	21.104.628,31	26.380.782,31
Settore ambiente	PAB	PAB	488.000,00	15	0,00	32.533,00	32.533,00	32.533,00	390.401,00	488.000,00
Settore natura e paesaggio	PAB	PAB	500.000,00	15	0,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	400.001,00	500.000,00
Settore edilizia	PAB	PAB	14.676.653,56	15	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.676.653,56	14.676.653,56
Settore edilizia sanitaria	PAB	PAB	4.139.501,00	15	0,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	3.139.502,00	4.139.501,00
PAB			**180.184.936,87**		**34.100.000,00**	**6.817.915,00**	**6.817.915,00**	**8.817.915,00**	**123.631.191,87**	**180.184.936,87**
Totale			**306.184.936,87**							

Fonte: rielaborazione della Corte dei conti del piano di rientro allegato alla deliberazione giuntale n. 35/2021

È già stato fatto presente che anche il piano di cui sopra non contiene informazioni in merito alla vita utile dei relativi investimenti, come previsto dall'art. 10, c. 2, della l. n. 243/2012, in un quadro nel quale il rapporto debito/credito tra la PAB, i suoi enti/società e la Regione non risulta espressamente formalizzato; permane la criticità del mancato adeguamento del testo di legge regionale in vigore che prevede, tra l'altro, un prestito *bullet* con rimborso in unica soluzione.

Si ricorda che la rendicontazione delle somme gestite dalla PAB e dalle sue società/organismi viene annualmente trasmessa dalla Regione alla Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti nell'ambito dell'attività istruttoria di parifica del rendiconto della Regione; si rimanda in argomento alla relativa relazione di parifica del rendiconto regionale[69].

Infine, in relazione al subentro di ASSE nelle attività in precedenza svolte dalla società Alto Adige Finance s.p.a. con i fondi concessi dalla Regione (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 1297/2018), attività tra le quali è ricompresa anche la titolarità delle quote del Fondo Strategico Trentino –Alto Adige[70] (Comparto Bolzano) di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2012

---

[69] Nel resoconto concernente il progetto finalizzato al sostegno degli investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale del 24 marzo 2022 (promemoria per la Giunta regionale predisposto dalla Segreteria generale), trasmesso alla Sezione di controllo di Trento nell'ambito dell'attività istruttoria di parifica del Rendiconto 2021, si evidenzia quanto di seguito riportato: "*(…) Dalla rendicontazione inviata dai soggetti beneficiari delle concessioni di credito risulta quanto segue: i vari progetti di investimento realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano risultano già conclusi, anche in considerazione della rinuncia da parte della Provincia, nel 2020, della residua somma assegnata per il finanziamento di investimenti nel settore dell'edilizia e dell'edilizia sanitaria per un importo totale di euro 1.183.845,44.-, di cui euro 323.346,44.- - settore edilizia - lett. f) - ed euro 860.499,00.- - settore edilizia sanitaria lett. g) riferite alla Deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 30 maggio 2017. Ad ASSE - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia di Bolzano, subentrata alla Società Alto Adige Finance, deve essere ancora erogata la somma di euro 16.047.144,13.- per il progetto relativo all'attivazione degli strumenti finanziari di cui alla lett. c) della deliberazione n. 183 del 24 settembre 2013, da ultimo modificata con delibera n. 243 del 13 novembre 2019 mentre i progetti gestiti dalla Società Alto Adige Finance S.p.A. risultano già conclusi. Il totale dei versamenti effettuati da Alto Adige Finance e Asse a Finint Investiment SGR fino al 31 dicembre 2021 è pari complessivamente ad euro 58.952.855,87.-; non si sono registrati nuovi versamenti nel corso dell'anno e il portafoglio investimenti per il Comparto di Bolzano è costituito da 14 Minibond, 1 direct lending, 3 obbligazioni bancarie e 1 time deposit; il valore unitario della quota di classe "B" di appartenenza di ASSE è pari a euro 77.174,712.- e il numero delle quote "B" in circolazione è pari a n. 581,530 (68%) per un valore complessivo netto del fondo pari ad euro 44.879.410.- . Nel corso dei primi mesi del 2022 sono stati distribuiti proventi lordi ad ASSE per euro 635.362.- e dall'avvio dell'operativa del fondo proventi complessivi pari ad euro 2.188.053.-. Per quanto riguarda il rimborso parziale di quote nel quarto trimestre del 2021 è stata deliberata la prima distribuzione parziale di quote per un importo di competenza di ASSE pari ad euro 16.319.130.-, che è stato accreditato interamente sull'escrow account al fine di coprire la differenza tra quanto versato dalle quote A e gli introiti complessivamente ricevuti dalle stesse (il "Disavanzo"), come previsto e definito dal regolamento di gestione del fondo. Nei primi mesi del 2022 è stata deliberata la seconda distribuzione parziale di quote per un importo di competenza di ASSE pari ad euro 4.419.764.-, che è stato interamente liquidato alla stessa. Inoltre, sono stati liquidati ad ASSE euro 1.860.713.- derivanti dalla liberazione dell'escrow account in quanto il saldo del suddetto conto risulta capiente a coprire il Disavanzo. Alla data odierna i fondi depositati sull'escrow account ammontano ad euro 14.458.417. (…) La Provincia autonoma di Bolzano ed Asse provvedono a rimborsare le risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 8/2012 secondo il piano di rientro approvato, da ultimo, con deliberazione n. 209 del 23 dicembre 2020*".

[70] "*Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige è un fondo di investimento alternativo di diritto italiano che ha come obiettivo l'investimento in titoli di debito o crediti e titoli rappresentativi di crediti, emessi o contratti da soggetti quali Piccole e Medie Imprese, Microimprese o enti del Trentino-Alto Adige, purché gli stessi rispettino una serie di requisiti e caratteristiche ben determinate. Il Fondo si rivolge a tutti gli imprenditori e alle imprenditrici la cui azienda ha sede operativa o legale nelle due Province. Oltre agli investimenti in minibond/cambiali finanziarie e ad altri strumenti finanziari innovativi riservati ad aziende di media-grande dimensione, il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige prevede anche strumenti finanziari a favore di piccole imprese e microimprese, come per esempio le cartolarizzazioni e le obbligazioni territoriali dedicate.*"; *vedasi* FONDO STRATEGICO TRENTINO ALTO ADIGE (fondostrategicotaa.it).

(ammontare complessivo del fondo al momento dell'acquisizione euro 55.346.378,87 per n. 531,873 quote), la relazione sulla gestione allegata al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 dell'Agenzia evidenzia l'acquisto, a fine 2019, di ulteriori 49,657 quote per un importo totale di euro 5.235.720,78 (valore unitario euro 105.437,203).

A fronte di una somma relativa all'acquisto delle quote pari ad euro 60.582.099,65, a fine 2020 (ultimo bilancio pubblicato) il valore complessivo, calcolato sul minore importo tra quello di acquisto e quello di mercato, era pari ad euro 60.044.175,10.

Con nota della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol di data 31 marzo 2022, indirizzata alla Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti, la Regione ha trasmesso notizie aggiornate rendendo noto che "*con riferimento alla situazione relativa alle concessioni di credito per gli strumenti finanziari, si fa presente che alla data del 31/12/2021 risulta ancora da liquidare la somma di euro 1.651.982,39.- per la Provincia autonoma di Trento e di euro 16.047.144,13.- per ASSE - Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico della Provincia di Bolzano (…) Il totale dei versamenti effettuati da Alto Adige Finance e Asse a Finintlnvestiment SGR fino al 31 dicembre 2021 è pari complessivamente ad euro 58.952.855,87.- e non si registrano nuovi versamenti nel corso del 2021.*

Il portafoglio investimenti per il Comparto di Bolzano è costituito da 14 Minibond, 1 direct lending, 3 obbligazioni bancarie e 1 time deposit; il valore unitario della quota di classe "B" di appartenenza di ASSE è pari a euro 77.174,712.- e il numero delle quote "B" in circolazione è pari a n. 581,530 (68%) per un valore complessivo netto del fondo pari ad euro 44.879.410,00.-.

Nel corso dei primi mesi del 2022 sono stati distribuiti proventi lordi ad ASSE per euro 635.362 e dall'avvio dell'operativa del fondo proventi complessivi pari a euro 2.188.053,00.-.

Per quanto riguarda il rimborso parziale di quote nel quarto trimestre del 2021 è stata deliberata la prima distribuzione parziale di quote per un importo di competenza di ASSE pari a euro 16.319.130,00, che è stato accreditato interamente sull'escrow account al fine di coprire la differenza tra quanto versato dalle quote A e gli introiti complessivamente ricevuti dalle stesse (il "Disavanzo"), come previsto e definito dal regolamento di gestione del fondo. Nei primi mesi del 2022 è stata deliberata la seconda distribuzione parziale di quote per un importo di competenza di ASSE pari a euro 4.419.764,00 che è stato interamente liquidato alla stessa. Inoltre, sono stati liquidati ad ASSE euro 1.860.713,00 derivanti dalla liberazione dell'escrow account in quanto il saldo del suddetto conto risulta capiente a coprire il Disavanzo. Alla data odierna i fondi depositati sull'escrow account ammontano ad euro 14.458.417,00.

In relazione a possibili nuovi investimenti e/o nuovi richiami non vi sono attualmente sul territorio opportunità con profili di rischio rendimento adeguati alla strategia del Fondo, anche considerata l'ampia presenza del ceto bancario sul territorio e la vita residua del Fondo stesso, ormai prossimo alla scadenza. Rimane comunque sempre in corso la ricerca e la valutazione di possibili target, anche alla luce delle evoluzioni economico e sanitarie che vi potranno essere nei prossimi mesi. In ogni caso è verosimile non prevedere ulteriori

richiami, ma eventualmente di reinvestire le somme ottenute dal rimborso delle quote capitali delle operazioni in essere.

Nel corso del 2021 è continuata l'importante attività di monitoraggio delle società in portafoglio. Tale attività, che viene svolta regolarmente nella normale gestione del portafoglio, ha avuto un forte incremento a partire dal 2020, per dar seguito alle richieste delle società di modifica dei piani di ammortamento e/o di concessione waiver a causa della difficile situazione economica derivante dall'emergenza COVID-19. In termini generali, gli effetti dell'emergenza da COVID-19 risultano in ogni caso in continua evoluzione e richiederanno un costante ed attento monitoraggio.

Nonostante la crisi in atto, rimane una unica situazione compromessa e al netto di tale posizione non si registrano ad oggi mancati pagamenti. La relazione di gestione al 31.12.2021: non segnala fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio; non rileva la presenza di strumenti derivati che diano luogo a posizioni creditorie a favore del Fondo; non rileva la presenza di finanziamenti passivi nel corso dell'esercizio né di operazioni di pronti contro termine passivi nel corso dell'esercizio né di strumenti finanziari che diano luogo a posizioni debitorie a carico del Fondo".

Si sottolinea la particolare attenzione che i competenti uffici della PAB e degli organismi strumentali e partecipati dovranno riservare al costante monitoraggio della natura degli investimenti finanziari detenuti, anche tramite società incaricate della gestione di fondi pubblici, al fine di evitare un grado di rischio dei medesimi tale da compromettere l'integrità del patrimonio pubblico.

9.3 Le garanzie prestate a favore di terzi

L'art. 28-*bis*, della l.p. n. 1/2002 prevede che "la Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da enti strumentali e da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per l'attuazione e lo sviluppo di progetti d'investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia" e che "devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in materia di prestazioni di garanzia" [71].

[71] Ne consegue che le garanzie prestate dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con esclusione di quelle per le quali la Provincia ha accantonato l'intero importo del debito garantito, concorrono al limite generale di indebitamento di cui all'art. 62 del citato d.lgs. n. 118/2011. Si rappresenta, infine, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, in sede di interpretazione degli art. 62, c. 6 e 75 del d.lgs. n. 118/2011, ha sottolineato che la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali, incidendo sulla capacità di indebitamento dei medesimi, soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, c. 6 della Costituzione (secondo cui il ricorso all'indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento), che, trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, trova sempre applicazione l'art. 3, commi 17 e 18, l. n. 350/2003, che i soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono

Il seguente elenco (cfr. anche allegato 4 alla relazione sulla gestione unita al rendiconto) espone le garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla PAB a favore di enti o altri soggetti ed il debito residuo garantito al 31 dicembre 2021.

DESCRIZIONE	**Debito residuo garantito al 31/12/2021 (euro)**
Garanzie nell'interesse dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE a favore di Pool bancario e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (LP 1/2002, art. 22)	€ 135.984.336,37
Garanzia nell'interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 22)	€ 17.439.479,88
Garanzia nell'interesse di Noi S.p.A. a favore della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 22)	€ 20.000.000,00
TOTALE	**€ 173.423.816,25**

Fonte: Rip. finanze - all. alla nota del 1° aprile 2022 PAB

La Ripartizione finanze, già con nota del 30 marzo 2021, aveva comunicato, relativamente alle garanzie nell'interesse dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) e per la SEL s.p.a., che queste non sono assistite da delegazione di pagamento o cessioni di credito e ha illustrato come segue i correlati interventi garantiti:

1) garanzia su finanziamenti all'ente strumentale ASSE per la costruzione del termovalorizzatore di Bolzano e per l'acquisto di nuovi treni. La PAB puntualizza che "*si tratta di garanzie coperte da contributi in annualità e che hanno un impatto positivo sul Patrimonio della Provincia*";

2) garanzia su un finanziamento SEL, ora Alperia s.p.a., per rinnovare, aggiornare e ampliare la rete di distribuzione di energia elettrica nella Provincia autonoma di Bolzano ed estendere la rete di teleriscaldamento nella città di Bolzano. La Ripartizione finanze fa presente che "*tali investimenti accresceranno il patrimonio di Alperia e, considerato che il valore delle partecipazioni della Provincia è calcolato in base al metodo del Patrimonio netto, ne deriverà un aumento del valore della partecipazione in Alperia, che verrà iscritto a Patrimonio della Provincia, tra le attività finanziarie. La Provincia autonoma di Bolzano beneficerà, in quanto azionista, dei maggiori utili derivanti da tale investimento e dalle sinergie ed economie di scala che si creano con le altre attività di produzione di energia elettrica*".

Relativamente alla garanzia per 20 ml nell'interesse della società *in house* NOI s.p.a., a fronte di un prestito di pari importo, la Giunta provinciale ne aveva, in un primo momento, autorizzato il rilascio a favore di un istituto di credito (cfr. del. della Giunta provinciale n. 407/2021, revocata con del. n.

essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati (che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all'art. 3, c. 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l'ente territoriale che fornisce la garanzia) e che la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell'investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che lo effettua (delibera n. 30/SEZAUT/2015).

628/2022) e, successivamente, in esito a supplemento istruttorio volto ad accertarne la maggior convenienza, a favore della Cassa Depositi e Prestiti (cfr. del. di Giunta n. 628/2022) "*per la realizzazione dei lotti D2 e D3 del NOI Techpark*"; per la realizzazione dei lotti di ampliamento si prevede un costo complessivo di 32 ml ed il finanziamento andrà, in particolare "*a finanziare la quota da adibire a ricerca istituzionale da parte di utenti pubblici*".

Posto che il rilascio di garanzie equivale ad indebitamento, in considerazione del rischio di escussione da parte del creditore in caso di inadempimento del debitore, e che lo stesso è consentito solo per progetti di investimento (cfr. art. 119, c. 8, Cost. e art. 3, commi 16 e ss., l. n. 350/2003), la Corte dei conti ricorda la necessità di una attenta valutazione delle finalità per le quali i prestiti da garantire sono concessi.

9.4 I debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio delle regioni e delle province autonome rimangono disciplinati dall'art. 73, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale spetta all'organo consiliare riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società, di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Si ricorda, che l'art. 38-*ter*, c. 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, aveva modificato il comma 4 dell'art. 73, che nel testo in vigore recita: "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta"[72].

La PAB, con nota del 1° aprile 2022, ha rappresentato, tra l'altro, che "*sta applicando la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche alle prestazioni rese in mancanza di un formale rapporto contrattuale …*". A tal riguardo è bene precisare che se il rapporto tra l'ente e il terzo sussiste ma non presenta tutte le caratteristiche formali richieste ai fini della sua validità, qualora l'ente stesso abbia

[72] L'aspetto del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio negli enti locali è, invece, disciplinato, dagli artt. 191 e 194 d. lgs. n. 267/2000.

tratto un vantaggio dal rapporto costituitosi, può far suo tale rapporto. L'ente, quindi, per poter assumere in capo a sé il debito deve creare un vincolo giuridico con il professionista o con il fornitore. Pertanto, per il riconoscimento di fatto dell'utilità del servizio o del lavoro svolto (piuttosto che del bene acquisito), occorre che a monte del riconoscimento vi sia un atto formale che riconosca e giustifichi l'esistenza del debito e che, quindi, costituisca seppur "in sanatoria" il rapporto; ciò con l'ulteriore conseguenza che tale atto va trasmesso alla Procura della Corte dei conti completo dell'impegno di spesa e, quindi, della relativa attestazione della copertura finanziaria. Resta inteso che per consentire alla Corte di valutare con attenzione e puntualità ogni singola fattispecie e di confermare la legittimità del riconoscimento, la Provincia è tenuta ad allegare per ogni spesa priva di impegno, una scheda che contenga tutte le informazioni necessarie all'analisi completa delle motivazioni che sono all'origine del debito.

***

Nell'esercizio 2021 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha riconosciuto debiti fuori bilancio con le seguenti leggi provinciali:

- l.p. n. 2 del 21 gennaio 2021 per complessivi euro 743.922,86 (euro 271.588,86 per l'anno 2021, euro 236.167,00 per l'anno 2022 e euro 236.167,00 per l'anno 2023);
- l.p. n. 10 del 12 ottobre 2021 per complessivi euro 1.433.133,44 (euro 612.064,32 per l'anno 2021, euro 312.598,62 per l'anno 2022, euro 192.598,62 per l'anno 2023, euro 193.405,62 per l'anno 2024 e euro 122.466,26 per l'anno 2025).

Nel corso dell'attività istruttoria la Sezione di controllo di Bolzano ha chiesto alla PAB, in particolare, di conoscere le ragioni dei seguenti riconoscimenti di debito oggetto di campionamento:

a) estensione della convenzione con il dipartimento DICEA dell'Università delle Marche per euro 19.520,00;

b) servizio di prenotazione di 19 posti di formazione in ambito infermieristico per euro 0,2 ml per gli anni 2021, 2022 e 2023;

c) manutenzione e gestione sistema informatico ECM per euro 68.474,50;

d) servizio abitativo per studentesse o studenti universitari per euro 0,26 ml nel 2021, 0,19 ml nel 2022, 2023 e 2024 e 0,12 ml nel 2025.

Al riguardo la PAB, con nota del 1° aprile 2022 (inviata, per conoscenza, alla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano), ha reso note le relative ragioni, facendo presente, tra l'altro:

Ad a): "*…Causa problemi di coordinamento in seguito alle diverse direttive e agli ostacoli derivanti dalla pandemia COVID, si sono verificati ritardi nella stesura e approvazione del decreto d'impegno*";

Ad b): "*…Erroneamente si è ritenuto che il blocco fondi richiesto in decreto per disporre la prenotazione di*

spesa con imputazione alle annualità di durata del contratto e il decreto di aggiudicazione fossero sufficienti a ritenere impegnata la spesa, mentre invece era necessario un ulteriore decreto; conseguentemente non è stata impegnata la relativa spesa per il triennio 2020-2022, creando così un debito fuori bilancio";

Ad c): "*…Il 04.12.2020 la […] S.r.l. ha presentato una fattura di 27.279,20 euro e in data 11.05.2021 una seconda fattura di 41.195,33 euro. Però l'importo delle suddette fatture non è più disponibile, in quanto è stato erroneamente mandato in economia*";

Ad d): "*…La spesa necessaria era stata prenotata con delibera della Giunta provinciale del 03.12.2019 n. 1040, ma non è stato redatto per errore formale il decreto di impegno della spesa. L'errore formale è da ricondurre a un fraintendimento tra unità organizzative all'interno della ripartizione Diritto allo studio*".

La Ripartizione finanze ha fornito, altresì, le ragioni per le quali il riconoscimento di un "indennizzo pari a € 11.350,53" (calcolato sulla base del canone mensile comprensivo della riduzione del 15 per cento prevista dall'art. 13/*bis* della l.p. n. 2/1987) per una locazione di locali senza titolo è avvenuto con decreto assessorile (n. 12962 del 12 novembre 2021) che non risulta trasmesso al Consiglio provinciale. In particolare, è stato fatto presente che "*L'indennizzo per occupazione sine titulo, pari a euro 11.350,53 disposto con il decreto assessorile n. 12962 del 12 novembre 2021, non è stato oggetto del procedimento legislativo di riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto tale fattispecie non è apparsa a questa amministrazione riconducibile alla categoria della «acquisizione di beni e servizi», per la quale l'art. 73, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 118/2011, stabilisce la riconducibilità al sistema di bilancio dell'obbligazione maturata in assenza della preventiva autorizzazione di spesa. E invero, l'acquisizione di beni postula il trasferimento della proprietà o di un diritto reale, mentre l'erogazione di un servizio consiste nella prestazione di un'attività (un facere) a favore del committente. Diversamente, l'occupazione scevra del titolo negoziale costituisce una condotta, nel caso di specie, derivante dalla scadenza del contratto di locazione, la cui obbligazione principale consiste nella concessione del diritto personale di godimento in re aliena. Non solo, anche volendo assimilare l'indennizzo per occupazione priva del titolo negoziale al canone di locazione, l'esclusione dei contratti di locazione dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016), che per l'appunto regola «i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture» (v. testualmente l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 50/2016) sembra confermare l'estraneità dell'occupazione sine titulo alla categoria dell'acquisto di beni e servizi, contemplata dall'art. 73, d.lgs. n. 118/2011. Insomma, in difetto di uno specifico procedimento legislativamente previsto, la concessione dell'indennizzo per occupazione dell'altrui immobile mediante decreto dell'assessore competente, quale organo rappresentativo dell'ente a cui in subiecta materia è rimessa la formazione della sua volontà, è apparsa la procedura corretta da adottare, anche al fine di evitare l'esposizione dell'amministrazione provinciale a un'azione giudiziale, che avrebbe comportato un significativo aggravio dei costi a carico del bilancio finanziario. Ad ogni modo, la convinzione nutrita dall'amministrazione provinciale della fondatezza della ricostruzione poc'anzi illustrata è provata dalla stessa trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa,*

che ha visto disporre la trasmissione del decreto n 12962/2021 (v. par. 8 del dispositivo) alla Procura della competente Corte dei conti".

Per quanto concerne, in particolare, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna della Provincia Autonoma di Bolzano, nel corso del 2021 risultano adottate le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- delibera giuntale n. 96/2021; in particolare, sono stati impegnati, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 82.546,70 per spese generali, euro 216.265,69 per risarcimento danni, euro 2.644,05 per interessi legali, nonché euro 595,26 per interessi di mora;
- delibera giuntale n. 206/2021; in particolare, sono stati impegnati, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 64.530,48 per spese generali, euro 11.765,02 per risarcimento danni, nonché euro 3,04 per interessi legali;
- delibera giuntale n. 341/2021; in particolare, sono stati impegnati, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 98.453,51 per spese generali, euro 341.140,13 per risarcimento danni, nonché euro 3.655,28 per interessi legali;
- delibera giuntale n. 486/2021; in particolare, è stato impegnato, sull'apposito capitolo del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, l'importo pari ad euro 47.375,74 per spese generali;
- delibera giuntale n. 552/2021; in particolare, sono stati impegnati, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 23.540,31 per spese generali, nonché euro 4.613,93 per risarcimento danni;
- delibera giuntale n. 707/2021; in particolare, sono stati impegnati, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 58.893,21 per spese generali, euro 10.754,71 per risarcimento danni, nonché euro 92,56 per interessi legali;
- delibera giuntale n. 750/2021; in particolare, è stato impegnato, sull'apposito capitolo del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, l'importo pari ad euro 88.667,83 per interessi di mora;
- delibera giuntale n. 804/2021 (in materia di controversie di lavoro); in particolare, sono stati riconosciuti e, contestualmente, si è incaricato il direttore della Ripartizione Personale di impegnare, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 4.844,73 per emolumenti, euro 1.172,42 per oneri previdenziali ed euro 411,80 per l'IRAP;
- delibera giuntale n. 922/2021; in particolare, sono stati impegnati, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 13.878,17 per spese

generali, euro 3.840,71 per risarcimento danni, euro 47,02 per interessi legali, nonché euro 33.936,90 per interessi di mora;

- delibera giuntale n. 971/2021; in particolare, sono stati impegnati, sugli appositi capitoli del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021, importi pari ad euro 57.620,04 per spese generali, euro 61.560,00 per risarcimento danni, nonché euro 24,10 per interessi legali.

Appare utile ricordare che la formulazione dell'art. 73, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 così come modificato dal comma 1 dell'art. 38-*ter*, del d.l. n. 34/2019, convertito in l. n. 58/2019 introduce, solo per i debiti derivanti da sentenze esecutive, la possibilità che il riconoscimento possa essere effettuato oltre che dall'Organo consiliare, anche da parte della Giunta. Nel 2021 la Giunta ha adottato, infatti, dieci deliberazioni per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna. Tutte le deliberazioni danno atto, in parte dispositiva, che ai sensi dell'art. 23, c. 5, della l. n. 289/2002, una copia di ciascuna deliberazione è trasmessa "*agli organi di controllo e alla Procura competente della Corte dei conti*".

Infine, atteso che i debiti fuori bilancio si concretizzano quando si verificano dei meri discostamenti dai principi contabili, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e che, quindi, rappresentano una patologia del sistema, si richiama l'attenzione della Provincia Autonoma di Bolzano, affinché intervenga, anche con gli strumenti della programmazione e della pianificazione strategica a disposizione, impegnando a monte le spese prevedibili per evitare il proliferarsi di debiti fuori bilancio che, quantomeno nella maggior parte dei casi, sono conseguenza di una gestione poco efficiente.

10 IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE

Il rendiconto generale della PAB è composto dal conto del bilancio (Allegati 10A, 10B, 10C, 10D e 10F), dal conto economico (Allegato 10H) e dallo stato patrimoniale (Allegato 10I-attivo e 10L-passivo). Questi documenti sono corredati della nota integrativa a carattere esplicativo.

L'Ente ha affiancato, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011, alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, che consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. A tal fine, l'Organo di revisione della PAB ha attestato di aver adottato i comuni schemi di bilancio di cui agli allegati nn. 9, 10 e 11 al d.lgs. n. 118/2011.

Precisa la relazione/parere del predetto organo che "*il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità ai principi contabili stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dai correlati decreti attuativi, in particolare dall'allegato n. 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria". In mancanza di specifiche disposizioni ci si attiene a quanto previsto dal Codice Civile e ai principi contabili emanati dall'Organismo italiano di Contabilità*".

10.1 Il conto economico

Nel conto economico, quale componente del rendiconto di gestione, le amministrazioni rappresentano i risultati della gestione rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale.

In particolare, la PAB ha riepilogato i componenti positivi (ricavi) e quelli negativi (costi) nel previsto schema, strutturato in forma scalare, al fine di consentire un'analisi interpretativa dei fatti di gestione con riferimento ai risultati intermedi ottenuti.

Di seguito il conto economico come evidenziato nel rendiconto:

CONTO ECONOMICO	2021	2020
A) Componenti positivi della gestione		
Totale componenti positivi della gestione	6.068.383.977,77	5.554.190.307,49
B) Componenti negativi della gestione		
Totale componenti negativi della gestione	6.073.642.164,84	5.563.946.800,10
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	**- 5.258.187,07**	**- 9.756.492,61**
C) Proventi ed oneri finanziari		
Totale proventi finanziari	21.852.227,61	20.794.121,67
Totale oneri finanziari	899.576,83	911.311,72
Totale proventi ed oneri finanziari	**20.952.650,78**	**19.882.809,95**
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		
Totale rettifiche	**656.761,58**	**42.366.042,14**
E) Proventi ed oneri straordinari		
Totale proventi straordinari	127.742.437,14	76.992.375,21
Totale oneri straordinari	23.054.055,05	18.603.315,30
Totale proventi ed oneri straordinari	**104.688.382,09**	**58.389.059,91**
Risultato prima delle imposte	**121.039.607,38**	**110.881.419,39**
Imposte (IRAP)	**69.400.473,34**	**61.501.325,59**
RISULTATO D'ESERCIZIO	**51.639.134,04**	**49.380.093,80**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10H

Il prospetto evidenzia componenti positivi della gestione per 6.068,4 ml (nel 2020: 5.554,2 ml), negativi per 6.073,6 ml (nel 2020: 5.563,9) ed una differenza negativa tra le due componenti per 5,3 ml, rispetto alla differenza negativa pari a 9,8 ml dell'esercizio precedente. Detta differenza è dovuta, illustra la nota integrativa, fra l'altro, ad un notevole incremento degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali (che passano da 15 ml a 198,3 ml) e della svalutazione dei crediti (che passano da 18 ml a 33,2 ml).

Riferisce anche la relazione dell'Organo di revisione che la parte preponderante dei componenti positivi è costituita dai proventi da tributi pari a 5.060,7 ml (nel 2020: 4.557,5 ml), mentre tra i componenti negativi le voci di maggior rilievo sono quelle relative ai trasferimenti correnti e ai contributi agli investimenti ad altre amministrazioni e ad altri soggetti, voci che complessivamente ammontano a 4.316,8 ml (nel 2020: 3.929,5 ml), nonché quella relativa al personale pari a 1.101,9 ml (nel 2020: 1.021,5)[73].

Tra i trasferimenti e i contributi, pari a circa 4,3 ml, rilevano i trasferimenti correnti e i contributi agli investimenti all'Azienda sanitaria della PAB (questi ultimi circa 1,5 ml).

Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti pari a 33,2 ml determinano, secondo quanto indicato nella nota integrativa, un fondo svalutazione crediti a fine esercizio pari a 111,1 ml (cfr. Allegato A al rendiconto che evidenzia fra la parte accantonata un fondo crediti di dubbia esigibilità

[73] Le spese del personale di cui sopra "*comprendono i costi sostenuti per il personale dipendente, ossia retribuzioni in denaro che includono le componenti retributive corrisposte ai lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, quale corrispettivo delle loro prestazioni. Rientrano nelle retribuzioni in denaro anche gli straordinari, le indennità, gli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente e altri contributi sociali. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati che sono ricompresi tra gli oneri straordinari e l'IRAP che è rilevata nella voce "Imposte*".

di pari importo).

In particolare, nel citato documento si legge che "*l'aumento netto del fondo svalutazione di 31.307.558,60 (che porta il fondo svalutazione crediti al 31.12.2021 a 111.064.530,64 euro) è dato dagli accantonamenti contabilizzati nella voce svalutazione crediti di 33.208.536,60 euro - come precedentemente descritti - e dalla riduzione di 1.900.978,00 euro da imputare ad una diminuzione del fondo svalutazione crediti verso imprese partecipate e del fondo svalutazione crediti per trasferimenti in conto capitale verso altri soggetti*".

Non si rilevano nell'esercizio in esame accantonamenti per rischi (nel 2020: 203,3 ml), mentre gli altri accantonamenti ammontano ad euro 746,58, da porre in relazione – si precisa in nota integrativa - all'adeguamento del fondo delle ferie maturate e non godute.

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali ammontano a 250,7 ml (nel 2020: 66,8 ml). In ordine a detta voce la nota integrativa richiama la nuova formulazione dell'allegato n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, così come modificato nel corso del 2021 dal d.m. 1 settembre 2021, e rende noto che "*(…) per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando la voce Risultati economici di esercizi precedenti. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono stati contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente (…). I beni di modico valore (importo compreso tra i 150,00 e i 516,46 euro) sono invece ammortizzati al 100% in quanto di difficile inventariazione*".

Il totale dei proventi e degli oneri finanziari ammonta a 21,9 ml (nel 2020: 19,9 ml), le rettifiche di valore delle attività finanziarie sono state pari a 0,7 ml (nel 2020: 42,4 ml) e il totale dei proventi e oneri straordinari sono stati, infine, quantificati in 104,7 ml (nel 2020: 58,4 ml). In particolare, tra detti proventi le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo sono pari a 89,4 ml e le plusvalenze patrimoniali pari a 22 ml (le sopravvenienze attive, riferisce l'Amministrazione, sono riconducibili principalmente alle rettifiche di valore correlate alla patrimonializzazione dei beni costruiti in economia dalla protezione civile nell'attività istituzionale per la PAB, mentre le sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, pari a 18,3 ml, sono riconducibili agli arretrati per anni precedenti corrisposti al personale e alle minori entrate).

La nota integrativa puntualizza anche che le rettifiche di valore delle attività finanziarie corrispondono alla riduzione di valore delle società partecipate, valutate secondo il criterio del patrimonio netto; i proventi da partecipazioni ammontano complessivamente a 21,1 ml (di cui 15,4 ml si riferiscono alla società Alperia s.p.a., 1,4 ml alle società Autostrada del Brennero s.p.a. e Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e 4,3 ml alla redistribuzione degli avanzi dal "Fondo mutualistico provinciale per la promozione dello sviluppo e la cooperazione"). Gli altri proventi finanziari sono pari a 0,8 ml e sono costituiti da interessi attivi da altri soggetti e da amministrazioni

locali.

Il risultato dell'esercizio 2021 ammonta a 51,6 ml (nel 2020: 49,4 ml), con un risultato prima delle imposte pari a 121 ml (nel 2020: 110,9 ml), che è stato imputato alla voce "risultato economico dell'esercizio" del patrimonio netto.

10.2 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, comprensivo del relativo risultato economico.

Nella citata nota integrativa la PAB riferisce di avere avviato i lavori di implementazione dei nuovi principi contabili sin dal 2016, puntualizzando, in particolare, di aver:

a) adattato il proprio inventario al piano dei conti integrato di cui al d.lgs. n. 118/2011, in considerazione dei criteri di ammortamento determinate dal MEF;
b) classificato l'inventario in conformità alle direttive SEC 2010;
c) unificato la soglia di inventariazione dei beni mobili ai sensi dell'art. 102, c. 5, del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), di cui al d.P.R. n. 917/1986, all'importo di euro 516,46 euro e conseguentemente modificato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio della PAB (d.P.G.P. n. 3/1998);
d) introdotto, nel 2021, la soglia intermedia per i beni di modico valore (tra euro 150,00 ed euro 516,46), beni che non vengono inventariati ma iscritti nello stato patrimoniale con un valore netto contabile pari a zero, in quanto ammortizzati interamente nell'esercizio di riferimento.

Nella predisposizione dello stato patrimoniale, la PAB fa presente, in particolare, di essersi attenuta ai criteri di valutazione esplicitati nel principio contabile applicato di cui al punto 9.3 dell'allegato n. 4/3 al d.lgs. n.118/2011[74]. Inoltre, evidenzia, che con l'art. 8 del d.m. del 1° settembre 2021 sono state apportate modifiche al prospetto dello stato patrimoniale (passivo) concernente il patrimonio netto, specificando che "*L'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, nella sua nuova formulazione, prevede al punto 6.3 dedicato al patrimonio netto quanto segue: "è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020*".

[74] Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 299/2017 era stata adottata la nuova classificazione degli elementi attivi e passivi, erano stati introdotti nuovi criteri di ammortamento (in sostituzione dei contenuti di cui alle deliberazioni n. 4224/2007 e n. 2348/2009) ed erano state introdotte le nuove soglie di inventariazione dei beni mobili.

Nella sottostante tabella è riportato in sintesi lo stato patrimoniale (attivo).

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
Totale crediti vs partecipanti	**0,00**	**0,00**
B) Immobilizzazioni		
Totale immobilizzazioni immateriali	1.354.733.282,64	1.297.185.493,14
Totale immobilizzazioni materiali	7.777.392.594,81	7.855.212.050,96
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.508.164.625,03	3.476.807.880,49
Totale immobilizzazioni	**12.640.290.502,48**	**12.629.205.424,59**
C) Attivo circolante		
Totale rimanenze	6.668.667,23	6.048.566,30
Totale crediti	1.547.714.724,65	1.486.930.381,48
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	2.181.092.800,18	2.038.796.762,83
Totale attivo circolante	**3.735.476.192,06**	**3.531.775.710,61**
D) Ratei e risconti		
Totale Ratei e risconti	**465.278,47**	**155.275,43**
TOTALE DELL'ATTIVO	**16.376.231.973,01**	**16.161.136.410,63**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10I

Con particolare riguardo ai beni immobili ed ai terreni di proprietà, ricompresi nelle immobilizzazioni materiali, la nota integrativa illustra che i medesimi sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori di diretta imputazione ovvero, se non disponibile al valore catastale, che le spese di manutenzione straordinaria sono state portate in aumento dei valori dei cespiti e che gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i "*principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche*" predisposti dal MEF.

Relativamente alla gestione degli immobili, la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha fatto presente che nel 2021 la spesa per contratti di locazione passiva ammonta a 5,8 ml (impegni) e le entrate riguardanti le locazioni attive sono pari a complessivi 1,4 ml (accertamenti), restando ambedue gli importi pressoché invariati rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'entità di spesa per contratti di locazione passiva, si elencano di seguito gli impegni e le liquidazioni in conto competenza e in conto residui nel triennio 2019-2021.

Locazioni passive			
Anno	**Impegno**	**Liquidato in competenza**	**Liquidato in c/residui**
2019	5.754.567,20	5.566.753,60	76.489,08
2020	5.761.655,69	5.479.995,12	11.380,31
2021	5.761.182,93	5.392.838,48	116.416,78

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

Per quanto concerne l'entità delle locazioni attive si elencano di seguito gli accertamenti e le riscossioni relative agli anni 2019-2021.

Locazioni attive			
Anno	**Accertamento**	**Riscossione in competenza**	**Riscossione in c/residui**
2019	1.382.553,89	1.336.884,72	60.545,32
2020	1.343.203,28	1.124.830,47	20.467,92
2021	1.365.640,10	1.284.552,47	185.372,67

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

La Corte dei conti ha già riferito in occasione delle precedenti parificazioni che la PAB, con deliberazione della Giunta provinciale n. 85/2019, aveva deliberato di promuovere l'istituzione di un fondo di investimento immobiliare, ai sensi dell'art. 33, d.l. n. 998/2011, conv. in l. n. 111/2011 e dell'art. 58, c. 8, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, "*che potrà essere costituito e gestito anche da una società di gestione del risparmio da individuare nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici e dei principi e delle direttive comunitarie di riferimento*". La deliberazione evidenziava l'intenzione della PAB di promuovere un ampio processo di valorizzazione degli immobili pubblici nonché di quelli a carattere sovracomunale, con particolare riguardo a quelli inutilizzati e/o che necessitano di ingenti investimenti[75]. Con successiva deliberazione n. 588/2019 era stata approvata l'offerta tecnica, fornita in data 3 luglio 2019 dalla società partecipata PensPlan Invest SGR s.p.a, denominata dal 25 settembre 2019 Euregio Plus SGR s.p.a.[76]. Con le successive deliberazioni di Giunta provinciale n. 986/2019 e n. 921/2020 si era provveduto ad aggiornare i relativi contratti di servizio, con l'obiettivo dichiarato di effettuare un monitoraggio e/o aggiornamento del "Piano di sviluppo economico del territorio", di attuare l'"Accordo Quadro con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e con il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI)" e di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. A tal fine, con deliberazione n. 41/2020, la Giunta era addivenuta all'approvazione dell'accordo quadro, con durata dal febbraio 2020 al dicembre 2022, assegnando ad Euregio Plus SGR s.p.a. i compiti di attuazione e di raccordo tra la PAB, la BEI e il FEI.

Nel corso del 2021 la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 602/2021, un nuovo

[75] La Giunta aveva incaricato la Segreteria generale e la Ripartizione patrimonio di concordare termini e condizioni "*della possibile partecipazione al costituendo fondo immobiliare, coinvolgendo anche le società controllate e partecipate direttamente dalla Provincia dotate di specifiche competenze nel settore finanziario e immobiliare tra le quali anche la società interamente pubblica Pensplan Invest SGR*".

[76] L'offerta prevedeva, tra l'altro, il supporto alla PAB per lo sviluppo di nuovi modelli di rigenerazione e valorizzazione degli immobili pubblici mediante una ricognizione del patrimonio pubblico ed una analisi degli investimenti in opere pubbliche e/o di pubblica utilità in programma e delle idee strategiche esistenti. Inoltre, si prevedeva lo sviluppo di un programma operativo immobiliare, con orizzonte temporale medio-lungo, suddiviso al suo interno in piani pluriennali per la realizzazione di opere ed investimenti pubblici e in piani di valorizzazione degli immobili non strumentali. Rileva in argomento anche la precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 1288/2017 che evidenzia le attività e il ruolo della società PensPlan Invest SGR s.p.a. a supporto dei fini istituzionali, individuando gli obiettivi funzionali allo sviluppo economico del territorio, tra cui in particolare "*sviluppare nuovi paradigmi per la rigenerazione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nonché per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità*."

contratto di servizio con Euregio Plus SGR s.p.a., che ai punti 2.3 e 2.4 prevede, rispettivamente, la "*Valorizzazione immobiliare pubblica con particolare riferimento alla promozione di un fondo immobiliare nel quale apportare ex areali militari ed aree sulle quali realizzare contenitori pubblici come università*" e la "*Riqualificazione energetica degli edifici privati e degli immobili della Provincia Autonoma di Bolzano*". Nell'ambito di quest'ultimo compito la società presta il proprio supporto per l'attuazione del progetto "*Building Renovation* +", che riguarda la "*riqualificazione energetica di circa 27 compendi pubblici*".

Con successiva delibera n. 157 dell'8 marzo 2022 (*Fattibilità tecnico/economica del progetto di Project Financing avente ad oggetto la riqualificazione di 27 immobili, e la relativa gestione, denominato "Building Renovation +)*, la Giunta provinciale ha preso atto della valutazione di fattibilità tecnico-economica riferita alla proposta di *Project Financing*, come espressa dal direttore della Ripartizione patrimonio in apposito documento citato in delibera, e della fattibilità tecnico-economico della proposta medesima per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi di riqualificazione energetica, nonché per la gestione energetica di n. 27 compendi immobiliari provinciali. Conseguentemente ha dichiarato la sussistenza dell'interesse pubblico alla conclusione di un contratto di concessione mista, mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese del soggetto privato, la relativa realizzazione degli interventi, nominando promotore ai sensi dell'art. 183, c. 10 del d.lgs n. 50/2016 apposita società, in qualità di capogruppo, mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.

È stato, altresì, autorizzato l'avvio delle attività necessarie all'indizione della gara per l'affidamento della concessione mista di cui sopra mediante partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 16, e dell'art. 179, c. 3 del citato decreto legislativo. La relativa copertura finanziaria dell'obbligazione, derivante dalla stipulazione del contratto, avente ad oggetto il costo del canone annuale a carico della PAB (importo complessivo di euro 124.103.379,00, equivalente a 20 annualità, per un canone annuo pari ad euro 5.846.666,00, IVA inclusa per la prima annualità), prevede una imputazione agli esercizi dal 2022 al 2041.

Tra le immobilizzazioni materiali sono classificati anche i beni demaniali per un valore complessivo pari a 3.426,3 (nel 2020: 3.467,1 ml), di cui terreni per 192,1 ml (nel 2020: 192,7 ml), fabbricati per 74 ml (nel 2020: 75,2 ml) e infrastrutture per 3.160,2 ml (nel 2020: 3.199,2 ml).

Le immobilizzazioni finanziarie si compongono principalmente della voce partecipazioni per un importo complessivo di 2.531 ml (nel 2020: 2.253,6 ml), di cui 974,3 ml a titolo di partecipazioni in società controllate e partecipate (nel 2020: 831,2 ml) e 1.556,7 ml in altri soggetti (nel 2020: 1.422,4 ml) e della voce crediti concessi dall'Ente per un importo di 975,6 ml (nel 2020: 1.221,7 ml).

Al riguardo la PAB nella nota integrativa rappresenta di aver calcolato il valore delle partecipazioni

detenute in società controllate, partecipate e in altri soggetti (enti strumentali), secondo il metodo del "patrimonio netto"; pertanto, è stata calcolata la quota di patrimonio netto delle società e degli enti strumentali corrispondente alla percentuale di capitale sociale di proprietà della PAB, risultante dai bilanci 2020 dei medesimi (ultimo pubblicato), aumentato o diminuito dei movimenti sul capitale sociale intervenuti nel corso dell'esercizio 2021, "*tenendo in considerazione solo aumenti o diminuzioni che hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio*". Viene rappresentato, inoltre, che le conseguenti rivalutazioni e svalutazioni delle partecipate provengono dall'applicazione di quanto previsto all'allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, così come modificato dal d.m. del 1° settembre 2021.
Tra le immobilizzazioni finanziarie la voce "altri titoli" ammonta ad euro 1.472.308,00, importo invariato rispetto all'esercizio precedente. Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha rappresentato al riguardo che a detta voce "*risultano iscritte, per un valore di euro 1.472.308,00, le quote del fondo FEI AlpGIP già detenute dalla società Alto Adige Finance spa e acquisite al patrimonio provinciale a seguito dell'operazione di razionalizzazione che ha interessato la medesima società. A partire dall'esercizio 2019 la gestione delle quote provinciali del predetto fondo è stata affidata, nell'ambito del contratto di servizio, alla società in house Euregio Plus SGR spa*".
Si rappresenta che con deliberazione n. 1126/2021 ("Euregio Plus SGR S.p.A. - Acquisizione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano di quote del Fondo di Investimento alternativo denominato "Euregio PMI"), la Giunta provinciale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 20, c. 1 della l.p. n. 1/2021, la sottoscrizione da parte del Presidente della PAB di quote del citato fondo nel limite massimo di 10 ml, contestualmente impegnati. Trattasi di un fondo comune di investimento italiano riservato (operativo dal gennaio 2022), rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE e finalizzato "*a supportare, a condizioni di mercato, le PMI*", con un profilo di rischio (secondo quanto evidenziato dal consulente esterno) medio/alto.
La Sezione giurisdizionale di Bolzano della Corte dei conti ha comunicato che il conto giudiziale del gestore dei titoli azionari della PAB riferito all'esercizio 2021, alla data del 20 maggio 2022, non risultava ancora depositato[77].
I crediti, compresi fra le immobilizzazioni finanziarie, ammontano complessivamente a 976 ml (nel 2020: (1.221,7 ml). Come esplicitato nella nota integrativa, il decremento del 20,1 per cento rispetto al 2020 è da ascriversi soprattutto ai rientri di importi erogati negli anni passati all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), a cui è stata affidata la gestione del fondo di rotazione di cui alla l.p. n. 9/1991 per l'incentivazione, il miglioramento e la valorizzazione delle attività economiche,

77 Cfr. nota della Sezione giurisdizionale di Bolzano di data 20 maggio 2022, che evidenzia, altresì, l'avvenuto deposito, in data 3 agosto 2021, del conto riferito al 2020; con detto deposito si instaura il relativo giudizio di conto (cfr. art. 140 codice giustizia contabile d.lgs. 174/2016).

nonché al calo dello *stock* dei crediti verso i comuni che ammontano a 219 ml (nel 2020: 246 ml). Complessivamente i crediti verso "altre amministrazioni pubbliche" sono pari a 922,4 ml (nel 2020: 1.157 ml).

Tra i crediti di attivo circolante, che ammontano complessivamente a 1.547,7 ml (nel 2020: 1.486,9 ml), le voci più consistenti sono riconducibili ai crediti di natura tributaria per un importo pari a 830 ml (nel 2020: 786,2 ml) e ai crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche per 635,5 ml (2020: 603,4 ml). Specifica la nota integrativa che, all'interno di questa voce, la componente più rilevante è costituita dai crediti per trasferimenti correnti verso lo Stato (Ministeri) per un importo di 563,2 ml (detto importo complessivo corrisponde all'importo dei residui attivi, incrementato dei depositi cauzionali e diminuito del fondo svalutazione crediti e delle somme accertate giacenti sui conti di tesoreria e sui depositi bancari e postali).

Tra le disponibilità liquide il conto di tesoreria presenta un saldo, al 31 dicembre 2021, di 2.106,9 ml, come da verbale di cassa del 31 dicembre 2021, firmato in data 20 aprile 2022 dalla Responsabile dei servizi di Back Office dell'istituto di credito tesoriere e dal Presidente della PAB, verbale trasmesso a questa Sezione nell'ambito dell'attività istruttoria.

Di seguito lo stato patrimoniale (passivo) in sintesi:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
A) Patrimonio netto		
Totale patrimonio netto	**13.974.750.691,16**	**13.868.862.577,11**
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi rischi ed oneri	**215.633.100,81**	**225.100.027,16**
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R.	**106.607.424,95**	**106.322.934,34**
D) Debiti		
Totale Debiti	**2.066.782.657,62**	**1.951.457.153,84**
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti		
Totale ratei e risconti	**12.458.098,47**	**9.393.718,18**
TOTALE DEL PASSIVO	**16.376.231.973,01**	**16.161.136.410,63**
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.371.099.612,20**	**1.312.395.621,97**

Fonte: rendiconto PAB 2021, All. 10L

Si segnala un aumento del patrimonio netto per 106 ml ed un aumento dei debiti per un ammontare complessivo pari a 115 ml.

In particolare, il patrimonio netto (complessivamente 13.974,8 ml a fronte dei 13.868,9 del 2020) si compone del fondo di dotazione che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio per 1.265,4 ml (pari al valore dell'esercizio precedente), delle riserve pari a 9.743,4 ml (nel 2020: 9.766,7 ml) e del risultato economico dell'esercizio per un importo pari a 51,6 ml (nel 2020: 49,4 ml).

I fondi per rischi ed oneri includono il fondo contenzioso pari a 55,2 ml (nel 2020: 86,5) e il fondo per ferie maturate e non godute (0,2 ml). Evidenzia la nota integrativa che la diminuzione del fondo rischi è imputabile principalmente alla differenza fra il decremento degli accantonamenti a valere sul fondo rischi per passività potenziali legate al contenzioso in essere, e l'aumento degli accantonamenti relativi al conguaglio con lo Stato per la compensazione delle minori entrate 2020 e 2021, derivanti dalla crisi pandemica.

Con riferimento al fondo ferie maturate e non godute, puntualizza la nota, è stato accantonato un importo pari alla media delle ferie maturate e non godute liquidate dalla PAB su un arco temporale di cinque anni, in linea con le osservazioni formulate dall'Organo di revisione e tenuto conto del divieto di monetizzazione.

Non si riscontrano residui perenti.

I debiti sono riportati per complessivi 2.066,8 ml (nel 2020: 1.951,5 ml), tra i quali figurano i debiti da finanziamento pari a 242,6 ml (nel 2020: 158,3 ml) che corrispondono al residuo debito dei mutui contratti dalla PAB con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti di credito ordinari per complessivi 117,8 ml (nel 2020: 24,7 ml; come già riferito nel capitolo 9.2 della presente relazione, nel 2021 è stato contratto un nuovo mutuo per 102 ml), nonché alle concessioni di credito ottenute dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di importo complessivo pari a 124,8 ml (nel 2020: pari a complessivi 133,6 ml). Sempre fra i debiti figurano quelli verso fornitori per 97,5 ml (nel 2020: 76,8 ml), per trasferimenti e contributi pari a 1.527 ml (nel 2020: 1.495,1 ml) e altri debiti, tra i quali quelli tributari e verso istituti di previdenza per 95,6 ml (nel 2020: 100,7 ml). Rileva in tale contesto che, diversamente dagli esercizi precedenti, in cui l'erario c/IVA era rappresentato tra i crediti di attivo circolante, con l'esercizio 2021 l'erario c/IVA figura tra i debiti.

Tra i conti d'ordine (nel 2021: 1.371,1 ml; nel 2020: 1.312,4 ml) figurano gli impegni su esercizi futuri per 1.197,7 ml in relazione alla contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato, le garanzie prestate a pubbliche amministrazioni per 136 ml e a imprese partecipate per 37,4 ml (il debito residuo garantito ammonta, al 31 dicembre 2021, a 173,4 ml).

***

Si fa, infine, presente che la gestione dell'Economo generale della PAB è oggetto di verifica da parte della Corte dei conti a seguito della presentazione, presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano, del relativo conto giudiziale. Il conto riferito alla gestione 2021, alla data del 20 maggio 2022, non risulta ancora depositato[78].

[78] Cfr. nota della Sezione giurisdizionale di Bolzano di data 20 maggio 2022, che evidenzia, altresì, l'avvenuto deposito, in

11 I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO)

11.1 Il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica

Il sistema territoriale regionale integrato[79] concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci di cui alla l. n. 243/2012, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nell'osservanza dei vincoli economici e finanziari stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, con una serie di misure elencate nell'art. 79, c. 1, d.P.R. n. 670/1972 (Statuto di autonomia).

In particolare, rilevano:

- il concorso finanziario al riequilibrio della finanza pubblica generale mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il MEF;
- il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia;
- il coordinamento della finanza pubblica provinciale da parte delle Province autonome di Bolzano e di Trento nei confronti dei propri enti e organismi strumentali, pubblici e privati, degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, c. 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria.

Spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli stessi nonché, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicare annualmente al Mef gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

Si rappresenta, inoltre, che, per espressa disposizione del 4° comma dell'art. 79 dello Statuto, nei confronti della regione, delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti,

data 3 agosto 2021, del conto riferito al 2020; con detto deposito si instaura il relativo giudizio di conto (cfr. art. 140 codice giustizia contabile d.lgs. 174/2016).

[79] Ai sensi dello Statuto di autonomia il sistema regionale integrato è costituito dalla regione, dalle province di Trento e Bolzano, dagli enti locali, dai propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, c. 120, l. n. 127/1997, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Il sistema territoriale integrato di competenza della Provincia è costituito dalla Provincia medesima, dagli enti locali, dai loro enti e organismi strumentali, pubblici e privati, dall'Azienda sanitaria, dalla Libera Università di Bolzano, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché dagli altri enti ed organismi a ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria.

riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal titolo VI dello Statuto (Finanza della regione e delle province). Sempre secondo la norma citata, "(…) La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea" (cfr. 4° comma dell'art. 79 dello Statuto).

Giova ricordare che la disciplina concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali di cui alla citata norma di attuazione n. 266/1992, è prevista "ad ulteriore garanzia della speciale autonomia … fondata sullo statuto e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946" (art. 1, c. 2). In particolare, il d.lgs. n. 266/1992 prevede, al 1° comma dell'art. 2, quanto segue: "Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti"[80].

Prevede il comma 4/*bis* dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, come da ultimo modificato con il comma 549, dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che "Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021

[80] Di seguito i contenuti dei restanti commi dell'art. 2: "(2) Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. (3) L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto articolo 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della giunta regionale o provinciale. (4) Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili". (La tematica è stata oggetto anche di trattazione nell' *Audizione sulle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali*" della Corte dei conti innanzi alla Commissione Parlamentare per le questioni regionali in data 23 marzo 2017).
La Corte Costituzionale ha recentemente osservato (sent. n. 93/2019) che "È fuor di dubbio che l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 delinei un sistema peculiare, che determina la «incostituzionalità sopravvenuta» (sentenze n. 147 del 1999, n. 380 del 1997 e n. 80 del 1996) delle norme regionali o provinciali che non siano state adeguate alla normativa statale una volta decorso il termine (il cui spirare, peraltro, ovviamente non impedisce alla Regione e alle Province di esercitare la funzione legislativa, adeguandosi alla normativa statale)".

correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 (*rectius* 2011), n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo"[81].

Con deliberazione n. 818 del 28 settembre 2021, la Giunta provinciale ha approvato anche per il 2021, analogamente agli esercizi passati, un accordo per la ripartizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico del sistema territoriale regionale integrato. L'intesa tra i Presidenti della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano (oggetto anche di comunicazione al MEF) prevede che il contributo complessivo delle due Province (662,53 ml)[82] venga ripartito fra le medesime sulla base dell'incidenza del PIL riferito al 2019 come segue: 299,07 ml a carico della Provincia autonoma di Trento e 363,47 ml a carico della Provincia autonoma di Bolzano, fermo restando che alla Regione è attribuita una quota di detti contributi pari a 132,53 ml per la Provincia autonoma di Trento e 151,76 ml per la Provincia autonoma di Bolzano. La deliberazione e l'allegato accordo, richiamando le norme dello Statuto di autonomia rilevanti, fanno presente che le province si sono assunte gli oneri di 5,5 ml per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi del d.lgs. n. 14/2016 e che, in relazione al maggior gettito IMU quantificato dal Mef, sono stati decurtati ulteriori 73,3 ml per la Provincia autonoma di Trento e 148,9 ml per la Provincia autonoma di Bolzano, che l'art. 1, c. 400, della l. n. 190/2014 aveva previsto un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare posto a carico

[81] Il successivo comma 4/*ter* prevede che "A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile".

[82] Dal contributo di 905,315 ml previsto dall'art. 79, c. 4-*bis,* dello Statuto, sono a carico della Regione 15,091 ml; vengono ulteriormente trattenuti gli oneri di 5,492 ml per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio ed il maggior gettito IMU, quantificato ai sensi della nota prot. n. 85886 del 4 novembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in 73,3 ml per la Provincia di Trento e 148,9 ml per la Provincia di Bolzano.

della Provincia autonoma di Trento pari a 21 ml e a carico della Provincia autonoma di Bolzano pari a 25,54 ml.

In ordine agli accordi intervenuti tra la PAB, lo Stato e la Regione per la quantificazione e la ripartizione del concorso finanziario della PAB agli obiettivi di finanza pubblica generale riferiti all'anno 2021, la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, riferisce che, a seguito degli accordi sottoscritti dalle autonomie speciali con il Governo nel 2020 sul ristoro della perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021, sono stati previsti i seguenti ristori in termini di riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica: euro 14.200.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 805, della l. n. 178/2020 – legge di bilancio dello Stato 2021-2023 ed euro 29.880.000,00, ai sensi dell'art. 57, del d.l. n. 73/2021, conv. dalla l. n. 106/2021.

A tali riduzioni (per complessivi 44,1 ml), è stato illustrato, va aggiunta la citata quota di contributo versata dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (151,8 ml) e, pertanto, la quota residua a favore dello Stato ammonta a euro 316.532.125,83 (a cui è da aggiungersi il concorso per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio per 2,7 ml).

***

Circa l'ulteriore contributo finanziario della PAB agli obiettivi di finanza pubblica generale e in linea con le esigenze di perequazione e di solidarietà ai sensi dell'art. 79, c. 1, lett. c) dello Statuto, fino alla concorrenza dell'importo di 100 ml annui (a decorrere dal 2010), sono state fornite le notizie di seguito riportate:

"*Verso la fine del 2010, si è giunti alla formalizzazione dell'accordo riferito all'assunzione del costo del personale docente del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, nonché del contributo ordinario di funzionamento del Conservatorio medesimo. Vanno però valutate le conseguenze dell'accorpamento con la LUB disposto con la legge 205/2017 (legge di stabilità 2018), ovvero se il nuovo stato giuridico è compatibile con le disposizioni dell'Accordo di Milano. Attualmente vige un periodo transitorio sino al decreto del MIUR che approvi le modifiche di statuto e dei regolamenti della LUB, concertate con la Provincia. Nell'anno 2011, invece, per la realizzazione del nuovo istituto penitenziario di Bolzano, è stato emanato dal Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il decreto n. 456 del 5 maggio 2011 che affida al Soggetto attuatore e Presidente della Provincia il compimento degli atti necessari per la realizzazione del citato Istituto penitenziario e le funzioni di stazione appaltante per la sua realizzazione alla Provincia autonoma di Bolzano. Nel luglio del 2013 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento della concessione per il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dell'Istituto penitenziario di Bolzano. Si precisa che la predetta procedura di gara si è conclusa con la valutazione delle offerte, in attesa della definizione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dei termini della convenzione recante modalità di*

realizzazione e gestione della nuova struttura carceraria. Con riferimento, invece, al finanziamento delle trasmissioni RAI in lingua tedesca e ladina, a fine 2012 è stata siglata la relativa convenzione, approvata poi dai dicasteri competenti a fine 2013. L'erogazione delle relative spettanze per le annualità dal 2010 al 2014, è avvenuta solo nel 2015, quando il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha acconsentito alla riconducibilità del finanziamento ai termini dell'Accordo di Milano. L'accordo è stato successivamente rinnovato con convenzioni triennali fino al 2024. In data 26 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 51 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984 , n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative relative al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino – Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano", con cui sono state delegate alle Province autonome le funzioni statali riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al predetto Tribunale, sezione autonoma di Bolzano, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del Tribunale medesimo. Anche in questo caso per il relativo onere finanziario è previsto che si provveda attraverso le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto speciale. Nell'esercizio 2017 si è anche perfezionato con le Poste il subentro della Provincia nel servizio di spedizione e recapito postale sul territorio provinciale. Sempre nel medesimo esercizio sono state emanate apposite norme di attuazione contenute nel decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237, recanti modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso la Casa circondariale di Bolzano, nonché del personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano. Gli oneri stipendiali relativi alle assunzioni di personale effettuate dopo l'entrata in vigore delle nuove tabelle organiche sono posti a carico della Provincia nell'ambito del già citato articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto speciale. Si rammenta che, in base all'espressa previsione del comma 125 dell'articolo 2 sopra menzionato, l'assunzione degli oneri a carico delle province opera anche per il periodo che precede la stipula degli accordi. In virtù di ciò il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trattenuto la somma dei 100 milioni di euro dalle devoluzioni erariali spettanti alla Provincia. Come già avvenuto lo scorso anno, a formalizzazione del concorso finanziario avvenuto di fatto, la Provincia, attraverso l'approvazione di apposite deliberazioni della Giunta provinciale e di decreti, ha statuito l'assunzione degli oneri in questione per l'esercizio finanziario 2021 ed ha impegnato la relativa spesa. Si precisa infine che la Provincia ha provveduto a produrre puntualmente alla competente Ragioneria generale dello Stato tutta la documentazione relativa alle spese sostenute, al fine di ottenere lo svincolo di tutte le somme dovute".

***

In ordine al rispetto del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della l. n. 243/2012 quale differenza tra le entrate e le spese finali (cfr. anche le sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018 circa la possibilità di utilizzo del risultato di amministrazione e del fpv nel conteggio del saldo), la PAB ha rappresentato, in primo luogo, che l'equilibrio finanziario complessivo di competenza

dell'ente, di cui al comma 821 della l. n. 145/2018 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), viene dimostrato in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e che il rispetto di detto equilibrio viene certificato dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione come previsto dall'allegato 10 del d. lgs. n. 118/2011. In particolare, con riguardo al rispetto del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della l. n. 243/2012, la PAB ha richiamato "*i commi 819, 820 e 824 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, la quale, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Con l'attuazione di tale legge sono cessati gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823) nonché la disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti. In merito alle comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato si rimanda alla circolare MEF - RGS n. 15 del 15/03/2022 avente ad oggetto "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*".

Preso atto di quanto sopra, si rileva che il rendiconto in esame evidenzia un totale delle spese finali di euro 7.506.738.359,09 (impegni), a fronte di un totale delle entrate finali di euro 6.438.473.900,76 (accertamenti), con una differenza pari ad euro –1.068.264.458,33.

Corre l'obbligo, in argomento, di evidenziare che:

- le Sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019) hanno sottolineato che "la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che trova contenuto nelle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ha anche modificato il d.lgs. 267 del 2000) e nella legge n. 145 del 2018, non può essere sovrapposto con la normativa in tema di "pareggio di bilancio" (o "saldo di finanza pubblica"), funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, non potendo, peraltro, il comma 821 della legge n. 145 del 2018 determinare il superamento delle prescrizioni dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 4/2019/RQ)";
- in caso di ricorso a entrate da mutuo, "pertanto, l'ente territoriale contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari (regolamentati dal d.lgs. n. 118 del 2011), deve comunque conseguire anche il "pareggio" richiesto dall'art. 9 della legge n. 243, che, tuttavia, non considera le entrate da debito (mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo

coperte, imputate al medesimo o a successivi esercizi). Di conseguenza, l'ente territoriale, al fine di conseguire anche il ridetto "pareggio", deve dare "copertura" agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di "entrate finali" o riduzioni di "spese finali", nell'esercizio in cui ha acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi" (Sezioni riunite, delibera di cui sopra);

- in definitiva, la funzione del "pareggio" di bilancio, non può sovrapporsi al precetto dell'equilibrio (cfr. in argomento capitolo 4.2 della presente relazione); il comma 2 dell'art. 9 della legge n. 243/2012 prevede, infatti, che "Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5, la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero";

- le circolari n. 5/2020 e n. 8/2021 del MEF, che contengono precisazioni in ordine a detto vincolo di bilancio, sottolineano che l'art. 9 della citata legge (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito) in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale citate, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito; il rispetto di detto articolo è verificato *ex ante* ed *ex post*, a livello di comparto, dalla Ragioneria generale dello Stato, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio; sulla base dei dati elaborati a livello di comparto, gli enti territoriali garantiscono l'osservanza del presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243/2012 circa la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021;

- la pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti, nel sottolineare l'esigenza di perseguire l'obiettivo stabilito dalla normativa in argomento, ribadisce l'indefettibilità dello strumento delle intese di cui all'art. 10 della citata legge quale strumento per garantire un equilibrio di bilancio non limitato al singolo ente ma riferito all'intero comparto, fermo restando l'obbligo, nel caso di mancato rispetto del saldo, di adottare idonee misure correttive onde consentire il rientro nel triennio successivo (cfr., relativamente alle necessarie intese, anche il capitolo 9.1 della presente relazione).

-

***

Si riporta, di seguito, l'elencazione trasmessa dall'Amministrazione con nota del 1° aprile 2022, in ordine all'attuazione, nel corso del 2021 in via legislativa, ai sensi dell'art. 79, cc. 3 e 4 dello Statuto di autonomia, dei principi di coordinamento finanziario fissati dallo Stato:

"*1) la prosecuzione, anche nel 2021, delle misure di contenimento della spesa del personale docente ed equiparato (si veda l'art. 44-bis, comma 4, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6);*

2) la permanenza in vigore delle misure volte alla riduzione dei canoni di locazione passiva, di cui all'articolo 13/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2;

3) la permanenza in vigore delle misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici, di cui all'articolo 21/ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1;

4) la lettera i) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, "Servizi pubblici locali", come introdotta dalla legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22, che fissa in euro 240.000,00 il limite massimo retributivo per gli organi amministrativi, di controllo ed i dirigenti delle società a controllo pubblico;

5) l'introduzione del piano triennale del fabbisogno del personale mediante modifica del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, "Ordinamento del personale della Provincia", mediante l'articolo 3, comma 4 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10;

6) i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, "Disposizioni in materia di finanza locale", introdotti dall'articolo 5 della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16, "Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020", in tema di sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio da parte degli enti locali;

7) l'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7, "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni" in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

8) il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, "Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale", inserito dal comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8, che esplicita la scadenza di approvazione del bilancio consuntivo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige da parte della Giunta provinciale, come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

9) il comma 4-bis dell'articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8, volto a chiarire che l'applicazione del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 si estende anche alle assegnazioni all'Azienda sanitaria derivanti dal fondo sanitario provinciale sia di parte corrente sia in conto capitale (investimenti), come previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo di cui sopra;

10) l'articolo 6/bis della legge provinciale 16 novembre 2007, n, 12, "Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche", introdotto dall'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, con cui vengono recepite nell'ordinamento provinciale alcune disposizioni del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica;

11) l'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, con cui viene disposta la soppressione di alcune gestioni fuori bilancio secondo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011;

12) l'articolo 58-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, inserito dal comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma

di Bolzano", che, in attuazione del d.lgs. 118/2011, introduce disposizioni contabili sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra Provincia e propri enti e società partecipate e controllate;

13) il comma 5-bis dell'articolo 36 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, in materia di partecipazione alla spesa ospedaliera da parte dei cittadini;

14) l'articolo 32/bis della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2, in materia di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali;

15) il comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12, che prevede il rinnovo per dodici anni delle concessioni di posteggio;

16) il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021- 2023", che detta misure di coordinamento rivolte alle società in house e agli enti strumentali della Provincia, inerenti gli affidamenti in house di appalti pubblici".

11.2 Il coordinamento della finanza locale nell'ambito del sistema territoriale integrato di competenza della Provincia

11.2.1. Gli enti e gli altri organismi nei confronti dei quali la Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica provinciale

Gli enti e gli altri organismi nei confronti dei quali la PAB provvede al coordinamento della finanza pubblica provinciale sono stati definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 985 del 15 dicembre 2020[83].

In particolare, la deliberazione individuava i seguenti organismi:

a) enti espressamente previsti dall'art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia (enti locali e loro enti ed organismi strumentali, Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Libera Università di Bolzano, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano);
b) enti di diritto pubblico vigilati dalla Provincia (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, Agenzia demanio provinciale, Agenzia per la protezione civile, Centro di Sperimentazione

[83] Diverso da quello riportato dallo Statuto, è l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC) redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel "*Manual on Government Deficit and Debt*" pubblicato da Eurostat (edizione 2019). L'ISTAT predispone nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale per tale settore il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del "Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi", annesso al Trattato di Maastricht (cfr. anche art. 1, c. 3, l. n. 196/2009).

Laimburg, Azienda Musei provinciali, Istituto Ladino di Cultura Micurà de Rü, Istituto promozione lavoratori, Radiotelevisione Azienda speciale della provincia di Bolzano, Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata, Agenzia per l'energia Alto Adige-Casa Clima, Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, Azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige, Istituti scolastici a carattere statale della Provincia ed istituti scolastici provinciali, Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di cura e soggiorno di turismo di Merano);

c) società *in house* della Provincia (Noi s.p.a, Eco Center s.p.a., Strutture trasporto Alto Adige s.p.a., Informatica Alto Adige s.p.a., Terme di Merano s.p.a., Alto Adige Riscossioni s.p.a., SASA s.p.a.);
d) società in controllo della Provincia (Fr. Eccel s.r.l., Fiera Bolzano s.p.a. e Infranet s.p.a.);
e) enti di diritto privato istituiti e controllati dalla Provincia (Fondazione Museion-Museo di arte moderna e contemporanea, Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale, Fondazione "Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco – Dolomiti").

Detta elencazione è, secondo la citata deliberazione oggetto di aggiornamento, "*con cadenza almeno biennale*".

Ai sensi della citata deliberazione n. 985/2020, il coordinamento della finanza pubblica locale avviene con l'adozione, da parte della PAB, di autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa "*atte a produrre riduzioni anche strutturali della spesa, con particolare riguardo con quelle correnti di funzionamento*". Rimane confermata la competenza all'effettuazione dei controlli interni funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dell'Organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio provinciale, ad esclusione degli enti locali, la cui vigilanza spetta all'apposita ripartizione provinciale.

Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia il coordinamento finanziario della PAB si estende a tutti gli enti ed agli organismi a ordinamento provinciale finanziati dalla medesima in via ordinaria; l'articolo prevede che il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dai relativi enti, concorre, "nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea". A tal fine, la Corte dei conti richiama nuovamente l'attenzione dell'Amministrazione sulla definizione di contribuzione ordinaria secondo la quale "…si intende come contribuzione ordinaria qualunque contributo,

indipendentemente dalla sua denominazione, che una pubblica amministrazione abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio" (circolare Mef n. 14/2016).

La missione 18 del rendiconto generale della PAB (Relazioni con le altre autonomie territoriali) comprende il programma di spesa denominato "relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" che evidenzia per il 2021 impegni complessivi per 868,2 ml (2020: 582,7 ml) e un fpv pari a 58,6 ml (2020: 90,5 ml). In particolare, gli impegni per le spese correnti ammontano a 665,3 ml (2020: 351,5 ml), quelli in c/capitale a 196,4 ml (2020: 222 ml) e quelli per spese per l'incremento attività finanziarie a 6,6 ml (2020: 9,2 ml). Si rileva che i residui passivi delle spese in c/capitale ammontano complessivamente al 31 dicembre 2021 a 498,9 ml (nel 2020: 484 ml), di cui 434,3 provenienti da esercizi precedenti (nel 2020: 420,2 ml) e 64,6 ml dall'esercizio di competenza (nel 2020: 63,8 ml).

11.2.2 Gli enti locali

L'art. 80 dello Statuto di autonomia assegna alla PAB la competenza legislativa (primaria) in materia di finanza locale e il successivo art. 81 prevede che ai comuni sono corrisposti idonei mezzi finanziari, tali da garantire l'esercizio delle funzioni e il raggiungimento delle finalità.

Il finanziamento dei comuni resta disciplinato dalle leggi provinciali n. 27/1975 e n. 6/1992. Quest'ultima prevede, in particolare, un finanziamento annuale tramite accordi per la finanza locale stipulati tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza dei comuni (Comitato di coordinamento per la finanza locale).

Con riguardo all'esercizio 2021 sul sito *web* della Ripartizione enti locali e sport della PAB risultano pubblicati i seguenti accordi:

- accordo sulla finanza locale per l'anno 2021 del 29 dicembre 2020 (trasferimenti della finanza locale per l'anno 2021/ fondo di rotazione per investimenti / ulteriori disposizioni);
- 1° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 29 gennaio 2021 (Copertura dei servizi, precisazioni - Fondo ordinario, correzione dei trasferimenti correnti netti post detrazione riportati nella tabella 2 allegata all'accordo sulla finanza locale per l'anno 2021 - Contributi perequativi, sostituzione della tabella 3, allegata all'accordo sulla finanza locale per l'anno 2021 - Messa a disposizione di contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1975 - Finanziamento dei servizi di refezione scolastica, Integrazione del 2° accordo aggiuntivo del 29.03.2019);
- 2° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 12 febbraio 2021 (Finanziamento della collaborazione intercomunale ai sensi dell'articolo 7 della Legge provinciale n. 18/2017 – Linea

guida e catalogo di servizi per il supporto esterno, nonché valutazione dei risultati);

- 3° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 29 marzo 2021 (Contributi per la gestione delle scuole dell'infanzia);
- 4° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 14 maggio 2021 (Termine per la trasmissione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- 5° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 14 maggio 2021 (Fondo di rotazione per gli investimenti - Finanziamento piste ciclabili - Integrazione del 2° accordo aggiuntivo alla finanza locale 2021);
- 6° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 18 giugno 2021 (Detrazione per anticipazioni per il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - Modifica assegnazione di base per i comitati per l'educazione permanente - Integrazione del 5° accordo aggiuntivo alla finanza locale 2021);
- 7° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 29 giugno 2021 (Rimborso delle minori entrate di imposta municipale immobiliare (IMI) per lo scorporo degli elementi imbullonati);
- 8° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 22 luglio 2021 (Finanziamento della collaborazione intercomunale ai sensi dell'articolo 7 della LP n. 18/2017, supporto esterno - Elenco degli/delle offerenti prestazioni - Prestazioni degli offerenti iscritti nell'elenco - Procedimento per la concessione di un contributo ed entità del finanziamento);
- 9° accordo aggiuntivo per la finanza locale dell'11 agosto 2021 (Finanziamento dei servizi di refezione scolastica - Contributi per l'anno 2022, conteggiati per i pasti erogati nell'anno scolastico 2020/21 - Adeguamento degli importi forfettari per l'anno 2023 e seguenti);
- 10° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 26 agosto 2021 (Assegnazioni straordinarie per la copertura dei costi dello sgombero neve nell'inverno 2020/2021);
- 11° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 10 settembre 2021 (Manutenzione straordinaria di piste ciclabili sovracomunali);
- 12° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 17 settembre 2021 (Rimborso delle minori entrate dei Comuni derivanti dalle agevolazioni dell'imposta municipale immobiliare disposta con legge provinciale n. 9/2020 a sostegno delle imprese economiche – seconda rata);
- 13° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 20 ottobre 2021 (Fondo ordinario per i trasferimenti in favore dei Comuni – Assegnazione della 4a rata per la copertura delle spese correnti dell'anno 2021 - Aumento della messa a disposizione dei contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1975);
- 14° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 19 novembre 2021 (Trasferimenti alle Cooperative d'acquisto ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, articolo 16 commi 5 e 6. - Progetti finanziabili - Concessione di un contributo ed entità del finanziamento -

Rendicontazione);

- 15° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 22 novembre 2021 (Proroga della disciplina straordinaria per le Comunità comprensoriali che intendono partecipare ad una collaborazione);
- 16° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 24 novembre 2021 (Rimborso delle minori entrate dei Comuni derivanti dalle agevolazioni dell'imposta municipale immobiliare disposte con legge provinciale n. 12/2021 a sostegno del settore turistico in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021);
- 17° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 25 novembre 2021 (Composizione del comitato paritetico e della commissione tecnica paritetica);
- 18° accordo aggiuntivo per la finanza locale del 15 dicembre 2021 (Nuovo Fondo di investimenti per la copertura di spese di investimenti dei comuni ai sensi della lettera b), comma 2 dell'articolo 5/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Settore: Enti di formazione).

Come noto, l'attività di vigilanza e di tutela e, in particolare, anche la vigilanza sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 79, commi 2 e 3 dello Statuto di autonomia, spetta alla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 54, c. 1, n. 5 dello Statuto di autonomia; in particolare, il "controllo sugli enti locali" compete all'Ufficio vigilanza e consulenza della Ripartizione enti locali e sport, ai sensi della l.p. n. 10/1992 e del d.P.G.P. n. 21/1996.

***

Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia gli enti locali concorrono "nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica "e ai sensi dell'art. 12.1, della l.p. n. 6/1992[84] sono tenuti ad assicurare il pareggio di bilancio come previsto dalla citata legge.

La Ripartizione enti locali e sport ha fatto presente che:

a) "*Il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei dati desunti dai bilanci di previsione 2021, ha, come del resto negli anni precedenti, ampiamente raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Non rispettano il pareggio i Comuni di Appiano s. S. d. V., Caldaro s. S. d. V., Lagundo, Ora e Renon, proprio perché hanno previsto, nel titolo VI° dell'entrata dei rispettivi bilanci di previsione, dei nuovi debiti con degli importi superiori ai rispettivi saldi consentiti. La Ripartizione provinciale Enti locali e Sport nell'anno 2020, non ha inviato comunicazioni, circolari ecc. al Ministero dell'Economia e*

[84] "(1) A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali. (2) I comuni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il pareggio di bilancio. (3) La Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica nei confronti dei comuni, definendo i concorsi e gli obblighi degli stessi. (4/bis) Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano, mediante accordo, l'obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio…".

Finanze risp. alla Ragioneria Generale dello Stato, in merito al pareggio di bilancio" (cfr. nota del 30 marzo 2021);

b) "*sulla base dei rendiconti 2020 solamente il Comune di Tubre non ha raggiunto il pareggio di bilancio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. […]. Tutti gli altri enti hanno conseguito un esito positivo. Da ciò consegue che l'obiettivo collettivo del pareggio di bilancio, relativamente al comparto di tutti i comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, è stato ampiamente raggiunto*" (cfr. nota del 25 ottobre 2021);

c) **"***Il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei dati desunti dai bilanci di previsione 2022, ha, come del resto negli anni precedenti, ampiamente raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*" (cfr. nota del 6 aprile 2022).

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha ulteriormente specificato quanto segue:

"Pareggio di bilancio – dati desunti dai bilanci di previsione 2021-2023, relativi all'esercizio 2021, dei comuni. Relativamente ai dati desunti dai bilanci di previsione 2021, rinviamo alle ns. note del 31 marzo 2021, in riscontro alla richiesta del 12 febbraio 2021, n. prot. 199, e del 6 aprile 2022, in riscontro alla richiesta del 28 febbraio 2022, n. prot. 172. Si conferma che il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei seguenti dati desunti dai bilanci di previsione 2021, approvati dai rispettivi consigli comunali, ha raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243:

Descrizione	***Importo (arrotondato)***	***Note***
Totale entrate (Titoli I-II-III-IV-V)	*Euro 1.296.290.000,00*	
Totale spese (Titoli I-II-III)	*Euro 1.329.600.000,00*	
Differenza risp. subtotale	*Euro -33.310.000,00*	*Vedasi pagina 33 della nota del 30.5., prot. 403*
Fondi e accantonamenti	*Euro 40.170.000,00*	*Non considerati - vedasi modello ufficiale*
Totale	*Euro +6.860.000,00*	*A conferma del rispetto dell'obiettivo*

Il controllo effettuato dalla summenzionata Sezione di Controllo, in base alla BDAP, conferma la correttezza degli importi suindicati (vedasi rigo "Differenza risp. subtotale"). Ai fini del calcolo del pareggio di bilancio (sulla base dei bilanci di previsione), però, le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono da indicare al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (vedasi righe "H3" e "I3" del modello ufficiale), del fondo contenzioso destinato a confluire nel risultato di amministrazione (vedasi riga "H4" del modello ufficiale) e degli altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (vedasi righe "H5" e "I4" del modello ufficiale). Si sottolinea che i fondi e gli accantonamenti di cui alla missione 20 non generano impegni. Pareggio di bilancio – dati desunti dai rendiconti 2020 dei comuni In merito al pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, riguardante i dati desunti dal rendiconto 2020, rinviamo alle ns. note del 25 ottobre 2021, in risposta alla richiesta del 21 ottobre 2021, n. prot. 2088, e del 6 aprile 2022, in riscontro alla richiesta del 28 febbraio 2022, n. prot. 172. Si conferma che il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei seguenti dati desunti dai rendiconti 2020, approvati dai rispettivi consigli comunali, ha raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243:

Descrizione	*Importo (arrotondato)*	*Note*
Totale entrate (Titoli I-II-III-IV-V)	*1.354.412.000,00*	*Senza Fondo Pluriennale Vincolato e Avanzo*
Totale spese (Titoli I-II-III)	*1.573.561.000,00*	*Incluso il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)*
Differenza risp. subtotale	*- 219.149.000,00*	*Vedasi pagina 33 della nota del 30.5., prot. 403*
FPV parte spesa	*383.795.000,00*	*Non considerati - vedasi modello ufficiale*
Totale	*164.646.000,00*	*A conferma del rispetto dell'obiettivo*

In merito al passaggio "differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito", indicato a pagina 28 della nota di data 30 maggio 2022, n. prot. 403, si sottolinea che la mancata considerazione del fondo pluriennale vincolato in entrata implica anche la detrazione del fondo pluriennale vincolato in spesa dalle spese totali di cui ai titoli I, II e III. Altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento del medesimo istituto. Ai fini di una maggiore chiarezza, si riporta il seguente periodo della circolare del MEF del 15 marzo 2022, n. 15, con oggetto "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022- 2023" (periodo che coincide in linea di massima con quanto riportato nelle circolari ministeriali del 15 marzo 2021, n. 8, e del 9 marzo 2020, n. 5): "…la Ragioneria Generale dello Stato ha esaminato i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP… riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9". Considerando il fondo pluriennale vincolato (FPV) solamente nella parte della spesa, a livello di comparto, tale obiettivo non sarebbe stato facilmente perseguibile".

Nel corso dell'attività istruttoria, la Sezione di controllo di Bolzano ha chiesto alla PAB, altresì, notizie in ordine alla stipula, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 243/2012, di intese in ambito provinciale in merito alle operazioni di indebitamento e quelle di investimento realizzate nel 2021 attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, al fine di salvaguardare il rispetto del previsto saldo da parte del "complesso degli enti territoriali della regione [provincia autonoma] interessata, compresa la medesima regione [provincia autonoma]".

Sul punto, la Ripartizione enti locali e sport, nella citata nota del 6 aprile 2022, ha fatto presente che "*Si premette che le sentenze della Corte Costituzionale dell'11 ottobre 2017, n. 247, e del 7 marzo 2018, n. 101, hanno sottolineato l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e che l'obbligo di rispettare ogni anno il pareggio non possa bloccare i risparmi accumulati negli esercizi precedenti, che servono a finanziare investimenti pluriennali. Tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai rispettivi dati dei bilanci di previsione, e per gli esercizi 2019 e 2020, in base ai rispettivi dati dei rendiconti, a livello di comparto del saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, si ritiene che i comuni della nostra provincia osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento*"[85].

[85] Rilevano, in materia, le circolari del MEF n. 5 del 9 marzo 2020, n. 8 del 15 marzo 2021 e n. 15 del 15 marzo 2022.

Si rinvia al capitolo 9.1. della presente relazione.

***

Circa l'andamento dell'indebitamento da parte dei centosedici comuni della provincia, la Ripartizione enti locali e sport, sempre con la citata nota di cui sopra, ha riferito che "*l'indebitamento complessivo dei comuni continua a diminuire costantemente. Poiché il Comune di Stelvio non ha ancora trasmesso i rispettivi allegati, gli importi sono stati estratti dal bilancio di previsione 2021-2023 (stanziamenti) e l'importo del debito residuo relativo ai mutui è stato stimato. Inoltre, si allega un elenco separato comprendente i comuni che hanno contratto dei nuovi debiti nel 2021 con i rispettivi importi*".

Dai dati complessivi relativi ai mutui e ai fondi di rotazione estratti dalla Ripartizione dai bilanci di previsione 2021-2023 dei comuni della provincia risulta, in particolare al 31 dicembre 2021, un debito residuo complessivo per mutui pari ad euro 238.518.586,84 e per fondi di rotazione provinciali pari ad euro 193.696.914,77.

I comuni che evidenziano un debito residuo maggiore, in termini assoluti, sono Bressanone (16,2 ml), Appiano s.S.d.V. (14,8 ml) e Silandro (12,9 ml), mentre quelli che registrano un debito residuo pro-capite più elevato Tubre (euro 5.169,38), Glorenza (euro 3.297,19) e Verano (2.644,19).

Ammontano a n. 16 i comuni che, secondo quanto comunicato dalla Ripartizione enti locali, evidenziano nei bilanci di previsione nuovo debito riferito all'esercizio 2021: Appiano s.S.d.V., Caldaro s.S.d.V, Cortaccia s.S.d.V, Egna, Fiè allo Sciliar, Gais, Lagundo, Lana, Malles Venosta, Ora, Renon, San Lorenzo di Sebato, Sarentino, Silandro, Vandoies e Varna, per un importo complessivo pari ad euro 18.237.926,00 (nel 2020: 30 ml).

La Ripartizione ha fornito nel corso dell'attività istruttoria, altresì, notizie in ordine alla trasmissione, da parte dei comuni delle previste certificazioni al MEF circa la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (cfr. art. 1, c. 827, l. n. 178/2020 e d.m. 28 ottobre 2021). In particolare, è stato fatto presente che "*Con riferimento alla certificazione relativa alla perdita di gettito legata all'emergenza*

Come noto, la Ragioneria generale dello Stato verifica a livello di comparto il rispetto dell'art. 9 della l. n. 243/2012 (il saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo degli avanzi, senza il fpv e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione di debito. Si legge, infatti, nella richiamata circolare n. 8/2021 che, tenendo conto del rispetto "*in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui all'art. 9, comma 1 bis, della legge n. 243/2012 (…) si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione delle operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022*".

La successiva circolare n. 15/2022 ha ricordato che, per quanto attiene all'indebitamento degli enti territoriali, secondo il disposto dell'art. 10 della legge n. 243/2012, le operazioni di indebitamento devono essere "*effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale*" che "*garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1 della medesima legge n. 243/2012, per il complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale*".

epidemiologica da COVID-19 relativa all'esercizio finanziario 2020, si dà atto che tutti gli enti della Provincia Autonoma di Bolzano tenuti alla trasmissione digitale del documento hanno adempiuto all'obbligo prescritto dalle autorità statali entro il termine prestabilito del 31 maggio 2021. Avverso nessun ente è stata dunque avviata la procedura sanzionatoria prevista nell'ambito degli accordi sulla finanza locale vigenti per il 2021. Nei mesi successivi l'amministrazione provinciale, nella figura della Ripartizione 7 – Enti locali e Sport, ha effettuato controlli sistematici e a campione sulle certificazioni dei propri enti, riscontrando, in alcuni casi, anomalie, in particolar modo riguardanti la dichiarazione delle minori e maggiori spese COVID-19 e gli accertamenti straordinari. I comuni con anomalie sono stati dunque contattati sia telefonicamente che per e-mail e le certificazioni sono state rettificate nell'autunno 2021. Successivamente, a cavallo tra il 2021 e il 2022, anche la Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di controlli incrociati, ha riscontrato, nella maggior parte dei casi in comuni che già in precedenza, in occasione del controllo da parte della Ripartizione, presentavano anomalie, ulteriori incongruenze nell'ambito dei ristori specifici di spesa utilizzati e della non corrispondenza degli stessi con le maggiori spese COVID-19 dichiarate".

La Sezione ha condotto anche approfondimenti relativamente all'adozione da parte dei comuni della provincia del previsto piano di revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, detenute dagli enti al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 5-*bis,* della l.p. n. 12/2007, piani oggetto, altresì, di trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 tramite l'apposito applicativo Con.Te..

In argomento la Ripartizione ha fatto presente di aver "*provveduto a ricordare ai Comuni (e alle Comunità comprensoriali) l'obbligo di predisporre il piano di revisione/razionalizzazione periodica delle società partecipate, inviando la comunicazione del 29 dicembre 2021, n. 17/Rip. 7. I Comuni sono stati invitati a pubblicare la relativa documentazione (delibera consiliare e relativi allegati) sul loro sito istituzionale, alla pagina dell'Amministrazione Trasparente. Come risultato da un recente controllo della Ripartizione, tutti i Comuni e le Comunità comprensoriali hanno predisposto il piano e lo hanno reso disponibile sul suddetto sito*".

***

Un unico comune della provincia (Campo Tures) è attualmente sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 32-*bis*, della l.p. n. 25/2016 e dell'art. 243-*bis*, del d.lgs. n. 267/2000. Il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato/rimodulato per il periodo 2018-2037 è stato approvato dalla Sezione di controllo di Bolzano con deliberazione n. 3/2020 ed il comune è tenuto a trasmettere semestralmente alla Sezione di controllo di Bolzano l'andamento dei propri conti ai fini del prescritto monitoraggio.

Con la deliberazione n. 6 del 2 novembre 2021 la Sezione di controllo di Bolzano ha approvato gli esiti del quinto e sesto monitoraggio semestrale del piano ai sensi degli artt. 243-*bis* e ss. del d.lgs. n.

267/2000, prendendo nuovamente atto del raggiungimento solo parziale degli obiettivi intermedi fissati nel PRFP rimodulato/riformulato, in un quadro che non presenta ancora un andamento economico-finanziario e, in particolare, una situazione di cassa, positiva e stabile.

La Sezione ha invitato il Comune di Campo Tures "a dare rigorosa attuazione al PRFP, procedendo senza ritardi sulla strada del risanamento, nel rispetto delle raccomandazioni di cui in parte motiva, adottando urgenti misure per superare i rilevati squilibri di cassa; a vincolare la differenza positiva delle entrate e delle spese risultanti dalle azioni di risanamento e ogni ulteriore disponibilità finanziaria alla restituzione, anche anticipata, del finanziamento ottenuto dal fondo di rotazione provinciale", raccomandando "di voler prestare la massima cura nella predisposizione delle note informative di verifica dei rapporti di credito/debito tra Comune e società partecipate, che, ai sensi dell'art. 11, c. 6 lett. j) d.lgs. n. 118/2011, devono essere asseverate dai rispettivi organi di revisione".

Nel corso del passato esercizio, con la deliberazione n. 8 del 16 dicembre 2021, la Sezione ha approvato gli esiti dei controlli ai sensi dell'art. 1, c. 166 e segg., della l. n. 266/2005 riferiti all'esercizio finanziario 2020 dei centosedici comuni della provincia di Bolzano. In particolare, la Sezione ha invitato i comuni interessati e i relativi organi di revisione, anche in vista dell'approvazione dei prossimi documenti di bilancio, all'adozione di idonee misure e allo svolgimento delle conseguenti verifiche al fine di rettificare gli emersi disallineamenti ed errori, salvaguardando la veridicità e la verificabilità dei documenti contabili e dei relativi allegati, nonché delle informazioni finanziarie oggetto di trasmissione alle diverse istituzioni preposte al governo della finanza pubblica e di superare le criticità e le difficoltà gestionali a tutela degli equilibri di bilancio, di una sana gestione e di una puntuale osservanza dei principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, sul presupposto che:

"detti principi, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione, risultano lesi nei seguenti casi: tardiva approvazione del bilancio di previsione e/o del rendiconto, mancata allegazione dei documenti obbligatori di bilancio (fra i quali la specifica nota informativa contenente l'attestazione dei rapporti di credito e di debito intercorrenti tra il comune e gli organismi partecipati, con le previste firme di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione), non corretta gestione del fondo pluriennale vincolato, disequilibrio finanziario di parte corrente e/o finale, nonché della gestione di competenza, fondo di dotazione negativo (non determinato dall'elevata incidenza dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e dei beni culturali), risultato di esercizio negativo del conto economico, mancata puntuale determinazione e rappresentazione delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione, mancata indicazione, in nota integrativa, dei criteri e delle modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, mancato conseguimento dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio),

prolungato e/o ripetuto ricorso ad anticipazioni di cassa, mancata istituzione della cassa vincolata, superamento del previsto termine di pagamento relativo alle transazioni commerciali, inadeguata attuazione delle previste forme di controllo interno, violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, c. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 circa la necessaria doppia asseverazione da parte degli organi di revisione dell'ente e delle rispettive società partecipate, perdite reiterate degli organismi partecipati, sussistenza di condizioni previste dai parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (fissati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 1184/2017 ai sensi dell'art. 32, c. 4 della l.p. n. 25/2016), tardiva e/o incompleta pubblicazione dei dati contabili sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione trasparente", invio dei medesimi oltre i termini previsti dalla legge alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) e omesso o ritardato riscontro agli elementi informativi richiesti dalla Corte dei conti".

11.3 Il rendiconto del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 2020

Ai sensi dell'art. 67, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 "la presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo".

Il regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (deliberazione del Consiglio del 19 dicembre 1979, n. 12) puntualizza all'art. 17, c. 3, che il conto consuntivo, prima di essere approvato dall'Assemblea consiliare, "viene presentato dal Presidente del Consiglio all'Ufficio di Presidenza entro il 30 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce".

Analogamente agli esercizi passati, stante il termine di legge del 30 giugno per l'approvazione del rendiconto e i ristrettissimi tempi del presente giudizio di parifica, si riferisce in questa sede (e nel capitolo seguente sul rendiconto consolidato) sui dati più significativi dell'esercizio 2020 (dati disponibili al maggio 2022).

Il rendiconto relativo all'anno finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 30 giugno 2021, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 33 dell'8 giugno 2021.

Entrambe le deliberazioni citano nelle premesse il parere del Collegio dei revisori dei conti dell'Assemblea consiliare (cfr. verbale n. 21 del 1° giugno 2021), formulato sulla bozza di deliberazione dell'Ufficio di presidenza che attesta la corrispondenza del rendiconto, nelle sue componenti del conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del medesimo.

In particolare, l'Organo di revisione rileva, rispetto al 2019:

- un aumento, in percentuale, del risultato di amministrazione (ca. del 7 per cento);
- un aumento, in percentuale, delle entrate accertate (ca. 9 per cento), entrate queste ultime, provenienti per lo più dai trasferimenti correnti e costituenti circa l'82 per cento dell'intero importo accertato;
- una diminuzione delle spese impegnate di circa il 13 per cento, di cui circa l'84 per cento riguarda le spese correnti;
- la presenza di residui passivi tutti riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019, mentre i residui attivi sono interamente di competenza dell'anno 2019;
- un miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti che passa dal valore di +0,72 dell'anno 2019 a quello di - 6,95 dell'anno 2020[86];
- una diminuzione complessiva del 15 per cento delle spese correnti. In particolare, quelle per il personale sono diminuite del 2,5 per cento e quelle per acquisto di beni e servizi del 22 per cento; aumenta l'incidenza delle spese del personale sul totale delle spese correnti (dal 42 per cento del 2019 a oltre il 48 per cento nel 2020).

  Al riguardo i revisori raccomandano – esigenza condivisa dalla Corte dei conti - un attento monitoraggio della spesa per il personale, precisano che "*la riduzione delle spese correnti che si è verificata nell'anno 2020, rispetto al 2019, è sicuramente un segnale positivo, ma non sufficiente*" e sottolineano "*che la spesa per il personale, cioè quella finanziariamente più rilevante, dovrebbe essere maggiormente attenzionata, con l'obiettivo di una sua graduale e costante riduzione al pari delle altre spese...*".

Il Rendiconto evidenzia, fra l'altro, entrate accertate per 12,3 ml, di cui 1,8 ml per conto di terzi e partite di giro (nel 2019: 11,2 ml, di cui 1,7 ml per conto di terzi e partite di giro), spese impegnate per 12,8 ml (nel 2019: 14,4 ml, di cui 1,7 ml per conto di terzi e partite di giro) e un totale a pareggio di 16,8 ml (2019: 18,1 ml).

Il risultato di amministrazione ammonta nel 2020 a 4 ml (nel 2019: 3,7 ml), ed è così composto: parte

[86] L'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'anno 2021 è pari a -20,09 (cfr. indicatore di puntualità dei pagamenti di cui al link "amministrazione trasparente") e presenta il seguente andamento: primo trimestre -15,57, secondo trimestre -17,51, terzo trimestre –25,98, quarto trimestre –24,90.

accantonata e parte destinata agli investimenti pari a zero, parte vincolata derivante da trasferimenti per euro 104.679,70 e parte disponibile per euro 3.897.017,92.

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 1.005.050,50 (parte corrente) e ad euro 6.637,63 (parte capitale).

Gli appositi prospetti allegati al rendiconto evidenziano un risultato di competenza (euro 3.990.802,74), un equilibrio di bilancio di parte corrente e un equilibrio complessivo di parte corrente (euro 3.886.123,04) tutti e tre positivi.

Il fondo di cassa, al 31 dicembre 2020, ammonta a 5,1 ml (nel 2019: 4,9 ml).

***

Corre l'obbligo di rappresentare che, nel corso del 2021, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della l. n. 289/2002, con deliberazione del Consiglio n. 2 del 14 aprile 2021 (oggetto di trasmissione alla locale Procura della Corte dei conti secondo quanto riportato in parte dispositiva), l'Assemblea ha riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio, per complessivi euro 12.587,29 "*concernenti la prestazione di servizi risp. la fornitura di beni (…) stipulati nell'ambito delle necessità gestionali dell'attività consiliare*".

Con deliberazione n. 7 del 10 novembre 2021, il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, il relativo piano degli indicatori e il documento unico di programmazione (DUP).

L'Organo di revisione ha espresso, in data 21 ottobre 2021, parere favorevole in ordine alla proposta del citato bilancio di previsione, attestando l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese (cfr. verbale n. 41/2021). Il totale complessivo delle entrate e delle spese riferito al 2022 ammonta a 17,5 ml (entrate e spese finali per 14,9 ml).

In data 21 febbraio 2022, il citato Organo ha rilasciato parere favorevole circa il disposto riaccertamento ordinario dei residui, nonché la determinazione del fondo pluriennale vincolato (verbale n. 6/2022), in vista dell'approvazione del conto consuntivo riferito all'esercizio 2021; a detto parere ne ha fatto seguito uno successivo (verbale n. 9/2022), parimenti positivo, in sostituzione del precedente "*... per una integrazione effettuata dagli Uffici, la quale prevede un nuovo importo di euro 25.054,49, riferito ad una sentenza della Corte dei conti del 13.12.2019, da sommare ai residui attivi derivanti dall'esercizio 2021*".

Infine, in data 9 maggio 2022, l'Organo ha espresso parere favorevole in ordine alla bozza di deliberazione dell'Ufficio di presidenza concernente il Rendiconto generale del Consiglio provinciale per l'esercizio finanziario 2021. Nel parere si raccomanda, fra l'altro, "*di monitorare attentamente la spesa del personale, che è aumentata di circa il 2 % rispetto a quella dell'anno 2020*".

***

Si espone di seguito l'andamento dei capitoli di spesa n. U01011.0090 (contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento) e U01011.0120 (contribuiti ai gruppi consiliari per spese di personale) dei bilanci e dei rendiconti.

Capitolo	Descrizione	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U01011.0090	Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento (Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 3) - trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione COD./01.1/U.1.04.01.04	200.655,00	200.655,00
U01011.0120	Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale (Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 5) - trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione COD./01.1/U.1.04.01.04	1.160.000,00	1.160.000,00

Fonte: Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7/2020 e bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7/2021

Capitolo	Descrizione	Pagamenti in c/competenza 2019	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza 2020	Impegni 2020
U01011.0090	Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 3) - trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione COD./01.1/U.1.04.01.04	192.055,50	200.655,00	200.655,00	200.655,00
U01011.0120	Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 5) - trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione COD./01.1/U.1.04.01.04	1.095.622,27	1.095.622,27	1.160.822,23	1.160.822,23

Fonte: Rendiconto 2019, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4/2020 e Rendiconto 2020, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4/2021

A fronte di un andamento crescente della spesa, la Corte dei conti condivide l'esigenza espressa dal Collegio dei revisori di monitorarne attentamente l'andamento (che passa dai 4,2 ml nel 2017 ai 4,9 ml nello schema del rendiconto 2021), posto che i principi di coordinamento della finanza pubblica ne prevedono un tendenziale contenimento e che ai sensi dell'art. 79, c. 4, dello Statuto la PAB provvede alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, mediante proprie misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. Si ricorda che la Corte costituzionale ha anche recentemente ribadito che i principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano, altresì, agli organi delle regioni dotati di autonomia contabile e gestionale (cfr. Corte cost., sent. n. 215 del 2021).

In questo contesto, si espongono di seguito gli esiti del controllo svolto dalla Sezione di controllo di Bolzano sui rendiconti dei gruppi consiliari, riferiti al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, conv. dalla l. n. 213/2012. Infatti, i rendiconti delle spese dei 12

gruppi consiliari attualmente presenti in Consiglio provinciale sono parte necessaria del conto consuntivo del Consiglio (e del rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano e del Consiglio), nella misura in cui le somme acquisite e restituite dai gruppi devono essere conciliate con le risultanze del bilancio provinciale.

In particolare, con deliberazione n. 4 del 30 marzo 2022, la Sezione ha dichiarato regolari detti rendiconti e formulato le seguenti raccomandazioni:

"

- divieto di finanziare, direttamente o indirettamente, partiti e movimenti politici, nonché le loro articolazioni (politiche e amministrative), da cui consegue anche la necessità che ogni spesa sostenuta sia strettamente ed inequivocabilmente riconducibile all'esercizio dei compiti assegnati dall'ordinamento ai gruppi consiliari - organi dell'Assemblea rappresentativa della volontà popolare - con una chiara e dettagliata evidenziazione, nei documenti giustificativi, dell'inerenza della risorse pubbliche alle finalità istituzionali del gruppo medesimo e alle attività del Consiglio provinciale;
- prevedere, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del regolamento n. 3/2014, criteri generali e tetti di spesa volti ad assicurare la corretta gestione delle risorse e la massima economicità negli acquisti di beni e servizi, in un'ottica di autodisciplina, trasparenza, sana gestione ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Ciò con particolare riguardo, ad.es., alle spese di rappresentanza, per l'affitto di sale riunioni, per il consumo di pasti e per l'acquisto di bevande in occasione di eventi istituzionali quali convegni, attività formative (c.d. "Klausurtagungen"), incontri e riunioni con la presenza di soggetti esterni al Consiglio, nonché per i compensi riconosciuti a docenti, relatori e moderatori unitamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei medesimi (si cita, a titolo di esempio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 39/2021, approvativa dei "Criteri per i compensi a esperti o esperte esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia");
- separare, nella gestione e nella rendicontazione dei fondi, quelli destinati alle spese di funzionamento (art. 3 regolamento n. 3/2014) e di personale (art. 5 reg. citato), al fine di assicurare il rispetto dei rispettivi *budget* previsti, in attuazione dei criteri che devono trovare applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale per esigenze di armonizzazione dei bilanci (cfr. art. 117, c. 5, lett. e) e art. 119 della Costituzione) e di tutela dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio provinciale, nel quale confluisce il bilancio del Consiglio provinciale, che considera anche le risorse assegnate ai gruppi consiliari;
- prevedere, nei contratti di lavoro subordinato e/o autonomo (nel caso di collaborazioni continuative), stipulati dai gruppi ai sensi dell'art. 4, c. 2, del regolamento n. 3/2014, disposizioni

circa la relativa durata, che deve in ogni caso essere limitata alla scadenza della legislatura e che comunque - secondo le disposizioni del regolamento – può cessare anche anteriormente rispetto alla citata scadenza, in caso di cessazione del gruppo consiliare medesimo e/o anche di una sua mera modificazione numerica (detta disciplina potrà prevedere, ad esempio, la risoluzione dei rapporti in essere e/o la rimodulazione dei medesimi, fermo restando, in ogni caso, l'ammontare massimo annuo dei contributi destinati al finanziamento delle spese per il personale del gruppo ai sensi dell'art. 5, c. 1, citato regolamento);

- garantire imparzialità, economicità e trasparenza nella gestione delle spese di funzionamento, con particolare riguardo a quelle per consulenze, studi e incarichi per servizi professionali tecnico-specialistici (es. per attività di traduzioni e interpretariato, di consulenza del lavoro, fiscale, amministrativo-contabile, in materia di sicurezza sul lavoro), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo dei gruppi di acquisire e custodire adeguati elementi documentali a comprova delle modalità di scelta degli incaricati, dell'attività svolta (relazione scritta finale e/o studio e/o parere, datati e sottoscritti dall'esperto e controfirmati dal capogruppo) e della congruità dei compensi/onorari riconosciuti ai professionisti esterni;
- fornire trasparente e analitica motivazione nelle procedure di acquisto di beni e servizi (es. in occasione di eventi promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento), nonché nel riconoscimento, al personale dipendente dei gruppi, di diverse tipologie di incremento della retribuzione base, nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità dei rapporti di lavoro;
- acquisire, anteriormente ad eventuali conferimenti di incarichi (es. per attività di traduzione, foto e videoriprese) e per acquisto di beni, una formale attestazione, da parte delle strutture organizzative del Consiglio provinciale, circa l'impossibilità ad assolvere direttamente ai relativi compiti e/o fornire i beni richiesti;
- assicurare sobrietà, ragionevolezza e trasparenza finanziaria, con particolare riguardo alle spese di ristorazione (es. per colazioni, pasti, bevande analcoliche, acqua minerale, caffè, vino), sostenute in correlazione ad eventi di durata giornaliera espressamente riconducibili alle attività istituzionali dei gruppi; al riguardo la documentazione di spesa a comprova della legittimità dell'impiego di risorse pubbliche deve sempre indicare il numero complessivo delle persone che hanno partecipato al singolo evento, con separata evidenziazione della loro qualifica (consiglieri, collaboratori del gruppo, ospiti esterni) e degli importi riferiti a ciascuno di essi;
- ricondurre alle spese di rappresentanza le sole spese per ospitalità e accoglienza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea consiliare,

trattandosi di spese poste in essere in occasioni di rapporti ufficiali tra organi rappresentativi di amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di rilievo sociale ed economico;

- predisporre un aggiornamento costante e puntuale dell'elenco dei beni mobili acquistati dai gruppi (beni da riconsegnarsi, qualora non sia subentrato un altro gruppo, al Presidente del Consiglio provinciale nei casi previsti dall'art. 2, c. 4, del regolamento n. 3/2014), assicurando la massima cura nella relativa gestione a tutela dell'integrità del patrimonio pubblico (cfr. telefoni cellulari, strumentazioni e materiale informatico, licenze), posto che il relativo valore non è necessariamente soggetto ad azzeramento al termine della legislatura (l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è invitato a svolgere i necessari monitoraggi e ad adottare i provvedimenti conseguenziali);
- assunzione, da parte del Presidente del gruppo, delle responsabilità e degli obblighi posti in capo al "datore di lavoro" e al "sostituto di imposta", come previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 4, c. 3, del regolamento n. 3/2014, secondo il quale "*Il presidente del gruppo assume le responsabilità e gli obblighi posti in capo al datore di lavoro e al sostituto di imposta per il personale assunto dal gruppo*";
- disporre la rendicontazione, alla luce delle diverse prassi sinora seguite dai gruppi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fra le spese di funzionamento, quale onere fiscale a carico dei singoli gruppi; a tal fine si ricorda che l'unica voce residuale del rendiconto, che accoglie le spese di funzionamento di varia natura non specificatamente individuate, è la voce n. 16 "altre spese" (cfr., *ex plurimis*, del. Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 242/2015/FRG e Sezione di controllo di Trento n. 5/2018);
- inviare, a corredo dei rendiconti, una copia conforme all'originale della documentazione comprovante la spesa, mediante apposizione della sottoscrizione, della data e della formula di rito "*copia conforme all'originale*" su ogni singolo documento, unitamente alla prescritta autorizzazione di data anteriore all'ordine di acquisto;
- allineare le poste iniziali e finali dei conti correnti bancari dei gruppi con i fondi iniziali e finali di cassa del rendiconto;
- attivare, qualora il gruppo non vi avesse ancora provveduto, il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI) in formato PDF, ai fini di salvaguardare veridicità e affidabilità dei documenti di spesa."

Giova ricordare che con deliberazione n. 4/2021, la Sezione di controllo di Bolzano, in ordine alla natura giuridica dei gruppi medesimi, quali organi del Consiglio regionale/provinciale e proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi costituiscono uffici necessari e

strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (cfr. Corte cost., sentenze nn. 1130/1988, 187/1990 e 39/2014), conclusioni condivise anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione (cfr. sent. n. 609/1999); ne consegue, fra l'altro, che, nei casi in cui un gruppo partecipi all'attività dell'Assemblea consiliare, inserendosi nel procedimento legislativo e svolgendo attività e funzioni di natura pubblicistica, utilizzando risorse pubbliche provenienti dalla fiscalità collettiva, esso è tenuto ad improntare il proprio agire, al pari di ogni altro soggetto pubblico, ai noti principi di legalità, buon andamento, economicità, sana e corretta gestione delle risorse pubbliche (cfr. art. 97 della Costituzione).

11.4 Il rendiconto e il bilancio consolidato

11.4.1 Il Rendiconto generale consolidato per l'esercizio 2020

Ai sensi dell'art. 11, cc. 8 e 9, del d.lgs. n. 118/2011 le amministrazioni "articolate in organismi strumentali (…) approvano, contestualmente al rendiconto della gestione (…) anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale".

Si rileva che, nel corso del 2021, con delibera n. 508 del 15 giugno 2021, la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge provinciale concernente il rendiconto generale consolidato per l'esercizio finanziario 2020. Tale documento, che prende atto dei risultati finali delle gestioni della PAB e del Consiglio provinciale[87], è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, secondo lo schema di cui all'allegato 10 del citato decreto n. 118/2011.

Il citato disegno di legge è stato approvato dal Consiglio provinciale con la l.p. del 3 agosto 2021, n. 7, in data posteriore alla parifica del rendiconto della PAB riferito all'esercizio 2020 (udienza del 28 giugno 2021).

Il quadro riassuntivo (all. 10F al rendiconto) evidenzia un totale complessivo delle entrate (accertamenti, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e il fpv) per complessivi 7.760 ml, di cui 6.131,5 ml entrate dell'esercizio (2019: 8.022 ml, di cui 6.350 ml entrate dell'esercizio), un totale complessivo delle spese (impegni) per 7.154 ml (2019: 7.562 ml), un avanzo di competenza pari a 605,9 ml (2019: 460 ml) e un fondo di cassa di 1.971,2 ml (2019: 1.640 ml).

[87] Il parere favorevole dell'Organo di revisione sulla bozza di deliberazione dell'Ufficio di presidenza, concernente il rendiconto generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, è stato rilasciato in data 1° giugno 2021 (verbale n. 21/2021).

Dal prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio (all. 10G al rendiconto) risulta quanto segue: un risultato di competenza positivo per 605,9 ml (2019: 460 ml), un equilibrio di bilancio positivo per 520,9 ml (2019: 403,4 ml) e un equilibrio complessivo positivo per 359,9 ml (2019: 473,5 ml).
Il conto economico (all. 11H al rendiconto) riporta un risultato di esercizio positivo di 49,6 ml (2019: 163,7 ml) e lo stato patrimoniale (all. 11L al rendiconto) evidenzia un patrimonio netto di 13.874,9 ml (2019: 13.998,2 ml).
Infine, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all. A al rendiconto) si evince un risultato consolidato della gestione 2020 di 747,9 ml, di cui 743,9 ml saldo della PAB e 4 ml saldo del Consiglio provinciale (2019: 619,4 ml, di cui 615,7 ml saldo della PAB e 3,7 ml saldo del Consiglio provinciale).
In occasione dei precedenti giudizi di parificazione le Sezioni riunite della Corte dei conti avevano riscontrato la mancata acquisizione di uno specifico parere del Collegio dei revisori; in proposito, si constata che nel 2021 detto parere (favorevole) è stato reso con verbale n. 22 del 9 giugno 2021.

11.4.2 Il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2020

Ai sensi dell'art. 11-*bis* e dell'allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 le amministrazioni devono redigere, entro il 30 settembre di ogni anno, un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. Con l'art. 11-*quater* della legge 17 giugno 2021, n. 87, il termine per l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è stato differito al 30 novembre 2021.
Detto bilancio consolidato (pubblicato sul sito istituzionale della Provincia[88]) è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del Collegio dei revisori, ed è stato approvato per l'anno 2020, relativamente al Gruppo Provincia autonoma di Bolzano, dapprima con la delibera della Giunta provinciale n. 923 in data 2 novembre 2021 e successivamente dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano con deliberazione n. 9 dell'11 novembre 2021, anche ai sensi dell'art. 64-*bis*, della l.p. n. 1/2002.
Il totale del patrimonio netto del gruppo è indicato in bilancio in 14.104,6 ml (2019: 14.069,7 ml), i debiti ammontano a 2.749 ml (2019: 2.957,2 ml) ed il risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) è pari a 145,5 ml (2019: 214,7 ml), mentre il risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi risulta pari a euro -239.082,00 (2019: 0,3 ml). A tale riguardo l'Organo di revisione ha

[88] Cfr. Bilancio consolidato | Finanze | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

segnalato che detto valore negativo è "*imputabile alle perdite di esercizio registrate dalle società Alto Adige Riscossioni spa, Informatica Alto Adige spa e Terme Merano spa, per le quali, pur non detenendo la Capogruppo una partecipazione totalitaria, il relativo consolidamento è stato effettuato con il metodo integrale*".

Precedentemente a dette approvazioni, il Collegio dei revisori, con verbale n. 42 del 26 ottobre 2021, aveva espresso parere favorevole sul relativo schema di bilancio consolidato della PAB, attestando, fra l'altro, che l'area di consolidamento risulta correttamente determinata, che il consolidamento ha riguardato 158 soggetti e quasi la totalità di essi è stata consolidata secondo il metodo integrale (fatta eccezione per le società partecipate SASA-Società Autobus Servizi d'Area s.p.a, Pensplan Centrum s.p.a., Eco Center s.p.a., Alperia s.p.a., Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a. e Euregio Plus SGR s.p.a., per le quali è stato applicato il metodo proporzionale), che la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile di cui all'all. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici, nonché a quelli emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC) e che nessuna società partecipata registra un patrimonio netto negativo.

Dalla nota integrativa al bilancio consolidato emerge che negli ultimi tre esercizi non sono state ripianate perdite di enti strumentali e società partecipate e che la PAB, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, ha disposto, per ciascuna società partecipata che abbia registrato un risultato di esercizio negativo nel 2020, l'accantonamento nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021, in un apposito fondo vincolato, di un importo pari al risultato non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Inoltre, la nota illustra che "*Sono state eliminate le partecipazioni nelle società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto al 31 dicembre 2020. Più precisamente è stata elisa, per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione/capitale sociale e riserve), la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione della Capogruppo nella Società/Ente. Con tale rettifica è stato eliso dal bilancio della capogruppo il valore delle partecipate consolidate per 2.253.480.423,66 euro e, per quanto riguarda i soggetti consolidati, il valore del Fondo di dotazione/capitale sociale e delle riserve per 2.247.009.295,28 euro. La differenza tra i due valori pari a 6.471.128,38 euro è stata portata in detrazione tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17, trattandosi di differenza da consolidamento*".

***

Ai fini della redazione dell'esposto bilancio consolidato, nel corso del 2020, la Giunta provinciale aveva, con deliberazione n. 920 del 24 novembre 2020, definito il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il gruppo bilancio consolidato (GBC).

In particolare, il GAP della Provincia, oltre alla capogruppo (PAB), evidenzia n. 175 enti/società, tra i quali il Consiglio provinciale, gli enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB, le scuole a

carattere statale della PAB, le scuole a carattere provinciale e le società controllate e partecipate della Provincia.

Il GBC, invece, oltre alla PAB, comprende il Consiglio provinciale, 13 enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB[89], 110 scuole a carattere statale della PAB, 22 scuole a carattere provinciale e 12 società controllate e partecipate della Provincia medesima[90]; trattasi complessivamente di 159 enti.

Infatti, secondo i criteri legali gli enti e le società del GAP possono non essere inseriti nel GBC nei seguenti casi:

a) qualora il bilancio di esercizio di una componente del gruppo sia irrilevante ovvero presenti per ciascuno dei parametri costituiti dal totale dell'attivo, dal patrimonio netto e dal totale dei ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo;
b) nel caso di impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Specifica, inoltre, la citata deliberazione n. 920/2020, che, salvo il caso di affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni della PAB inferiori all'1 per cento del capitale della società partecipata.

Secondo il criterio della irrilevanza di cui alla citata lett. a) sono stati, pertanto, esclusi dal GBC n. 17 enti/società[91].

In particolare, le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo stato patrimoniale e dal conto economico della PAB con le proprie istituzioni, sono evidenziate nella seguente tabella:

[89] Secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 920/2020 i seguenti 13 enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB rientrano nel GBC per l'esercizio 2020: Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, Agenzia demanio provinciale, Agenzia per la protezione civile, Centro di Sperimentazione Laimburg, Azienda Musei Provinciali; Istituto Ladino di Cultura Micurà de Rü; Istituto per la promozione dei lavoratori IPL; Radiotelevisione azienda Speciale della Provincia di Bolzano; Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana; Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, servizi e forniture; Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata; Agenzia per l'energia Alto Adige-Casaclima; Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano.

[90] Secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 920/2020 le seguenti 12 società controllate e partecipate dalla PAB rientrano nel GBC per l'esercizio 2020: NOI Techpark Südtirol/Alto Adige; Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.; Terme Merano s.p.a.; Alto Adige Riscossioni s.p.a.; Informatica Alto Adige s.p.a.; Eco center s.p.a.; Fr. Eccel s.r.l.; SASA - Societá Autobus Servizi d'Area s.p.a.; Pensplan Centrum s.p.a.; Euregio Plus SGR s.p.a.; Alperia s.p.a.; Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a..

[91] Secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 920/2020 sono state escluse dal GBC, per l'esercizio 2020, i seguenti 17 enti/società: Fondazione Dolomiti - Dolomiten – Dolomities – Dolomitis UNESCO; Fondazione Museion; Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento; Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano; Fondazione Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler; Teatro Stabile di Bolzano; Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano; Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano; Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale; Ente gestione teatro Kurhaus di Merano; Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero; IDM Südtirol/Alto Adige Azienda speciale; Infranet s.p.a.; Fiera di Bolzano s.p.a.; Tipworld s.r.l.; Magazzini generali di Bolzano; Areale Bolzano - ABZ s.p.a..

PARAMETRO	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	%	IMPORTO
		3%	476.872.230,23
Totale attivo	15.895.741.007,59	10%	1.589.574.100,76
		3%	419.770.644,51
Patrimonio netto	13.992.354.817,02	10%	1.399.235.481,70
Totale componenti positivi della gestione	5.544.627.553,95	3%	166.338.826,62
		10%	554.462.755,40

fonte: relazione del Collegio dei revisori (verbale n. 42/2021) sul bilancio consolidato 2020

Nella relazione-questionario sul bilancio consolidato 2020, trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano tramite il sistema Con.Te. in data 11 febbraio 2022, l'Organo di revisione ha fatto presente, con particolare riguardo alle effettuate verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo, che in sede di asseverazione dei crediti e dei debiti reciproci di cui all'art. 11, c. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 sono state riscontrate delle difformità tra le reciproche posizioni contabili, con la puntualizzazione che "S*i tratta di poste poco rilevanti per le operazioni di consolidamento. La Provincia autonoma ha, comunque, richiesto ai soggetti coinvolti chiarimenti su tali differenze e invitato gli stessi ad adottare le necessarie misure correttive. Le differenze non riallineate sono state rilevate in apposite poste del Conto economico consolidato e dello Stato patrimoniale consolidato*".

***

Per completezza si fa, infine, presente che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 del 30 novembre 2021 sono stati individuati il GAP ed il GBC ai fini della redazione del bilancio consolidato 2021, che sarà oggetto di referto nel corso della prossima parifica.

In particolare, il GAP della Provincia, oltre alla capogruppo, evidenzia n. 175 enti/società (Consiglio provinciale, enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB, scuole a carattere statale della PAB, scuole a carattere provinciale e società controllate e partecipate della Provincia).

Il GBC, invece, oltre alla Provincia (capogruppo), comprende il Consiglio provinciale, 13 enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB[92], 109 scuole a carattere statale della PAB, 22 scuole a carattere provinciale e 12 società controllate e partecipate della Provincia[93] (complessivamente 158

[92] Secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2021 i seguenti 13 enti strumentali controllati e partecipati dalla PAB rientrano nel GBC per l'esercizio 2021: Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, Agenzia demanio provinciale; Agenzia per la protezione civile; Centro di Sperimentazione Laimburg; Azienda Musei Provinciali; Istituto Ladino di Cultura Micurà de Rü; Istituto per la promozione dei lavoratori IPL; Radiotelevisione azienda Speciale della Provincia di Bolzano; Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana; Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, servizi e forniture; Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata; Agenzia per l'energia Alto Adige-Casaclima; Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano.

[93] Secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2021 le seguenti 12 società controllate e partecipate dalla PAB rientrano nel GBC per l'esercizio 2021: NOI s.p.a.; Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.; Terme Merano s.p.a.; Alto Adige

enti). Secondo il criterio della irrilevanza sono stati esclusi n. 18 enti/società[94].

La Corte dei conti rileva che con la inclusione nel GAP della Libera Università di Bolzano (LUB), a decorrere dal 2021, la PAB ha dato seguito all'invito formulato in tal senso dal Collegio delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol della Corte dei conti in occasione delle precedenti parificazioni, così come comunicato dall'Amministrazione nelle osservazioni finali relative al giudizio di parificazione del rendiconto 2019[95].

Riscossioni s.p.a.; Informatica Alto Adige s.p.a.; Eco center s.p.a.; Fr. Eccel s.r.l.; SASA - Societá Autobus Servizi d'Area s.p.a.; Pensplan Centrum s.p.a.; Euregio Plus SGR s.p.a.; Alperia s.p.a.; Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a..

[94] Secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2021 sono stati esclusi dal GBC per l'esercizio 2021 i seguenti 18 enti/società: Fondazione Dolomiti - Dolomiten – Dolomities – Dolomitis UNESCO; Fondazione Museion, Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento; Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano; Fondazione Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler; Teatro Stabile di Bolzano; Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano; Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano; Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale; Ente gestione teatro Kurhaus di Merano; Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero; IDM Südtirol/Alto Adige Azienda speciale; Infranet s.p.a.; Fiera di Bolzano s.p.a.; Tipworld s.r.l.; Magazzini generali di Bolzano; Areale Bolzano - ABZ s.p.a.; Libera Università di Bolzano.

[95] In merito alle perplessità rappresentate dalla Corte dei conti in occasione della precedente parifica, con riguardo alla mancata inclusione, anche nel 2019, della LUB nel GAP, la PAB aveva comunicato nelle osservazioni finali dell'11 giugno 2021 che "*alla luce degli approfondimenti effettuati dalla PAB, si rileva che la LUB svolge funzioni di ente pubblico e di conseguenza tale ente verrà incluso tra gli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) al fine della redazione del bilancio consolidato della PAB per l'esercizio finanziario 2021*".

12 L'attività normativa e profili di copertura economico-finanziaria

Nel corso del 2021 il Governo ha emanato le seguenti norme di attuazione dello Statuto di autonomia (d.P.R. n. 670/1972), secondo la procedura e le forme (decreto legislativo) di cui all'art. 107 dello Statuto[96]:

1)

D.lgs. n. 150 del 4 ottobre 2021 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego);

2)

D.lgs. n. 176 del 18 ottobre 2021 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanità.

***

La potestà legislativa della Provincia è disciplinata dagli artt. 8 e 9 dello Statuto[97]; nel corso del 2021,

[96] "(1) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. (2) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino".

[97] Art. 8: "Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie: 1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 3. tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4. usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive; 5. urbanistica e piani regolatori; 6. tutela del paesaggio; 7. usi civici; 8. ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9. artigianato; 10. edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 11. porti lacuali; 12. fiere e mercati; 13. opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; 14. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15. caccia e pesca; 16. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 17. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 18. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19. assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20. turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 21. agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine,

in particolare, sono state approvate le leggi provinciali di seguito riportate:

1)

Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021) costituita da 24 articoli che apportano modifiche a precedenti leggi provinciali in diversi ambiti, tra i quali il personale insegnante, la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti, il procedimento amministrativo, il servizio sanitario provinciale, le infrastrutture, il risparmio energetico, l'artigianato, l'ordinamento del personale e il sostegno dell'economia.

Circa la copertura economico finanziaria delle norme, l'art. 23 dispone che, ad esclusione degli interventi previsti in alcuni specifici articoli (artt. 2, 10, 16, 19 e 20, la cui copertura è assicurata mediante il ricorso al "fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"), all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2)

Legge provinciale 21 gennaio 2021, n. 2 (Debito fuori bilancio), che riconosce la legittimità di una serie di debiti fuori bilancio derivanti dalla acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

L'art. 2 (disposizione finanziaria) prevede che alla copertura degli oneri ivi indicati si provveda mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del fondo speciale "fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi", di parte corrente del bilancio di previsione 2021-2023.

3)

Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di

---

bonifica; 22. espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale; 23. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; 24. opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 25. assistenza e beneficenza pubblica; 26. scuola materna; 27. assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28. edilizia scolastica; 29. addestramento e formazione professionale".

Art. 9 "Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5: 1. polizia locale urbana e rurale; 2. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3. commercio; 4. apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7. esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8. incremento della produzione industriale; 9. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10. igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11. attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature".

Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni). La legge interviene, tra l'altro, nei seguenti ambiti tematici: risparmio energetico, territorio e paesaggio, personale, mobilità pubblica e servizi sociali.

L'art. 2 della l.p. n. 3/2021, dopo aver apportato allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della l.p. n. 17/2020 (Bilancio di previsione della PAB 2021-2023) le variazioni elencate nelle tabelle al comma 1, al comma 2 precisa esplicitamente che "a seguito delle variazioni di spesa recate al comma 1, è assicurata l'integrale copertura della spesa di cui all'art. 79 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670". In particolare, è previsto dal citato art. 2, comma 1 della l.p. 3/2021, un incremento dell'apposito capitolo di spesa (U18011.0270) concernente il contributo al risanamento alla finanza pubblica statale per gli esercizi 2022-2023 (per il 2022: +376 ml e per il 2023: + 323,8 ml), con il quale "*è stata ripristinata la copertura finanziaria inerente al contributo al risanamento della finanza pubblica*" (cfr. nota dell'Ufficio legislativo della PAB alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2021), in seguito ai ricorsi in Corte costituzionale da parte del Governo avverso le leggi provinciali n. 16/2020 (Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021) e n. 17/2020 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023). La rinuncia alle citate impugnative dinanzi al giudice delle leggi è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2021 (cfr. delibere della Giunta provinciale di accettazione delle rinunce al ricorso nn. 670 e 671 del 10 agosto 2021); si rinvia, al riguardo, rispettivamente ai capitoli 3.2.2 e 3.2.3 della presente relazione.

Corre l'obbligo di segnalare che il Consiglio dei Ministri, con ricorso n. 29 del 25 maggio 2021 (G.U. n. 24 del 16 giugno 2021), ha, peraltro, impugnato l'art. 1 della citata legge per violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, così come previsti dall'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011, in espressa attuazione dell'art. 117, c. 2, lett. e) della Costituzione. Nel dettaglio, la disposizione censurata prevedeva un incremento delle entrate (gettito derivante dall'applicazione delle accise da carburante ad uso riscaldamento e da giochi e scommesse, nonché alla restituzione, da parte dello Stato, di riserve pregresse) per complessivi 528,2 ml del Titolo 01, tipologia 103 del bilancio, con evidenti effetti sugli equilibri generali di bilancio.

Come asserito, in particolare, dall'Avvocatura generale dello Stato, la variazione dello stato di previsione delle entrate, disposta dalla norma oggetto di censura, contrasta con l'art. 81, c. 3 della Costituzione e con l'art. 75 del d.P.R. n. 670/1972 "fondandosi su una errata interpretazione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, della citata disposizione statutaria che ne comporta, nel contempo, la violazione. Difatti, la Provincia intimata – nell'interpretare ed applicare il citato art. 75 - determina: a) il gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento sulla base della quantità dei prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio provinciale, a prescindere dal criterio dell'immissione in consumo di cui all'art. 7, paragrafo l, della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise; b) il gettito dei giochi e delle scommesse

includendo anche i giochi di natura non tributaria." Inoltre, ha sostenuto la difesa dello Stato, che la restituzione delle riserve prevista dall'art. 1, c. 508, della legge n. 147/2013 non era immediatamente precettiva in quanto condizionata sospensivamente dalla previa individuazione, da parte dello Stato, delle relative coperture finanziarie.

Ha osservato, al riguardo, la PAB che "*l'iscrizione delle somme afferenti alle accise sul carburante ad uso riscaldamento, ai tributi relativi ai giochi e alla restituzione delle riserve all'Erario, trova infatti fondamento nelle disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, negli accordi di ridefinizione dei rapporti finanziari con lo Stato del 2009 (Accordo di Milano) e del 2014 (Patto di garanzia), nonché nelle dichiarazioni di chiusura della vertenza internazionale tra Italia e Austria del 1992. Per il riconoscimento di tali spettanze si rammenta che lo scorso 30 aprile ha avuto luogo un proficuo incontro con il Ministro dell'Economia e delle Finanze…*" (cfr. nota della PAB alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2021).

Il Consiglio dei Ministri risulta aver deliberato, nella seduta del 16 settembre 2021, la rinuncia parziale all'impugnativa (rinuncia parziale poi accettata dalla PAB con delibera della Giunta provinciale n. 834 del 5 ottobre 2021).

Notizie aggiornate in ordine al contenzioso sono state fornite dalla Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, in cui si rende noto che "*Successive interlocuzioni di carattere politico e tecnico, volte a ricomporre la divergenza in relazione alla debenza pendente da parte dello Stato, hanno permesso di siglare un accordo fra le parti in data 5 novembre 2021. La Provincia ha conseguentemente adeguato le proprie stime d'entrata con le previsioni di cui all'art. 2 della l.p. 12/2021, "Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante "Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)" e altre disposizioni"*[98]*, riducendo le previsioni di entrata al titolo 1 tipologia 103 di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relative al gettito arretrato derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferente agli anni fino al 2021 nonché alla devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione, per complessivi euro 418.220.667,61. Corrispettivamente è stata ridotta la previsione di spesa alla missione 20, programma 03, titolo 2, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relativa al fondo rischi a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente. Ciò premesso, il Consiglio dei Ministri, considerato che Provincia autonoma di Bolzano ha apportato modifiche che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate, ha deliberato in data 18 marzo 2022 di rinunciare all'impugnativa totale della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 17/03/2021 "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni*".

[98] Art. 2 "(Variazioni di bilancio a seguito degli accordi con il Governo in materia di finanza pubblica) (1) Per l'esercizio 2021 vengono ridotte le previsioni di entrata al titolo 1 tipologia 103 di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relative al gettito arretrato derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferente agli anni fino al 2021 nonché alla devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione, per complessivi 418.220.667,61 euro. Corrispettivamente viene ridotta la previsione di spesa alla missione 20, programma 03, titolo 2, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, relativa al fondo rischi a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente (…)".

Con deliberazione n. 311 del 10 maggio 2022 la Giunta provinciale ha, infine, accettato la rinuncia all'impugnativa in questione, posto che – come illustrato nelle premesse – con l'adozione delle leggi provinciali n. 8/2021 e n. 12/2021 sono state superate tutte le questioni di legittimità costituzionale oggetto di ricorso.

4)

Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4 (Prevenzione e gestione del *mobbing*, dello *straining* e della violenza sul posto di lavoro). La legge prevede disposizioni in materia di misure di prevenzione, servizio *antimobbing* e informazione.

La disposizione finanziaria di cui all'art. 6 della l.p. n. 4/2021 prevede che, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale "fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente, mentre per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

5)

Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa).

La legge, composta di 39 articoli, reca modifiche a norme di legge esistenti negli ambiti sopra citati. La relativa disposizione finanziaria (art. 38) prevede che all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, salvo quanto previsto agli articoli 3 (copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione di cui all'art. 5 della l.p. n. 6/1992, "Fondo per investimenti", per gli esercizi dal 2021 al 2025, nonché rinvio alla legge di stabilità relativamente agli importi da destinarsi agli investimenti degli enti locali) e 36 (copertura oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente).

6)

Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020).

L'approvazione fa seguito al giudizio di parificazione del rendiconto, tenutosi innanzi alle Sezioni

riunite della Corte dei conti in data 28 giugno 2021 e conclusosi con la parifica del rendiconto medesimo, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale (si rinvia in argomento al capitolo 3.2.4 della presente relazione).

Come risulta dalla relazione della terza commissione legislativa del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, sul presente disegno di legge n. 86/2021 e su quello relativo al rendiconto generale consolidato dell'8 luglio 2021, il Presidente della PAB ha preliminarmente osservato che "*il relativo parere della Corte dei Conti non contiene obiezioni di alcun tipo (…)*".

7)

Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7 (Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020).

Si rinvia in argomento al capitolo 11.4.1. della presente relazione.

8)

Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023).

La legge è composta di nove articoli e, oltre a variare il bilancio di previsione, contiene disposizioni in materia di autorizzazione di ricorso al debito, enti strumentali e società partecipate. Si rinvia, in argomento, ai capitoli 3.2.4. e 9.2.1. della presente relazione.

9)

Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9 (Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023).

La legge, composta di 12 articoli, reca modifiche a norme di legge esistenti in materia di utilizzazione di acque pubbliche, acque, attività culturali, promozione del servizio giovani, educazione permanente e sistema delle biblioteche pubbliche, organi collegiali delle istituzioni scolastiche, sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici, disciplina del procedimento amministrativo. Con riferimento alla domanda di contributi per investimenti in comprensori sciistici, non più liquidabili per decorso dei termini di cui all'art. 9 della l.p. n. 1/2002, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione invernale 2020/2021 dovuta dall'emergenza COVID-19, viene ripristinata la possibilità, per le imprese beneficiarie, di ottenere la concessione del contributo sulla base della domanda presentata nell'anno 2019 per i medesimi investimenti (art. 7).

Al fine di mettere il personale delle scuole in grado di affrontare l'esigenza della digitalizzazione della scuola in generale e la didattica a distanza in particolare, tramite l'acquisto di dotazioni IT funzionali allo svolgimento dell'attività didattica nel periodo di sospensione, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, delle attività in presenza, la norma ha introdotto un apposito

"rimborso delle spese per dotazioni IT al personale delle scuole" (art. 10).

La disposizione finanziaria (art. 11) dispone che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, salvo quanto previsto agli articoli 2 (copertura degli oneri mediante le entrate derivanti dal versamento da parte dei Comuni o dei gestori di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico), 7 (copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale) e 10 (copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente).

10)

Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10 (Debito fuori bilancio), che riconosce la legittimità di una serie di debiti fuori bilancio derivanti dalla acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

L'art. 2 (disposizione finanziaria) prevede che alla copertura degli oneri ivi indicati si provveda, per una parte, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del fondo speciale "fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente del bilancio di previsione 2021-2023, mentre, per il restante importo, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento dal fondo speciale "fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte capitale del bilancio di previsione 2021-2023. La quantificazione dell'onere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2021-2023 (2024 e 2025) è demandata alla legge di bilancio.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 32 del 25 gennaio 2022, avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni", ha previsto, tra l'altro, la modifica del predetto art. 2, dando "*seguito all'impegno assunto con il Governo di modificare la copertura finanziaria della legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 10, "Debito fuori bilancio" in ottica pluriennale. La disposizione non ha impatti finanziari*" (cfr. relazione accompagnatoria al relativo disegno di legge); la modifica a livello normativo ha avuto luogo con l'art. 5 della l.p. n. 2/2022 che dispone ora l'integrale copertura per tutto il periodo considerato (2021-2025), in luogo del precedente rinvio alla legge di bilancio annuale (anni 2024 e 2025),

11)

Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni). La legge interviene, fra l'altro, nei seguenti ambiti:

assunzione del personale insegnante e ordinamento della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Si rinvia, in argomento, al capitolo 3.2.4. della presente relazione.

Circa i richiesti elementi istruttori a comprova della copertura finanziaria della legge, con particolare riguardo all'iscrizione in entrata di cui all'art. 1 (euro 174.918,29, titolo 2, tipologia 101 ed euro 1.525.951,52, titolo 4, tipologia 300)", la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha fatto presente che "*in relazione all'iscrizione in entrata di euro 174.918,29 sul capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 E02101.1830 si precisa che essa deriva da assegnazione statale per l'attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni (in particolare ciò rilevava per il comune di Laives). L'iscrizione a bilancio di euro 1.525.951,52 sul capitolo del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 E04300.0000 è conseguente all'accertamento in entrata disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 663 del 27 luglio 2021 "Autostrada del Brennero SPA – Approvazione dello schema di convenzione, autorizzazione alla firma del Presidente della Provincia, impegno dei fondi*".

12)

Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12 (Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante "Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)" e altre disposizioni), che si compone di 3 articoli.

L'art. 1 (agevolazioni dell'imposta municipale immobiliare a sostegno dell'economia del settore turistico in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19) trova copertura nella disposta riduzione dello stanziamento al fondo speciale "fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi di parte capitale".

L'art. 2 della legge ("Variazioni di bilancio a seguito degli accordi in materia di finanza pubblica") riduce le previsioni di entrata alla tipologia 103 del Titolo 1 della legge provinciale n. 17/2020 relative al gettito arretrato derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferente agli anni fino al 2021, nonché alla devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione, per complessivi 418 ml, con corrispondente riduzione della previsione di spesa relativa al fondo rischi a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente.

13)

Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie), composta da 21 articoli, i cui oneri sono quantificati in 0,00 euro per l'anno 2021, 625.000,00 euro per l'anno 2022 e 825.000,00 euro a decorrere dal 2023, prevede che alla relativa copertura si provveda mediante il "fondo globale per far fronte ad oneri

derivanti da nuovi provvedimenti legislativi di parte corrente" (2022) e con legge di bilancio negli esercizi successivi.

14)

Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea provinciale 2021). La legge, che si compone di 9 articoli, contiene disposizioni che riguardano: la partecipazione della Provincia alla fondazione Rifugio Europa, nonché una serie di modifiche de leggi concernenti la protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia, la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la mobilità pubblica, la disciplina degli impianti a fune, l'ordinamento del personale, la qualità dei prodotti alimentari. Salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 – per i quali la legge prevede apposita copertura -, all'attuazione dei restanti articoli si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

15)

Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15 (Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022). La legge contiene, all'art. 1, modifiche in materia di sospensione dell'obbligo tributario per i veicoli destinati alla rivendita, agevolazioni per i veicoli ecosostenibili, tassa automobilistica provinciale, aliquota IRAP fissata al 2,90 per cento.

L'art. 4 autorizza spese per l'anno 2022, ai sensi delle lett. b) (rifinanziamento delle leggi di spesa), c) (riduzioni di autorizzazioni legislative precedenti) e d) (rimodulazione delle spese pluriennali) del punto 7 del principio contabile applicato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011; l'art. 5 contiene ulteriori autorizzazioni in materia di contrattazione collettiva, e l'art. 7 stabilisce la dotazione dei fondi per la finanza locale (ordinario, per investimenti e per ammortamento mutui).

16)

Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024). La legge contiene, al comma 4 dell'art. 1, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 40, c. 2-*bis* del d.lgs. n. 118/2011, di ulteriori spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa (DANC) nella misura di 75 ml per l'esercizio 2022, destinati all'investimento della circonvallazione di Perca.

***

Come noto, il secondo comma dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, conv. dalla l. n. 213/2012, prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riferiscano annualmente ai Consigli regionali circa la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate e le relative tecniche di quantificazione degli oneri.

Gli artt. 17 e 19 della l. n. 196/2009 puntualizzano da un punto di vista tecnico il principio costituzionale di copertura delle leggi che istituiscono nuovi o maggiori oneri di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. A detto principio la Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere immediatamente precettivo (cfr. sent. n. 26/2013).

Per le spese ricorrenti e continuative il riferimento è dato dall'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 con la facoltà, qualora non si tratti di spese obbligatorie, di individuare i relativi mezzi di copertura in sede di bilancio. Per quanto, viceversa, attiene alle spese pluriennali, sempre il citato art. 38 prevede che la legge di stabilità regionale possa annualmente rimodulare le relative quote.

Nell'ordinamento provinciale, il profilo della copertura finanziaria delle leggi di spesa continua ad essere disciplinato dall'art. 6, della l.p. n. 1/2002 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano). Tale norma prevede, in particolare, al terzo comma, che la copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità: a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa e c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 49, del d.lgs. n. 118/201[99].

La Corte dei conti sottolinea nuovamente che:

- i principi elaborati dalla Corte costituzionale relativamente alle leggi statali si estendono alle regioni e la copertura deve essere "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri" (cfr. sent. n. 131/2012);
- il principio di copertura ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da una apposita istruttoria; inoltre, nel caso di norme a regime, dette operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti (cfr. Corte cost., sent. n. 224/2014);

[99] Nel corso delle istruttorie riguardanti le parificazioni dei rendiconti 2017 e 2018, l'Ufficio legislativo della Provincia, con nota del 22 dicembre 2017, aveva comunicato, al riguardo, che ogni struttura è tenuta alla compilazione di apposito modello in cui si dà conto dell'intervento normativo proposto, delle relative motivazioni, del titolo e del tipo di spesa coinvolto, della quantificazione della nuova o maggiore spesa a carico del bilancio provinciale, dei criteri e parametri a tal fine utilizzati e della proposta di copertura finanziaria. I disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione finanze, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale, invece, la predetta Ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente Commissione legislativa del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale alle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

- la copertura finanziaria delle leggi di spesa postula chiare e intelligibili indicazioni in ordine alle due distinte fasi di analisi, ovvero la quantificazione degli oneri finanziari e l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura;
- riveste un ruolo centrale il contenuto delle relazioni tecniche che, ai sensi della l. n. 196/2009 e in attuazione del disposto dell'art. 81 della Costituzione, devono evidenziare i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e le relative coperture, le fonti e ogni altro elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare;
- per le disposizioni di legge caratterizzate da clausole di neutralità finanziaria, ovvero di invarianza di oneri, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, dando evidenza dell'entità delle risorse disponibili e delle relative unità gestionali interessate; ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del. n. 10/2013/INPR);
- la copertura di una spesa deve essere di natura economica e giuridica, dovendosi individuare, in modo sinergico, i mezzi finanziari e le ragioni giuridiche sottese all'impiego delle risorse (cfr. Corte cost., sent. n. 227/2019);
- le risorse stanziate in entrata devono essere congrue e attendibili, riverberandosi le medesime sul risultato di amministrazione; difetto di copertura e pregiudizio dell'equilibrio di bilancio "sono facce della stessa medaglia" (cfr. Corte cost., sent. n. 26/2013, n. 274/2017 e n. 197/2019);
- è censurabile l'allocazione di risorse, da parte delle regioni, in difetto di competenza legislativa ovvero in assenza di una legittima "copertura normativa" (cfr. Corte cost., sent. n. 112/2020);
- l'irrazionalità di una iniziativa legislativa è sintomo primario del difetto di copertura, vanno evitate "leggi-proclama sul futuro", del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico *ex ante* ed *ex post* degli elettori" (cfr. citata sent. n. 227/2019);
- la Corte costituzionale, nel richiamare il principio generale dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, ha affermato che "la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (Corte cost., sent. n. 274 del 2017). Tale pronuncia si pone nel solco di quanto già in precedenza affermato con sentenza n. 92 del 1981, in cui il Giudice delle leggi, nel rimproverare la violazione del "principio generale dell'obbligo di copertura che la Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una

legge statale "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" (cfr. Corte cost. sent. n. 92 del 1998).

Già in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, con riferimento al profilo della copertura finanziaria delle leggi di spesa, i rappresentanti della Provincia avevano condiviso "*la necessità rappresentata dalla Procuratrice regionale di Bolzano della Corte dei conti che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano modifichi il proprio regolamento interno prevedendo che anche per gli emendamenti proposti dai Consiglieri provinciali in commissione legislativa e in aula consiliare vi sia un puntuale controllo di copertura finanziaria delle relative proposte di legge a salvaguardia della piena e certa copertura delle leggi di spesa e delle variazioni di bilancio in particolare, in linea con il dettato costituzione (artt. 81 e 97 Cost.)*", facendo presente, altresì, che "*la mancanza di relazioni tecnico-finanziarie a corredo degli emendamenti introdotti in Consiglio provinciale rappresenta un problema noto anche all'Amministrazione provinciale, in quanto compete alla medesima rispondere ad eventuali rilevi del Mef. Allo stato non sussiste alcun momento di verifica successivo alla presentazione di un disegno di legge di iniziativa giuntale (in questo caso la relazione tecnica sussiste sempre) … I rappresentanti della PAB si impegnano ad insistere presso i vertici istituzionali per trovare una soluzione efficace, vera e concreta alla problematica.*"

In base all'art. 17 della l. n. 196/2009, per ogni disegno di legge di iniziativa giuntale, che comporti conseguenze finanziarie, deve essere redatta una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti (dette relazioni non risultano reperibili, sul sito internet istituzionale della Provincia). Si consideri che, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 5, della legge di cui sopra, la citata disposizione, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nel richiamare il principio generale dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, ha affermato che "la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (Corte cost., sent. n. 274 del 2017). Tale pronuncia si pone nel solco di quanto già in precedenza affermato con sentenza n. 92 del 1981, in cui il Giudice delle leggi, nel rimproverare la violazione del "principio generale dell'obbligo di copertura che la Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959,

11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge statale "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" (cfr. Corte cost. sent. n. 92 del 1998).

Nell'ambito dell'attività istruttoria sul rendiconto della PAB per l'esercizio 2021, il Presidente della Sezione di controllo di Bolzano, con nota del 6 aprile 2022, ha rivolto al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano richiesta tesa a conoscere notizie aggiornate sulle iniziative intraprese in merito alla modifica del regolamento interno di cui sopra.

Il Segretario generale del Consiglio, con nota di risposta del 27 aprile 2022, ha fatto presente, tra l'altro, che "*il tema in passato è stato trattato diverse volte sia nella riunione dei capigruppo del Consiglio provinciale, che nelle riunioni della commissione del regolamento interno, come già comunicato in occasioni scorsi[e] e con gli esiti a Voi noti*", assicurando che sottoporrà "*la questione nuovamente nella prossima riunione o in una della riunioni seguenti, a seconda delle possibilità*" e specificando, altresì, che procedendosi per articoli "la copertura finanziaria andrebbe inserita verso la fine del regolamento".

Si ribadisce la necessità che il Consiglio provinciale dia piena attuazione all'art. 81, c. 3, della Costituzione, assicurando un puntuale e documentato controllo sulla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi (ivi inclusi i relativi emendamenti).

A tal fine, si rileva che, secondo quanto previsto dall'ordinamento (cfr. art. 6, c. 2, della l.p. n. 1/2002 e artt. 45 e 101 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale), a corredo di ogni disegno di legge di iniziativa della Giunta, deve essere posta, una relazione tecnica esplicativa della copertura finanziaria. Per i disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare, il relativo parere viene – secondo quanto previsto dagli articoli citati – richiesto dalla competente Commissione legislativa all'Assessore/Ripartizione delle finanze.

In questo quadro, la PAB ha fornito, nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, elementi informativi in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla recente introduzione dell'art. 9 (articolo non previsto nel disegno di legge approvato dalla Giunta provinciale) della l.p. 14 marzo 2022, n. 2 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni), facendo presente quanto segue: "*L'articolo 9 della l.p. 14 marzo 2022, n. 2, introdotto dalla III Commissione legislativa in data 21 febbraio 2022 è risultato necessario in seguito alla modifica degli scaglioni IRPEF approvati a livello statale. La normativa provinciale in materia di addizionale regionale all'IRPEF prevedeva infatti un'aliquota maggiorata (1,73%) per il reddito imponibile superiore a 75.000 euro. Tale scaglione di reddito è tuttavia stato ridotto a 50.000 dalla normativa nazionale. La norma approvata in Commissione legislativa ha quindi adeguato la disciplina del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 al quadro normativo statale. Le modifiche risultano neutrali dal punto di vista finanziario, non*

producendo alcun effetto né di imposizione fiscale per i singoli contribuenti né sul gettito tributario a bilancio della Provincia".

Si sottolinea, infine, la necessità di adottare ogni misura volta a rendere pubbliche dette relazioni, al fine di assicurare agli organi preposti alla gestione e al controllo della spesa pubblica, nonché alla cittadinanza intera, la conoscenza e gli effetti delle decisioni aventi riflessi finanziari.

In ordine alle iniziative che la PAB intende adottare, i rappresentanti dell'Amministrazione, nella riunione in contraddittorio del 16 giugno 2022, hanno fatto presente che la problematica, da porsi in relazione alla necessaria verifica della copertura finanziaria degli emendamenti alle leggi provinciali proposti dai Consiglieri in sede di Commissione legislativa e in Assemblea, è nota ai vertici della Provincia; che in data 30 maggio 2022 si è tenuta una riunione dell'apposita Commissione presso il Consiglio provinciale e che sono in corso approfondimenti al fine di addivenire ad una soluzione.

***

Spetta alla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto di Autonomia, la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale (n. 1), nonché la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province (n. 2). Con riguardo a detti atti normativi giova ricordare che le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno più volte evidenziato che lo Statuto di autonomia, stante la configurata divisione dei poteri ed il principio di riserva di legge provinciale, "...non ha fatto altro che sancire, semplicemente - e in maniera inconfutabile -, che i regolamenti provinciali non possono essere emanati se non: 1) per l'esecuzione delle leggi provinciali e 2) per l'attuazione delle leggi statali relative a materie trasferite alla Provincia"[100].

In particolare, nel corso del 2021 sono stati emanati, previa delibera della Giunta provinciale, i seguenti decreti del Presidente della Provincia:

- d.P.P. 21 gennaio 2021, n. 1 (Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento);
- d.P.P. 4 febbraio 2021, n. 2 (Utilizzo temporaneo di aree di proprietà della Provincia);
- d.P.P. 4 febbraio 2021, n. 3 (Modifica al regolamento di esecuzione relativo agli esercizi pubblici);
- d.P.P. 4 febbraio 2021, n. 4 (Modifiche al Regolamento di esecuzione della disciplina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige);

[100] Cfr. anche la sentenza della Sezione giurisdizionale di Bolzano n. 26/2010 e il rilievo istruttorio della Sezione di controllo di Bolzano n. 23/2010.

- d.P.P. 15 febbraio 2021, n. 5 (Modifica della denominazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità);
- d.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6 (Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata");
- d.P.P. 8 marzo 2021, n. 7 (Tipologie di interventi paesaggistici non autorizzati e criteri per il calcolo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie);
- d.P.P. 15 marzo 2021, n. 8 (Modifiche al regolamento in materia edilizia);
- d.P.P. 22 marzo 2021, n. 9 (Modifiche al regolamento sul contenuto e sulla gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole);
- d.P.P. 29 marzo 2021, n. 10 (Regolamento sull'ampliamento di pubblici esercizi);
- d.P.P. 29 marzo 2021, n. 11 (Linee guida per l'organizzazione e il coordinamento di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale);
- d.P.P. 6 aprile 2021, n. 12 (Modifiche al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali);
- d.P.P. 19 aprile 2021, n. 13 (Modifica del regolamento di esecuzione in materia di obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie);
- d.P.P. 19 aprile 2021, n. 14 (Modifica al regolamento sulla formazione medica specialistica);
- d.P.P. 19 aprile 2021, n. 15 (Regolamento di esecuzione sulle modalità di funzionamento della conferenza di servizi);
- d.P.P. 3 maggio 2021, n. 16 (Modifica del regolamento di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale);
- d.P.P. 13 maggio 2021, n. 17 (Modifica al regolamento degli esami di fine apprendistato);
- d.P.P. 17 maggio 2021, n. 18 (Elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale);
- d.P.P. 28 maggio 2021, n. 19 (Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio);
- d.P.P. 14 giugno 2021, n. 20 (Modifiche dell'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9 - Regolamento sull'armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo);
- d.P.P. 18 giugno 2021, n. 21 (Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di pubblici esercizi);
- d.P.P. 3 agosto 2021, n. 22 (Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale);
- d.P.P. 17 agosto 2021, n. 23 (Covid 19 - Deroghe alla disciplina in materia di previdenza integrativa regionale);

- d.P.P. 17 agosto 2021, n. 24 (Regolamento relativo all'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione);
- d.P.P. 17 agosto 2021, n. 25 (Covid-19 – Misure nell'ambito dell'assistenza scolastica per l'anno scolastico 2020/2021);
- d.P.P. 19 agosto 2021, n. 26 (Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore);
- d.P.P. 27 agosto 2021, n. 27 (Modifiche al regolamento in materia edilizia);
- d.P.P. 9 settembre 2021, n. 28 (Modifica al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche);
- d.P.P. 13 settembre 2021, n. 29 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale);
- d.P.P. 27 settembre 2021, n. 30 (Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata);
- d.P.P. 27 settembre 2021, n. 31 (Modifica del regolamento sugli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie);
- d.P.P. 27 settembre 2021, n. 32 (Modifica al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche);
- d.P.P. 4 ottobre 2021, n. 33 (Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali (decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19));
- d.P.P. 4 ottobre 2021, n. 34 (Regolamento per le borse di studio ad alunne e alunni frequentanti scuole primarie o secondarie di I o II grado oppure corsi di formazione professionale a tempo pieno);
- d.P.P. 9 novembre 2021, n. 35 (Regolamento inerente alla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico);
- d.P.P. 2 dicembre 2021, n. 36 (Modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale sulle cave e torbiere);
- d.P.P. 16 dicembre 2021, n. 38 (Regolamento di esecuzione concernente le procedure di controllo amministrativo e di verifica contabile sui conti giudiziali resi dagli incaricati dei servizi di cassa e di economato della Provincia autonoma di Bolzano);
- d.P.P. 22 dicembre 2021, n. 39 (Modifiche del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile);
- d.P.P. 23 dicembre 2021, n. 40 (Regolamento per l'assegnazione di borse di studio alle o ai richiedenti che frequentano una formazione universitaria di terzo ciclo, un corso di

specializzazione, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento).

Corre l'obbligo di segnalare che l'art. 8 del sopra citato d.P.P. n. 38/2021 contiene nuove disposizioni in tema di deposito dei conti giudiziali presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi delle quali "*(1) Entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto generale della Provincia da parte del Consiglio provinciale, la Ripartizione provinciale Finanze deposita presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente i conti giudiziali muniti dell'attestazione di parifica, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 7.(2) Rimane salva la facoltà per la Ripartizione provinciale Finanze di riunire in uno o più conti riassuntivi i conti giudiziali di gestioni contabili della stessa specie*".

13 I FONDI EUROPEI

13.1 I fondi europei

Prima di riferire sulle attività connesse ai progetti comunitari del settennio di programmazione 2014-2020, occorre evidenziare che, in relazione al periodo di programmazione 2007-2013, la Sezione di controllo per gli Affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, nella relazione annuale 2021 riguardante "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzo dei Fondi europei", approvata nell'Adunanza del 3 febbraio 2022, illustra che, relativamente al programma FESR della PAB, l'importo irregolare pari ad euro 76.616,53[101] è stato recuperato e per quanto riguarda, invece, il programma FSE, l'importo irregolare da recuperare ammonta complessivamente ad euro 97.136,57, di cui recuperati euro 59.098,49 e ancora da recuperare euro 38.038,08[102].

La Ripartizione europa della PAB, dal canto suo, con nota del 21 marzo 2022, ha fatto presente che "*Attualmente risultano pendenti n. 11 cause instaurate dai beneficiari dinanzi al Tribunale di Bolzano a seguito del controllo e della chiusura dei progetti della Programmazione FSE 2007-2013 con diversi tagli finanziari. Il numero complessivo comprende n. 2 cause pendenti dianzi al Tribunale di Bolzano, n. cinque cause pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Bolzano per l'impugnazione di sentenze di rigetto delle pretese dei beneficiari e quindi favorevoli per la Provincia autonoma di Bolzano. Per altre n. 4 cause conclusesi con esito favorevole alla PAB pendono attualmente i termini di impugnazione delle rispettive sentenze. Attualmente si sono chiuse 12 cause con sentenze passate in giudicato che confermano la legittimità dell'operato della PAB (di cui quattro sentenze di secondo grado). Rispetto alle richieste di restituzione legate a progetti della programmazione 2007-2013 si fa presente che è stato necessario attivare tale procedura per n. 63 progetti, per un totale pari ad 3.069.275,13 euro, di cui attualmente sono stati restituiti 2.648.279,43 euro. Per n. 16 di tali progetti è in corso la rateizzazione del debito concessa ai sensi dell'art. 37, comma 1 della legge provinciale 29 gennaio2002, n.1.*

Dopo l'approvazione della relazione finale di attuazione del PAC da parte della competente Autorità nazionale capofila con nota Anpal prot. 9476 del 06.05.2021 è stato certificato in data 07.05.2021 il saldo del piano di azione coesione, che quindi è stato chiuso con un ammontare totale pari ad € 15.929.109,51. Le risorse provinciali destinate a coprire i progetti rientranti nei criteri di cui alla Delibera 229/2015 ai sensi dell'art. 12

[101] Come evidenziato dalla Corte dei conti in occasione della precedente parificazione, la relazione annuale 2020 riguardante "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzo dei Fondi europei" (approvata dalla Sezione di controllo per gli Affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, nell'Adunanza del 15 gennaio 2021 con deliberazione n. 1/2021), con riferimento al fondo FESR, illustrava che gli importi considerati irregolari ammontavano complessivamente ad euro 296.912,34, di cui recuperati euro 220.295,81 e ancora da recuperare euro 76.616,53.

[102] Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Autorità di gestione a ottobre 2021.

della L.P. 7/2014 ammontano complessivamente ad € 3.243.893,36"[103].

***

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020, la PAB ha trasmesso il seguente prospetto riassuntivo dello stato di attuazione dei progetti comunitari:

Periodo di programmazione 2014-2020 (al 31 dicembre 2021)	programmato (A)	costo ammesso	impegni (B)	pagamenti (C)	% (B/A)	% (C/A)
Programma "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (FESR)	144.818.470,00 €	169.208.390,62 €	169.208.390,62 €	89.382.473,89 €	116,84%	61,72%
Programma "Occupazione" (FSE)***	128.423.926,00 €	133.561.792,27 €	133.561.792,27 €	89.803.631,74 €	104,00%	69,93%
Programma "Programma di sviluppo rurale" (PSR) 2014-2022	469.996.143,45 €	583.587.761,47 €	388.929.047,62 €	336.427.878,73 €	82,75%	71,58%
Interreg V A Italia / Austria*	98.380.352,00 €	111.393.946,87 €	111.393.946,87 €	56.354.087,26 €	113,23%	50,59%
Interreg V A Italia / Svizzera*	115.350.687,00 €	47.052.967,86 €	47.052.967,86 €	31.264.746,74 €	40,79%	66,45%
Cooperazione transnazionale Spazio Alpino*, **	137.096.282,00 €					
Europa centrale *, **	291.189.121,00 €					
Adrion *, **	115.794.012,00 €					
Cooperazione interregionale Interreg Europe *, **	420.559.618,00 €					
Fondo per le aree sottoutilizzate						
(rectius: Fondo sviluppo coesione FSC)	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €	7.516.750,02 €	2.219.182,05 €	41,76%	12,33%
Altro (specificare)						
Totale						

* budget unico del programma, senza suddivisione per regioni partner, ** non di competenza della Ripartizione europa, *** costo ammesso e impegni superiori a programmato per overbooking.

Fonte: Ripartizioni europa e agricoltura - tabelle allegate alle note del 21 marzo e del 23 marzo 2022 PAB

I dati trasmessi evidenziano il permanere di un certo ritardo nella realizzazione dei programmi, sintomatico di carenze nella programmazione e nell'utilizzo dei fondi.

Relativamente al programma FESR, i pagamenti complessivi ammontano ad euro 89.382.473,89, pari al 61,72 per cento del valore programmato, con un incremento del 17,04 per cento rispetto al 31 dicembre 2020 (44,68 per cento).

I pagamenti effettuati con riguardo al programma FSE ammontano ad euro 89.803.631,74, e rappresentano il 69,93 per cento del valore programmato, con un incremento del 30,37 per cento rispetto al 31 dicembre 2020 (39,56 per cento).

Per quanto concerne i programmi INTERREG V A Italia/Austria e INTERREG V A Italia/Svizzera, i dati trasmessi evidenziano, relativamente al primo dei citati programmi, pagamenti effettuati per euro 56.354.087,26, pari al 50,59 per cento del valore programmato, con un lieve incremento del 10,77 per cento rispetto al 31 dicembre 2020 (39,82 per cento) e, relativamente al secondo, pagamenti effettuati per euro 31.264.746,74, pari al 66,45 per cento del valore programmato, con un incremento

[103] Con riguardo alla rateizzazione del debito, si riporta il testo della citata disposizione di legge provinciale: "(1) Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l'amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale".
Si fa presente, altresì, che con l'art. 12, c. 1, della l.p. n. 7/2014, è stato aggiunto il seguente c. 2 all'art. 20/quinquies della l.p. 13 febbraio 1997, n. 4, dal seguente contenuto: "2. Per il periodo di programmazione 2007- 2013, nel caso di progetti approvati e regolarmente documentati ma non certificati, in quanto risultati non strettamente aderenti alle condizioni di ammissibilità o agli obiettivi dei programmi operativi dei fondi strutturali, la Giunta provinciale è autorizzata a disporne il finanziamento a carico del bilancio provinciale, a condizione che le attività siano state realizzate nel rispetto delle leggi, integralmente, in modo corretto e risultino di evidente interesse pubblico".

del 64,64 per cento rispetto al 31 dicembre 2020 (1,81 per cento).

Si ricorda nuovamente che la relativa disciplina fissa al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per presentare i pertinenti rendiconti all'Unione europea; ove entro questa data non sia stata utilizzata una parte dell'importo, per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi, o non siano state presentate richieste di rimborso, la Commissione "procede al disimpegno" (art. 136, c. 1. del reg. n. 1303/2013/UE). Analogamente, il comma 2 del medesimo art. 136 dispone che "*La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti*". In argomento si richiama ancora la pronuncia della Corte costituzionale, riguardante altra regione ad autonomia differenziata, con la quale il giudice delle leggi ha ribadito "la primazia dell'interesse ad assicurare l'effettiva utilizzazione, da parte della Regione, nell'arco temporale previsto dal regolamento, delle descritte fonti di finanziamento, che costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea" (sent. n. 62/2020).

Nella nota della Ripartizione europa del 21 marzo 2022, si puntualizza che nel 2021 per i programmi "*Competitività regionale ed occupazione FESR*", "*Interreg V – Italia/Austria*", "*Interreg V – Italia/Svizzera*" e "*Programma Operativo FSE*" non risultano disimpegni automatici dei fondi e che nessun controllo in loco è stato disposto da parte della Commissione europea e della Corte dei conti europea; circa il "*Programma di sviluppo rurale*", il direttore della Ripartizione agricoltura, con nota del 23 marzo 2022, ha fatto presente che "*alla luce delle comunicazioni AGEA Coordinamento, la Provincia Autonoma di Bolzano ha giá evitato il rischio di disimpegno automatico tanto per l'annualità 2019 (n+3 a fine 2022), quanto per l'annualità 2020 (n+3 a fine 2023)*".

In merito alle comunicazioni effettuate nel 2021 ai sensi delle disposizioni in vigore alle Autorità ministeriali, riguardanti frodi/irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario (cfr. reg. CE n. 1828/2006), la Ripartizione europa, nella citata nota ha fatto presente di aver segnalato, con riguardo al programma FSE, quanto segue:

- programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige FSE 2014-2020 (2014IT05SFOP017), concernente il progetto "*Tradizione e innovazione all'Hotel Union*" (numero del progetto: FSE3010), verbale di accertamento irregolarità n. 15 del 20 maggio 2021;
- programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige FSE 2014-2020(2014IT05SFOP017), concernente il progetto "*Formazione per l'innovazione per l'Hotel Tyrol*"(numero del progetto: FSE30257), verbale di accertamento irregolarità n. 15 del 20 maggio 2021;

- programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige FSE 2014-2020(2014IT05SFOP017), concernente il progetto "*Hotel Preidlhof Resort, il percorso verso l'eccellenza*" (numero del progetto: FSE30431), verbale di accertamento irregolarità n. 15 del 20 maggio 2021.

La PAB puntualizza, inoltre, che "*con riferimento ai casi sopra illustrati è stata aperta la relativa scheda OLAF n. 178874 attraverso il sistema AFIS-IMS. La predetta scheda è stata poi chiusa in data 20.12.2021 avendo l'AdG decertificato in via prudenziale gli importi con sospetto di irregolaritá fino all'esito degli accertamenti in corso da parte delle autoritá competenti*".

Per quanto riguarda, invece, il programma FESR, con la medesima nota, la Ripartizione europa, ha reso noto, di non aver segnalato nell'anno di riferimento "*nuove irregolarità alle Autorità ministeriali attraverso il sistema AFIS-IMS per il PO FESR ed il PC INTERREG Italia/Austria*".

In questo quadro, la citata relazione annuale 2021 della Sezione di controllo per gli Affari comunitari e internazionali della Corte dei conti rappresenta con riferimento alla programmazione in esame e alle comunicazioni di irregolarità del 2020, relativamente al programma FESR un importo irregolare complessivo pari ad euro 376.014,00 (di cui recuperati euro 42.000,00 e ancora da recuperare euro 281.677,00) e relativamente al programma FSE l'assenza di importi irregolari[104] .

***

La Ripartizione europa ha riferito nel corso dell'attività istruttoria che nell'anno 2021 la Commissione europea:

- non ha espresso pareri motivati ai sensi dell'art. 258 del TFUE e che relativamente alla procedura di infrazione n. 2018/2374, la medesima "*ha soltanto richiesto informazioni integrative sulla conformità delle piattaforme SUAP al regolamento eIDAS per l'autenticazione e l'invio di pratiche degli utenti transfrontalieri.*";
- non ha proposto misure circa lo sviluppo e il funzionamento del mercato ai sensi dell'art. 108, c. 1, del TFUE;
- non ha adottato decisioni ai sensi dell'art. 108, c. 2, del TFUE, di soppressione e/o modificazione di regimi di aiuto della PAB.

Viene segnalato, inoltre, che sono state effettuate n. 1 comunicazione, ai sensi dell'art. 108, c. 3, del TFUE, di progetti diretti a istituire o modificare aiuti[105] e n. 20 comunicazioni alle Autorità

[104] Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati IMS-OLAF a ottobre 2021.
[105] Trattasi di una proroga del regime di aiuti di Stato a sostegno del trasporto combinato nella Provincia di Bolzano (numero di caso della Commissione: SA.101108).

comunitarie di informazioni sintetiche relative a regimi di esenzione[106].

Nella nota della Ripartizione agricoltura del 23 marzo 2022, con riguardo alle comunicazioni ai sensi dell'art. 108, c. 3, del TFUE, si evidenzia che "*nel corso del 2021 è stata comunicata la proroga del seguente Aiuti di Stato per il sostegno della posa della rete terziaria ("ultimo miglio") in fibra ottica nei Comuni provinciali, favorendo quindi l'accesso ad Internet utilizzando infrastrutture a banda larga ed ultra-larga. Il sostegno è concesso ai sensi del Regime di aiuto n. SA.45962 (2016/X) (numero della proroga SA. 61937 (2021/X))*".

Relativamente alle comunicazioni alle Autorità comunitarie di informazioni sintetiche relative a regimi di esenzione, nella nota citata, si fa presente di aver comunicato due regimi di aiuti in base al regolamento di esenzione per il settore agricolo[107].

Per quanto riguarda i controlli condotti nel corso del 2021 dall'Autorità di gestione (AdG) e dall'Autorità di *Audit* (AdA), la Ripartizione europa, (sempre nella nota in precedenza citata), nonché l'Autorità di *Audit*, con propria nota del 28 marzo 2022, hanno comunicato alla Sezione di controllo i relativi esiti, suddivisi per programmi operativi e per fondi strutturali, illustrando, altresì, le principali problematiche emerse.

Nel dettaglio, relativamente al programma FESR, sono stati controllati dall'AdG n. 144 progetti

---

106 Di seguito le comunicazioni effettuate: criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nelle imprese (numero di caso della Commissione: SA.61066), modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili (numero di caso della Commissione: SA.61109), modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili (numero di caso della Commissione: SA.61110), modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili (numero di caso della Commissione: SA.61111), contributi a Provider ECM (numero di caso della Commissione: SA.61235), criteri per il Regime di aiuto con assegnazione a bando per gli investimenti aziendali delle piccole imprese - bando 2021 (numero di caso della Commissione: SA.61936), criteri per la concessione di aiuti per agevolare gli investimenti per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga (numero di caso della Commissione: SA.61937), approvazione dei criteri di agevolazione a favore delle produzioni cinematografiche e televisive (numero di caso della Commissione: SA.62009), misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese (2021 -2022) (numero di caso della Commissione: SA.62314), criteri per la concessione di aiuti per iniziative al sostegno dei prodotti agroalimentari di qualità (numero di caso della Commissione: SA.62834), criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nelle imprese (numero di caso della Commissione: SA.63015), criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana per la promozione delle pubblicazioni e delle attività editoriali - delibera della Giunta provinciale del 6 dicembre 2016, n. 1350 (numero di caso della Commissione: SA.63016), criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano - delibera della Giunta provinciale del 27 dicembre 2016, n. 1477 (numero di caso della Commissione: SA.63017), Lab-Bonus (numero di caso della Commissione: SA.63633), regime quadro relativo agli aiuti di Stato in esenzione in attuazione del PO FSE 2014 - 2020" approvato con DGP 1142/2016 e modificato con DGP 1254/2017 (numero di caso della Commissione: SA.63724), criteri per la concessione di aiuti per investimenti per la conservazione di prodotti vitivinicoli (numero di caso della Commissione: SA.64286), approvazione dei criteri per la concessione di contributi a imprese ed enti di formazione per azioni di formazione continua aziendali, extra-aziendali o rivolte a persone occupate o in cerca di occupazione (numero di caso della Commissione: SA.64590), contributi a Provider ECM (numero di caso della Commissione: SA.100233), criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole (numero di caso della Commissione: SA.100501), criteri per la riconcessione dei contributi per investimenti in comprensori sciistici che non sono stati più erogati a causa dello stato di emergenza da covid-19 (numero di caso della Commissione: SA.100797).

107 Di seguito le comunicazioni: *SA. 64286 (2021/XA) Criteri per la concessione di aiuti per investimenti per la conservazione di prodotti vitivinicoli, SA. 100501 (2021/XA) Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole.*

(spesa controllata per euro 25.973.278,08 e spesa ammessa per euro 25.191.220,79) e dall'AdA n. 17 progetti (spesa controllata per euro 2.169.201,32 e spesa ammessa per euro 2.157.314,98).

Le principali problematiche emerse dai controlli dell'AdG sono le seguenti: errori contabili e di calcolo a livello di progetto, informazioni o documenti giustificativi mancanti o errati, mancanza o incompletezza della pista di controllo e spese non afferenti al progetto medesimo.

Dai controlli dell'AdA sono emersi, invece, errori formali e correzioni finanziarie in merito a procedure di affidamento; nello specifico, l'Autorità, nella propria nota, segnala a tale riguardo di aver riscontrato n. 2 errori casuali, attinenti ai progetti "FESR 2026"[108], con una rettifica finanziaria rilevata pari ad euro 9.286,34, e "FESR3037"[109], con una rettifica finanziaria rilevata pari ad euro 2.600,00. Il tasso d'errore totale delle spese certificate 2019-2020 è risultato inferiore alla soglia di tolleranza del 2 per cento (ovvero pari allo 0,55 per cento).

Relativamente alle rettifiche finanziarie rilevate, l'Autorità riferisce di aver richiesto, con nota prot. n. 995642 del 15 dicembre 2021, all'AdG "*di estendere il tasso di rettifica individuato alle spese che saranno rendicontate nei futuri periodi contabili, nonché di procedere ad apportare le dovute rettifiche finanziarie nel caso in cui, per i contratti oggetto di verifica, fossero state rendicontate spese nei periodi contabili precedenti*".

Si rende noto, altresì, che, con riguardo al citato progetto "FESR2026", "*l'AdG ha effettuato le raccomandate verifiche sul contratto CIG 7800489F25 a valere sul quale è stata rilevata l'irregolarità e ha individuato ulteriore spesa irregolare per complessivi € 21.061,17 che essendo stata certificata nel 8° periodo contabile sarà dedotta dalla prima domanda di pagamento utile*", nonché, con riferimento al progetto "FESR3037", "*l'AdG ha effettuato le raccomandate verifiche sul contratto CIG ZA228DB2EE a valere sul quale è stata rilevata l'irregolarità e ha individuato ulteriore spesa irregolare per complessivi € 8.794,37 che essendo stata certificata nel 5° periodo contabile sarà dedotta dalla prima domanda di pagamento utile*".

In sintesi, l'AdA evidenzia che "*Sulla base delle risultanze degli audit delle operazioni e dell'audit di sistema sull´AdG e sull'Autorità di Certificazione, il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR 2014-2020 presenta un grado di affidabilità medio, in quanto i risultati degli audit delle operazioni permettono di confermare l'efficacia del sistema di gestione e controllo adottato per il programma in esame. A conferma di ciò, nessuna problematica di carattere sistemico è stata riscontrata, permangano limitate aree di miglioramento nell'ambito dei controlli di primo livello in materia di gare di appalto*".

Passando al programma INTERREG V A ITALIA/AUSTRIA la Ripartizione europa rappresenta che l'AdG ha effettuato 432 controlli su 151 progetti (importo controllato: euro 18.152.282,84, importo validato: euro 17.110.997,91, importo non ammesso: euro 1.041.284,93), mentre l'AdA ha effettuato

[108] Progetto FESR2026: "*Procedura negoziata per il servizio di riuso del sistema GIT – messa in esercizio del fascicolo del fabbricato*", beneficiario: Città di Merano, CIG contratto 7800489F25;
[109] Progetto FESR3037: Concorso di idee, beneficiario: STA – Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a..

30 controlli su 26 progetti (importo controllato: euro 2.845.481,77 e importo irregolare: euro 9.273,40). In merito alla tipologia di errore, l'AdA rende noto che trattasi di errori di natura casuale, di impatto finanziario moderato, dovuti a meri errori di calcolo o alla incompletezza della documentazione giustificativa di spesa. Il tasso d'errore totale delle spese certificate è risultato significativamente inferiore alla soglia di tolleranza del 2 per cento, ovvero pari allo 0,31 per cento.

Per quanto concerne il programma INTERREG V A ITALIA/SVIZZERA, la Ripartizione europa segnala che sono state controllate 40 rendicontazioni concernenti 9 progetti riguardanti 18 partner dell'Alto Adige. Il valore validato, riferito ai partner medesimi, ammonta a complessivi euro 1.676.842,45.

La Ripartizione rende noto, altresì, che il controllo dell'AdA (*II level control*) ha riguardato nel 2021 il progetto "*QAES*" e, nello specifico, l'importo certificato per euro 232.981,42, qualificato come totalmente eleggibile, dato confermato nella citata nota dall'AdA, secondo la quale "*non sono emerse criticità con impatto finanziario*".

In merito al programma FSE, si fa presente che l'AdG ha effettuato i seguenti controlli di primo livello: n. 50 controlli in loco sull'esistenza delle operazioni, n. 68 controlli in loco a carattere amministrativo-contabile e n. 240 controlli *desk*.

Relativamente alle principali problematiche emerse, l'Amministrazione rende noto che l'esame dei fascicoli di rendiconto evidenzia un'incidenza media della spesa ritenuta non ammissibile pari a circa il 2 per cento della spesa rendicontata; la casistica delle irregolarità più frequenti riguarda la categoria "*Altre spese non ammissibili in base ai criteri generali del FSE*". Tra le anomalie rilevano le seguenti: carenza di comunicazioni/azioni obbligatorie, sforamenti dei massimali previsti della voce di spesa e del costo orario, errata determinazione del costo medio orario, prestazione fatturata in eccesso (rispetto al contratto - personale esterno), mancato reddito e relative riparametrazioni, riparametrazione dell'importo pubblico, spesa rendicontata in eccesso (rispetto al cedolino - personale interno), carenza di documentazione a supporto della spesa, non rispondenza tra il calendario, il *timesheet* e il registro d'aula.

La Ripartizione ha fornito, inoltre, alcune precisazioni relative alle operazioni rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 65.6 (ammissibilità delle spese) del Reg. UE 1303/2013 e ad una operazione straordinaria relativa al trattamento della Cassa Integrazioni Guadagni in Deroga (CIGD).

In particolare, per quanto concerne il primo dei suddetti profili è stato fatto presente che "*Al fine di dar seguito a quanto indicato nella relazione riferita all'anno 2020, si rappresenta che rispetto alle operazioni di cui all'Art. 65.6 (in particolare, alle due operazioni sospese dai conti 2020 "Attuazione, monitoraggio e valutazione dei 4 anni di diploma professionale nel sistema della Formazione Professionale Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano" e "Attuazione, monitoraggio e valutazione dei 4 anni di diploma*

professionale nel sistema della Formazione Professionale tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano"), con riferimento agli importi sospesi ex art. 137.2 dai conti 2020, si precisa che, in coerenza con quanto condiviso con l'AdA, a conclusione delle verifiche relative al periodo contabile 01/07/2019 - 30/06/2020 e alla ricezione degli esiti del II Rapporto di Follow-up sul Sistema di Gestione e Controllo – Autorità di Gestione, si è provveduto all'applicazione di una rettifica pari al 12,38% (corrispondente al Tasso di Errore Totale/TET risultato dall'attività di Audit delle operazioni effettuata dall'AdA e riportato nella RAC ID 5882 vs. 2018.0). A tal fine è stata predisposta una Dichiarazione di Spesa ad hoc, includendo le operazioni precedentemente sospese ex art.137.2 al netto delle rettifiche finanziarie sopraindicate. Le spese sono state certificate nella domanda di pagamento n.3 prot. 328476 del 30.04.2021".

Relativamente al secondo profilo è stato dedotto quanto segue: **"***Durante il periodo in esame le attività di controllo di I livello dell'AdG hanno altresì riguardato l'operazione straordinaria relativa al trattamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, ammessa al finanziamento del PO FSE 2014-2020 con Decreto della Direttrice d'Ufficio FSE n. 10535/2021 del 09/06/2021 per un importo massimo pari a 40.000.000,00 €, in coerenza con le prescrizioni del D.L. n. 34/2020 che, all'art. 242 (tenuto conto delle modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2020), ha previsto la possibilità di rendicontare a valere sui Programmi Operativi le spese emergenziali anticipate dallo Stato al fine di contrastare gli effetti della crisi epidemiologica da Covid-19. A monte di ciò è stato sottoscritto, in data 15/07/2020, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, l'"Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020", provvedendo alla riprogrammazione del PO (di cui alla Decisione C(2020)8378 del 24/11/2020 della Commissione Europea, alla presa d'atto della Giunta Provinciale n. 984 del 15/12/2020 e alla successiva rettifica con Decisione C(2020)9325 final del 15/12/2020), con l'introduzione di due nuove Priorità di investimento e dei relativi Obiettivi specifici di seguito riportati, rispetto alle/ai quali sono state sottoposte a verifica le rispettive domande di rimborso:*

- nell'ambito dell'Asse 1, la Priorità di investimento 8.v - "L'Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento" - Obiettivo specifico 8.6: Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;

- nell'ambito dell'Asse 2, la Priorità di investimento 9.iv - "Il miglioramento dei servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" - Obiettivo specifico 9.8: Interventi emergenziali Covid-19".

Infine, con riguardo al programma FSE, si rappresenta che l'AdA ha controllato n. 47 progetti (importo controllato pari ad euro 33.457.885,84 e importo irregolare per euro 3.934,56), puntualizzando che l'importo controllato comprende anche l'operazione inerente alla CIGD di cui sopra.

L'AdA, nella propria nota, specifica che trattasi di n. 1 errore di natura casuale, concernente la "*disciplina della delega a soggetto terzo*", e che l'importo irregolare di euro 3.934,56 è riferito "*al progetto*

FSE20039 derivanti dall'audit delle operazioni ex. Art 127 Reg. UE 1303/2013, cfr. Rapporto di Controllo prot. n. 990271 del 14.12.2021, e successiva nota prot. n. 1010755 del 21.12.2021".

Viene segnalato, altresì, che il tasso d'errore totale delle spese certificate è risultato inferiore alla soglia di tolleranza del 2 per cento, ovvero pari allo 0,05 per cento e si illustra che "*Sulla base delle risultanze degli audit delle operazioni e dell'audit di sistema sull'Autorità di Gestione e sull'Autorità di Certificazione, il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE 2014-2020 presenta un grado di affidabilità medio, in quanto i risultati degli audit delle operazioni permettono di confermare l'efficacia del sistema di gestione e controllo adottato per il programma in esame. A conferma di ciò, nessuna problematica di carattere sistemico è stata riscontrata*".

***

Relativamente al periodo di programmazione 2021-2027, la Ripartizione europa, in esito ad apposita richiesta istruttoria formulata dalla Sezione di controllo, ha reso noto le attività svolte nel passato esercizio, che vengono sintetizzate come segue:

- attività di programmazione, redazione della proposta di programma, definizione di priorità e indicatori, espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), condivisione con le autorità e il partenariato (PO FESR);
- attività di programmazione ossia di elaborazione della proposta di programma previa consultazione del partenariato socio-economico, definizione di priorità e indicatori (PO FSE+); la bozza di programma è stata condivisa informalmente con le autorità centrali e quelle comunitarie e con il partenariato;
- n. 9 riunioni della *Task Force*, attività di programmazione, redazione della proposta di programma, definizione di priorità e indicatori, lavori in ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), condivisione con autorità e partenariato, lavori in ambito di opzioni di costo semplificate e riflessioni sulle categorie di costo (PO Interreg IT-AUT).

La Ripartizione agricoltura, con la citata nota del 23 marzo 2022, ha reso noto, altresì, che "*a seguito della riforma della PAC stabilita con il Regolamento (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 e del rinvio della nuova Programmazione al 2023 stabilita con il REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020, la nuova Programmazione inizierà soltanto a partire dal primo gennaio 2023 e terminerà il 31 dicembre 2027. Inoltre, è previsto un unico Piano Strategico della PAC a livello nazionale, che comprende gli aiuti del Primo Pilastro, delle Organizzazioni Comuni di Mercato e dello Sviluppo Rurale. Il PSP è redatto dal Mipaaf in coordinamento con Regioni e Province Autonome. La prima bozza del PSP è stata inoltrata alla Commissione Europea il 31 dicembre 2021. Il testo è in attesa delle osservazioni della CE e dovrà in ogni caso*

essere approvato entro la fine del 2022. A livello provinciale non sarà più possibile avere un PSR autonomo. Le risorse finanziarie dello Sviluppo Rurale ad oggi non sono ancora state approvate a livello nazionale".

13.2 La gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR

Come noto, gli Stati membri della U.E. hanno elaborato, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021, piani nazionali di ripresa e resilienza che "definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati".

L'art. 9 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Le amministrazioni devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal MEF.

Il Governo italiano, attraverso il Piano Nazionale Complementare (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, conv. dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, ha stanziato ulteriori risorse nazionali al fine di finanziare specifiche azioni che integrano e completano il PNRR.

Il profilo dei controlli assegnati alla Corte dei conti è disciplinato dall'art. 7, c. 7, del citato decreto, secondo il quale "la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR"[110]. Inoltre,

110 Cfr. Memoria sul disegno di legge, di conversione in legge, del decreto-legge n. 77/2021, approvata dalle Sezioni

l'art. 22 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, prevede quanto di seguito riportato: "1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile".

***

Premesso che la Commissione europea ha concluso, in data 22 giugno 2021, con esito positivo, la procedura di valutazione del PNRR dell'Italia e il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il piano medesimo (adottato a livello nazionale il 26 aprile 2021), per coordinare i progetti della PAB, la loro realizzazione, così come l'interazione con le agenzie governative ed europee, nonché l'accesso ai fondi stanziati, la Giunta provinciale ha deciso, nella seduta del 10 agosto 2021, l'istituzione di apposita "Cabina di regia". La Cabina - composta dal Presidente, dal direttore generale, dal segretario generale, nonché dai direttori di dipartimento, dai direttori istruzione e formazione, dai responsabili delle misure nelle ripartizioni competenti e dai direttori dei dipartimenti finanze e informatica e dal Presidente del Consorzio dei Comuni - è competente, altresì, a stabilire "*le linee guida di base*" e a prendere decisioni strategiche.

Con riguardo all'attività svolta dalla Cabina – che risulta essersi riunita 4 volte nel corso del 2021 – la PAB ha fatto presente che nella seconda riunione si è sottolineata "*l'insoddisfazione circa la governance a forte centralizzazione dell'attuazione*" e nella quarta riunione la Cabina si è espressa sulla "*necessità di avere le informazioni aggiornate sui bandi aperti per poter attivare a cascata i diversi soggetti; la CdR concorda di individuare per le singole procedure di attivazione dei referenti a livello amministrativo*". A detto organismo si affianca l'istituzione di una "*Task force*" dedicata.

Illustra il decreto del Direttore generale n. 22054/2021 che quest'ultimo organismo, responsabile a

Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con delibera n. 11/SSRRCO/AUD/21 del 22 giugno 2021, su richiesta delle Commissioni riunite I e VIII della Camera dei deputati.

livello provinciale dell'attuazione delle misure del PNRR, è insediato presso la Ripartizione Europa della PAB "*al fine di sviluppare sinergie sia in ambito gestionale (Comitato di Sorveglianza, Sistema di Gestione e di Controllo, monitoraggio, valutazione e reportistica, controlli), sia in ambito tematico (in raccordo con i responsabili di misure del FESR e del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC nelle ripartizioni competenti di materia) ed evitandosi in tal modo sovrapposizioni*". Inoltre, si legge nel decreto, il coinvolgimento del consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano "*rappresenta un ulteriore tassello di vitale importanza*", essendo chiamati anche i comuni ad attuare parte dei progetti. L'organismo, incardinato presso la Direzione generale, è costituito da 5 funzionari (4 della PAB e uno del Consorzio dei Comuni), di cui uno responsabile, per una durata di 5 anni (con possibilità di prolungamento per altri 3) e che ha fra i suoi compiti quelli di interlocuzione costante con la Cabina di regia provinciale, di implementazione operativa delle misure di attuazione, di predisposizione dei sistemi di gestione e di controllo, coordinamento della rendicontazione, del monitoraggio, del controllo e del *reporting* dei progetti secondo standard europei.

Il coordinatore della *Task force* è incaricato anche degli adempimenti previsti dall'art. 8 (Irregolarità e recuperi) del decreto del MEF dell'11 ottobre 2021 ("Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"), mentre, all'interno di ogni dipartimento provinciale, è stato individuato un referente per ogni singolo progetto.

Al fine di accedere alle risorse assegnate con il d. P.C.M. 12 novembre 2021 finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del Piano relativo alla missione 1 (componente C1, intervento 2.2), la PAB risulta aver redatto il proprio "Piano territoriale per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR", reperibile sull'apposito sito web "Italiadomani" della Presidenza del Consiglio dei ministri.[111] In particolare, in sede di definizione preliminare dei fabbisogni, la PAB evidenzia la necessità di n. 19 esperti da destinare alle strutture proprie, al Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano soc. coop. e all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture - ACP (n. 8 esperti digitali, n. 5 in appalti pubblici, n. 2 in materie ambientali, in contabilità pubblica e gestionali).

Nel questionario/relazione sul rendiconto generale 2021 della PAB, trasmesso a questa Corte dal Collegio dei revisori in modalità cartacea in data 10 giugno 2022, si indicano le seguenti criticità ai fini di una gestione più efficiente dei processi decisionali dell'Amministrazione:

"*- esigenza di velocizzare e semplificare ulteriormente procedure complesse affinché il gran numero di investimenti aggiuntivi, che saranno realizzati grazie alle risorse PNRR, possa essere attuato nel rispetto degli*

111 I Piani territoriali delle Regioni (italiadomani.gov.it)

stretti tempi previsti.

- necessità del supporto di esperti digitali, che accompagnano le autorità coinvolte nell'implementazione degli interventi tecnologici previsti nell'ambito del progetto bandiera e di altri processi di digitalizzazione

- in seguito all'emanazione della legge provinciale 9/2018, nel settore pianificazione territoriale e paesaggistica c'è la necessità di gestire la transizione normativa adattando e digitalizzando procedure, strumenti e processi al fine di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici.

- a livello comunale, il Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma intende avviare un progetto di reingegnerizzazione interamente OpenSource del parco applicativo sviluppato in proprio e in uso presso tutti i 116 Comuni e le 7 Comunità Comprensoriali per renderlo aderente alle linee guida nazionali; devono essere migrate e ristrutturate le principali e più importanti procedure amministrative come quelle relative all'insieme dei processi che riguardano le pratiche edilizie.

- appalti pubblici: innalzare l'efficacia delle procedure svolte tramite la creazione di modulistica e documentazione di gara standard (anche bilingue) a favore di tutte le amministrazioni e la predisposizione di convenzioni e accordi quadro in modo tale da accelerare in generale le procedure di gara."

Si rileva, altresì, che l'art. 8 della l. p. 14 marzo 2022, n. 2 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni), introduce la possibilità per la PAB di assumere personale a tempo determinato in misura pari a 100 unità non previste nella pianta organica, stanziando 2,5 ml per il 2022 e 5,5 ml per gli anni dal 2023 al 2026. Detto personale, esclusivamente a tempo determinato, per un massimo di 36 mesi e non oltre il 31 dicembre 2026 (con possibilità di un'unica proroga), dovrà essere destinato in modo esclusivo a compiti inerenti la realizzazione dei progetti del PNRR, in cui la PAB è soggetto attuatore e sarà reclutato con procedura selettiva direttamente dalle strutture responsabili dei singoli progetti (sarà possibile derogare ai requisiti previsti per l'assunzione nell'amministrazione provinciale).

Risulta attivata apposita pagina web sul sito della PAB nella quale sono pubblicati i bandi aperti nell'ambito del PNRR, con indicazione delle relative scadenze, delle strutture provinciali di riferimento e per ogni missione, della correlata documentazione, ivi compresa l'approvazione dei progetti[112].

***

Si elencano di seguito le deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale, a decorrere dall'esercizio 2021, concernenti i fondi in esame:

[112] https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/next-generation-eu-e-pnrr-alto-adige.asp

- n. 943 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto "*Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza "Sicuro, verde e sociale" riguardante la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*";
- n. 1120 del 21 dicembre 2021 avente ad oggetto: "*Rimodulazione del piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid 19 e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR";*
- n. 12 del 11 gennaio 2022 avente ad oggetto: "*Avviso pubblico destinato ai comuni della provincia per la manifestazione d'interesse per la presentazione di un progetto pilota nell'ambito dell'intervento 2.1 Attrattiva dei Borghi M1C3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Azione A";*
- n. 21 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto: "*Piano nazionale di ripresa e resilienza – Art. 5 del decreto Ministro dell'Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole – Approvazione bando per l'individuazione delle proposte di intervento";*
- n. 171 dell'8 marzo 2022 avente ad oggetto: "*Individuazione del progetto pilota della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige nell'ambito dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi M1C3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Azione A";*
- n. 230 del 5 aprile 2022 avente ad oggetto: "*Finanziamento e variante di contratto per l'acquisto treni – accertamento di fondi derivanti dal PNRR (DM 319/29021)";*
- n. 250 del 12 aprile 2022 avente ad oggetto: *"Delibera programmatoria per lo studentato della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana: Partecipazione al bando del Ministero dell'università e della ricerca progetti PNRR ai fini del cofinanziamento per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.";*
- n. 285 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto*: "Approvazione dell'intesa contenente lo schema di Decreto riguardante il "Contratto istituzionale di sviluppo" (CIS), dell'allegato POR e relativi finanziamenti ed allegati ai sensi del PNRR Missione 6 "Salute";*
- n. 287 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto: "*Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale finanziato dall'Unione europea nell'ambito del PNRR";*
- n. 341 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto: "*Piano nazionale di ripresa e resilienza – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – Modifica ed integrazione della deliberazione n. 21 del 18.01.2022*".

Nel corso dell'istruttoria la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha rappresentato che i capitoli del bilancio finanziario gestionale, riferiti alla gestione 2021, che riguardano i trasferimenti dallo Stato destinati agli obiettivi del PNRR e del PNC sono i seguenti:

- Capitoli di entrata: E04200.1710 (Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica – PNC) e E02101.3020 (Esperti PNRR – Personale);

- Capitoli di spesa: U08022.0200 (Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica – PNC) e U01111.0100 (Esperti PNRR – Personale).

La *Task force* della PAB comunica che, relativamente al rendiconto 2021 rileva un'unica scrittura contabile, ovvero l'accertamento e l'incasso sul capitolo di entrata E04200.1710 dell'importo di euro 1.806.893,14 a valere sull'esercizio 2021 (accertamento pluriennale così composto: euro 3.613.786,28 per il 2022, euro 3.162.063,00 per il 2023 ed euro 3.162.063,00 per il 2024), in relazione alla approvazione da parte della Giunta provinciale, con la deliberazione n. 943 del 9 novembre 2021, dei "*Requisiti e criteri per la predisposizione del bando per l'individuazione delle proposte di interventi da finanziare con le risorse a valere sul programma "Sicuro, verde e sociale" riguardante la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica (Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*" (risorse finanziarie di derivazione statale: 1,8 ml per l'anno 2021, 3,6 ml per il 2022 e 3,2 ml dal 2023 al 2026).

Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva, rielaborata dalla Corte dei conti sulla base dei dati trasmessi dalla *Task force* in data 19 maggio 2022, che dà conto dello stato dei progetti finanziati con fondi del PNRR e del PNC al 30 aprile 2022.

Missione	Componente	Tema	Finanziamento	Soggetto attuatore	Importo formalmente ripartito a favore della Provincia autonoma di Bolzano	n. PROGETTI	IMPORTO PROGETTI APPROVATI	Accertamenti nel bilancio al 30.04.2022	Riscossioni al 30.04.2022	Impegni al 30.04.2022	Pagamenti al 30.04.2022
M1	C1	AT per procedure complesse ("mille esperti")	PNRR	PAB - Ripartizione Personale	6.251.000,00 €	1	6.251.000,00				
M1	C1	Nuove infrastrutture di telecomunicazioni; Lotto 15 PA TN e BZ	PNRR	Imprese	25.750.440,00 €						
M1	C1	5G infrastrutture	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C1	5G rilegamenti siti radiomobili	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C1	Polo Strategico Nazionale; progetto PPP, infrastruttura ad alta affidabilità	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C1	Competenze digitali	PNRR	PAB - Ripartizione Informatica	973.665,00 €						
M1	C1	Adozione app IO	PNRR	Comuni	0,00 €						
M1	C1	Adozione pagaoPA	PNRR	Comuni	0,00 €						
M1	C1	Utilizzo SPID e CIE	PNRR	Comuni	0,00 €						
M1	C1	Abilitazione al cloud (Comuni)	PNRR	Comuni	0,00 €						
M1	C1	Abilitazione al cloud (Scuole)	PNRR	Scuole	0,00 €						
M1	C1	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	PNRR	Scuole	0,00 €						
M1	C1	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni	PNRR	Comuni	0,00 €						
M1	C2	Internazionalizzazione e digitalizzazione	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C2	Partecipazione PMI fiere e mostre	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C2	Sviluppo e-comm PMI	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C2	Banda ultralarga sanità	PNRR	Imprese	52.235.394,00 €						
M1	C2	Banda ultralarga scuole	PNRR	Imprese	17.204.027,00 €						
M1	C2	Competitività e resilienza delle filiere produttive: agroindustria; design, m	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C3	Attrattività dei borghi (A progetto pilota)	PNRR	Comune di Stelvio	20.000.000,00 €	1	20.000.000,00				
M1	C3	Attrattività dei borghi (linea B)	PNRR	Comuni	3.993.363,80 €						
M1	C3	Restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico	PNRR	Soggetti privati	5.568.927,33 €			2.784.000,00	0,00		
M1	C3	Efficienze energetica cinema e teatri	PNRR	Soggetti pubblici e privati	0,00 €						
M1	C3	Progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in	PNRR	Soggetti pubblici e privati	0,00 €						
M1	C3	Digitalizzazione del patrimonio culturale	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C3	Contributo a fondo perduto per le imprese turistiche	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C3	Credito imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operat	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C3	Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sv	PNRR	Imprese	0,00 €						
M1	C3	Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione d	PNRR	Soggetti privati	0,00 €						
M1	C3	Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi d	PNRR	Soggetti privati	0,00 €						
M1	C3	Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi d	PNRR	Soggetti pubblici	0,00 €						
M1	C3	Turismo digitale	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C1	Impianti per differenziata - 1.1 Linea B	PNRR	Comuni	0,00 €						
M2	C1	Smaltimento frazioni tessili - 1.2 Linea D	PNRR	Comuni	0,00 €						
M2	C1	Riciclo rifiuti elettronici etc - 1.2 Linea A	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C1	Riciclo carta a cartone - 1.2 Linea B	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C1	Differenziazione rifiuti urbani - 1.1 Linea A	PNRR	Comuni	0,00 €						
M2	C1	Riciclo plastica - 1.2 Linea C	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C1	Riciclo PAD, fanghi, pelletteria, tessile - 1.1 Linea C	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C1	Investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elet	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C1	Contratti di Filiera del settore agroalimentare	PNIC	Imprese	0,00 €						
M2	C2	Rinnovo autobus urbani	PNRR	PAB - Ripartizione Mobilità	3.460.000,00 €						
M2	C2	Rinnovo treni TPL	PNRR	PAB - Ripartizione Mobilità	6.410.712,40 €	1	6.410.712,40	1.378.303,17	0,00		
M2	C2	Rinnovo bus extraurbani	PNIC	PAB - Ripartizione Mobilità	8.624.675,00 €				892.941,00		
M2	C2	Contratti di sviluppo - Produzione di veicoli elettrici e connessi	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C2	Installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di potenza f	PNRR	Comunità energetiche	87.875.776,00 €						
M2	C2	Riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di pro	PNRR	PAB - Ripartizione Mobilità	0,00 €						
M2	C2	Rinnovabili e batterie (contratti di sviluppo)	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C2	Proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca **fondamentale**	PNRR	Enti di ricerca, università pubblici	0,00 €						
M2	C2	Proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca **industriale** e **sviluppo s**	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C2	Brenner Green Corridor	PNRR	PAB - Ripartizione Mobilità	50.000.000,00 €						
M2	C2	Investimenti sulla mobilità ciclistica provinciale	PNRR	Comunità Comprensoriali	13.350.000,00 €						
M2	C2	Favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, de	PNRR	Imprese	0,00 €						
M2	C3	Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	PNIC	IPES, Comuni	18.068.931,42 €	11	18.068.931,42	5.420.679,42	5.420.679,42		
M2	C3	Piano innovativo per la qualità abitativa - PinQuA	PNRR	PAB - Ripartizione Edilizia abitati	30.000.000,00 €						
M2	C3	Nuove scuole	PNRR	Comuni	8.208.379,54 €						
M2	C4	Sottoinvestimento 2.1b - Progetti in essere	PNRR	Agenzia per la Protezione Civile	7.610.421,24 €	22	9.280.396,66				
M2	C4	Sottoinvestimento 2.1b - Progetti nuovi	PNRR	Agenzia per la Protezione Civile	15.220.842,47 €	4	15.220.842,47				
M2	C4	Ulteriori progetti in essere	PNRR	Agenzia per la Protezione Civile	32.636.070,07 €	30	32.636.070,07				
M2	C4	Siti orfani da riqualificare (amianto) - Giardino Vescovile Bressanone	PNRR	Comune di Bressanone	*non ancora specificato*						
M2	C4	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la a	PNRR	Comuni	0,00 €						
M2	C4	Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse i	PNRR	Consorzi di bonifica	2.460.000,00 €						
M2	C4	Messa in sicurezza di edifici e del territorio (Comuni)	PNRR	Comuni	0,00 €	8	9.496.629,87				
M3	C1	Interventi RFI - Variante di Riga	PNRR	RFI	14.000.000,00 €						
M3	C1	Interventi RFI - Variante di Riga	PNIC	RFI	5.840.000,00 €						
M3	C1	Nodo di Bolzano: Galleria del Virgolo	PNIC	RFI	19.840.000,00 €	1	19.840.000,00				
M4	C1	Asili nido (0-2)	PNRR	Comuni	42.179.008,22 €						
M4	C1	Asili (3-5)	PNRR	Comuni	17.676.939,33 €						
M4	C1	Estensione tempo pieno e mense	PNRR	Comuni	3.146.565,63 €						
M4	C1	Infrastrutture sport scuola	PNRR	Comuni	6.389.746,89 €						
M4	C1	Messa in sicurezza scuole	PNRR	Comuni	6.404.326,43 €						
M4	C1	Alloggi universitari	PNRR	PAB - Ripartizione Edilizia e servi	0,00 €						
M4	C2	Strutture ricerca, KET	PNRR	Universtià statali e EPR	0,00 €						
M4	C2	Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità	PNRR	Universtià statali e EPR	0,00 €						
M4	C2	Infrastrutture tecnologiche di innovazione	PNRR	Enti e Istituzioni di ricerca; univer	0,00 €						
M4	C2	Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca	PNRR	Enti e Istituzioni di ricerca; univer	0,00 €						
M4	C2	Finanziamento progetti di ricerca di base	PNRR	Enti e Istituzioni di ricerca; univer	0,00 €						
M4	C2	Favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell	PNRR	Imprese	0,00 €						
M4	C2	Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 2022	PNRR	Universtià statali e EPR	0,00 €						
M5	C1	GOL	PNRR	PAB - Ripartizione Lavoro	6.688.000,00 €						
M5	C1	Incentivi per la nascita e lo sviluppo o del consolidamento delle imprese fe	PNRR	Imprese	0,00 €						
M5	C1	Incentivi per la nascita e lo sviluppo o del consolidamento delle imprese fe	PNRR	Imprese	0,00 €						
M5	C2	Persone vulnerabili e anziani non autosufficienti	PNRR	PAB - Ripartizione Politiche socia	4.597.500,00 €	7	3.844.500,00				
M5	C2	Persone con disabilità	PNRR	PAB - Ripartizione Politiche socia	4.290.000,00 €	6	4.290.000,00				
M5	C2	Abitazioni	PNRR	PAB - Ripartizione Politiche socia	1.800.000,00 €	2	1.800.000,00				
M5	C2	Rigenerazione urbana (Comuni)	PNRR	Comuni	0,00 €	3	13.180.117,67				
M5	C2	Sport e inclusione sociale	PNRR	Comuni	0,00 €						
M5	C3	Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità	PNRR	Comuni	0,00 €						
M5	C3	Farmacie rurali ubicate in centri con meno di 3000 abitanti al fine di rende	PNRR	Imprese	0,00 €						
M6	C1	Case della Comunità	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	14.376.609,77 €						
M6	C1	COT	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	865.375,00 €						
M6	C1	Interconnessione aziendale	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	355.357,29 €						
M6	C1	Device	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	483.580,94 €						
M6	C1	Ospedali di Comunità	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	7.841.787,15 €						
M6	C1	Piattaforma nazionale telemadicina	PNRR	Imprese	0,00 €						
M6	C2	Ricerca biomedica del SSN	PNRR	PAB - Unità operativa governo cli	0,00 €			62.175.072,58	0,00		
M6	C2	Digitalizzazione DEA I e II	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	11.371.453,96 €						
M6	C2	Grandi apparecchiature	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	9.325.100,39 €						
M6	C2	Interventi antisismici	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	5.009.734,22 €						
M6	C2	Interventi antisismici	PNIC	PAB - Ripartizione Salute	11.370.591,36 €						
M6	C2	Adozione di 4 nuovi flussi informativi nazionali	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	237.606,15 €						
M6	C2	Corso formazione in infezioni ospedaliere	PNRR	PAB - Ripartizione Salute	937.878,09 €						
				Totali	**610.929.786,09 €**	**97**	**160.319.200,56**	**71.758.055,17**	**6.313.620,42**	**0**	**0**

Fonte: *Task force* della PAB (nota del 19 maggio 2022)

Gli importi formalmente ripartiti dallo Stato a favore della Provincia autonoma di Bolzano, al 30 aprile 2022, ammontano – secondo quanto comunicato - a 611 ml (cfr. tabella di cui sopra), a fronte dei quali i progetti approvati e in essere presso la PAB e i comuni dell'Alto Adige sono pari a 160,3 ml.

Corre l'obbligo di far presente che la PAB, con precedente nota del 1° aprile 2022, ha rappresentato quanto segue: "*Visto che il sistema nazionale di monitoraggio dei progetti PNRR, Regis, a tutt'oggi non è disponibile per la consultazione da parte della Provincia, non si dispone di dati completi e strutturati di tutti i progetti presentati dai diversi attori, soprattutto al di fuori dell'amministrazione provinciale*".

Si invita la PAB, alla luce della affermata incompletezza dei dati disponibili in ordine ai progetti approvati dagli enti della provincia, a dotarsi di strumenti di rilevazione e di monitoraggio degli investimenti attivati dai diversi enti, che diano conto, semestralmente e per tutto il periodo di vigenza del piano (2022-2026), dei previsti traguardi/*milestone* (che definiscono, sotto il profilo qualitativo, le fasi di natura amministrativa e procedurale di ciascun intervento), degli obiettivi/*target* (che esprimono il risultato quantitativo che la misura deve raggiungere ad una certa data) e delle eventuali relative difficoltà operative[113].

È stata fornita, nel corso dell'attività istruttoria, copia della nota del Ragioniere Generale dello Stato del 6 aprile 2022, nella quale si sottolinea, tra l'altro, che le norme di attuazione in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. 162/2017) attribuiscono alla Provincia la competenza legislativa in materia di procedure di aggiudicazione e contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando l'obbligo di garantire la rispondenza della legislazione provinciale alla normativa dell'Unione europea e alle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale.

La gestione dei fondi è stata, altresì, oggetto di verifiche della Sezione nell'ambito del campionamento delle poste contabili (cfr. capitolo 16 della presente relazione).

[113] Quale utile riferimento per la predisposizione delle tabelle di rilevazione si rinvia alla "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 4/2022, in data 29 marzo 2022, che dà conto dell'attuazione dei Piano nel II semestre 2021 e nei primi mesi del 2022 (cfr., in particolare, le tabelle di cui all' allegato 1, pag. 267 e ss.) e al dossier "Monitoraggio dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza", curato dall' Ufficio studi della Camera dei Deputati n.189, aggiornato all' 11 febbraio 2022 ("I traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022").

13.3 Il gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"

I Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono previsti dalla normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 1082/2006) e perseguono, in conformità all'art. 46 della l. n. 88/2009, l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine di rafforzare la coesione economica e sociale. Sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico; ai sensi del citato regolamento CE, la redazione dei conti, *l'audit* e la pubblicità di tali gruppi sono disciplinati dal diritto dello Stato in cui l'organismo ha la sede legale[114].

Il GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è composto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dal Land Tirolo e dalla Provincia autonoma di Trento. L'Ente ha sede in Bolzano ("Casa della Pesa") ed è, quindi, regolato dalla legge italiana.

In data 14 ottobre 2021 la Presidenza del GECT è passata dal Land Tirolo, alla Provincia autonoma di Trento.

Il bilancio economico preventivo annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 (pubblicato nella sezione "*amministrazione trasparente*" dell'Ente[115]) è stato approvato con delibera dell'Assemblea del GECT n. 6/2020 del 1° ottobre 2020.

Detto bilancio espone, per ognuno dei tre anni considerati, una differenza tra valore e costi della produzione di euro 14.000,00 ed un saldo finale pari a zero. In particolare, relativamente al 2021, il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è indicato in euro 3.490.904,00, di cui 2,9 ml (84 per cento) sono destinati a progetti transfrontalieri, mentre i costi sono preventivati complessivamente in euro 3.476.904,00. Il Collegio dei revisori ha espresso in merito parere positivo.

La unita relazione del Presidente del GECT, di data 1° ottobre 2020, evidenzia, tra l'altro, sul lato delle entrate, i contributi annuali dei membri del Gruppo pari ad euro 550.000,00 per ciascun membro, ai quali si aggiunge il finanziamento triennale del Fondo Euregio per la ricerca scientifica e del Fondo per la mobilità interuniversitaria (con una quota annuale della PAB di euro 400.000,00). Rilevano, inoltre, sempre tra le entrate, il finanziamento triennale del progetto "EUSALP – *Action Goup* 4", con una quota annuale per membro pari a euro 50.000,00, il finanziamento del progetto"*i-Monitraf*", con una quota pari ad euro 15.000,00 per ciascun membro ed il finanziamento del "Programma Euregio di cooperazione allo sviluppo in Africa orientale", con una quota annua per membro pari a euro 110.600,00. Il bilancio prospetta, nel complesso, per l'anno 2021, un contributo

[114] Cfr. artt. 2 e 11 del regolamento (CE) n. 1082 del 2006.
[115] Bilanci | Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (europaregion.info)

della PAB di euro 1.125.600,00. Nella relazione si fa presente, altresì, che la partecipazione del GECT al programma Interreg V-A Italia-Austria comporta una previsione di incremento delle entrate dovuto al finanziamento del progetto già approvato[116], per un importo annuo stimato in euro 114.104,00.

Per quanto concerne, invece, i costi riferiti al 2021, i medesimi comprendono di quelli per il materiale di consumo (euro 8.000,00), le spese generali per l'ufficio (comprendenti i costi per le attività di gestione ed istituzionali per euro 69.000,00), i costi per l'attività di informazione e di comunicazione (euro 200.000,00), le spese per il personale amministrativo messo a disposizione dalla PAB (euro 250.000,00, importo pari a quello dell'anno precedente), nonché quelli per la realizzazione dei progetti (2,9 ml).

Variazioni a detto bilancio sono state apportate con le delibere di Giunta n. 2/2021 e di Assemblea n. 2/2021, entrambe in data 28 gennaio 2021 (pubblicate nella citata sezione dell'Ente), ciò che ha comportato un incremento dei ricavi e dei costi totali preventivati per il 2021, pari rispettivamente, ad euro 3.550.404,00 e ad euro 3.536.404,00. Con successiva delibera risultano apportate ulteriori variazioni (delibera dell'Assemblea n. 11 del 14 ottobre 2021, consultabile nella sezione indicata).

Come già riferito in occasione della precedente parifica, il bilancio d'esercizio 2020, approvato in data 27 maggio 2021 (ultimo pubblicato alla data 30 maggio 2022), ha chiuso con un avanzo di gestione di euro 7.431,00 (nel 2019: euro 67.706,00). Il patrimonio netto ammonta a euro 253.631,00 (nel 2019: 246.200,00), mentre i debiti (con scadenza entro 12 mesi) sono indicati per 1,8 ml (nel 2019: 1,2 ml), voce che comprende i debiti verso fornitori (0,4 ml) e "altri debiti" (1,4 ml) in relazione a debiti verso enti pubblici per il personale distaccato (0,2 ml) e debiti verso creditori diversi (1,2 ml).

Il rendiconto finanziario espone un saldo finale di cassa, al 31 dicembre 2020, pari a 3,6 ml (al 31 dicembre 2019 era pari a 2,8 ml).

[116] Progetto "*2019-E-001 Tinia - Bollettino meteorologico Euregio*".

14 I CONTROLLI INTERNI

14.1 La relazione annuale sui controlli interni

In data 13 ottobre 2021 la PAB ha trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano l'annuale relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, predisposta sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 21 luglio 2021 con deliberazione n. 12/2021 e sottoscritta dal Presidente della Provincia [117].

Rispetto ai passati esercizi, la relazione (questionario) dà conto di due nuovi ambiti, in risposta alla necessità di adeguare i controlli alla situazione emergenziale venutasi a creare, che ha inciso su significativi aspetti organizzativi degli enti (in particolare, la sezione V recante "Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid" e la sezione VI recante "Appendice sul lavoro agile").

Analogamente agli esercizi passati, il documento illustra gli esiti dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, della valutazione del personale con incarico dirigenziale, sugli organismi partecipati, sulla gestione del servizio sanitario (con riguardo agli ultimi due degli elencati controlli si rimanda ai rispettivi capitoli della presente relazione) e, infine, sulla continuità e qualità dei servizi resi dall'Ente, allo scopo di evidenziare eventuali difficoltà organizzative e poter valutare l'adeguatezza delle misure in essere.

14.1.1 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

La Ripartizione finanze, con nota del 1°aprile 2022, ha fatto presente che, nel corso del 2021, l'Ufficio spese ha esaminato e registrato, come previsto dall'art. 48 della l.p. n. 1/2002[118], n. 843, proposte di deliberazione giuntale e n. 9.444 decreti di impegno. In 1.586 casi sono state rilevate irregolarità di tipo contabile e sono stati negati il visto e la registrazione; ove possibile, la restituzione dell'atto è avvenuta con indicazione, alla struttura organizzativa competente, delle correzioni necessarie per la

[117] Cfr. deliberazione n. 12/2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei corti, recante "Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020 (art. 1, c. 6 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)".

[118] Ai sensi dell'art. 48, c. 2, della l.p. n. 1/2002 "…Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal competente ufficio della Ripartizione provinciale finanze prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato e che la quantificazione della spesa sia corretta in relazione all'obbligazione giuridica perfezionata". Le disposizioni di legge provinciale (art. 13 della l.p. n. 17/1993) prevedono, inoltre, che "Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell'assessore provinciale competente, deve essere vistato: a) per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l'elaborazione finale dell'atto; b) per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze; c) per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente (…). Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)".

regolarizzazione dell'atto come prescritto dall'art. 55, c. 2 della l.p. n. 1/2002.

I rilievi più frequenti, secondo quanto comunicato, hanno riguardato l'erronea identificazione degli elementi costitutivi dell'impegno di spesa ed, in particolare, l'errata imputazione al capitolo di bilancio con errata attribuzione del conto di contabilità generale rispetto a quello indicato nel piano dei conti integrato, l'insufficienza della copertura finanziaria, errori di calcolo di vario genere nella quantificazione della spesa da autorizzare e l'assenza di documentazione volta a quantificare la spesa da impegnare.

Espone sempre la citata nota che, nel corso del 2021, sono stati emessi dagli uffici provinciali n. 129.769 mandati per il pagamento delle spese liquidate, previo controllo dei rispettivi atti di liquidazione e della verifica di regolarità contabile; sono stati restituiti agli uffici provinciali circa n. 1.214 atti di liquidazione erroneamente compilati, mentre le correzioni di minore rilievo sono state effettuate d'ufficio dalla ripartizione, regolarizzando gli atti e dandone contestuale comunicazione agli uffici interessati.

Come noto, ai sensi dell'art. 3/*quater* del d.P.P. n. 57/2007, per ciascun esercizio finanziario è sottoposto a controllo, per ogni singola ripartizione, almeno il sei per cento delle liquidazioni informatiche disposte da ciascuna struttura provinciale, riferite a contributi o altre provvidenze economiche comunque denominate.

A tale proposito la Ripartizione, nella nota medesima, illustra che, contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, alla luce della situazione venutasi a creare a causa della pandemia da COVID-19 e del conseguente stato di emergenza, vista l'oggettiva difficoltà riscontrata da parte degli uffici nel reperire la documentazione giustificativa di spesa da presentare a rendiconto da parte dei beneficiari dei vantaggi economici erogati, si è preferito procedere con due estrazioni semestrali, in luogo di quattro trimestrali.

In particolare, nel corso del 2021, l'Ufficio spese ha effettuato due estrazioni a campione: una relativa agli atti messi in pagamento nel 2° semestre del 2020 ed un'altra inerente ai pagamenti del 1° semestre 2021. Complessivamente sono stati controllati n. 872 atti su un totale di n. 14.533 atti di liquidazioni ammessi al pagamento dal 21 gennaio al 30 giugno 2021. La PAB evidenzia a tale riguardo che "*L'esito dei controlli è stato positivo per la quasi totalità degli atti di liquidazione*", puntualizzando che in alcuni casi è stato necessario richiedere la documentazione giustificativa di spesa.

Sempre nella citata nota del 1° aprile 2022, la Ripartizione elenca anche le irregolarità emerse dai controlli interni in relazione ad alcuni vantaggi economici corrisposti dalla PAB. Trattasi, nello specifico, di alcune fatture presentate a rendiconto di data anteriore alla domanda di contributo, di una fattura presentata a rendiconto e conteggiata due volte, di fatture presentate a rendiconto non

intestate al beneficiario del vantaggio economico ma ad altro soggetto, di una fattura in cui la spesa presentata a rendiconto non raggiunge l'importo minimo previsto dai criteri di concessione del relativo contributo ed, infine, di un caso di sussidio erogato sulla base di criteri diversi dalla spesa a rendiconto. Con riguardo alle citate criticità è stato specificato, altresì, che spetta agli uffici competenti provvedere, a seconda dei casi, a predisporre il provvedimento di revoca ovvero a ridurre il contributo spettante e, contemporaneamente, a richiedere ai beneficiari la restituzione dell'importo non dovuto.

***

Per quanto concerne l'attività di controllo svolta dal Collegio dei revisori dei conti della PAB, si prende atto, innanzitutto, che anche nel 2021 il Collegio ha trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano, ai sensi dell'art. 72, c. 5, del d.lgs. n. 118/2011, copia dei verbali delle proprie riunioni.

Con particolare riguardo alle verifiche trimestrali di cassa, le medesime risultano effettuate in data 22 aprile 2021 (1° trimestre 2021; verbale n. 15/2021), 19 luglio 2021 (2° trimestre 2021; verbale n. 29/2021), 12 ottobre 2021 (3° trimestre 2021; verbale n. 36/2021) e 24 gennaio 2022 (4° trimestre 2021; verbale n. 2/2022); i saldi di cassa dell'Amministrazione si presentano riconciliati con i saldi dell'Istituto tesoriere.

Verifiche concernenti la legittimità, l'imparzialità e il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, sono state condotte, anche nel passato esercizio, dall'Organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio provinciale[119]. In particolare, risultano sottoposti a verifiche aspetti specifici in considerazione della loro rilevanza e/o trasversalità.

Dalla relazione sull'attività svolta nel 2021, trasmessa dall'Organismo alla Sezione, con nota del 17 marzo 2022, si evince che le verifiche medesime hanno interessato, fra l'altro, la selezione dei dirigenti e il relativo sviluppo professionale (considerato processo chiave e strategico della pubblica amministrazione), le misure di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo, la

[119] Si riporta di seguito l'art. 24 della l.p. n. 10/1992 nel testo attualmente in vigore: "(1) L'organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio Provinciale, esercita, in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:
a) monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all'amministrazione provinciale;
b) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture dell'amministrazione provinciale;
c) valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia;
d) attesta l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
e) redige una relazione sulla legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti dipendenti;
f) si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti di livello statale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni;
g) esegue l'analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai proponenti di proposte di legge,
h) esprime il parere motivato di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sulle proposte di contratti collettivi in materia di personale".

gestione della qualità nell'amministrazione provinciale, ivi compresa la Carta della qualità dei servizi pubblici locali, nonché la *leadership* digitale - la dirigenza nell'era digitale (vedasi punto 14.1.3).

Con la citata nota, l'Organismo ha trasmesso, altresì, i pareri emessi nel corso del 2021 in ordine alle ipotesi di contratti collettivi in materia di personale, ai sensi dell'art. 24, c. 1, lett. h) della l.p. n. 10/1992 (si rinvia, in argomento, al capitolo n. 7.1 della presente relazione).

14.1.2 Il controllo di gestione

Nella citata relazione annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, la PAB fa presente "*di aver avviato una prima analisi di contabilità analitico gestionale; il progetto nasce dall'esigenza di introdurre degli strumenti di analisi e di controllo di gestione all'interno dell'Amministrazione provinciale, in supporto all'esercizio di funzioni di programmazione economica e finanziaria e in un'ottica di maggiore trasparenza dei costi, di consapevolezza e responsabilizzazione dell'onere della spesa e di sostegno alla pianificazione del budget e destinazione efficiente delle risorse, con la possibilità di agire mediante tempestivi interventi correttivi*".

Nel documento si rappresenta che "*Il progetto, che vede coinvolti diversi settori dell'Amministrazione provinciale, si compone di una decina di piani di lavoro specifici, che vanno dalla determinazione dei costi (di un posto di lavoro, costi primari e secondari, facility management, ribaltamento dei costi dell'informatica sulle diverse unità organizzative, …) fino al l'individuazione di cruscotti rappresentativi dei principali indicatori*".

Risulta adottato un piano esecutivo di gestione, che traduce le strategie approvate con il piano della *performance* in specifici obiettivi operativi, quali, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, possono derivare da obiettivi strategici, da priorità di sviluppo e da specifiche priorità amministrative; sono stati individuati, inoltre, obiettivi trasversali per tutte le unità amministrative e indicatori di risultato.

Sempre nel documento citato, la PAB comunica di aver attuato un collegamento tra la valutazione delle prestazioni dirigenziali e il raggiungimento dei citati obiettivi, facendo presente l'avvenuta produzione di una serie di report relativi al personale e alla *performance* delle unità organizzative, alcuni dei quali sono stati oggetto di pubblicazione; viene segnalato, inoltre, che il controllo di gestione non ha individuato criticità, bisogni di adeguamento e di integrazione dell'azione dell'amministrazione e che nel 2021 è stato avviato un gruppo di lavoro della Direzione generale per l'analisi di bilancio, finalizzato a dettagliare le prestazioni del piano della *performance* e a collegarle ai capitoli di bilancio per ciascuna unità organizzativa.

Corre l'obbligo di evidenziare che l'Organismo di valutazione, nel quadro delle verifiche riguardanti il sistema dei controlli interni relativamente al *project management* attualmente in uso, ha richiamato

ancora una volta "*l'attenzione sulla necessità di implementare, all'interno del sistema integrato, il controllo di gestione, fondato sulle risultanze della contabilità analitica, in modo da consentire l'acquisizione di dati affidabili ai fini del monitoraggio e della misurazione degli indicatori associati agli obiettivi*".

A tale riguardo, la Ripartizione finanze della PAB, con nota del 1° aprile 2022, fa presente che "*Fra le riforme annunciate dal PNRR vi è l'obiettivo di dotare l'intera PA di un sistema di contabilità economico-patrimoniale di tipo accrual, basato sul criterio di competenza economica. A tal fine la contabilità economico patrimoniale diventerà centrale e non sarà più adottata a soli fini conoscitivi. Si dovrebbe sviluppare anche la contabilità analitica economica per centri di costo e di ricavo. Tutto ciò in un quadro di riforma nazionale*".

La Corte rinnova l'invito di addivenire ad una completa implementazione e attivazione di un efficiente sistema di controllo interno di gestione tramite un sistema di contabilità analitica economico-patrimoniale in grado di elaborare indicatori di efficacia e di efficienza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e di valutare costi, ricavi, correttezza ed economicità delle singole gestioni in cui si articola l'organizzazione amministrativa.

È già stato fatto presente in occasione dei precedenti controlli, che solo verifiche in relazione ai singoli servizi/centri di costo consentono di disporre di un adeguato cruscotto direzionale e cognitivo, il cui corretto funzionamento permette una concreta e oggettiva misurazione del conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura burocratica, restando evidenti, in assenza di detti strumenti, anche le difficoltà nell'erogazione di retribuzioni di risultato e di salario accessorio legato alla produttività. D'altro canto, come già puntualizzato dalle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in occasione delle precedenti parifiche, è di tutta evidenza che solo la massima cura nella realizzazione di un efficiente sistema interno di controllo evita che il medesimo onere si riduca ad un obbligo ispirato alla cultura dell'adempimento formale e privo di qualsiasi riscontro concreto[120].

In questo quadro, per completezza di informazione, rileva anche l'attività svolta nel corso del 2021, ai fini di efficientamento degli apparati, dall'apposito Comitato di revisione della spesa pubblica il quale, ai sensi dell'art. 24*/bis* della l.p. n. 10/1992, è chiamato a formulare alla Giunta proposte di razionalizzazione e di revisione della spesa.

In merito alle misure proposte dal Comitato nel 2021, la Ripartizione finanze, nella propria nota, parimenti a quanto comunicato nel corso dell'attività istruttoria dell'anno precedente, ha unicamente fatto presente che "*La situazione di stato di emergenza pandemico/sanitario – e di conseguenza anche economico – ha imposto all'Amministrazione una revisione del proprio piano di azione in termini di*

[120] Relativamente agli enti locali si ricorda che l'art. 148, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 assegna, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti l'irrogazione, agli amministratori responsabili, di sanzioni pecuniarie da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione lorda.

razionalizzazione. È ferma volontà della Amministrazione provinciale proseguire sulla strada tracciata nel corso degli ultimi anni della razionalizzazione della spesa, ma ciò, al momento non può che prescindere da un lavoro – in corso di svolgimento – per rendere le misure intraprese o da intraprendersi compatibili con l'andamento economico-finanziario".

14.1.3 Il controllo strategico, il ciclo della *performance* e la valutazione del personale con incarico dirigenziale

Si ricorda preliminarmente che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 487 del 7 luglio 2020, aveva approvato il proprio sistema di pianificazione, misurazione e valutazione della *performance*[121], che definisce la relazione sulla *performance* come lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e agli *stakeholder* le molteplici attività e i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

Nello specifico, la citata delibera illustra che il controllo strategico della PAB è attuato tramite il piano della *performance* triennale e le relazioni di *performance* operative (annuali), documenti che costituiscono importanti strumenti di programmazione e di gestione strategica delle prestazioni e degli obiettivi dell'Amministrazione provinciale. Inoltre, si legge nel documento che "*il Piano della performance costituisce la base per la costituzione del bilancio triennale. Il collegamento tra ciclo della performance e programmazione di bilancio sussiste a livello di missioni e programmi di bilancio. Ogni priorità di sviluppo e ogni obiettivo strategico è collegato con una missione e un programma del bilancio. In questo contesto giova sottolineare, che gli obiettivi e le priorità di sviluppo del Piano della performance si inseriscono in modo organico anche nella redazione del Documento di economia e finanza provinciale (DEFP).*"

Il piano della *performance* 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 311 del 13 aprile 2021[122]. Il documento programmatico individua, per singole aree strategiche e strutture, gli obiettivi strategici ed operativi, le priorità di sviluppo e le prestazioni; definisce, inoltre, con riferimento agli obiettivi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale. Nell'ambito degli obiettivi strategici della PAB si rinvengono anche per il 2021, analogamente al precedente esercizio, i seguenti obiettivi trasversali a tutte le unità organizzative (obiettivi fondamentali): digitalizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante modifiche regolamentari e ai sensi della legge provinciale n. 17/1993 (Disciplina del procedimento amministrativo), trasparenza e prevenzione della corruzione.

[121] Cfr. Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
[122] Cfr. Piano della Performance | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Alla citata delibera n. 311/2021 è allegato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 (si rinvia in argomento al capitolo n. 7.1 della presente relazione).

La relazione sulla *performance*[123] è il documento del ciclo della programmazione che viene redatto a consuntivo. Nel corso del 2021, con la deliberazione della Giunta n. 510 del 15 giugno 2021, è stata approvata quella riferita all'esercizio 2020. Il documento evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e all'impiego delle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le eventuali misure correttive adottate. Detta relazione costituisce, altresì, il presupposto per la valutazione dei dirigenti e l'attribuzione ai medesimi e al personale ad essi assegnato dell'indennità di risultato.

Risulta pubblicato sul sito istituzionale della PAB, oltre alla relazione, anche il parere sul documento, che l'Organismo di valutazione formula ai sensi dell'art. 24, c. 1, lett. b) della l.p. n. 10/1992[124]. In detto parere, redatto nell'agosto 2021, l'Organo di controllo interno esprime un giudizio positivo circa lo sviluppo del sistema integrato di programmazione gestionale-finanziaria avente lo scopo, a regime, di governare unitariamente tutti gli elementi del processo di programmazione e di pianificazione. Si illustra, altresì, che è in fase di sviluppo un applicativo informatico, finalizzato a fornire cruscotti direzionali per supportare le decisioni ai diversi livelli, il cui parziale utilizzo è previsto a partire dal ciclo di programmazione 2022-2024. In particolare, sotto la guida della Direzione generale, che, in tale contesto, è chiamata a collegare la programmazione gestionale e quella finanziaria, l'Amministrazione mira a facilitare il perseguimento delle finalità di un *performance management*, ad adottare un approccio finalizzato a creare valore pubblico, ossia migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli *stakeholder* e a tenere conto delle dimensioni dello sviluppo sostenibile e della salute dell'Ente.

L'Organismo, nel rilevare che sia il documento sul sistema, sia la struttura della relazione risultano sostanzialmente non modificati rispetto agli anni precedenti, rinnova le osservazioni e le raccomandazioni già espresse nei precedenti pareri, riguardanti, in particolare, gli indicatori di *outcome*, la rimodulazione degli obiettivi e dei *target* in corso d'anno e gli *standard* di qualità. In considerazione dell'esperienza pandemica e dei conseguenziali forti impatti sulle priorità e sulle risorse, che hanno reso necessario rimodellare le previsioni finanziarie, viene suggerito, altresì, di regolamentare, nel documento sul sistema, le revisioni degli obiettivi e dei *target* successivamente all'approvazione del piano, affinché sia garantito un trattamento uniforme da parte delle unità organizzative.

[123] Cfr. Relazione sulla *Performance* | Amministrazione provinciale | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
[124] Vedasi rispettivamente i seguenti *link*: Relazione sulla Performance | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e http://www.consiglio-bz.org/it/relazioni.asp.

Di seguito alcuni degli inviti formulati dai controllori interni:

- con riguardo alla rendicontazione degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, "*a evidenziare in maniera più chiara e precisa nell'apposito paragrafo della Relazione l'attuazione degli obiettivi, delle azioni e delle misure previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione all'annualità di riferimento*";
- circa gli altri obiettivi trasversali di digitalizzazione e di attuazione della modifica alla legge provinciale sul procedimento amministrativo in vigore, ad addivenire ad una rendicontazione più puntuale e precisa dei risultati raggiunti;
- per quanto concerne il necessario collegamento tra gli obiettivi strategici e le priorità di sviluppo, da un lato, e gli obiettivi operativi dall'altro, a predisporre, all'interno del piano e della relazione, uno schema sintetico che ne evidenzi il collegamento tra il livello strategico della programmazione ed il livello della pianificazione esecutiva assicurato dagli obiettivi operativi;
- in ordine all'introduzione graduale di un modello di valutazione partecipativa nel ciclo della *performance*, ad introdurre una verifica del livello di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, quale specifico ambito di rilevazione della *performance* organizzativa.

***

I criteri generali di valutazione del personale con incarico dirigenziale e il riconoscimento della connessa indennità di risultato permangono disciplinati, anche relativamente al passato esercizio, dagli artt. 7 e 8 del contratto di comparto dell'11 novembre 2009[125].

Come noto, ai sensi dell'art. 20 della l.p. n. 10/1992, l'Organismo di valutazione interviene nel

[125] "Art. 7 (Criteri generali sulla valutazione del personale dirigenziale):
(1) Il sistema di valutazione del personale dirigenziale deve rispettare i seguenti criteri generali: 1. la valutazione annuale delle prestazioni avviene sulla base di obiettivi e risultati preventivamente concordati annualmente con il personale dirigenziale; 2. oggetto della valutazione sono i risultati dell'attività amministrativa nonché l'assolvimento dei compiti dirigenziali, previo colloquio con il personale dirigenziale interessato; 3. i criteri di valutazione dei risultati sono da determinare preventivamente con il singolo dirigente, compresi gli standard di qualità.
(2) Il sistema di valutazione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai fini del rinnovo e della risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale ai sensi della relativa norma provinciale sulla dirigenza, salva la particolare disciplina di tale normativa per i direttori di dipartimento. Il relativo sistema di valutazione ha effetto anche sulla progressione economica prevista dal contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale".
"Art. 8 (Indennità di risultato):
(1) La misura dell'indennità di risultato viene stabilita dal competente superiore secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto. In sede di determinazione dell'indennità di risultato vengono rispettati i seguenti criteri: 1. l'indennità di risultato spetta in misura non inferiore al 70 per cento in caso di raggiungimento degli obiettivi o risultati concordati per il rispettivo anno; 2. esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione; 3. complessità della struttura dirigenziale affidata nell'ambito della struttura dirigenziale dell'Amministrazione; 4. generale funzionamento del servizio e soddisfacimento dell'utenza; 5. gestione di ulteriori compiti.
(2) Nel sistema di valutazione vengono indicate le condizioni che consentano di negare l'indennità di risultato.
(3) L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario è da collegare agli obiettivi e risultati concordati per il relativo anno".

processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali solo qualora un direttore gerarchicamente preposto abbia contestato ad un dirigente l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali e consideri insufficienti le controdeduzioni presentate.

A tale riguardo, nella citata relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, la PAB evidenzia che "*L'Organismo non è stato chiamato ad esprimersi in merito a valutazioni negative nel corso del 2020*". Dal citato documento emerge che, relativamente al 2020 (ultimi dati trasmessi), la percentuale dei dirigenti che ha raggiunto gli obiettivi ed alla quale è stata corrisposta l'indennità di risultato in relazione alle valutazioni ottenute è la seguente:

- buono: 3,03 per cento;
- molto buono: 30,03 per cento;
- ottimo: 66,67 per cento;
- altro: 0,28 per cento.

In merito all'applicazione del criterio di rotazione dei dirigenti, la PAB riferisce, nella relazione di cui sopra, che l'Ufficio affari istituzionali dell'ente, quale struttura di supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, aveva a suo tempo analizzato i contenuti dell'allegato n. 2 al piano nazionale anticorruzione 2019 ed elaborato una procedura articolata in più fasi, per giungere ad una progressiva attuazione della rotazione ordinaria dei dirigenti. La procedura è confluita dapprima nel PTPCT 2020 – 2022[126] e, successivamente, alla luce dell'emergenza pandemica che aveva reso impossibile rispettare il cronoprogramma originario, nel PTPCT 2021 – 2023[127]. In questo quadro, si rende noto, altresì, "*che il modo in cui verrà concretamente strutturata la rotazione ordinaria dei dirigenti, dipenderà almeno in parte anche dai contenuti dell'emananda nuova legge sulla dirigenza provinciale*".

14.2 Il controllo dell'Organismo di valutazione (OIV) della Provincia autonoma di Bolzano e dell'Unità *Audit* dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Le relazioni e i pareri formulati dall'Organismo nel 2021, pubblicati sul sito *web* istituzionale del medesimo, vengono di seguito elencati:

- il sistema di controlli interni nel *project management* sull'esempio di alcuni progetti selezionati della Provincia autonoma di Bolzano;

[126] Vedasi il capitolo "5. Rotazione del personale" del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

[127] Per i PTPCT 2020-2022 e 2021-2023 vedasi il *link* Prevenzione della corruzione | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

- *leadership* digitale – la dirigenza nell'era digitale;
- gestione della sicurezza delle informazioni nell'amministrazione provinciale;
- selezione e sviluppo professionale dei dirigenti;
- parere in merito alla relazione sulla *performance* per l'anno 2020;
- le misure di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo nell'amministrazione provinciale;
- indagine sulla gestione della qualità nell'amministrazione provinciale e sulla Carta della qualità dei servizi pubblici locali;
- sistema di controllo interno e cultura amministrativa nell'Istituto provinciale di statistica;
- verifica della relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano;
- verifica della relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia.

Di seguito si riportano alcuni esiti significativi delle verifiche di cui sopra:

a) dal report "*Il sistema di controlli interni nel project management sull'esempio di alcuni progetti selezionati della Provincia autonoma di Bolzano*" emerge che è stato esaminato il *project management* di tre progetti appositamente selezionati, sotto il profilo del funzionamento del sistema dei controlli interni, al fine di valutare il grado di maturità dei sistemi istituiti. Data l'importanza del lavoro per progetti, si raccomanda di rafforzare il *project management* ed i relativi controlli interni mediante il potenziamento di appositi corsi di formazione unitamente ad un aggiornamento obbligatorio per il personale dirigente che opera in detta materia. Inoltre, con particolare riferimento al progetto "*Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026*", l'Organismo, tenuto conto dell'importanza, della complessità e del livello di rischio del progetto, consiglia "*una riclassificazione dell'incarico speciale da complesso a strategico*";

b) nell'indagine "*Leadership digitale – la dirigenza nell'era digitale*" si evidenzia che la maggior parte della dirigenza ha usufruito delle misure offerte dall'Ufficio sviluppo personale, dalla formazione per le competenze digitali al *coaching* per lo *smart working,* e si reputa opportuno che detto ufficio continui a sostenere la dirigenza nell'ambito della *leadership* digitale, rappresentando quest'ultima una nuova cultura dirigenziale, che riveste, pertanto, un ruolo chiave anche con riguardo all'amministrazione pubblica agile;

c) nel report "*Gestione della sicurezza delle informazioni nell'amministrazione provinciale*" si rappresenta che "*il grado di maturità del sistema dei controlli interni nella gestione della sicurezza, della continuità e dei rischi nell'amministrazione provinciale risulta essere complessivamente ad un buon livello*"; tuttavia, ai fini della trasparenza e della comprensibilità, si raccomanda, fra l'altro, di migliorare la

descrizione e la formalizzazione del processo di gestione della sicurezza e di adottare formalmente apposita direttiva in materia;

d) nella relazione "*Selezione e sviluppo professionale dei dirigenti. Audit ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera e) della legge provinciale n. 10/1992*" (dell'agosto 2021), si espone che la PAB non ha ancora adottato un apposito piano di reclutamento del personale dirigenziale, ovvero un atto di programmazione generale; ciò è da ricondursi alle disposizioni provinciali in vigore che non prevedono una pianificazione generale del reclutamento, rimettendo all'iniziativa ed alla decisione dell'Assessore competente la copertura delle posizioni (il piano del fabbisogno del personale della PAB per il triennio 2021-2023, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 311 del 13 aprile 2021, non prevede specificatamente per il personale dirigenziale il relativo fabbisogno in termini di incarichi nel prossimo triennio). I controllori osservano che "*l'attuale assetto normativo, improntato ad una selezione del personale dirigenziale per singolo intervento, non agevola la selezione del personale dirigenziale guidata da una logica di un'analisi complessiva dell'organizzazione provinciale, di una rilevazione complessiva del fabbisogno generale del personale dirigenziale e di un governo del processo coordinato con i principali atti programmatori provinciali come quello del piano della performance*".

Inoltre, con riferimento all'affidamento di incarichi a titolo di reggenza, nella relazione si fa presente che l'Amministrazione ricorre a tali affidamenti, anche per lunghi periodi di tempo, eventualità da ricondursi alle disposizioni provinciali in vigore; non risulta emanato un regolamento provinciale che limiti il periodo di reggenza consentito, come annunciato dall'Amministrazione in precedenza.

Per quanto concerne le vigenti modalità di selezione dei direttori di ripartizione, si evidenzia che "*… non sono individuate e formalmente garantite, da una parte, parità di trattamento e di opportunità, come già evidenziato nella citata Relazione di questo Organismo del mese di luglio 2019, e, dall'altra, la trasparenza e l'imparzialità di una procedura che individui il migliore candidato per quel determinato incarico. Ciò è significativo con riferimento alla chiamata diretta del soggetto esterno all'amministrazione, chiamata che non risulta essere limitata a situazioni eccezionali o al fabbisogno di profili di eccellenza tali che giustifichino sostanzialmente una deroga al principio costituzionale di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera. In linea generale la selezione di un dirigente, finalizzata alla reale valutazione delle competenze, del merito e delle capacità del singolo, presuppone una procedura di evidenza pubblica, selettiva e comparativa*"[128].

[128] In base alle disposizioni di legge provinciale attualmente in vigore "*la scelta del dirigente può avvenire tra i soggetti già iscritti nella sezione A dell'albo provinciale dei dirigenti e degli aspiranti dirigenti, con procedimento concorsuale di selezione aperta anche ad esterni all'amministrazione ovvero nella misura massima del 30 per cento delle ripartizioni per chiamata diretta di un soggetto esterno all'amministrazione provinciale, senza un ordine di priorità prestabilito o modalità prefissate per l'individuazione del dirigente dall'albo*".

Anche per la selezione dei direttori d'ufficio e l'affidamento degli incarichi speciali, l'Organismo rileva che alla luce delle disposizioni della legge provinciale in vigore "*non è previsto un ordine di priorità prestabilito …, né risultano prefissate modalità procedurali*".

Conclusivamente, considerata la rilevanza dei temi sollevati, strettamente correlati all'assetto normativo provinciale, l'Organismo raccomanda di superare le criticità rivedendo tali profili nell'ambito della riforma della dirigenza, in elaborazione, unitamente alle attuali disposizioni concernenti i crediti formativi e la mobilità;

e) nel report "*Le misure di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo nell'amministrazione provinciale*", si auspica, fra l'altro, che "*l'ottimizzazione dei processi avvenga sulla base di un documento programmatorio formalmente approvato e portato a conoscenza delle strutture provinciali*", rilevandosi essere stato applicato solo in modo limitato all'interno dell'Amministrazione provinciale il principio "*una tantum*" (o *once only*), enucleato nel Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 (COM(2016) 179 *final*), in base al quale "*le pubbliche amministrazioni dovrebbero evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite. Nei casi in cui sia consentito, gli uffici della pubblica amministrazione dovrebbero adoperarsi per riutilizzare internamente tali informazioni, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in modo che sui cittadini e sulle imprese non ricadano oneri aggiuntivi*".

L'Organismo suggerisce di adottare una regolamentazione specifica a livello centrale che disciplini i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e di fissare i criteri per individuare i procedimenti amministrativi che impattano maggiormente sulla cittadinanza e sulle imprese, per i quali dovranno essere misurati, monitorati periodicamente e pubblicati sul sito istituzionale i tempi effettivi di conclusione;

f) nella relazione "*Indagine sulla gestione della qualità nell'amministrazione provinciale e sulla Carta della qualità dei servizi pubblici locali*" si rappresenta, in particolare, la necessità di una gestione della qualità, indipendente e trasversale all'Amministrazione, che vada oltre una semplice classificazione degli obiettivi di qualità nel sistema della *performance*, sottolineandosi che una sistematica gestione della qualità nella pubblica amministrazione, anche in conformità ai principi del d.lgs. n. 150/2009 e alle nuove norme per rafforzare la pubblica amministrazione in vista dell'attuazione del PNRR, richiede un cambiamento di qualità e di cultura, diretto ad una "*cultura della qualità*". Si segnalano ritardi nell'attuazione delle linee guida per l'elaborazione delle Carte della qualità dei servizi pubblici locali, emanate con delibera giuntale n. 1407/2017 e si condividono le proposte del Centro tutela consumatori utenti di prevedere gli obblighi relativi alla Carta della qualità già nelle gare d'appalto per servizi pubblici sopra soglia UE, nonché di elaborare dei modelli per una Carta della qualità dei servizi;

g) nella relazione "*Sistema di controllo interno e cultura amministrativa nell'Istituto provinciale di statistica*" (Astat), pur dando atto di un "*alto livello*" del sistema dei controlli interni (SCI), si rappresenta la possibilità di ulteriori miglioramenti per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento del personale.

Con particolare riguardo agli esiti dell'*audit* condotto dall'OIV, concernente la selezione e lo sviluppo professionale dei dirigenti, si invita la PAB a voler addivenire ad una nuova disciplina della dirigenza provinciale, in linea con il principio costituzionale di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera.

Si dà atto che, con delibera della Giunta provinciale n. 358 del 24 maggio 2022, è stato approvato il disegno di legge avente ad oggetto "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'amministrazione provinciale", che prevede, tra l'altro, all'art. 2, l'istituzione del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, articolato in prima e seconda fascia.

***

Ai fini di legittimità e trasparenza rileva anche nel 2021 l'attività svolta dall'Unità *Audit* dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), ai sensi della l.p. n. 16/2015 (Disposizioni sugli appalti pubblici).

Come noto, in ambito provinciale l'Agenzia, per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali (cfr. art. 5, c. 3, della legge citata) e "*ferme restando le competenze dell'ANAC, effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit* "(cfr. art. 5, c. 7, della legge di cui sopra e la delibera della Giunta provinciale n. 1/2018 allegati A e B).

Con nota del 16 marzo 2022, la Direttrice reggente dell'ACP ha trasmesso, in esito ad apposita richiesta istruttoria, le risultanze dei controlli condotti nel passato esercizio sugli affidamenti effettuati da stazioni appaltanti/centri di costo (i controlli hanno riguardato le procedure aggiudicate nel 2020).

Nella citata nota si evidenzia, in particolare, che non sono state riscontrate violazioni del principio di trasparenza, del divieto di artificioso frazionamento e dei termini assegnati per la ricezione delle offerte, mentre, con riguardo al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, si segnalano, tra le irregolarità rilevate, casi di:

- mancata conservazione digitale delle risultanze dell'indagine di mercato svolta;
- mancata comunicazione dell'aggiudicazione entro i termini, e a tutti gli soggetti di cui all'art. 75, c. 5 e all'art. 76, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;
- mancata esplicitazione negli atti di gara "*delle ragioni, seppur sostanzialmente condivisibili, di non*

suddividere l'appalto in lotti";

- un caso di erronea interpretazione dell'istituto della proroga tecnica, per quanto riguarda il suo carattere eccezionale e temporaneo e la sua previsione negli atti di gara.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione negli incarichi sottosoglia, l'ACP evidenzia una maggiore consapevolezza delle stazioni appaltanti in merito al sussistente obbligo di motivazione degli inviti o affidamenti ad aggiudicatari precedenti e rappresenta, circa l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alcuni casi di mancata esplicitazione, negli atti di gara, delle ragioni "*seppur sostanzialmente condivisibili*" del ricorso al criterio del prezzo più basso.

Infine, con riguardo ai termini assegnati per la presentazione dei progetti, all'eventuale aumento di costi della progettazione in corso di espletamento e ai requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alle gare che potrebbero determinare effetti distorsivi sulla concorrenza, ovvero a aggiudicazioni mirate su specifici operatori economici, l'Agenzia precisa che si è proceduto all'estrazione di due gare di servizi di progettazione per le quali i relativi controlli sono tuttora in atto.

La citata nota elenca, altresì, le "*azioni migliorative*" raccomandate più frequentemente dall'Unità nei rapporti definitivi, tra le quali:

- la necessità di svolgere sempre un'indagine di mercato, a prescindere dall'importo, al fine della scelta dell'aggiudicatario che deve comunque avvenire nel rispetto del principio di rotazione;
- le modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016);
- la necessità che il responsabile unico del procedimento, relativamente ad ogni procedura di gara, renda un'espressa dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;
- l'obbligo di assolvere il bollo per tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (come da risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 905-106/2021);
- l'obbligo di adottare una determina a contrarre (art. 32 del d.lgs. n. 50/2016), a prescindere dall'importo;
- l'obbligo motivazionale in caso di ricorso al criterio del prezzo più basso o in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Si rappresenta, infine, che l'Agenzia, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 25 novembre 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli di legge disciplinanti la materia degli appalti pubblici a livello provinciale (artt. 13, c. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della l.p. n. 3/2020), ha reso noto alla Sezione di controllo di aver "*provveduto a pubblicare tempestivamente sul proprio sito delle news esplicative dell'impatto di tale sentenza sulla disciplina provinciale. In ogni caso, si precisa che la l. n. 120/2020 ha ricalcato perlopiù molte delle semplificazioni già*

previste a livello provinciale dalla l.p. n. 3/2020"[129].

La Corte dei conti formula l'invito alle stazioni appaltanti della provincia a voler dar seguito alle raccomandazioni espresse dall'ACP, ponendo in ogni caso la massima attenzione all'osservanza dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché al rispetto del criterio di rotazione per gli incarichi sottosoglia, assicurando il primato del diritto comunitario.

***

Si riferisce, da ultimo, in questa sede, anche circa l'impatto dell'emergenza pandemica da COVID-19 che ha caratterizzato la gestione passata, sul sistema dei controlli interni della PAB.

In particolare, rappresenta la relazione del Presidente della Provincia in precedenza richiamata, che, relativamente al controllo amministrativo contabile non risultano essere stati adottati atti di spesa in deroga alle ordinarie procedure contabili, che sono state istituite strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari e che, in ogni caso, sono state rafforzate le procedure di controllo (in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite).

Inoltre, per quanto riguarda l'adeguamento dei moduli organizzativi all'emergenza, si puntualizza di avere assicurato la continuità dei propri servizi, grazie all'avvio dello *smart working* generale[130], alla digitalizzazione dei moduli, alla riorganizzazione dei servizi, all'adozione di protocolli di sicurezza e alla ridefinizione delle priorità delle unità organizzative da parte dei dirigenti.

Circa l'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della *performance,* la PAB, sempre nel documento di cui sopra, fa presente che il sistema digitale di misurazione e valutazione della *performance* è stato oggetto di una complessiva revisione, nell'ambito della quale saranno individuate anche nuove forme di misurazione e valutazione del lavoro agile; ciò, in una visione prospettica legata all'ordinarietà della nuova forma di lavoro agile, che, in virtù del secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019/2021, sottoscritto con le parti sindacali in data 3 dicembre 2020, sostituirà a fine stato di emergenza l'attuale "forma emergenziale".

[129] Cfr. News | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

[130] A tale riguardo la PAB illustra che per garantire l'operatività, si è ricorso soprattutto al principio *Bring Your Own Device (BYOD* - porta il tuo dispositivo). Il numero di portatili messi a disposizione dei dipendenti è stato di circa 1.280 pc e sono stati attivati circa 3.000 accessi VPN. Nello stesso tempo numerosi servizi sono stati erogati con modalità esclusivamente digitali, attivando altrimenti la possibilità di prenotarsi telefonicamente o *online*. Si riferisce, inoltre, che alle nuove regole e priorità imposte dall'emergenza sanitaria l'Ente è riuscito a rispondere in tempi rapidi, digitalizzando nuovi procedimenti contributivi a sussidio dei settori turistico e agricolo e delle PMI (piccole e medie imprese), colpiti da un pesante calo di fatturato. In generale, il numero dei servizi fruibili in modalità digitale è aumentato del 25 per cento e nei primi mesi del 2020 risultava terminata l'infrastruttura trasversale per l'attivazione di PagoPA.

14.3 Trasparenza e prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 1, commi 5, 8 e 60 della l. n. 190/2012, le pubbliche amministrazioni devono predisporre un piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), oggetto di trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e individuare un soggetto interno quale responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Detto responsabile deve redigere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione e da trasmettere all'Organo di indirizzo politico, nonché all'Organismo di valutazione (OIV).

Il Presidente della Provincia, nella relazione annuale sui controlli effettuati nel corso del 2020, trasmessa alla Sezione di controllo di Bolzano nell'ottobre 2021, ha rappresentato che nel 2020 non sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 5 del d.lgs. n. 33/2013 circa il mancato o il parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In argomento, si rammenta che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 212 del 2 aprile 2019, aveva conferito al Segretario generale della PAB, già titolare delle funzioni di RPC, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza per l'Amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, conformandosi alle indicazioni dell'ANAC, secondo la quale lo svolgimento di entrambe le funzioni va di norma ricondotto ad un'unica figura.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 232 del 16 marzo 2021, la PAB ha approvato il PTPCT riferito al periodo 2021-2023[131].

Nel piano si dà conto, in particolare, dello stato di attuazione delle misure di prevenzione, come esposte nel precedente piano triennale, nonché della mappatura delle attività a rischio corruttivo. Il documento contiene, inoltre, il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) per l'Amministrazione provinciale (individuato nella direttrice dell'Ufficio organizzazione della Direzione generale della Provincia) e il nominativo del Responsabile Antiriciclaggio (individuato nel direttore della Ripartizione finanze), al quale è assegnato, nel contempo, anche la funzione di "*Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio*". A quest'ultimo spetta, tra l'altro, il compito, nella lotta contro il riciclaggio ed al fine di evitare il finanziamento di attività illecite e con finalità terroristiche, di disporre adeguati meccanismi di coordinamento della propria attività con quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente.

Inoltre, in data 2 febbraio 2021 la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 70 il PTPCT delle autonome istituzioni scolastiche per il periodo 2021-2023. Si tratta, nel caso di specie, di un PTPCT separato rispetto a quello della PAB, in quanto l'articolo 1/*bis* della l.p. 12 novembre 1992,

[131] http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.asp.

n. 40 prevede l'attribuzione alle scuole professionali della PAB, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico. Di conseguenza, da tale data le scuole professionali sono state collocate al di fuori dell'organigramma della PAB e, pertanto, devono dotarsi di un separato Piano triennale, nonché - più in generale - provvedere in via autonoma all'applicazione della normativa concernente la prevenzione della corruzione.

La relazione annuale 2021 del RPC è oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 1, c. 8-*bis* della l. n. 190/2012, da parte dell'OIV. Nel relativo *report* del febbraio 2022, nonché nella propria relazione annuale del marzo 2022, l'Organismo riferisce che la citata relazione del RPC, elaborata sulla base della griglia predisposta dall'ANAC, contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente ed è stata pubblicata entro il termine prescritto del 31 gennaio 2022 sul sito istituzionale della PAB.

I *report* espongono, fra l'altro, i seguenti elementi informativi:

- vengono valutate positivamente le iniziative intraprese nel corso dell'anno 2021 dal RPCT e dal suo *staff*, nonostante il protrarsi della pandemia e della connessa situazione emergenziale, finalizzate ad un continuo miglioramento della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione della corruzione;
- si evidenziano il significativo miglioramento delle procedure di lavoro per il RPCT e per i suoi referenti e il forte livello di semplificazione nella comunicazione, ottenuti dalla realizzazione dell'apposito supporto informatico (GZoom) per la mappatura dei processi, delle fasi e delle attività, nonché dal monitoraggio in essere;
- viene rinnovato l'invito a procedere alla revisione del codice di comportamento, in collaborazione con i referenti per la prevenzione alla corruzione e con la Ripartizione personale, alla luce delle nuove linee guida dell'ANAC[132], sottolineando l'importanza di predisporre e realizzare anche per il futuro adeguati programmi di formazione, in considerazione del ruolo centrale dell'attività formativa;
- si raccomanda l'adozione delle necessarie azioni volte a superare gli aspetti critici evidenziati dal RPCT e di seguito riportati: "*a) l'acquisizione corretta delle tecniche di risk management da parte delle strutture che richiedono un costante affiancamento nell'analisi e trattamento del rischio*" e "*b) la mancata creazione di un team di supporto al RPCT, che si dedichi esclusivamente ai temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza*";
- si invita, in ragione di un notevole aumento delle richieste avvenuto nel 2021, di sottoporre a specifico monitoraggio i casi di accesso civico "generalizzato" e quelli relativi alle autorizzazioni di incarichi extra-servizio dei dipendenti non conformi alla disciplina vigente;

[132] Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

- viene ribadita la necessità di introdurre concretamente la rotazione ordinaria del personale dirigenziale che, secondo notizie fornite dal RPCT all'OIV, dovrà essere prevista nella nuova legge provinciale sulla dirigenza;
- si prende atto della comunicazione inviata dal RPCT alla Direzione generale della PAB in ordine all'attuazione della rotazione del personale dirigenziale, con la quale si ribadisce la necessità di allineare le scadenze degli incarichi dirigenziali e si specifica che la rotazione ordinaria per i dirigenti riguarda in una prima fase esclusivamente i dirigenti preposti alle ripartizioni (l'OIV, a tale proposito, suggerisce di valutare l'estensione della rotazione a tutti i dirigenti).

Si rappresenta, inoltre, che in data 25 giugno 2021 l'OIV ha rilasciato la prescritta attestazione (cfr. anche il *link* "Amministrazione trasparente") in merito alla veridicità e attendibilità dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione (rilevazioni al 31 maggio 2021), attestando che la PAB ha individuato misure organizzative tali da assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati al *link* sopra citato e ha individuato, nella sezione "*trasparenza*" del PTPC, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 28/*bis* della l.p. n. 17/1993 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013. È stato, altresì, fatto presente che l'Amministrazione non aveva ancora, alla medesima data, disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indirizzare e di effettuare ricerche all'interno della sezione medesima, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

***

Ulteriore attestazione, di data 25 giugno 2021, è stata rilasciata dall'OIV con riguardo al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, rendendo noto che il medesimo, alla data del 31 maggio 2021, non aveva ancora concluso l'individuazione delle misure organizzative volte ad assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e non aveva, sempre alla medesima data, individuato nella apposita sezione del piano triennale, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti , delle informazioni e dei dati ai sensi delle citate leggi. Inoltre, non risultavano ancora disposti i previsti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.
Il PTPCT del Consiglio provinciale 2021 - 2023 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 32 del 25 maggio 2021 e, per quanto concerne l'attuazione del medesimo, il RPCT ne riferisce nella Relazione annuale 2021 pubblicata sul sito *web* nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Altri contenuti".

L'OIV, in sede di verifica della relazione annuale 2021 del RPCT del Consiglio provinciale (cfr. *report* del febbraio 2022), nelle osservazioni conclusive, ribadisce, in sostanza quanto già esposto l'anno precedente; in particolare viene evidenziata "*una non sufficientemente dettagliata individuazione delle misure di prevenzione adeguate al rischio di corruzione e per la mancata adozione di un piano della performance, per cui non è possibile verificare l'attribuzione di obiettivi specifici di prevenzione della corruzione alla dirigenza*".

Inoltre, si rinnovano le raccomandazioni, già espresse in precedenza, circa gli obblighi di formazione del personale e di approvazione di un codice di comportamento, si raccomanda "*di estendere l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella pagina "Amministrazione trasparente" ad altre sotto-sezioni oltre a quelle indicate nella relazione*" e si invita "*a proseguire nell'attivazione del sistema informativo dedicato e quello con garanzia di anonimato per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing), valutando l'opportunità di utilizzare il software in modalità open source reso disponibile dall'ANAC*".

La Corte dei conti esorta il Consiglio a voler superare le mancanze segnalate dall'OIV, conformandosi alle relative raccomandazioni.

14.4 Le agenzie di *rating*

Permane anche nel 2021 l'incarico della PAB alle due agenzie internazionali di *rating* indipendenti *Moody's Investors Service* e *FitchRatings,* al fine della valutazione della qualità, dell'indice di affidabilità e della solidità finanziaria dell'ente.

A tal riguardo, la Ripartizione finanze rende noto (alla data del 1° maggio 2022), sul proprio sito istituzionale, che "*la Provincia mantiene sia per Moody's Investors Service che per FitchRatings un rating di due livelli superiore allo Stato italiano (rispettivamente Baa1 e A-). E questo per l'unicità dello statuto che conferisce un notevole grado di isolamento dalle dinamiche macroeconomiche e finanziarie del paese italiano e anche e soprattutto per gli eccellenti indicatori finanziari e di debito. Questo è il miglior risultato ottenibile considerando che le due Agenzie non ammettono che gli enti territoriali abbiano un rating di più di due gradini superiori allo Stato*"[133].

Illustra, in particolare, l'Amministrazione che la procedura di valutazione comprende l'analisi dei bilanci (di previsione e pluriennale), il monitoraggio di eventuali modifiche normative a livello provinciale, l'osservazione dei cambiamenti all'interno della struttura organizzativa provinciale, l'analisi delle strategie provinciali sia di tipo politico che finanziario, nonché l'esame dei risultati provinciali di tipo finanziario e, più in generale, della situazione economico-sociale della provincia.

[133] https://www.provincia.bz.it/amministrazione/finanze/rating-provincia.asp

Sono indicati come elementi che formano la base per ottenere i risultati positivi citati, innanzitutto, lo Statuto di autonomia e l'autonomia finanziaria e, a seguire, la stabilità politica, l'efficiente amministrazione della cosa pubblica, un'economia solida e diversificata (tra i fattori più importanti si elenca la piena occupazione e il PIL pro-capite più alto che a livello statale), la flessibilità del bilancio e un indebitamento tale da poter essere ritenuto trascurabile.

Con nota di risposta del 1° aprile 2022, la Ripartizione finanze ha riferito in ordine alle valutazioni delle predette agenzie, sinteticamente, quanto segue: "*Lo statuto di autonomia a sostegno del rating.*

In base ai criteri adottati dalle Agenzie di rating, la Provincia autonoma di Bolzano è idonea ad essere valutata al di sopra del rating sovrano in virtù della solidità istituzionale dello statuto di autonomia e della conseguente elevata autonomia finanziaria. Lo statuto speciale attribuisce alla Provincia maggiori competenze rispetto alle regioni ordinarie e quote fisse dei principali tributi nazionali, in particolare il 90% delle imposte sul reddito personale (IRPEF) e sul reddito delle società (IRES), nonché l'80% dell'IVA. Ciò sostiene la resilienza alle entrate della Provincia e ne limita la dipendenza dai trasferimenti statali, mentre la diversificazione delle competenze facilita la flessibilità di bilancio. Il contributo a sostegno del risanamento dei conti nazionali non è soggetto a decisioni unilaterali del governo centrale, bensì ad accordi bilaterali (Patto di Garanzia) e rappresenta circa 500 milioni di euro annuali.

Solidi e stabili risultati di bilancio.

Le Agenzie si attendono che la solida performance di bilancio, resiliente anche agli effetti della pandemia, come indicato da un margine operativo nel 2020 pari a ca. un miliardo di euro, sia mantenuta anche nel 2021 e si stabilizzi nel medio termine. I risultati di bilancio sono sostenuti da entrate tributarie crescenti, che rappresentano il 90% delle entrate correnti, e da un continuo controllo dei costi. Il bilancio del settore sanitario rimane in equilibrio grazie ai trasferimenti provinciali, mantenendo alti standard qualitativi rispetto alla media nazionale.

Le spese in conto capitale continuano ad essere finanziate principalmente dagli ampi surplus operativi, con un limitato ricorso al debito.

Rischio sostenibile.

A fine 2020 il debito della PAB ammonta a 158 milioni di euro (mutui, concessioni di credito dalla Regione) e 170 mln di garanzie. Nel 2021 la PAB ha autorizzato 102 milioni di debito per digitalizzazione e facoltà di Ingegneria.

Economia solida.

La robustezza del tessuto economico della PAB è rispecchiata da un PIL pro capite superiore del 62% rispetto alla media nazionale, e da un tasso di disoccupazione al 2,8 % (9,2% in Italia). L'economia della PAB resta tra le più solide in Italia, nonostante la pandemia abbia avuto effetti negativi sul turismo.

Management prudente a sostegno dell'economia.

Le Agenzie valutano come punto di forza il management della Provincia, prendendo in considerazione la sua

prudente e conservativa gestione del bilancio e dell'indebitamento, con uno stretto controllo sul debito di comuni e partecipate, oltre al fatto che i risultati di rendiconto sono costantemente migliori delle previsioni. Le Agenzie si aspettano che la PAB mantenga una flessibilità dei costi, sufficiente a coprire eventi imprevisti nel medio termine.

Cosa potrà indurre il cambiamento del rating.

I rating della Provincia si muovono in parallelo con quelli dell'Italia a causa della compressione che il rating nazionale esercita sul rating individuale della provincia. Un'azione di rating sull'Italia comporterebbe un'analoga azione di rating della Provincia.

Una considerevole riduzione del margine operativo, causata da un allentamento del controllo sulla spesa, e/o una brusca diminuzione delle entrate potrebbero comportare una riduzione del rating. Un downgrade potrebbe anche essere causato dalla perdita dello status di autonomia speciale della Provincia, e quindi della propria autonomia, nonché dall'aumento del debito e delle passività (dirette e indirette) sensibilmente oltre le aspettative".

15 Le società ed altri organismi partecipati

15.1 Il quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP) disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le relative disposizioni sono state previste a livello statale in relazione all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (cfr. art. 1). Come puntualizzato anche dal MEF nell'ultimo rapporto pubblicato sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (2019)[134], ai sensi dell'art. 23 del testo unico "le disposizioni del TUSP, adottate con un atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura in cui rechino una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dagli statuti e dalle relative norme di attuazione".

Permane la disciplina provinciale in materia di modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica e di partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni della provincia di cui alla l.p. n. 12/2007, le cui disposizioni sono state emanate "...tenendo conto delle particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche"[135].

Al riguardo, si ricorda la peculiarità ordinamentale di cui all'art. 1, c. 5-*bis* della citata legge provinciale, secondo la quale "Le amministrazioni (…) effettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall'anno 2020, con proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate", termine che con l'art. 11, c. 1, della l.p. 19 agosto 2020, n. 9, è stato differito all'anno 2021 "in considerazione dell'emergenza da COVID-19 e della connessa oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze" (si rinvia, in argomento, al capitolo 15.3 della presente relazione).

Il Presidente della Provincia, nella relazione annuale del 12 ottobre 2021, ha riferito in ordine al "sistema dei controlli interni ed i controlli effettuati nell'anno 2020", facendo presente che la PAB aveva predisposto uno "*schema di regolamento interno per il reclutamento di personale delle proprie società*

[134] http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2019/rapporto_esiti_revisione.html

[135] Si ricorda che la Corte dei conti aveva rilevato, in occasione delle precedenti parifiche, che l'elencazione di cui all'art. 1, c. 4/*bis* della l.p. n. 12/2007 non corrisponde appieno a quella di cui all'art. 4, c. 2 del d.lgs. n. 175/2016 (vedasi, ad esempio, l'inclusione della "*produzione di beni*").

controllate ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett. K) della L.P. 12/2007"[136].

In questo contesto, con nota del 1° aprile 2022, la Ripartizione finanze della PAB, in ordine ad uno schema di regolamento sulla "*Public corporate governance*", di attuazione del sistema di *governance* sugli organismi controllati e partecipati dalla PAB, come disciplinato dall'art. 63/*bis* della l.p. n. 1/2002[137], ha reso noto che " (…) *sono in corso, da parte dei competenti organi dell'Ente, approfondimenti in merito ad eventuali profili di impatto operativo di una ulteriore disciplina normativa, seppur regolamentare, nella materia, la quale andrebbe ad inserirsi in un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico, soprattutto sotto la spinta urgente dello sviluppo e dell'attuazione del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ma anche, più in generale, sotto la spinta della ripresa economica seguente alla pandemia da Covid-19*".

Alcuni enti e società della PAB permangono nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 del Sistema europeo dei conti SEC 2010). Tale presenza implica che la loro attività e i loro equilibri economico-finanziari incidano sugli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del "Protocollo sulla Procedura per i Deficit eccessivi", annesso al Trattato di Maastricht (Il contributo al conto economico consolidato sottolinea l'importanza complessiva ed individuale di un attento e continuo sistema di controlli).

Più specificamente, nell'elenco predisposto dall'ISTAT nel 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 30 settembre 2021), risultano inclusi, così come in quello riferito al 2020, oltre alla PAB, alle amministrazioni locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici, il Teatro Stabile di Bolzano, l'Agenzia Demanio Provinciale, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-ACP, l'Agenzia per la Protezione Civile, la società Alto Adige Riscossioni s.p.a., la società Areale Bolzano – ABZ s.p.a., l'Azienda servizi sociali di Bolzano, il Centro pensioni complementari regionali società per azioni – Pensplan Centrum s.p.a., il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano società cooperativa, la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, la Fondazione Teatro comunale e auditorium – Bolzano, la società IDM Südtirol Alto Adige s.p.a., l'Istituto di cultura ladino Micurà De Rü, l'Istituto per la promozione dei lavoratori IPL, la Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano – RAS, la Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana, la società Selfin s.r.l., la società SASA - Società Autobus Servizi d'Area s.p.a., la società Autostrada del Brennero s.p.a. e la società Strutture

[136] Lo schema di regolamento prevede, all'art. 4, un avviso di selezione di personale da pubblicarsi sul sito istituzionale delle società e su quello delle amministrazioni pubbliche socie con un preavviso di almeno 15 giorni.

[137] Di seguito l'art. 63/*bis* della l.p. n. 1/2002: "(1) La vigilanza sugli organismi controllati e partecipati della Provincia è effettuata dalla Giunta provinciale per il tramite delle strutture dirigenziali competenti per materia a norma dell'Allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, ferma restando la vigilanza finanziaria sui bilanci degli enti funzionali di competenza della Ripartizione finanze".

Trasporto Alto Adige s.p.a.[138].

15.2 La gestione delle partecipazioni

Nel DEFP della PAB riferito al triennio 2022-2024 (approvato con deliberazione n. 534 del 22 giugno 2021 e successivamente con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5/2021 del 28 luglio 2021), con riguardo agli effetti della pandemia COVID-19 sugli equilibri di bilancio delle società e sui risultati di esercizio conseguiti da quelle operanti in settori maggiormente colpiti (trasporto, impianti termali, attività culturali, etc.), si legge quanto segue: "*... in aggiunta alle consuete attività di riconciliazione dei crediti e dei debiti della Provincia con le sue società partecipate, sarà necessario rafforzare lo scambio di informazioni con i soggetti partecipati per identificare e affrontare immediatamente le situazioni critiche. Il suddetto scambio di informazioni potrà avvenire attraverso la trasmissione di bilanci infrannuali o anche attraverso la trasmissione periodica di diversi indicatori di bilancio agli uffici provinciali competenti, ai sensi dell'art. 14 del codice della crisi aziendale. Come è noto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), le società a controllo pubblico sono tenute a pubblicare annualmente, alla fine dell'esercizio, la relazione sulla gestione della società contestualmente al bilancio. L'esistenza delle condizioni per la continuità aziendale dovrà essere valutata su un periodo di tempo più lungo, che si estende oltre i dodici mesi dalla chiusura del bilancio. Dovranno pertanto essere approvati dall'organo amministrativo delle società un piano industriale e un budget aggiornati, i quali dovranno garantire la sostenibilità economica e finanziaria della società per un arco temporale di 5 anni. Nell'elaborazione di scenari per affrontare questa situazione, che è unica per la sua portata e natura, si suggerisce che ciascuna società sviluppi una strategia di azione per ridurre i costi operativi, oltre a ridefinire i programmi di investimento per gli anni 2021 e 2022*".

Le società partecipate dalla PAB, al 31 dicembre 2021, sono riportate nella sottostante tabella (cfr. anche l'allegato 2 alla nota integrativa del rendiconto).

[138] Cfr. https://www.istat.it/it/archivio/190748

Società partecipate	Percentuale di partecipazione
Fr Eccel s.r.l.	100,00
NOI s.p.a	100,00
STA Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.	100,00
Terme Merano s.p.a.	95,16
Infranet s.p.a.	94,46
Fiera di Bolzano s.p.a.	88,44
Alto Adige Riscossioni s.p.a.	79,85
Informatica Alto Adige s.pa.	78,04
Areale Bolzano - ABZ s.p.a.	50,00
Alperia s.p.a.	46,38
Euregio Plus SGR s.p.a.	45,00
SASA Società Autobus Servizi d'Area s.p.a.	17,79
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	17,49
Interbrennero s.p.a - Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco Center s.p.a.	10,00
A22-Autostrada del Brennero s.p.a.	7,63
TFB Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni s.p.a.	6,38
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	3,58
Pensplan Centrum s.p.a.	0,99

Fonte: rendiconto PAB 2021, allegato 2 alla nota integrativa

Le società direttamente partecipate dalla PAB, a fine 2021, erano 19, di cui 3 controllate al 100 per cento (Fr. Eccel s.r.l., NOI s.p.a. e STA Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.) e 6 partecipate con quote pari o superiori al 50 per cento (Areale Bolzano s.p.a., Terme Merano s.p.a., Infranet s.p.a., Fiera di Bolzano s.p.a., Alto Adige Riscossioni s.p.a. e Informatica Alto Adige s.p.a.); nelle restanti 10 la partecipazione è inferiore al 50 per cento.

Il valore complessivo delle partecipazioni, al 31 dicembre 2021, è evidenziato nello stato patrimoniale (Allegato 10I-attivo) del rendiconto tra le immobilizzazioni finanziarie per 2.531,1 ml (nel 2020: 2.253,6 ml), di cui 974,3 ml (nel 2020: 831,2 ml) si riferiscono alle imprese controllate e partecipate. Tale valore è stato calcolato dalla PAB in base al "*metodo del patrimonio netto*" ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c., richiamato al punto 6.1.3 dell'allegato n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 sui dati dei bilanci societari al 31 dicembre 2020 (ultimi pubblicati; cfr. nota integrativa al conto economico e allo stato patrimoniale allegata al rendiconto). In argomento, l'Organo di revisione della PAB, nella relazione sul disegno di legge provinciale di approvazione del rendiconto 2021, rende noto di aver verificato sul punto complessivamente 41 enti, puntualizzando che "*Gli scostamenti rilevati sono dovuti soprattutto al fatto che la Provincia adotta la contabilità finanziaria mentre le società contabilizzano con il sistema economico-patrimoniale*".

I contratti di servizio in essere al 31 dicembre 2021 sono di seguito evidenziati:

Società	Estremi della deliberazione di Giunta provinciale che approva il contratto di servizio	Importo complessivo riconosciuto (Iva inclusa)
NOI s.p.a.	n. 881 del 19/10/2021 n. 413 del 16/06/2020	18.774.775,99
STA- Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.	n. 831 del 08/10/2019 n. 22 del 19/01/2021 n. 1111 del 21/12/2021 n. 1142 del 28/12/2021	18.531.605,84
Informatica Alto Adige s.p.a.	n. 675 del 10/08/2018 n. 551 del 02/07/2019 n. 615 del 25/08/2020 n. 281 del 30/03/2021 n. 770 del 07/09/2021 n. 771 del 07/09/2021 n. 1016 del 30/11/2021	47.564.515,35
SASA Società Autobus Servizi d'Area s.p.a.	n. 1126 del 17/12/2019 Decreto n. 23047 del 30/11/2021 n. 790 del 14/09/2021	38.8426.73,00
Alto Adige Riscossioni s.p.a.	n. 1110 del 17/12/2019 n. 443 del 23/06/2020 n. 941 del 09/11/2021	5.839.126,20
Terme Merano s.p.a.	n. 798 del 14/09/2021 n. 183 del 24/02/2021	2.855.000
Euregio Plus SGR s.p.a.	n. 602 del 13/07/2021	854.059,58 €

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

I contributi in conto esercizio corrisposti nel corso del 2021 sono esposti nella sottostante tabella:

Società partecipata	Provvedimento di impegno	capitolo	Descrizione capitolo	Impegno di spesa complessivo
ALPERIA SPA	D200L21694	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	5.266,49
	D200L21694	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	2.647,52
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	D200L23742	U15031.0180	Contributi alle imprese perl'inserimento nel mondo del lavoro dipersone disabili	2.911,00
CONSORZIO OSSERVATORIO	B210000314	U09021.0901	Assegnazione annua al Consorzio Osservatorio Ambientale per la sicurezza del lavoro per i lavori della galleria di base del Brennero	368.000,00
FIERA DI BOLZANO SPA	D200009376	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	4.210,94
	D210007730	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	4.011,39
	D210012832	U14011.2031	Contributi a piccole imprese - COVID-19	100.000,00
IDM SÜDTIROL-ALTO ADIGE	D200013166	U14021.0750	Contributi ad enti per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità	1.550,00
	D200014026	U14021.0750	Contributi ad enti per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità	449.474,10
	D200018797	U14021.0660	Contributi ad istituti ed enti pubblici per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamen	12.000,00
	B210000564	U07011.1206	Finanziamento annuale IDM Südtirol/ AltoAdige	12.600.000,00
	B210000905	U14021.1901	Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige	9.890.000,00
	B210001112	U14021.1901	Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige	500.000,00
	B210001112	U09051.2101	Parco Nazionale dello Stelvio fondi vincolati:contributi ad enti pubblici nell'ambito delle leggi provinciali in materia di tute	142.200,00
	B210001112	U07011.1206	Finanziamento annuale IDM Südtirol/ AltoAdige	2.210.000,00
	D210003073	U07011.1208	Agevolazioni alle sedi distaccate dell'IDM	2.437.027,00
	D210010095	U14021.0750	Contributi ad enti per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità	1.048.460,00
INFORMATICA ALTO ADIGE SPA	D200L21694	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	1.114,77
	D200L23742	U15031.0180	Contributi alle imprese perl'inserimento nel mondo del lavoro dipersone disabili	7.500,00
	D210003528	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	3.480,48
NOI SPA	D210003528	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	6.047,37
	D210024114	U12011.0395	Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio Tagesmütter	18.343,83
TERME DI MERANO SPA	D210013349	U14011.2031	Contributi a piccole imprese - COVID-19	100.000,00

Fonte: Rip. finanze - allegato alla nota del 1° aprile 2022 PAB

La seguente tabella evidenzia i crediti, i debiti e il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 (in euro) delle società partecipate e controllate.

SOCIETA'	CREDITI 2019	CREDITI 2020	DEBITI 2019	DEBITI 2020	PATRIMONIO NETTO 2020
A22-Autostrada del Brennero s.p.a.	195.755.290	256.438.179	182.358.910	97.754.945	782.747.908
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	29.119.374	26.648.444	67.560.130	74.018.690	34.759.816
Alperia s.p.a.	555.144.625	580.339.479	868.898.777	915.106.376	886.373.727
Alto Adige Riscossioni s.p.a.	1.711.640	1.835.775	2.111.743	2.177.241	2.379.024
Areale Bolzano s.p.a.	271.719	273.020	141.122	175.882	238.869
Eco Center s.p.a.	16.096.376	16.490.070	20.702.129	17.343.193	19.981.752
Euregio Plus SGR s.p.a.	5.127.198	5.128.507	2.808.109	4.605.540	8.482.753
Fiera di Bolzano s.p.a.	1.905.281	866.264	2.063.032	1.663.025	37.107.120
Fr Eccel s.r.l.	5.819	8.768	42.008	274.453	2.277.646
Informatica Alto Adige s.p.a.	5.817.917	8.186.198	8.104.054	10.905.361	14.436.080
Infranet s.p.a.	5.043.845	4.885.015	22.872.529	58.552.646	35.912.664
Interbrennero s.p.a.	1.896.448	1.994.071	4.406.252	4.787.162	54.016.959
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	1.273.421.331	1.521.858.923	1.253.487.162	1.518.769.842	183.884.052
NOI s.p.a.	7.674.573	9.195.803	21.392.845	3.370.614	116.417.498
Pensplan Centrum s.p.a.	964.003	5.605.656	1.424.016	1.731.290	243.882.180
SASA Società Autobus Servizi d'Area s.p.a.	12.940.896	9.209.957	17.059.483	23.288.098	7.586.636
STA Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.	33.840.093	26.981.332	30.804.384	34.114.141	15.693.830
Terme Merano s.p.a.	911.918	613.062	4.163.426	2.761.431	58.471.858
TFB Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a.	176.387	201.826	49.272	44.753	987.838.350

Fonte: https://telemaco (dati aggiornati a dicembre 2021)[139]

Le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol della Corte dei conti hanno formulato osservazioni con riguardo alle partecipazioni pubbliche nelle società A22 - Autostrada del Brennero s.p.a. e Interbrennero s.p.a. relativamente alle quali si rinvia alla relazione allegata alla decisione delle Sezioni riunite medesime di parificazione del rendiconto generale 2021 della Regione Trentino Trentino-Alto Adige/Südtirol, mentre per la partecipazione in Mediocredito s.p.a. si rinvia alla relazione unita alla decisione di parificazione del rendiconto generale 2021 della Provincia autonoma di Trento.

Di seguito si espongono i risultati di esercizio delle società partecipate e controllate nel triennio 2018-2020 (ultimi bilanci pubblicati).

SOCIETA'	utile/perdita 2018	utile/perdita 2019	utile/perdita 2020
A22-Autostrada del Brennero s.p.a.	68.200.598	87.086.911	20.286.514
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	-6.903.357	2.137.029	-12.518.282
Alperia s.pa.	27.155.151	27.615.944	30.518.726
Alto Adige Riscossioni s.p.a.	303.084	495.640	-22.914
Areale Bolzano s.p.a.	-1.159.249	-45.184	-33.765
Eco Center s.p.a.	975.054	99.526	63.398
Euregio Plus SGR s.p.a.	-332.102	339.129	23.505
Fiera di Bolzano s.p.a.	310.897	69.792	-918.980
Fr Eccel s.r.l.	107.728	99.979	79.069
Informatica Alto Adige s.p.a.	945.876	889.474	-587.015
Infranet s.p.a.	66.715	23.236	86.799
Interbrennero s.p.a.	-1.001.566	-457.870	12.076
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	3.171.755	4.028.084	3.252.388
NOI s.p.a.	371.284	338.176	132.085
Pensplan Centrum s.p.a.	-6.006.693	1.484.603	-1.630.959
SASA Società Autobus Servizi d'Area s.p.a.	51.177	66.148	7.820
STA Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.	2.270	5.025	3.040
Terme Merano s.p.a.	570.901	22.503	-2.180.916
TFB Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a.	78.683	61.773	1.746

Fonte: https://telemaco (dati aggiornati a dicembre 2021)

Al 31 dicembre 2020 (ultimi bilanci pubblicati) sette società registravano perdite: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a., Alto Adige Riscossioni s.p.a., Fiera di Bolzano s.p.a., Informatica

[139] Si fa presente che i relativi bilanci sono oggetto di inserimento anche nella banca dati del MEF "Portale Tesoro" (https://portaletesoro.mef.gov.it), nell'ambito della unificazione delle rilevazioni sulle società partecipate da tutte le pubbliche amministrazioni.

Alto Adige s.p.a., Terme Merano s.p.a., Pensplan Centrum s.p.a. e Areale Bolzano – ABZ s.p.a..

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fornito notizie aggiornate, rendendo noti i seguenti risultati registrati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: "*Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. (-10,8 ml euro), Alto Adige Riscossioni s.p.a. (+121.968 euro), Areale Bolzano – ABZ s.p.a. (-24.778 euro), Fiera di Bolzano s.p.a. (+200.037 euro), Informatica Alto Adige s.p.a. (+1,28 ml), Pensplan Centrum s.p.a. (+1,9 ml euro), Terme Merano s.p.a. (+162.568 euro)*".

Ai sensi dell'art. 5, c. 3 del TUSP, gli atti deliberativi della Giunta provinciale relativi alla costituzione di società e all'acquisto di partecipazioni devono essere annualmente trasmessi, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-*bis*, della l. n. 287/1990.

A tal fine, la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha comunicato, relativamente al 2021, le seguenti operazioni:

- partecipazione all'aumento di capitale della società partecipata Infranet s.p.a., in esecuzione dell'art. 8, c. 1, della l.p. 3 agosto 2021, n. 8 (deliberazione giuntale n. 1035 del 30 novembre 2021);
- partecipazione all'aumento di capitale della società *in house* NOI s.p.a., in esecuzione dell'art. 1, c. 2, della l.p. 17 marzo 2021, n. 3 (deliberazione giuntale n. 1015 del 30 novembre 2021);
- partecipazione all'aumento di capitale della società *in house* SASA - Società Autobus Servizi d'Area s.p.a., in esecuzione dell'art. 32/*bis* della l.p. 23 agosto 2015, n. 15 (regolarizzazione contabile disposta con decreto direttoriale n. 24530/2021);
- partecipazione all'aumento di capitale della società partecipata TFB-Tunnel ferroviario del Brennero s.p.a. per le attività connesse alla realizzazione della Galleria di base del Brennero (deliberazione giuntale n. 166 del 24 aprile 2021);
- costituzione, in esecuzione dell'art. 3 della l. 8 maggio 2020, n. 31, della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A." (deliberazione giuntale n. 883 del 19 ottobre 2021).

La PAB fa, altresì, presente che "*Alle operazioni sopra elencate, deve aggiungersi, seppur non ancora perfezionata con la stipulazione del relativo atto costitutivo, la costituzione della società "Passo Stelvio s.r.l.", disposta, con deliberazione della Giunta provinciale 13 luglio 2021, n. 622, in esecuzione dell'espressa disposizione di rango legislativo recata dall' art. 4, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22*".

Nel corso dell'attività istruttoria, la Sezione di controllo ha chiesto alla PAB notizie in merito ai seguenti aspetti:

1. conciliazione delle partite debitorie e creditorie tra la PAB e gli enti e le società partecipate, ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011;
2. andamento delle società e degli organismi partecipati, nonché degli enti finanziati che registrano perdite in 3 degli ultimi 5 esercizi (periodo 2016-2020);

3. compatibilità con le norme dei Trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese degli interventi finanziari, disposti ai sensi degli art. 5, c. 3, e 14, c. 5, del d.lgs. n. 175/2016 (cfr. nota dell'Ufficio Vigilanza finanziaria del 14 dicembre 2021);
4. notizie aggiornate sulla procedura di dismissione dell'intero pacchetto azionario della società ABD Airport s.p.a. e misure adottate dalla Provincia a seguito della delibera ANAC n. 391 del 27 aprile 2021;
5. rispetto dell'art. 21, c. 3 del d.lgs. 175/2016, che prevede, al ricorrere delle relative condizioni, la riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione[140].

La PAB ha dedotto come di seguito riportato:

ad 1):

Ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci della PAB con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione, è parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto;

ad 2):

la Ripartizione finanze, con nota del 1° aprile 2022, ha dettagliatamente relazionato in merito alla gestione delle società partecipate Areale Bolzano ABZ s.p.a. ed Interbrennero s.p.a., nonché a quella degli enti finanziati Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico-ASSE e Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

In particolare, relativamente alla prevista cessione delle quote della società Areale Bolzano ABZ s.p.a., è stato rappresentato che "*In base al piano finanziario triennale della società, trasmesso a codesta sezione di controllo già nel 2019, è prevista, infatti, la sola copertura delle spese di funzionamento, stimate in*

[140] In punto compensi dell'organo amministrativo della Pensplan Centrum s.p.a., il MEF, con nota del 30 dicembre 2021, in esito alla trasmissione della delibera di nomina dell'organo, ha chiesto chiarimenti alla società medesima, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (e per conoscenza alla Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti) in ordine "*alla rispondenza dei compensi deliberati per i componenti dell'organo amministrativo rispetto alla normativa dettata dall'articolo 11, comma 7, del TUSP [...]*". La società ha riscontrato la richiesta del MEF in data 12 gennaio 2022, evidenziando il proprio status di "*società di diritto singolare*" ai sensi della legge regionale n. 16/2016 ("Disposizioni in materia di società partecipate della Regione"), derivando da tale circostanza una non integrale applicazione del TUSP in ragione di specifica clausola di salvaguardia presente all'art. 23 del medesimo testo unico e, più in generale, dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. In ragione di tale premessa, la società precisa che "*i commi 6 e 7 dell'articolo 11 del TUSP non trovano diretta applicazione nei confronti di Pensplan, prevedendo letteralmente l'articolo 10 della L.R. 16/2016 che 'alle finalità di cui all'articolo 11, commi 6 e 7, del TUSP, si provvede secondo quanto previsto dal seguente comma', ovvero dal medesimo articolo 10. Gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per quanto concerne i compensi dell'organo amministrativo, sono quindi perseguiti dalla citata norma, la quale, oltre a porre i limiti massimi ai compensi da individuare al loro dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario (limite massimo pari a Euro 240.000), rinvia ad apposita determinazione della Giunta regionale per l'individuazione dei criteri con cui operare la specifica quantificazione degli stessi compensi.*". Fa, inoltre, presente che la Giunta regionale ha determinato con deliberazione n. 83/2021 i compensi del Consiglio di amministrazione in base ai criteri già fissati con le proprie deliberazioni n. 45/2018 e n. 62/2018; la società sottolinea, altresì, come "*rimane fermo comunque il limite massimo di Euro 240.000 annui (al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico) stabilito dall'articolo 10 della L.R. 16/2016*".

circa 25 mila euro annui; copertura che potrà essere garantita dal residuo capitale sociale con conseguente parziale riduzione dello stesso, non rendendosi, pertanto, necessari interventi finanziari da parte dei soci. In conclusione, in attesa della dismissione della società decisa nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni, gli organi sociali hanno anticipato che la società ha chiuso anche l'esercizio 2021 con risultato negativo pari ad euro 25 mila".

Per quanto concerne, invece, la società Interbrennero s.p.a., si rende noto quanto segue: "(…) *nel 2021 un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di circa 300 mila euro, con un significativo incremento della redditività: il margine operativo lordo (EBITDA), infatti, passa da 358 mila euro a circa 558 mila euro. La riduzione del risultato operativo (EBIT) di circa 118 mila euro è, invece, spiegata dalla società con la circostanza che la stessa, nell'esercizio 2020, aveva beneficiato della parziale sospensione degli ammortamenti effettuata usufruendo della facoltà concessa dall'articolo 60, comma 7-bis, della legge n. 126/2020. Quanto all'EBIT normalizzato, positivo per circa 178 mila euro contro i 111 mila euro dell'esercizio 2020, a giudizio della società, l'indicatore beneficia sia di un miglior risultato dell'area accessoria che del miglior risultato dell'area finanziaria, che include una rivalutazione della partecipazione in Interporto Servizi per quasi 112 mila euro, contro una rivalutazione nel 2020 di circa 17 mila euro. Al netto degli oneri finanziari, in sensibile riduzione rispetto al 2020, grazie alla riduzione dell'indebitamento (che passa dai 111 mila euro del 2020 agli 87 mila euro del 2021), il risultato lordo 2021 ammonta ad euro 90.388 (contro un valore negativo per euro 850 nel 2020) e l'esercizio chiude, pertanto, con un utile di oltre 58 mila euro, in crescita rispetto ai 12 mila euro dell'esercizio 2020*".

In merito all'ASSE, la PAB ha comunicato che il Direttore dell'Agenzia, con nota del 17 marzo 2022, ha riferito che "*Al termine dell'esercizio 2020 l'utile registrato dall'Agenzia è stato pari a € 13.914.277,72, mentre per l'anno 2021 si prevede un utile di ca. un milione di Euro. Grazie ai positivi risultati conseguiti nell'ultimo biennio viene pertanto compensata la perdita complessiva registrata negli anni 2017 – 2019. Si osserva inoltre che tutte le attività e le spese dell'Agenzia sono coperte e garantite dagli stanziamenti da parte della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino – Alto Adige. Per quanto riguarda le perdite degli anni 2017-2019, esse sono riconducibili esclusivamente alla rappresentazione contabile delle attività finanziarie del fondo della c.d. "assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe" prevista dalla Legge regionale 28 febbraio 1993 n. 3., che ASSE gestisce in nome e per conto della Regione Trentino - Alto Adige. ASSE gestisce detto fondo procedendo ad erogare gli assegni pensionistici agli aderenti ed investendo la parte eccedente il fabbisogno dell'anno in corso. La pensione alle persone casalinghe è finalizzata alla erogazione di un vitalizio in favore dei soggetti aventi le caratteristiche previste dalla norma citata. La gestione finanziaria del fondo è delegata dalla fine del 2020 alla società Euregio Plus SGR, in qualità di organismo in house e soggetto abilitato alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione individuale di portafogli. Euregio Plus è subentrata alle società Black Rock + 8A+ ed Amundi SGR S.p.A. che dal giugno 2012 hanno gestito il patrimonio del Fondo ed il cui contratto è giunto a fine 2020 a naturale scadenza. A*

partire dall'01.01.2016 ASSE ha adottato il sistema di contabilità civilistica che prevede per la valutazione delle attività finanziarie dell'attivo circolante l'applicazione del criterio del minore tra il costo sostenuto per la sua acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato ("fair value"). Ciò ha determinato un'iscrizione a bilancio delle attività finanziarie di valore inferiore a quello reale di mercato determinando pertanto le perdite degli esercizi dal 2017 al 2019. In realtà, a prescindere dalla raffigurazione contabile prudenziale che emerge in bilancio, l'importo delle attività finanziarie classificate nell'attivo circolante, facenti capo ai titoli gestiti da Euregio Plus SGR, è ad oggi di valore superiore rispetto a quello iscritto a bilancio e garantisce la sostenibilità finanziaria dell'assicurazione regionale volontaria per la corresponsione della pensione a favore delle persone casalinghe, come emerge anche dalla perizia dell'attuario, con riferimento agli obblighi ancora in essere al 31.12.2020. Alla stessa conclusione è arrivato l'attuario attraverso la relativa perizia anche per gli anni precedenti. L'utile registrato nell'esercizio 2020 deriva dal passaggio del fondo pensione al nuovo gestore patrimoniale in occasione del quale si è proceduto alla realizzazione di plusvalenze sino ad allora latenti derivanti dalla vendita dei titoli all'interno delle gestioni dei fondi Black Rock ed Euregio+ di proventi vari derivanti dai fondi comuni d'investimento all'interno della gestione patrimoniale dei gestori. L'utile registrato negli ultimi due esercizi ha permesso di compensare le perdite degli anni precedenti".

Infine, in merito alla Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, è stato fatto presente che il Presidente del Consiglio di amministrazione, con nota del 23 marzo 2022, ha riferito alla PAB quanto di seguito riportato: "*grazie anche ai sostegni economici di natura straordinaria di provenienza statale si è riusciti ad interrompere il trend negativo in termini di risultato d'esercizio, chiudendo con un utile di 20.766,29. (…) I contributi per l'attività ordinaria di provenienza statale e locale sono rimasti confermati rispetto allo scorso anno, mentre la Provincia di Bolzano ha erogato un contributo a fondo perduto di 100.000,00 euro. L'erogazione di sussidi di provenienza statale per emergenza Covid ammonta nel 2021 a complessivi 38.431,20 euro. Il bilancio dell'esercizio 2021, non ancora definitivo alla data di redazione della presente, si chiude con un risultato positivo*";

ad 3):

la Ripartizione illustra che "*La verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato degli interventi finanziari oggetto di comunicazione con nota del 14 dicembre 2021 è stata effettuata da parte delle strutture provinciali competenti per l'elaborazione finale dell'atto deliberativo di ciascun intervento nell'ambito dei controlli preventivi di regolarità tecnica e amministrativa, mediante applicazione del criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato.*" Inoltre, viene puntualizzato che "*nel corso dell'esercizio 2021, la Provincia autonoma si è astenuta dall'effettuare trasferimenti straordinari o altre operazioni di soccorso finanziario a favore di società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio*";

ad 4):

la PAB ha fornito una ricostruzione delle principali tappe della vicenda amministrativa che ha portato alla dismissione dell'intero pacchetto azionario nella società ABD Airport s.p.a.[141], trasmessa per conoscenza anche alla Procura della Corte dei conti di Bolzano, e ha relazionato in ordine alle misure adottate a seguito della delibera ANAC n. 391 del 27 aprile 2021[142], specificando quanto segue: "*Avverso la delibera ANAC n. 391 del 27.04.2021, limitatamente al punto 2 della parte dispositiva, la Provincia autonoma di Bolzano proponeva tempestiva impugnazione dinnanzi al TAR Lazio, deducendo, tra l'altro, l'assenza di qualsiasi riferimento nella delibera alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio da parte di ANAC del potere di autotutela, la violazione degli artt. 10 e 20 del regolamento sull'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame, il contrasto col giudicato amministrativo formatosi sui medesimi atti, oltre al difetto di motivazione e all'eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento dalla causa tipica del procedimento di vigilanza e dal pubblico interesse.*";

ad 5):

la Ripartizione finanze, nella citata nota del 1° aprile 2022, ha reso noto che "*Non si registrano casi di società a partecipazione maggioritaria della Provincia autonoma di Bolzano titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo*".

Infine, si segnala che il Collegio dei revisori, nella relazione/questionario, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005, conv. dalla l. n. 213/2012 e in parte trasmesso in modalità cartacea alla Sezione di controllo di Bolzano in data 10 giugno 2022, in ordine al rispetto nel 2021 del limite massimo retributivo previsto dall'art. 13 del d.l. n. 66/2014, conv. con mod. dalla l. n. 89/2014, del personale pubblico e delle società controllate dalla PAB (vedi quesito n. 1 della sezione II -

[141] La Corte dei conti ha già riferito, in occasione della precedente parificazione, in ordine alla avvenuta cessione da parte della PAB delle azioni in precedenza detenute della ABD Airport s.p.a.. In particolare, era stato evidenziato che con delibera ANAC n. 494 del 10 giugno 2020, depositata in data 18 giugno 2020 e trasmessa alla Sezione di controllo di Bolzano in data 25 giugno 2020, l'Autorità ha deliberato "di ritenere (…) la procedura posta in essere dalla stazione appaltante non conforme al quadro normativo di riferimento", considerato che gli atti della procedura di gara "avrebbero dovuto prevedere -oltre all'aspetto relativo alla vendita del pacchetto azionario- anche aspetti riferibili alla gestione dell'aeroporto (…) da parte dell'aggiudicatario, qualificabile come socio operativo che partecipa alla gestione dell'aeroporto." L'intera documentazione trasmessa dall'ANAC è stata inoltrata alla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano in data 26 giugno 2020.

….Come noto, il TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano, con sentenza n. 302/2019, aveva respinto il ricorso presentato da 576 cittadini avverso la cessione da parte della PAB al soggetto privato ABD Holding s.r.l. dell'intero pacchetto azionario della società aeroportuale ABD Airport s.p.a.. La sentenza è stata confermata in appello (cfr. sent. n. 03556/2021 del 6 maggio 2021 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta).

[142] Con la delibera n. 391/2021, l'ANAC, al punto 1 della parte dispositiva della medesima, ha accolto la richiesta di revisione della delibera n. 494 del 10 giugno 2020 da parte di ENAC, "*riconoscendo la conformità della procedura al quadro normativo vigente nella misura in cui non realizza una modifica illegittima nella titolarità della concessione*" e, al punto 2 della parte dispositiva, ha riconosciuto "*l'esistenza di una contraddizione intrinseca perché da una parte dalla documentazione di gara emergono aspetti volti a valorizzare soltanto la vendita della società, dall'altra la gara sembra costruita come una gara a doppio oggetto diretta alla scelta del socio c.d. operativo cui trasferire, unitamente alla partecipazione, anche il servizio senza tuttavia dare spazio ad aspetti tecnico- operativi dell'offerta*".

regolarità della gestione contabile e amministrativa), fa presente che "*Per le società in controllo della Provincia autonoma di Bolzano il limite è fissato nell'art. 1, comma 6, lett. i) della legge provinciale n. 12/2007*".

***

L'art. 11, c. 6, lett. h), del d.lgs n. 118/2011 prevede l'obbligo, da parte delle regioni, di allegare al rendiconto l'elencazione dei propri enti e organismi strumentali.

A tal fine la PAB ha allegato al rendiconto l'elenco degli enti vigilati e controllati dalla Giunta provinciale al 31 dicembre 2021 (cfr. allegato 1 alla nota integrativa), come di seguito riportato.

Per completezza si evidenzia, altresì, in apposita colonna, i risultati di esercizio al 31 dicembre 2020 (ultimo dato pubblicato sul sito web della PAB).

Elenco degli Enti vigilati e controllati dalla Giunta provinciale al 31 dicembre 2020 (A)	Risultato di esercizio 2020(B)
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE (L.P. 22.12.2009, n. 11, art. 12)	13.914.277,72
Agenzia Demanio provinciale (D. P. P. 27.12.2016, n. 36)	477.782,90
Agenzia per la protezione civile (D.P.P. 4.12.2015, n. 32)	746.753,60
Centro di sperimentazione Laimburg (D.P.P. 27.12.2016, n. 35)	-87.281,86
Azienda Musei Provinciali (L.P. 16.06.2017, n. 6, art. 5)	2.228.764,70
Istituto Ladino di cultura "Micurà de Rü" (L.P. 31.07.1976, n. 27)	25.589,33
Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL (L.P. 12.11.1992, n. 39, art. 40)	5.489,29
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (L.P. 13.02.1975, n. 16)	756.049,00
Scuola provinciale superiore di sanità "Claudiana" (L.P. 26.10.1993, n. 18, art. 1)	750.901,55
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP (L.P. 21.12.2011, n. 15, art 27)	460514,62
Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata – AVE (L.P. 17.12.1998,n. 13, art. 62/ter)	94.203,30
Agenzia per l'energia - Alto Adige - Casaclima (L.P. 23.12.2010, n. 15, art. 14 / bis)	47.998,00
Istituto per l'edilizia sociale - IPES (L.P. 17.12.1998, n. 13, art. 2)	4.723.684,00
IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing (L.P. 23.12.2014, n. 11, art. 19)	416,00
Scuole statali della Provincia e scuole della Provincia	n.p.
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano (L.P. 18.08.1992, n. 33)	-115.698,62
Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano (L.P. 18.08.1992, n. 33)	180.811,91
Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea (L.P. 27.07.2015, n. 9)	129.659,03
Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano (L.P. 29.10.1991, n. 31)	91.471,00
Fondazione Centro culturale Euregio "Gustav Mahler Dobbiaco - Dolomiti" (Delibera 20.06.2017, n. 684)	1.545,48
Consorzio Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro per i Lavori della Galleria di Base del Brennero ed Accesso Sud	0,00
Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano	n.p.
Libera Università di Bolzano	9.095.042,00
Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino (GECT)	7.431,00

Fonte (A): rendiconto PAB 2021, allegato 1 alla nota integrativa
Fonte (B): Mod_Elenco_enti_istituiti_vigilati_finanz_2020-def.xlsx (live.com)
Mod_Elenco_enti_diritto_privato_2020_-_def.xlsx (live.com)
n.p. = non pervenuto

In ordine alle ragioni per le quali nella elencazione di cui all'Allegato 1 alla nota integrativa del rendiconto non sono presenti tutti gli enti elencati nella tabella "*Enti ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria*", riportati nell'allegato A alla deliberazione n. 920 del 24 novembre 2020, che individua gli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomities - Dolomitis UNESCO, Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano, Teatro Stabile di Bolzano e Ente gestione teatro Kurhaus di Merano), la PAB nel corso della precedente parificazione ha già rappresentato

quanto segue: "*gli enti ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria presenti nell'elenco del GAP relativo al bilancio consolidato della PAB per l'anno 2020 (…) non sono elencati all'Allegato 1 alla nota integrativa del rendiconto in quanto non rientrano tra gli enti controllati dalla PAB in base all'art. 11-ter, c. 1, lett. a), b), c), d) ed e), d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*".

Dei complessivi 22 enti vigilati e controllati dalla PAB (cfr. allegato 1 alla nota integrativa), secondo gli ultimi dati disponibili al 31 dicembre 2020, registravano perdite il Centro di sperimentazione agrario e forestale Laimburg e l'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano.

Nelle osservazioni finali del 10 giugno 2022, la PAB ha fornito notizie aggiornate, rendendo noto che "*Con riferimento al Centro di sperimentazione agrario e forestale Laimburg, il quale nel 2020 aveva registrato una perdita d'esercizio per euro 87.281,86, si segnala che l'Ente al 31 dicembre 2021 ha registrato un risultato di esercizio positivo pari ad euro 520.139,09.*

L'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, al 31 dicembre 2021 fa registrare un avanzo di amministrazione pari a euro 9.606,56 e un utile d'esercizio di euro 14.759,74. Le riserve di utili di anni precedenti, invece, ammontano a euro 101.448,15. Si ricorda, che al 31 dicembre 2020, l'avanzo di amministrazione era pari a euro 94.642,48, mentre il risultato d'esercizio era negativo, facendo evidenziare una perdita di euro 115.698,62".

***

Ai sensi dell'art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) del d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la PAB ha attivato sul proprio sito web i previsti collegamenti con i siti istituzionali degli enti di cui sopra.

In particolare, al 31 dicembre 2020 (ultimo dato pubblicato), la PAB ha individuato gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione (ai fini delle citate disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), come da elenco di seguito riportato:

- Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;
- Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites - Dolomitis UNESCO;
- Fondazione Museion;
- Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento;
- Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano;

- Teatro Stabile di Bolzano;
- Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale – Bolzano (EURAC);
- Fondazione Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti[143].

Si rileva che degli otto enti di cui sopra, tre (Fondazione Museion, EURAC e Fondazione Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti) sono ricompresi anche nell'ambito degli enti di cui all'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale e rientrano pertanto nel coordinamento della finanza pubblica provinciale (vedasi deliberazione della Giunta n. 985/2020 che nell'allegato A, alle lettere b) ed e), elenca, rispettivamente, gli "*enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale*" e gli "*enti di diritto privato istituiti e controllati dalla Provincia*", nonché il capitolo 11.2 della presente relazione).

La Ripartizione finanze, nella propria nota del 1° aprile 2022, ha comunicato che nessuno degli enti di cui alle citate lettere b) ed e) "*registra, alla data dell'ultimo bilancio approvato, perdite reiterate*".

***

Con riferimento al sistema dei controlli in essere sugli organismi partecipati, nella relazione annuale dell'ottobre 2021, il Presidente della Provincia ha comunicato fra l'altro che:

- la PAB non dispone di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati;
- la PAB esercita sulle società *in house* e sulle società a controllo pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, eseguendo in tal modo un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. Tale controllo viene effettuato tramite le strutture provinciali competenti per materia e consiste nella verifica del rispetto delle disposizioni legislative, degli statuti societari, dei patti parasociali e contratti di servizio nonché nell'approvazione preventiva, da parte della PAB, dei principali documenti di programmazione economica-finanziaria e dei piani di investimento della società e nell'approvazione a consuntivo del bilancio d'esercizio. Riferisce il Presidente che, nel caso di controllo analogo congiunto su una società *in house,* il medesimo viene svolto da appositi comitati di indirizzo e controllo. Per quanto riguarda le verifiche sulle società a controllo pubblico, si rappresenta, inoltre, che esse sono esercitate, tra l'altro, mediante la nomina e revoca degli amministratori, l'espressione della maggioranza di voti nell'assemblea dei soci e l'approvazione delle modifiche statutarie;
- il controllo sulle società meramente partecipate avviene nelle forme e secondo le modalità

[143] Mod_Elenco_enti_diritto_privato_2020_-_def.xlsx (live.com)

previste dal codice civile e dalle norme generali di diritto privato;

- è stata monitorata l'attuazione delle disposizioni in materia di gestione del personale ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. n. 175/2016;
- la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale e nell'ambito di detti programmi non sono emersi indicatori di crisi aziendale;
- con riferimento alla verifica del rispetto nelle predette società dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, viene fatto presente che gli statuti delle società in controllo pubblico provinciale prevedono, ai sensi dell'art. 1, c. 6, lett. a) della l.p. n. 12/2007, un organo amministrativo collegiale al fine di assicurare la rappresentanza dei gruppi linguistici e che il rispetto di tali disposizioni viene verificato dai competenti organi sociali;
- sono stati approvati, con decreto dell'Assessore alle finanze, n. 16 *budget* degli enti strumentali vigilati dalla Giunta provinciale, e da parte delle strutture competenti per materia n. 9 *budget* delle società *in house*;
- il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali nonché la scomposizione degli stessi nelle loro componenti elementari;
- con delibera del Consiglio provinciale n. 5 del 29 luglio 2020 sono stati definiti nel DEFP gli indirizzi strategici e operativi degli organismi strumentali provinciali;
- sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti.

15.3 Il riordino delle partecipazioni

Come già riferito in occasione delle precedenti parificazioni, con deliberazione giuntale n. 1460 del 28 dicembre 2017, era stata approvata la prima ricognizione straordinaria delle partecipazioni, direttamente e indirettamente controllate, possedute dalla PAB alla data del 23 settembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del TUSP e, a livello locale, dall'art. 1, c. 5, della l.p. n. 12/2007.

Ai sensi delle citate disposizioni di legge, la Giunta provinciale ha, con deliberazione n. 1077/2021, approvato, in data 14 dicembre 2021, una nuova ricognizione periodica delle partecipazioni societarie (direttamente e indirettamente controllate), alla data del 31 dicembre 2020.

La deliberazione, che cita nelle premesse l'art. 1, c. 5/*bis* della l.p. n. 12/2007, prevede l'invio della

stessa, unitamente all'annesso documento istruttorio, con le modalità di trasmissione di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014, al MEF e alla Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti.

Fermi restando ulteriori approfondimenti che la Sezione di controllo di Bolzano si riserva di effettuare nel quadro di specifici controlli, le due tabelle di seguito riportate evidenziano gli esiti della citata ricognizione e le motivazioni per il mantenimento delle elencate partecipazioni detenute, senza interventi di razionalizzazione.

DENOMINAZIONE SOCIETA'	FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (art. 1, c. 4, 4/bis e 4//ter della l.p. n. 12/2007, e s.m.i.)
A22 - Autostrada del Brennero s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce un servizio di interesse generale - art. 1, c. 4/bis, lett. a)
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4
Alperia s.p.a.	- Produce un servizio di interesse generale - art. 1, c. 4/bis, lett. a) -Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili - art. 1, c. 4/bis, lett. e)
Alto Adige Riscossioni s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni - art. 1, c. 4/bis, lett. d)
Ecocenter s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce un servizio di interesse generale - art. 1, c. 4/bis, lett. a)
Euregio Plus s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni - art. 1, c. 4/bis, lett. d)
Fiera di Bolzano s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1, c. 4 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici - art. 1, c. 4/bis, lett. e)
Informatica Alto Adige s.p.a.	-Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionale - art. 1 c. 4 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni - art. 1, c. 4/bis, lett. d)
Infranet s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce un servizio di interesse generale - art. 1, c. 4/bis, lett. a)
Interbrennero s.p.a. -Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	-Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui- mento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	-Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui- mento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4
NOI s.p.a.	-Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui- mento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Progetta, realizza e gestisce un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici - art. 1, c. 4/bis, lett. b) - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni - art. 1, c. 4/bis, lett. d)
Pensplan Centrum s.p.a.	-Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4
SASA - Società Autobus Servizi d'area s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce un servizio di interesse generale - art. 1, c. 4/bis, lett. a)
STA-Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce un servizio di interesse generale - art. 1, c. 4/bis, lett. a) - Progetta, realizza e gestisce un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici - art. 1, c. 4/bis, lett. b) - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni - art. 1, c. 4/bis, lett. d)
TFB -Tunnel ferrioviario del Brennero s.p.a.	- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4
Terme Merano s.p.a.	- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici - art. 1, c. 4/bis, lett. e) - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente - art. 1 c. 4 - Produce un servizio di interesse generale - art. 1, c. 4/bis, lett. a)

DENOMINAZIONE SOCIETA'	MOTIVAZIONI
A22 - Autostrada del Brennero s.p.a.	La partecipazione nella società Autostrada del Brennero è finalizzata alla gestione dell'infrastruttura autostradale e rientra tra le attività consentite ai sensi dell'art.1, c. 4 e c. 4/bis, lett. b), della l.p. n. 12/2007, in quanto configura un servizio di interesse generale destinato allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo del corridoio medesimo. Tali obiettivi sono stati definitivi nei protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e recepiti dall'art. 13-bis del d.l. n. 148/2017, il quale ha, nello specifico, previsto che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite.
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca s.p.a.	La Ripartizione Mobilità, incaricata dalla Giunta provinciale di effettuare una valutazione tecnica della convenienza per la Provincia nel mantenere una partecipazione nella società, nonché della stretta necessarietà per i fini istituzionali dell'amministrazione provinciale di tale partecipazione, con nota prot. n. 0918997 del 22/11/2021, ha precisato che: "L'aeroporto di Verona Valerio Catullo è innanzitutto lo scalo di riferimento per il Veneto occidentale e parte della Lombardia sud-orientale, un'area in cui si concentrano importanti realtà produttive. Lo scalo inoltre però è anche vicino alle località turistiche del Trentino-Alto Adige e pertanto costituisce un'importanza strategica per l'economia ed il turismo in Alto Adige. Può essere una valida alternativa agli aeroporti di Innsbruck e Bolzano per raggiungere l'Alto Adige dalle varie destinazioni offerte dallo scalo. La società ha sviluppato un piano di risanamento adottato dall'organo rappresentativo della società ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del d.lgs. 175/2016. Vista la posizione strategica dello scalo e la vicinanza al territorio altoatesino, nonché il piano di risanamento adottato, in questo momento si ritiene utile mantenere la partecipazione in essere e monitorare l'andamento dello scalo. Un eventuale futura dismissione dev'essere subordinata alla verifica della sussistenza di condizioni macroeconomiche favorevoli, che attualmente a causa della situazione economica legata al COVID non sembra essere data."
Alperia s.p.a.	Alperia spa è società emittente obbligazioni quotate in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 1, c. 8, della l. p. n. 12/2007. Pertanto, la stessa risulta esclusa dall'ambito di applicazione della predetta normativa.
Alto Adige Riscossioni s.p.a.	Attraverso la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano, dei 116 Comuni e delle 7 Comunità comprensoriali a questa società in-house, per la quale sia la costituzione, sia la partecipazione dei predetti enti sono previsti dall'articolo 44-bis della l.p. n. 1/2002, gli enti, congiuntamente, possono - nell'ambito e con i vantaggi dell'in-house-providing - realizzare un unitario servizio di riscossione.
Ecocenter s.p.a.	La società Ecocenter, costituita ai sensi dell'art. 22, c. 3 lett. e) della l. 142/1990 e art. 44 co. 3 lett. e) della l.r. n. 1/1993, è società inhouse sulla quale gli enti soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. La società ha come oggetto la costruzione, la compravendita, manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali. La scelta di gestione attraverso una società a totale partecipazione pubblica è stata dettata dalla necessità di razionalizzare e, al contempo, rendere maggiormente efficienti gli impianti ecologici, realizzando apprezzabili economie di scala assicurando, inoltre, una maggiore tutela dell'ambiente e del territorio. La società, attualmente, gestisce 4 impianti di trattamento dei rifiuti, tra cui il termovalorizzatore di Bolzano, il servizio integrato di fognatura e depurazione dell'ambito territoriale ottimale 2 (cd. ATO 2) e il servizio di smaltimento rifiuti in provincia di Bolzano, per il Comune di Bolzano e gli altri Comuni altoatesini soci, Si tratta di servizi d'interesse generale, fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali degli enti soci.
Euregio Plus s.p.a.	La società Euregio Plus SGR spa é una società inhouse della Provincia e svolge servizi strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della medesima Provincia. In particolare, come definito nel provvedimento di acquisizione della partecipazione,la Società ha come obiettivo la gestione in modo efficiente delle risorse finanziarie pubbliche e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche attraverso interventi di efficienza energetica, progetti di riqualificazione di aree e immobili dismessi, iniziative per la riqualificazione di aree ex industriali, la strutturazione e gestione di un fondo per start-up. La strategicità della partecipazione per la Provincia è stata recentemente ribadita dall'art. 20 della l.p. n. 1/2021, la quale, proprio in considerazione di tale strategicità nella promozione dello sviluppo economico dell'Alto Adige e di iniziative a supporto dell territorio provinciale, ha autorizzato la Giunta provinciale ad aumentare la partecipazione della Provincia nella predetta società in misura sufficiente ad assumere la posizione di controllo prevista dall'art. 2359, c. 1, numero 1, del codice civile.
Fiera di Bolzano s.p.a.	La l.p. n. 12/2007 all'art. 1, c. 4/bis, lett. e), così come l'art. 4, c. 7, del TUSP consentono espressamente la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società "aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di spazi fieristici". In ogni caso, la società Fiera fi Bolzano, attraverso l'organizzazione di eventi fieristici, promuove l'economia del territorio, delle relazioni commerciali e della cooperazione internazionale, garantendo libera concorrenza, trasparenza e liberta d'impresa. Viene inoltre riservata particolare attenzione alle tematiche ecologiche come le produzioni biologiche e le energie rinnovabili.
Informatica Alto Adige s.p.a.	La società Informatica Alto Adige SpA è società strumentale *in house* ai sensi della l.p. n. 33/1982. Ha per scopo la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi elettronici della Provincia autonoma di Bolzano, dei suoi enti strumentali e degli altri enti partecipanti alla società.
Infranet s.p.a.	La società Infranet s.p.a. svolge attività di realizzazione, manutenzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione nella provincia di Bolzano, con l'obiettivo, ai sensi dell'art. 1 della l.p. n. 2/2012, di assicurare il collegamento completo e capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base (BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, in grado di offrire velocità di connessione pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico, in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione.
Interbrennero s.p.a. -Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	La Ripartizione Mobilità, incaricata dalla Giunta provinciale di effettuare una valutazione tecnica della convenienza per la Provincia nel mantenere una partecipazione nella società, nonché della stretta necessarietà per i fini istituzionali dell'amministrazione provinciale di tale partecipazione, con nota prot. n. 0918997 del 22/11/2021, ha precisato che: "Uno degli obiettivi politico-strategici che si è posta la Provincia è il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia, che trova la sua base giuridica nell'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37. Le due Provincie autonome di Trento e Bolzano si sono adoperate a favore del rafforzamento e dello sviluppo del centro intermodale di Roncafort presso Trento quale terminal regionale e hanno sovvenzionato a partire dall'anno 2018 il servizio di trasporto intermodale ferroviario. Nonostante che la società presenti bilanci in perdita strutturale, con intensità variabile, sin dal 2012, la società Interbrennero Spa si è allora attivata per potenziare l'infrastruttura del proprio terminal intermodale per aumentare lo stoccaggio e la movimentazione della merce ed aumentare l'efficienza della propria attività. Nel 2016 la società ha elaborato un piano dettagliato di sviluppo strategico, che prevedeva la realizzazione di binari di lavorazione treno (carico e scarico) allungabili allo standard UE fino a 750 ml, - e di binari predisposti per la ROLA (l'autostrada viaggiante), nonché l'allungamento di tutti i binari del terminal esistente per consentire lo scambio testa/coda del locomotore sul binario. Con la realizzazione del piano di sviluppo strategico i tempi per l'imbarco/sbarco si riducono e si presume di arrivare ad un valido potenziamento del terminal intermodale. Tenutosi conto della posizione strategica del terminal intermodale di Roncafort, unico nella Regione Trentino-Alto Adige ed in vista del completamento delle misure infrastrutturali per il potenziamento del terminal, nonché della necessarietà di esso ai fini del raggiungimento degli obiettivi che si sono poste la Regione e le due Province autonome di Trento e Bolzano di trasferire il traffico dalla strada alla rotaia, dando particolarmente importanza al potenziamento e prolungamento della Rola da Wörgl fino a Trento, non si ritiene utile il momento per dismettere la partecipazione in Interbrennero Spa."

DENOMINAZIONE SOCIETA'	MOTIVAZIONI
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	In data 30 giugno 2017 è stato sottoscritto il protocollo di intesa, per la definizione di un percorso di valorizzazione condiviso, tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano delle rispettive partecipazioni paritetiche (17,49%) in Mediocredito con l'obiettivo di rafforzare la società Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., al fine di favorire la solidità della banca e la vocazione territoriale. La Regione Trentino-Alto Adige, con deliberazione giuntale n. 217 di data 17 ottobre 2019, ha espresso l'indirizzo di cedere gratuitamente ed in parti uguali la propria partecipazione alle Province autonome di Trento e Bolzano (pari n. 9834750 azioni per un valore di Euro 10.816.700,00). La Provincia autonoma di Bolzano ha deliberato l'acquisizione in data 19 novembre 2019 (del. n. 959), il cui perfezionamento è in ogni caso subordinato al rilascio dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, commi 2 e 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto verrebbe superata per entrambe la quota del 20%. Pertanto, qualsiasi processo di razionalizzazione della partecipazione provinciale nella società non potrà che essere subordinato al perfezionamento dell'operazione di trasferimento alle due Province del pacchetto azionario detenuto dalla Regione Trentino-Alto Adige e valutato in maniera congiunta e coordinata tra i due enti provinciali soci.
NOI s.p.a.	Contribuisce allo sviluppo economico e sociale dell'Alto Adige, in particolare aumentandone la capacità di ricerca e innovazione, delle sue imprese e istituzioni. Sostiene la Provincia nell'attuazione di progetti, in particolare progetti infrastrutturali. La società è incaricata per lo sviluppo, la costruzione e la gestione dei parchi scientifici e tecnologici dell'Alto Adige. Inoltre, si occupa dell'esecuzione di misure di sostegno e di sviluppo per costruire e rafforzare l'economia dell'Alto Adige. NOI SpA supporta e connette tra loro attori e protagonisti dei progetti di ricerca, favorendo l'accesso a partner e infrastrutture; offre transfer tecnologico attraverso consulenze ed eventi. Fornisce consulenza ad aziende nel campo del management dell'innovazione.
Pensplan Centrum s.p.a.	La Società persegue la missione di interesse pubblico prevista dalla sua legge istitutiva , la L.R. n. 3/1997. Pensplan Centrum S.p.A. ha il compito di sviluppare e promuovere la previdenza complementare nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, svolgendo servizi di consulenza ed informazione ai cittadini.
SASA - Società Autobus Servizi d'area s.p.a.	La società si occupa del trasporto pubblico di persone urbano, suburbano, interurbano ed extraurbano su gomma nei territori dei Comuni di Bolzano, Merano, Laives e Lana. La società è a totale partecipazione pubblica e opera quale organismo inhouse, l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale attraverso questa modalità consente di garantirne la continuità dell'erogazione, l'universalità e l'accessibilità economica. Il servizio è affidato alla Società da parte della Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze. La garanzia della mobilità quotidiana della popolazione risponde, indubbiamente, a un interesse generale coerente con le finalità istituzionali della Provincia di Bolzano, ossia la cura dello sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività amministrata. La partecipazione, dunque, rientra tra quelle consentite ai sensi degli artt. 4 del TUSP e della l.p. n. 12/2007.
STA-Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a.	Società in house che svolge attività di gestione di impianti ed infrastrutture connesse al trasporto pubblico e privato perseguendo le finalità istituzionali dell'ente Provincia al fine di agevolare l'esercizio di attività di pubblico trasporto nel territorio provinciale (l.p. 23/11/2015, n. 15 e l.p. 28/11/1979, n. 17). L'attività svolta è riconducibile a quella prevista dalla .p. n. 12/2007, art. 1, c. 4, c. 4 bis, lett. a), b), d).
TFB -Tunnel ferrioviario del Brennero s.p.a.	La Società "Tunnel Ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A." ha come scopo la gestione della partecipazione al capitale sociale della societá "Galleria di base del Brennero-Brenner-Basistunnel BBT SE" e dell'eventuale diverso soggetto promotore la realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero, in esecuzione della legge 6 marzo 2006, n. 115, con cui è stato ratificato e reso esecutivo l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, sottoscritto a Vienna il 30 aprile 2004. La società è controllata dal Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Gruppo FS.
Terme Merano s.p.a.	Le Terme di Merano provvedono alla manutenzione e la gestione di stabilimenti termali e benessere, parcheggi pubblici, ristoranti, la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali, radioattive ed oligominerali nel territorio del Burgraviato della provincia di Bolzano. La societá pratica attività di marketing e promuove manifestazioni, ricerche e studi scientifici in ambito termale, la formazione di personale specializzato nel settore termale e wellness. Con contratto di servizio é stata incaricata di realizzare un piano di investimenti, innovazioni e sviluppo, avente lo scopo di garantire anche per il futuro l'attrattività della Terme di Merano come infrastruttura turistica importante per l'Alto Adige. In tal modo contribuisce allo sviluppo sostenibile della cittá di Merano e dei suoi d'intorni come destinazione turistica.

Fonte: deliberazione PAB n. 1077/2021

Con particolare riguardo al mantenimento delle partecipazioni nelle società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. e Interbrennero s.p.a, la citata deliberazione n. 1077/2021 richiama nelle premesse apposita nota della Ripartizione mobilità della PAB (prot. n. 918997 del 22 novembre 2021), struttura incaricata della valutazione tecnica circa la convenienza del mantenimento delle partecipazioni medesime, "*…nonché della stretta necessarietà per i fini istituzionali dell'amministrazione provinciale*", che ha concluso per il loro mantenimento, senza azioni di razionalizzazione.

Si riportano, di seguito, le società per le quali la Giunta provinciale ha, invece, previsto il mantenimento con specifiche azioni di razionalizzazione.

Denominazione società	Azione di razionalizzazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, c. 5/bis della l.p. n. 12/2007 e s.m.i.
Areale Bolzano s.p.a.	Cessione/Alienazione quote	avvio entro fine 2022/ inizio 2023	circa euro 32.000,00 annui	- Società priva di dipendenti - art. 1, c. 5/bis, lett. b) - Fatturato medio non superiore a euro 1 ml nel triennio precendente - art. 1, c. 5/bis, lett. d) - perdite in 4 dei 5 esercizi precendenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale - art. 1, c. 5/bis, lett. e)
Fr. Eccel s.r.l.	Liquidazione	a partire dall'anno 2023	circa euro 20.000,00 annui	- Società priva di dipendenti - art. 1, c. 5/bis, lett. b) - Fatturato medio non superiore a euro 1 ml nel triennio precendente - art. 1, c. 5/bis, lett. d)
Tipworld s.r.l.	Fusione/Incorporazione	entro il 31 dicembre 2025	circa euro 10.000,00 annui	- Società priva di dipendenti - art. 1, c.5/bis, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali - art. 1, c. 5/bis, lett. c) - Fatturato medio non superiore a euro 1 ml nel triennio precendente - art. 1, c. 5/bis, lett. d)

Fonte: deliberazione PAB n. 1077/2021

Il Collegio dei revisori della PAB ha attestato, nel questionario/relazione, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005, conv. dalla l. n. 213/2012, e in parte trasmesso in modalità cartacea alla Sezione di controllo di Bolzano in data 10 giugno 2022, che la PAB si è astenuta dall'effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di crediti, nonché rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (cfr. art. 14, c. 5, del TUSP).

Si ricorda nuovamente quanto osservato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ovvero "...che, fisiologicamente, possono essere ripianate le perdite delle società partecipate, utilizzando anche gli accantonamenti al fondo perdite ma, quando le perdite sono reiterate, è necessaria un'attenta valutazione della situazione al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla legge" (del. n. 29 del 20 dicembre 2019). Come già evidenziato in occasione della precedente parificazione, tale previsione recepisce il venir meno della logica del salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto, anche nell'ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi. D'altro canto, la giurisprudenza contabile, anche precedente al TUSP, ha chiarito che, anche in caso di riduzione del capitale sociale sotto il limite legale, deve essere dimostrato l'interesse dell'ente a coltivare la partecipazione nella società in perdita; occorre, in definitiva, dimostrare la capacità della stessa di tornare in utile (previa valutazione di un piano industriale), nonché l'economicità e l'efficacia della gestione del servizio tramite il predetto organismo, piuttosto che prendere atto del suo scioglimento, a norma dell'art. 2484, c. 1, n. 4, del c.c., ipotesi, quest'ultima, che si verifica automaticamente in assenza di iniziative

da parte dell'assemblea dei soci.

L'obiettivo è, pertanto, quello della progressiva responsabilizzazione gestionale degli enti, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi controllati/partecipati e gli strumenti di programmazione finanziaria dei medesimi enti; nel TUSP il divieto è mitigato dalla previsione di interventi (trasferimenti straordinari a fronte di convenzione, contratti di servizio o di programma), preordinati alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti (art. 14, c. 5, secondo periodo, del TUSP).

Si rileva che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 86 del 23 febbraio 2022, ha osservato che gli artt. 3, c. 1 e 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), i quali individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali è ammessa la partecipazione e le finalità perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione, costituiscono parametri interposti con riferimento agli artt. 97, c. 2 e 117, c. 2, lett. l) e c. 3 della Costituzione.

Nel contesto dei controlli sulle società partecipate si colloca anche l'obbligo di annuale presentazione, da parte del gestore delle azioni di ogni ente, del conto giudiziale della gestione dei titoli azionari presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio. A tal fine, il conto riferito al 2021 del gestore dei titoli azionari della PAB, alla data del 20 maggio 2022 non risulta ancora depositato[144].

Si fa presente, infine, che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in seguito alla comunicazione del Dipartimento del Tesoro del MEF riguardante il monitoraggio sullo stato dell'adempimento relativo alla rilevazione unitaria Corte dei conti-MEF, concernente il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, del d.l. n. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014) e dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie riferiti alla data del 31 dicembre 2020, con nota del 23 maggio 2022, ha informato la Sezione di controllo di Bolzano che, le amministrazioni con sede nella provincia di Bolzano, inadempienti al 16 maggio 2022, sono le seguenti:

- SASA - Società Autobus Servizi d'Area s.p.a., Strutture Trasporto Alto Adige s.p.a, Areale Bolzano abz s.p.a., Selfin s.r.l., Alto Adige riscossioni s.p.a., Centro pensioni complementari regionali - Pensplan Centrum s.p.a.;

[144] Cfr. nota della Sezione giurisdizionale di Bolzano di data 20 maggio 2022, che evidenzia, altresì, l'avvenuto deposito, in data 3 agosto 2021, del conto riferito al 2020; con detto deposito si instaura il relativo giudizio di conto (cfr. art. 140 codice giustizia contabile d.lgs. 174/2016).

- Biblioteca provinciale italiana Claudia Augusta, Radiotelevisione azienda speciale Bolzano – RAS, Istituto di cultura ladino "Micurà de Rü" - Istitut ladin Micurà de Rü, Scuola provinciale superiore di sanità "Claudiana";
- Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano;
- Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia demanio provinciale;
- Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano società cooperativa a.r.l., Consorzio comuni Laives – Bolzano, Consorzio smaltimento delle acque di scarico media Pusteria, Consorzio-azienda Naturno - Senales – Plaus, Consorzio azienda Lasa/Sluderno;
- Griesfeld APSP, APSP Santo spirito, Consorzio servizi per anziani Passiria, Centro assistenza Tschoegglberg APSP, Residenza per anziani Parcines Johann Nepomuk Schoepf APSP, Casa di cura e riposo di Funes, Residenza per anziani di Laion, Residenza per anziani OJOEP Freinademetz, Azienda pubblica di servizi alla persona Martinsheim di Malles Venosta, Residenza per anziani di San Candido;
- Comuni di Chienes, Falzes, Villabassa, Lagundo, Andriano, Meltina, Terlano.

Si invitano le società e gli enti di cui sopra, nonché l'ente vigilante per quanto di competenza, a voler assicurare quanto prima l'adempimento necessario ai fini di coordinamento e consolidamento delle informazioni finanziarie.

16 La verifica di affidabilità delle scritture contabili e delle fasi di gestione delle entrate e delle spese (DAS)

L'istruttoria, volta a stimare l'affidabilità e l'attendibilità degli aggregati contabili, è stata condotta ricorrendo alla metodologia statistica MUS (*monetary unit sampling*), integrata da scelte professionali nell'individuazione delle unità di campionamento, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e della Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti (*déclaration d'assurance*, DAS), in aderenza agli indirizzi operativi della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazioni n. 9/2013, n. 14/2014, n. 8/2017 e n. 10/2017) e delle Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr. deliberazioni n. 17/2016 e n. 20/2020) della Corte dei conti.

La Sezione delle Autonomie, nella citata deliberazione n. 9/2013, ha dettato alle Sezioni regionali le linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni, evidenziando che un profilo di rilievo della decisione di parifica può consistere, ai sensi dell'art. 39 del R.D. n. 1214/1934, nel raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'Ente, tenute o controllate dalla Corte. L'importanza di dette verifiche è da rinvenirsi nel fatto che l'accertamento di eventuali irregolarità potrebbe influire sull'esito del giudizio di parificazione; infatti, l'esistenza di gravi irregolarità, che incidono sulla veridicità della rappresentazione dei conti, osterebbe alla parifica del rendiconto.

Con nota del 28 febbraio 2022 (prot. 173), la Sezione di controllo di Bolzano (valutate le risorse di personale amministrativo e di magistratura in servizio), ha chiesto alla PAB di fornire il file *excel* contenente le reversali di incasso e i mandati di pagamento emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (numero, data, versante/beneficiario, codice fiscale/partita iva, codice del piano dei conti, descrizione, importo), al fine della predisposizione di un campione di poste contabili. Si è, quindi, provveduto ad escludere dalle reversali di incasso inviate le poste contabili concernenti le imposte ed i tributi versati da Amministrazioni pubbliche e le ritenute su redditi da lavoro dipendente e, dai mandati di pagamento, gli ordinativi riferiti ai pagamenti obbligatori (retribuzioni lorde, contributi sociali, imposte e tasse a carico dell'Ente, rimborsi, versamenti di ritenute).

Successivamente è stato estratto il campione oggetto di esame.

Con nota del 15 marzo 2022 (prot. n. 226), è stata chiesta alla PAB la relativa documentazione giustificativa (es. atti di accertamento/impegno e relativi allegati richiamati nelle premesse, contratto/i, fatture, DURC, reversali di incasso/mandati di pagamento e relative date di esecuzione,

ordini di liquidazione e relativi atti, pertinenti codici SIOPE) con riguardo agli n. 8 atti di entrata e ai n. 12 atti di spesa di seguito elencati:

1) decreto del Presidente della Provincia n. 21430 del 10 novembre 2021 (Iscrizione di fondi vincolati – PNRR – riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica – Sicuro, verde e sociale);

2) decreto del Presidente della Provincia di variazione di bilancio n. 20970 del 5 novembre 2021 ("Iscrizione di fondi vincolati – Misure connesse all'emergenza da Covid-19");

3) reversale d'incasso n. 78181 del 15 settembre 2021 ("proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria");

4) reversale d'incasso n. 76324 del 14 settembre 2021 ("fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)");

5) reversale d'incasso n. 119166 del 29 dicembre 2021 ("tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione");

6) reversale d'incasso n. 12445 del 16 marzo 2021 ("trasferimenti correnti da regioni e province autonome");

7) reversale d'incasso n. 123925 del 31 dicembre 2021 ("entrate da rimborsi di IVA a credito");

8) reversale d'incasso n. 105421 del 2 dicembre 2021 ("accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da cassa depositi e prestiti – SPA");

9) delibera di Giunta Provinciale n. 883 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto "Costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A., in esecuzione dell'art. 3, legge 8 maggio, n. 31";

10) delibera di Giunta Provinciale n. 892 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto "Programma d'acquisto dell'ASDAA per gli ospedali, distretti e servizi territoriali ed assegnazione dei fondi finanziari";

11) delibera di Giunta Provinciale n. 941 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto "Schema di Accordo di integrazione e modifica del vigente Contratto di servizio tra la Provincia autonoma di Bolzano ed Alto Adige Riscossioni";

12) decreto del direttore della Ripartizione personale n. 25443/2021 del 29 dicembre 2021 ("impegno di spesa per un esperto PNRR per la Provincia autonoma di Bolzano");

13) mandato di pagamento n. 55803 del 7 luglio 2021 ("patrocinio legale");

14) mandato di pagamento n. 95112 dell'11 ottobre 2021 ("contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione");

15) mandato di pagamento n. 20778 del 23 marzo 2021 ("manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature scientifiche e sanitarie");

16) mandato di pagamento n. 32416 del 4 maggio 2021 ("contributi agli investimenti a comuni");

17) mandato di pagamento n. 79969 del 30 agosto 2021 ("trasferimenti correnti a altre imprese");

18) mandato di pagamento n. 55989 dell'8 luglio 2021 ("infrastrutture telematiche");
19) mandato di pagamento n. 13112 del 5 marzo 2021 ("concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a comuni");
20) mandato di pagamento n. 129120 del 21 dicembre 2021 ("rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a cassa depositi e prestiti – gestione CDP SPA").

Con nota del 4 aprile 2022 (prot. n. 294), la Sezione ha chiesto, una serie di elementi informativi concernenti profili critici emersi ovvero necessari approfondimenti istruttori.

Le verifiche hanno riguardato l'esistenza di un titolo giuridico e dei presupposti richiesti dalla normativa, la corretta allocazione di bilancio/rendiconto e la relativa assegnazione dei codici SIOPE, la completezza delle informazioni riportate sui titoli di riscossione e di pagamento (es. presenza, quando previsto, del codice CIG), l'effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva ai sensi del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 98 e di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.p.r. n. 602/1972 e, in generale, l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Di seguito si riassumono, in sintesi, per ciascun atto i dati salienti emersi dall'attività di controllo.

1)

Atto oggetto del controllo: decreto del Presidente della Provincia n. 21430 del 10 novembre 2021 (Iscrizione di fondi vincolati – PNRR – riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica – Sicuro, verde e sociale).

Titolo legittimante: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e DPCM del 15 settembre 2021 relativo a "Fondo complementare al PNRR".

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio bilancio e programmazione.

Capitolo di bilancio: E04200.1710 (PNRR - Assegnazioni dal Fondo complementare per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica Sicuro, verde e sociale (DL 59/2021, art. 1, c. 2, DM 15.7.2021, DPCM 15.9. 2021) - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali.

Codice SIOPE: l'Ufficio bilancio e programmazione rappresenta che "*le variazioni di bilancio non sono caratterizzate da codici SIOPE poiché ci muoviamo al quarto livello del piano dei conti. Solo le prenotazioni di spesa, gli impegni e le liquidazioni sono caratterizzate da codici SIOPE*".

Documentazione presentata: decreto del Presidente della Provincia n. 21430 del 10 novembre 2021, nota prot. 872443 del 9 novembre 2021 dell'Assessora competente e DPCM del 15 settembre 2021.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili:

a) rispetto di quanto esposto nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 943/2021 ovvero del termine del 31 dicembre 2021, entro il quale le regioni e le province autonome

devono predisporre il piano degli interventi ammessi al finanziamento (piano da trasmettersi entro il 15 gennaio 2022 al competente Ministro per la relativa approvazione), previa verifica di ammissibilità formale e valutazione delle domande (cfr. lettera C.3 del bando allegato alla delibera);
b) cronoprogramma attuativo degli interventi con particolare riferimento al termine del giugno 2022 (cfr. lettera C.1 del bando allegato alla delibera) entro il quale il cronoprogramma prevede l'affidamento della progettazione dell'intervento;
c) ragioni di eventuali ritardi che potrebbero compromettere le previste scadenze intermedie, indicando gli eventuali processi di autocorrezione;
d) copia della comunicazione da trasmettere al MEF entro il 31 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 8, c. 2, del Decreto del MEF del 15 luglio 2021.
Ulteriori chiarimenti trasmessi dalla PAB: con nota dell'11 aprile 2022, la Ripartizione finanze comunica che "*a) La commissione tecnica appositamente nominata per la verifica di ammissibilità delle domande e per la valutazione delle proposte di intervento relative al "Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" Programma "Sicuro, verde e sociale riguardante la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" nella seduta dd. 17/12/2021 ha accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità da parte dei soggetti richiedenti nonché la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Con riferimento alla completezza documentale e la sua conformità rispetto a quanto previsto dal bando, la commissione ha richiesto ai partecipanti, dove necessario e come previsto dal punto "C.3.d Integrazione documentale" del bando approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 943/2021, chiarimenti ed integrazioni necessari per lo svolgimento dell'istruttoria, sia in fase di verifica dell'ammissibilità formale che in fase di valutazione di merito. In data 10/01/2022 la commissione tecnica ha aggiornato, sulla base delle integrazioni trasmesse, il Piano degli Interventi ammessi ed ulteriori. Tali elenchi sono stati poi trasmessi agli uffici statali competenti in data 14/01/2022. Attualmente l'Amministrazione scrivente è in attesa del decreto di approvazione del Piano degli interventi da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia come previsto dall'art. 3 c. 5 DPCM 15 settembre 2021. b) Dal momento che ad oggi non ci è ancora stato trasmesso da parte del Ministero il decreto di cui sopra, attualmente non siamo in grado di fornire notizie in ordine al cronoprogramma attuativo degli interventi. c) Vedasi punto b). d) A causa della mancanza di un accesso al portale ReGis, l'Amministrazione scrivente non ha effettuato la comunicazione con data 31/10/2021 al MEF".*
Esito del controllo: il d.P.C.M. 15 settembre 2021 è stato registrato dalla Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti in data 6 ottobre 2021 al n. 2524.
Si raccomanda il puntuale rispetto del cronoprogramma (obiettivi iniziali, intermedi e finali) che prevede nel secondo trimestre 2023 la consegna/avvio dei lavori.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

2)

Atto oggetto del controllo: decreto del Presidente della Provincia di variazione di bilancio n. 20970 del 5 novembre 2021 ("Iscrizione di fondi vincolati – Misure connesse all'emergenza da Covid-19").

Titolo legittimante: decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute del 16 luglio 2021, "Riparto del Fondo per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza COVID-19".

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio bilancio e programmazione.

Capitolo di bilancio: E02101.2120 (Assegnazioni per interventi urgenti in materia sanitaria per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (DL 14/2020, art. 17) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali COD./E.2.01.01.01).

Codice SIOPE: l'Ufficio bilancio e programmazione rappresenta che "*le variazioni di bilancio non sono caratterizzate da codici SIOPE poiché ci muoviamo al quarto livello del piano dei conti. Solo le prenotazioni di spesa, gli impegni e le liquidazioni sono caratterizzate da codici SIOPE*".

Documentazione presentata: d.P.P. n. 20970/2021, nota prot. 846144 del 3 novembre 2021, d.m. del 16 luglio 2021.

Esiti del controllo: il d.P.C.M. 16 luglio 2021 è stato registrato dalla Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti in data 24 agosto 2021 al n. 1236.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

3)

Atto oggetto del controllo: reversale d'incasso n. 78181 del 15 settembre 2021 ("proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria").

Titolo legittimante: art. 1, c. 3 del d.lgs. 280/2001 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano), art. 1, l.r. 3/2003 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano).

Struttura amministrativa responsabile: Libro fondiario, catasto fondiario e urbano.

Capitolo di bilancio: E03100.0930 (Proventi dei diritti speciali catastali (DLGS 280/2001, LR 3/2003) - Entrate dalla vendita di servizi COD./E.3.01.02.01).
Codice SIOPE: E.3.01.02.01.033.
Documentazione presentata: reversale d'incasso, quietanza ed estratto dall'applicativo informatico SAP in uso presso la PAB.
Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: descrizione delle procedure contabili in uso presso la PAB circa l'utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche, nonché delle connesse modalità operative e dei controlli interni (cfr. art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e art. 37 della l.p. n. 1/2002).
Esiti del controllo: la PAB, con nota dell'11 aprile 2022, ha chiarito che "*Il flusso degli ordinativi di incasso viene prodotto attraverso il sistema di contabilità SAP, garantendo l'esaustività delle informazioni previste dall'art. 54, c.3 del d.lgs. n. 118/2011. Nel rispetto delle regole OPI tali flussi, in seguito alla sottoscrizione con firma digitale da parte del direttore dell'Ufficio Entrate, vengono trasmessi attraverso l'applicativo Unimoney (di Unimatica) alla Tesoreria per il tramite del sistema SIOPE+*".
Si rappresenta che la PAB, con d.P.P. 5 novembre 2007, n. 57, ha introdotto apposita disciplina concernente "*Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche*"; l'art. 3, in particolare, considera l'ordinativo d'incasso un documento contabile informatico (al pari della prenotazione e dell'annullamento dell'ordinativo medesimo, del mandato di pagamento, della relativa prenotazione e annullamento), oggetto di sottoscrizione con firma digitale e i documenti devono essere conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di emissione, mentre l'art. 4 prevede che l'ordinativo informatico sostituisca gli ordinativi d'incasso cartacei.
Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

4)
Atto oggetto del controllo: reversale d'incasso n. 76324 del 14 settembre 2021 ("fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)").
Titolo legittimante: decreto della Direttrice di Ripartizione 2928/2020.
Struttura amministrativa responsabile: Ripartizione Europa.
Capitolo di bilancio: E02105.0480 (INTERREG V I-A - quota UE (2014-2020) Assistenza tecnica (L 183/1987, REGCE 1299/2013, 1303/2013, DCE C(2015)8658 final) - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea COD./E.2.01.05.01).
Codice SIOPE: E.2.01.05.01.004.

Documentazione presentata: decreto della Direttrice di Ripartizione, reversale d'incasso, quietanza ed estratto dall'applicativo informatico SAP in uso presso la PAB.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: descrizione, con riguardo alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione, degli ordinativi di incasso, delle procedure contabili in uso presso la PAB circa l'utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche, nonché delle connesse modalità operative e dei controlli interni (cfr. art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e art. 37 della l.p. n. 1/2002).

Esiti del controllo: la PAB con nota dell'11 aprile 2022 ha reso noto che "*Il flusso degli ordinativi di incasso viene prodotto attraverso il sistema di contabilità SAP, garantendo l'esaustività delle informazioni previste dall'art. 54, c.3 del d.lgs. n. 118/2011. Nel rispetto delle regole OPI tali flussi, in seguito alla sottoscrizione con firma digitale da parte del direttore dell'Ufficio Entrate, vengono trasmessi attraverso l'applicativo Unimoney (di Unimatica) alla Tesoreria per il tramite del sistema SIOPE+*".

Si rappresenta che la PAB, con d.P.P. 5 novembre 2007, n. 57, ha introdotto apposita disciplina concernente "Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche"; l'art. 3, in particolare, considera l'ordinativo d'incasso un documento contabile informatico (al pari della prenotazione e dell'annullamento dell'ordinativo medesimo, del mandato di pagamento, della relativa prenotazione e annullamento), oggetto di sottoscrizione con firma digitale, i documenti contabili devono essere conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di emissione, mentre l'art. 4 prevede che l'ordinativo informatico sostituisca gli ordinativi d'incasso cartacei.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

5)

Atto oggetto del controllo: reversale d'incasso n. 119166 del 29 dicembre 2021 ("tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione").

Titolo legittimante: art. 7, l.p. 9/1998.

Capitolo di bilancio: E01101.0030 (Tassa automobilistica provinciale (LP 9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./E.1.01.01.50.

Codice SIOPE: E.1.01.01.50.001.

Documentazione presentata: reversale d'incasso, quietanza ed estratto dall'applicativo informatico SAP in uso presso la PAB.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: descrizione, con riguardo alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione, degli ordinativi di incasso, delle

procedure contabili in uso circa l'utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche, nonché delle connesse modalità operative e dei controlli interni (cfr. art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e art. 37 della l.p. n. 1/2002).

Esiti del controllo: la PAB con nota dell'11 aprile 2022 ha reso noto che "*Il flusso degli ordinativi di incasso viene prodotto attraverso il sistema di contabilità SAP, garantendo l'esaustività delle informazioni previste dall'art. 54, c.3 del d.lgs. n. 118/2011. Nel rispetto delle regole OPI tali flussi, in seguito alla sottoscrizione con firma digitale da parte del direttore dell'Ufficio Entrate, vengono trasmessi attraverso l'applicativo Unimoney (di Unimatica) alla Tesoreria per il tramite del sistema SIOPE+*".

Si rappresenta che la PAB, con d.P.P. 5 novembre 2007, n. 57, ha introdotto apposita disciplina concernente "*Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche*"; l'art. 3, in particolare, considera l'ordinativo d'incasso un documento contabile informatico (al pari della prenotazione e dell'annullamento dell'ordinativo medesimo, del mandato di pagamento, della relativa prenotazione e annullamento), oggetto di sottoscrizione con firma digitale, i documenti contabili devono essere conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di emissione, mentre l'art. 4 prevede che l'ordinativo informatico sostituisca gli ordinativi d'incasso cartacei.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

6)

Atto oggetto del controllo: reversale d'incasso n. 12445 del 16 marzo 2021 ("trasferimenti correnti da regioni e province autonome").

Titolo legittimante: art. 34 (Interventi in materia di forme collaborative intercomunali), c. 6 della legge regionale 2/2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e art. 7 (Forme collaborative intercomunali) della legge provinciale n. 18/2017 (Riordino degli enti locali).

Capitolo di bilancio: E02101.2080 (Assegnazioni dalla Regione ai Comuni e al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il finanziamento delle collaborazioni intercomunali (LR 2/2018, art.34, c. 6, LP18/2017, art.7) - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali COD./E.2.01.01.02. Codice SIOPE: E.2.01.01.02.001.

Documentazione presentata: reversale d'incasso, quietanza ed estratto dall'applicativo informatico SAP in uso presso la PAB.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: descrizione, con riguardo alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione, degli ordinativi di incasso, delle procedure contabili in uso circa l'utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche, nonché delle connesse

modalità operative e dei controlli interni (cfr. art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e art. 37 della l.p. n. 1/2002).

Esiti del controllo: la PAB con nota dell'11 aprile 2022 ha reso noto che "*Il flusso degli ordinativi di incasso viene prodotto attraverso il sistema di contabilità SAP, garantendo l'esaustività delle informazioni previste dall'art. 54, c.3 del d.lgs. n. 118/2011. Nel rispetto delle regole OPI tali flussi, in seguito alla sottoscrizione con firma digitale da parte del direttore dell'Ufficio Entrate, vengono trasmessi attraverso l'applicativo Unimoney (di Unimatica) alla Tesoreria per il tramite del sistema SIOPE+*".

Si rappresenta che la PAB, con d.P.P. 5 novembre 2007, n. 57, ha introdotto apposita disciplina concernente "*Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche*"; l'art. 3, in particolare, considera l'ordinativo d'incasso un documento contabile informatico (al pari della prenotazione e dell'annullamento dell'ordinativo medesimo, del mandato di pagamento, della relativa prenotazione e annullamento), oggetto di sottoscrizione con firma digitale, i documenti contabili devono essere conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di emissione, mentre l'art. 4 prevede che l'ordinativo informatico sostituisca gli ordinativi d'incasso cartacei.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

7)

Atto oggetto del controllo: reversale d'incasso n. 123925 del 31 dicembre 2021 ("entrate da rimborsi di IVA a credito").

Titolo legittimante: art. 17 (Oggetto del versamento unitario e compensazione), del d.lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto) e art. 5, del decreto MEF 23 gennaio 2015.

Capitolo di bilancio: E03500.0840 (Rimborsi per credito Iva da dichiarazione (DLGS 241/1997, art. 17 e Decreto MEF 23.1.2015, art. 5.2) - Entrate per rimborsi di imposte COD./E.3.05.02.02).

Codice SIOPE: E.3.05.02.02.002.

Documentazione presentata: reversale d'incasso, quietanza ed estratto dall'applicativo informatico SAP in uso presso la PAB.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: descrizione, con riguardo alla predisposizione, da parte dell'Amministrazione, degli ordinativi di incasso, delle procedure contabili in uso circa l'utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche, nonché delle connesse modalità operative e dei controlli interni (cfr. art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e art. 37 della l.p. n. 1/2002) e ragioni circa la "*data regolazione 10/01/2022*" indicata nella reversale.

Esiti del controllo: la PAB con nota dell'11 aprile 2022 ha reso noto che "*Il flusso degli ordinativi di incasso viene prodotto attraverso il sistema di contabilità SAP, garantendo l'esaustività delle informazioni previste dall'art. 54, c.3 del d.lgs. n. 118/2011. Nel rispetto delle regole OPI tali flussi, in seguito alla sottoscrizione con firma digitale da parte del direttore dell'Ufficio Entrate, vengono trasmessi attraverso l'applicativo Unimoney (di Unimatica) alla Tesoreria per il tramite del sistema SIOPE+*". Inoltre, è stato reso noto che "*La data del 10/01/2022 che appare sulla reversale 123935 emessa dal Tesoriere è corretta ed è avvenuta nel rispetto del termine previsto dalla normativa vigente. Nel file excel contenente tutte le reversali la colonna Data_emissione reversale corrisponde alla data in cui la reversale è stata contabilizzata in SAP ed imputata all'anno di competenza*".

Si rappresenta che la PAB, con d.P.P. 5 novembre 2007, n. 57, ha introdotto apposita disciplina concernente "*Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche*"; l'art. 3, in particolare, considera l'ordinativo d'incasso un documento contabile informatico (al pari della prenotazione e dell'annullamento dell'ordinativo medesimo, del mandato di pagamento, della relativa prenotazione e annullamento), oggetto di sottoscrizione con firma digitale, i documenti contabili devono essere conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di emissione, mentre l'art. 4 prevede che l'ordinativo informatico sostituisca gli ordinativi d'incasso cartacei.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

8)

Atto oggetto del controllo: reversale d'incasso n. 105421 del 2 dicembre 2021 ("accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da cassa depositi e prestiti – SPA").

Titolo legittimante: delibera della Giunta provinciale n. 877 del 12 ottobre 2021 e decreto dell'Assessore alle Finanze n. 19424 del 14 ottobre 2021.

Provvedimento: reversale n. 0105421/2021 del Tesoriere della Provincia.

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio bilancio e programmazione.

Capitolo di bilancio: E06300.0150 (Indebitamento 2021 (LP 03/2021) - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese COD./E.6.03.01.04).

Codice SIOPE: E.6.03.01.04.003.

Documentazione presentata: delibera della Giunta provinciale n. 877/2021, decreto assessorile n. 19424/2021, reversale d'incasso, quietanza ed estratto dall'applicativo informatico SAP in uso presso la PAB.

Esiti del controllo: tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti

dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile (si rinvia in argomento anche al capitolo 9.2 della presente relazione).

9)

Atto oggetto del controllo: delibera di Giunta Provinciale n. 883 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto "Costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A., in esecuzione dell'art. 3, legge 8 maggio, n. 31".

Titolo legittimante: decreto - legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, e delibera della Giunta provinciale n. 883/2021.

Struttura amministrativa responsabile: Ripartizione enti locali e sport.

Capitolo di bilancio: U01033.0000 (Spese per la partecipazione della Prov. a società od enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitale sociale - ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE (LP 2/1987, art. 21/bis) COD./01.1/U.3.01.01.03).

Codice SIOPE: U.3.01.01.03.002.

Documentazione presentata: deliberazione della Giunta provinciale n. 883/2021 con allegato, mandato di pagamento ed iscrizione a cespite.

Esito del controllo: il d.P.C.M. 6 agosto 2021 è stato registrato dalla Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti in data 15 settembre 2021 al n. 2279.

Con deliberazione n. 247 del 12 aprile 2022 la Giunta provinciale ha deliberato "*di esprimere l'intesa, per quanto di competenza della Provincia, dello schema di Direttiva sul programma di attività della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." proposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Prot. Prov. 10.03.2022 0216045) per l'esercizio del controllo analogo congiunto nel triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*".

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

10)

Atto oggetto del controllo: delibera di Giunta Provinciale n. 892 del 19 ottobre 2021 ("Programmi d'acquisto dell'ASDAA per gli ospedali, distretti e servizi territoriali ed assegnazione dei fondi finanziari").

Titolo legittimante: art. 16 (servizio amministrativo) della l.p. 1/1981 (Disciplina del Servizio

sanitario provinciale).

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio governo sanitario.

Capitolo di bilancio: U13052.0030 (Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 1/1981, art. 16 LP 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02).

Codice SIOPE: U.2.03.01.02.011.

Documentazione presentata: delibera di Giunta Provinciale n. 892/2021.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili:

copia delle note della Direzione dell'Azienda sanitaria del 30 novembre 2020 e del 10 settembre 2021 richiamate in delibera.

Esiti del controllo: tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

11)

Atto oggetto del controllo: delibera di Giunta Provinciale n. 941 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto "Schema di Accordo di integrazione e modifica del vigente Contratto di servizio tra la Provincia autonoma di Bolzano ed Alto Adige Riscossioni".

Titolo legittimante: art. 44/*bis* (Alto Adige riscossioni spa), c. 4, legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano).

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio entrate.

Capitolo di bilancio: U01041.0390 (Assegnazione annuale Alto Adige Riscossioni SPA - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (LP 18/2012, art. 10) COD./01.1/U.1.03.02.15).

Codice SIOPE: U.1.03.02.15.999.

Documentazione presentata: delibera di Giunta Provinciale n. 941/2021 ed estratto verbale sulla delibera.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: eventuali modifiche da parte della PAB al contratto di servizio in essere, resesi necessarie "*per la migliore definizione dei rapporti oggetto del contratto di servizio medesimo*" (cfr. punto 3 della delibera) ed "*eventuale accordo di revisione al ribasso del corrispettivo aggiuntivo…in relazione all'andamento dell'andamento dell'attività di riscossione coattiva*" (cfr. punto 4 della delibera).

Esiti del controllo: con nota dell'11 aprile 2022, il Direttore della Ripartizione finanze comunica che "*Relativamente ai punti 3 e 4 della delibera oggetto del campionamento non si sono rese necessarie modifiche*".

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non

sono emerse irregolarità di ordine contabile.

12)

Atto oggetto del controllo: decreto del direttore della Ripartizione personale n. 25443/2021 del 29 dicembre 2021 ("impegno di spesa per un esperto PNRR per la Provincia autonoma di Bolzano").

Titolo legittimante: DPCM 12 novembre 2021 sul *"Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR"*, decreto del Direttore Generale n. 24774 del 13 dicembre 2021 e decreto del direttore della Ripartizione personale n. 25411 del 27 dicembre 2021 concernente "*Presa d'atto dei verbali per l'individuazione di 19 esperti a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR per la Provincia Autonoma di Bolzano –Impegno di spesa per 16 esperti*".

Struttura amministrativa responsabile: Ripartizione personale.

Capitolo di bilancio: U01111.0100 (Spese dirette nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (DPCM 12.11.2021) COD./01.3/U.1.03.02.11).

Codice SIOPE: la Ripartizione finanze, in merito all'assenza del codice SIOPE ha rappresentato che il codice SIOPE viene generato al V livello "*con la liquidazione e per il momento non sono state fatte liquidazioni su quel capitolo*".

Documentazione presentata: decreto del direttore della Ripartizione personale n. 25443/2021 del 29 dicembre 2021.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: copia dell'incarico conferito all'esperto W.B., copia del decreto del Direttore Generale n. 24774/2021 del 13 dicembre 2021 e del Direttore della Ripartizione personale n. 25411/2021 del 27 dicembre 2021, entrambi richiamati nelle premesse del decreto, copia del verbale di valutazione dei candidati ammessi alla relativa selezione.

Esiti del controllo: il presupposto d.P.C.M. del 12 novembre 2021 è stato registrato dalla Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti in data 25 novembre 2021 al n. 2847.

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile (si rinvia in argomento anche al capitolo 13.2 della presente relazione).

13)

Atto oggetto del controllo: mandato di pagamento n. 55803 del 7 luglio 2021 ("patrocinio legale").

Titolo legittimante: nota dell'Avvocatura della PAB del 16 novembre 2020 (Conferimento di incarico di codifesa e domiciliazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25) e decreto della Direttrice di ripartizione n. 22581/2020.
Ordine di liquidazione: n. 3210032584 del 1° luglio 2021.
Struttura amministrativa responsabile: Avvocatura della Provincia.
Capitolo di bilancio*:* U01111.0450 (Spese per liti, pareri, atti legali - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (DPR 670/1972) COD./01.3/U.1.03.02.11).
Codice SIOPE: U.1.03.02.11.006.
Documentazione presentata: corrispondenza intercorsa con l'incaricato, decreto della Direttrice di ripartizione n. 22581/2020 con allegato, fattura elettronica, ordine di liquidazione, mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.
Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: chiarimenti in ordine alla incongruenza tra quanto evidenziato in proposta di incarico del 12 novembre 2020, indirizzata all'avvocato L.G. e quanto evidenziato nel successivo conferimento di incarico, del 16 novembre 2020, indirizzato all'avvocato M.C. e, solo per conoscenza, all'avvocato L.G..
Dalla richiamata nota di conferimento dell'incarico del 5 gennaio 2021 emerge, fra l'altro, che "*La costituzione è già avvenuta, mediante deposito in via telematica. Il Suo nome figura già nel Collegio dei difensori: pertanto siete già abilitati a scaricare, dal fascicolo processuale digitale, sia gli atti sia i documenti*".
Esiti del controllo: la PAB, con nota dell'11 aprile 2022, ha fatto presente che "*Nella pratica indicata l'incarico è stato conferito all'avvocato […] con lettera prot. n. 10417 del 05.01.2021 (che si allega alla presente), giusto preventivo dell'avvocato […] del 12.11.2020 e giusto decreto della direttrice di Ripartizione n. 22581/2020 del 16.11.2020. L'allegato 3 del predetto decreto si riferisce ad una bozza di lettera di incarico indirizzata all'avv. […], collega di studio dell'avv. […]*".
Si sottolinea nuovamente che anche gli affidamenti per patrocinio legale di cui all'art. 17 c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (cfr. art. 4 del citato decreto); si richiama sul punto la delibera ANAC 24 ottobre 2018 contenente le linee guida n. 12 recanti "Affidamento dei servizi legali" (G.U. n. 264 del 13 novembre 2018), che considerano una "buona prassi" la costituzione di elenchi specifici di avvocati per ciascun ente.
Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

14)
Atto oggetto del controllo: mandato di pagamento n. 95112 dell'11 ottobre 2021 ("contributi agli

investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione").

Titolo legittimante: deliberazione della Giunta provinciale n. 79/2018 con la quale sono stati approvati i criteri per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche e decreto del Direttore di Ripartizione n. 16492/2021.

Ordine di liquidazione: n. 3210046910 del 4 ottobre 2021.

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio finanziamento delle istituzioni formative.

Capitolo di bilancio: U04022.0001 (Assegnazioni alle scuole per l'arredamento e l'attrezzatura - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE (LP 37/1992 LP 12/2000, art. 12 LP 7/2015).

Codice SIOPE: U.2.03.01.04.001.

Documentazione presentata: decreto del Direttore di Ripartizione, ordine di liquidazione, mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: copia delle richieste di assegnazioni straordinarie di fondi presentate dalla scuola, nonché della "*valutazione delle stesse della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca*", come indicato nelle premesse del decreto n. 16492/2021.

Esiti del controllo: si prende atto degli elementi informativi trasmessi dalla Ripartizione finanze con nota dell'11 aprile 2022 di seguito riportati: "*si allega quanto trasmesso dalla struttura competente, ovvero la richiesta di assegnazione di fondi presentata dalla scuola e, quale relativa valutazione, la comunicazione via posta elettronica di conferma della direttrice provinciale competente. La struttura competente precisa, inoltre, che tale valutazione è stata preceduta da vari incontri per la trattazione della domanda di assegnazione*" e della citata comunicazione via posta elettronica, che fa presente che "*die Beträge können bestätigt werden*".

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

15)

Atto oggetto del controllo: mandato di pagamento n. 20778 del 23 marzo 2021 ("manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature scientifiche e sanitarie").

Titolo legittimante: decreto assessorile n. 21892/2020, regolamento europeo n. 1293/2013 e progetto europeo BrennerLEC – Project Number LIFE15_ENV/IT/00028, ordine di liquidazione n. 3210011065 dell'11 marzo 2021.

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio amministrativo dell'ambiente.

Capitolo di bilancio: U09081.0151 (Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il

Programma Life dell'UE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (REGUE 1293/2013 LP 8/2000).

Codice SIOPE: U.1.03.02.09.005.

Documentazione presentata: decreto assessorile con allegati, ordine di liquidazione, fattura elettronica, mandato di pagamento e quietanza del tesoriere;

Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili:

a) copia del decreto n. 25559/2017 e della circolare della Ripartizione Finanze del 23 dicembre 2016, citati nelle premesse del decreto campionato;
b) copia dell'appendice al contratto di appalto, di data 2 ottobre 2020, che prevede una "*rata posticipata dal 05.12.2020 al 04.02.2021*", così come evidenziato in fattura n. 2V21/-205 del 18 febbraio 2021, allegata all'ordine di liquidazione;
c) chiarimenti in ordine a quanto esposto nella nota del 5 novembre 2020 dell'Ufficio laboratorio analisi aria e protezione dell'Agenzia provinciale per la tutela dell'ambiente e del clima, allegata al decreto n. 21892/2020 ("*ulteriori costi sostenuti per le prestazioni*" per euro 41.000,00 iva esclusa), in relazione a quanto diversamente indicato nella descrizione della prestazione esposta nella fattura n. 2V21/-205 di cui alla lett. b).

Esiti del controllo: si prende atto degli elementi informativi trasmessi dalla Ripartizione finanze con nota dell'11 aprile 2022 di seguito riportati: "*relativamente alla lettera b), la struttura competente precisa che il riferimento alla rata posticipata presente nella fattura n. 2V21/-205 del 18 febbraio 2021 trova fondamento nell'art. 14 del contratto, "Modalità di pagamento del corrispettivo", nella parte in cui prevede che "il corrispettivo dovuto verrà liquidato ogni due mesi a seguito di emissione del certificato di verifica di conformità da parte del direttore dell'esecuzione del contratto". Con riferimento alla lettera c) del campione n. 15, si riporta di seguito quanto ulteriormente osservato dalla struttura. Il decreto 21892/2020 concerne la mera riallocazione dell'impegno complessivo di € 50.020,00 inizialmente posto a carico del bilancio provinciale invece che sui capitoli del progetto europeo BrennerLEC. La riallocazione della spesa, avvenuta nell'ambito del medesimo IV livello del piano dei conti (Manutenzione ordinaria), si è resa necessaria in quanto una parte del servizio (relativa a 3 cabine di misura della qualità dell'aria) doveva essere imputata al citato progetto comunitario. Come si evince dai punti 1, 2 e 3 del dispositivo del decreto 21892/2020, la riallocazione non ha comportato alcuna ulteriore spesa rispetto all'impegno originario (decreto n. 25559/2017). La dicitura contenuta nella relazione del laboratorio analisi aria e radioprotezione "ulteriori costi sostenuti per le prestazioni" si riferisce ai costi "ulteriori" da imputare al progetto UE BrennerLEC (coperti da fondi UE), e non al contratto di appalto nel suo complesso. Riassumendo, l'impegno complessivo per il contratto di appalto non è variato, come invariato è l'oggetto della prestazione "Manutenzione delle stazioni di misura della qualità dell'aria", coerentemente con quanto indicato in fattura".*

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

16)

Atto oggetto del controllo: mandato di pagamento n. 32416 del 4 maggio 2021 ("contributi agli investimenti a comuni").

Titolo legittimante: l.p. n. 24/1986 (Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale), l.p. n. 10/1987 (Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti) e decreto del Presidente della Provincia n. 250 del 27 aprile 2005, come modificato dal decreto del Presidente della Provincia n. 514 del 12 novembre 2009.

Ordine di liquidazione: n. 3210021662 del 3 maggio 2021.

Struttura amministrativa responsabile: Ripartizione enti locali e sport.

Capitolo di spesa: U18012.0180 (Assegnazioni ai Comuni per il finanziamento degli oneri di ammortamento di mutui - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 6/1992, art.6 Legge di stabilità 2018 - LP 23/2017) COD./01.8/U.2.03.01.02).

Codice SIOPE: U.2.03.01.02.003.

Documentazione presentata: decreti del Presidente della Provincia n. 250/2005 e n. 514/2009, ordine di liquidazione, mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.

Esiti del controllo: tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

17)

Atto oggetto del controllo: mandato di pagamento n. 79969 del 30 agosto 2021 ("trasferimenti correnti a altre imprese").

Titolo legittimante: legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia) e deliberazione della Giunta provinciale del 27 aprile 2021, n. 373 e decreto del Direttore d'Area n. 13609/2021.

Ordine di liquidazione: 3210040709 del 26 agosto 2021.

Struttura amministrativa responsabile: Area funzionale "Turismo".

Capitolo di spesa: U07011.1361 (Contributi a piccole imprese del settore turismo - COVID-19 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE (LP 4/1997, capo VI) COD./04.7/U.1.04.03.99).

Codice SIOPE: U.1.04.03.99.999.

Documentazione presentata: decreto del Direttore d'Area, nota dell'Ufficio entrate del 25 agosto

2021, ordine di liquidazione, mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.
Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: copia della domanda formulata dall'impresa E.C. e esiti della verifica da parte dell'Ufficio competente volta ad accertare i requisiti previsti dalla normativa provinciale.
Esiti del controllo: si prende atto degli elementi informativi trasmessi dalla Ripartizione finanze con nota dell'11 aprile 2022 di seguito riportati: "*l'ufficio provinciale competente effettuerà controlli a campione su almeno l'8 per cento delle domande approvate e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, al fine di accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, o omesso di fornire informazioni dovute*".
Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

18)
Atto oggetto del controllo: mandato di pagamento n. 55989 dell'8 luglio 2021 ("infrastrutture telematiche").
Titolo legittimante: decreto del direttore di dipartimento n. 26544/2019 e decreto del Direttore d'Ufficio n. 22960/2020.
Ordine di liquidazione: n. 3210032020 del 28 giugno 2021.
Struttura amministrativa responsabile: Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni.
Capitolo di spesa: U01062.1035 (Spese per la costruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano - BENI IMMOBILI (LP 22/2012, art.21/bis) COD./01.3/U.2.02.01.09).
Codice SIOPE: U.2.02.01.09.009.
Documentazione presentata: decreto del Direttore d'ufficio con allegati, fattura elettronica, ordine di liquidazione, mandato di pagamento, quietanza del tesoriere.
Acquisizione di elementi documentali/informativi ulteriori in ordine ai seguenti profili: attestazione del direttore dei lavori in relazione all'effettuato pagamento per euro 182.126,79 di lavori concernenti il 4° stato avanzamento dei lavori (s.a.l. citato in fattura) concernenti l'adeguamento delle infrastrutture esterne dell'Ospedale di Bolzano.
Esiti del controllo: la Ripartizione finanze, con nota dell'11 aprile 2022, ha fornito i chiarimenti di seguito riportati: "*L'attestazione del direttore dei lavori, ovvero il certificato di pagamento, si riferisce ai lavori eseguiti al SAL. 4. Il contratto ricomprende le infrastrutture di 5 enti, ovvero Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Bolzano, SEAB, Edyna e Alperia. Lo stato d'avanzamento dei lavori si riferisce pertanto, come importo complessivo, alla posa di tutte le infrastrutture. In calce alla prima pagina del certificato viene riportata la suddivisione degli importi riferita ad ogni ente, dalla quale si evince l'importo dei lavori di*

competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero euro 165.569,81 oltre l'IVA pari al 10%, per un importo lordo di euro 182.126,79".

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

19)

Atto oggetto di controllo: mandato di pagamento n. 13112 del 5 marzo 2021 ("concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a comuni").

Titolo legittimante: legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata) e decreto del Direttore di ripartizione n. 1537/2021.

Ordine di liquidazione: n. 3210007051 del 17 febbraio 2021.

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio programmazione edilizia agevolata.

Capitolo di spesa: U08023.0030 "Finanziamenti a comuni per l'acquisizione di aree edificabili - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 13/1998, art.2)".

Codice SIOPE: U.3.03.01.02.003.

Documentazione presentata: ordine di liquidazione, mandato di pagamento, decreto del Direttore di ripartizione, quietanza di pagamento.

Esiti del controllo: tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

20)

Atto oggetto di controllo: mandato di pagamento n. 129120 del 21 dicembre 2021 ("rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a cassa depositi e prestiti – gestione CDP SPA").

Titolo legittimante: deliberazione della Giunta Provinciale del 10 agosto 2021, n. 673, decreto assessorile n. 19242/2021.

Ordine di liquidazione: n. 3210062421 del 6 dicembre 2021.

Struttura amministrativa responsabile: Ufficio bilancio e programmazione.

Capitolo di spesa: U50024.0000 Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese - RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE.

Codice SIOPE: U.4.03.01.04.003.

Documentazione presentata: ordine di liquidazione, mandato di pagamento, decreto del Direttore di ripartizione, quietanza di pagamento.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione trasmessa e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono emerse irregolarità di ordine contabile.

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_BOL - SC_BZ - 0000414 - Ingresso - 10/06/2022 - 14:50

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landeshauptmann

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Presidente della Provincia

Prot.

Bolzano, 10.06.2022

Alla Presidente
della Sezione di controllo della Corte dei conti
per la Regione Trentino- Alto Adige

Sede di Bolzano
viale Druso, 36/A
39100 Bolzano
supporto.sezione.controllo.bolzano@corteconti.it
sezione.controllo.bolzano@corteconti.it

Per conoscenza:

Al Collegio dei revisori dei conti
della Provincia autonoma di Bolzano
info@studiozani.com
m.condini@studiocondini.it
studioaleangeletti@gmail.com

Al Procuratore regionale
della Corte dei conti di Bolzano
viale Druso, 36/A
39100 Bolzano
procura.regionale.bolzano@corteconti.it

Al Segretario generale
della Provincia autonoma di Bolzano
piazza Silvius Magnago, 1
39100 Bolzano

Al Direttore generale
della Provincia autonoma di Bolzano piazza Silvius Magnago, 1
39100 Bolzano

Al Direttore della ripartizione Finanze
della Provincia autonoma di Bolzano
piazza Silvius Magnago, 4
39100 Bolzano

All'Organismo di valutazione
della Provincia autonoma di Bolzano
piazza Silvius Magnago, 6
39100 Bolzano
organismodivalutazione@consiglio-bz.org

Osservazioni sugli esiti dell'attività di verifica sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2021- Rif. Prot. N. 403 del 30 maggio 2022

In riferimento alle considerazioni sugli esiti dell'attività istruttoria al 30 maggio 2022 relativi al rendiconto della Provincia autonoma di Bolzano esercizio 2021, trasmesso a questa amministrazione, si osserva quanto segue.

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1 · 39100 Bozen
Tel. 0471 41 22 22-23 · Fax 0471 41 22 99
http://www.provinz.bz.it
Landeshauptmann@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1 · 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 22 22-23 · Fax 0471 41 22 99
http://www.provincia.bz.it
presidente@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

-L'attività normativa-

L'articolo 9 della l.p. 14 marzo 2022, n. 2, introdotto dalla III Commissione legislativa in data 21 febbraio 2022 è risultato necessario in seguito alla modifica degli scaglioni IRPEF approvati a livello statale. La normativa provinciale in materia di addizionale regionale all'IRPEF prevedeva infatti un'aliquota maggiorata (1,73%) per il reddito imponibile superiore a 75.000 euro. Tale scaglione di reddito è tuttavia stato ridotto a 50.000 dalla normativa nazionale.
La norma approvata in Commissione legislativa ha quindi adeguato la disciplina del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 al quadro normativo statale. Le modifiche risultano neutrali dal punto di vista finanziario, non producendo alcun effetto né di imposizione fiscale per i singoli contribuenti né sul gettito tributario a bilancio della Provincia.

-L'assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023-

Il capitolo "Fondo di riserva per spese obbligatorie" (U20011.0000) non è indicato nel rendiconto articolato per capitoli dell'esercizio in esame poiché, essendo lo stanziamento dello stesso a fine esercizio pari a euro 0,00 e non essendovi prenotazioni o impegni di spesa, il capitolo (come tutti i capitoli "non utilizzati") non compare nell'allegato.

Di seguito ulteriori elementi in merito ai prelevamenti di cui ai seguenti decreti:
1) n. 818/2021 di euro 45.000,00 "al fine di poter effettuare spese per l'acquisto di hardware" e di euro 77.922,16 "al fine di poter coprire la quota PAB necessaria per una iscrizione in via amministrativa per l'avviso PO FSE 2014-2020 Asse III 10.4" come da specifica richiesta da parte del Presidente della Provincia;
2) n. 3239/2021 di euro 314.606,00 "al fine di poter effettuare spese per progetti in corso con scadenze predefinite" – operazione di anticipo in attesa di legge di variazione come da specifica richiesta da parte del Direttore della Ripartizione Presidenza;
3) n. 17426/2021 di euro 8.113,00 "al fine di poter permettere l'impegno per l'acquisto di software" come da comunicazione del Direttore della Ripartizione Finanze;
4) n. 22363/2021 di euro 17.938.060,02 "al fine di poter effettuare spese per opere da avviare nel 2021" come da verbale della seduta della Giunta provinciale del 16 novembre 2021;
5) 25031/2021 di euro 32,7 ml "al fine di poter effettuare spese per provvedimenti necessari per la conciliazione delle reciproche partite creditorie e debitorie" tra la PAB e l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE. Relativamente a tale decreto, si rileva che l'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 prevede che nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano siano illustrati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che in caso di eventuali discordanze la Provincia assuma, non oltre il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Entro il termine dell'esercizio 2021 la Provincia ha adottato un provvedimento di regolarizzazione contabile al fine di assicurare la necessaria corrispondenza tra le reciproche poste debitorie e creditorie con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE. In particolare, con la predetta regolarizzazione contabile si è provveduto a riclassificare l'incremento del fondo di dotazione disposto dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 754/2019 tra le partecipazioni finanziarie della Provincia, in base al metodo del patrimonio netto previsto dal par. 6.1.3, lett. b), del principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011. Il disposto prelevamento disposto si è, dunque, reso necessario per dotare il pertinente capitolo di spesa al fine di poter disporre sullo stesso, entro il termine dell'esercizio, il necessario impegno di spesa con commutazione all'entrata del bilancio provinciale.

-Il risultato di amministrazione-

Per quanto riguarda la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa alla "copertura delle garanzie concesse sui debiti degli enti e delle società partecipate", l'importo di euro 10 ml circa si riferisce alle garanzie concesse a favore dell'IPES per euro 7.220.750,00 e a favore della società Alperia per euro 3.185.101,62.

Con particolare riguardo al fondo perdite società partecipate, l'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che, nel caso in cui società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale fondo confluisce al termine dell'esercizio nella quota accantonata del risultato di amministrazione. L'accantonamento operato a valere del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è pari alla somma algebrica degli importi accantonati nei rendiconti degli esercizi precedenti e del fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021, al netto degli importi resisi disponibili ai sensi degli ultimi periodi del medesimo art. 21 (euro 7.629.853,66 nel 2018, euro 407.977,10 nel 2019, euro 6.347.183,47 nel 2020 e 2.904.988,08 nel 2021).

-Le spese dell'esercizio-

Relativamente agli scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa (bilancio di previsione) e quelle finali (rendiconto) si riportano di seguito le spiegazioni:

MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	% scostamento	RISPOSTA
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104,9%	La variazione rilevata è attribuibile in primo luogo alle spese a titolo terzo per la partecipazione della Provincia a società o enti aventi finalità di interesse generale nonché per il reintegro del capitale sociale finanziato con il mutuo 2021. In secondo luogo si registrano acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in enti strumentali.
07	Turismo	1174,2%	Il notevole incremento è attribuibile alla situazione emergenziale dovuta al COVID-19 che ha colpito particolarmente il settore del turismo e ha portato all'adozione di una serie di misure quali l'istituzione di un apposito "Fondo montagna" (finanziato dallo Stato) e la concessione di agevolazioni destinate alle piccole imprese.
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	72,7%	All'interno della missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, si registra un aumento della previsione di spesa legata all'aumento dei fondi per reimputazioni, in particolare nella concessione di contributi alle famiglie per la nuova costruzione, l'acquisto, il risanamento di aree edificabili e nel finanziamento di programmi di costruzione, acquisto e manutenzione straordinaria dell'IPES. Si registra altresì un aumento della concessione di crediti all'ASSE (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico) per mutui risparmio casa e per finanziamenti sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali, a titolo terzo della spesa.
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	94,4%	Nel campo dello sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare nella concessione di contributi ai Comuni e alle aziende agricole per interventi a favore della selvicoltura ,dei territori montani e dei pascoli, e nelle spese per la progettazione e la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali, l'incremento dello stanziamento di spesa è dovuto all'incremendo del fondo pluriennale vincolato.
10	Trasporti e diritto alla mobilità	90,6%	L'incremento delle previsioni finali di spesa è da attribuire all'aumento delle reimputazioni legate ai contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastrutture e dei contributi triennali in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle linee funiviarie. Si registrano inoltre variazioni in aumento dei fondi legati alle spese per la progettazione e realizzazione di lavori di costruzione, comprese spese tecniche e relativi acquisti ed espropri di terreni ed immobili.

11	Soccorso civile	96,7%	L'aumento delle previsioni finali di spesa è legato alle assegnazioni all'Agenzia per la protezione civile, in particolare alle assegnazioni per interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
14	Sviluppo economico e competitività	332,7%	Nell'ambito dello sviluppo economico sono aumentati la concessione di vantaggi economici alle piccole imprese colpite dalla crisi causata dal COVID-19 e i fondi legati a contributi ad imprese per la gestione di iniziative di innovazione e alla spesa tramite l'"Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico" per la promozione di progetti di sviluppo economico.
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	68,7%	All'interno della missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca si registra un cospicuo numero di reimputazioni che hanno alimentato il fondo pluriennale vincolato legate ai contributi in conto capitale alle aziende agricole per l'incentivazione dell'agricoltura e contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	224,5%	Anche nella missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche lo scostamento tra le previsioni iniziale e definitive di spesa riguarda in particolare i contributi a imprese, persone fisiche e istituzioni private per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché contributi alle imprese che favoriscono il teleriscaldamento (anche a causa di reimputazioni di spesa).
19	Relazioni internazionali	117,6%	Si registra un aumento dello stanziamento nell'ambito delle assegnazioni a favore di popolazioni colpite da calamità e nell'ambito di contributi a organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo attribuibile in buona sostanza a reimputazioni di spesa.

In relazione alla diminuzione degli impegni di spesa a titolo 4 del rendiconto (spese per il rimborso prestiti) si rappresenta che nel 2020 si è proceduta all'estinzione anticipata per 7,7 mio. di una tranche del mutuo contratto con pool bancario per lavori su immobili dello Stato e la costruzione del polo bibliotecario, andando ad aumentare, per tale singolo esercizio, gli impegni a titolo 3.
L'incremento di spesa a titolo 3 è riferibile a operazioni di conferimento di capitale a organismi partecipati.

-I residui attivi-

Per quanto concerne il rapporto tra le voci attive della Provincia e le corrispondenti voci passive nel bilancio dello Stato, si fa presente che la scrivente amministrazione ha chiesto indicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dalla nota di risposta del Ministero, prot. 97402 del 06.05.2022 (si veda allegato *MEF_97402_06052022.pdf*) emerge che:

- i residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato sono imputati sinteticamente alla voce spettanze arretrate;
- la reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione e iscritte nel conto del patrimonio è subordinata alla disponibilità del "Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Allo stato attuale risultano iscritti a favore della Provincia autonoma di Bolzano sul capitolo 2790, piano di gestione 4:

- in conto residui 287,5 milioni di euro,
- in perenzione amministrativa 202,6 milioni di euro.

Nel dettaglio risultano essere in perenzione 200 milioni relativi al Fondo Comuni Confinanti (periodo 2014-2018) nonché 2,6 milioni relativi al rimborso spese TAR 2017-2018.
In ordine al capitolo 2790, piano di gestione 6 risulta essere in perenzione amministrativa un importo di 300,4 milioni relativo all'anno 2009.
Le citate consistenze in perenzione amministrativa sono al netto delle economie effettuate nell'esercizio 2021, pari a 100 milioni relative al piano di gestione 6 e a 20 milioni (provenienza 2013) relative al piano di gestione 4, in quanto erogate nel 2021.

Il raffronto tra i residui attivi al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) del rendiconto della Provincia autonoma di Bolzano e le voci passive del bilancio dello Stato è il seguente:

	Pab (residui attivi)	Stato (residui passivi)
Tributi erariali	829,9	489,0
Funzioni delegate	550,0	300,4
Totale	**1.379,9**	**790,5**

Si precisa che gli importi più cospicui, relativi all'Accordo di Milano (residui attivi per un importo di 688,7 milioni di euro) e alle funzioni delegate (550 milioni di euro), sono stati conservati a residuo ai sensi della LP n. 1/2002, art. 21/bis, comma 5 ed art. 66/bis.
Va inoltre precisato, che i conguagli dei tributi erariali per spettanze arretrate risultano essere contabilizzati nel bilancio dello Stato nell'anno di devoluzione alle Province e pertanto non configurano nei residui passivi del bilancio stesso.

-Il conto economico e lo stato patrimoniale-

Tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce "altri titoli", risultano iscritte, per un valore di euro 1.472.308,00, le quote del fondo FEI AlpGIP già detenute dalla società Alto Adige Finance spa e acquisite al patrimonio provinciale a seguito dell'operazione di razionalizzazione che ha interessato la medesima società. A partire dall'esercizio 2019 la gestione delle quote provinciali del predetto fondo è stata affidata, nell'ambito del contratto di servizio, alla società *in house* Euregio Plus SGR spa.

-La tutela della salute-

In merito al rilievo riportato nel documento della Corte dei Conti riguardante le "*ragioni della discordanza tra il "totale delle assegnazioni per spesa corrente" all'Azienda sanitaria, comunicato dalla Ripartizione salute con nota del 14 aprile 2022 (stanziamenti per 1.448,3 ml e impegni per 1.447,8 ml), con quanto evidenzia (1.426,3 ml) la deliberazione della Giunta provinciale n. 222/2022 ("Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2021 dell'Azienda sanitaria")*" si fa presente che nella nota PROT. PROV_BZ 05.04.2022 0301791 della Ripartizione salute erano stati riportati i dati di rendiconto provinciale provvisori (vedasi risposta n.1 "*Dati di preconsuntivo riferiti alla missione salute del rendiconto provinciale*").
Le discordanze tra i dati di rendiconto provinciale e gli importi riportati nella Delibera della GP n. 222/2022 ("Finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e disposizioni per il bilancio di esercizio 2021 dell'Azienda sanitaria") in via generale sono principalmente da ricondurre al fatto che, mentre il rendiconto della Provincia è basato essenzialmente sulla competenza finanziaria delle entrate e spese provinciali, la delibera 222/2022 riguarda le indicazioni all'Azienda sanitaria per la redazione del bilancio d'esercizio 2021 che dev'essere redatto sulla base della contabilità economico-patrimoniale. A titolo esemplificativo si riporta il caso, per cui un importo risulta accertato e impegnato nel rendiconto provinciale dell'anno 2021, mentre, ai fini della contabilizzazione in bilancio, l'Azienda sanitaria doveva rilevarlo nel bilancio d'esercizio 2020:questo è il caso ad esempio dell'assegnazione di cui al comma 1 dell'art.24 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/2021, che prevedeva uno stanziamento di competenza PAB pari a euro 28.250.081,00. Viceversa ci possono essere dei casi in cui determinati importi che non figurano nel rendiconto provinciale del 2021 - in quanto non risultano ancora accertati ed impegnati nel bilancio provinciale al 31/12/2021 – sono invece stati riportati nella delibera GP 222/2022, in quanto, sulla base delle indicazioni statali (pervenute nel 2022), l'Azienda sanitaria è tenuta a contabilizzarli nel bilancio d'esercizio 2021 (trattasi dei fondi da contabilizzare dall'Azienda sul conto 710.100.12 "Contributi in c/esercizio con vincolo di destinazione – finanziamento Covid-19 da amministrazioni statali" per un importo complessivo pari a ca. 6,9 mio. di euro).
Sintetizzando, i criteri e le finalità che sono alla base della redazione del rendiconto provinciale differiscono da quelli che sono alla base della redazione del bilancio d'esercizio dell'Azienda sanitaria, ed è questo il motivo per cui possono verificarsi (e si sono verificati in questo caso) degli scostamenti tra i due documenti.

In merito al rilievo relativo alla discordanza tra i contributi statali per fronteggiare la pandemia comunicati dalla competente Ripartizione salute (complessivamente 26,3 ml) e quanto evidenziato nella deliberazione n. 222/2022 (fondi Covid statali pari a 26.671.086,86 €) si comunica che tale discordanza è dovuta a un importo relativo all'esercizio 2020, incassato dalla Provincia autonoma di Bolzano solamente nell'esercizio 2021, che non era stato contabilizzato dall'Azienda sanitaria nel bilancio d'esercizio 2020. Pertanto, tale importo pari a 340.569 € (Art.1, c.413 L. 178/2020) dovrà essere contabilizzato dall'Azienda sanitaria nel bilancio d'esercizio 2021 tra le sopravvenienze attive, come evidenziato nella deliberazione n. 222/2022.

-La gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza/PNRR-

Si allega la nota del Ragioniere Generale dello Stato MEF-RGS-Prot.58427 del 06/04/2022.

-Le risorse umane e la spesa del personale-

In merito all'incremento della spesa per co.co.co. nel corso del 2021, si riporta quanto segue.

Intendenza scolastica tedesca:
Il motivo dell'aumento degli incarichi dei Co.co.co. nel 2021 rispetto al 2020 da parte della Direzione Istruzione e Formazione tedesca è essenzialmente da ascrivere alla situazione pandemica determinata dal Covid-19.
Nel 2020, infatti, gran parte delle attività in aula non sono state svolte e, quindi, le spese sono state fortemente ridotte rispetto agli anni precedenti.
Nel 2021 sono state riprese le attività e recuperate quelle non svolte: per questo motivo le spese sono aumentate rispetto all'esercizio precedente, ma comunque sono notevolmente inferiori rispetto al 2019 (-34,7 %).
Si segnala inoltre che gli incarichi di collaboratori esterni nel settore scolastico è autorizzata dalle seguenti disposizioni, indipendentemente dalla tipologia contrattuale: comma 4, articolo 44 del decreto n. 129 del Ministro dell'istruzione 28 agosto 2018 e articolo 9 della legge provinciale n.12 del 29 giugno 2000.
Questo presupposto è valido anche per le attività di insegnamento o di formazione continua.
Si precisa che gli incarichi sono sempre limitati a un'attività con caratteristiche di non eterorganizzazione e da un periodo di tempo specifici, in cui l'autonomia dell'incaricato è garantita.

Ripartizione agricoltura:
Il programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Provincia Autonoma di Bolzano prevede, oltre alle misure di sostegno destinate ai beneficiari pubblici e privati previsti dalle singole schede di misura, una misura di assistenza tecnica con la quale supportare Autorità di Gestione e Organismo Pagatore durante l'implementazione del Programma. Da Regolamento comunitario potrebbe essere destinata all'assistenza tecnica fino al 4 per cento delle risorse pubbliche previste dal PSR.
In realtà la Provincia di Bolzano ha destinato solo una percentuale molto più bassa all'assistenza tecnica, per un importo di 2 milioni di euro. Si tratta dello 0,55% del totale.
Le risorse pubbliche previste sono destinate al supporto dell'Autorità di Gestione del PSR soprattutto nella fase di valutazione e di approvazione delle domande di aiuto della misura 18, Leader. La dotazione finanziaria molto rilevante, il numero molto elevato di progetti presentati, la necessità di svolgere un accurato processo di valutazione della congruità delle spese presentate e la scelta provinciale di non delegare a soggetti esterni tale verifica ha determinato la necessità di avvalersi di collaborazioni continuative. I tempi tecnici per la realizzazione e la liquidazione degli aiuti hanno determinato questa necessità. Va considerato inoltre che il PSR è stato prolungato di 2 anni rispetto ai 7 inizialmente previsti con una ulteriore dotazione di risorse finanziarie comunitarie, statali e provinciali, restando ferma la deadline per la rendicontazione finale che resta il 31 dicembre 2025. La spesa effettuata in questo ambito è dunque pienamente giustificata da quanto sopra descritto. Si tenga infine conto che sulla spesa effettuata circa l'83% viene rimborsato dalla Unione europea e dall'Amministrazione centrale dello Stato e che quasi certamente le risorse stanziate dal programma per assistenza tecnica non saranno utilizzate integralmente. Anche in questo caso si precisa che gli incarichi sono sempre limitati a un'attività con caratteristiche di non eterorganizzazione e da un periodo di tempo specifici, in cui l'autonomia dell'incaricato è garantita.

In ordine alla mancata nomina dei componenti dell'Agenzia per le relazioni sindacali della Provincia di Bolzano, si espone quanto segue:
Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 4bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, i componenti della nuova istituenda Agenzia Provinciale per le relazioni sindacali, sono scelti da un elenco istituito presso la Direzione generale della Provincia.
La Giunta provinciale ha ritenuto opportuno procedere alla scelta dei componenti ivi menzionati tra persone che manifestano il proprio interesse all'iscrizione nell'elenco ed ha reputato opportuno approvare un bando di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse al fine della formazione dell'elenco di candidati ai sensi del comma 3 dell'articolo 4bis della legge provinciale n. 6/2015.
Il bando per l'espletamento della manifestazione di interesse con relativi allegati è stato approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 17/09/2019 con deliberazione n. 770. Lo stesso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 25 settembre 2019, nonché sulla pagina intranet istituzionale dell'Amministrazione provinciale e con comunicato stampa.
Il 4 novembre 2019, si è radunata la commissione, nominata con la sopracitata deliberazione n. 770/2019 per procedere alla verifica dei requisiti e alla disanima delle domande presentate e della documentazione necessaria inoltrata dalle candidate e dai candidati che hanno manifestato interesse all'iscrizione nel citato elenco.
La commissione esaminatrice conclude la valutazione ritenendo che "*Nessuna/nessun richiedente dispone di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei candidati per la nomina di componenti della Agenzia Provinciale per le Relazioni Sindacali della Provincia autonoma di Bolzano*".
Nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'avvio di un nuovo iter per la selezione, iscrizione e nomina dei componenti citati, il Direttore Generale, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 e s.m. ha continuato e continua, fino alla nomina dei membri dell'Agenzia, a gestire la contrattazione collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione e autorizzate alla firma.
Al riguardo il Direttore Generale ha rilasciato procura, fino a revoca della stessa per l'ambito della contrattazione collettiva delle scuole a carattere statale e per l'ambito sanitario.
Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della vigente legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6 la contrattazione collettiva è gestita nell'ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla giunta provinciale, di concerto con il direttore/la direttrice Generale della Provincia, e che pertanto occorre procedere con le trattative sulla base alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale.
Per quanto concerne lo svolgimento operativo delle attività di negoziazione dei contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 4/bis, comma 7 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 e s.m., il presidente dell'Agenzia deve riferire al Direttore generale, motivo per cui una relazione corrispondente è preparata dal presidente delegato della delegazione pubblica.
Per il 2020 era programmato und ulteriore bando e la documentazione prevista a tale scopo era già stata predisposta e redatta, ma l'emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19 ha ritardato le attività annunciate.
Il fatto che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4bis della legge provinciale n. 6/2015, il Direttore generale abbia conferito adeguate procure ha garantito la continuità delle trattative contrattuali.
Tutti gli altri tavoli negoziali sono stati e sono attualmente presieduti dallo stesso Direttore generale.
Va precisato che il Direttore generale e i presidenti delegati svolgono tale attività nell'ambito delle loro attività istituzionali e non ricevono alcun compenso aggiuntivo, neanche sotto forma di gettoni di presenza.
Entro i prossimi 12 mesi è comunque previsto concludere questa soluzione ponte e trovare le professionalità giuste e definitive per l'agenzia.

-L'indebitamento-

Con la citata circolare MEF n. 8/2021 la Ragioneria Generale dello Stato riporta le regole operative per la verifica del rispetto degli equilibri. In sostanza gli enti locali sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre la verifica del rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito viene svolta, sia ex-ante che ex-post, dalla Ragioneria Generale. La stessa interviene anche presso i singoli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei vincoli. Sempre per quanto attiene le operazioni di indebitamento la stessa Ragioneria afferma che "a livello di comparto (...) si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022."

Sul capitolo di bilancio in questione sono stanziate risorse destinate in particolare a finanziare contributi agli investimenti a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona, come risulta dagli impegni contabili di spesa ivi iscritti e autorizzati con il Decreto n. 10032/2020. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che disciplina l'ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della regione Trentino-Alto Adige (c.d. IPAB, che ai sensi dell'art. 45, comma 1, sono riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona), tali aziende sono enti pubblici non economici, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e non perseguono fini di lucro. Queste aziende, pertanto, sono parte integrante del sistema pubblico provinciale degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione sociale e sociosanitaria. Non va inoltre trascurato che siffatte Aziende sono governate da Consigli di amministrazione i cui componenti sono nominati dalla Giunta provinciale, che esercita un controllo preventivo di legittimità sugli atti (vedi articolo 8/ter della LP 30 aprile 1991, n. 13 e artt. 19 ss. della menzionata L.R. n. 7/2005)
Ebbene, l'art. 3, comma 18, lett. g) della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che, ai fini dell'art. 119, comma 6, Cost. costituiscono spesa di investimento i contributi agli investimenti in favore di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni. In definitiva, l'erogazione di contributi agli investimenti in argomento, finanziati mediante debito autorizzato e non contratto, appare legittimo, in quanto tali aziende sono a tutti gli effetti qualificabili come organismi d diritto pubblico.
Occorre, inoltre, specificare che il DANC si configura come mero debito potenziale, da contrarsi solo in caso di effettive necessità di cassa, registrate nell'esercizio successivo a quello di competenza o di riferimento. Si evidenzia, infine, come anche la PAB non abbia registrato alcun disavanzo da DANC e, dunque, che i riflessi contabili di tale autorizzazione sono riscontrabili solo nel risultato di amministrazione.

-I vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio-

Si premette, come già specificato nella nota del 6 aprile 2022, in risposta alla richiesta del 28 febbraio 2022, n. prot. 172, che le sentenze della Corte Costituzionale dell'11 ottobre 2017, n. 247, e del 7 marzo 2018, n. 101, hanno sottolineato l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e che l'obbligo di rispettare ogni anno il pareggio non possa bloccare i risparmi accumulati negli esercizi precedenti, che servono a finanziare investimenti pluriennali.

Pareggio di bilancio – dati desunti dai bilanci di previsione 2021-2023, relativi all'esercizio 2021, dei comuni
Relativamente ai dati desunti dai bilanci di previsione 2021, rinviamo alle ns. note del 31 marzo 2021, in riscontro alla richiesta del 12 febbraio 2021, n. prot. 199, e del 6 aprile 2022, in riscontro alla richiesta del 28 febbraio 2022, n. prot. 172. Si conferma che il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei seguenti dati desunti dai bilanci di previsione 2021, approvati dai rispettivi consigli comunali, ha raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243:

Descrizione	Importo (arrotondato)	Note
Totale entrate (Titoli I-II-III-IV-V)	Euro 1.296.290.000,00	
Totale spese (Titoli I-II-III)	Euro 1.329.600.000,00	
Differenza risp. subtotale	Euro -33.310.000,00	Vedasi pagina 33 della nota del 30.5., prot. 403
Fondi e accantonamenti	Euro 40.170.000,00	Non considerati - vedasi modello ufficiale
Totale	**Euro +6.860.000,00**	**A conferma del rispetto dell'obiettivo**

Il controllo effettuato dalla summenzionata Sezione di Controllo, in base alla BDAP, conferma la correttezza degli importi suindicati (vedasi rigo "Differenza risp. subtotale"). Ai fini del calcolo del pareggio di bilancio (sulla base dei bilanci di previsione), però, le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono da indicare al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (vedasi righe "H3" e "I3" del modello ufficiale), del fondo contenzioso destinato a confluire nel risultato di amministrazione (vedasi riga "H4" del modello ufficiale) e degli altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (vedasi righe "H5" e "I4" del modello ufficiale). Si sottolinea che i fondi e gli accantonamenti di cui alla missione 20 non generano impegni.

Pareggio di bilancio – dati desunti dai rendiconti 2020 dei comuni

In merito al pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, riguardante i dati desunti dal rendiconto 2020, rinviamo alle ns. note del 25 ottobre 2021, in risposta alla richiesta del 21 ottobre 2021, n. prot. 2088, e del 6 aprile 2022, in riscontro alla richiesta del 28 febbraio 2022, n. prot. 172. Si conferma che il complesso dei comuni della provincia, sulla base dei seguenti dati desunti dai rendiconti 2020, approvati dai rispettivi consigli comunali, ha raggiunto l'obiettivo del pareggio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243:

Descrizione	Importo (arrotondato)	Note
Totale entrate (Titoli I-II-III-IV-V)	Euro 1.354.412.000,00	Senza Fondo Pluriennale Vincolato e Avanzo Incluso il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
Totale spese (Titoli I-II-III)	Euro 1.573.561.000,00	
Differenza risp. subtotale	Euro -219.149.000,00	Vedasi pagina 33 della nota del 30.5., prot. 403
FPV parte spesa	Euro 383.795.000,00	Non considerati - vedasi modello ufficiale
Totale	**Euro +164.646.000,00**	**A conferma del rispetto dell'obiettivo**

In merito al passaggio "differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito", indicato a pagina 28 della nota di data 30 maggio 2022, n. prot. 403, si sottolinea che la mancata considerazione del fondo pluriennale vincolato in entrata implica anche la detrazione del fondo pluriennale vincolato in spesa dalle spese totali di cui ai titoli I, II e III. Altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento del medesimo istituto.
Ai fini di una maggiore chiarezza, si riporta il seguente periodo della circolare del MEF del 15 marzo 2022, n. 15, con oggetto "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023" (periodo che coincide in linea di massima con quanto riportato nelle circolari ministeriali del 15 marzo 2021, n. 8, e del 9 marzo 2020, n. 5): "...la Ragioneria Generale dello Stato ha esaminato i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP... riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9". Considerando il fondo pluriennale vincolato (FPV) solamente nella parte della spesa, a livello di comparto, tale obiettivo non sarebbe stato facilmente perseguibile.

-Le società e gli altri organismi partecipati dalla PAB-

Si riportano, di seguito, per ciascuna società oggetto di richiesta istruttoria, i risultati registrati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. (-10,8 ml euro), Alto Adige Riscossioni s.p.a. (+121.968 euro), Areale Bolzano – ABZ s.p.a. (-24.778 euro), Fiera di Bolzano s.p.a. (+200.037 euro), Informatica Alto Adige s.p.a. (+1,28 ml), Pensplan Centrum s.p.a. (+1,9 ml euro), Terme Merano s.p.a. (+162.568 euro).

Con riferimento al Centro di sperimentazione agrario e forestale Laimburg, il quale nel 2020 aveva registrato una perdita d'esercizio per euro 87.281,86, si segnala che l'Ente al 31 dicembre 2021 ha registrato un risultato di esercizio positivo pari ad euro 520.139,09.

L'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, al 31 dicembre 2021 fa registrare un avanzo di amministrazione pari a euro 9.606,56 e un utile d'esercizio di euro 14.759,74. Le riserve di utili di anni precedenti, invece, ammontano a euro 101.448,15. Si ricorda, che al 31 dicembre 2020, l'avanzo di amministrazione era pari a euro 94.642,48, mentre il risultato d'esercizio era negativo, facendo evidenziare una perdita di euro 115.698,62.

Nel ringraziare per la collaborazione istituzionale, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Presidente della Provincia
Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da: Arno Kompatscher
Data: 10/06/2022 14:16:52

Si allegano:
- richiesta informazioni su voci passive nel bilancio dello Stato di pertinenza della Provincia autonoma di Bolzano – esercizio finanziario 2021;
- nota del Ragioniere Generale dello Stato MEF-RGS-Prot.58427 del 06/04/2022.

MEF - RGS - Prot. 97402 del 06/05/2022 - U
CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_BOL - SC_BZ - 0000414 - Ingresso - 10/06/2022 - 14:50

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICIO VII

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 42687
Allegati:
Risposta a Nota del: 18/03/2022, n. 242537

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Entrate
Piazza Silvius Magnago, 4
39100 BOLZANO

PEC: einnahmen.entrate@pec.prov.bz.it

OGGETTO: Richiesta informazioni su voci passive nel bilancio dello Stato di pertinenza della Provincia autonoma di Bolzano – esercizio finanziario 2021.

Con la nota in riferimento codesta Provincia ha richiesto informazioni in merito ai totali delle voci passive di propria pertinenza che risultano iscritte nel bilancio dello Stato, al fine di rispondere alla richiesta della Corte dei Conti, nell'ambito della attività di verifica sul rendiconto generale inerente all'esercizio finanziario 2021.

Al riguardo, nel premettere che i residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato a fronte delle somme da erogare alla Provincia per la devoluzione dei tributi erariali, pur essendo riferiti alle singole compartecipazioni statutariamente riconosciute, sono imputati sinteticamente alle spettanze arretrate, si rappresenta quanto segue.

Alla data del 31 dicembre 2021 gli impegni assunti dallo Stato a favore di codesta Provincia e non ancora estinti risultano pari, in conto residui, a circa 287,5 milioni di euro sul capitolo n. 2790, piano di gestione 4, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, a favore di codesta Provincia autonoma, alla stessa data, risulta in perenzione amministrativa e, pertanto, inserita nel conto del patrimonio, la complessiva somma di euro 502.994.143,60, di cui euro 300.394.143,60 relativi ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6 (provenienza anno 2009) ed euro 202.600.000,00 relativa

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 4 (40.000.000,00 milioni di euro di provenienza per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 41.300.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018).

Per completezza di informazione si rappresenta che le citate consistenze in perenzione amministrativa sono da ritenersi al netto delle economie effettuate nell'esercizio finanziario 2021 (attualmente in fase di consuntivazione), pari a 100 milioni di euro quali somme perenti di provenienza 2009, relative ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6, in quanto riferite a spettanze che saranno attribuite nell'anno in corso e a 20 milioni di euro, provenienza anno 2013, relativi ad impegni a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 4, in quanto riferite a spettanze già erogate nell'anno 2021.

Si rappresenta, in ogni caso, che la reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione e iscritte nel conto del patrimonio non potrà che essere subordinata alla disponibilità del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Biagio Mazzotta

MEF - RGS - Prot. 58427 del 06/04/2022 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR
UFFICIO II

Roma,

All'Agenzia Contratti Pubblici (ACP) della Provincia di Bolzano – PNRR Unità organizzativa dedicata alle procedure d'appalto
c.a. Dott. Arno Kompatscher

LORO SEDI

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_BOL - SC_BZ - 0000414 - Ingresso - 10/06/2022 - 14:50

OGGETTO: Riscontro al quesito della Provincia Autonoma di Bolzano, relativo al "Coordinamento dell'art. 52, comma 1, lett. a), punto 1.2., della legge 29 luglio 2021, n. 108 con la normativa provinciale sulla disciplina di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 6/bis legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16) e gestione delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR ovvero PNC e facenti capo a comuni non capoluogo di provincia siti nella provincia autonoma di Bolzano" - rif. MEF-RGS – Prot. 7292 del 17/01/2022 - E

In riscontro alla nota in oggetto prot. n. 2451/2022, acquisita agli atti MEF-RGS con prot. 7292 del 17/01/2022, si rileva in primo luogo che la disposizione di cui all'art. 52, c.1, lett. a), punto 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108, evidenzia la finalità di individuare, in relazione alle opere PNRR e PNC, procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori per i comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell'approvazione di una disciplina volta a garantire la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Si ritiene, pertanto, che la soluzione prospettata dalla norma sia da intendere come finalizzata a supplire all'assenza di una normativa *ad hoc*, di successiva approvazione. Nel caso in esame, tale assenza appare colmata da una normativa preesistente di livello provinciale, ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 5, 6 bis - attuato dalla Delibera della Giunta Provinciale 22 ottobre 2019 - e 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Non appare pertanto necessaria l'applicazione della disposizione temporanea prevista dall' art. 52, comma 1, lett. a), punto 1.2 della legge 29 luglio 2021, n. 108, posto che la predetta normativa provinciale mira a raggiungere gli obiettivi di efficiente ed efficace realizzazione degli interventi finanziati con i fondi PNRR e PNC.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

È inoltre da sottolineare che l'art. 1 c.1 del decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 258 del 04-11-2017, attribuisce alla Provincia Autonoma di Bolzano la competenza legislativa in materia di procedure di aggiudicazione e contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture.

Resta inteso l'obbligo di garantire, come previsto dallo stesso decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, all'art.1 c.1, la rispondenza della legislazione provinciale alla normativa dell'Unione europea ed alle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale.

Il Ragioniere Generale dello Stato

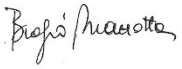

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTO RIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA